REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 24 luglio 2018 **Anno XLIX - N. 72**

Monte Pasubio (Vi), Rifugio Achille Papa.
Il Rifugio Achille Papa è situato alle Porte del Pasubio, a 1928 metri di altitudine sul massiccio omonimo, alla testata della Val Canale, in posizione panoramica sul versante meridionale. Attualmente è il punto di riferimento per le escursioni sul monte Pasubio e sulla Zona Sacra, teatro di cruentissime battaglie avvenute durante la Prima Guerra mondiale e ricordate da alcune lapidi poste sulla facciata. Finita la Grande Guerra, dalle principali costruzioni che ripararono i soldati dal tiro delle artiglierie nemiche, chiamate "el Milanin", venne ricavato questo rifugio che, assieme alla trentunesima galleria della Strada delle 52 Gallerie del Pasubio, fu intitolato al generale Achille Papa, caduto sull'Altopiano della Bainsizza il 5 ottobre 1917 alla testa della 44^ divisione. Durante il periodo estivo, per la relativa facilità di accesso, è molto frequentato dagli escursionisti. Sul vicino crinale è stato in seguito eretto il bivacco Sacchi-Marzotto, aperto nella stagione invernale.
(Elisa Testolin)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **81** del 09 luglio 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n.77 del 22.6.2017 - Ricognizione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica - e successive modifiche e aggiornamenti-. Aggiornamento per il farmaco apremilast (Otezla registered) e integrazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci area reumatologica. 1
[Sanità e igiene pubblica]

n. **82** del 09 luglio 2018
Decreto del direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'Area oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: lenalidomide (Revlimid - Registered) e inotuzumab ozogamicin (Besponsa - Registered). 8
[Sanità e igiene pubblica]

n. **84** del 09 luglio 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 - "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: crizotinib (Xalkori - Registered). 19
[Sanità e igiene pubblica]

n. **85** del 09 luglio 2018
Rettifica di errori materiali e ripubblicazione dell'allegato A al decreto n. 54 del 19 aprile 2018 "Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato. Recepimento". 30
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **42** del 01 giugno 2018
D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996. Revoca del riconoscimento, ai fini degli scambi intracomunitari, del centro di raccolta di sperma equino: AL TOP STALLONI di Avezzù Pignatelli di Montecalvo Pier Rodolfo e Lavelli Roberto S.n.c. 53
[Veterinaria e zootecnia]

n. **43** del 01 giugno 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 Monteviale (VI). 55
[Veterinaria e zootecnia]

n. **44** del 12 giugno 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta APTUIT (VERONA) SRL con sede legale ed operativa site in Via Alessandro Fleming n. 4 Verona (VR). 57
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **55** del 04 luglio 2018
Approvazione modifica dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo S. Biagio" di Piazzale Fleming n. 1, Comune di Bovolone (VR). Articolo 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 59
[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **325** del 11 luglio 2018
Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di argini, di uno specchio d'acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO). Ditta: FAGIOLI S.P.A. di S. ILARIO D'ENZA (RE). Pratica PL_TE00008. 68
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **53** del 12 luglio 2018
Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione (DGR n. 1020 del 29/06/2016 L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016. Rilascio del provvedimento di V.I.A favorevole ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. 70
[Ambiente e beni ambientali]

n. **54** del 12 luglio 2018
CAVA CASETTA S.R.L. Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale. 73
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **201** del 14 giugno 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.2 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Direzione Operativa (gia' Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto). Interventi di difesa dei liltorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) - stralcio funzionale (VE2AP098). Importo progetto E.1.872.900,00 - CUP H94H15000080006 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi E.99.231,63 per lavori suppletivi e di variante e prenotazione di spesa per E.59.812,39. 91
[Difesa del suolo]

n. **231** del 06 luglio 2018
"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 - Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Autorizzazione all'accesso ai fondi di proprieta' privata siti nei Comuni di Trissino ed Arzignano per l'esecuzione di rilievi topografici, sondaggi e carotaggi geologici e geotecnici, prove di laboratorio, ecc. per la progettazione esecutiva dell'intervento suddetto, ai sensi dell'art.15 comma 1 del DPR 327/2001 e smi. 97
[Difesa del suolo]

n. **237** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consigio di Bacino Veronese. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 99
[Difesa del suolo]

n. **238** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per la Consulta dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) del Lemene (ora AUSIR - Autorita' Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti). Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 101
[Difesa del suolo]

n. **239** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Polesine. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 103
[Difesa del suolo]

n. **240** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 105
[Difesa del suolo]

n. **241** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 107
[Difesa del suolo]

n. **242** del 11 luglio 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Bacchiglione. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 109
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. **307** del 11 giugno 2018
Affidamento all'Arch. Federico Candian, con studio professionale ad Anguillara Veneta (Pd), del servizio tecnico per la redazione della valutazione relativa alla "accessibilità", ai sensi del D.P.R. 503/96, e conseguente progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di "adattabilità", per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto. Impegno della spesa di Euro 16.501,51. D.Lgs 50/2016, artt. 36 comma 2, lett. a) e 95 comma 4 lett. c). CIG ZB0236F039. 112
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **390** del 11 luglio 2018
Accordo di Programma 23/12/2010 fra MATTM e Regione Veneto Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD) - Cod. progetto: (PD009B/10) Importo EURO 800.000,00 CUP: H43H14000060001 - CIG 74497933AA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 114
[Difesa del suolo]

n. **391** del 11 luglio 2018
OCDPC n. 43/2013 DGRV n. 6 del 10.01.2017 "Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistro del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del torrente Alpone Stralcio funzionale" Cod. progetto: VR-I1033.1 Importo EURO 1.200.000,00 - CUP: H42B17000350001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre. 116
[Difesa del suolo]

n. **392** del 11 luglio 2018
OCDPC n. 43/2013 DGRV 1708 del 01.12.2015 All. A Lavori di "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)" Cod. progetto: TV-898_2016 Importo EURO 500.000,00 - CUP: H24H16000140001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre. 119
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **127** del 09 luglio 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due passerelle pedonali in Comune di Val di Zoldo, rispettivamente per un attraversamento del Ru Canazzè e uno del Rio Val de Andre, nell'ambito del progetto di "Adeguamento della sentieristica minore nei Comuni di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore"su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Canazzè e Val de Andre (pratica n. C/1316). Domanda dell' Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo in data 11.04.2017. 122
[Acque]

n. **128** del 09 luglio 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 1.934 mc. Ditta: Del Favero Enrico. 124
[Acque]

n. **130** del 10 luglio 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Gavon nell'ambito dei lavori di regimazione idraulica attorno alla frazione di Valt in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Gavon (pratica n. C/1337). Domanda del Comune di Falcade in data 24.07.2017. 128
[Acque]

n. **131** del 10 luglio 2018
Concessione per il mantenimento di un ponte sul rio Baorche e la realizzazione di una soletta in c.a. di raccordo al ponte medesimo ed opere di protezione idraulica in area limitrofa, in Comune di Limana, loc. Baorche, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Baorche (pratica n. C/0471). Domanda del Comune di Limana in data 24.05.2006. 130
[Acque]

n. **132** del 12 luglio 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 3 attraversamenti nell'ambito dei lavori di sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea 20kV (SALESEI da C.P. SAVINER e LARZONEI da C.P. SAVINER) in comune di Livinallongo del Col di Lana, con derivazioni BT fino a 1000V in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Cordevole, Boè, Campolongo (pratica n. C/1233). Ditta e-distribuzione spa. 132
[Acque]

n. **133** del 12 luglio 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche, a servizio di un'area edificabile oggetto di Piano di Lottizzazione denominato "SUR 8" in Comune di Feltre, loc. Farra su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda (pratica n. C/0575). Comune di Feltre. 134
[Acque]

n. **134** del 12 luglio 2018
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 10, Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. P.IVA 01565370382, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. 136
[Energia e industria]

n. **135** del 12 luglio 2018
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Delibera CIPE n. 6/2012. PROGETTO: n. 50est "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti"- CUP H63B12000180002 DECRETO A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO dell'incarico di direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione. Importo complessivo euro 31.720,00 CIG: Z2F44661E. 138
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **136** del 12 luglio 2018
Affidamento della fornitura e del servizio di installazione di un sistema di monitoraggio topografico automatico di precisione nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza per il monitoraggio della frana del Tessina e del moto convulsivo di Pian de Cice" in comune di Chies d'Alpago (BL) - Prog. n. 1021. CUP: H92H18000500002 - CIG: Z7223F6609. DECRETO A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA. 141
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **256** del 05 luglio 2018
Lavori di sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, in comune di Loreo. Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto: euro 690,00 CUP: H86J17000340002 CIG ZEA24294CB. 143
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **257** del 05 luglio 2018
Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del Fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i Comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine loc. Paolino e Pizzon. Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto: euro 700,00. CUP: H14H17001650002 CIG Z77243C51E. 145
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **259** del 06 luglio 2018
Annullamento del D.D.R. n. 221 del 31.5.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo. "Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto", (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l.. 147
[Acque]

n. **260** del 06 luglio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 1 e 2 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00017. Sig.ri Paganin Moreno e Moretto Donatella. 148
[Acque]

n. **261** del 09 luglio 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica alla Società Falos di Barin Carlina dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 245 nel Comune di Occhiobello (RO) per l'irrigazione di arre verdi - uso Igienico assimilato - Pos. n. P613/1. 150
[Acque]

n. **262** del 09 luglio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di aree demaniali e modifica viabilità per cantierizzazione - Progetto del Consorzio di Bonifica Delta del Po per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del fiume Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino - Progetto definitivo di 1° Stralcio. Pratica: PO_TE00150 Ditta: Piacentini Costruzioni S.p.a. - Palagano (MO). 151
[Acque]

n. **263** del 09 luglio 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta AUTOLAVAGGI CRISMA S.R.L. da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 541 in località Santa Maria Maddalena in Comune di OCCHIOBELLO per uso autolavaggio (Igienico e assimilato) - Pos.n. 250/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. 153
[Acque]

n. **264** del 10 luglio 2018
Subingresso totale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.016-2008 di rep. n. 715 del 10.06.2008 da parte della Società Agricola Alcione Pesca, nei confronti della Società Cooperativa Alcione Pesca, riguardante l'occupazione di n. 2 specchi acquei della superficie complessiva di mq 15.500, ricadenti in laguna della Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro), allo scopo di effettuare attività di acquacoltura. 155
[Acque]

n. **268** del 10 luglio 2018
Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco, Po di Levante, Canale di Loreo in Comuni vari. Intervento A e Intervento B Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. Importo complessivo incarico: euro 2.050,99 CUP: H86J17000350002 CIG: Z622428E88. 156
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **270** del 11 luglio 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l.. 158
[Acque]

n. **271** del 11 luglio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per condotta gas metano in loc. Carbonara argine dx Canalbianco (ramo interno) in Comune di Adria (RO) nonché dismissione di un tratto contiguo di condotta in ghisa (ml 216.50)2 - (Pratica n° CB_AT00155) Ditta: ITALGAS RETI S.p.A. - ESTE (PD). 160
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **196** del 08 maggio 2018
Decreto di affidamento incarico professionale per la redazione dello Studio Paesaggistico per le successive attività di cui all'art. 24 e seguenti del DPR 20.7.2010. Tecnico incaricato: arch. Renato Molinarolo - Soave (VR). CIG:Z0E236703D. Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 recante la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti - Alluvione novembre 2012. Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese- 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR) - stralcio funzionale. Progett 996 del 4.5.2016. Importo euro 1.200.000,00 CUP D83B16000010005. 162
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **203** del 23 maggio 2018
Decreto di affidamento di arttività di service e coordinamento delle indagini preliminari. Tecnico Incaricato ing. David Voltan di Rovigo. CIG ZB0238ED16 - Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 recante la rimodulazione del Pianod egli interventi urgenti - Alluvione novembre 2012. Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese - 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR) - stralcio funzionale. Progetto 996 del 4.5.2016. Importo euro 1.200.000,00 CUP D83B16000010005. 164
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **204** del 23 maggio 2018
Affidamento esecuzione rilievi topografici propedeutici alla verifica e funzionalità dell'opera. Lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Decreto a contrarre. CUP H63B11000310003 - CIG Z8123930D1. 166
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. **521** del 06 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.083 Concessionario: VBN S.p.a. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 948. 170
[Acque]

n. **522** del 06 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Gastaldo Luciana - Omissis. Pratica n. 1201. 171
[Acque]

n. **523** del 06 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: M.D.S. s.r.l. - Trevignano (TV). Pratica n. 1220. 172
[Acque]

n. **524** del 06 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00006 Concessionario: Biasi Renzo - Omissis. Pratica n. 1233. 173
[Acque]

n. **525** del 06 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Bigal Umberto - Omissis. Pratica n. 1954. 174
[Acque]

n. **526** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00302 Concessionario: Az. Agr. Bozzon Paolo - Omissis. Pratica n. 2071. 175
[Acque]

n. **527** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi ad uso antincendio e irrigazione area verde in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00042 Concessionario: Stefanel S.p.A. - Ponte di Piave (TV). Pratica n. 2073. 176
[Acque]

n. **528** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00231 Concessionario: Baesso Silvana - Omissis. Pratica n. 2374. 177
[Acque]

n. **529** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilato in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Blitz S.R.L. - Villorba (TV). Pratica n. 3457. 178
[Acque]

n. **530** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Societa' Agricola Rui Luigino e Danilo S.S. - Salgareda (TV). Pratica n. 3550. 179
[Acque]

n. **531** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tuon Gianni - Omissis. Pratica n. 3880. 180
[Acque]

n. **532** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Mestriner Franco - Omissis. Pratica n. 3903. 181
[Acque]

n. **533** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cescon Renzo - Omissis. Pratica n. 4197. 182
[Acque]

n. **534** del 09 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Carlesso Gianni Omissis. Pratica n. 4298. 183
[Acque]

n. **535** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Azienda Agricola Ortogarden di Carrer Ennio - Omissis. Pratica n. 1961. 184
[Acque]

n. **536** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 2049. 185
[Acque]

n. **537** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 2050. 186
[Acque]

n. **538** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Sgarbossa Tarcisio - Omissis. Pratica n. 2413. 187
[Acque]

n. **539** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario, antincendio e irriguo in Comune di Spresiano (TV) per moduli 0.00014 Concessionario: Reber S.r.l. in liquidazione - Spresiano (TV). Pratica n. 2639. 188
[Acque]

n. **540** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00346 Concessionario: Azienda Agricola De Pieri Pacifico - Omissis. Pratica n. 3186. 189
[Acque]

n. **541** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00013 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 3188. 190
[Acque]

n. **542** del 10 luglio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Baccichetto Agostino & Figli Societa' Agricola S.S. - Cimadolmo (TV). Pratica n. 3639. 191
[Acque]

n. **543** del 11 luglio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 15.02.2017 prot. n. 62993, integrata in data 19.06.2017 con prot. 239525, in data 19.12.2017 con prot. 529924 e in data 09.03.2018 con prot. 91549, per ottenere il rinnovo in ampliamento della concessione idraulica a uso sentiero naturalistico della lunghezza complessiva di km. 2,105 insistente su area demaniale per km. 1,572 in Comune di Pederobba e km. 0,532 in Comune di Valdobbiadene (con la realizzazione di un elementare "osservatorio" costituito da un mascheramento semplice di arbusteto naturale autoctono), comprensiva della superficie demaniale oasi "la Garzaia" di m² 68.000, in golena del fiume Piave località San Giacomo del Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba foglio 8 e Comune di Valdobbiadene foglio 20. Richiedente: Comune di PEDEROBBA Pratica P00180. 192
[Acque]

n. **544** del 11 luglio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 20.04.2018 prot. n. 149616 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 235.843 di terreno demaniale a uso prato/erba medica, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 9 mappali 150, 140, 141B, 141, 142, 143, 147, 57B e foglio 10 mappale 352. Richiedente: Società Agricola Spagnol s.s. Pratica P00037/2. 194
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **293** del 09 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02900 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1264/AG. 196
[Acque]

n. **294** del 09 luglio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00880 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: CONCERIA LAVEZZO snc, C.F. n. 01783570243 Partita IVA n. 01783570243 con sede in CHIAMPO. Pratica n.278/CH. 197
[Acque]

n. **295** del 09 luglio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE Località Scaldaferro per uso Igienico e assimilato. Pratica nVI663/BR 198
[Acque]

n. **296** del 09 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.645/BA/P. ANNULLAMENTO DECRETO N. 128 DEL 10/04/2018. 200
[Acque]

n. **297** del 09 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08900 da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.326/BR. Annullamento decreto n. 129 del 10.04.2018. 202
[Acque]

n. **298** del 09 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.013 da falda sotterranea in Comune di Noventa Vic.na (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.740/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 130 DEL 30/04/2018. 204
[Acque]

n. **299** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0018 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1239/AG. 205
[Acque]

n. **300** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.038 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1748/AG. 206
[Acque]

n. **301** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00970 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1757/AG. 207
[Acque]

n. **302** del 10 luglio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI Località Via Zanella / Via Pavarano per uso Irriguo. Pratica nVI1721/BA. 208
[Acque]

n. **303** del 10 luglio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di BARBARANO VICENTINO Loc. Ponte di Barbarano per uso INDUSTRIALE Ditta: GENERAL BETON TRIVENETA SPA. Pratica n. 652/BA/P. 210
[Acque]

n. **304** del 10 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 17'750. Ditta: AZ.AGR. PARISE LUIGI FRANCESCO GIANCARLO. Pratica n° 17_19249. 211
[Sanità e igiene pubblica]

n. **305** del 10 luglio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di ROMANO D'EZZELINO per uso Industriale. Ditta: GENERAL BETON TRIVENETA SPA Pratica n. 260/BR. 213
[Acque]

n. **306** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01540 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1034/TE. 214
[Acque]

n. **307** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00035 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso zootecnico ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1036/TE. 216
[Acque]

n. **308** del 10 luglio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03090 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.948/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 153 DEL 12.04.2018. 218
[Acque]

n. **309** del 11 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900. Ditta: PARISE LORENZO. Pratica n° 17_19244. 219
[Acque]

n. **310** del 11 luglio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena e tratto di argine in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900. Ditta: PARISE ALBERTO. Pratica n° 17_19245. 221
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. **44** del 22 maggio 2018
L.R. 24.01.1992, n. 6. "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi". Affidamento del servizio di revisione obbligatoria dell'automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA), dell'automezzo Fiat Ducato (targa BH896XJ) e della fornitura per l'acquisto di Cippato da riscaldamento per caldaia a biomasse presso COP di Sospirolo (BL) ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . Impegno di spesa a favore delle ditte Feltre Autoparco Srl CIG Z3023A84C7, Da Lan CIG ZF923A8311 e Ecodolomiti S.r.l. CIG Z8E23A83A4. 223
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **57** del 23 maggio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di licenze software Microsoft a tempo determinato ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4304583; CIG 749517808E. Impegno di spesa. 226
[Informatica]

n. **64** del 05 giugno 2018
Acquisizione di un servizio - in modalità cloud per la durata di un anno - relativo all'utilizzo di un prodotto software per la gestione del Bilancio Consolidato regionale 2017, tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG: ZC523DED5B). Trattativa n. 508956. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta ADS - Automated Data Systems Spa. 232
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. **154** del 11 luglio 2018
Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi con le richieste di iscrizione pervenute entro il 10 luglio 2018. DGR n. 2390 del 4 agosto 2009 e DGR n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135. 238
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. **89** del 13 giugno 2018
Impegno di spesa a favore della società Reed Exhibitions Ltd (UK) (IVA n. GB 232400420) per acquisizione spazio espositivo alla manifestazione fieristica "WTM" di Londra, 5-7 novembre 2018. CIG: 7518889F79. Piano turistico annuale di promozione turistica 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018 e n. 457 del 10 aprile 2018. 241
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

n. **12** del 10 maggio 2018
Controllo e vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017. Modifica ed integrazione della modulistica correlata. 246
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **16** del 17 maggio 2018
"Associazione Musicale Francesco Manzato", con sede legale in Treviso. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 251
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **17** del 17 maggio 2018
Fondazione Scuola Materna A. Zille e G.Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello - frazione Selva del Montello (TV). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 253
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **54** del 28 maggio 2018
Fondazione "Coniugi Ottavio e Maria Novello Angelelli - Alessandro e Bruna Turina", con sede legale in Vicenza. Apporvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 255
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **59** del 05 giugno 2018
Fondazione "ABC Study on Heart Disease Foundation ONLUS", abbreviabile con "ABC STudy Foundation ONLUS", con sede legale in Conegliano (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 257
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **60** del 05 giugno 2018
"Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona", per brevità "Teatro Stabile di Verona", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 259
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **735** del 20 luglio 2018
Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2017-2018. Riapertura del termine per la presentazione delle domande. (L.R. 19/01/2001, n. 1). 261
[Istruzione scolastica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **595** del 10 luglio 2018
L.R. 19/2002 e sm.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ITALMODA DI ANTONELLA TISATO (codice Ente 3707 e codice accreditamento A0447) in seguito a rinuncia. 262
[Formazione professionale e lavoro]

n. **596** del 10 luglio 2018
L.R. 19/2002 e sm.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito della Formazione Superiore in capo all'Ente ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA (codice Ente 72 e codice accreditamento A0217) in seguito a rinuncia. 263
[Formazione professionale e lavoro]

n. **597** del 10 luglio 2018
L.R. 19/2002 e sm.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624) e contestuale cancellazione dell'Ene accreditato per gli ambiti della Formazione Superiore e della Formazione Continua MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355). 264
[Formazione professionale e lavoro]

n. **599** del 10 luglio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238/2015 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)". Iscrizione dell'ambito della Formazione Continua per l'Organismo di Formazione gia' accreditato per la Formazione Superiore e per l'Orientamento nonche' ai Servizi per il Lavoro: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105). Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai Servizi per il Lavoro e per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento. 266
[Formazione professionale e lavoro]

n. **600** del 10 luglio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3" e s.m.i. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO (C.F. 01843260231, codice ente: L029). 268
[Formazione professionale e lavoro]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **78** del 03 luglio 2018
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Veneto. 270
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **946** del 06 luglio 2018
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia per la Coesione Territoriale per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020. 271
[Relazioni internazionali]

n. **947** del 06 luglio 2018
Giudizio di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (rg 2/2018) nei confronti della Regione Veneto. Accettazione rinuncia al ricorso. 303
[Affari legali e contenzioso]

n. **948** del 06 luglio 2018
Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2018 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. (L.R. n. 19 del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017). 304
[Enti locali]

n. **949** del 06 luglio 2018
Alienazione di un immobile di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile compreso nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni ai sensi della L.R. 7/2011- L.R. 8/1991 e L.R. 12/1991, art. 182. Incarico all'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto. 307
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **950** del 06 luglio 2018
Concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278 al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per uso istituzionale. Presa d'atto autorizzazione Consiglio di Stato e determinazioni conseguenti. 309
[Demanio e patrimonio]

n. **951** del 06 luglio 2018
Valorizzazione e gestione del complesso denominato "ex Corte benedettina" in Comune di Legnaro (PD). Approvazione linee di indirizzo per l'affidamento in concessione all'Università degli Studi di Padova e al comune di Legnaro. 329
[Demanio e patrimonio]

n. **952** del 06 luglio 2018
Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 12.07.2018. 331
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **953** del 06 luglio 2018
Assemblea ordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 16.07.2018 alle ore 11:30. 338
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **954** del 06 luglio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova per risarcimento danni da fauna selvatica (cinghiale), promosso da C. A. 345
[Affari legali e contenzioso]

n. **955** del 06 luglio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da C.P. 346
[Affari legali e contenzioso]

n. **956** del 06 luglio 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 2075/2008 avanti la Corte d'Appello di Venezia. 347
[Affari legali e contenzioso]

n. **957** del 06 luglio 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Fallimento Costruire s.r.l. agli atti ed agli effetti del decreto ingiuntivo n. 3752/2017 ed a rinunciare agli atti del giudizio (R.G. 170/2018) di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, promosso dalla Regione Veneto avanti il Tribunale civile di Treviso, a spese compensate. 348
[Affari legali e contenzioso]

n. **958** del 06 luglio 2018
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio avanti il TAR per il Veneto R.G. n. 1440/2016. 349
[Affari legali e contenzioso]

n. **959** del 06 luglio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 350
[Affari legali e contenzioso]

n. **960** del 06 luglio 2018
N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 351
[Affari legali e contenzioso]

n. **961** del 06 luglio 2018
Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23/11/2012. Legge n. 205 del 7/12/2015. DGR n. 2683 del 18/12/2012. Finanziamento anno 2018. 352
[Sanità e igiene pubblica]

n. **962** del 06 luglio 2018
European Observatory Venice Summer School 2018: "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness". Venezia, Isola di San Servolo, 22 - 28 luglio 2018. 357
[Sanità e igiene pubblica]

n. **963** del 06 luglio 2018
Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. - Decreto Ministero della Salute del 05.02.2015. Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Potenziamento strutture psichiatriche. Azienda ULSS n. 9. Assegnazione finanziamento e individuazione della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 360
[Sanità e igiene pubblica]

n. **964** del 06 luglio 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities - anno 2018. 362
[Sanità e igiene pubblica]

n. **965** del 06 luglio 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention - anno 2018. 366
[Sanità e igiene pubblica]

n. **966** del 06 luglio 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO - anno 2018. 370
[Sanità e igiene pubblica]

n. **967** del 06 luglio 2018
Intesa tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'Health Technology Assessement dei dispositivi medici. Repertorio atti n.157/CSR del 21 settembre 2017. Recepimento. 374
[Sanità e igiene pubblica]

n. **968** del 06 luglio 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la sua realizzazione. 409
[Sanità e igiene pubblica]

n. **969** del 06 luglio 2018
Formazione delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Attivazione del corso di laurea triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica - Università degli Studi di Padova. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 30.12.1992, n. 502, s.m.i. 421
[Sanità e igiene pubblica]

n. **971** del 06 luglio 2018
Costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio dell'applicazione e semplificazione delle procedure di gestione del potenziale viticolo veneto. 423
[Agricoltura]

n. **974** del 06 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "AUTO E MOTO D'EPOCA" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 24 ottobre - 27 ottobre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 426
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **975** del 06 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "FIERA CAMPIONARIA" - 100^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 11 maggio - 19 maggio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 428
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **976** del 06 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "FLORMART - Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi" - 70^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 18 settembre - 20 settembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 430
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **977** del 06 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "ITINERANDO - IL SALONE DEL TURISMO IN MOVIMENTO" - 3^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 8 febbraio - 10 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 432
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **978** del 06 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 01 novembre - 03 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 434
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **979** del 06 luglio 2018
"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola". Presa atto della fusione per incorporazione della "Società agricola Faccia s.s." nell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola", titolare di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO) - DGR n. 1570 del 31 luglio 2012 e successiva modifica e integrazione (DGR n. 184 del 27 febbraio 2014). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003. 436
[Energia e industria]

n. **980** del 06 luglio 2018
"Tenuta di Bagnoli srl - società agricola". Voltura autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Bagnoli di Sopra (PD) - DGR n. 1 del 20 gennaio 2009. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003. 441
[Energia e industria]

n. **981** del 06 luglio 2018
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi "Immacolata di Lourdes" Onlus, Corso San Lorenzo 2, Pescantina (VR) - Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Onlus, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR). (C.F. 80020200236 e P.IVA 01587650233) (L.R. n. 22/2002). 446
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **982** del 06 luglio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, Este (PD), C. F. 82000470284 e P. Iva 00985760289, per seguenti unità di offerta: Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello, Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti e S.A.P.A. (L.R. n. 22/2002) - Ente Gestore Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, Este (PD). 449
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **984** del 06 luglio 2018
Approvazione del regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - DGR n. 451 del 10 aprile 2018. 452
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **986** del 06 luglio 2018
Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. Disposizioni per il proseguo della gestione in ambito informatico. (Legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 7; L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, c. 2, lett. g; D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 465
[Edilizia scolastica]

n. **987** del 06 luglio 2018
Approvazione della convenzione con la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, la Camera di Commercio Treviso - Belluno con l'adesione dell'EBAV per l'attuazione del Progetto Plurisettoriale Bando per la partecipazione a Fiere internazionali. Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48. 472
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **988** del 06 luglio 2018
Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche, attività ad esse collegate ed eventi promozionali, a supporto dell'offerta turistica e agroalimentare da effettuarsi nel 2018 e nei primi mesi del 2019 nei mercati di interesse per il turismo veneto. Piano Turistico Annuale 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Programma Promozionale settore Primario anno 2018. D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. 488
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **991** del 06 luglio 2018
Proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia". 493
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **992** del 06 luglio 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Autorizzazione all'adesione al Contratto Quadro Consip, lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", per l'acquisizione di servizi informatici per lo sviluppo del nuovo sito web del Programma. 496
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **995** del 06 luglio 2018
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto: Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci". Approvazione dello schema di accordo tra MiSE, MEF e Regione del Veneto e dello schema di convenzione tra MiSE-DGIAI e Regione del Veneto. 501
[Settore secondario]

n. **997** del 06 luglio 2018
Avvio delle attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti. L.R. n. 25/1998, artt. 11 e 12. 526
[Trasporti e viabilità]

n. **998** del 06 luglio 2018
Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" dell'11 luglio 2018. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni". 533
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **999** del 06 luglio 2018
Presa d'atto del bilancio consuntivo per l'anno 2017 e del bilancio preventivo per l'anno 2018 e assegnazione della quota di partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona per l'anno 2018. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 28 536
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1000** del 06 luglio 2018
Prima mappatura per la definizione delle discipline sportive tradizionali venete. Art. 18, comma 2, legge regionale n. 8/2015. DGR n. 58/CR del 28/05/2018. 538
[Sport e tempo libero]

n. **1002** del 06 luglio 2018
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 13 luglio 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42. 631
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1003** del 06 luglio 2018
Autorizzazione alla prosecuzione del progetto di ricerca scientifica avviato con D.G.R. n. 2036/2015 e approvazione dello schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e l'Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - DICAM. Art. 15, Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 634
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1004** del 06 luglio 2018
Revisione e stabilizzazione della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Autorizzazione all'acquisto di un servizio specialistico in ambito giuridico. 649
[Edilizia abitativa]

n. **1005** del 06 luglio 2018
Recepimento e approvazione del programma attuativo della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", edizione biennale 2019/2020, condiviso e approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e relativa compartecipazione finanziaria. Art. 17 legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". 652
[Cultura e beni culturali]

n. **1033** del 17 luglio 2018
Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 2018. 666
[Servizi sociali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 373940)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 81 del 09 luglio 2018

Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n.77 del 22.6.2017 - Ricognizione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica - e successive modifiche e aggiornamenti-. Aggiornamento per il farmaco apremilast (Otezla registered) e integrazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci area reumatologica.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici nell'area dermatologica e reumatologica, di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 58 del 19.4.2018.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 77 del 22.6.2017 con il quale si è operata la ricognizione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica, come da elenco Allegato A, aggiornato con decreto n. 105 del 8.8.2017, n. 24 del 12.2.2018 e da ultimo con decreto n. 58 del 19.4.2018;

VISTA la determina AIFA n. 416 del 14.3.2018 (G.U. n. 80 del 6.4.2018) - relativa al regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano apremilast (Otezla Registered) indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche da moderata a severa in pazienti adulti che non hanno risposto, che hanno una controindicazione o che sono intolleranti ad altra terapia sistemica comprendente ciclosporina, metotrexato o psoralene e raggi ultravioletti di tipo A (PUVA) - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità A/ PHT soggetto a diagnosi-piano terapeutico (PT), e, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista (RRL);

ESAMINATA la richiesta di autorizzazione alla prescrizione dei farmaci biologici - area reumatologica pervenuta dall'Azienda ULSS 3 per l'Ospedale di Dolo;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25.10.2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 17.5.2018 e in data 14.6.2018.

decreta

1. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast (Otezla- Registered) per il trattamento della psoriasi cronica a placche da moderata a severa, le Unità Operative di area dermatologica, di cui al proprio decreto n. 58 del 19.4.2018;
2. di confermare che la prescrizione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione della scheda regionale informatizzata, con le modalità stabilite all'Allegato B del proprio decreto n. 329 del 22.12.2015 "Primo

aggiornamento dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica e del relativo documento di indirizzo regionale (D.G.R. n. 641 del 7 maggio 2013)";

3. di stabilire che, per l'indicazione psoriasi cronica a placche, nelle continuazioni di terapia, la validità del PT su scheda regionale informatizzata di cui al punto 2, sia di 6 mesi;
4. di integrare l'elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici di area reumatologica di cui al proprio decreto n. 58 del 19.4.2018, includendovi anche l'U.O.C. Medicina interna - ambulatorio di Reumatologia dell'Ospedale di Dolo - Azienda ULSS 3 Serenissima;
5. di aggiornare, pertanto, l' "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e pediatrico area reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 58 del 19.4.2018, con le integrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 4;
6. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'**Allegato A** "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e pediatrico area reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 58 del 19.4.2018;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 81 del 9 luglio 2018 pag. 1/5

ELENCO DEI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO AREA REUMATOLOGICA, DERMATOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA *

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA REUMATOLOGICA *(artrite reumatoide, artrite associata ad entesite, spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, artrite psoriasica)*		
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Apremilast, Baricitinib, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Rituximab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab.		
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede**
1 Dolomiti	U.O.S.D. Reumatologia	Belluno
	Ambulatorio di Reumatologia afferente alla UO Medicina Generale	Feltre
2 Marca Trevigiana	U.O.C. Medicina (specialisti in Reumatologia)	Vittorio Veneto
	U.O.S. Reumatologia afferente alla U.O.C. di Medicina Generale	Montebelluna
	U.O.S Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina II	Treviso
3 Serenissima	U.O.S.D. di Reumatologia	Mestre, Venezia
	U.O.C. Medicina Interna - ambulatorio di Reumatologia	Dolo
	U.O.C. Medicina Generale - ambulatorio di Reumatologia	Ospedale Villa Salus, Mestre
4 Veneto Orientale	U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)	S. Donà di Piave
5 Polesana	U.O.S. Endocrinologia e Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina	Rovigo
6 Euganea	S.S. Reumatologia	Ospedale S. Antonio
7 Pedemontana	Struttura Semplice di Reumatologia - afferente alla U.O.C di Medicina Interna	Bassano del Grappa
	U.O.S. Reumatologia afferente alla Medicina	Schio
8 Berica	U.O.C. Medicina Generale 1 (specialisti in Reumatologia)	Vicenza
9 Scaligera	U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)	San Bonifacio
	U.O.S.D. Reumatologia	Negrar
	Servizio di Reumatologia afferente alla U.O. di Medicina Generale	Peschiera del Garda
AOPD	U.O.C. Reumatologia	Padova
AOUIVR	U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)	Verona
	U.O.C. Reumatologia	Verona

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA DERMATOLOGICA *(psoriasi a placche, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa)*		
Principi attivi: Adalimumab, Apremilast, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab.		
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede ospedaliera**
1 Dolomiti	U.O.S. Dermatologia	Belluno
2 Marca Trevigiana	U.O.C. Dermatologia	Treviso
3 Serenissima	U.O.C. Dermatologia	Venezia, Mestre
5 Polesana	U.O.S.D. Dermatologia	Rovigo
8 Berica	U.O.C. Dermatologia	Vicenza
AOPD	U.O.C. Dermatologia	Padova
AOUIVR	Clinica dermatologica	Verona

Allegato A al Decreto n. 81 del 9 luglio 2018 pag. 3/5

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA GASTROENTEROLOGICA *(malattie infiammatorie croniche intestinali)*		
Principi attivi: Adalimumab, Golimumab, Infliximab, Vedolizumab.		
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede ospedaliera**
1 Dolomiti	U.O.C Gastroenterologia	Belluno
	U.O.C Gastroenterologia	Feltre
2 Marca Trevigiana	U.O.C. Gastroenterologia	Conegliano
	U.O.C. Gastroenterologia	Castelfranco Veneto - Montebelluna
	U.O.C. Gastroenterologia	Treviso
3 Serenissima	U.O.C. Gastroenterologia	Venezia
	UOSD Gastroenterologia	Dolo
5 Polesana	U.O.C Gastroenterologia	Rovigo
6 Euganea	U.O.C. Gastroenterologia	Camposampiero
	U.O.C Gastroenterologia	Padova
	U.O. Gastroenterologia	Monselice
7 Pedemontana	U.O.C Gastroenterologia	Bassano
	UOSD di Endoscopia	Santorso
8 Berica	UOSD Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	Montecchio Maggiore
	U.O.C. Gastroenterologia	Vicenza
9 Scaligera	U.O.C Gastroenterologia	San Bonifacio
	U.O.C Gastroenterologia	Legnago
	UOSD Gastroenterologia	Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda
AO PD	U.O.C. Gastroenterologia	Padova
AOUI VR	U.O.C. Gastroenterologia	Verona

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA *(artrite idiopatica giovanile, artrite associata ad entesite, artrite psoriasica)*			
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab.			
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede**	
8 Berica	UOC Pediatria	Vicenza	
AO PADOVA	UOSD Reumatologia Pediatrica c/o UOC Pediatria	Padova	Con funzione di Centro Regionale di riferimento
AOUI VERONA	UOC Reumatologia, UOC di Pediatria	Verona	

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA *(artrite idiopatica giovanile sistemica)*			
Principi attivi: Canakinumab.			
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede**	
AO PADOVA	UOSD Reumatologia Pediatrica c/o UOC Pediatria	Padova	Con funzione di Centro Regionale di riferimento
AOUI VERONA	UOC Reumatologia, UOC di Pediatria	Verona	

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA DERMATOLOGICA *(psoriasi a placche e artrite psoriasica)*			
Principi attivi: Adalimumab**,** Etanercept.			
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede**	
AOPD	UOS Dermatologia Pediatrica c/o UOC Dermatologia	Padova	Con funzione di Centro Regionale di riferimento
AOUIVR	UOC Dermatologia	Verona	

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA GASTROENTEROLOGICA *(malattie infiammatorie croniche intestinali)*			
Principi attivi: Adalimumab, Infliximab.			
AULSS/AO/IRCCS	**Struttura autorizzata**	**Sede**	
1 Dolomiti	UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia	Belluno	
	UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia	Feltre	
2 Marca Trevigiana	UOC. Pediatria	Treviso	
6 Euganea	UOSD Gastroenterologia	Monselice	
8 Berica	UOC. Pediatria	Vicenza	
9 Scaligera	UOC Pediatria e patologia neonatale	San Bonifacio	
	UOSD Gastroenterologia	Bussolengo	
	UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia	Negrar	
AO PD	UOS Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva ed Epatologia Pediatrica	Padova	Con funzione di Centro Regionale di riferimento
AOUI VR	UOC Pediatria	Verona	

* Aggiornamento dell'elenco allegato al precedente Decreto:
Decreto Direttore Sanità e Sociale n. 58 del 19.4.2018
Decreto Direttore Sanità e Sociale n. 24 del 12.2.2018
Decreto Direttore Sanità e Sociale n. 105 del 8.8.2017
Decreto Direttore Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017

(Codice interno: 374030)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 82 del 09 luglio 2018

Decreto del direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'Area oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: lenalidomide (Revlimid - Registered) e inotuzumab ozogamicin (Besponsa - Registered).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 72 del 30 maggio 2018 e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all'Allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;

VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017, n. 14 del 2.2.2018, n. 45 del 3.4.2018 e n. 72 del 30 maggio 2018;

VISTA la determina AIFA n. DG/752/2018 del 10.5.2018 (G.U. n. 119 del 24.5.2018) - relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revlimid»" indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

PRESO e DATO

ATTO che per il farmaco suddetto, l'indicazione terapeutica "utilizzo nei linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche", risulta tuttora inclusa nell'Allegato 3 "Farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio" di cui alla determina AIFA del 29 maggio 2007 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2007) ai sensi della Legge n. 648 del 23 dicembre 1996, relativa all'erogazione a carico del S.S.N. di farmaci al di fuori dell'indicazione terapeutica autorizzata;

RILEVATO che la citata determina AIFA n. DG/752/2018 del 10.5.2018 stabilisce che il farmaco lenalidomide (Revlimid - Registered), ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo ed internista (RNRL);

VISTA la determina AIFA n. DG/753/2018 del 10.5.2018 (G.U. n. 119 del 24.5.2018) - relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revlimid»" indicato in monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo ed internista (RNRL);

VISTA la determina AIFA n. 808 del 21.5.2018 (G.U. n. 130 del 7.6.2018) - relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Besponsa»", indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica

acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI) - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 14.6.2018;

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco lenalidomide (Revlimid - Registered) per le nuove indicazioni terapeutiche di cui alle determine AIFA DG/752/2018 e DG/753/2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I, II e III livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 72 del 30 maggio 2018, e di seguito elencate:

   Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:

   - UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
   - UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;
   - UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
   - UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
   - UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

   Centri periferici di II livello:

   - UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS 1 - Dolomiti;
   - UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
   - UOC Oncologia e Ematologia Oncologica - Mirano - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
   - UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS 6 - Euganea;
   - UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
   - UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS 5 - Polesana;

   Centri periferici di III livello (autorizzati in presenza di un ematologo e prescrizione su delega del relativo Centro di riferimento sovra aziendale di I livello territorialmente competente):

   - UOC Oncologia -Vittorio Veneto - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
   - UOC Oncologia Medica - Bassano del Grappa - Azienda ULSS 7 - Pedemontana;
   - UOC Medicina Interna / Amb. Ematologia - Thiene - Azienda ULSS 7 - Pedemontana;
   - UOC Oncologia Medica - Montecchio Maggiore, Valdagno - Azienda ULSS 8 - Berica;
   - UOC Oncologia - Chioggia - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
   - UOC Oncologia - Padova - Azienda ULSS 6 - Euganea;
   - UOC Oncologia - Este - Azienda ULSS 6 - Euganea;
   - UOC Medicina Interna / Amb. Ematologia - Verona - Azienda ULSS 9 - Scaligera;
   - UOC Oncologia - Legnago - Azienda ULSS 9 - Scaligera;
   - UOSD Oncologia - Bussolengo - Azienda ULSS 9 - Scaligera;

2. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco inotuzumab ozogamicin (Besponsa - Registered) per l'indicazione terapeutica di cui alla determina AIFA n. 808 del 21.5.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 72 del 30 maggio 2018, e di seguito elencate:

   Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:

   - UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
   - UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;
   - UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
   - UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
   - UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 72 del 30 maggio 2018;

4. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

5. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;

6. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco inotuzumab ozogamicin (Besponsa - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco inotuzumab ozogamicin (Besponsa - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 82 del 9 luglio 2018

ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*

PRINCIPIO ATTIVO	**Indicazione**	**Centri autorizzati** (con decreti Direttore Generale Area Sanità e Sociale)	**Centri Autorizzati**
Adcetris® (Brentuximab vedotin)	Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica. Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 135 del 1.8.2014	**Centri di I II e III livello**
Atriance® (Nelarabina)	Trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Arzerra® (Ofatumumab)	Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e alemtuzumab.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Arzerra® (Ofatumumab)	Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in precedenza: in combinazione con clorambucile o bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti con LLC che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 13 del 13.2.2017	**Centri di I e II livello**

Besponsa® (Inotuzumab ozogamicin)	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)	-	**Centri di I livello**
Blincyto® (Blinatumomab)	Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 34 del 28.3.2017	**Centri di I livello**
Bosulif® (Bosutinib)	Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 203 del 17.11.2014	**Centri di I e II livello**
Dacogen® (Decitabina)	Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'OMS e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 225 del 30.12.2014	**Centri di I e II livello**
Darzalex ® **(**Daratumumab**)**	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia. In combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia	Decreto n. 107 del 8.8.2017 Decreto n. 72 del 30.5.2018	**Centri di I II III livello**

Empliciti® (Elotuzumab)	In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente.	Decreto n. 65 del 7.6.2017	**Centri di I II III livello**
Farydak® (Panobinostat)	In combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante.	Decreto n. 126 del 10.10.2017	**Centri di I II III livello**
Gazyvaro® (Obinutuzumab)	Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbilità che li rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 35 del 28.3.2017	**Centri di I e II livello**
	In associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in mantenimento, è indicato nel trattamento di pazienti con linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab.	Decreto n. 126 del 10.10.2017	**Centri di I II III livello**
Kyprolis® (Carlfizomib)	In associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia. In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.139 del 7.12.2016 Decreto 14 del 2.2.2018	**Centri di I II III livello**
Imbruvica® (Ibrutinib)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 3 del 12.1.2016	**Centri di I II e III livello**

Imbruvica® (Ibrutinib)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione del17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 3 del 12.1.2016	**Centri di I e II livello**
Imbruvica® (Ibrutinib)	Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldestrom (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.140 del 7.12.2016	**Centri di I II III livello**
Imnovid® (Pomalidomide)	Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 283 del 30.9.2015	**Centri di I II e III livello**
Iclusig® (Ponatinib)	Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; b) Leucemia Linfoblastica Acuta con cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 228 del 30.12.2014	**Centri di I e II livello**
Jakavi® (Ruxolitinib)	Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale. Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 201 del 17.11.2014 Decreto 14 del 2.2.2018	**Centri di I II + UOC Medicina Generale a indirizzo Osservazione Rapida e Intensiva AO PD**

Mabthera® (Rituximab) Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque istologia, in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 14 del 13.2.17	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario.	-	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	Indicato in monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.	-	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide) Elenco 648/96	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.179 del 14.10.14	**Centri di I e II livello**
Revlimid® (Lenalidomide) Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**

Sprycel® (Dasatanib)	Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato. Trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Tasigna® (Nilotinib)	Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia comprendente imatinib mesilato.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Thalidomide Celgene® (Talidomide)	In associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Torisel® (Temsirolimus)	Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Trisenox® (Triossido di arsenico) Elenco 648/96	Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All- Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 145 del 12.8.2014	**Centri di I e II livello**

Venclyxto® (Venetoclax)	Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B. Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	Decreto 126 del 10.10.2017	**Centri di I** **Centri di II (solo con Piano di Cura Regionale)**
Vidaza® (Azacitidina)	Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con: sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS); leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10–29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo; leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016 Decreto n.45 del 3.4.2018	**Centri di I e II livello**
Zevalin® (Ibritumomab-tiuxetan)	Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**

Zydelig® (Idelalisib)	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 286 del 30.9.2015	**Centri di I e II livello**
Zydelig® Idelalisib	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di trattamento.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 286 del 30.9.2015	**Centri di I II e III livello**

*Aggiornamento dell'elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 72 del 30.5.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 45 del 3.4.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 14 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016

(Codice interno: 374053)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 84 del 09 luglio 2018

Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 - "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: crizotinib (Xalkori - Registered).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione con l'inserimento del farmaco crizotinib (Xalkori - Registered), di cui alla determina AIFA n. DG/751/2018 (G.U. n. 118 del 23.5.2018).

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.6.2013, n. 952;

VISTO il proprio decreto n. 13 del 2.2.2018 relativo all'aggiornamento per i farmaci palbociclib (Ibrance - Registered) e trifluridina/tipiracil (Lonsurf- Registered);

VISTA la determina AIFA n. DG/751/2018 (G.U. n. 118 del 23.5.2018), relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xalkori»" indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che la prescrizione del farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo ed internista (RNRL);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 14.6.2018;

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco crizotinib (Xalkori - Registered) per la nuova indicazione terapeutica di cui alla determina AIFA n. DG/751/2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri di I livello HUB e i Centri di II livello SPOKE già definiti nel proprio decreto n. 37 del 28.3.2017, specificando che la prescrizione da parte dei Centri di II livello SPOKE potrà avvenire solamente attraverso il Piano di Cura Regionale condiviso con il centro HUB;
2. di aggiornare, pertanto, l' "Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 13 del 2.2.2018, con le integrazioni di cui al precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 13 del 2.2.2018;

4. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati, di cui al punto 1, avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 84 del 9 luglio 2018 pag. 1/9

Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.

PRINCIPIO ATTIVO	Indicazione	Centri autorizzati	Decreto di autorizzazione del Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Abiraterone (Zytiga®)	Trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androginica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 158 del 14.10.2014**
Afatinib (Giotrif®)	Indiato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 227 del 30.12.2014**
Aflibercept (Zaltrap®)	Indicato in combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 205 del 24.11.2014**
Axitinib (Inlyta®)	Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo fallimento di un precedente trattamento con sunitinib o con una citochina.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 15 del 27.2.2014**
Bevacizumab (Avastin®)	Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte a terapia a base di platino, per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 131 del 30.11.2016**

	Indicato in combinazione con carboplatino e gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di carcinoma platino-sensibile ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o nel carcinoma peritoneale primario che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 143 del 12.8.2014**
Cabozantinib (Cabometyx®)	Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 142 del 13.12.2017**
Ceritinib (Zykadia®)	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 102 del 8.8.2017**
Cetuximab (Erbitux®)	Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in associazione con chemioterapia a base di irinotecan; in prima linea in associazione con FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a irinotecan.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 214 del 10.12.2014**
Cobimetinib (Cotellic®)	Indicato in associazione a Vemurafenib (Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 132 del 30.11.2016**
Crizotinib (Xalkory®)	Trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non - small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 118 del 11.5.2015**
	Trattamento di prima linea di pazienti adulti con		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**

	carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.		
	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato.		-
Dabrafenib (Tafinlar®)	Indicato in monoterapia o in associazione con Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 23 del 6.3.2017**
Enzalutamide (Xtandi®)	Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici dopo fallimento terapeutico della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 44 del 5.5.2016**
	Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 226 del 30.12.2014**
Eribulina (Halaven®)	Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma inoperabile, sottoposti a precedente terapia contenente antracicline (eccetto se non idonei) per malattia avanzata o metastatica	- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona; - U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C. Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto	**Decreto n. 136 del 15.11.2017**
Everolimus (Votubia®)	Trattamento di pazienti con astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili con intervento chirurgico. L'evidenza è basata sull'analisi della variazione di volume del SEGA. Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento	Solo Centri autorizzati alla compilazione del registro per le Malattie Rare: - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 6 - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 9	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 83 del 31.8.2016**

	dei sintomi correlati alla malattia, non è stato dimostrato.	- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile AO Padova - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile AOUI Verona	
Ipilimumab (Yervoy®)	Trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Integrazione e modifica del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.	Solo i seguenti Centri: - SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago IRCCS IOV - UOV Oncologia AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 183 del 22.10.2014**
	Trattamento del melanoma metastatico in pazienti adulti.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 17 del 14.3.2013**
Mifamurtide (Mepact®)	Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente completa. Il medicinale viene utilizzato in associazione alla chemioterapia postoperatoria con più agenti.	Solo i seguenti Centri: - UO Oncoematologia pediatrica AO Padova - UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona - UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18 anni) IRCCS IOV	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 84 del 31.8.2016**
Nab-paclitaxel (Abraxane®)	Trattamento in prima linea, in associazione a gemcitabina, di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 67 del 11.3.2015**
Nintedanib (Vargatef®)	In associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
Nivolumab (Opdivo®)	Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 42 del 5.5.2016**
Nivolumab (Opdivo®)	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico dopo una precedente	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 43 del 5.5.2016**

	chemioterapia negli adulti.		
	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
	Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
Olaparib (Lynparza®)	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta completa o risposta parziale) alla chemioterapia a base di platino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 52 del 8.6.2016**
Olaratumab (Lartruvo®)	Indicato in associazione a doxorubicina per il trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma dei tessuti molli in fase avanzata che non sono candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o radioterapico e che non sono stati precedentemente trattati con doxorubicina.	Solo i seguenti Centri: UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto	**Decreto n. 122 del 10.10.2017**
Osimertinib (Tagrisso®)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 122 del 10.10.2017**
Palbociclib (Ibrance®)	Indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi; in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 13 del 2.2.2018**

	precedente.		
Pembrolizumab (Keytruda®)	Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 51 del 8.6.2016**
Pembrolizumab (Keytruda®)	Trattamento di prima linea, in monoterapia, del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK Trattamento in monoterapia del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere «Keytruda»	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 102 del 8.8.2017**
Pemetrexed (Alimta®)	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 141 del 12.8.2014**
Pertuzumab (Perjeta®)	Indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 126 del 24.7.2014**

Radium 223 Dicloruro (Xofigo®)	Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione, con metastasi ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali note.	Centri di I livello HUB comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC Radioterapia Centri di II livello SPOKE (Aulss 7: UOC Oncologia UOC Medicina nucleare Aulss 8: UOC Oncologia UOC Medicina Nucleare UOC Radioterapia)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 17 del 4.3.2016** **Decreto n. 221 del 4.8.2015**
Ramucirumab (Cyramza®)	Indicato in associazione con paclitaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 301 del 27.10.2015**
Regorafenib (Stivarga®)	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 284 del 30.9.2015**
Sunitinib (Sutent®)	Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco di prima linea è limitata.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 285 del 30.9.2015**

Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®)	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 202 del 17.11.2014**
Triflurifina/tipiracil (Lonsurf®)	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 13 del 2.2.2018**
Vandetanib (Caprelsa®)	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide (MTC) aggressivo e sintomatico, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.	Solo i seguenti Centri: - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica, IRCCS IOV; - UOC Oncologia, AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 187 del 3.11.2014**
Vemurafenib (Zalboraf®)	Indicato in associazione al cobimetinib per il trattamento dei pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 326 del 16.12.2015**
	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.		**Decreto n. 80 del 30.7.2013**
Vismodegib (Erivedge®)	Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma basocellulare in stadio localmente avanzato per i quali non si ritiene appropriato procedere con un intervento chirurgico o radioterapia.	Solo i seguenti Centri: - UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV - UOC Dermatologia AO Padova - UOC Oncologia AOUI Verona - UOC Dermatologia AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 140 del 5.6.2015**

*Aggiornamento dell'elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017

- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

(Codice interno: 373941)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 85 del 09 luglio 2018

Rettifica di errori materiali e ripubblicazione dell'allegato A al decreto n. 54 del 19 aprile 2018 "Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato. Recepimento".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si procede alla rettifica di errori materiali e alla ripubblicazione dell'allegato A al proprio decreto n. 54 del 9 aprile 2018 "Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato. Recepimento".

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 54 del 9 aprile 2018 "Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato. Recepimento", pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 30 aprile 2018, il cui allegato A nella parte relativa alla bibliografia, presenta errori materiali dovuti ad una non corretta impaginazione.

decreta

1. di rettificare gli errori materiali di impaginazione dell'allegato A del proprio decreto n. 54 del 9 aprile 2018 "Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato. Recepimento", che si sostituisce pertanto integralmente con l'**allegato A,** parte integrante del presente provvedimento;
2. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 85 del 9 luglio 2018 pag. 1/22

Linee di indirizzo regionali per la gestione farmacologica dell'asma grave non controllato
Documento redatto dal Gruppo di lavoro per la gestione farmacologica dell'asma grave, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci
nella seduta del 15.3.2018 ex DGR n. 952/2013

Data di redazione del documento: Marzo 2018

Premessa

L'asma è una malattia eterogenea, generalmente caratterizzata da uno stato infiammatorio cronico delle vie aeree. Viene descritta dalla presenza di sintomi respiratori che possono variare nel tempo e nell'intensità quali: fiato corto, respiro affannoso, senso di oppressione toracica, tosse e limitazione del flusso aereo espiratorio. I sintomi e l'ostruzione delle vie aeree possono risolversi spontaneamente o in seguito a trattamento farmacologico; in alcuni casi possono sfociare in occasionali acutizzazioni di malattia (esacerbazioni) con conseguenze pericolose per la vita[1].
Gli obiettivi della gestione a lungo termine della patologia sono costituiti dalla prevenzione del rischio di esacerbazioni e di danni alle vie aeree. Le attuali linee guida[1] raccomandano un approccio alla malattia "a step", in cui a seconda del livello di gravità (lieve, moderato, grave o severo), si ha un progressivo incremento del livello della terapia (**figura 1**). Il passaggio da uno step terapeutico a quello successivo è strettamente subordinato all'accertamento che la mancata risposta alla terapia non sia correlata ad altre problematiche, quali tecnica inalatoria non corretta, inadeguata aderenza terapeutica, fattori di rischio modificabili, presenza di sintomi dovuti a comorbidità; solo una volta esclusi tali fattori si può procedere allo step-up terapeutico[1].

Figura 1. Step terapeutici previsti dalle Linee Guida GINA[1].

	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
OPZIONE TERAPEUTICA RACCOMANDATA		Basse dosi di ICS	Basse dosi di ICS/LABA**	Medie/alte dosi di ICS/LABA	Invio allo specialista (possibile aggiunta di Tiotropio *†, anti-IgE, anti-IL5)
ALTRE OPZIONI TERAPEUTICHE	Basse dosi di ICS	LTRA Teofillina a lento rilascio*	Medie/alte dosi di ICS oppure Basse dosi di ICS + LTRA (o + Teofillina*)	Aggiunta di Tiotropio*† oppure Alte dosi di ICS + LTRA (o + Teofillina*)	Aggiunta di basse dosi di OCS
TERAPIA AL BISOGNO	SABA		SABA o basse dosi di ICS/formoterolo#		

* Non indicato per bambini < 12 anni.
** Per i bambini di età tra i 6 e gli 11 anni, l'opzione terapeutica raccomandata è costituita da medie dosi di ICS.
# Basse dosi di ICS/formoterolo rappresentano la terapia al bisogno per pazienti che ne fanno uso come terapia di mantenimento
† Tiotropio è indicato come terapia aggiuntiva per pazienti con esperienza di pregresse esacerbazioni; non è indicato per bambini < 12 anni

ICS: corticosteroidi per via inalatoria; **SABA**: B2-agonista a breve durata d'azione; **LTRA**: antileucotrienici; **LABA**: B2-agonista a lunga durata d'azione; **OCS**: corticosteroidi per via orale *(modificata da 2017 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention)*[1] .

Diversamente, lo step-down può essere preso in considerazione quando il paziente dimostra di aver raggiunto un buon controllo della malattia per un periodo di almeno tre mesi con il trattamento in atto[1].
L'asma grave nei pazienti ≥6 anni viene definito da un asma che ha richiesto, nell'anno precedente, un trattamento con gli step terapeutici GINA 4-5 (che comprendono l'impiego di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più LABA o anticolinergici o antileucotrienici o teofilline), o un trattamento con corticosteroide sistemico per ≥50% nell'anno precedente per prevenire che diventi non-controllato o che rimane non-controllato nonostante questa terapia[2]. L'asma grave comprende anche l'asma controllato che peggiora abbassando le alte dosi di corticosteroide inalatorio o sistemico o di terapia biologica aggiuntiva.

L'asma non controllato viene definito dalle linee guida dalla presenza di almeno uno dei seguenti criteri[2]:

1. scarso controllo della sintomatologia (*Asthma Control Questionnaire* >1,5 o *Asthma Control Test* <20);
2. frequenti episodi di esacerbazione severa (≥ 2 trattamenti con corticosteroidi sistemici per un periodo > 3 giorni nell'anno precedente);
3. esacerbazione grave (almeno una ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva o necessità di respirazione meccanica nel precedente anno);
4. broncocostrizione: mantenimento di un FEV1 inferiore all'80% del predetto dopo appropriata terapia broncodilatante (in presenza di ridotto FEV1/FVC definito come inferiore al LLN – limite inferiore di normalità).

Nel caso in cui la patologia peggiori nonostante la somministrazione del trattamento più appropriato previsto dalle attuali linee guida per lo step 4, può essere considerata l'aggiunta alla terapia di tiotropio o di un anticorpo monoclonale. Sono attualmente disponibili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale i seguenti due medicinali:

- Omalizumab (Xolair®): anticorpo monoclonale anti-IgE;
- Mepolizumab (Nucala®): anticorpo monoclonale anti-IL5.

Epidemiologia

Il *Global Initiative for Asthma*[3] del 2014 riporta che circa 300 milioni di individui siano affetti da asma, con una diversa prevalenza tra le nazioni; in Italia si stima una prevalenza media del 6,6%[4] (dato ricavato nel periodo 2007-2010), con un incremento rispetto al decennio precedente del 2% (periodo 1998-2000). L'ISTAT indica un tasso di asma ogni 100 abitanti pari a 4,2 per l'Italia e 3,9 per il Veneto. L'incidenza è stimata in 2,59/1.000 persone/anno[5].
Dati di letteratura indicano che l'asma grave persistente interessa dal 5 al 10% sul totale degli individui asmatici[6]; tale condizione è associata ad un aumentato rischio di morbilità e mortalità rispetto alla popolazione generale e costituisce una consistente spesa per il Servizio Sanitario.
Secondo il più recente report WHO[7], l'asma è stato responsabile di 383.000 decessi nel 2015 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ accesso del 16/05/2017). L'Italia si posiziona al secondo posto nel mondo per minore mortalità per asma, con un tasso pari a 3,8/milione di abitanti (dato ricavato nel periodo 2001-2010, **figura 2.a**)[3]. Nel biennio 2013-2015 nella sola Regione Veneto si sono registrate 17 morti da asma: i principali fattori di rischio correlati sono stati la presenza nell'ambiente di un particolare allergene (Alternaria), gli elevati livelli di ozono nell'aria e l'inadeguato trattamento farmacologico[8].
Per identificare i pazienti affetti da asma grave non controllato che necessitano di una rivalutazione clinica da parte di un centro specialistico e per definire il corretto approccio terapeutico, è stata fatta un'analisi a partire dai flussi amministrativi della Regione Veneto sull'anno 2016 (**Figura 2.b**); la spirometria è stata impiegata come criterio per l'identificazione dei pazienti candidabili al trattamento, in quanto è stato ritenuto essere un presupposto fondamentale per l'appropriata presa in carico del paziente asmatico. I pazienti con codice di esenzione per asma (007) e con età uguale o superiore ai 6 anni sono risultati essere 103.138, pari al 2,2% degli assistibili della fascia di età considerata. Di questi, i pazienti sottoposti a spirometria nei 12 mesi precedenti l'anno di osservazione sono stati 28.611 (pari al 27,7%); su questa coorte sono stati individuati i pazienti in trattamento con corticosteroidi inalatori più un secondo farmaco di controllo che sono risultati pari a 13.432 (il 46,9%) di cui 5.782 erano in trattamento con corticosteroidi inalatori ad alto dosaggio, con una percentuale di aderenti del 57,2% (pari a 3.307 pazienti). Nonostante il percorso diagnostico terapeutico seguito risulti essere appropriato secondo le Linee Guida, 1.163 pazienti hanno manifestato almeno 2 esacerbazioni di malattia nel corso dell'anno. Su questi pazienti risulta necessaria da parte di un Centro specialistico per l'asma grave, una conferma della diagnosi ed un'eventuale rivalutazione della terapia (secondo quanto riportato al quesito 3).
A questo numero di pazienti se ne devono aggiungere altri 409 che, pur non essendo in possesso di un'esenzione per asma, seguono un percorso diagnostico terapeutico secondo Linee Guida ma, nonostante questo, la malattia non è sotto controllo.

Figura 2.a Tassi di mortalità per asma per milione di abitanti standardizzati per età (2001-2010)[3].

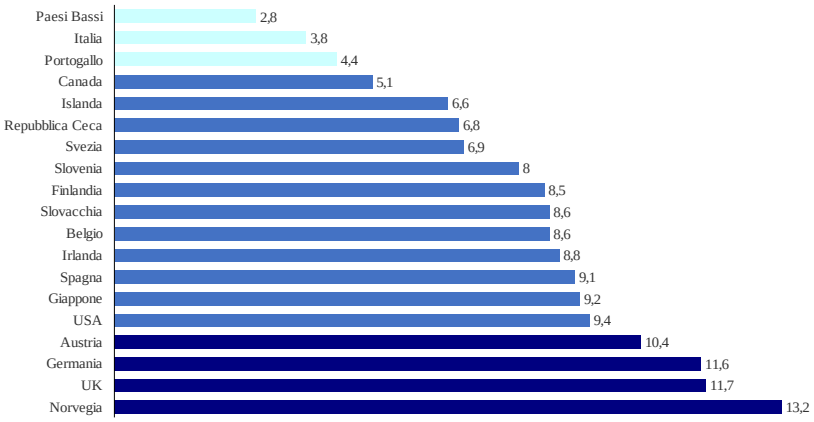

Figura 2.b Analisi dei pazienti con codice di esenzione per asma (007) affetti da asma grave non controllato che necessitano di una valutazione da parte di un centro specialistico - Regione Veneto anno 2016[§].

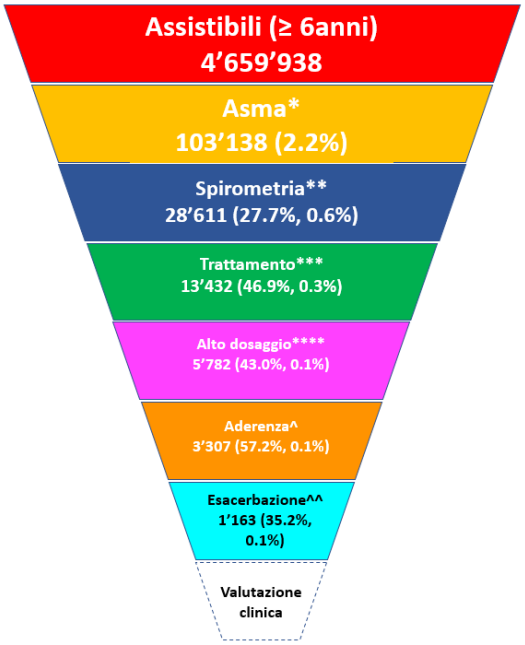

* Pazienti selezionati con codice di esenzione 007 (asma);
** Codice di prestazione riferito alla spirometria: 89.37, 89.38;
*** Terapia in un periodo pregresso di 12 mesi con: corticosteroide inalatorio (ATC R03BA, R03AK) + LABA (ATC R03AC12, R03AC13, R03AC14, R03AC18, R03AK06, R03AK07, R03CC12, R03CC13, R03CC90) e/o teofilline (ATC R03DA04) e/o antileucotrieni (ATC R03DC);
****L'alto dosaggio di ICS (ATC R03BA, R03AK) è stato identificato considerando, per tipologia di forma farmaceutica e per singolo minsan (ad es. polvere per inalazione o sospensione pressurizzata), il dosaggio massimo erogabile per singola somministrazione;
^ Aderenza: copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione;
^^ ≥ 2 esacerbazioni nei 12 mesi precedenti definite da: ricovero per asma (ICD9 493) o trattamento con corticosteroide sistemico per più di 3 giorni (ATC H02).

§ Questa sezione è stata curata da CliCon S.r.l. che ha provveduto alla progettazione delle analisi ed all'elaborazione dei dati

Dai flussi di consumo farmaceutici, risulta che in Regione Veneto circa 417 pazienti (di cui 18 pediatrici), sono stati trattati nel 2017 con omalizumab e mepolizumab con una spesa che si aggira attorno ai 3 milioni di €. Si precisa che omalizumab è prescrivibile sia per l'asma severo che per l'orticaria cronica spontanea e che

dal dato di consumo non è possibile eliminare in toto le dispensazioni effettuate per questa seconda indicazione (sono state escluse solo le erogazioni effettuate dalle dermatologie).

Obiettivo del documento
Il presente documento si pone l'obiettivo di fornire raccomandazioni sulla corretta gestione farmacologica dell'asma grave:

- definendo il place in therapy degli anticorpi monoclonali;
- definendo i criteri di scelta di tali farmaci;
- analizzando le evidenze cliniche disponibili;
- verificando quando è indicato sospendere la terapia;
- identificando degli indicatori di monitoraggio per l'appropriatezza prescrittiva.

Qualora la risposta al quesito preveda delle raccomandazioni, esse saranno qualificate con un livello della prova (con un punteggio espresso in numeri romani da I a VI), e una forza della raccomandazione (espressa con una lettera da A ad E), secondo il sistema di grading adottato dal Piano Nazionale Linee Guida[9] (**tabella 1**).

Tabella 1. Livelli della prova e forza delle raccomandazioni[9].

Prove di tipo	LIVELLI DI PROVA
I	Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati.
II	Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.
III	Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi.
IV	Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.
V	Prove ottenute da studi di casistica («serie di casi») senza gruppo di controllo.
VI	Prove basate sull'opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o consensus conference, o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di queste linee guida.
	FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI
A	L'esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.
B	Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata.
C	Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l'intervento.
D	L'esecuzione della procedura non è raccomandata.
E	Si sconsiglia fortemente l'esecuzione della procedura.

In **appendice 1** si riporta la strategia di ricerca. Il documento è da intendersi come strumento suscettibile di possibili revisioni periodiche.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. del pag. 6/22

Quesito 1. Per quali fenotipi di asma grave sono indicate le terapie biologiche ad oggi disponibili?
Raccomandazioni La terapia anti-IgE è raccomandata per la gestione nell'asma allergico grave e persistente IgE-mediato a partire dai 6 anni di età. **Livello della prova: I** **Forza della raccomandazione: A** La terapia anti-IL5 è raccomandata per la gestione dell'asma grave refrattario di tipo eosinofilico nella sola età adulta. **Livello della prova: I** **Forza della raccomandazione: A** In pazienti adulti con asma grave e fenotipo allergico a componente eosinofila, dopo fallimento della terapia anti-IgE, può essere impiegata una terapia anti-IL5. **Livello della prova: I** **Forza della raccomandazione: B**
Commento L'asma può manifestarsi con una eterogeneità di sintomi clinici e di meccanismi patologici tali da rendere possibile l'identificazione di specifici fenotipi, definiti da caratteristiche demografiche, cliniche e/o fisiopatologiche comuni: tra questi, l'asma allergico, l'asma non allergico, l'asma ad esordio tardivo, l'asma con ostruzione fissa al flusso espiratorio e l'asma con obesità[1]. Nei pazienti affetti da asma grave, la caratterizzazione del fenotipo può indirizzare verso la scelta terapeutica più appropriata: le terapie biologiche sistemiche ad oggi disponibili sono indicate per due diversi fenotipi della patologia asmatica, l'asma allergico IgE mediato e l'asma eosinofilo (di natura allergica o non)[1]. Non vi è un dato chiaro in letteratura sulla percentuale di pazienti che presentano asma allergico IgE mediato e/o infiammazione eosinofila: si ritiene che circa il 50% dei casi di asma severo siano mediati da meccanismi IgE[10] e che in un'altra metà dei casi vi sia presenza di infiammazione eosinofila, con possibile sovrapposizione tra le due popolazioni[11]. Diversi studi hanno inoltre evidenziato che i fenotipi di asma non sono permanenti nel tempo ma possono variare nei loro elementi caratterizzanti, sia fisiologici che infiammatori[12,13]. *Asma allergico* L'asma allergico si sviluppa generalmente durante l'infanzia o la prima adolescenza ed è associato nella maggioranza dei casi a sindrome atopica ovvero una predisposizione genetica a produrre una risposta immunitaria eccessiva mediata da immunoglobuline E (IgE) a seguito di esposizione a comuni allergeni ambientali quali, ad esempio, polvere, pollini e acari. I pazienti affetti da asma allergico subiscono inizialmente una sensibilizzazione ad allergeni e, una volta ri-esposti ai medesimi, sviluppano la sintomatologia della malattia. La continua esposizione può essere causa di infiammazione cronica caratterizzata da persistenza della sintomatologia, iperreattività bronchiale e broncospasmo[14]. Spesso l'analisi dello sputo indotto effettuato prima dell'inizio del trattamento può evidenziare anche la presenza di infiammazione eosinofila nelle vie aeree[1]. Omalizumab è un anticorpo monoclonale (IgG1, kappa), che si lega selettivamente alle immunoglobuline E umane[15], interferendo con l'attivazione cellulare e il rilascio di mediatori che sono alla base della cascata allergica; nei pazienti atopici riduce il numero di recettori ad alta affinità per le IgE (FcεRI) presenti sui basofili. La sua efficacia sulla popolazione con asma allergico IgE-mediato è stata dimostrata in numerosi studi controllati verso placebo (vedasi referenze inserite nel quesito 2).

Asma non allergico

L'asma non allergico descrive un fenotipo di asma che coinvolge prevalentemente l'età adulta. L'analisi dello sputo indotto di questi pazienti può rilevare la presenza di infiammazione eosinofila o neutrofila o pauci-granulocitica[1].

Gli eosinofili costituiscono degli importanti mediatori della risposta infiammatoria, contribuiscono all'iperreattività bronchiale e al rimodellamento delle vie aeree.

Mepolizumab è un anticorpo monoclonale (IgG1, kappa), diretto contro l'interleuchina-5[16] umana responsabile della crescita, differenziazione, reclutamento, attivazione e sopravvivenza degli eosinofili. Inibendo il segnale dell'interleuchina-5, si riduce la produzione e la sopravvivenza di tali cellule. La sua efficacia nella popolazione di pazienti affetti da asma eosinofilo grave refrattario è stata dimostrata in tre RCT di fase III (vedasi referenze inserite nel quesito 2).

Di seguito si riporta la **tabella 2** di confronto tra i due medicinali.

L'identificazione del fenotipo di malattia può aiutare nella scelta della terapia più appropriata; tuttavia, alcuni pazienti possono essere affetti da asma allergica IgE mediata ma con presenza di infiammazione eosinofila rendendoli candidabili a entrambe le tipologie di medicinali.

Tabella 2. Confronto tra omalizumab e mepolizumab[15,16].

	Omalizumab (Xolair®)	**Mepolizumab (Nucala®)**
Indicazione terapeutica	Indicato come terapia aggiuntiva per migliorare il controllo dell'asma allergico grave persistente di accertata natura IgE. • Adulti e adolescenti (età >12 anni): pazienti con asma allergico grave persistente che al test cutaneo o di reattività in vitro sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV1 <80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria. • Bambini (da 6 a <12 anni): pazienti con asma allergico grave persistente che al test cutaneo o di reattività in vitro sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.	Indicato come terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilico refrattario severo in pazienti adulti.
Popolazione	• Adulto e adolescente di età ≥ 12 anni (2005) • Bambino di età compresa tra 6 e 11 anni (2009)	• Adulto di età ≥ 18 anni (2015).
Via di somministrazione	Somministrazione sottocutanea	Somministrazione sottocutanea
Posologia	Dosaggio e frequenza di somministrazione determinati sulla base del livello di IgE basali e del peso corporeo. Sulla base di queste determinazioni possono essere necessari per ciascuna somministrazione da 75 a 600 mg di Xolair in 1-4 iniezioni. La dose massima raccomandata è di 600 mg di omalizumab ogni due settimane. Si reinvia all'RCP del prodotto per il dettaglio completo sui dosaggi.	100 mg una volta ogni 4 settimane.
Classe di rimborsabilità	A, PT cartaceo-PHT (GU n.8 del 11/01/2014)	A, PT cartaceo-PHT (GU n.34 del 10/02/2017)
Classificazione ai fini della fornitura	RRL prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, allergologo, immunologo.	RRL prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, allergologo, immunologo.
PT su template AIFA	Si	Si

Quesito 2. Quali sono le evidenze di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali per il trattamento dell'asma grave?

Principio attivo	Riduzione del numero di esacerbazioni clinicamente significative	
	Livello di prova	Forza della raccomandazione
Omalizumab - adulto	I	A
Omalizumab - bambino	I	A
Mepolizumab	I	A

Principio attivo	Riduzione della dose giornaliera di corticosteroide inalatorio	
	Livello di prova	Forza della raccomandazione
Omalizumab - adulto	I	A
Omalizumab - bambino	I	A
Mepolizumab	II	A

Commento

L'obiettivo principale della terapia per l'asma è quello di raggiungere e mantenere un controllo dei sintomi e un livello di normale funzionalità respiratoria che possano minimizzare il rischio di future esacerbazioni[1].

Omalizumab

L'efficacia di omalizumab nei pazienti con asma allergico moderato-severo è stata dimostrata in numerosi trial randomizzati e controllati di fase III tutti verso placebo. Una recente metanalisi ha incluso 25 RCT di cui 21 hanno testato la via subcutanea in adulti e bambini[17]. La durata degli studi rientrava in un range da 8 a 60 settimane. I criteri di inclusione prevedevano in numerosi studi una diagnosi di asma moderato-severo, un prick test positivo a un allergene comune e un numero totale di IgE nel siero tra 30-700UI/ml.
I risultati hanno evidenziato che nei pazienti con patologia moderata-severa il trattamento con omalizumab in add-on a una terapia di fondo con corticosteroidi per via inalatoria comporta una minore probabilità di incorrere in un'esacerbazione rispetto al placebo (OR 0,55, IC95%: 0,42-0,60, p<0,0001, 3.261 pazienti, 10 studi), con una riduzione del numero di pazienti che presentavano un'esacerbazione (16% vs 26%). La diminuzione delle esacerbazioni è stata dimostrata anche nei pazienti che diminuivano la dose di corticosteroidi (OR 0,46, IC95%: 0,36-0,59, p<0,0001, 1.631 pazienti, 4 studi). Omalizumab ha dimostrato di diminuire il rischio di ospedalizzazione rispetto al placebo (OR 0,16, IC95%: 0,06-0,42, p<0,00017, 1.824 pazienti); l'efficacia appare mantenersi nel tempo[18,19,20,,21].
Omalizumab ha dimostrato di essere efficace anche in termini di endpoint secondari, sia per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita (durante la fase di co-somministrazione con il corticosteroide orale e nella fase di diminuzione dello stesso), che in termini di aumento del FEV1 soprattutto per i pazienti affetti da patologia severa[17].
Le analisi riferite a due studi[22,23] che hanno arruolato esclusivamente la popolazione con asma grave dimostrano una riduzione del tasso di incidenza di esacerbazioni clinicamente rilevanti rispetto al placebo (0,66 vs 0,88, p=0,006, RR 0,75, IC95%: 0,61-0,92), con un effetto che pare essere più marcato nei pazienti in trattamento con ICS/LABA (Incidence Rate Ratio 0,66, IC95% 0,44-0,97), rispetto a quelli che aggiungono anche il mantenimento con corticosteroidi orali (Incidence Rate Ratio 0,95 IC95% 0,93-1,43).
In termini di sicurezza, non sono state constatate differenze significative rispetto al placebo nel numero di eventi (OR 0,92, IC95%: 0,81-1,06, p=ns, 5.167 pazienti), ma una significatività a sfavore di omalizumab è stata osservata nel numero di eventi avversi seri (OR 0,72, IC95%: 0,57-0,91, p=0,0064, 5.713 pazienti).
Gli studi condotti su bambini e adolescenti sono tre[24,25,26], due hanno arruolato pazienti dai 6 ai 12 anni mentre uno dai 6 ai 20. I criteri di inclusione prevedevano una diagnosi di asma moderato-severo da almeno un anno, un prick test positivo a un allergene perenne e un numero totale di IgE nel siero tra 30-1.300 UI/ml. Omalizumab è stato somministrato in aggiunta al corticosteroide orale o inalatorio in un totale di 854 pazienti rispetto a 527 trattati in add-on con placebo.

In una recente metanalisi che ha incluso questi tre studi[17], l'efficacia di omalizumab è stata dimostrata vs placebo nella diminuzione del numero di pazienti con almeno un'esacerbazione (26,7% vs 40,6%, RR 0,69 IC95% 0,59-0,80, p<0,00001), del numero di pazienti con almeno un'esacerbazione che richiede ospedalizzazione (2,0% vs 4,7%, RR 0,35 IC95% 0,20-0,64, p=0,0006) e del numero medio di esacerbazioni per paziente (808 vs 504, differenza media -0,35 IC95% -0,59, -0,12 p<0,003).
La patologia risulta controllata anche in termini di riduzione dello steroide inalatorio; i risultati riportati nella metanalisi ha evidenziato che durante la fase di riduzione dello steroide, l'efficacia vs placebo in termini di riduzione del numero di pazienti con almeno un'esacerbazione viene mantenuta (RR 0,48, IC95% 0,38-0,61, p=0,0001), così come la riduzione del numero medio di esacerbazioni per paziente (differenza media -0,44 IC95% -0,72, -0,17)[27].
Nel sottogruppo di pazienti affetti da asma grave allergico persistente[25,28] (n=235) non adeguatamente controllato con terapia ad alte dosi di ICS e un β_2-agonista, omalizumab ha mostrato di ridurre significativamente il tasso di esacerbazioni clinicamente significative del 34% rispetto al placebo dopo 24 settimane (RR 0,662 IC95% 0,441-0,995, p=0,047] e del 63% dopo 52 settimane (RR 0,504 IC95% 0,350-0,725, p<0,001). Tali risultati non sono dipendenti dal valore di FEV1 al baseline.
Nei bambini l'unico evento avverso riferito ad omalizumab ed emerso da questa sottoanalisi rispetto al placebo è la comparsa di piressia (18,7% vs 8,8%, p=ns). L'incidenza di eventi avversi seri è risultata più elevata nel gruppo placebo rispetto ad omalizumab (10,0% vs 3,6%). Il suo uso si è dimostrato ben tollerato anche a un anno di trattamento sia negli adulti che nei bambini[29].

Mepolizumab

L'efficacia clinica di mepolizumab è stata testata in tre RCT principali condotti verso placebo (DREAM[30], MENSA[31,], SIRIUS[32]), che hanno reclutato in totale di 1.327 pazienti affetti da asma eosinofilico refrattario severo. La registrazione del farmaco ha tenuto conto anche dei dati di sicurezza e di efficacia relativi alla somministrazione endovenosa di 75 mg a seguito della verifica del medesimo profilo di farmacocinetica e farmacodinamica della somministrazione sottocutanea da 100 mg ogni 4 settimane (studio MENSA).
Negli studi clinici, la gravità e refrattarietà di malattia nonché la componente eosinofila, sono state determinate in accordo con le attuali linee guida[1,2], per cui sono stati reclutati pazienti la cui malattia risultava essere scarsamente controllata o con frequenti esacerbazioni nonostante il trattamento con alte dosi di glucocorticoidi inalatori in associazione ad un secondo farmaco controller, con l'aggiunta o meno di glucocorticoidi per via sistemica per mantenerne il controllo (step GINA 4-5); in presenza di infiammazione eosinofila verificata da una conta cellulare plasmatica ≥ 150 cellule/µL o di ≥ 300 cellule/µL nei 12 mesi precedenti l'inizio dello studio. In due trial (DREAM[30], MENSA[31]) vi era inoltre l'esperienza di almeno due esacerbazioni di malattia clinicamente significative nei 12 mesi precedenti l'arruolamento (intese come riacutizzazioni tali da richiedere trattamento con glucocorticoidi per via sistemica per un periodo > 3 giorni o accessi in pronto soccorso o ospedalizzazione).
Negli studi DREAM e MENSA si è investigata l'efficacia in termini di riduzione del numero di esacerbazioni di malattia. I principali endpoint di efficacia secondaria hanno valutato gli effetti sull'attività polmonare in termini di FEV1 e qualità di vita. Al basale i pazienti avevano un'età media di circa 50 anni con diagnosi di asma da oltre 15 anni (50%). Per la maggior parte erano femmine (60%) e il 55% dei pazienti aveva avuto più di 3 esacerbazioni di malattia nell'ultimo anno.
Lo studio SIRIUS[32] ha invece valutato l'attività del farmaco in termini di riduzione della dose di corticosteroidi in pazienti che necessitavano di una dose giornaliera di almeno 5 mg.
In termini di efficacia, il farmaco ha dimostrato di ridurre significativamente il tasso di esacerbazioni clinicamente rilevanti rispetto al placebo[30,31] e ha permesso inoltre di ridurre la dose di corticosteroidi somministrati per via orale consentendo di mantenere un buon controllo della patologia asmatica[32]. Rispetto al placebo, si evidenzia un abbassamento di oltre l'80% del numero di eosinofili nel sangue a partire dalla 4ª settimana di trattamento[31].
Per gli endpoint secondari di efficacia, si è osservato un aumento significativo della funzionalità polmonare (FEV_1) e di controllo della patologia (ACQ)[31]. L'effetto sulla qualità di vita valutata attraverso il questionario di S. George Hospital sui disturbi respiratori è stato oggetto di uno studio RCT di fase III

(MUSCA[33]) il quale ha evidenziato una differenza di -7,7 punti vs la terapia standard (IC75%, -10,5, -4,9, p<0,0001).
In termini di sicurezza, mepolizumab è risultato ben tollerato, con un'incidenza di effetti avversi paragonabile al placebo[34,35]. Gli eventi avversi maggiormente riportati per i pazienti di entrambi i bracci sono: nasofaringite (30%), infezioni delle vie respiratorie superiori (16%), asma (intesa come esacerbazione di malattia) (14%), emicrania (14%), bronchite (12%) e sinusite (10%), reazioni al sito di iniezione (4%). L'immunogenicità di mepolizumab è risultata essere pari al 5%.

Quesito 3. Che caratteristiche dovrebbero avere i pazienti che possono beneficiare degli anticorpi monoclonali?

I pazienti che possono beneficiare delle terapie biologiche sistemiche devono possedere:
1. una diagnosi confermata di asma grave secondo le attuali linee guida con particolare attenzione a:
a. conferma dell'adeguatezza del trattamento anti-asmatico somministrato, step GINA 4-5;
b. verifica dell'aderenza terapeutica e della tecnica inalatoria con cui vengono assunti i farmaci prescritti;
c. rimozione di potenziali fattori di rischio (quali, ad es. fumo, esposizione ad allergeni);
d. valutazione e gestione delle comorbidità;
2. una valutazione del fenotipo di asma grave (allergico IgE mediato o eosinifilico)*;*
3. una valutazione e conferma della presenza dei criteri di eleggibilità per singolo farmaco (in base al fenotipo).

Commento

Le linee guida ERS/ATS 2014 sull'asma grave precisano che gli specialisti devono porre la massima attenzione nella formulazione della diagnosi di asma grave, analizzando con accuratezza se la storia del paziente e la valutazione clinica sono realmente riferibili a tale patologia[2]. Le stesse linee guida indicano che:
- il 30-50% dei pazienti con diagnosi di asma grave rivisti da centri specializzati sono successivamente riclassificati in asma difficile da controllare;
- circa il 50% dei bambini con diagnosi di asma grave presentano sintomi persistenti e scarso controllo a causa di una gestione inadeguata della terapia;
- il 32-56% dei pazienti non è aderente alla terapia.

Sia negli adulti che nei bambini, prima di procedere con l'aggiunta di un anticorpo monoclonale alla terapia, lo specialista deve quindi sempre confermare la diagnosi di asma grave non controllato (figura 3), valutando l'eventuale presenza di comorbidità o condizioni che potrebbero simulare o essere associate all'asma grave (tabella 3), o rendere difficoltoso il controllo della patologia (tabella 4).

Definizione e conferma di asma grave (o severo) non controllato
Le linee guida ERS/ATS 2014 specificano che l'asma grave nei pazienti ≥6 anni viene definito da un asma che ha richiesto, nell'anno precedente, un trattamento con gli step terapeutici GINA 4-5 (che comprendono l'impiego di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più LABA o anticolinergici o antileucotrienici o teofilline), o un trattamento con corticosteroide sistemico per ≥50% nell'anno precedente per prevenire che diventi non-controllato, o che rimane non-controllato nonostante questa terapia[1,2]. Comprende l'asma controllato che peggiora abbassando le alte dosi di corticosteroide inalatorio o sistemico o di terapia biologica aggiuntiva.
L'asma non controllato è definito dalla presenza di almeno uno dei seguenti criteri[2]:
1. scarso controllo della sintomatologia (Asthma Control Questionnaire >1,5 o Asthma Control Test <20);
2. frequenti episodi di esacerbazione severa (≥ 2 trattamenti con corticosteroidi sistemici per un periodo > 3 giorni nell'anno precedente);
3. esacerbazione grave (almeno una ospedalizzazione, o ricovero in terapia intensiva o necessità di respirazione meccanica nel precedente anno);

4. broncocostrizione: mantenimento di un FEV1 inferiore all'80% del predetto dopo appropriata terapia broncodilatante (in presenza di ridotto FEV1/FVC definito come inferiore al LLN – limite inferiore di normalità).

Alla conferma della diagnosi di asma grave risulta fondamentale escludere per tutti i pazienti altri fattori che potrebbero essere causa dello scarso controllo della patologia, quali[1]:
- scarsa aderenza al trattamento farmacologico;
- tecnica inalatoria sbagliata;
- presenza di comorbidità che possono peggiorare il controllo dell'asma o contribuire ai sintomi;
- esposizione continua a fattori di rischio, quali fumo di sigaretta o allergeni.

Valutazione del fenotipo di asma grave
Come precisato al quesito 1 (**figura 4**).

Valutazione e conferma della presenza dei criteri di eleggibilità per singolo farmaco (in base al fenotipo)
Sulla base di quanto stabilito dai Piani Terapeutici (PT) previsti da AIFA, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno inserire delle note interpretative a supporto della prescrizione in appropriatezza (**tabelle 5 e 6**).

Figura 3. Algoritmo per la conferma della diagnosi di asma grave non-controllato/refrattario.

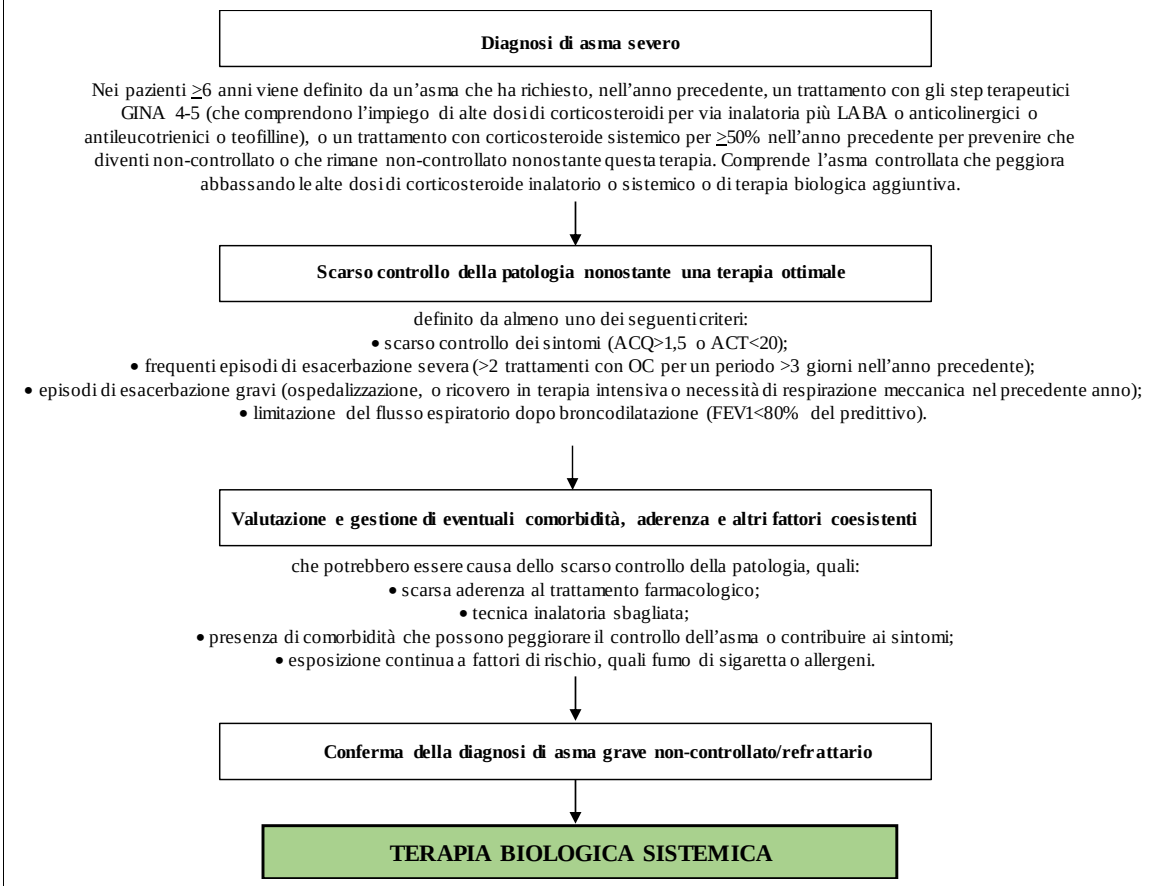

Tabella 3. Patologie/condizioni da valutare alla diagnosi e che possono simulare o essere associate all'asma.

Bambino	Adulto
• Respiro disfunzionale/Disfunzione delle corde vocali • Bronchiolite • Microaspirazione ricorrente, reflusso, disfunzione della deglutizione • Prematurità e patologie polmonari correlate • Fibrosi cistica • Sindrome da immunodeficienza (congenita o acquisita) • Discinesia ciliare primitiva • Ostruzione/compressione delle vie aeree centrali • Corpi estranei • Malformazioni congenite inclusi anelli vascolari • Tracheobroncomalacia • Carcinoide o altri tumori • Massa mediastinica/linfonodi ingrossati • Sindrome cardiaca congenita • Malattia interstiziale polmonare • Patologie del tessuto connettivo	• Respiro disfunzionale/Disfunzione delle corde vocali • Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (COPD) • Iperventilazione con attacchi di panico • Bronchiolite obliterante • Insufficienza cardiaca congestizia • Reazioni avverse ai farmaci (ad esempio ACE-inibitori) • Bronchiectasia/ Fibrosi cistica • Polmonite da ipersensibilità • Sindrome ipereosinofila • Embolia polmonare • Tracheobronchite erpetica • Lesione endobronchiale/corpo estraneo • Aspergillosi broncopolmonare allergica • Tracheobroncomalacia acquisita • Sindrome di Churg-Strauss

Tabella 4. Comorbidità e possibili fattori aggravanti.

• Rinosinusite/polipi nasali (adulto) • Fattori psicologici: tratti della personalità, percezione dei sintomi, ansia, depressione • Disfunzione delle corde vocali (VCD) • Obesità/aumento di peso • Diabete/glucosio intolleranza • Fumo/patologie correlate al fumo • Sindrome da iperventilazione • Apnea notturna ostruttiva • Fattori ormonali: periodo premestruale, menarca, menopausa, disfunzioni tiroidee • Reflusso gastroesofageo	• Ritardo della crescita (nei bambini) • Osteoporosi/osteopenia • Cataratta/glaucoma • Assottigliamento cutaneo/ecchimosi • Ipertensione • Miopatia • Osteonecrosi • Polmonite • Infezioni fungine • Farmaci: aspirina, FANS, beta-bloccanti, ACE-inibitori

Figura 4. Algoritmo per la scelta terapeutica in base al fenotipo di asma grave.

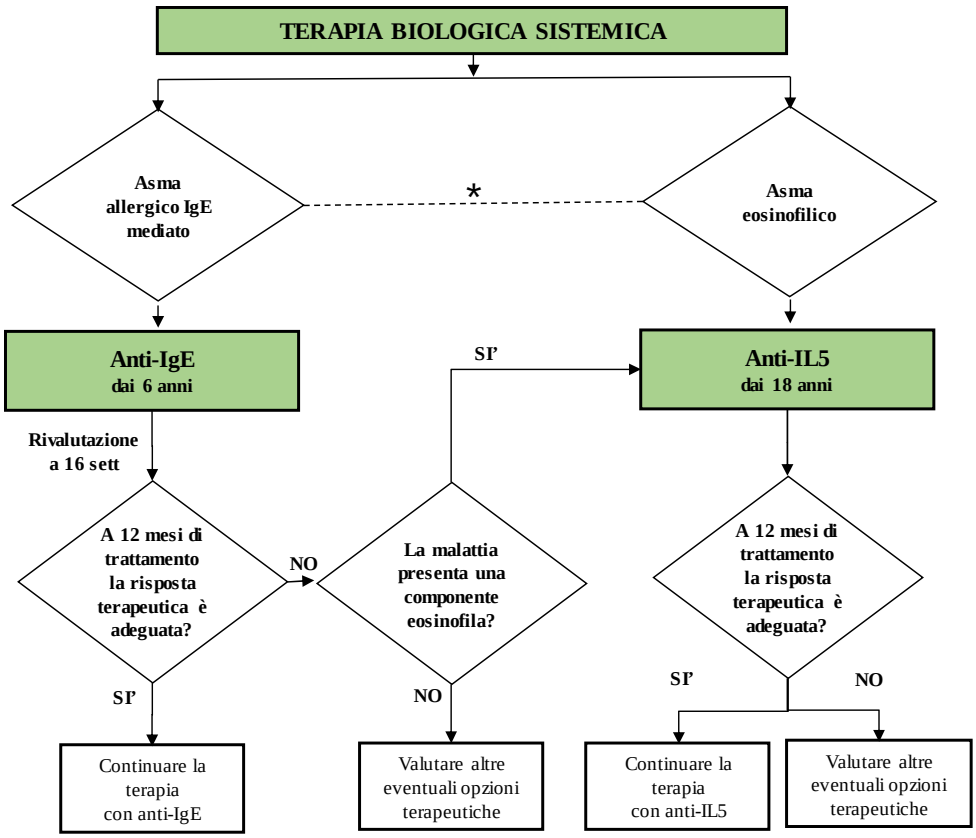

* La presenza di IgE sieriche specifiche o la positività allo Skin Test non conferma in maniera assoluta che la causa dei sintomi di malattia sia un allergene; la correlazione esposizione-sintomi deve essere sempre confermata dall'anamnesi del paziente[1]

Tabella 5. Criteri di eleggibilità previsti dal PT AIFA di omalizumab[36] e strumenti interpretativi del gruppo di lavoro regionale.

OMALIZUMAB

CRITERI PREVISTI DAL PT AIFA	STRUMENTI INTERPRETATIVI DEL GDL
Omalizumab è indicato come terapia aggiunti+C4:D13va per migliorare il controllo dell'asma allergico grave persistente negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età compresa tra 6 e <12 anni. Il trattamento con omalizumab deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE mediata. Si rinvia alle indicazioni terapeutiche come da RCP. Criteri di eleggibilità (devono essere tutti SI):	
1. Presenza di asma allergico grave persistente da oltre 12 mesi non controllato dalle massime dosi tollerate di corticosteroidi per via inalatoria e da β2-agonisti a lunga durata d'azione;	Secondo le linee guida ERS/ATS del 2014[2], l'asma severo nei pazienti >6 anni viene definito da "un asma che ha richiesto un trattamento con gli step terapeutici GINA 4-5 (che comprendono l'impiego di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più LABA o anticolinergici o antileucotrienici o teofilline) nell'anno precedente, con l'eventuale aggiunta di un trattamento con corticosteroide sistemico per >50% nell'anno precedente per prevenire che diventi non-controllato o che rimane non-controllato nonostante questa terapia." Comprende l'asma controllata che peggiora abbassando le alte dosi di corticosteroide inalatorio o sistemico o di terapia biologica aggiuntiva.
2. Evidenza di positività per un allergene perenne alla malattia;	
3. Test utilizzato: PRIST o Skin Test;	3. Test utilizzato: PRIST e dosaggio IgE specifiche o Skin Test;
4. IgE totali (PRIST) sieriche (≥ 76 UI/mL in adolescenti e adulti di età ≥12 anni, ≥200 UI/mL nei bambini tra 6 e 12 anni) e positività a RAST test oppure Skin Test ad un allergene perenne;	4. IgE totali (PRIST) sieriche (≥ 76 UI/mL in adolescenti e adulti di età ≥12 anni, ≥200 UI/mL nei bambini tra 6 e 12 anni) e positività a dosaggio IgE specifiche oppure Skin Test ad un allergene perenne;
5. Funzionalità respiratoria: (FEV1<80%) all'inizio del trattamento;	5. Sulla base dell'indicazione terapeutica autorizzata, la valutazione della funzionalità respiratoria (FEV1<80%) non è necessaria tra i 6 e i 12 anni
6. Scarso controllo della malattia asmatica;	6. Secondo le linee guida ERS/ATS del 2014[2], lo scarso controllo di malattia è definito dalla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: - scarso controllo dei sintomi (Asthma Control Questionnaire >1,5 o Asthma Control Test <20); - frequenti episodi di esacerbazione severa (che hanno richiesto almeno 2 trattamenti con corticosteroidi sistemici per un periodo > 3 giorni nell'anno precedente); - episodi di esacerbazione gravi (almeno una ospedalizzazione, un ricovero in terapia intensiva o necessità di respirazione meccanica nel precedente anno); - limitazione del flusso espiratorio dopo broncodilatazione (FEV1<80% del predittivo).
7. Terapia anti-asmatica in atto al momento della prescrizione.	

Tabella 6. Criteri di eleggibilità previsti dal PT AIFA di mepolizumab[37] e strumenti interpretativi del gruppo di lavoro regionale.

MEPOLIZUMAB

CRITERI PREVISTI DAL PT AIFA (devono essere soddisfatte le condizioni ai punti 1 e 2 ed almeno una delle condizioni ai punti 3 e 4)	**STRUMENTI INTERPRETATIVI DEL GDL**
L'uso di mepolizumab è limitato ai pazienti adulti con asma grave eosinofila refrattaria che presentano le seguenti caratteristiche	Secondo le linee guida ERS/ATS del 2014[2], l'asma severo viene definito da "un asma che ha richiesto un trattamento con gli step terapeutici GINA 4-5 (che comprendono l'impiego di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più LABA o anticolinergici o antileucotrienici o teofilline) nell'anno precedente, con l'eventuale aggiunta di un trattamento con corticosteroide sistemico per >50% nell'anno precedente per prevenire che diventi non-controllato o che rimane non-controllato nonostante questa terapia". Comprende l'asma controllata che peggiora abbassando le alte dosi di corticosteroide inalatorio o sistemico o di terapia biologica aggiuntiva.
1. Il paziente ha avuto, nei 12 mesi precedenti, almeno un valore di eosinofili > 300 cellule/mmc;	
2. Ha attualmente un valore di eosinofili > 150 cellule/mmc in assenza di trattamento steroideo sistemico;	
3. Ha avuto almeno 2 esacerbazioni di asma nonostante la massima terapia inalatoria* (trattate con steroide sistemico o che hanno richiesto ricovero) nei 12 mesi precedenti;	
4. Ha ricevuto terapia continuativa con steroidi per via orale, in aggiunta alla terapia inalatoria massimale*, per almeno 6 mesi nell'ultimo anno. * Step 4-5 documento GINA 2016	Per terapia inalatoria massimale secondo gli step 4-5 del documento GINA 2016 si intende l'impiego di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più LABA o anticolinergici o antileucotrienici o teofilline

Quesito 4. In quali casi è indicato interrompere la terapia?

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei medicinali in oggetto e i PT AIFA non indicano dei criteri oggettivi e misurabili che possano essere indici di adeguata risposta terapeutica. La valutazione è demandata al clinico sulla base di un'osservazione e controllo complessivo della patologia.
A completamento si riporta quanto esplicitato nell'RCP e nel PT di ciascun medicinale.

Omalizumab
In base a quanto previsto dall'RCP di omalizumab e dal Piano Terapeutico di AIFA, il grado di **risposta alla terapia deve essere rivalutata a partire dalla sedicesima settimana di trattamento**, decidendo la continuazione o meno sulla base dell'osservazione di un marcato miglioramento del controllo complessivo dell'asma, che includa:
- controllo della malattia;
- qualità della vita;
- controllo delle esacerbazioni;
- mancato ricorso a interventi medici non programmati;
- spirometria e misura del picco di flusso espiratorio;
- valutazione globale dell'efficacia del trattamento.

In caso di risposta scarsa, definita quale nessuna apprezzabile modificazione dell'asma, o in caso di

peggioramento della malattia, viene indicata l'interruzione del trattamento[38].
Ad oggi non è stata ancora definita la durata ottimale della terapia e nemmeno i reali effetti della sua sospensione. Dai dati di letteratura risulta che l'interruzione del trattamento dopo 28 settimane abbia comportato il ritorno delle IgE ai livelli precedenti la terapia, evento correlato con un peggioramento della sintomatologia, della funzionalità polmonare e ad un aumento della terapia farmacologica necessaria per mantenere il controllo dell'asma[39]. Un totale di 18 pazienti adulti (età media 50 anni), con asma severo trattati per 6 anni con omalizumab sono stati seguiti per 3 anni dopo la sospensione del trattamento: 4 pazienti su 18 hanno riportato un aumento nell'impiego di trattamenti anti-asmatici (nessuno con corticosteroidi orali) mentre 8 pazienti su 18 hanno giudicato la loro patologia severa tanto quanto durante il trattamento con omalizumab[40]. I risultati ottenuti da uno studio osservazionale, retrospettivo e multicentrico che ha incluso 61 pazienti affetti da asma allergico persistente severo trattati con omalizumab per un periodo medio di circa 2 anni hanno evidenziato il riacutizzarsi della malattia nel 55,7% dei pazienti dopo una media di 13 mesi dall'interruzione del trattamento; alla reintroduzione del trattamento in 20 pazienti si è riscontrata una percentuale di soggetti non-responder del 20%[41].

Mepolizumab
Per mepolizumab, l'RCP riporta che "la necessità di continuare la **terapia deve essere valutata dal medico prescrittore annualmente**, in base alla gravità della malattia del paziente e al livello di controllo delle riacutizzazioni". Non vengono però definiti dei criteri che aiutino a discriminare quando è indicato interrompere il trattamento, anche se il rinnovo del PT viene subordinato alla verifica di accertato miglioramento clinico a giudizio dello specialista prescrittore.
Gli effetti della sospensione del trattamento con mepolizumab sono stati indagati in un solo studio prospettico, osservazionale e in aperto, che ha reclutato complessivamente 56 pazienti, 27 dei quali erano stati sottoposti a 12 mesi di trattamento con l'anticorpo monoclonale. Dopo sospensione del farmaco, si è registrato, rispetto al trattamento con placebo, un significativo incremento della frequenza di esacerbazioni severe dopo 6 mesi [RR 2.11, (95% CI 1.76-2.54)], che è arrivata ad eguagliare quella del gruppo placebo dopo 12 mesi. A questo si è associato un aumento della conta degli eosinofili nel sangue (p=0,004)[42].

Quesito 5. Quali caratteristiche dovrebbero possedere i centri prescrittori?

Dall'analisi dei Centri regionali attualmente autorizzati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali per l'asma grave non controllato, il gruppo di lavoro concorda nel proporre una strutturazione della rete dei centri per l'asma grave suddivisa in:

a) **Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici**
Per l'adulto, deve essere individuato dal Direttore generale dell'AULSS/AO un unico centro tra le UOC di Pneumologia o Fisiopatologia respiratoria o UOC/UOSD di Allergologia, sulla base dell'attività svolta, delle competenze e dei modelli organizzativi.
Per la pediatria, devono essere individuati i Centri che garantiscono:
1. un'attività ambulatoriale regolare dedicata di pertinenza pneumologica e/o allergologica;
2. la presenza di un Laboratorio di Fisiopatologia respiratoria dedicato alla pediatria;
3. una documentata esperienza clinica nell'ambito della terapia con farmaco biologico per l'asma grave in pediatria acquisita anche attraverso il coinvolgimento in trial clinici;
4. un'adeguata casistica identificata in almeno 5 pazienti/anno con asma grave confermato.

I compiti definiti per i Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici sono:
- definire un percorso diagnostico terapeutico dedicato e validato dall'Azienda Sanitaria condiviso con i Centri delegati e con la medicina generale riferito ai pazienti con asma grave;
- coordinare e monitorare i Centri delegati che afferiscono territorialmente;

- delegare i Centri delegati alla presa in carico del paziente con asma grave non controllato e, per singolo caso, all'eventuale prescrizione e somministrazione di medicinali biologici sulla base della documentazione condivisa;
- organizzare incontri di formazione con i Centri delegati e tutto il personale sanitario coinvolto nella gestione del paziente, compresa la medicina generale;
- organizzare incontri almeno semestrali con i Centri delegati per la revisione di casi clinici particolarmente complessi e per condividere informazioni inerenti l'insorgere di eventuali eventi avversi;
- analizzare i dati di prescrizione dei Centri dell'area di competenza valutando eventuali disomogeneità di accesso ai farmaci biologici;
- aderire ad un network con i Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici allo scopo di condividere esperienze e dati clinici sull'asma grave.

b) Centri delegati alla prescrizione di farmaci biologici
Potranno essere individuati all'interno di ciascuna AULSS/AO dei Centri definiti presso le UOC/UOS di Pneumologia e/o Allergologia che, su autorizzazione del Centro autorizzato e all'interno di un percorso diagnostico terapeutico dedicato e validato dall'Azienda Sanitaria, sono delegati alla presa in carico del paziente con asma grave non controllato e, per singolo caso, alla prescrizione e somministrazione di medicinali biologici.

I compiti definiti per i Centri delegati sono:
- condividere con i Centri autorizzati e la medicina generale il PDTA riferito ai pazienti con asma grave;
- prescrivere e somministrare per singolo caso i farmaci biologici su delega del Centro autorizzato ed effettuare il follow-up;
- partecipare ad incontri di formazione ed audit organizzati dai Centri autorizzati;
- fornire periodicamente, e quando richiesti, ai Centri autorizzati la casistica dei pazienti trattati e i trattamenti effettuati;
- fornire eventuali approfondimenti richiesti dal Centro autorizzato per specifici casi.

Note per la prescrizione: il codice riferito al Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da imputare per la somministrazione di medicinali biologici per l'asma grave è il *codice 99.12 – Immunizzazione per allergia. Desensibilizzazione*. Una singola ricetta può contenere fino a un massimo di 8 prestazioni.

Quesito 6. Quali indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva?

Indicatore 1

Percentuale di pazienti con asma avviati al trattamento con farmaci biologici che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

1. a Percentuale di pazienti con asma $\geq$18 anni avviati al trattamento con mepolizumab che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

1.b Percentuale di pazienti con asma $\geq$6 anni avviati al trattamento con omalizumab che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

Indicatore 2

Percentuale di pazienti con asma non avviati al trattamento con farmaci biologici nonostante abbiano effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato e abbiano esacerbazioni

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 85 del 9 luglio 2018 pag. 18/22

Metodologia di calcolo e definizioni[§]

Indicatore 1

Numeratore = pazienti con asma avviati al trattamento con farmaci biologici che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

Denominatore = pazienti con asma avviati al trattamento con farmaci biologici

1.a Numeratore = pazienti con asma ≥18 anni avviati al trattamento con mepolizumab che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

Denominatore = pazienti con asma ≥18 anni avviati al trattamento con mepolizumab

1.b Numeratore = pazienti con asma ≥6 anni avviati al trattamento con omalizumab che non hanno effettuato il percorso diagnostico e terapeutico raccomandato o che non hanno esacerbazioni

Denominatore = pazienti con asma ≥18 anni avviati al trattamento con omalizumab

Indicatore 2

Numeratore = pazienti con asma non avviati al trattamento con farmaci biologici nonostante abbiano effettuato il percorso diagnostico terapeutico raccomandato e abbiano esacerbazioni

Denominatore = pazienti con asma che hanno effettuato il percorso diagnostico terapeutico raccomandato e abbiano esacerbazioni

Definizioni

Popolazione con asma:

- codice di esenzione 007.

Diagnosi:

- spirometria (89.37, 89.38) nei 12 mesi precedenti la prescrizione.

Terapia:

- farmaci considerati: corticosteroide inalatorio-ICS (ATC R03BA, R03AK), LABA (ATC R03AC12, R03AC13, R03AC14, R03AC18, R03AK06, R03AK07, R03CC12, R03CC13, R03CC90), teofilline (ATC R03DA04), antileucotrieni (ATC R03DC), anticolinergici (ATC R03BB), omalizumab (ATC R03DX05), mepolizumab (ATC R03DX09), corticosteroidi sistemici (ATC H02);
- l'alto dosaggio di ICS (ATC R03BA, R03AK) è stato identificato considerando, per tipologia di forma farmaceutica e per singolo minsan (ad es. polvere per inalazione o sospensione pressurizzata), il dosaggio massimo erogabile per singola somministrazione;
- aderenza: copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione.

Esacerbazioni

(almeno 2 episodi) ricovero per asma (ICD9 493) o trattamento con corticosteroidi sistemici >3 giorni (ATC H02).

§ Questa sezione è stata curata da CliCon S.r.l. che ha provveduto alla progettazione delle analisi e degli indicatori ed all'elaborazione dei dati

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 85 del 9 luglio 2018 pag. 19/22

Gruppo di Lavoro per la gestione farmacologica dell'asma grave
(Istituito con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 135 del 16.2.2017)
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero (Coordinatrice)
Annalisa Ferrarese – Farmacia, Azienda ULSS 5 Polesana
Michele Gangemi – PLS, Azienda ULSS 9 Scaligera
Bruno Franco Novelletto – MMG, Azienda ULSS 6 Euganea
Giorgio Piacentini – Pneumologia Pediatrica, AOUI Verona
Loris Roncon – Cardiologia SOC – Azienda ULSS 5 Polesana
Gianenrico Senna – Allergologia, AOUI Verona
Silvia Tognella – Pneumologia, Azienda ULSS 9 Scaligera
Andrea Vianello – Fisiopatologia Respiratoria, AO Padova
Luigi Xausa – MMG, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Stefania Zanconato – Pneumologia Pediatrica, AO Padova

Segreteria del Gruppo di Lavoro
Anna Michela Menti – UOC HTA, Azienda Zero
Matteo Polini – UOC HTA, Azienda Zero
Giorgio Costa – UOC HTA, Azienda Zero

Ulteriori collaboratori
Chiara Mioni – Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Padova

Referenze

[1] 2017 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention (accesso del 02/03/2018), http://ginasthma.org/2017-gina-report-global-strategy-for-asthma-management-and-prevention/.
[2] Chung KF et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-73.
[3] The Global Asthma Report 2014. Disponibile online all'indirizzo: www.globalasthmareport.org/index.php (accesso del 16/05/2017).
[4] De Marco R et al, Trends in the prevalence of asthma and allergic rhinitis in Italy between 1991 and 2010. Eur Respir J 2012; 39: 883-92.
[5] De Marco R et al, Incidence and remission of asthma: A retrospective study on the natural history of asthma in Italy. J Allergy Clin Immunol 2002; 110: 228-35.
[6] Lang DM, Severe asthma: Epidemiology, burden of illness, and heterogeneity. Allergy Asthma Proc 2015; 36: 418-24.
[7] World Health Organization – Asthma Fact Sheet – Updated April 2017. Disponibile online all'indirizzo: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ (accesso del 02/03/2018).
[8] Vianello A et al. Fatal asthma; is it still an epidemic? World Allergy Organ J 2016; 9:42.
[9] Piano nazionale linee guida. Disponibile online all'indirizzo: www.snlg-iss.it/PNLG/ (accesso del 16/05/2017).
[10] D'Amato G et al. Treating severe allergic asthma with anti-IgE monoclonal antibody (omalizumab): a review. Multidiscip Respir Med 2014; 9:23.
[11] Chiappori A et al. Biomarkers and severe asthma: a critical appraisal. Clin Mol Allergy 2015; 13:20.
[12] Kupczyc M et al. Stability of phenotypes defined by physiological variables and biomarkers in adults with asthma. Allergy 2014; 69: 1198-204.
[13] Zaihra T et al. Phenotyping of difficult asthma using longitudinal physiological and biomarker measurements reveals significant differences in stability between clusters. BMC Pulm Med. 2016; 16:74.
[14] National Clinical Guideline Centre. Asthma: diagnosis and monitoring of asthma in adults, children and young people. Avaible from url: https://www.nice.org.uk/guidance/gid-gwave0640/resources/asthma-diagnosis-and-monitoring-draft-guideline2 (accesso del 02/03/2017).
[15] Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Omalizumab. Disponibile online all'indirizzo: www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000606/WC500057298.pdf (accesso del 02/03/2017).
[16] Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Mepolizumab. Disponibile online all'indirizzo: www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003860/WC500198037.pdf (accesso del 02/03/2017).
[17] Normansell R et al. Omalizumab for asthma in adults and children (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2014; 13;(1): CD003559.
[18] Ledford D et al. A randomized multicenter study evaluating Xolair persistence response after long-term therapy. J Allergy Clin Immunol 2017; 140: 162-9.
[19] Lanier BQ et al. Omalizumab is effective in the long-term control of severe allergic asthma. Ann Allergy Immunol 2003; 91: 154-9.
[20] Holgate ST et al. Efficacy and safety of a recombinant anti-immunoglobulin E antibody (omalizumab) in severe allergic asthma. Clin Exp Allergy 2004; 34: 632–8.
[21] Busse WB et al. Omalizumab, anti-IgE recombinant humanized monoclonal antibody, for the treatment of severe allergic asthma. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 184-90.
[22] Humber M et al. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005; 60: 309–316.
[23] Hanania NA et al. Omalizumab in Severe Allergic Asthma Inadequately Controlled with Standard Therapy: a randomized trial. Ann Intern Med. 2011; 154: 573-82.
[24] Milgrom H et al. Treatment of Childhood Asthma with Anti-Immunoglobulin E Antibody (Omalizumab). Pediatrics 2001; 108(2).
[25] Lanier B et al. Omalizumab for the treatment of exacerbations in children with inadequately controlled allergic (IgE-mediated) asthma. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 1210-6.
[26] Busse WW et al. Randomized Trial of Omalizumab (Anti-IgE) for Asthma in Inner-City Children. N Engl J Med 2011; 364: 1005–15.

[27] Rodrigo GJ and Neffen H. Systematic review on the use of omalizumab for the treatment of asthmatic children and adolescents. Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 551–6.
[28] Kulus M et al. Omalizumab in children with inadequately controlled severe allergic (IgE-mediated) asthma. Curr Med Res Opin 2010; 26: 1285-93.
[29] Lanier BQ et al. Omalizumab is effective in the long-term control of severe allergic asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 91: 154-9.
[30] Pavord ID et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 380: 651– 9.
[31] Ortega HG et al. Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371: 1198-207.
[32] Bel EH et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Mepolizumab in Eosinophilic Asthma. N Engl J Med 2014; 371: 1189-97.
[33] Chupp GL et al. Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial. Lancet Respir Med 2017; 5: 390-400.
[34] Lugogo N et al. Long-term efficacy and safety of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: a multi-center, open-label, phase IIIb study. Clin Ther 2016; 38: 2058-70.
[35] EMEA/CHMP/672504/2015. Assessment report di Nucala®. Disponibile online su: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003860/WC500198038.pdf (accesso del 02/03/2018).
[36] GU n. 8 del 11.02.2014.
[37] GU n. 49 del 28.02.2017.
[38] Bousquet J et al. Predicting and evaluating response to omalizumab in patients with severe allergic asthma. Respir Med 2007; 101: 1483-92.
[39] Slavin RG et al. Asthma symptom re-emergence after omalizumab withdrawal correlates well with increasing IgE and decreasing pharmacokinetic concentrations. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 107-13.
[40] Nopp A et al. After 6 years with Xolair; a 3-year withdrawal follow-up. Allergy 2010; 65: 56-60.
[41] Molimard M et al. Observational study in severe asthmatic patients after discontinuation of omalizumab for good asthma control. Respir Med. 2014; 108: 571-6.
[42] Haldar P et al. Outcomes after cessation of Mepolizumab therapy in severe eosinophilic asthma: a 12-month follow-up analysis. J Allergy Clin Immunol 2014; 133: 921-3.

Appendice 1

STRATEGIA DI RICERCA

1. Ricerca della letteratura disponibile in lingua inglese su MEDLINE e Cochrane Central Library of Controlled Trials fino a febbraio 2018 con le seguenti stringhe:
- MEDLINE:
a. "Omalizumab"[All fields] OR "Xolair"[All fields] AND ("asthma"[MeSH Terms]) AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND Humans[Mesh])
b. "Mepolizumab"[All fields] OR "nucala" [All fields] OR "SB-240563" [All fields] OR "SB240563" [All Fields] AND ("asthma"[MeSH Terms]) AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND Humans[Mesh])

Tipo di studi inclusi: RCT di fase III, metanalisi e revisioni sistematiche.

- COCHRANE CENTRAL LIBRARY:
a. Omalizumab AND asthma
b. Mepolizumab AND asthma

Selezione degli articoli di interesse sulla base del seguente PICO:

P	Popolazione	• pazienti adulti • solo per omalizumab: pazienti pediatrici • con asma severo non controllato
I	Intervento	• omalizumab o mepolizumab
C	Comparator	• placebo
O	Outcome	primario: • esacerbazione della patologia asmatica, definita come ricovero ospedaliero o ricorso a corticosteroidi orali secondari: • funzionalità respiratoria: FEV1 • qualità della vita (misurata attraverso questionari validati) • eventi avversi

2. Selezione degli articoli di interesse:
MEDLINE
a. Omalizumab: sono emersi 129 risultati di cui 3 non in inglese e 109 ritenuti fuori PICO. Dei 17 articoli selezionati, sono state scartate 5 metanalisi in quanto non includevano gli RCT più recenti.
Per omalizumab sono stati inclusi nel commento: 1 metanalisi, 1 revisione sistematica e 10 RCT.
b. Mepolizumab: sono emersi 31 risultati di cui 22 fuori PICO. Degli 8 selezionati, 3 RCT si riferivano a un dosaggio ev non autorizzato e 1 metanalisi non includeva gli RCT più recenti.
Per mepolizumab sono stati inclusi nel commento: 5 RCT.

COCHRANE CENTRAL LIBRARY:
a. omalizumab: 1 metanalisi inclusa nel commento (stessa referenza selezionata dalla ricerca su Medline).
b. mepolizumab: 1 metanalisi non inclusa nel commento.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 373800)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 42 del 01 giugno 2018

D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996. Revoca del riconoscimento, ai fini degli scambi intracomunitari, del centro di raccolta di sperma equino: AL TOP STALLONI di Avezzù Pignatelli di Montecalvo Pier Rodolfo e Lavelli Roberto S.n.c.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento, ai fini degli scambi intracomunitari, rilasciato al centro di raccolta di sperma equino gestito dalla ditta AL TOP STALLONI di Avezzù Pignatelli di Montecalvo Pier Rodolfo e Lavelli Roberto S.n.c. con D.D.R. n. 91 del 14 ottobre 2014, per cessata attività. Estremi dei principale documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di cessata attività pervenuta con nota prot. n. 93207/XII.14 del 29/05/2018 (ns. prot. n. 200743 del 30/05/2018) dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale Distretto di Camposampiero (PD).

Il Direttore

VISTA la L. n. 30 del 15 gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il D.M. della Sanità n. 403 del 19 luglio 2000 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991 n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

VISTA la D.G.R. n. 4132 del 22 dicembre 2004 " Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative. Legge 15 gennaio 1991, n. 30, DM 19 luglio 2000, n. 403, L.R. 28 agosto 1986, n. 44";

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 29 novembre 2013, con il quale sono state disposte alcune modifiche ai requisiti indicati nella citata deliberazione n. 4032/2004 e aggiornate le procedure di avvio del procedimento amministrativo, a seguito delle novellazioni della L. 241/1990 intervenute nel frattempo;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 91 del 14 ottobre 2014 con cui è stato rilasciato al centro di raccolta di sperma equino sito in Via Barbariga n. 26/A - Vigonza (PD), gestito dalla ditta AL TOP STALLONI di Avezzù Pignatelli di Montecalvo Pier Rodolfo e Lavelli Roberto S.n.c. P.IVA 08141580962 con sede legale sita in Via G.B. Soresina n. 12 - Milano, il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari, al centro di raccolta sperma della specie equina, assegnando il numero univoco nazionale: IT 24 eq (ventiquattro);

VISTA la nota prot. n. 93207/XII.14 del 29/05/2018 (ns. prot. n. 200743 del 30/05/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale - Distretto di Camposampiero (PD), competente per territorio, ha inviato al comunicazione di cessata attività del centro in questione chiedendo, pertanto, la revoca del riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari e la cancellazione del relativo numero;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 91 del 14 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai fini

degli scambi intracomunitari di sperma delle specie ovina e caprina ed equina, ai sensi del D.Lgs. 633/96;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per cessata attività, il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari rilasciato, con D.D.R. n. 91 del 14 ottobre 2014, al centro di raccolta di sperma equino sito in Via Barbariga n. 26/A - Vigonza (PD), gestito dalla ditta AL TOP STALLONI di Avezzù Pignatelli di Montecalvo Pier Rodolfo e Lavelli Roberto S.n.c. P.IVA 08141580962 con sede legale sita in Via G.B. Soresina n. 12 - Milano, con conseguente cancellazione del numero IT 24 eq;
3. di provvedere alla comunicazione della revoca al Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 373801)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 43 del 01 giugno 2018

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 Monteviale (VI).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 111601 del 22/03/2018) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche SIAPZ Sede di Vicenza (VI) del 16/03/2018 (ns. prot. n. 111601 del 22/03/2018).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 - Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 - Monteviale (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 111601 del 22/03/2018);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n 8 "Berica" - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - SIAPZ - Sede di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/03/2018 (ns. prot. n. 111601 del 22/03/2018) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Monteviale (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:

- marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01160763304969 del 25/04/2017;
- marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01170522360924 del 18/02/2018,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio

2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 - Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 - Monteviale (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento **ABP4627STORP3 (Sezione I)**;
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per territorio, entro il **30/08/2018**, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
5. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:

   - marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01160763304969 del 25/04/2017;
   - marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01170522360924 del 18/02/2018,

   le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 373802)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 44 del 12 giugno 2018

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta APTUIT (VERONA) SRL con sede legale ed operativa site in Via Alessandro Fleming n. 4 Verona (VR).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto della ditta APTUIT (VERONA) SRL quale impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza del 02/05/2018 e relativa documentazione (ns. prot. n. 205021 del 01/06/2018); - Verbale di sopralluogo dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche con parere favorevole al riconoscimento condizionato (ns. prot. n. 220644 dell'11/06/2018).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta APTUIT (VERONA) SRL P.IVA 03954300236, con sede legale ed operativa sita in Via Alessandro Fleming n. 4 - Verona (VR), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 205021 del 01/06/2018);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche (ns. prot. n. 220644 dell'11/06/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/05/2018, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare all'impianto della ditta APTUIT (VERONA) SRL P.IVA 03954300236, con sede legale ed operativa sita in Via Alessandro Fleming n. 4 - Verona (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento **ABP4952COLL1**;
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per territorio, entro il **10/09/2018**, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 373841)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 55 del 04 luglio 2018

Approvazione modifica dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo S. Biagio" di Piazzale Fleming n. 1, Comune di Bovolone (VR). Articolo 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • istanza di modifica statutaria n. 351 del 14 aprile 2018, acquisita al protocollo regionale veneto n. 144076 del 17/04/2018, e successiva integrazione acquisita al Protocollo regionale al n. 234631 del 20 giugno 2018; • il Consiglio Comunale di Bovolone, ritualmente attivato dall'Ipab con nota Prot. n. 153 del 20 febbraio 2018, non ha espresso alcun parere nei termini previsti, e si ritiene, pertanto, assenziente rispetto alle modifiche proposte; • deliberazioni dell'IPAB n. 4 del 25 gennaio 2018 e n. 15 del 14 giugno 2018.

Il Direttore

- premesso che con istanza n. 351 del 14 aprile 2018, acquisita al protocollo regionale veneto n. 144076 del 17/04/2018, l'Ipab "Casa di Riposo S. Biagio" di Piazzale Fleming n. 1, Comune di Bovolone (VR), chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25 gennaio 2018;
- preso atto che, come già riferito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25 gennaio 2018, l'ente ha ritenuto "*adeguare lo Statuto attualmente in vigore alle disposizioni in materia di Servizi Sociali dettate dalle legge regionale n. 30 del 30.12.2016*";
- dato atto che la Struttura regionale competente, dopo aver esaminato la bozza di statuto, ha rilevato come l'ultimo Statuto approvato dell'ente risultava essere lo statuto allegato al provvedimento regionale DGR n. 162 del 14 febbraio 1985 e che pertanto, le modifiche apportate non erano limitate ad un adeguamento normativo alle disposizioni della legge 30 del 2016 ma si estendevano anche ad altri aspetti, di conseguenza, veniva richiesto all'Ipab di confermare con apposita deliberazione i cambiamenti apportati dallo Statuto;
- verificato che con deliberazione n. 15 del 14 giugno 2018, il Consiglio di amministrazione, preso atto che "*l'unico Statuto attualmente in vigore è quello approvato con DGR n. 162 del 14.02.1985*", ha "*confermato il nuovo Statuto della casa di riposo "S. Biagio" di Bovolone, composto di 23 articoli, come già approvato con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 25 gennaio 2018*"
- dato atto che il Comune di Bovolone, ritualmente attivato dall'Ipab ai sensi dell'art. 62 L. n. 6972 del 17/07/1890, per il prescritto parere in merito alla proposta di modifica del proprio Statuto, non ha espresso alcun parere nei termini previsti, e si ritiene, pertanto, assenziente rispetto alle modifiche proposte;
- dato atto che la Struttura regionale competente, dopo aver esaminato la bozza di statuto, ha ritenuto la modifica dello statuto approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ipab n. 4 del25 gennaio 2018 e n. 15 del 14 giugno 2018, in contrasto con la legge in alcuni punti ed ha provveduto alla correzione dei medesimi d'ufficio, mentre le restanti parti sono state riconosciute conformi alla legge;
- richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nella sopracitate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali;
- atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce alla Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
- ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo statuto dell'Ipab "Casa di Riposo S. Biagio" di Piazzale Fleming n. 1, Comune di Bovolone (VR) di cui all'**Allegato A** del presente atto;
- vista la Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e il corrispettivo R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001;
- visto l'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, come modificato dall'art. 71 della L.R. n. 6 del 30 gennaio 1997;
- vista la Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;

decreta

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo S. Biagio" di Piazzale Fleming n. 1, Comune di Bovolone (VR), così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni n. 4 del 25 gennaio 2018 e n. 15 del 14 giugno 2018 e modificato d'ufficio secondo quanto indicato, che costituisce l'**Allegato A** al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
- di rammentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
- di notificare all'Ipab intestata il presente decreto redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, di trasmetterne copia al Comune di Bovolone (VR) per opportuna conoscenza e di provvedere alla pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 55 del 04 LUG. 2018 pag. 1/7

Casa di Riposo "San Biagio"
Centro Servizi alla Persona

STATUTO

(Approvato con deliberazione del C.d.A. n. del 25.01.2018)

Allegato A al Decreto n. 55 del 04 LUG. 2018 pag. 2/7

ART. 1 - ORIGINE STORICA

L'assistenza agli anziani nel Comune di Bovolone ha avuto origine per l'iniziativa della Congregazione di Carità, beneficiata con vari legati di beneficenza:

- Legato Don Filippo Accordi , atto di fondazione testamento 8 febbraio 1856;
- Legato De Gianfilippi Marchese Alessandro, atto fondazionale 7 maggio 1879;
- Legato Ing. Tito Zanetti, atto fondazionale testamento 18 febbraio1894;
- Legato Bertelè Giovanni fu Tommaso, atto fondazionale testamento 23 settembre 1905;
- Legato Mantovani Sante fu Gaetano, atto fondazionale testamento 10 aprile 1907;
- Legato Gagliardi Giovanni fu Gaetano, atto fondazionale testamento 25 gennaio 1913;
- Legato Terzi Luigi fu Filippo, atto fondazionale testamento 23 dicembre 1919;
- Legato Cav. Vaccari Domenico fu Vincenzo, atto fondazionale testamento 15 settembre 1864;
- Donazione Irene Vaccari De Stefani, atto fondazionale: Autorizzata l'autorizzazione con D.P. 16 giugno 1924, n.10370.

ART. 2 - COSTITUZIONE

La Casa di Riposo - Asilo Inabili "San Biagio" di Bovolone (VR) è un'IPAB istituita con D.P.G.R. 14 febbraio 1985, n.162.

ART. 3 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. La denominazione dell'IPAB viene mutata in "Casa di Riposo San Biagio";
2. La Casa di Riposo San Biagio ha sede legale in Bovolone di Verona, Piazzale Fleming n.1.
3. Agli effetti fiscali porta il n.01495330233 di partita IVA
4. I locali ed il terreno adiacente ove insiste la Casa di Riposo sono di proprietà della stessa, la quale provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4 - SCOPO

1. La Casa di Riposo San Biagio ha per scopo di provvedere nelle forme più idonee all'assistenza degli anziani, che potrà essere effettuata anche al di fuori dei locali dell'Istituto mediante interventi presso il domicilio dell'anziano ed altrove e di concerto con l'Amministrazione Comunale o con l'Azienda ULSS competente per territorio.
2. Questo Ente promuoverà ogni necessaria attività anche in collaborazione con gli altri Enti con i quali potrà associarsi per raggiungere lo scopo della migliore e più efficiente assistenza all'anziano.
3. L'Ente può attivare nuovi servizi, anche innovativi, nel rispetto della normativa regionale e in coerenza con la programmazione territoriale, compresa l'eventuale attivazione di strutture di ricovero intermedie, nell'ottica dello sviluppo e potenziamento del sistema integrato sei servizi sociali.

ART. 5 - ACCOGLIMENTO OSPITI

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento nel Centro di servizi Casa di Riposo San Biagio, sono fissate dalla normativa vigente e da quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Viene garantita parità di trattamento fra gli Ospiti ed è rispettato l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionali, compreso quello elettorale, senza distinzione di età, sesso, razza e religione, condizione sociale e opinioni politiche.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE

1. La Casa di Riposo dispone ed organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche dell'Ente Regione, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici territoriali (comune, provincia, Azienda ULSS).
2. La Casa di Riposo può, pertanto:
   a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti e non autosufficienti;
   b) promuovere corsi di formazione professionale per tutto il personale addetto agli anziani.

ART. 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzi ed arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari, e dagli inventari della Casa di Riposo.
2. Il patrimonio della Casa di Riposo può essere aumentato o integrato con oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di Enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.
3. Ogni variazione, in aumento o in diminuzione del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

ART. 8 - ENTRATE

1. I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli Ospiti della Casa di Riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, se sussistenti, con i contributi regionali e/o di altri Enti, con le rette di soggiorno e assistenza.
2. Queste ultime verranno annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo per fornire l'assistenza agli Ospiti, al mantenimento dell'immobile e all'attuazione delle iniziative programmate, in sede di stesura del Bilancio di Previsione.

ART. 9 - CONVENZIONI

1. L'attività del Centro Servizi Casa di Riposo San Biagio è rivolta in via principale agli utenti del Comune di Bovolone, del comprensorio facente capo alla Azienda ULSS di pertinenza, ma non è preclusa a quelli di altri Comuni.
2. La Casa di Riposo può pertanto stipulare convenzioni con detti Comuni e con privati in ordine all'accoglimento di anziani bisognosi, o alla erogazione di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell'interesse degli anziani.

ART. 10 - RAPPORTI CON GLI OSPITI

1. I rapporti con gli Ospiti della Casa di Riposo vengono regolati con specifiche disposizioni interne.
2. Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di Ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, rende impossibile la loro vita comunitaria nella casa di riposo e/o per insolvenza nel pagamento della retta.

Allegato A al Decreto n. 55 del 04 LUG. 2018 pag. 4/7

ART. 11 - ORGANI DELLA CASA DI RIPOSO

Sono organi della Casa di Riposo:

* il Consiglio di Amministrazione
* il Presidente
* il Segretario-Direttore
* il Revisore dei Conti

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri nominati dal Comune di Bovolone; nel rispetto della normativa sulle incapacità ed incompatibilità di cui alla legge 17.07.1890, n. 6972 sulle IPAB.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento, ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo Consiglio.
3. Nella prima seduta, dopo l'insediamento, il Consiglio elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni, decesso, sono fatte dal Comune di Bovolone che ha provveduto alla nomina ed i surrogati durano in carica fino alla scadenza del incarico del Consiglio stesso.
5. Il Presidente può essere rimosso dalla sua carica su richiesta motivata e sottoscritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione mediante la mozione di sfiducia.
6. La mozione di sfiducia, presentata al protocollo dell'Ente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Il Presidente viene rimosso se la mozione di sfiducia viene votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Verificatasi la rimozione di cui al comma 7, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Presidente con la procedura del comma 3°, dandone comunicazione al Dirigente Generale per le Politiche Sociali della Regione Veneto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 55/82.
9. Nel caso di scioglimento o decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio dura in carica per cinque anni.
10. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre consecutive sedute, decade automaticamente dall'incarico. Il Consiglio deve prenderne atto e lo comunica all' Ente competente alla nomina per la surrogazione.
11. Il Presidente deve attivare le procedure di rinnovamento delle cariche 90 giorni prima della scadenza, dandone contestuale comunicazione al Dirigente regionale.
12. Gli Amministratori della Casa di Riposo non possono essere revocati dal Comune di Bovolone, ma dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55/82 e degli artt. 46 e segg. della L. n. 6972/1890.
13. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate per l'accettazione al Consiglio di Amministrazione, al quale compete pronunciarsi in merito.
14. Verificatosi quanto previsto al comma 13, il Presidente deve tempestivamente attivare gli Enti competenti alla nomina per la sostituzione.
15. L'amministratore dimissionario rimane in carica sino a che il successore non abbia assunto l'ufficio.
16. Al Presidente, ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle loro funzioni, non è corrisposta nessuna indennità di carica..
17. Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Allegato A al Decreto n. 55 del 04 LUG. 2018 pag. 5/7

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo e di amministrazione dell'IPAB "Casa di Riposo San Biagio" di Bovolone.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi dell'Istituto e l'osservanza degli obblighi previsti da norme e regolamenti.
3. Il Consiglio assegna le risorse necessarie e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
4. Restano in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti provvedimenti deliberativi:
   - Approvazione dei Bilanci di Previsione e dei Conti Consuntivi bilanci di esercizio.
   - Approvazione dello Statuto, modifiche statutarie e dei regolamenti dell'Istituto.
   - Approvazione della dotazione organica dell'Istituto, delle nomine e delle assunzioni.
   - Alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'Istituto, nonché di costituzione di diritti sui medesimi.
   - Nomina del collegio dei Revisori dei conti.
   - Istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti o loro soppressione.
   - Approvazione delle rette di ricovero e delle tariffe per usufruire dei servizi.
   - Nomina del Segretario–direttore
   - Nomina il Nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti, fra esperti in tecniche di valutazione e/o in controllo di gestione, avendo cura che detti esperti operino o abbiano operato in campo I.P.A.B.;
   - Verifica il risultato dell'attività svolta dal dirigente, avvalendosi dell'operato del Nucleo di valutazione di cui sopra;
5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, istituisce nuovi servizi e varia quelli esistenti e decide in relazione ai ricorsi e alle azioni giudiziarie.

ART. 14 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente

1. assume la rappresentanza legale dell'Ente,
2. promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni;
3. adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.
4. redige l'ordine del giorno;
5. in caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente;
6. in caso di assenza anche di questi, il consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente;
7. adotta particolari provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza da convocarsi entro il termine di 30 giorni.

ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, e nel caso di decesso, fino a nuova nomina.

ART. 16 - IL SEGRETARIO-DIRETTORE

1. Al livello apicale della pianta organica del personale della Casa di Riposo è collocato il Segretario-Direttore dell'Ente.
2. Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'istituto e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti, impegnando l'ente anche verso l'esterno.
3. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.
4. Spetta al Segretario-Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria ed al patrimonio dell'Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Al Segretario-Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

ART. 17 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente secondo le modalità previste dalla L.R. 30.12.2016 n. 30.
2. Le funzioni dallo stesso esercitate quelle indicate dall'art. 56 della L.R. n. 30 del 31.12.2016.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 18 - PERSONALE

1. I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
2. Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.
3. L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli Ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.
4. L'azione degli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione e di informalità.

ART. 19 – COMITATO FAMILIARI DEGLI OSPITI

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, il Centro di Servizi San Biagio di Bovolone favorisce al costituzione di un organismo rappresentativo degli Ospiti e dei familiari denominato "Comitato Familiari degli Ospiti" avente il ruolo di:

a) Collaborazione con la Casa di Riposo per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie degli Ospiti;
b) Promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli Ospiti;
c) Partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Casa di Riposo San Biagio vigenti.
La costituzione e il funzionamento del Comitato sono regolamentati dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - ALBO DELL'ISTITUTO

1. Per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, si procede mediante diffusione informatizzata sul sito istituzionale dell'Ente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Dirigente Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti avvalendosi del personale amministrativo e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 21 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del Decreto Regionale di approvazione.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 373932)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 325 del 11 luglio 2018

Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di argini, di uno specchio d'acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO). Ditta: FAGIOLI S.P.A. di S. ILARIO D'ENZA (RE). Pratica PL_TE00008.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione alla Ditta Fagioli S.p.A. di S. Ilario d'Enza (RE) (Ditta che ha incorporato la precedente società concessionaria San Marco Shipping S.r.l. di Marghera), su istanza di parte pervenuta in data 28.12.2015 e successiva richiesta di variazione pervenuta in data 31.10.2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 28.12.2015 con la quale la Ditta San Marco Shipping S.r.l. di Marghera (VE), ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di argini, di uno specchio d'acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO) e la successiva istanza di variazione della concessione, pervenuta in data 31.10.2016;

VISTA la nota pervenuta in data 24.11.2016 con cui la Ditta Fagioli S.p.A. di S. Ilario d'Enza (RE) comunica la fusione per incorporazione della Ditta San Marco Shipping S.r.l. nella Ditta Fagioli S.p.A., come da "Atto di fusione per incorporazione" redatto dal Notaio Dott.ssa Maura Manghi, Rep. n. 80734 Racc. n. 13074 del 21.10.2016, registrato a Reggio Emilia il 28.10.2016 n. 15415 Serie 1T;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 87632 del 07.03.2018, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 21468 del 17.11.2016 e del Comune di Porto Viro (RO) con nota prot. n. 21236 del 13.10.2017;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 04.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Ditta Fagioli S.p.A. con Sede legale (omissis) **il rilascio** della concessione demaniale per l'occupazione di argini, di

uno specchio d'acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 04.07.2018, iscritto al n. 41 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo Rep. n. 1255 Serie 3 in data 04.07.2018, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018, è di Euro 4.795,82 (quattromilasettecentonovantacinque/82) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 374203)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 53 del 12 luglio 2018

Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione (DGR n. 1020 del 29/06/2016 L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016. Rilascio del provvedimento di V.I.A favorevole ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. *[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:
In riferimento all'istanza presentata da Acque Veronesi s.c.ar.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 per l'impianto di depurazione delle acque reflue di Verona, sito in Via Avesani, ed ai Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio, proposti dalla medesima società quali misure di mitigazione individuate ai sensi della citata DGR n. 1020/2016, con il presente atto si rilascia il provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" ed in particolare l'art. 13 rubricato "*Rinnovo di autorizzazioni o concessioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.*";

VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Via Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 365653 del 31/08/2017;

VISTA la nota prot. n. 468035 del 09/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/06/2018, atteso che l'istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e considerato che:

- l'impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all'esercizio ed allo scarico nel Fiume Adige, per una potenzialità di 369.000 A.E. effettivi, con Determinazione della Provincia di Verona n. 2996 del 28 giugno 2013, rinnovata con Determinazione n. 2621/2017 del 23/06/2017, valida fino al 20/06/2018;
- l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,

tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
- l'istanza è riferita all'impianto esistente, e le modifiche previste alle opere esistenti, di cui al Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio) presentato in allegato all'istanza presentata da Acque Veronesi Scarl ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, si configurano quali misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e 1979/2016;
- la relazione presentata dal proponente ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente idrico (tra le quali misure finalizzate ad evitare il superamento del parametro Escherichia Coli), consistenti in:
    - adeguamento normativo delle sezioni di trattamento acque di sfioro;
    - adeguamento normativo abbattimento del fosforo: nuova linea di defosfatazione;
    - adeguamento normativo abbattimento dell'azoto: potenziamento del comparto biologico e relativa linea dell'aria;
    - adeguamento normativo abbattimento microorganismi: nuova linea di disinfezione acque reflue in uscita all'impianto;
- che nella relazione tecnica istruttoria n. 46/2018 gli uffici dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV hanno verificato la non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni e raccomandazioni;

ed evidenziato che il presente parere è limitato alla valutazione delle opere esistenti al fine del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, ed alle sole opere del primo stralcio del Progetto di Adeguamento Tecnologico, proposte quali misure di mitigazione ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle di cui al *Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio)*, già previste e descritte nella documentazione allegata all'istanza ed in particolare con le condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

- La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017, utilizzando la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
- Dovrà essere installato un nuovo motore ad inverter (entro il 2018) a servizio del sistema di aspirazione dei sedimentatori, che permetterà di variare la portata d'aria a seconda sella temperatura ambientale (aumentandola in estate e riducendola in inverno).
- Dovranno essere riparati i tetti dei sedimentatori che risultano ammalorati e forati dalle grandinate.
- Si demanda al Consiglio di Bacino "Veronese" l'approvazione definitiva degli interventi di mitigazione previsti, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i..
- Con riferimento Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio), proposto quale misura di mitigazione ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, in sede di approvazione del progetto definitivo, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. l'aria estratta dalla nuova vasca di ossidazione dovrà essere inviata al sistema di trattamento esistente;
    2. con riferimento alla relazione tecnica istruttoria n. 46/2018 dell'U.O. Commissioni Valutazioni:

PRESCRIZIONI

- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Falco columbarius, Alcedo atthis, Hypsugo savii, Hystrix cristata*) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l'intera durata di esercizio;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RACCOMANDAZIONI

- utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

CONSIDERATO che il verbale della seduta Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/06/2018 è stato approvato nella seduta del 20/06/2018;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 06/06/2018 relativamente all'istanza: *"Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione (DGR N. 1020 del 29/06/2016 - L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). - Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016"*;
3. di rilasciare, in riferimento all'istanza: *"Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione (DGR N. 1020 del 29/06/2016 - L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). - Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016"*, il provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle di cui al *Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio)*, allegato all'istanza;
4. di dare atto che l'approvazione definitiva degli interventi di mitigazione previsti è demandata, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i., al Consiglio di Bacino "Veronese";
5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.ar.l. (CF/P.IVA 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n.8 - PEC: *protocollo@pec.acqueveronesi.it*, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al *Consiglio di Bacino "Veronese"* ed all' U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 374204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 54 del 12 luglio 2018

CAVA CASETTA S.R.L. Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Cava Casetta S.r.l. e relativo ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Cava Casetta S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 508071 del 23/12/2016; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 28) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 06/06/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/06/2018;

Il Direttore

PREMESSO che:

- In data 23/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società CAVA CASETTA S.r.l. con sede legale in via Faval, 1 - 37012 Bussolengo (VR) (P. IVA 04345530234), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per l'attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita con prot. n. 508071 del 23/12/2016.
- Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna e il Comune di Villafranca di Verona, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2016 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 in data 13/01/2017 alle ore 18,00, presso l'Aula Consigliare del Comune di Sommacampagna.
- Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 518251 del 27/12/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2016.
- Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 20/04/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
- In data 27/11/2017 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
- Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
    - Provincia di Verona (nota prot. n. 120582 del 24/03/2017);
- In data 02/10/2017 il proponente ha trasmesso tramite PEC documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 409471.
- Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
    - in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 149032, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
    - in data 22/05/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, ha trasmesso nota di richiesta perfezionamento documentale, acquisita con prot. n. 199650, a seguito della quale la Ditta ha trasmesso dichiarazione integrativa con nota prot. n. 229116 del 12/06/2017;
    - l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 260653 del 30/06/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.
- La Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 16004 del 16/01/2017, ha provveduto inoltre a chiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982.

- In data 18/01/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 20321, ha provveduto a chiedere alla Provincia di Verona di convocare la Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC) al fine di acquisirne il parere obbligatorio e vincolante di competenza, ai sensi della DGR n. 550/2016 e in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
- La Provincia di Verona, con PEC prot. n. 460658 del 06/11/2017, (rettificata con successiva PEC del 28/11/2017, prot. 487444), ha comunicato che in data 25/10/2017 si è riunita, previa regolare convocazione, la CTPAC, costituita ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/1982, e che la stessa relativamente al progetto in oggetto ha sospeso l'esame del progetto per approfondimenti progettuali inerenti in particolare alla giacitura della falda freatica.
- In data 19/03/2018 il proponente ha trasmesso tramite PEC documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 104654.
- In data 02/05/2018, la Provincia di Verona, con nota prot. n. 159925, ha comunicato che in data 11/04/2018 si è riunita, previa regolare convocazione, la CTPAC, costituita ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/1982, e che la stessa relativamente al progetto in oggetto, ha valutato favorevolmente la domanda in esame, con prescrizioni.

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTO il parere n. 28 del 06/06/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 06/06/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/06/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Cava Casetta S.r.l., con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 28 del 06/06/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto denominato "Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna" presentato dalla Ditta Cava Casetta S.r.l. (P. IVA 04345530234) con sede legale in via Faval, 1 - 37012 Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
4. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento autorizzativo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 568/2018;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Cava Casetta S.r.l. con sede legale in via Faval, 1 - 37012 Bussolengo (VR) (P. IVA 04345530234 - PEC: cava.casetta@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 54 del 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

Parere n. 28 del 06/06/2018

Oggetto: CAVA CASETTA S.R.L. – Progetto di ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Villafranca di Verona (VR).
Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018.

PREMESSA

In data 23/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società CAVA CASETTA S.r.l. con sede legale in via Faval, 1 - 37012 Bussolengo (VR) (P. IVA 04345530234), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per l'attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita con prot. n. 508071 del 23/12/2016.
Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna e il Comune di Villafranca di Verona, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2016 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 in data 13/01/2017 alle ore 18,00, presso l'Aula Consigliare del Comune di Sommacampagna.
Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 518251 del 27/12/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2016.
Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 20/04/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
In data 27/11/2017 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
- Provincia di Verona (nota prot. n. 120582 del 24/03/2017);

In data 02/10/2017 il proponente ha trasmesso tramite PEC documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 409471.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
- in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 149032, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 54 DEL 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- in data 22/05/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, ha trasmesso nota di richiesta perfezionamento documentale, acquisita con prot. n. 199650, a seguito della quale la Ditta ha trasmesso dichiarazione integrativa con nota prot. n. 229116 del 12/06/2017;
- l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 260653 del 30/06/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 16004 del 16/01/2017, ha provveduto inoltre a chiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982.

In data 18/01/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 20321, ha provveduto a chiedere alla Provincia di Verona di convocare la Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC) al fine di acquisirne il parere obbligatorio e vincolante di competenza, ai sensi della DGR n. 550/2016 e in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
La Provincia di Verona, con PEC prot. n. 460658 del 06/11/2017, (rettificata con successiva PEC del 28/11/2017, prot. 487444), ha comunicato che in data 25/10/2017 si è riunita, previa regolare convocazione, la CTPAC, costituita ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/1982, e che la stessa relativamente al progetto in oggetto ha sospeso l'esame del progetto per approfondimenti progettuali inerenti in particolare alla giacitura della falda freatica.
In data 19/03/2018 il proponente ha trasmesso tramite PEC documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 104654.
In data 02/05/2018, la Provincia di Verona, con nota prot. n. 159925, ha comunicato che in data 11/04/2018 si è riunita, previa regolare convocazione, la CTPAC, costituita ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/1982, e che la stessa relativamente al progetto in oggetto, ha valutato favorevolmente la domanda in esame, con prescrizioni.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Casetta", sita in località Casetta in comune di Sommacampagna (VR).
Il materiale estratto è individuato dalla L.R. 44/82 appartenente al gruppo "A" sabbie e ghiaie (Costituito da materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio) e viene utilizzato per la formazione di rilevati ovvero come inerte per calcestruzzo e per conglomerati bituminosi.
La cava attuale è autorizzata con DGR n. 648 del 07/05/2013, con termine lavori il 30/11/2020, come da decreto di autorizzazione in variante n. 10 del 16/06/2014 ed è attiva dal 1998.

L'area di cava copre una superficie totale di 203.349 mq in cui sono autorizzati gli scavi per 185.432 mq.
L'ampliamento consiste nell'approfondimento di circa 2,5 m del sedime di fondo cava già autorizzato, senza ulteriore consumo di suolo (rimane pertanto invariato il rapporto del 3% tra superficie agricola comunale e superfici attività estrattive), nel rispetto del franco di 2 metri dalla massima escursione della falda.

Il progetto consistente:
- nell'approfondimento di circa 2,5 m del fondo scavo autorizzato su una superficie di circa 135.000 mq;
- ripristino e ricomposizione finale ai fini agricoli.

Quantitativi di estrazione

La volumetria di scavo ancora da estrarre e già autorizzata è di	1.092.943 mc
La volumetria di scavo in ampliamento è di	406.000 mc
Volumetria totale	1.499780 mc

ALLEGATO A
AL DECRETO 54 DEL 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Capacità estrattiva annua è di 100.000 mc per cui la durata estrattiva dell'intera cava è di circa 15 anni.

Ricomposizione

Il progetto prevede la restituzione all'uso agricolo come previsto dall'art. 14 della L.R. 44/82.
Verrà raccordato l'ampio piano finale di scavo con il piano campagna con scarpate aventi pendenza di 25° con riporto di terreno vegetale. Per smaltire le acque meteoriche verrà realizzata lungo il perimetro del fondo cava una trincea drenante ove confluiranno per ruscellamento le acque che interessano sia i versanti sia il fondo.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi di progetto:

	u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto di AMPLIAMENTO
Superficie catastale	mq	203.349	invariato
Superficie ciglio scavo	mq	185.432	invariato
Perimetro ciglio scavo	m	2.395	invariato
Approfondimento rispetto all'autorizzato	m		2,5
Superficie interessata da approfondimento	mq		135.000
Profondità massima (lato nord)	m da p.c.	16,75	19,25
Profondità massima (lato sud)	m da p.c.	12,00	14,50
Quota massima di scavo (lato nord)	m s.l.m.	57,0	54,5
Quota massima di scavo (lato sud)	m s.l.m.	56,0	53,5
Angoli di scarpata in fase di estrazione	°	38	invariato
Angoli di scarpata in fase di ripristino	°	25	invariato
Volumi ancora da estrarre già autorizzati	mc	1.092.943	---
Volumi richiesti in ampliamento	mc	---	406.837
Volume totale (autorizzato + ampliamento)	mc	---	1.499.780
Volume estratto annualmente	mc/anno	150.000	100.000
Durata estrazione e sistemazione ambientale	anni	scadenza autorizzazione: 30/11/2020	15
Spessore terreno vegetale di riporto per il ripristino ambientale	m	1,00	0,50
Volumi necessari per il ripristino morfologico – ambientale Di cui	mc	458.910	343.274
Terreno vegetale già presente in cava	mc	92.716	92.716
Limi e terre e rocce da scavo da reperire esternamente	mc	366.194	250.558

La prima autorizzazione della cava risale al 1998; dopo tale data la cava è stata oggetto di rinnovi, ampliamenti e varianti che si riassumono a seguire:

- la Regione del Veneto, con Decreto n. 10 del 21/1/2004, ha prorogato i termini di fine coltivazione della cava sino al 29/7/2005;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 6 del 22 gennaio 2008, la Società è stata autorizzata all'ampliamento e approfondimento della cava "Casetta" in modifica e sostituzione della precedente autorizzazione;
- con D.G.R. n.648 del 07/05/2013 è stato autorizzato un nuovo ampliamento, inserendo una limitata area aggiuntiva nel settore est, conformando l'attuale superficie di cava;
- in funzione a subentrate necessità di variazioni temporali, accorpamenti dei lotti di estrazione e chiedendo una riduzione dei termini di coltivazione della cava, con Decreto n.10 del 16/06/2014 il

ALLEGATO A
54 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Dirigente Regionale autorizza una variante non sostanz iale al piano di coltivazione della cava, fissando la scadenza dei lavori di coltivazione al 30/11/2020;

- con Decreto n.21 del 18/02/2016 il Direttore Sezione Geologia e Georisorse autorizza il subentro della Ditta CAVA CASETTA s.r.l. che attualmente è titolare della cava in oggetto.

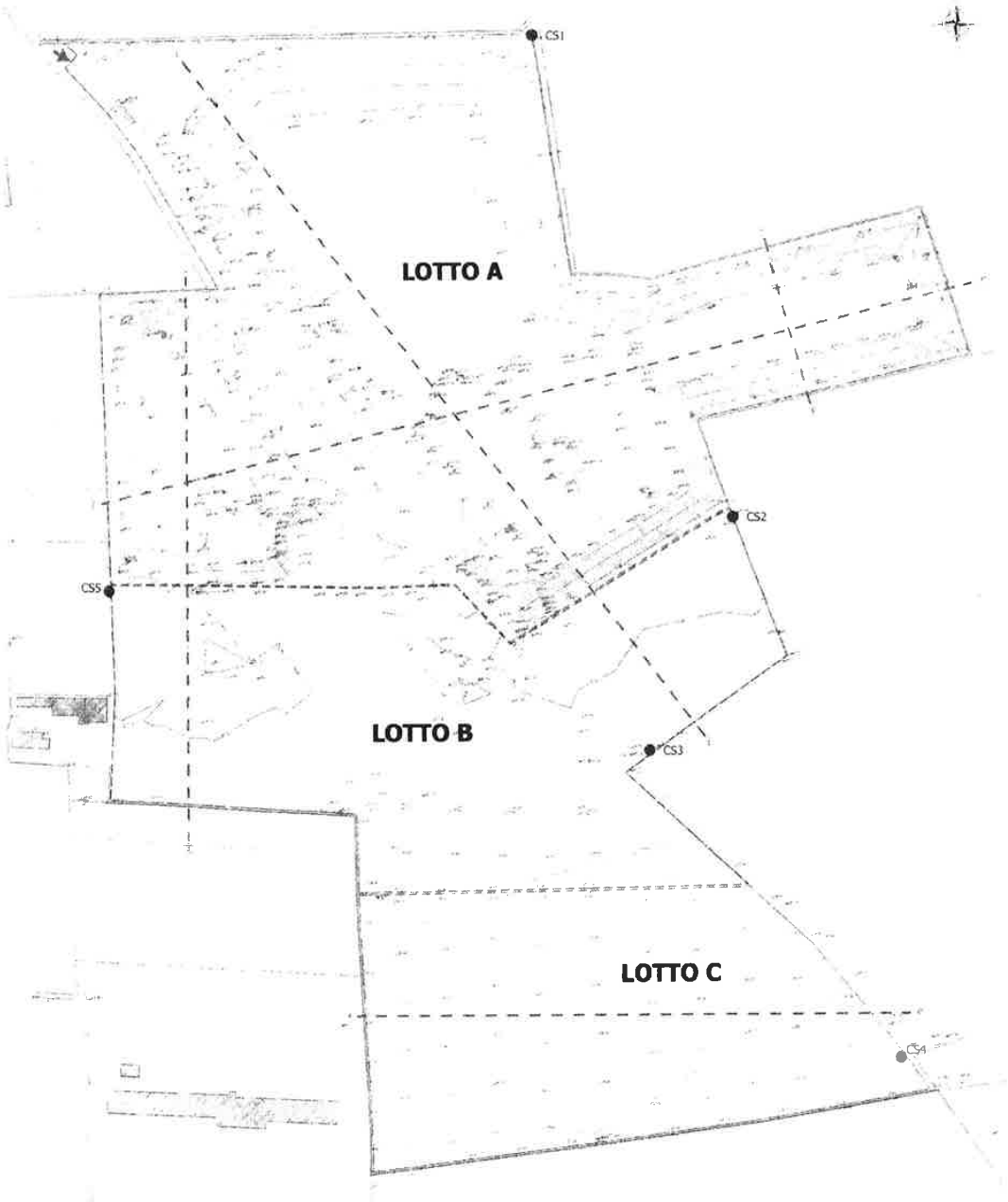

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 54 del 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

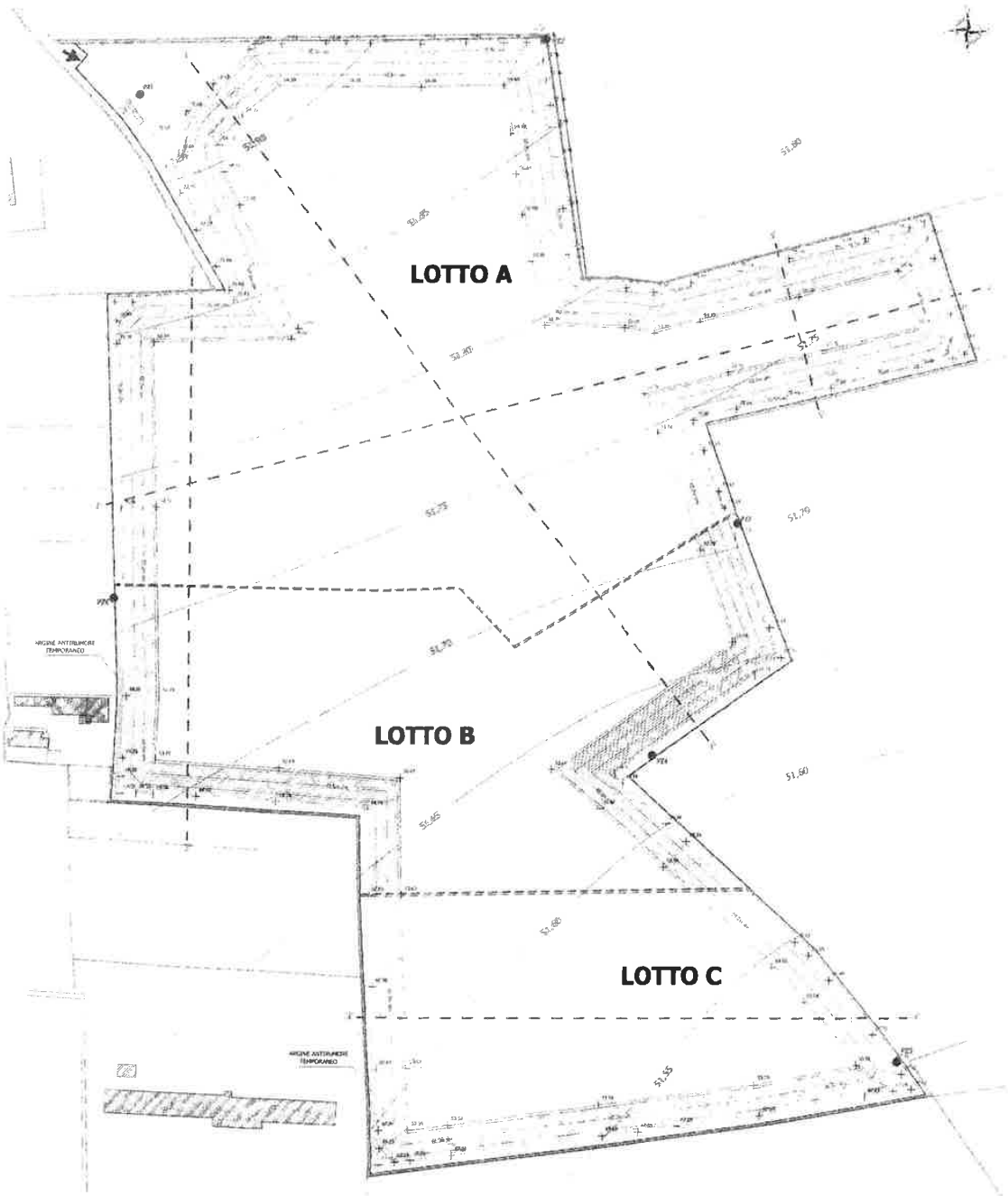

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ALLEGATO A
54
12 LUG. 2018
Direzione Commissioni Valutazioni

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'estensore dello Studio di Impatto Ambientale, a seguito dell'analisi dei singoli piani territoriali come il P.T.R.C., il P.A.Q.E., il P.T.C.P. di Verona, il P.R.G. e il P.A.T. di Sommacampagna, ritiene che l'ampliamento della cava non sia in contrasto con le aspettative di sviluppo e pianificazione territoriale, sia a livello Regionale sia locale.
Durante la redazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, è stata rivolta particolare attenzione anche all'analisi dei piani di settore quali il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera e non ultima la Rete Natura 2000; anche in questo caso ritiene che l'intervento sia in linea con le direttive generali e i vincoli imposti dagli strumenti di pianificazione e non comprometta la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse naturalistiche (habitat, flora, fauna).
L'esame dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.
Il progetto si attiene inoltre alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore e in particolare alle indicazioni specifiche della L.R. 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", tuttora vigente.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La cava è ubicata in località Casetta, nella parte centro-meridionale del Comune di Sommacampagna (VR), nella pianura alluvionale originata dalle divagazioni dell'Adige, confinante a sud con il Comune di Villafranca, ad ovest con Valeggio sul Mincio, a nord con Sona e ad est con il capoluogo di provincia.
L'ampliamento richiesto riguarda esclusivamente la porzione di fondo scavo, pertanto non è previsto ulteriore consumo di suolo.
Le quote di piano campagna delle aree perimetrali della cava sono comprese tra i valori di 73,5 e i 68 metri s.l.m.

Relativamente ai centri abitati, quelli più prossimi all'area di progetto risultano essere Sommacampagna che dista 1,2 km a nord, la frazione Caluri in Comune di Villafranca che dista 1,2 km a sud, la frazione Caselle in Comune di Sommacampagna che dista 4 km a nord-est e Villafranca che dista 3 km a sud.
Per quanto concerne la viabilità, l'ambito di intervento è facilmente raggiungibile dalla S.P. 26 "Morenica" con cui si connette la strada locale vicinale denominata "Casetta Giacomelli" di servizio alla cava.

Attualmente i lavori di coltivazione (intesi come lavori di estrazione e ricomposizione ambientale) stanno proseguendo come da progetto autorizzato con D.G.R. 648/2013 e hanno interessato circa metà della superficie complessiva, individuata come Lotto A, che ha una estensione pari a 109.400 mq. Rimangono da coltivare i rimanenti lotto B e lotto C, attualmente destinati a uso agricolo ancorché facenti parte della cava.
I lavori di recupero morfologico, che prevedono l'apporto di limi di lavaggio delle ghiaie e terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, sono proseguiti parallelamente agli avanzamenti dei lavori e hanno interessato sia le scarpate sia il fondo cava.
I lavori di estrazione hanno portato alla formazione di scarpate definitive a 38°, mentre i ripristini morfologici si traducono in scarpate più dolci con pendenze finali di 25°.
La porzione di fondo cava già ripristinata è stata oggetto della completa estrazione degli inerti e la successiva stesa di terreno.
L'area di cava è recintata con rete metallica e su tutto il perimetro di cava è stata piantumata una siepe continua sempreverde a mascheramento delle attività estrattive. Essendo piantumata da diversi anni ed

ALLEGATO A
AL REP. 54 12 LUG. 2018
Direzione Commissioni Valutazioni

essendo dotata da sistema di irrigazione al piede, attualmente ha un'altezza variabile dai 4 ai 6 metri che permette un buon mascheramento visivo e costituisce una buona barriera per il contenimento delle polveri.
Tra la siepe di confine e i cigli di cava è presente una pista avente larghezza minima di 3 m che consente il transito dei mezzi per le opportune operazioni di manutenzione.
Tutti i cigli di scarpata sono dotati di un arginello perimetrale di altezza di 50 cm che riveste la funzione di garanzia di sicurezza per i mezzi in transito nonché evita il ruscellamento delle acque meteoriche lungo le scarpate.
Gli automezzi, lasciata la S.P. 26, percorrono il primo tratto di strada asfaltata denominata "Casetta Giacomelli", per raggiungere l'ingresso della cava Casetta, posto in corrispondenza dell'angolo nord-occidentale, dove effettuano la pesatura prima di dirigersi alle zone di estrazione.
Ad oggi sono presenti due principali strade di cantiere: la prima è costituita da una rampa limitrofa alla pesa che conduce al fondo della cava e consente di raggiungere le porzioni nord del lotto A; la seconda rampa attraversa il vecchio sedime della strada vicinale "Casetta Giacomelli", sotto cui sono ancora presenti una linea elettrica interrata e una canaletta irrigua, per raggiungere la porzione sud del Lotto A mediante una seconda rampa.

L'intervento proposto si focalizza sull'ottimizzazione della risorsa estratta in relazione al consumo di suolo già in atto. Infatti il progetto di ampliamento riguarda il solo approfondimento dell'attività estrattiva, senza intaccare i cigli superiori di scavo, quindi mantenendo invariate le dimensioni superficiali e perimetrali della cava, nonché invariato il rapporto del 3% tra superfici di cava e superfici agricole totali del Comune di Sommacampagna.
Inoltre la configurazione morfologica-ambientale finale della cava, pur mantenendosi in linea con i principi ispiratori e di fruibilità dell'area, mira a ridurre l'apporto dall'esterno di materiali (suolo agrario, limi, terre e rocce da scavo) rispetto a quelli individuati nello scenario di recupero finale autorizzato.
La sistemazione di recupero in proposta è ispirata al raggiungimento della sua sostenibilità economica e ambientale.
Il progetto fa riferimento a quanto già autorizzato con DGRV n. 648 del 7 maggio 2013, che prevede di suddividere il quantitativo globale estraibile in n. 3 lotti di intervento progressivi in senso nord – sud, denominati Lotto A, Lotto B e Lotto C, come da variante non sostanziale di cui al Decreto del Dirigente Regionale n.101 del 16/06/2014.
Il presente progetto prevede il mantenimento delle superfici e delle numerazioni dei lotti.
Per definire la durata della coltivazione è stato valutato il volume totale di materiale da estrarre e la capacità estrattiva. In particolare la coltivazione viene svolta per circa 250 giorni lavorativi all'anno, mediamente per 8 ore lavorative al giorno, con orari di attività dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
La capacità estrattiva annua è di 100.000 mc, mediamente pari a 400 mc/giorno, che coincide grosso modo con la movimentazione massima giornaliera, dato che il materiale normalmente non viene accumulato all'interno del cantiere.
Gli anni necessari all'estrazione dei materiali già autorizzati e di quelli in oggetto del presente ampliamento si individuano in 15.
La coltivazione dei lotti non sarà contestuale, ma progressiva, al fine di procedere parallelamente ai lavori di estrazione con quelli di ricomposizione ambientale, mantenendo inalterato il lotto C fintanto che non venga ricomposto il lotto B e buona parte del Lotto A.

RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

Il progetto di ricomposizione ambientale intende conferire all'area di progetto un assetto paesaggistico, vegetazionale ed ecologico che ne permetta il corretto reinserimento sul territorio perseguendo i seguenti obbiettivi:

- ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla riattivazione dei flussi biologici e trofici dell'ecosistema;
- accelerare e favorire i processi naturali di ricolonizzazione erbacea ed arborea;
- regimare il flusso delle acque meteoriche superficiali;
- recepire le indicazioni derivanti dalla pianificazione territoriale comunale (Tav. 3 e 4 del PAT di Sommacampagna) che definisce l'area di intervento tra le "Aree per il rispetto dell'ambiente

54 12 LUG. 2018 Direzione Commissioni Valutazioni

naturale, della flora e della fauna" in quanto svolgono una funzione eco-relazionale all'interno della rete ecologica comunale. In particolare la Tav. 4 identifica l'area di cava come "Zona di riconnessione naturalistica" (Art. 8.dd). All'interno di queste zone sono inserite anche aree attualmente sede di cava, per le quali potrà essere previsto, una volta esaurita l'attività estrattiva, il riuso al fine della creazione di oasi naturalistiche.

Al fine di perseguire gli obiettivi del recupero il progetto di ricomposizione ambientale comprensivo delle opere a verde è stato redatto seguendo i seguenti criteri:

- risistemazione morfologica dell'area oggetto di coltivazione mineraria con una sistemazione finale dell'area estrattiva che prevede il raccordo tra l'ampio piano finale di scavo con il piano campagna con delle scarpate aventi una pendenza massima di 25° con riporto di terreno vegetale ove poter effettuare la semina delle specie erbacee, arbustive ed arboree previste per le opere a verde;
- analisi della stazione (piovosità, temperatura, umidità, ecc.) e conseguente scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzare per le opere a verde;
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche per evitare l'erosione delle scarpate.

Al termine dei lavori di coltivazione mineraria il fondo cava avrà una superficie di 110.250 mq mentre la superficie inclinata delle scarpate sarà di 75.182 mq.

Per la rimodellazione morfologica della superficie del fondo cava sono previste le seguenti operazioni:

- scarificatura della superficie al fine di ridurre l'effetto impermeabilizzazione causato dalle macchine operatrici;
- riporto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 50 cm;
- sistemazione della superficie con pendenza massima dell'1‰ al fine di favorire un deflusso regolare delle acque meteoriche;
- realizzazione a una distanza di 2,5 metri dal piede delle scarpate di una trincea drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle scarpate e dal fondo cava;
- fresatura o altre lavorazioni superficiali con lo scopo di affinare e livellare il substrato.

Per la sistemazione delle scarpate, che in fase d'estrazione possono arrivare ad una pendenza massima di 38°, si prevede, mediante l'utilizzo di limi e terre e rocce da scavo un rimodellamento a 25°. Rimodellato il pendio a 25° si provvederà al posizionamento di uno strato superficiale di terreno vegetale avente uno spessore di circa 50 cm.

Sul bordo superiore delle scarpate verrà realizzato un rilevato avente un'altezza massima di 0,5 metri avente lo scopo di evitare che le acque meteoriche che cadono nella fascia di rispetto perimetrale possano scorrere lungo le scarpate innescando fenomeni di ruscellamento e scoscendimento della copertura superficiale.

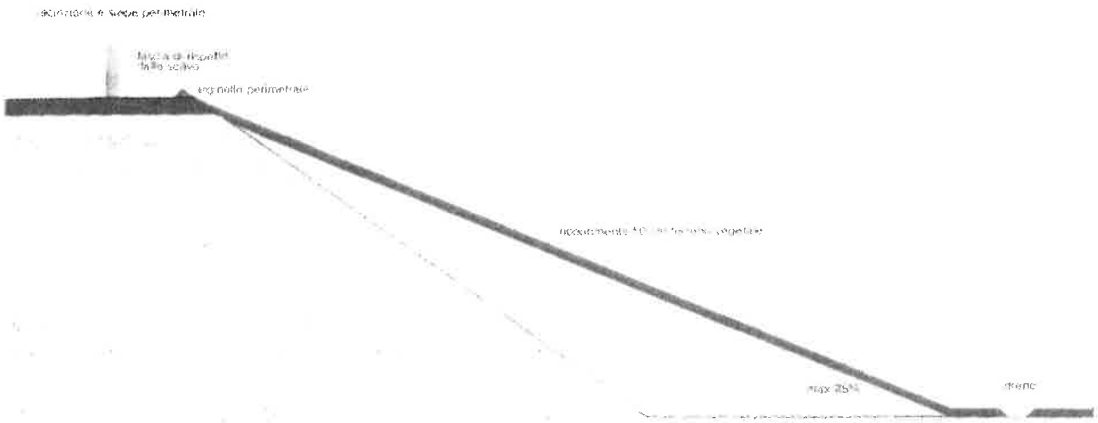

Sezione tipo della ricomposizione ambientale.

ALLEGATO A
AL DEC. DEL N. 54 12 LUG. 2018
Direzione Commissioni Valutazioni

Al fine di smaltire le acque meteoriche che interessano il bacino di cava si prevede di realizzare, lungo tutto il perimetro del fondo cava, una trincea drenante presso la quale confluire, per ruscellamento, le acque che interessano tanto i versanti quanto il fondo cava.
Il materiale in posto risulta costituito da una matrice prevalentemente ghiaioso sabbioso con elevato grado di permeabilità idraulica in grado di assorbire rapidamente i volumi d'acqua meteorica immessi nel sottosuolo in corrispondenza della superfice drenante.

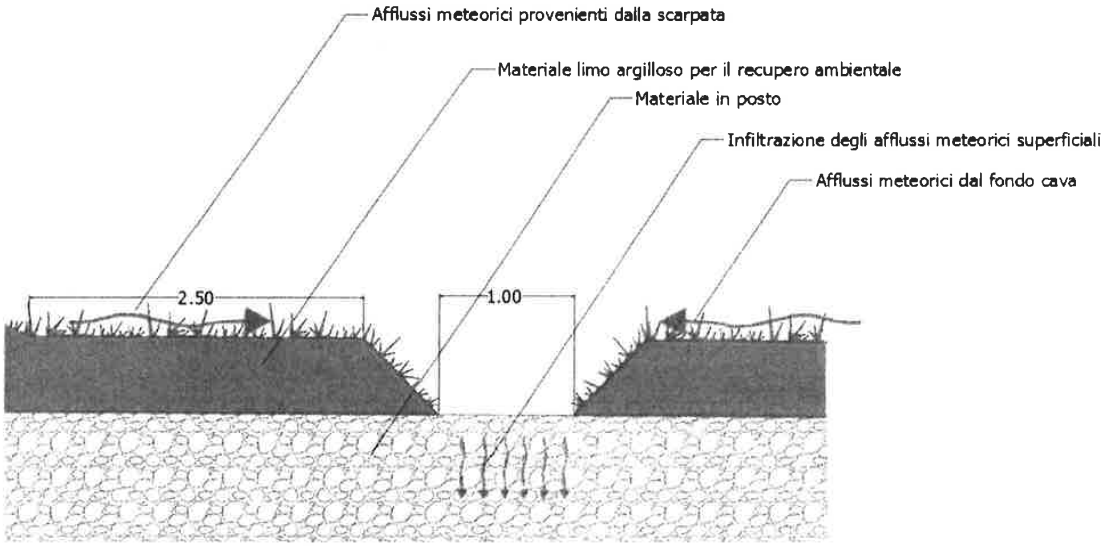

La sistemazione a verde risulta essere la fase terminale della ricomposizione ambientale e prevede la semina di un tappeto erboso e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive.
Per il rinverdimento delle scarpate si utilizzerà la tecnica dell'idrosemina che consentirà di ottenere un rapido attecchimento delle specie erbacee che si andranno a seminare.
Per il rinverdimento del fondo cava avverrà mediante lo spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi (semina a spaglio). La quantità di sementi utilizzata sarà di 50 g/mq.
In una zona, posta sul lato est dell'area estrattiva, è prevista la piantumazione di specie arboree ed arbustive con lo scopo di creare un'area boscata che possa fungere da rifugio per la fauna e contemporaneamente diversificare dal punto di vista paesaggistico il sito d'intervento.
L'analisi floristica e stazionale ha messo in evidenza come le formazioni boscate siano riconducibili alla seguente tipologia potenziale di un querco – carpineto (Quercus robur e Carpino betulus).
È molto importante mantenere una certa mescolanza all'interno della tipologia vegetale per favorire una certa biodiversità tale da rafforzarla contro avversità di vario tipo (climatiche, fitosanitarie ecc.); a tal fine saranno messe a dimora 144 piante pari a 1200 piante/ha, e il rapporto tra le specie arboree e quelle arbustive sarà 50% di piante arboree e il 50% arbusti.
Le piante arboree saranno dotate di una canna per il sostegno e per il fissaggio delle protezioni individuali.
Le specie arboree e arbustive saranno messe a dimora, in maniera casuale, con un sesto d'impianto di 5 metri x 5 metri.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il progetto analizza gli impatti sulle seguenti componenti ambientali:
- Atmosfera;
- Suolo e sottosuolo;
- Ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali);
- Flora e Vegetazione;
- Fauna;

ALLEGATO A
AL DECRETO 54 12 LUG. 2018
Direzione Commissioni Valutazioni

- Ecosistemi;
- Contesto Socio Economico;
- Rumori e Vibrazioni;
- Viabilità;
- Paesaggio.

Al fine di potere definire le variabili che contribuiscono ai possibili impatti si sono classificate schematicamente le azioni di progetto in relazione alle modalità di intervento che consistono essenzialmente nella coltivazione in approfondimento della cava attiva e nel successivo recupero ambientale, con restituzione dell'area ad uso agricolo.

A seguire si riporta una matrice delle interrelazioni potenziali:

	DESCRIZIONE AZIONE	NOTE
A	Scotico e/o movimentazione delle terreno	I lotti B e C, già autorizzati, ma non ancora coltivati, saranno oggetto di scotico del terreno vegetale, mentre il Lotto A già parzialmente recuperato sarà necessariamente interessato dalla movimentazione del terreno, prima di essere coltivato in approfondimento.
B	Scavo ed estrazione inerti	/
C	Trasporto materiale	Si considera sia il materiale estratto da destinare fuori sito, sia il materiale (limi e terre e rocce da scavo) da reperire all'esterno del sito.
D	Ricomposizione ambientale	Azione con connotazione positiva: la ricomposizione ambientale non solo mira a ripristinare la superficie vegetale, ma permetterà di rivalutare dal punto di vista ecologico l'intera area. Gli effetti delle operazioni di movimento terra di ricomposizione morfologica si analizzano nelle azioni A e B.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 54 del 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Componente ambientale	Interrelazione azioni-ambiente	A SCOTICO E/O MOVIMENTAZIONE TERRENO	B SCAVO ED ESTRAZIONE INERTI	C TRASPORTO MATERIALE	D RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
Atmosfera	Diffusione di polveri	x	x	x	
	Emissioni inquinanti gassosi	x	x	x	
Acque superficiali	Alterazione qualità delle acque (Inquinamento accidentale)	x	x		
Acque sotterranee	Modifica della vulnerabilità della falda	x	x		x
	Alterazione qualità delle acque (Inquinamento accidentale)	x	x		
Suolo e Sottosuolo	Consumo risorsa non rinnovabile		x		
	Modifica morfologia		x		x
	Alterazione drenaggio	x	x		x
	Contaminazione suolo e sottosuolo (Inquinamento accidentale)	x	x		
Vegetazione	Modifica della composizione quali-quantitativa floristica	x	x		x
Fauna	Disturbo alla popolazione animale	x	x	x	x
Ecosistema	Alterazione della qualità ambientale delle unità ecosistemiche	x	x		x
Paesaggio	Esposizione-visibilità-morfologia	x	x		x
	Modifica della qualità ambientale del paesaggio	x	x		x
Rumore e vibrazioni	Emissioni\Immissioni	x	x	x	
Viabilità	Aumento del traffico			x	
Salute pubblica	Incidenti	x	x	x	
	Disturbi alla popolazione	x	x	x	

L'estensore dello Studio di Impatto Ambientale evidenzia che analizzati i risultati dei giudizi emerge un basso impatto ambientale; si individuano su un totale di 47 giudizi assegnati:

- n° 9 Impatti POSITIVI, pari al 19,1 % dei giudizi totali;
- n° 35 Impatti TRASCURABILI, con punteggio compreso tra -1 e -13, pari al 74,5 % dei giudizi;
- n° 3 impatti LIEVI, con punteggio compreso tra – 14 e -27, pari al 6,4 % dei giudizi;
- nessun impatto MEDIO o ELEVATO

Sono stati valutati impatti LIEVI sulla componente sottosuolo in ragione del consumo di risorsa non rinnovabile e della modifica della morfologia dei luoghi, così come lieve risulta l'impatto sulle acque sotterranee in termini di incremento della vulnerabilità della falda.

Considerato inoltre che le attività previste nell'ampliamento non variano l'intensità delle interferenze rispetto a quelle che già attualmente si generano all'interno dell'ambito estrattivo, dal momento che non vengono incrementati i ritmi di coltivazione oggi autorizzati presso la cava, gli impatti valutati sono TRASCURABILI. La ricomposizione ambientale dell'area produce effetti POSITIVI che si riflettono principalmente sulle componenti flora, vegetazione, fauna e paesaggio.

ALLEGATO A 12 LUG. 2018
AL DECRETO 54

Direzione Commissioni Valutazioni

Rilevanza ambientale			Parametri e magnitudo							
Comp. amb.	Interrelazioni azioni-ambiente	Azione di intervento	Estensione	Frequenza	Probabilità	Reversibilità	INCIDENZA	Qualità	IMPATTO	GIUDIZIO
Atmosfera	Diffusione di polveri	A, B	2	2	3	1	12	-1	-12	TRASCURABILE
		C	2	1	2	1	4	-1	-4	TRASCURABILE
	Emissioni inquinanti	A, B, C	2	2	3	1	12	-1	-12	TRASCURABILE
Suolo e Sottosuolo	Consumo risorsa non rinnovabile	B	1	3	3	3	27	-1	-27	LIEVE
	Modifica morfologia	B	1	3	3	3	27	-1	-27	LIEVE
		D	1	3	3	3	27	1	27	POSITIVO
	Alterazione drenaggio	A, B	1	3	3	3	27	1	27	POSITIVO
		D	1	3	1	3	9	-1	-9	TRASCURABILE
	Contaminazione suolo e sottosuolo (Inquinamento accidentale)	A, B	1	1	1	2	2	-1	-2	TRASCURABILE
Acque superficiali	Alterazione della qualità delle acque	A, B	2	1	1	1	2	-1	-2	TRASCURABILE
Acque sotterranee	Modifica della vulnerabilità della falda	A	1	2	3	2	12	-1	-12	TRASCURABILE
		B	1	3	3	3	27	-1	-27	LIEVE
		D	1	3	3	3	27	1	27	POSITIVO
	Alterazione qualità delle acque (Inquinamento accidentale)	A, B	2	1	1	1	2	-1	-2	TRASCURABILE
Vegetazione	Modifica della composizione quali-quantitativa floristica	A	1	2	2	1	4	-1	-4	TRASCURABILE
		B	1	2	1	2	4	-1	-4	TRASCURABILE
		D	1	3	2	3	18	1	18	POSITIVO
Fauna	Disturbo alla popolazione animale	A, B	2	2	1	2	8	-1	-8	TRASCURABILE
		C	3	2	1	2	12	-1	-12	TRASCURABILE
		D	2	3	1	3	18	1	18	POSITIVO
Ecosistema	Alterazione della qualità ambientale delle unità ecosistemiche	A, B	2	2	1	2	8	-1	-8	TRASCURABILE
		D	2	3	1	2	12	1	12	POSITIVO
Paesaggio	Esposizione-visibilità-morfologia	A, B	1	3	1	3	9	-1	-9	TRASCURABILE
		D	1	3	2	3	18	1	18	POSITIVO
	Modifica della qualità ambientale del paesaggio	A, B	1	3	1	3	9	-1	-9	TRASCURABILE
		D	1	3	2	3	18	1	18	POSITIVO
Rumore e vibrazioni	Emissioni/Immissioni	A, B, C	2	2	3	1	12	-1	-12	TRASCURABILE
Viabilità	Aumento del traffico	C	3	2	2	1	12	-1	-12	TRASCURABILE
Salute pubblica	Incidenti	A, B	2	1	1	2	4	-1	-4	TRASCURABILE
		C	3	1	1	3	9	-1	-9	TRASCURABILE
	Disturbi alla popolazione	A, B	2	2	2	1	8	-1	-8	TRASCURABILE
		C	3	2	2	1	12	-1	-12	TRASCURABILE

In relazione alle Mitigazioni lo studio riassume le misure di mitigazione che sono già in atto sul sito di cava che vengono riproposte per il presente progetto.

- Atmosfera: in relazione alla produzione di polveri legata alla circolazione dei camion si provvede alla continua bagnatura sia dei piazzali sia delle piste di cantiere; è operativo un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava. Inoltre i mezzi in uscita sono dotati di teli protettivi per ricoprono il cassone;
- Suolo, Sottosuolo, Acque sotterranee: il modo di procedere nell'attività di scavo evidenzia l'intervento concentrato in piccole superfici all'interno dei singoli lotti, raggiungendo la massima profondità di progetto con la conseguente immediata ricomposizione delle aree coltivate; i serbatoi di carburanti e lubrificanti sono posizionati al livello del piano campagna e non all'interno degli scavi al fine di vere una adeguata protezione contro gli sversamenti accidentali o le perdite per danneggiamento;
- Vegetazione, Flora, Fauna e Ecosistema: contemporaneamente alla fase di coltivazione l'intera superficie della cava sarà oggetto di ricomposizione ambientale; l'area posta sul lato est sarà piantumata con specie arboree e arbustive con lo scopo di creare una area boscata che possa fungere da rifugio per la fauna e diversificare dal punto di vista naturalistico il sito d'intervento;
- Rumore: al fine di contenere il rumore ogni singolo lotto sarà suddiviso in più aree di lavoro successive e lavorate fino alla profondità tecnicamente massima possibile, al fine di permettere l'avvio delle operazioni di sistemazione ambientale parallelamente alle estrazioni nello stesso lotto. All'inizio della lavorazione delle aree in prossimità delle abitazioni, viene creata una barriera di 2 m di altezza con terreno vegetale o altro materiale sul limite dell'area stessa in direzione delle abitazioni più vicine poste a ovest. Compatibilmente con altre esigenze, le aree di lavoro hanno una superficie limitata in modo da portare in profondità il piano di lavoro quanto prima. Quando

ALLEGATO A
AL DECRETO 54 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

	• *"mantenere la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboschimento precedentemente approvata in modo da garantire una maggiore efficacia degli obiettivi di progetto: "fungere da rifugio per la fauna e contemporaneamente diversificare dal punto di vista paesaggistico il sito d'intervento", valutando la differenziazione fra le specie utilizzate fra fondo cava e scarpate e adeguando il computo metrico estimativo".*
2.	U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV - Relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 (nota prot. n. 260653 del 30/06/2017) Nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive quanto segue: 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata*; 2. di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo la proposta del progetto di ampliamento in approfondimento (elaborato "P. 04 – relazione agronomica di ricomposizione ambientale"), nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*); 3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

5 VALUTAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE

L'intervento proposto si focalizza sull'ottimizzazione della risorsa estratta in relazione al consumo di suolo già in atto e il progetto di ampliamento riguarda il solo approfondimento dell'attività estrattiva, senza intaccare i cigli superiori di scavo, quindi mantenendo invariate le dimensioni superficiali e perimetrali della cava, nonché invariato il rapporto del 3% tra superfici di cava e superfici agricole totali del Comune di Sommacampagna.
Tale intervento non risulta in contrasto con le pianificazioni e la documentazione a corredo della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, la quale illustra adeguatamente nel dettaglio le caratteristiche del progetto ed evidenzia la sua compatibilità con il quadro programmatico garantendo il corretto funzionamento, la sicurezza e il minimo impatto sull'ambiente. Gli impatti più significativi riguardano l'emissione di polveri e gas prodotti dai mezzi, il rumore e i volumi di traffico e le conclusioni dello studio di Impatto Ambientale ne evidenziano la sostenibilità.

6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare:

- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

esaminata la documentazione presentata;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica 125/2017 del 28/06/2017, inviata dalla U.O. Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 260653 del 30/06/2017;

preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC) della Provincia di Verona, acquisito con nota della Provincia di Verona del 02/05/2018, prot. n. 159925;

preso atto del parere positivo, con prescrizioni, della Provincia di Verona, acquisito con nota prot. n. 120582 del 24/03/2017;

ALLEGATO A AL DECRETO n. 54 del 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

tecnicamente possibile, i mezzi meccanici e i percorsi sono portati a quote basse e in prossimità di un fronte verso ovest per tutelare maggiormente i ricettori presenti.

- Paesaggio: in fase di esercizio, data la scarsa visibilità della cava dai principali punti di osservazione, grazie alla quota ribassata e alla capacità di assorbimento derivante dalle schermature esistenti intorno ad essa, non si ritiene necessario prevedere particolari opere di mitigazione. Il principale intervento mirato alla riduzione e mitigazione dell'impatto sul paesaggio della cava a fine coltivazione è costituito dal progetto di ricomposizione ambientale che si realizzerà contemporaneamente all'avanzare della fase di coltivazione, nei lotti già escavati. La ricomposizione ambientale, una volta attuata, permetterà quindi un reinserimento della cava nel contesto, con maggior carattere di naturalità così come auspicato dal PAT del Comune di Sommacampagna.

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area d'intervento si trova esterna ai siti della Rete Natura 2000 e in particolare a circa 6 km dal più vicino sito denominato IT3210008 "Fontanili di Povegliano".
Il proponente ha predisposto in tal senso la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale allegata all'istanza, che in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 149032, all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.
In data 22/05/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, ha trasmesso nota di richiesta perfezionamento documentale, acquisita con prot. n. 199650, a seguito della quale la Ditta ha trasmesso dichiarazione integrativa con nota prot. n. 229116 del 12/06/2017.
In data 30/06/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 260653, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive quanto segue:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata*;
2. di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo la proposta del progetto di ampliamento in approfondimento (elaborato "P. 04 – relazione agronomica di ricomposizione ambientale"), nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.O. VIA le seguenti osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	Provincia di Verona (nota prot. n. 120582 del 24/03/2017);

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:

1.	Parere favorevole della CTPAC Provincia di Verona espresso nella seduta del 11/04/2018 (trasmesso dalla Provincia di Verona con nota nota prot. n. 159925 del 02/05/2018) che riporta la seguente prescrizione:

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 54 DEL 12 LUG. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Tutto ciò premesso il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il delegato della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. sia definito in accordo con ARPAV un piano di monitoraggio delle falde acquifere, con particolare attenzione alla prima falda freatica, con cadenza trimestrale, utilizzando i piezometri all'interno dell'area di cava, in modo da individuare eventuali oscillazioni anomale rispetto all'assetto dell'acquifero descritto nello studio idrogeologico presentato;
2. sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento in approfondimento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella relazione acustica previsionale;
3. per limitare la produzione di polveri, dovute al transito dei mezzi d'opera e di trasporto sulla strada d'accesso alla cava, come dichiarato dal proponente dovranno essere eseguite costanti bagnature della superficie e dovrà proseguire l'attività esistente di lavaggio ruote all'uscita della predetta strada;
4. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.";
5. di recepire la prescrizione espressa nel parere favorevole della CTPAC Provincia di Verona espresso nella seduta del 11/04/2018, integrandola con quanto espresso nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), così come di seguito riportato:
   - mantenere la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboschimento precedentemente approvata effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli).

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 373931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 201 del 14 giugno 2018

PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.2 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Direzione Operativa (gia' Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto). Interventi di difesa dei liltorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) - stralcio funzionale (VE2AP098). Importo progetto E.1.872.900,00 - CUP H94H15000080006 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi E.99.231,63 per lavori suppletivi e di variante e prenotazione di spesa per E.59.812,39.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto e prenotazione di spesa a copertura del quadro economico del progetto

Il Direttore

DATO ATTO che:

- Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
- con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
- Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
- con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
- l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
- con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
- con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e 803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;

CONSIDERATO che:

- l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015 per un importo complessivo di € 1.872.900,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione Operativa);
- il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione Operativa) con decreto n. 66 in data 27/04/2016 ha approvato il progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di € 1.872.900,00;
- con decreto dello stesso Direttore n. 99 in data in data 23.12.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con successivo decreto n. 11 in data 25/01/2017 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito specificato:

A)	**LAVORI**		
	1. Lavori	€	946.213,97
	2. Oneri per la sicurezza	€	15.000,00
	3. IVA al 22% (su lavori + sicurezza)	€	211.467,07
	Totale A	€	**1.172.681,04**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	1. Indagini e rilievi (oneri compresi)	€	13.542,00
	2. Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza (oneri compresi)	€	39.040,00
	Totale B	€	**52.582,00**
	totale A + B	€	**1.225.263,04**
C)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	1. Ex Art. 92 D.Lgs.163/06	€	26.820,48
	2. IVA 22% su ribasso	€	104.067,93
	3. Indagini e rilievi	€	6.458,00
	4. Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza	€	960,00
	5. Imprevisti	€	36.294,52
	Totale C	€	**174.600,93**
D)	**ECONOMIE DI GARA**	€	**473.036,03**
	Tornano importo progetto approvato	**€**	**1.872.900,00**

- a seguito degli affidamenti effettuati, con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 202 in data 25/05/2017, è stata impegnata sul capitolo 101914 la somma complessiva di **€ 1.252.083,52** per la realizzazione dell'intervento in argomento, come di seguito specificato:

A)	**LAVORI**		
	1. Lavori	€	946.213,97
	2. Oneri per la sicurezza	€	15.000,00
	3. IVA al 22% (su lavori + sicurezza)	€	211.467,07
	Totale A	**€**	**1.172.681,04**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	1. Indagini e rilievi (oneri compresi)	€	13.542,00
	2. Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza (oneri compresi)	€	39.040,00
	Totale B	**€**	**52.582,00**
C)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	1. Ex Art. 92 D.Lgs. 163/06	€	26.820,48
	Totale C	€	**26.820,48**
	totale A + B + C da impegnare	€	**1.252.083,52**

- con nota prot. 202437 in data 24/05/2017 la Direzione Difesa del Suolo comunicava al Soggetto Attuatore l'applicazione della sanzione del 1.5% sull'importo del finanziamento (pari ad € 28.093,50), come stabilito dalla Delibera CIPE 21/2014 per gli interventi per i quali l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è intervenuta dopo il 31/12/2015 ma entro il primo semestre del 2016, risultando pertanto il finanziamento originario per l'intervento ridotto all'importo di € 1.844.806,50;
- con successiva nota prot. 266677 in data 05/07/2017 la Direzione Difesa del Suolo, a seguito della ricognizione delle somme derivanti da economie di gara avviata dalla Autorità di Gestione del PAR FSC 2007/2013 di concerto con le SRA e finalizzata al loro potenziale riutilizzo per finanziare ulteriori interventi, comunicava al Soggetto Attuatore l'accantonamento dell'importo di € 143.425,00 delle economie di gara per l'intervento e la messa a disposizione per la riprogrammazione della restante aliquota di € 433.678,96;
- di tale rilevazione è stato dato atto con DGRV n. 1585 del 3/10/2017, con cui sono state riprogrammate le economie dell'Asse 2 - Difesa del Suolo ed è stato contestualmente rideterminato il contributo assegnato agli interventi, in particolare per l'intervento in oggetto tale contributo risulta di **€ 1.439.221,04**, al lordo del taglio dell'1.5% di € 28.093,50;

VISTA la nota prot. 182746 in data 17/05/2018 del Direttore della Direzione Operativa, in cui si evidenzia la necessità di procedere ad un ripascimento urgente localizzato nei punti di maggior sofferenza del litorale, compromesso a seguito delle mareggiate della stagione invernale 2017-2018;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 177 in data 7/05/2018 con cui, sulla scorta del parere favorevole della Commissione Tecnica Decentrata di Venezia n. 20/2018, è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi per i lavori suppletivi nell'importo di 99.231,63 IVA inclusa, da affidarsi alla medesima impresa titolare del contratto principale, ai

sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO pertanto di poter procedere all'impegno della somma di euro 99.231,63 IVA inclusa a favore del beneficiario di seguito riportato, necessaria per l'esecuzione dell'intervento di ripascimento urgente secondo quanto approvato con il citato decreto n. 177/2018 del Direttore della Direzione Operativa:

Attività affidate: **A - Lavori**
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: **decreto n. 177 del 07/05/2018**
CIG: **669850338B**
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: **STONE - Società Cooperativa**
Codice Anagrafica: **00169659**
Indirizzo Contraente: **Via maestri del lavoro N. 70 - località Val da Rio - Chioggia (VE)**
P.IVA / cod. fiscale Contraente: **00183200278**
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): **€ 99.231,63**
Spesa riconducibile a "debito commerciale": **SI**
Codice Piano dei Conti: **2.02.03.06.001**
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: **€ 99.231,63**
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: **€ -**

PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013 e dal I Atto Integrativo del 25/06/2015; in particolare, la Direzione Operativa dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
- sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE 20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC;
- le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "*a rendicontazione*" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "*in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa*";

VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli

interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";

RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:

- **€ 99.231,63** a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori" sopra riportato**,** necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul **capitolo 101914** (**art. 35 PDC 2.02.03.06.001**) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto **VE2AP098** (CUP **H94H15000080006**);

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi **€ 99.231,63** trovano copertura sullo stanziamento di risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile;

ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

DATO ATTO:

- che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
- che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su presentazione di regolare fattura, nonché della LR 27/2003 e smi;
- che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2018, così come dettagliato nello schema sopra riportato;

RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;

VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC 2007-2013;

VISTA la proposta di aggiudicazione in data 30.06.2016 e la successiva aggiudicazione definitiva con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile litorale veneto n. 99 in data 23.12.2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;

CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 1.351.315,15 (di cui € 99.231,63 impegnate con il presente provvedimento).

DATO ATTO che rispetto al contributo FSC assegnato, così come rideterminato con DGRV 1585/2017 e al netto della sanzione dell'1.5% ex delibera CIPE 24/2014, residuano somme da impegnare a favore dell'intervento per € 59.812,39, IVA inclusa;

RITENUTO di prenotare l'importo di € 59.812,39 sul capitolo di spesa n. 101914**,** esercizio finanziario 2019, al fine di dare completata copertura al progetto sopra descritto **VE2AP098** (CUP **H94H15000080006**) con codice PdC 2.02.03.06.001 - art. 035 e che le spese si configurano come debito commerciale.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 72350 in data 23/02/2018 il Soggetto Attuatore presentava alla SRA motivata richiesta di proroga del termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta;

- previa condivisione con l'Autorità di Gestione del PAR FSC, di cui alle note prot. 105224 in data 19/03/2018 e prot. 105836 in data 20/03/2018, è stata concessa tale proroga, stabilendo quale nuovo termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta il 31/12/2019;

VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;

l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (**art 035 - PDC** 2.02.03.06.001) "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di **€ 99.231,63** necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento **VE2AP098** (**CUP H94H15000080006**), ricompreso nell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto il 25/06/2015 e approvato con la citata DGRV 532/2015;
3. di imputare l'importo di **€ 99.231,63**, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (**art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP H94H15000080006**) come di seguito riportato, a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficienti disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di **€ 99.231,63** a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese relative al progetto **VE2AP098** (CUP **H94H15000080006**) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro **€ 99.231,63** previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto **VE2AP098** (CUP **H94H15000080006**) nell'esercizio finanziario 2018, importi che dovrà essere opportunamente aggiornato sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio finanziario a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:

Attività affidate: **A - Lavori**
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: **decreto n. 177 del 07/05/2018**
CIG: **669850338B**
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: **STONE - Società Cooperativa**
Codice Anagrafica: **00169659**
Indirizzo Contraente: **Via maestri del lavoro N. 70 - località Val da Rio - Chioggia (VE)**
P.IVA / cod. fiscale Contraente: **00183200278**
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): **€ 99.231,63**
Spesa riconducibile a "debito commerciale": **SI**

Codice Piano dei Conti: **2.02.03.06.001**
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: **€ 99.231,63**
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: **€ -**

7. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
8. di prenotare l'importo residuo di € 59.812,39 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2019 -che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto così come rimodulato a seguito della riduzione di contributo derivante dalla DGRV 1585/2017 e dall'applicazione della sanzione dell'1.5% ex delibera CIPE 24/2014, sull'art. 035 - PdC 2.02.03.06.001 e che la spesa si configura come debito commerciale;
9. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
10. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il ripristino ambientale";
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
13. il Soggetto Attuatore **entro il 31.12.2019**, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
14. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
16. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
17. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.

Marco Puiatti

(Codice interno: 373840)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 231 del 06 luglio 2018

"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 - Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Autorizzazione all'accesso ai fondi di proprieta' privata siti nei Comuni di Trissino ed Arzignano per l'esecuzione di rilievi topografici, sondaggi e carotaggi geologici e geotecnici, prove di laboratorio, ecc. per la progettazione esecutiva dell'intervento suddetto, ai sensi dell'art.15 comma 1 del DPR 327/2001 e smi.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'accesso ai fondi di proprietà privata per l'esecuzione delle attività tecniche preliminari alla progettazione esecutiva delle opere ai sensi dell'art. 15 del DPR 327/2001 e smi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 6/2017 DGRV n. 1930/2017 DDR n. 493/2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- sulla scorta del parere della CTRA n. 3721 del 26/05/2011, con Decreto n. 247 del 09/11/2014 della Direzione Difesa Del Suolo è stato approvato il progetto delle "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI)" dell'importo complessivo di € 44.650.000,00;
- con deliberazione in data 05/07/2011 n. 989 la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio della fase realizzativa del primo stralcio dell'intervento sopraccitato afferente il bacino di Monte;
- con Delibera 6/2017 la Giunta ha autorizzato la fase realizzativa del completamento del bacino di laminazione innanzi citato afferente il bacino di valle;
- che con successiva Deliberazione n. 1930/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- che con la DGRV sopraccitata è stato individuato, come ammesso al finanziamento di € 14.000.000,00 dei fondi POR FESR 2014-2020 azione 5.1.1, l'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed Arzignano - VI), indicato con ID Piano 453 nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
- che, sulla base di quanto sopra indicato, l'intervento in oggetto, dell'importo stimato di € 19.000.000,00, sulla base del progetto generale approvato con Decreto n. 247 del 09/11/2014 della Direzione Difesa Del Suolo, risulta pertanto finanziato per € 14.000.000,00 con i fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 e per la rimanente parte con il reimpiego delle risorse disponibili alla data di cessazione della Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del 10/01/2017;

DATO ATTO che con la DGRV n. 1930/2017 sono state demandate al Direttore della Direzione Difesa del Suolo le procedure di realizzazione del bacino di laminazione, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione delle stesse opere, l'impegno di spesa, il perfezionamento e la sottoscrizione dei contratti di appalto;

VISTO il proprio decreto in data 15/12/2017 n. 493 con il quale sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto necessari per avviare le procedure di gara con un importo a base d'asta di € 1.165.547,25;

VISTO il proprio decreto in data 16/06/2018 n. 194 con il quale è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto specificati, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al costituendo R.T.I. tra BETA Studio S.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Ponte S. Nicolò (PD), TECHNITAL S.p.A. (Mandante) con sede in Verona (VR), Ingegneria 2 P & associati s.r.l. (Mandante) con sede in San Donà di Piave VE e P.E.T.R.A. soc. coop. (Mandante) con sede in Padova (PD);

CONSIDERATO che per la progettazione esecutiva delle opere in argomento è necessario eseguire rilievi topografici, sondaggi, carotaggi geologici e geotecnici, prove di laboratorio che interessano anche proprietà private nei Comuni di Trissino ed Arzignano ricomprese nell'ambito progettuale;

VISTE le proprie note in data 01/06/2018 n. 205639 / 205754 ed in data 13/06/2018 n. 225756 con le quali è stato richiesto alla competente Provincia di Vicenza il rilascio dell'autorizzazione all'accesso ai fondi di proprietà privata, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del DPR 327/2001, per l'esecuzione delle attività suddette, dandone contestuale comunicazione a mezzo raccomandata A.R. anche alle Ditte interessate da tale procedura;

CONSIDERATO che, nel termine perentorio di sette giorni, stabilito dal DPR 327/2001 ed evidenziato nelle comunicazioni suddette, non sono pervenute osservazioni da parte delle Ditte interessate da tale procedura;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza (Autorità Espropriante) assunta al protocollo in data 22/06/2018 n. 239173, con la quale viene comunicato che le richieste di autorizzazione di cui all'art. 15 , avanzata dalla Direzione Difesa del Suolo sopra richiamate, non possono essere al momento evase stante il particolare carico di lavoro attribuito alla Struttura provinciale;

ACCERATA l'urgenza di sviluppare la progettazione esecutiva in argomento al fine di rispettare il cronoprogramma della specifica linea finanziaria comunitaria (POR FESR 2014 - 2020);

RITENUTO pertanto di poter esercitare direttamente le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi dell'art. 70 comma 3 della LR 27/2003, nonché di quanto disposto dalla Giunta regionale con la citata DGRV 1930/2017;

VISTA la nota in data 28/06/2018 - **allegato A** - della Società capogruppo Beta Studio Srl affidataria della progettazione esecutiva in argomento con la quale vengono comunicati i nominativi dei tecnici che eseguiranno le attività suddette;

DATO ATTO che il tempo massimo per l'esecuzione di dette attività è di giorni 90 (novanta) dalla data del presente provvedimento;
VISTO l'art. 15 del DPR 327/2001 e smi;

RITENUTO di poter rilasciare l'autorizzazione all'accesso ai fondi di proprietà privata per l'esecuzione delle attività suddette, preliminari e necessarie alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto specificato, a favore dei soggetti evidenziati nell'allegato A sopra richiamato;

VISTO il DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la LR n. 27/2003 e smi;
VISTO il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la LR n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 70 comma 3 della LR 27/2003, i soggetti evidenziati nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, ad accedere ai fondi di proprietà privata siti nei Comuni di Trissino ed Arzignano, al fine di poter eseguire le attività in premessa specificate preliminari e necessarie alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto specificato.
3. di dare atto che le attività in argomento dovranno essere ultimate entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente provvedimento;
4. copia del presente provvedimento sarà trasmessa a mezzo raccomandata A.R. a tutte le Ditte proprietarie dei fondi in cui dovranno essere eseguite le attività, in coerenza con le comunicazioni già effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del DPR 327/2001;
5. di pubblicare integralmente (OMISSIS ALLEGATI) il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 374064)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 237 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consigio di Bacino Veronese. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Veronese.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1640 del 22/12/2016, prot. Regionale n. 505255 del 22/12/2016;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 182992 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Veronese, ha preso atto che:

- per il gestore Acque Veronesi: pur essendo presente, per gli sfioratori su cui intervenire, una suddivisione in due classi di priorità, esse sono basate su elementi concreti (portata, bacino sotteso...) ma non quantificati; si è chiesto pertanto, se possibile sulla base degli elementi conoscitivi sugli sfioratori, sulla rete e sul territorio, di stabilire criteri maggiormente oggettivi;
- per il gestore Azienda Gardesana Servizi (AGS): pur essendo presente una scala di priorità basata su cinque livelli, si è chiesto di specificare i criteri con i quali è stata redatta;
- per i due gestori, si è raccomandato inoltre di fornire una cartografia sufficientemente dettagliata, sia in formato pdf o immagine (scala 1:10.000) che in formato Shapefile, con l'ubicazione degli sfioratori;

VISTE la risposta del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 32.18 del 3/1/2018, prot. Regionale n. 3193 del 4/1/2018, e le allegate note di Acque Veronesi, prot. 21996 del 29/12/2017 e di Azienda Gardesana Servizi (AGS) n. 3772 del 9/6/2017;

VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

- quantificazione degli sfioratori presenti;
- cartografie in formato pdf e shapefile della localizzazione degli sfioratori;
- cronoprogramma di adeguamento degli sfioratori;
- criteri di priorità di intervento (AGS precisa i criteri utilizzati per la suddivisione in cinque livelli; Acque Veronesi sottolinea la necessità anche di un rilievo di dettaglio);
- aggiornamento al 2016 del Piano di adeguamento degli sfioratori del 2011 (Azienda Gardesana Servizi), con descrizione degli interventi già eseguiti ed ultimati, ed interventi in fase di progettazione;
- descrizione di alcuni adeguamenti già eseguiti;
- stralcio dell'elenco di alcuni sfioratori per i quali è stato fatto il calcolo dell'attuale rateo di sfioro (Acque Veronesi);
- stima dei costi per l'adeguamento.

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veronese e/o i relativi Gestori, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi da essa ritenuti utili;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

1. di prendere atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Veronese presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque;
3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Veronese la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Veronese l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Veronese l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
6. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Veronese e alla Provincia di Verona;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 374065)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 238 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per la Consulta dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) del Lemene (ora AUSIR - Autorita' Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti). Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda la Consulta dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) del Lemene (ora AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (ora AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), prot. arrivo Regionale n. 519191 del 28/12/2016, che trasmette copia della deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito, n. 24 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Piano di adeguamento degli sfioratori di piena, e fornisce indicazioni per scaricare telematicamente la relativa documentazione;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183106 del 10/5/2017 alla Consulta dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) del Lemene (ora AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha preso atto dell'adeguato grado di approfondimento dei materiali messi a disposizione;

CONSIDERATO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

- Schede tecniche per ogni sfioratore, comprendenti planimetria, sezione, inquadramento su foto aerea, fotografia dell'ubicazione degli sfioratori;
- verifiche idrauliche;
- cronoprogramma degli interventi di adeguamento con grado di priorità e importo dei lavori;

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

VISTA l'intesa tra Regione Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 30/10/2017 secondo la quale la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" è posta in liquidazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 e da tale data l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti subentra nelle relative funzioni;

CONSIDERATO che la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (ora AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) e/o il relativo Gestore, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi utili a una migliore identificazione delle zone e dei manufatti oggetto di intervento;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (ora AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
3. di raccomandare all'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere all'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
5. di prescrivere all'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
6. di inviare il presente decreto all'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti e alla Città Metropolitana di Venezia;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 374066)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 239 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Polesine. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Polesine.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Polesine prot. n. 1438 del 14/12/2016, prot. Regionale n. 488622 del 15/12/2016, con cui si comunicava l'avvenuto svolgimento della ricognizione dei manufatti presenti sulla rete fognaria mista, da parte della società Polesine Acque S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A), si invitava il medesimo Gestore a effettuare una rielaborazione di quanto trasmesso relativamente agli sfioratori veri e propri, per i quali si chiedeva di individuare le priorità e le tipologie di intervento, e si preannunciava la trasmissione alla Regione oltre che della ricognizione degli sfioratori, anche del programma di adeguamento degli stessi;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 182955 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Polesine, ha invitato il medesimo Consiglio di Bacino a trasmettere entro breve termine alla Regione la documentazione relativa alla ricognizione degli sfioratori e il programma di adeguamento degli stessi, e ad inviare il provvedimento con il quale si approva la ricognizione e il programma di adeguamento di cui trattasi;

VISTA la riunione tra funzionari dell'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Consiglio di Bacino Polesine e Polesine Acque S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A) in data 17 maggio 2017 in cui è stata presentata la ricognizione degli sfioratori di piena e il relativo piano degli interventi, documentazione poi inviata alla medesima U.O. anche in forma telematica;

VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

- Relazione generale con numero sfioratori, metodologia di rilevamento, proposte di intervento, schemi tipologici di intervento, analisi delle priorità di intervento, valutazione dei costi;
- Programma degli interventi;
- Monografie dei singoli sfioratori, per comune. Di ogni sfioratore viene fornita localizzazione in mappa a scala 1:10.000; coordinate; planimetrie, sezioni, fotografie, abitanti serviti dalla rispettiva fognatura, portata, priorità; in alcuni casi viene indicato il nome del corpo recettore;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 495 del 19 dicembre 2017, che prende atto della fusione per incorporazione della società "Polesine Acque S.p.A." nella società "Centro Veneto Servizi S.p.A." e stabilisce la variazione di denominazione della società incorporante da "Centro Veneto Servizi S.p.A." ad "Acquevenete S.p.A.";

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Polesine e/o il relativo Gestore, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi utili a una migliore identificazione delle zone e dei manufatti oggetto di intervento;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e Padano,

decreta

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Polesine presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica e cartacea negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Polesine la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Polesine l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Polesine l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
6. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Polesine e alle Province di Rovigo, Verona e Venezia;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 374067)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 240 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo prot. n. 387 del 22/12/2016, prot. arrivo Regionale n. 519160 del 28/12/2016, che trasmette le deliberazioni approvate in sede di Comitato Istituzionale in merito alla ricognizione degli sfioratori e al programma di adeguamento presentato dagli Enti gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183081 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, ha preso atto che il gestore Acque del Chiampo ha provveduto a fornire la documentazione prevista con buon grado di approfondimento; ad integrazione, si è chiesto di chiarire quali siano i criteri utilizzati per stabilire la priorità degli interventi descritti nelle singole schede ed elencati nel cronoprogramma, e di fornire una cartografia sufficientemente dettagliata, sia in formato pdf o immagine (scala 1:10.000) che in formato Shapefile, con l'ubicazione degli sfioratori. Per il gestore Medio Chiampo, il territorio servito è limitato, e risulta necessario adeguare un solo manufatto sfioratore, per il quale si è chiesto di fornire la tempistica di adeguamento. Per il resto la documentazione fornita, comprensiva di cartografia, appare sufficiente;

VISTE la nota del gestore Medio Chiampo prot. n. 1172 dell'11/05/2017, prot. Regionale n. 194927 del 18/05/2017 con cui si comunicava che il manufatto sfioratore posto in comune di Montebello Vicentino in località Mira è stato adeguato e i lavori sono stati conclusi in data 27/02/2017, nonché l'email del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo del 23/06/2017 con cui si trasmettevano tutti i dati dei gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo richiesti (criteri di priorità, cartografia in formato pdf e shapefile);

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e/o i relativi Gestori, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi utili a una migliore identificazione delle zone e dei manufatti oggetto di intervento;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
6. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e alla Provincia di Vicenza;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 374068)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 241 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 1939 del 23/12/2016;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183042 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, ha preso atto che:

- per il gestore Veritas i materiali messi a disposizione presentano un adeguato grado di approfondimento;
- per il gestore ASI (ora VERITAS S.p.A.) si è chiesto di predisporre ed inviare anche un cronoprogramma degli interventi, dando comunque atto del buon grado di approfondimento degli altri materiali messi a disposizione;
- Per entrambi i gestori, ai fini di una migliore localizzazione e gestione dei vari elementi relativi alle pressioni e allo stato ambientale, si è chiesto di fornire la cartografia degli sfioratori anche in formato Shapefile (oltre ai formati già forniti);

VISTA le note del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 871 del 09/06/2017, prot. Regionale n. 229562 del 12/06/2017, e prot. n. 1920 del 21/12/2017, prot. Reg. n. 534065 del 21/12/2017;

VISTO il Decreto n. 24 del 25/01/2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, che prende atto della fusione per incorporazione della società "Azienda Servizi Integrati S.p.A" (ASI) nella società "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A" (VERITAS)

VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

- per entrambi i gestori: cartografia generale indicante la posizione degli sfioratori e mappa dettagliata dell'ubicazione di ciascuno di essi;
- per il gestore VERITAS S.p.A. (prima dell'inclusione di ASI): elenco sfioratori; descrizione tecnologie per adeguamento sfiori (si prevede una sezione di abbattimento dei solidi grossolani; non è stata valutata la realizzazione di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili in quanto più complessa dal punto di vista tecnico/economico e quasi sempre in antitesi con la disponibilità di spazio presso i punti di sfioro); stato di avanzamento della rete di fognatura nera; impianti di prossima dismissione, in quanto il bacino afferente è già servito da fognatura nera; impianti di dismissione futura, a motivo della futura realizzazione della fognatura nera; impianti con decrescente carico organico, in quanto la fognatura nera risulta in parte eseguita; impianti prioritari, a motivo dell'ampio bacino servito, e impianti secondari; impianti non accessibili; cronoprogramma e impegno di spesa;

- per il gestore ASI (ora VERITAS S.p.A.): per ogni sfioratore si indicano: dati anagrafici e geometrici, verifica idraulica, abitanti equivalenti afferenti; portata critica della rete fognaria in tempo di pioggia in corrispondenza dello sfioro; mappa della localizzazione, foto, planimetrie e sezioni. Si indicano inoltre: numero di sfiori censiti, sfiori oggetto di adeguamento, percentuale degli sfiori non adeguabili a motivo dei costi sproporzionati (la soglia di riferimento per la sostenibilità economica degli interventi è posta a 250 A.E. serviti); priorità degli interventi; costi degli interventi di adeguamento;

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e/o il relativo Gestore, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi da essa ritenuti utili;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

1. di prendere atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque;
3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua:

    - entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
    - entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, di una relazione sullo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;

5. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di Treviso;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 374069)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 242 del 11 luglio 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Bacchiglione. Art.33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: "Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile";

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell'art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Consiglio di Bacino Bacchiglione prot. n. 1263 del 16/12/2016, prot. arrivo Regionale n. 494797 del 19/12/2016;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183063 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Bacchiglione, ha preso atto che il Consiglio di Bacino in parola ha presentato la ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste per i Gestori di propria competenza e, in alcuni casi, il relativo programma di adeguamento; ha inoltre invitato ad integrare la documentazione inviata con il seguente materiale:

- per il gestore Alto Vicentino Servizi (ora Viacqua S.p.A.), il Comune in cui si trova ciascuno sfioratore e i criteri di priorità degli interventi;
- per il gestore Centro Veneto Servizi (ora Acquevenete S.p.A), i criteri di priorità degli interventi;
- per il gestore Acegas Aps è stato chiesto di fornire, per il comune di Padova, una descrizione, anche sommaria, del tipo di adeguamento (presente invece per Abano Terme e per la Saccisica) e, per tutti i Comuni, i criteri di priorità degli interventi;
- per tutti i gestori, si è raccomandato di fornire una cartografia sufficientemente dettagliata, sia in formato pdf o immagine che in formato shapefile, con l'ubicazione degli sfioratori, nonché un cronoprogramma degli interventi;

VISTE le note del Consiglio di Bacino Bacchiglione prot. 1059, 1060, 1062 del 29/08/2017, rispettivamente prot. arrivo Regionale n. 362560, 362584 e 362589 del 29/08/2017, con cui si trasmettevano le integrazioni rispettivamente dei gestori Acque Vicentine (ora Viacqua S.p.A.), CVS e AVS (quest'ultimo ora Viacqua S.p.A.);

VISTA la nota del Consiglio di Bacino Bacchiglione prot. n. 75 dell'16/01/2018, prot. arrivo Regionale n. 18093 del 17/01/2018, con cui si trasmettevano le integrazioni del gestore AcegasApsAmga;

VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

- per il gestore Acque Vicentine (ora Viacqua S.p.A.): la descrizione della rete fognaria, degli sfioratori e delle relative problematiche, delle anomalie riscontrate e delle necessità di adeguamento; i criteri di priorità degli interventi, ancorché descrittivi, data la presenza di molti casi (la maggior parte) in cui è necessario un adeguamento con le relative necessità di spesa;

- per il gestore Alto Vicentino Servizi (AVS) (ora Viacqua S.p.A.): un elenco degli scolmatori, comprensivo di Comune e via di localizzazione e con la descrizione del tipo di adeguamento a cui devono essere sottoposti quelli inadeguati e delle tempistiche di adeguamento. Sono state considerate quattro tipologie di intervento. Si riporta la stima di spesa per la realizzazione degli interventi; per quanto riguarda i tempi di esecuzione, si dichiara che sono dettati più dalla ripartizione nel tempo del costo degli investimenti che dall'effettivo tempo necessario per la realizzazione degli interventi; si tratta infatti di interventi eseguibili in pochi giorni laddove si tratta di porre in opera elementi prefabbricati (griglie fisse o nuovi pozzetti di grigliatura) o in poche settimane nei casi in cui si debba realizzare un manufatto in opera, come si presuppone per l'adeguamento degli scolmatori non idonei a garantire il grado di diluizione previsto dal PTA, o in quei casi in cui ci si debba approvvigionare di griglia autopulente. Il criterio di priorità è dettato dal rapporto $Q_d/Q_{n,24}$, (dove Q_d: portata derivata non scolmata e $Q_{n,24}$: portata media nera in tempo secco), attribuendo la priorità maggiore agli interventi che interessano quegli scolmatori che si ritiene possano attivarsi più di frequente, considerando che ciò avvenga per valori del rapporto $Q_d/Q_{n,24}$ inferiori a 10:

Qd/Qn,24	Priorità
< 10	1
Tra 10 e 30	2
Tra 30 e 40	3
Tra 40 e 50	4
> 50	5

- per il gestore Centro Veneto Servizi (ora Acquevenete S.p.A): un elenco degli sfioratori da adeguare, una descrizione generale degli interventi che si prevede di effettuare sugli sfioratori da adeguare e il relativo quadro di spesa; criteri di priorità descrittivi; planimetrie, sezioni e fotografie di ogni sfioratore;
- per il gestore Acegas Aps: descrizione dettagliata della rete fognaria, degli sfioratori (con relativa località), delle portate meteoriche, degli interventi già eseguiti e di quelli in corso, delle previsioni di spesa per gli interventi previsti, nonché mappe con localizzazione degli sfioratori stessi. La priorità degli interventi si basa sulle necessità derivanti dall'analisi delle specifiche realtà individuate, integrate con le evidenze segnalate dalle autorità territoriali ed idrauliche di riferimento.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 40 del 09 febbraio 2018, che prende atto della fusione per incorporazione della società "Alto Vicentino Servizi S.p.A." nella società "Acque Vicentine S.p.A." e stabilisce la variazione di denominazione della società incorporante da "Acque Vicentine S.p.A." a "Viacqua S.p.A.";

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Bacchiglione e/o i relativi Gestori, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla medesima Direzione aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali elaborati aggiuntivi, come ad esempio eventuali cartografie in formato pdf a maggiore grado di dettaglio, utili a una migliore identificazione delle zone e dei manufatti oggetto di intervento;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Bacchiglione presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque;

3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Bacchiglione la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;

4. di prescrivere al Consiglio di Bacino Bacchiglione l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;

5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Bacchiglione l'invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;

6. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Bacchiglione e alle Province di Vicenza, Padova e Venezia;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

(Codice interno: 373836)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 307 del 11 giugno 2018

Affidamento all'Arch. Federico Candian, con studio professionale ad Anguillara Veneta (Pd), del servizio tecnico per la redazione della valutazione relativa alla "accessibilità", ai sensi del D.P.R. 503/96, e conseguente progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di "adattabilità", per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto. Impegno della spesa di Euro 16.501,51. D.Lgs 50/2016, artt. 36 comma 2, lett. a) e 95 comma 4 lett. c). CIG ZB0236F039.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento all'Arch. Federico Candian, con studio professionale ad Anguillara Veneta (Pd), del servizio tecnico per la redazione della valutazione relativa alla "accessibilità", ai sensi del D.P.R. 503/96, e conseguente progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di "adattabilità", per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto, impegnando la spesa di Euro 16.501,51 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre n. 193 del 10.05.2018. Lettere di invito a presentare offerta in data 17.05.2018 prot. 182590, 182642, 182662. Verbale di apertura delle offerte in data 5.06.2018.

Il Direttore

Premesso che con decreto n. 193 del 10.05.2018 veniva stabilito di indire la procedura per l'affidamento a professionista esterno del servizio tecnico per la redazione della valutazione relativa alla "accessibilità", ai sensi del D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", e conseguente progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di "adattabilità", per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto.

Dato atto che con lo stesso provvedimento veniva approvato lo schema della relativa convenzione d'incarico, contenente la specifica delle prestazioni richieste e gli altri elementi essenziali del contratto, stabilendo di procedere all'affidamento del servizio mediante acquisizione di tre offerte da parte di soggetti qualificati iscritti nell"Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse", approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26 marzo 2018, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, nel rispetto del principio di rotazione, secondo il criterio del minor prezzo, applicando le disposizioni di cui agli artt. 36 comma 2, lett. a) e 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Precisato che con nota in data 20.04.2018 - prot. 149856, cui ha fatto seguito positivo riscontro, è stata inoltrata istanza alla U.O. Lavori Pubblici al fine di poter procedere a richiesta di offerta ai soggetti di seguito elencati:

- Arch. Fabio Zeccon, San Martino di Lupari (Pd);
- Arch. Nicola Lazzarotto, Feltre (Bl);
- Arch. Federico Candian, Anguillara Veneta (Pd).

Viste al riguardo le lettere di invito in data 17.05.2018 - prot. 182590, 182642, 182662 e il verbale di apertura delle offerte in data 5.06.2018, da cui risulta quale miglior offerta, indicante il prezzo più basso, quella presentata dall'Arch. Federico Candian, con il ribasso del 41,62% sull'importo delle prestazioni a corpo posto a base di gara.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio tecnico suindicato all'Arch. Federico Candian - P. IVA 03729630289, con studio professionale ad Anguillara Veneta (Pd), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. 1764, per un ammontare netto di Euro 13.005,60 oltre oneri contributivi e fiscali, di cui Euro 7.005,60 per prestazioni a corpo ed euro 6.000,00 per prestazioni a vacazione.

Considerato che la suindicata spesa di Euro 13.005,60 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 16.501,51 può essere impegnata sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." del bilancio di previsione 2018.

Dato atto che si è provveduto in ordine agli accertamenti per la verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

- Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare all'Arch. Federico Candian - P. IVA 03729630289, con studio professionale ad Anguillara Veneta (Pd), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. 1764, il servizio tecnico per la redazione della valutazione relativa alla "accessibilità", ai sensi del D.P.R. 503/96, e conseguente progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di "adattabilità", per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto, per l'importo di Euro 13.005,60 oltre oneri contributivi e fiscali, di cui Euro 7.005,60 per prestazioni a corpo ed euro 6.000,00 per prestazioni a vacazione;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 16.501,51, comprensiva di oneri contributivi e fiscali, sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, dopo l'espletamento e accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione d'incarico, su presentazione di regolari fatture;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 374033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 390 del 11 luglio 2018

Accordo di Programma 23/12/2010 fra MATTM e Regione Veneto Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD) - Cod. progetto: (PD009B/10) Importo EURO 800.000,00 CUP: H43H14000060001 - CIG 74497933AA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione all'Impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, con sede in Marghera Venezia, Via Pacinotti 4/A. Estremi dei principali documenti d'istruttoria: Decreto n. 19 del 20/07/2017 del Commissario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto Decreto n. 127 del 10/04/2017 del Direttore dell'unità Organizzativa Genio Civile di Padova Decreto n. 133 del 10 aprile 2018 del Direttore della Direzione Operativa.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con L. 191/2009 furono destinate risorse economiche per interventi di riduzione del rischio idrogeologico prevedendone l'utilizzo anche mediante Accordo di Programma tra Regioni e Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
- con DGR 2816 del 23/11/2010 è stato approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla mitigazione di situazioni di rischio idrogeologico;
- nell'ambito dell'Accordo di Programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Veneto e nel successivo Atto Integrativo del 10.11.2011 si prevede la realizzazione di alcuni interventi di difesa idrogeologica urgenti e prioritari tra cui quello in oggetto;
- con Decreto n°140/STA del 20.04.2015 è stato approvato il Secondo Atto Integrativo di cui al precedente punto, registrato alla Corte dei Conti il 15.05.2015 reg.1, f.1705, in cui nell'allegato 1 - Sezione Attuativa risulta inserito l'intervento in oggetto con il codice Rendis PD009B/10;
- ai sensi del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito con L. 11/08/2014 n. 116, i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative agli interventi degli Accordi di Programma succitati;
- con Decreto n. 32 del 09/08/2016 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico del Veneto ha nominato Soggetto Attuatore il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi";

DATO ATTO CHE:

- con decreto n. 303 del 26.11.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova è stato nominato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il gruppo di lavoro per i lavori in oggetto;
- il Genio Civile di Padova ha revisionato ed aggiornato in data ottobre 2015 il progetto esecutivo rif. n. 69/2009 relativo ai "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazioni e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD)" per l'importo complessivo di € 800.000,00 il cui quadro economico così suddiviso:

A)	LAVORI	€		€	615.206,14
	Oneri sicurezza	€		€	18.250,00
			Sommano A)	€	633.456,14
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	a) per I.V.A. al 22% su 633.456,14	€	139.360,35		
	b) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari all'1,80%	€	11.402,21		
	c) Service di assistenza alla DD.LL. (IVA inclusa)	€	15.000,00		
	d) Imprevisti	€	781,30		
			Sommano B)	€	166.543,86
	TOTALE			**€**	**800.000,00**

VISTO il decreto n. 19 del 20/07/2017 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico del Veneto, con il quale sono state stanziate sulla Contabilità Speciale n. 5596 le risorse finanziarie necessarie alla copertura di alcuni interventi, tra cui i "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD)" per l'importo complessivo di € 800.000,00, prendendo atto che i progetti ammessi al finanziamento sono approvati dal Genio Civile competente per territorio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il proprio decreto a contrarre n. 133 del 10 aprile 2018 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16 e approvato in linea tecnica, economica, il progetto dell'U.O. Genio Civile di Padova 333/2015, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;

VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 153536 del 24 aprile 2018 ha invitato n. 15 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;

VISTO il verbale di gara redatto in data 15 maggio 2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente all'Impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, con sede in Marghera - Venezia, Via Pacinotti 4/A, che ha offerto il ribasso del 18,880%;

VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata in data 23.05.2018 e comunicata il 24.05.2018;

CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Padova, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale dichiarati dall'Impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, con sede in Marghera - Venezia, Via Pacinotti 4/A in sede di gara;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 smi

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art.32 commi 5 e 7, del Dlgs 50/16 per i "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazioni e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD)" indicati in oggetto a favore dell'Impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, con sede in Marghera - Venezia, Via Pacinotti 4/A, C.F. e P.IVA 00369080270, che ha offerto il ribasso del 18,880%;
3. I lavori saranno affidati all'impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, con sede in Marghera - Venezia, Via Pacinotti 4/A, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 374034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 391 del 11 luglio 2018

OCDPC n. 43/2013 DGRV n. 6 del 10.01.2017 "Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistro del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del torrente Alpone Stralcio funzionale" Cod. progetto: VR-I1033.1 Importo EURO 1.200.000,00 - CUP: H42B17000350001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo e si determina a contrarre l'appalto dei "Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistro del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del torrente Alpone Stralcio funzionale"; progetto dell'U.O. Genio Civile di Verona n. 1033 in data 04/12/2017 Estremi dei principali documenti d'istruttoria: nota del Soggetto Responsabile in Attuazione dell'OCDPC 43/2013 n. 211471 del 30.05.2017; Voto della C.T.R.D. LL-PP di Verona n. 26 in data 22/03/2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali suddetti e il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità, è stato individuato quale responsabile delle azioni necessarie al definitivo subentro dell'amministrazione regionale e al proseguimento in regime ordinario;
- con OCDPC n. 397 del 3.10.2016, a seguito delle riorganizzazione delle strutture regionali, il direttore della struttura di progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" subentra nelle iniziative già affidate al direttore della Sezione Sicurezza e Qualità e nell'intestazione della contabilità speciale n. 5458, poi cessata in data 31.12.2016;
- con DGR n. 6 del 10.01.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle disponibilità accertate nella contabilità speciale n. 5458 e provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale per la gestione delle risorse residuali necessarie per il completamento degli interventi di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
- con nota n. 211471 del 30.05.2017 il Soggetto Responsabile in Attuazione dell'OCDPC 43/2013 ha comunicato l'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile del piano degli interventi per l'importo complessivo di € 30.538.466,93 (nota dipartimentale pr. RIA/0031048 del 08.05.2017);
- che l'Allegato B della nota succitata annovera, tra gli interventi finanziati, l'intervento "Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistro del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del torrente Alpone - Stralcio funzionale" per l'importo di € 1.200.000,00;
- con decreto n. 9 del 21/12/2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Verona è stato nominato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il gruppo di lavoro (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.) per i lavori in argomento;
- il Genio Civile di Verona ha elaborato in data 04/12/2017 il progetto esecutivo n. 1033 dell'elenco interno dei progetti del Genio Civile di Verona nell'importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il voto n. 26 in data 22/03/2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di Verona ha ritenuto il progetto esecutivo in argomento meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo € 1.200.000,00 secondo il quadro economico sotto riportato:

A)	LAVORI	€	952.425,62
	Oneri per la sicurezza speciali	€	4.791,77
	Sommano A)	**€**	**957.217,39**
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
	Spese tecniche per Studio V.Inc.A. e Piano di gestione (IVA e oneri compresi)	€	13.000,00
	art. 113. D.Lgs. 50/2016 2% su A	€	19.144,35
	I.V.A. al 22% su A	€	210.587,83
	Arrotondamento	€	50,43
	Sommano B)	**€**	**242.782,61**
TOTALE		**€**	**€ 1.200.000,00**

PRESO ATTO CHE

- nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
- la durata dei lavori è prevista in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento ricade parzialmente in area S.I.C. tutelata da Rete Natura 2000;

RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza ed è stata redatta la relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui alla D.G.R. Veneto n. 1400 del 29.08.2017 (Allegato E);

CONSIDERATO:

- che con nota n. 125464 in data 04.04.2018 l'U.O. Genio Civile di Verona ha trasmesso copia del progetto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, sede di Verona, per il quale risulta decorso il termine di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004;
- che pertanto, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 146, comma 9, del medesimo D.Lgs. 42/2004, l'intervento è da ritenersi approvabile sotto il profilo paesaggistico;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo a firma del Progettista e del R.U.P. in data 08/03/2018;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. in data 08/03/2018;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;

VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica, economica, e sotto il profilo paesaggistico il progetto dell'U.O. Genio Civile di Verona 1033 in data 04/12/2017, relativo ai lavori di "Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistro del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del torrente Alpone - Stralcio funzionale", nell'importo complessivo di € 1.200.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato.
3. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di Incidenza;
4. di procedere all'appalto mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
6. di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/16, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
7. di determinare in € 957.217,39 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 4.791,77 per oneri di sicurezza;
8. di far fronte alla somma necessaria di € 1.200.000,00 con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103425*;*
9. di dare atto, altresì, che la modalità di esecuzione dell'intervento saranno quelle indicate dalla nota della Direzione Operativa n. 340884 del 07/08/2017;
10. di confermare il dott. Ing. Marco Dorigo quale responsabile unico del procedimento, con il supporto tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nel Dr n.9 del 21/12/2017.

Salvatore Patti

(Codice interno: 374035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 392 del 11 luglio 2018

OCDPC n. 43/2013 DGRV 1708 del 01.12.2015 All. A Lavori di "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)" Cod. progetto: TV-898_2016 Importo EURO 500.000,00 - CUP: H24H16000140001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo e si determina a contrarre l'appalto degli "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)"; progetto dell'U.O. Genio Civile di Treviso n. 898 in data 21/03/2018 Estremi dei principali documenti d'istruttoria: Decreto n. 234 del 30/12/2015 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità; Voto della C.T.R.D. LL-PP di Treviso n. 87 in data 06/04/2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali suddetti e il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità, è stato individuato quale responsabile delle azioni necessarie al definitivo subentro dell'amministrazione regionale e al proseguimento in regime ordinario;
- l'intervento indicato in oggetto è stato finanziato con DGR 1861/2015 e decreto 9/2016; le relative risorse sono state impegnate, a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui alla OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013, per la somma complessiva di € 500.000,00;
- con OCDPC n. 397 del 3.10.2016, a seguito delle riorganizzazione delle strutture regionali, il direttore della struttura di progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" subentra nelle iniziative già affidate al direttore della Sezione Sicurezza e Qualità e nell'intestazione della contabilità speciale n. 5458, poi cessata in data 31.12.2016;
- con DGR n. 6 del 10.01.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle disponibilità accertate nella contabilità speciale n. 5458 e provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale per la gestione delle risorse residuali necessarie per il completamento degli interventi di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
- con decreto n. 187 del 21/03/2016 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso è stato nominato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il gruppo di lavoro (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.) per i lavori in argomento;
- il Genio Civile di Treviso ha elaborato in data 21/03/2018 il progetto esecutivo n. 898 dell'elenco interno dei progetti del Genio Civile di Treviso nell'importo complessivo di € 500.000,00;
- il quadro economico del progetto esecutivo risulta così articolato:

A)	LAVORI	€	365.383,49
	Oneri per la sicurezza	€	5.888,55
	Sommano A)	**€**	**371.272,04**
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
	I.V.A. al 22%	€	81.679,85
	art. 113. D.Lgs. 50/2016 --- 2%	€	7.425,44
	Spese tecniche: rilievi topografici e supporto prog. esecutiva	€	38.491,00
	Imprevisti e arrotondamento	€	1.131,67
	Sommano B)	**€**	**128.727,96**
TOTALE		**€**	**€ 500.000,00**

PRESO ATTO CHE la durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza in quanto le lavorazioni previste si realizzano in aree esterne ai siti più prossimi, ed è stata redatta la relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui alla D.G.R. Veneto n. 1400 del 29.08.2017 (Allegato E);

PRESO ATTO

- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Treviso, con voto n. 87 del 06/04/2018 ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del progetto esecutivo in argomento, in linea tecnica ed economica e sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 c. 6 del D.Lgs. 42/2004;
- che con nota del 21/05/2018 (pr. regionale n. 213632 del 06/06/2018) la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere con i valori utelati e con l'interesse paesaggistico del sito.

VISTI i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. in data 12/04/2018;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;

VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica, economica, il progetto dell'U.O. Genio Civile di Treviso n. 898 in data 21/03/2018, relativo ai lavori di "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)", nell'importo complessivo di € 500.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato.
3. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

4. di procedere all'appalto mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
6. di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/16, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
7. di determinare in € 371.272,04 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 5.888,55 per oneri di sicurezza;
8. di far fronte alla somma necessaria di € 500.000,00 con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103245*;*
9. di dare atto, altresì, che la modalità di esecuzione dell'intervento saranno quelle indicate dalla nota della Direzione Operativa n. 340884 del 07/08/2017;
10. di confermare il dott. ing. Alvise Luchetta quale responsabile unico del procedimento, con il supporto tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nel Dr n.187 del 21/03/2016.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 373794)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 127 del 09 luglio 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due passerelle pedonali in Comune di Val di Zoldo, rispettivamente per un attraversamento del Ru Canazzè e uno del Rio Val de Andre, nell'ambito del progetto di "Adeguamento della sentieristica minore nei Comuni di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore"su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Canazzè e Val de Andre (pratica n. C/1316). Domanda dell' Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo in data 11.04.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.195392 del 18.05.2017 rilasciata dall'Unità Organizzativa Forestale Est Belluno .- - disciplinare obblighi e condizioni n. 3820 in data 25.06.2018 .

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.195392 del 18.05.2017 rilasciata dall'Unità Organizzativa Forestale Est - Belluno, relativa alla realizzazione e il mantenimento di due passerelle pedonali in Comune di Val di Zoldo, rispettivamente per un attraversamento del Ru Canazzè e uno del Rio Val de Andre, nell'ambito del progetto di "Adeguamento della sentieristica minore nei Comuni di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore"su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Canazzè e Val de Andre;

VISTO il disciplinare, in data 25.06.2018, iscritto al n. 3820 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;

VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, all' Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (Cod. Fiscale 80003510254 - Partita IVA 80003510254) la realizzazione ed il mantenimento di due passerelle pedonali in Comune di Val di Zoldo, rispettivamente per un attraversamento del Ru Canazzè e uno del Rio Val de Andre, nell'ambito del progetto di "Adeguamento della sentieristica minore nei Comuni di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore"su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Canazzè e Val de Andre;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 25.06.2018 iscritto al n. di rep. 3820, che si approva con il presente atto;

3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4 bis 1;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 373795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 128 del 09 luglio 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 1.934 mc. Ditta: Del Favero Enrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 19.4.2018 ; - parere della CTRD, in data 15.5.2018 n. 98; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 29.6.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 19.4.2018, prot. n. 147740 con la quale la ditta Del Favero Erico - loc. Cimagogna - 32041 AURONZO DI CADORE - (cod. fisc. -OMISSIS-), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 1.934 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 98, del 15.5.2018;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:

    - siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
    - sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
    - a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante attestazione n. VCYL 0042 08/037 02 in data 8.6.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 4.796,32 (quattromilasettecentonovantasei/32) (mc. 1.934 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 8.6.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 4.796,32 (quattromilasettecentonovantasei/32), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A4123, in data 22.5.2018, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 29.5.2019;

VISTA la nota pervenuta in data 29.6.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Del Favero Erico - loc. Cimagogna - 32041 AURONZO DI CADORE - (cod. fisc. -OMISSIS-) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 1.934 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data aprile 2018, a firma dell'ing. Nicola Petri, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in

genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 373933)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 130 del 10 luglio 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Gavon nell'ambito dei lavori di regimazione idraulica attorno alla frazione di Valt in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Gavon (pratica n. C/1337). Domanda del Comune di Falcade in data 24.07.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 24.07.2017 ; - parere in data 26.10.2017 della CTRD con voto n. 196 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3824 in data 10.07.2018.

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.484593 20/11/2017 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla realizzazione e al mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Gavon nell'ambito dei lavori di regimazione idraulica attorno alla frazione di Valt in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Gavon;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 507382 in data 04.12.2017;

VISTO il disciplinare, in data 10.07.2018, iscritto al n. 3824 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;

VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Falcade ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Falcade (Cod. Fiscale 80000430258 - Partita IVA 00255230252) la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Gavon nell'ambito dei lavori di regimazione

idraulica attorno alla frazione di Valt in Comune di Falcade, loc. Valt su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Gavon;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 10.07.2018 iscritto al n. di rep. 3824, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 496,21.- (quattrocentonovantasei/21.-) a valere per l'anno 2018;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 373934)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 131 del 10 luglio 2018

Concessione per il mantenimento di un ponte sul rio Baorche e la realizzazione di una soletta in c.a. di raccordo al ponte medesimo ed opere di protezione idraulica in area limitrofa, in Comune di Limana, loc. Baorche, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Baorche (pratica n. C/0471). Domanda del Comune di Limana in data 24.05.2006.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 24.05.2006 ; - parere in data 24.07.2006 della CTRD con voto n. 193 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3823 in data 5.07.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 24.05.2006, con la quale il Comune di Limana ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 193, in data 24.07.2006;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 31.03.2014 in data 135378;

VISTO il disciplinare, in data 5.07.2018, iscritto al n. 3823 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Limana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Limana (Cod. Fiscale 00086680253 - Partita IVA 00086680253) il mantenimento di un ponte sul rio Baorche e la realizzazione di una soletta in c.a. di raccordo al ponte medesimo ed opere di protezione idraulica in area limitrofa, in Comune di Limana, loc. Baorche, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Baorche;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 5.07.2018 iscritto al n. di rep. 3823, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 210,91.- (duecentodieci/91.-) a valere per l'anno 2018;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 374028)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 132 del 12 luglio 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 3 attraversamenti nell'ambito dei lavori di sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea 20kV (SALESEI da C.P. SAVINER e LARZONEI da C.P. SAVINER) in comune di Livinallongo del Col di Lana, con derivazioni BT fino a 1000V in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Cordevole, Boè, Campolongo (pratica n. C/1233). Ditta e-distribuzione spa.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 29.06.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3821 in data 05.07.2018 .

Il Direttore

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi in data 14.07.2016, della Provincia di Belluno, a seguito dell'istanza in data 29.06.2016 della ditta **e-distribuzione spa,** relativa alla concessione idraulica per i lavori in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante "linee elettriche" senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 327532 in data 31.08.2016;

VISTO il disciplinare, in data 05.07.2018, iscritto al n. 3821 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;

VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di n. 3 attraversamenti nell'ambito dei lavori di sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica aerea e sotterranea 20kV (SALESEI da C.P. SAVINER e LARZONEI da C.P. SAVINER) in comune di Livinallongo del Col di Lana, con derivazioni BT fino a 1000V in Comune di Livinallongo del Col di Lana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Cordevole, Boè, Campolongo;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 05.07.2018 iscritto al n. di rep. 3821, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 632,68.- (seicentotrentadue/68.-) a valere per l'anno 2018;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 374029)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 133 del 12 luglio 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche, a servizio di un'area edificabile oggetto di Piano di Lottizzazione denominato "SUR 8" in Comune di Feltre, loc. Farra su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda (pratica n. C/0575). Comune di Feltre.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 28.09.2007; - parere in data 30.11.2007 della CTRD con voto n. 277; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3822 in data 05.07.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.09.2007 della ditta Ferro Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Feltre (BL), con la quale ha chiesto la concessione nei riguardi idraulici per realizzare e mantenere uno scarico di acque meteoriche, a servizio di un'area edificabile oggetto del Piano di Lottizzazione denominato "SUR 8";

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 277, in data 30.11.2007;

CONSIDERATO che con atto notarile n.62039 del 26.08.2008 l'area in questione e le opere annesse sono state acquisite al patrimonio del Comune di Feltre;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 108444 in data 21.03.2018;

VISTO il disciplinare, in data 05.07.2018, iscritto al n. 3822 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Feltre ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Feltre (Cod. Fiscale 00133880252 - Partita IVA 00133880252) il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche, a servizio di un'area edificabile oggetto del Piano di Lottizzazione

denominato "SUR 8" in Comune di Feltre, loc. Farra su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 05.07.2018 iscritto al n. di rep. 3822, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 372,17.- (trecentosettantadue/17.-) a valere per l'anno 2018;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 374054)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 134 del 12 luglio 2018

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 10, Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. P.IVA 01565370382, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alle sedi della Giunta Regionale della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Spigas S.r.l., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 01 novembre 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2017 alla Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Spigas S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno;
- sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 1° novembre 2017 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi, scadenti il 31 ottobre 2017, senza possibilità di proroga;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza del 31 ottobre 2018;

TENUTO CONTO CHE ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.a. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 07/03/2018;

VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

VISTO CHE nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23), secondo le modalità nella stessa previste;

CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con decorrenza dal 1° novembre 2018 per una durata di 12 mesi consecutivi;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

VISTO le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";

Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;

VISTA la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE) in via Vianelli n. 1 - P.IVA 01565370382, per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 1° novembre 2018 per la durata di 12 mesi consecutivi, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1);
3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 10; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
4. di individuare l'Ing. Roberto Dall'Armi quale Direttore dell'esecuzione e Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le prenotazioni di impegno con successivo decreto sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"- Art.10 utenze e canoni - P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 374062)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 135 del 12 luglio 2018

Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Delibera CIPE n. 6/2012. PROGETTO: n. 50est "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti"- CUP H63B12000180002 DECRETO A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO dell'incarico di direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione. Importo complessivo euro 31.720,00 CIG: Z2F44661E.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è affidato all'ing. Roberto Pierobon con studio in Belluno, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione riguardante l'intervento in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 2 del 18.11.2014 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto di approvazione del progetto definitivo; Decreto n. 34 del 23.03.2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato; Richiesta offerta in data 09.07.2018 prot. n. 289743; Offerta Professionista in data 10.07.2018 pervenuta per PEC il 10.07.2018 prot. n. 291845.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con decreto n. 2 del 18.11.2014 il Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto (art.10 D.L. 24.06.2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11.08.2014, n. 116) ha approvato il progetto definitivo denominato "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti", per l'importo complessivo di € 2.5000.000,00;
- con il medesimo decreto si è dato atto che alla spesa complessiva di € 2.500.000,00 si farà fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 de 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 25 del 04.06.2013, e, inoltre, è stata impegnata la suddetta somma con risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5596;
- con decreto n. 34 del 23.03.2016 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha aggiudicato definitivamente all'A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) S.E.V.I.S. Srl Società Escavazione Vendita Inerti Selezionati con sede a Moena (TN) (capogruppo mandataria) e ALTA QUOTA Srl con sede a Cavalese (TN) (Mandante) l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, redazione del piano sicurezza e coordinamento in fase progettuale ed esecuzione dei lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che è necessario dare avvio ai suddetti lavori con particolare sollecitudine al fine di garantire la difesa degli abitati sottostanti;

CONSIDERATO che trattasi di lavori particolarmente complessi che richiedono la presenza di figure professionali qualificate;

EVIDENZIATO che per la realizzazione dell'intervento è necessario provvedere a individuare un professionista qualificato per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;

DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in altre attività in corso di espletamento;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
- iscritto nell'Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con Decreto dell'U.O. Lavori Pubblici n. 167 del 26.03.2018 è stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento d'incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per servizi d'importo inferiore a 40.000,00 €;

CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Roberto Pierobon (P.IVA 00606360253) con studio in Belluno, per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;

CONSIDERATO che l'ing. Roberto Pierobon è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al n. progressivo 411 (riferimento 943);

PRESO ATTO che l'ing. Roberto Pierobon, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 09.07.2018 n. 289743), ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di € 31.720,00 (€ 25.000,00 + CNPAIA 4% € 1.000,00 + IVA 22 % sul totale € 5.720,00), come da offerta economica datata 10.07.2018, pervenuta in data 10.07.2018 prot. n. 291845, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere;

CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 10.07.2018 dal professionista e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;

VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;

VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" e la Linea Giuda n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "*Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14*";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.08.2016 "*Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14*";

VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "*Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016*)";

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

decreta

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Roberto Pierobon (P.IVA 00606360253) con studio in Belluno, l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione relativo all'intervento di "Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti", progetto

n. 50est, per l'importo complessivo di € 31.720,00 (€ 25.000,00 + CNPAIA 4% € 1.000,00 + IVA 22 % sul totale € 5.720,00);

3. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **Allegato A** al presente decreto;
4. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici l'affidamento dell'incarico professionale all'ing. Roberto Pierobon con studio in Belluno;
6. la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al punto 3;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.

Roberto Dall'Armi

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 374063)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 136 del 12 luglio 2018

Affidamento della fornitura e del servizio di installazione di un sistema di monitoraggio topografico automatico di precisione nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza per il monitoraggio della frana del Tessina e del moto convulsivo di Pian de Cice" in comune di Chies d'Alpago (BL) - Prog. n. 1021. CUP: H92H18000500002 - CIG: Z7223F6609. DECRETO A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta Leica Geosystems S.P.A., operatore economico individuato in MEPA, tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e del servizio di installazione di un sistema di monitoraggio topografico automatico necessario per il controllo dei movimenti della frana del Tessina e del moto convulsivo di Pian de Cice in comune di Chies d'Alpago (BL) e alla consegna in via d'urgenza. Estremi principali dei documenti di istruttoria: Verbale di somma urgenza in data 22/05/2018 Trattativa diretta nel MEPA n° 524291 del 18/06/2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la frana del Tessina, dallo scorso periodo primaverile, è interessata da una importante riattivazione dei movimenti secondo dinamiche già più volte registrate in passato e conseguente rimobilizzazione della colata in direzione dell'abitato di Funes in comune di Chies d'Alpago (BL);
- a seguito di ulteriori peggioramenti del fenomeno, il giorno 18.5.2018 venne effettuata una ricognizione alla quale parteciparono il Comune di Chies d'Alpago congiuntamente a personale della scrivente U.O. Genio Civile Belluno e agli esperti del CNR-IRPI, nel corso della quale, oltre alle generali condizioni di attività della frana del Tessina, sono stati riscontrati anomali movimenti del dissesto che coinvolge il pianoro denominato "Pian de Cice", sito in sinistra idrografica del movimento principale, rilevando che un'evoluzione parossistica del fenomeno franoso poteva aggravare le condizioni del movimento principale;
- il comune di Chies d'Alpago, considerata l'ulteriore repentina evoluzione dei movimenti, ha convocato, con nota n. 187043 in data 21.5.2018, per il giorno 22.5.2018 un'incontro tecnico urgente tra i vari enti interessati;
- a seguito di quanto emerso nel corso del suddetto incontro tecnico l'U.O. Genio Civile Belluno, considerata la necessità di asportare materiale e di intensificare le attività di monitoraggio mediante l'attivazione di un sistema di controllo topografico automatico in grado di assicurare un monitoraggio continuo dei movimenti, ha attivato un intervento di somma urgenza (prog. 1021) con apposito verbale in data 22.5.2018;
- il sistema di monitoraggio topografico automatico che verrà installato sarà integrato nella gestione delle attività di controllo delle frane del Tessina e di Lamosano già affidate con apposita convenzione al CNR-IRPI di Padova;

CONSIDERATO che per quanto esposto in premessa è necessario e urgente attivare la fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio topografico automatico per il controllo degli spostamenti superficiali della frana del Tessina e dell'area di Pian de Cice;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;

CONSIDERATO che per l'affidamento della fornitura e del servizio di installazione del suddetto sistema di monitoraggio, è stata condotta un'indagine esplorativa ai fini di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 1475/2017, individuando, tramite MEPA, due operatori economici ai quali è stata richiesta la presentazione di un'offerta mediante trattativa diretta;

VERIFICATO che la ditta Leica Geosystems S.P.A., con sede in Cornegliano Laudense (LO), ha presentato la migliore offerta per un importo netto a corpo di 30.970,00 €, pari ad un ribasso del 22,38%, sull'importo a corpo posto a base d'asta di € 39.900,00;

CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;

EVIDENZIATO che a causa dei possibili e gravosi scenari evolutivi del movimento, è urgente procedere all'installazione del sistema di monitoraggio in parola al fine di avviare l'acquisizione in continuo dei dati di spostamento superficiale e, conseguentemente, è necessario procedere alla consegna della fornitura e del servizio di installazione alla ditta Leica Geosystems S.P.A. con sede in Cornegliano Laudense (LO);

RICHIAMATI i contenuti della nota n. 292529 del 10.7.2018 indirizzata alla Direzione Operativa;

VISTI gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

VISTA l'art. 18 della L.R. n. 54/2012;

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Leica Geosystems S.P.A. con sede in Cornegliano Laudense (LO) via Codognino, n. 10 (C.F. e part. IVA 12090330155) la fornitura e il servizio di installazione del sistema di monitoraggio topografico automatico da attivare per il controllo della frana del Tessina e del moto convulsivo di Pian de Cice in comune di Chies d'Alpago (BL), per l'importo complessivo di € 37.783,40 (€ 30.970,00 + IVA 22 % € 6.813,40);
3. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di avviare, nelle more dell'impegno di spesa, delle verifiche dei requisiti e della stipula del contratto, le procedure per la consegna in via d'urgenza della fornitura e del servizio di installazione del sistema di monitoraggio;
5. di notificare il presente atto alla ditta Leica Geosystems S.P.A. con sede in Cornegliano Laudense (LO) via Codognino, n. 10;
6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa per il seguito di competenza;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 373803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 256 del 05 luglio 2018

Lavori di sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, in comune di Loreo. Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto: euro 690,00 CUP: H86J17000340002 CIG ZEA24294CB.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico di cui all'oggetto secondo quanto disposto dal D. Leg.vo 18.4.2016, n. 50, art. 36 comma 2, lett.a) e smi.

Il Direttore

PREMESSO

che con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale e sui litorali veneti, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse stanziate con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017, sui capitoli di spesa n. 103294 e 103317 per un importo complessivo di € 17.500.000,00;

- che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale finanziati con la D.G.R sopra citata. n. 1482/2017, per un importo complessivo pari ad € 150.000,00;

CONSIDERATO che con precedente decreto n.423 del 19/10/2017 è stato conferito all'ing. Stefano Geddo, (omissis) l'incarico di redazione della relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali, piano di manutenzione dell'opera e piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione relativamente ai lavori in oggetto;

ACCERTATO che l' ing. Stefano Geddo, al pari degli altri professionisti interpellati, aveva presentato un preventivo che includeva anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 690,00, al netto di IVA e oneri previdenziali;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta, e rilevata altresì la necessità di affidare anche tale incarico nell'imminenza dell'inizio dei lavori previsti per i quali è previsto l'affidamento in subappalto di una frazione degli stessi;

VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008;

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi;

VISTO il D.R. 423 del 19/10/2017;

decreta

Art. 1 di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 di disporre l'affidamento diretto dell'incarico professionale in oggetto all'ing. Stefano Geddo, (omissis);

Art. 3 di quantificare in € 875,56 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico affidato (€ 690,00 per onorario, € 27,60 per CNPAIA ed € 157,96 per IVA al 22%);

Art. 4 di dare atto che l'impegno di spesa per la copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento dirigenziale;

Art. 5 di definire l'incarico, le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine, ai sensi della DGRV n. 1475/2017;

Art. 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Art. 7 di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373804)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 257 del 05 luglio 2018

Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del Fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i Comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine loc. Paolino e Pizzon. Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto: euro 700,00. CUP: H14H17001650002 CIG Z77243C51E.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico di cui all'oggetto secondo quanto disposto dal D. Leg.vo 18.4.2016, n.50 , art. 36 comma 2, lett. a) e smi.

Il Direttore

PREMESSO

che con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale e sui litorali veneti, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse stanziate con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017, sui capitoli di spesa n. 103294 e 103317 per un importo complessivo di € 17.500.000,00;

- che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale finanziati con la D.G.R sopra citata. n. 1482/2017, per un importo complessivo pari ad € 245.000,00;

CONSIDERATO che con precedente decreto n.425 del 24/10/2017 è stato conferito al Geom. Marco Miazzi (omissis) l'incarico di redazione del piano di manutenzione dell'opera, del piano di sicurezza e coordinamento e per il coordinamento in fase di progettazione relativamente ai lavori in oggetto;

ACCERTATO che il Geom. Marco Miazzi, al pari degli altri professionisti interpellati aveva presentato un preventivo che includeva anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 700,00, al netto di IVA e oneri previdenziali;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta, e rilevata altresì la necessità di affidare anche tale incarico nell'imminenza dell'inizio dei lavori previsti per i quali non è escluso l'affidamento in subappalto di una porzione degli stessi;

VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008;

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi;

VISTO il D.R. 425 del 24/10/2017;

decreta

Art. 1 di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 di disporre l'affidamento diretto dell'incarico professionale in oggetto al Geom. Marco Miazzi (omissis);

Art. 3 di quantificare in € 888,16 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico affidato (€ 700,00 per onorario, € 28,00 per CNPAIA ed € 160,16 per IVA al 22%);

Art. 4 di dare atto che l'impegno di spesa per la copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento dirigenziale

Art. 5 di definire l'incarico, le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine, ai sensi della DGRV n. 1475/2017;

Art. 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 7 di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373805)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 259 del 06 luglio 2018

Annullamento del D.D.R. n. 221 del 31.5.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo. "Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto", (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l..

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo dispone, in sede di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s. m. e i., l'annullamento del proprio D.D.R. n. 221 del 31.5.2018, per riscontrati errori relativi all'anagrafica della Società Agricola Bonelli S.r.l. e alla relativa imputazione della stessa all'impegno di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rimborso del deposito cauzionale pervenuta il 5.4.2018 n. 127792 di prot.; - D.D.R. n. 221 del 31.5.2018;

Il Direttore

VISTO il decreto dirigenziale n. 221 del 31.5.2018 avente ad oggetto "Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle", (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l.;

VERIFICATO che, per mancato aggiornamento dell'anagrafica della Società Agricola Bonelli S.r.l., nel citato D.D.R. n. 221/2018 è stato indicato un indirizzo della stessa diverso da quello attuale, e che la Società non risulta, come indicato in Nu.S.I.Co., una società semplice, ma a una società a responsabilità limitata;

PRESO ATTO che, per procedere alla liquidazione della somma versata dalla Società Agricola Bonelli S.r.l. a titolo di deposito cauzionale e richiesta in restituzione con nota del 5.4.2018, si rende necessario modificare l'anagrafica della stessa inserita in Nu.S.I.Co. e collegare la nuova anagrafica al relativo impegno;

RITENUTO di procedere all'annullamento del D.D.R. n. 221 del 31.5.2018;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"

decreta

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - di annullare in sede di autotutela il D.D.R. n. 221 del 31.5.2018 per le ragioni di cui in premessa;

3 - di provvedere con successivo atto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo alla modifica dell'anagrafica della Società Agricola Bonelli S.r.l. e alle conseguenti regolarizzazioni contabili nonché alla restituzione del deposito cauzionale

4 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373806)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 260 del 06 luglio 2018

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 1 e 2 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00017. Sig.ri Paganin Moreno e Moretto Donatella.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Paganin Moreno e Moretto Donatella della concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.4.2018 n. 156861 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 14.5.2018; Disciplinare n. 4778 del 3.7.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 19.4.2018 con la quale i Sig.ri Paganin Moreno (omissis) e Moretto Donatella (omissis), entrambi con sede a (omissis), hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 1 e 2 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;

VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 14.5.2018;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 157 nell'adunanza del 14.10.2002;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO che il 3.7.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L. R. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - di concedere ai Sig.ri Paganin Moreno (omissis) e Moretto Donatella (omissis), entrambi con sede a (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 1 e 2 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 3.7.2018 iscritto al n. 4778 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e

spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del 27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373807)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 261 del 09 luglio 2018

Concessione di derivazione di acqua pubblica alla Società Falos di Barin Carlina dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 245 nel Comune di Occhiobello (RO) per l'irrigazione di arre verdi - uso Igienico assimilato - Pos. n. P613/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 245 in Comune di Occhiobello (Ro) ad uso irrigazione arre verdi ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot. n. 4850/4-7 del 24/04/2017 Disciplinare n. 4776 del 3/07/2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza ricevuta in data 10/01/2017 dalla Società Falos di Barin Carlina, intesa ad ottenere il rinnovodella concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 245 nel Comune di Occhiobello (RO) ad uso irrigazione arre verdi;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Società Falos di Barin Carlina ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, in data 10/05/2010 per un importo di € 119,43, versamento che risulta congrua anche per questa concessione;

VISTO il disciplinare n. 4776 sottoscritto in data 3/07/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il D.Lgs 112/98, la L.R. 11/01;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1511/2008 e n. 8/2018;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata la concessione alla Società Falos di Barin Carlina (omissis) , il diritto di continuare a derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 245 nel Comune di Occhiobello (RO), in misura non superiore alla portata media di l/s 0,0025 corrispondenti a 20/mc annui fermo restando la portata massima di l/s 0,015. L'acqua sarà utilizzata per l'irrigazione di arre verdi di norme norma per il periodo giugno - settembre.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare sottoscritto in data 17/05/2018, n. 4759 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373808)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 262 del 09 luglio 2018

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di aree demaniali e modifica viabilità per cantierizzazione - Progetto del Consorzio di Bonifica Delta del Po per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del fiume Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino - Progetto definitivo di 1° Stralcio. Pratica: PO_TE00150 Ditta: Piacentini Costruzioni S.p.a. - Palagano (MO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 11.05.2018 dalla Piacentini Costruzioni S.p.a. nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 11.05.2018 Prot. n. 174544; Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.i.po del 04.06.2018 Prot.n. 13253; Disciplinare n. 4779 del 03.07.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.05.2018 con la quale la Piacentini Costruzioni S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto la concessione demaniale per l'utilizzo di aree demaniali e modifica viabilità per cantierizzazione - Progetto del Consorzio di Bonifica Delta del Po per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del fiume Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino - Progetto definitivo di 1° Stralcio;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 13253 del 04.06.2018;

VISTO che in data 03.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Società dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Piacentini Costruzioni S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di aree demaniali e modifica viabilità per cantierizzazione - Progetto del Consorzio di Bonifica Delta del Po per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del fiume Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino - Progetto definitivo di 1° Stralcio, con le modalità stabilite nel disciplinare del 03.07.2018 iscritto al n. 4779 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

3 - La concessione avrà efficacia a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla data del 09.10.2023 (data di scadenza della Pratica PO_VA00171 del Consorzio di Bonifica Delta del Po). Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici.

La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373809)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 263 del 09 luglio 2018

Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta AUTOLAVAGGI CRISMA S.R.L. da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 541 in località Santa Maria Maddalena in Comune di OCCHIOBELLO per uso autolavaggio (Igienico e assimilato) - Pos.n. 250/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 541 in località Santa Maria Maddalena in Comune di OCCHIOBELLO per uso autolavaggio (igienico e assimilato) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4777 del 03.07.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2017 della ditta AUTOLAVAGGI CRISMA s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione per derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 541 in località S. Maria Maddalena nel Comune di OCCHIOBELLO per uso autolavaggio (Igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la Ditta AUTOLAVAGGI CRISMA s.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 4777 sottoscritto in data 03.07.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta AUTOLAVAGGI CRISMA s.r.l. (omissis) con sede a (omissis), - Anagrafica n. 90863 - il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 541 in località S. Maria Maddalena nel Comune di OCCHIOBELLO, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,02 fermo restando che la portata massima non potrà superare moduli 0,03. L'acqua verrà utilizzata per uso autolavaggio (igienico e assimilato).

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.07.2018, n. 4777 e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 (duecentosessantuno/35) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511 del 17/06/2008 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) la somma di € 62,43 (sessantadue/43) versata in data 22/06/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373838)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 264 del 10 luglio 2018

Subingresso totale nella titolarità della concessione demaniale marittima n.016-2008 di rep. n. 715 del 10.06.2008 da parte della Società Agricola Alcione Pesca, nei confronti della Società Cooperativa Alcione Pesca, riguardante l'occupazione di n. 2 specchi acquei della superficie complessiva di mq 15.500, ricadenti in laguna della Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro), allo scopo di effettuare attività di acquacoltura.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come da richiesta del 21.05.2018 da parte del concessionario (Società Cooperativa Alcione Pesca) e da parte del subentrante (Società Agricola Alcione Pesca). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n.016-2008 di rep. n. 715; Istanza pervenuta il 21.05.2018 con prot. n.185045; Disciplinare n.4782 del 04.07.2018.

Il Direttore

PREMESSO che con atto di repertorio n.715 del 10.06.2008, è stata rilasciata alla Società Cooperativa Alcione Pesca. la concessione demaniale marittima n.016-2008 per l'occupazione di n.2 specchi acquei della superficie complessiva di mq 15.500, per effettuare attività di acquacoltura in laguna di Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro), successivamente prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della L. n. 147 del 27.12.2013;

VISTA l'istanza presentata in data 21.05.2018 dalla Società Cooperativa Alcione Pesca (omissis) con cui si chiede di affidare ad altro soggetto la gestione della concessione demaniale n.016-2008 di rep. n.715 del 10.06.2008;

VISTA l'istanza presentata in data 21.05.2018 dalla Società Agricola Alcione Pesca (omissis), con cui si chiede di subentrare totalmente nel godimento dei diritti della concessione demaniale n. 016-2008 di rep. n.715 del 10.06.2008;

VISTO il disciplinare n.4782 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 04.07.2018;

RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Cooperativa Alcione Pesca, di affidare ad altro soggetto la gestione della concessione demaniale marittima n.016-2008 di rep. n.715 del 10.06.2008, sia ammissibile;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire la titolarità della concessione demaniale marittima n.016-2008, affidando alla Società Agricola Alcione Pesca (omissis) la gestione e l'occupazione di n. 2 specchi acquei della superficie complessiva di mq 15.500, ubicati nella laguna di Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Cooperativa Alcione Pesca.
3. di stabilire il canone annuo in € 354,02 (trecentocinquantaquattro/02) salvo conguaglio, da aggiornare per le annualità successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373839)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 268 del 10 luglio 2018

Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco, Po di Levante, Canale di Loreo in Comuni vari. Intervento A e Intervento B Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. Importo complessivo incarico: euro 2.050,99 CUP: H86J17000350002 CIG: Z622428E88.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori indicati in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, per ripascimento dei litorali, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse stanziate con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017, sui capitoli di spesa n. 103294 e 103317 per un importo complessivo di € 17.500.000,00;

PREMESSO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale finanziati con D.G.R. n. 1482/2017, con un importo pari ad € 200.000,00;

VISTA le note n. 420455 e n. 420498 e n. 420546 in data 09.10.2017 con la quale sono stati chiesti i preventivi per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco, Po di Levante, Canale di Loreo in Comuni vari, del sopra indicato incarico rispettivamente all'Hydrostudio Consulting Engineers s.r.l., a Polistudio S.p.A. Società di Ingegneria e alla Società IQT Consulting S.p.A. in possesso dei requisiti richiesti;

VISTA l'unica offerta pervenuta entro il termine stabilito del 13.10.2017 e precisamente:

IQT Consulting S.p.A. di **€ 1.616,48**.= per Coordinamento della sicurezza in esecuzione cui devono aggiungersi €. 64,66.= per Contributo integrativo 4%; ed € 369,66.= di IVA 22%, per un importo complessivo di €. 2.050,99.=;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;

VISTO il Dlgs. N. 81 del 09.04.2008;

VISTO il Dlgs. N.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico del Coordinamento della Sicurezza relativamente ai lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco, Po di Levante, Canale di Loreo in Comuni vari (intervento A ed intervento B) alla IQT Consulting S.p.A. (omissis),

3. Di quantificare in €. 2.050,99.= la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in premessa, di cui **€ 1.616,48** per l'attività in oggetto - €. 64,66 per Contributo integrativo 4% - € 369,66 per IVA 22%;

4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento dirigenziale;

5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto..

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373935)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 270 del 11 luglio 2018

Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l..

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U. O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dalla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l..

Il Direttore

PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTI i depositi cauzionali costituiti dalla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.s. (omissis) con sede a (omissis), , anagrafica n. 116908, di importo complessivo di € 211,08 (Euro duecentoundici/08) a fronte della concessione di cui all'oggetto costituiti rispettivamente:

- con reversale n. 2015/011299 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009274 per € 179,88 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
- con reversale n. 2017/005005 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2017/00004892 per € 31,20 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale del 5.4.2018 n. 127792 di prot. della Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l., con sede a (omissis), a seguito della compravendita dei terreni sui quali insistono le opere in concessione;

CONSIDERTO che nel programma Nu.S.I.Co. è stata bloccata l'anagrafica n. 116908 relativa alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.s. ed è stata creata l'anagrafica n. 169832 relativa alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. per cambio dell'indirizzo e da Società semplice a Società a responsabilità limitata;

RITENUTO di procedere ad imputare rispettivamente all'impegno 2015/00009274 di € 179,88 e all'impegno 2015/00004892 di € 31,20 la nuova anagrafica n. 169832 in sostituzione dell'anagrafica n. 116908 per cambio dell'indirizzo della Società Agricola Bonelli Agro Ittica e per passaggio della stessa da Società semplice a Società a responsabilità limitata;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"

decreta

1 - di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;

2 - di imputare rispettivamente all'impegno 2015/00009274 di € 179,88 e all'impegno 2015/00004892 di € 31,20 la nuova anagrafica n. 169832 in sostituzione dell'anagrafica n. 116908 per cambio dell'indirizzo della Società Agricola Bonelli Agro Ittica e per passaggio della stessa da Società semplice a Società a responsabilità limitata;

3 - di liquidare alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. (omissis) con sede a (omissis), anagrafica n. 169832, la somma di € 211,08 (Euro duecentoundici/08) a valere sugli impegni:

- n. 2015/00009274 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di € 179,88 del bilancio dell'esercizio 2018;
- n. 2017/00004892 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di € 31,20 del bilancio dell'esercizio 2018;

4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 373936)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 271 del 11 luglio 2018

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per condotta gas metano in loc. Carbonara argine dx Canalbianco (ramo interno) in Comune di Adria (RO) nonché dismissione di un tratto contiguo di condotta in ghisa (ml 216.50)2 - (Pratica n° CB_AT00155) Ditta: ITALGAS RETI S.p.A. - ESTE (PD).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 29.07.2017 dalla Italgas Reti S.p.A. nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'8 agosto 2017 Prot. n. 342237; Pareri: - C.T.R.D. del 15.02.2018 voto n.9 - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 23.03.2018 Disciplinare n. 4783 del 05.07.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.07.2017 con la quale la Ditta ITALGAS RETI S.p.A. (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto la concessione demaniale per condotta gas metano in loc. Carbonara argine dx Canalbianco (ramo interno) in Comune di Adria (RO) nonché dismissione di un tratto contiguo di condotta in ghisa (ml 216.50)2;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 23.03.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 9 nell'adunanza del 15.02.2018;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 05/07/2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si accorda alla Ditta ITALGAS RETI S.p.A. (omissis) con sede a (omissis) in la concessione demaniale per condotta gas metano in loc. Carbonara argine dx Canalbianco (ramo interno) in Comune di Adria (RO) nonché dismissione di un tratto contiguo di condotta in ghisa (ml 216.50)2, con le modalità stabilite nel disciplinare del 05.07.2018 iscritto al n. 4783 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 210,73 (duecentodieci/73) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

5 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 210,73, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00006953), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

6 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

7 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

8 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

9 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 373790)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 196 del 08 maggio 2018

Decreto di affidamento incarico professionale per la redazione dello Studio Paesaggistico per le successive attività di cui all'art. 24 e seguenti del DPR 20.7.2010. Tecnico incaricato: arch. Renato Molinarolo - Soave (VR). CIG:Z0E236703D. Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 recante la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti - Alluvione novembre 2012. Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese- 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR) - stralcio funzionale. Progett 996 del 4.5.2016. Importo euro 1.200.000,00 CUP D83B16000010005.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per la redazione dello studio paesaggistico relativo alla progettazione degli interventi in oggetto indicati. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po n. 318 in data 1.6.2016. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 14.3.2013 n. 33.

Il Direttore

PREMESSO:

- CHE con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato predisposto il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

- CHE con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato dato attuazione all'art. 5 dell'ordinanza 3/2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie.

- CHE con successiva ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 il Commissario delegato per gli interventi di cui all'art. 1 comma 548 della L. n. 228/2012 ha provveduto alla rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'Ordinanza n. 3 del 04/06/2014, con l'approvazione di ulteriori interventi e l'impegno della relativa spesa sulla contabilità speciale n. 5744 delegando inoltre la provincia di Verona quale "soggetto delegato all'attuazione dell'intervento".

- CHE al punto n. 5 dell'allegato B dell'Ordinanza n. 4/2017 è inserito il progetto con il titolo "Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese - 2° lotto - Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR). (GCVR06)" con un importo finanziato pari ad € 1.200.000,00;

- CHE l'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza 4/2017 impegna le risorse economiche necessarie a dare copertura agli interventi riportati nell'Allegato B - Interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente per l'importo complessivo di Euro 4.850.000,00, ivi compreso l'intervento predetto;

- CHE per le attività di cui all'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 (attività di progettazione) è necessaria la redazione dello studio paesaggistico;

- CHE con Decreto n. 318 della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 01.06.2016 è stato individuato il professionista esterno per l'affidamento della redazione dello studio paesaggistico del progetto n. 996/2016, l'arch. Renato Molinarolo, (Omissis);

- CHE con il succitato Decreto n. 318/2016 è stato approvato il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta presentata dall'arch. Renato Molinarolo prot. regionale 89315 in data 07.03.2016 ed ha stabilito il compenso per l'importo di € 4.400,00, oltre al

contributo CNPAIA 4% di 176,00 ed IVA 22% di € 1.006,72 per totale € 5.582,72;

- CHE con il medesimo Decreto n. 318/2016 veniva stabilito che il perfezionamento dell'incarico professionale doveva avvenire con il decreto di affidamento e la stipula del relativo contratto, previa la verifica dei requisiti di cui cui all'ex art.38 del D.Lgs.163/2006 e art. 90 del DPR 207/2010 e con la conferma del finanziamento e l'assunzione dell'impegno di spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo

RITENUTO pertanto di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'arch. Renato Molinarolo (Omissis) l'incarico professionale per l'esecuzione della Relazione Paesaggistica per gli "Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR). - Stralcio Funzionale" Progetto n. 996 del 04.05.2016, per l'importo di € 4.400,00 oltre al contributo CNPAIA 4% di 176,00 ed IVA 22% di € 1.006,72 per totale € 5.582,72;
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 22 dicembre 2017 nella contabilità speciale 5744 intestata a "PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-2013"presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
5. di trasmettere il presente decreto al Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento: Provincia di Verona;
6. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. 27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 373791)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 203 del 23 maggio 2018

Decreto di affidamento di arttività di service e coordinamento delle indagini preliminari. Tecnico Incaricato ing. David Voltan di Rovigo. CIG ZB0238ED16 - Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 recante la rimodulazione del Pianod egli interventi urgenti - Alluvione novembre 2012. Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese - 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR) - stralcio funzionale. Progetto 996 del 4.5.2016. Importo euro 1.200.000,00 CUP D83B16000010005.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico professionale per attività di service e coordinamento delle indagini preliminari. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto del Direttore della Sez. Bacino Idrografico Adige Po n. 332 in data 13.6.2016. 1. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14.3.2013 n. 33.

Il Direttore

PREMESSO:

- CHE con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato predisposto il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

- CHE con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato dato attuazione all'art. 5 dell'ordinanza 3/2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie.

- CHE con successiva ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 il Commissario delegato per gli interventi di cui all'art. 1 comma 548 della L. n. 228/2012 ha provveduto alla rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'Ordinanza n. 3 del 04/06/2014, con l'approvazione di ulteriori interventi e l'impegno della relativa spesa sulla contabilità speciale n. 5744 delegando inoltre la provincia di Verona quale "soggetto delegato all'attuazione dell'intervento".

- CHE al punto n. 5 dell'allegato B dell'Ordinanza n. 4/2017 è inserito il progetto con il titolo "Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese - 2° lotto - Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR). (GCVR06)" con un importo finanziato pari ad € 1.200.000,00;

- CHE l'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza 4/2017 impegna le risorse economiche necessarie a dare copertura agli interventi riportati nell'Allegato B - Interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente per l'importo complessivo di Euro 4.850.000,00, ivi compreso l'intervento predetto;

- CHE risulta obbligatorio effettuare attività in service e coordinamento delle indagini preliminari, al fine di poter redigere il progetto degli interventi suddetti;

- CHE con Decreto n. 332 della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 13.06.2016 è stato individuato il professionista esterno per l'affidamento di attività di service e coordinamento delle indagini preliminari del progetto n. 996/2016, l'ing. David Voltan, (Omissis);

- CHE con il succitato Decreto n. 332/2016 è stato approvato il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta presentata dall'ing. David Voltan prot. regionale 96003 in data 10.03.2016 ed ha stabilito il compenso per l'importo di € 13.200,00, oltre al contributo CNPAIA 4% di 528,00 ed IVA 22% di € 3.020,16 per totale € 16.748,16;

- CHE con il medesimo Decreto n. 332/2016 veniva stabilito che il perfezionamento dell'incarico professionale doveva avvenire con il decreto di affidamento e la stipula del relativo contratto, previa la verifica dei requisiti di cui cui all'ex art.38 del D.Lgs.163/2006 e art. 90 del DPR 207/2010 e con la conferma del finanziamento e l'assunzione dell'impegno di spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo

RITENUTO pertanto di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all' ing. David Voltan, (Omissis), l'incarico professionale per attività di service tecnico e coordinamento delle indagini preliminari per gli "Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR). - Stralcio Funzionale" Progetto n. 996 del 04.05.2016, per l'importo di € 13.200,00, oltre al contributo CNPAIA 4% di 528,00 ed IVA 22% di € 3.020,16 per totale € 16.748,16;
3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 22 dicembre 2017 nella contabilità speciale 5744 intestata a "PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-2013"presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
5. di trasmettere il presente decreto al Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento: Provincia di Verona;
6. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. 27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 373792)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 204 del 23 maggio 2018

Affidamento esecuzione rilievi topografici propedeutici alla verifica e funzionalità dell'opera. Lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Decreto a contrarre. CUP H63B11000310003 - CIG Z8123930D1.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Affidamento servizio per rilievi topografici con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016 e approvazione nuovo Quadro economico del progetto. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto del Direttore della Difesa del suolo n. 398 in data 9.11.2017. Nota U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 86098 del 6.3.2018, con la quale si chiedeva di inviare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto: nota della ditta GEOSTAT SRL pervenuta il 16.3.2018 prot. n. 102321 con la quale formula l'offerta. Atto soggetto agli adempimenti dell'art. 23 del D.lgs 14.3.2013 n. 33.

Il Direttore

PREMESSO :

CHE con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) del 13/11/2010 n. 3906 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative fnalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo.

CHE con Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012 è stato individuato e finanziato l'intervento denominato "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in comune di Montecchia di Crosara (VR) impegnando la somma di € 11.000.000,00 di cui €. 6.300.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458 presso la Banca d'Italia - sezione tesoreria provinciale di Venezia.

CHE con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, ed approvato il progetto definitivo, con l'aggiornamento del quadro economico di spesa, conseguente alla variazione dell'IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 12.700.000,00.

CHE con Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste n. 2 del 15.06.2015, il Direttore pro-tempore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato quale Responsabile del Procedimento per la progettazione esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento;

CHE con decreto n. 398 del 09.11.2017 è stato approvato il quadro economico aggiornato al progetto ed impegnate e prenotate delle voci di spesa;

CONSIDERATO:

CHE i lavori di cui al contratto n. 7304 di Rep. in data 10.07.2015 sono in fase conclusiva e che risulta necessario, in vista del collaudo dell'opera, verificarne la sostanziale conformità al progetto, mediante l'esecuzione di puntuali rilievi topografici sia delle opere d'arte sia di tutti i manufatti realizzati;

CHE si rende inoltre opportuno verificare il comportamento funzionale dell'intera opera al fine di ottimizzare la logica di funzionamento delle paratoie elettromeccaniche, con l'ausilio di un modello di simulazione idraulica basato su un rilievo digitale del terreno dell'intero bacino;

CHE detti rilievi dovranno essere eseguiti parte a terra, con specifici strumenti di misura e parte condotti con strumentazione aerofotogrammetrica di precisone, tramite l'affidamento di uno specifico service tecnico e relative attività connesse;

CHE per il suddetto service non sono attive convenzioni CONSIP e né è possibile reperirlo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CHE pertanto si è provveduto ad individuare operatori economici specializzati nel settore nell'elenco dei consulenti e Prestatori della Regione del Veneto;

CHE gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta sono stati scelti tra quelli che hanno già eseguito le attività richieste per lavori di difesa del suolo di competenza di questa Amministrazione dimostrando affidabilità e competenza;

CHE alle ditte sotto indicate è stata inviata la richiesta di un'unica offerta economica per le due prestazioni richieste: A) prestazioni di rilievo in campagna con strumentazione a terra, B) prestazioni di rilievo LIDAR aviotrasportato:

- al geom. Luca Danese, (Omissis);
- alla ditta S.I.S.TE.M. Srl, , (Omissis);
- alla ditta GEOSTAT Srl, , (Omissis);
- alla ditta I.R.T. Snc, , (Omissis);

CHE tutte e quattro le ditte hanno presentato la propria offerta come di seguito riportato:

- Ditta GEOSTAT Srl, offerta con protocollo regionale n. 102321 in data 16.03.2018, ha offerto:

  A. prestazioni di rilievo in campagna € 5.000,00 IVA esclusa
  B. prestazioni di rilievo LIDAR € 8.000,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO € 13.000,00 IVA ESCLUSA

- Ditta I.R.T. Snc, offerta con protocollo regionale n. 102718 in data 16.03.2018, ha offerto:

  A. prestazioni di rilievo in campagna € 6.300,00 IVA esclusa
  B. prestazioni di rilievo LIDAR € 17.150,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO € 23.450,00 IVA ESCLUSA

- Ditta S.I.S.TE.M. Srl, offerta con protocollo regionale n. 102223 in data 16.03.2018, ha offerto:

  A. prestazioni di rilievo in campagna € 4.000,00 IVA esclusa
  B. prestazioni di rilievo LIDAR € 12.500,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO € 16.500,00 IVA ESCLUSA

- Geom. Luca Danese offerta con protocollo regionale n. 103961 in data 19.03.2018, ha offerto:

  A. prestazioni di rilievo in campagna € 3.500,00 IVA esclusa
  B. prestazioni di rilievo LIDAR € 15.500,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO € 19.000,00 IVA ESCLUSA

CHE risulta la migliore offerta dal punto di vista economico quella presentata dalla ditta GEOSTAT Srl , (Omissis); che ha offerto per la prestazione A) € 5.000,00 e per la prestazione B) € 8.000,00 per l'importo complessivo di € 13.000,00 più IVA € 2.860,00 per un totale di € 15.860,00;

CHE il criterio di aggiudicazione è stabilito solo sull'aspetto economico (migliore offerta) in quanto le specifiche delle prestazioni richieste sono puntualmente definite e descritte nella nota di richiesta prot. regionale n. 86098 in data 06.03.20189;

CHE si intende utilizzare la somma a disposizione già prenotata con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 398 del 09.11.2017 alla voce B21 "Imprevisti ed arrotondamenti" per l'esecuzione dei rilievi topografici come appresso specificato;

CHE il nuovo Quadro Economico dell'importo invariato risulta così determinato :

A)	importo lavori		
	- lavori	€ 5.754.642,14	
	- oneri per la sicurezza	€ 259.821,81	
	- progettazione esecutiva	€ 90.114,00	
		Sommano €	6.104.577,95
B)	somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
	B1 IVA 22% sui lavori compresi)	€ 1.343.007,15	
	B2 INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)	€ 4.400,00	

B3	rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed oneri accessori compresi)	€	5.000,00	
B4	Spese per terna arbitrale (IVA e Oneri accessori compresi)	€	100.000,00	
B5	Competenze Autorità espropriante	€	90.000,00	
B6	Spese per rilievi e verifiche espropriate (IVA ed oneri accessori compresi)	€	30.000,00	
B7	indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione, registrazione e volturazione, spese pubblicità avvisi procedura espropriativa, ecc.	€	4.373.000,00	
B8	Redazione stati di consistenza ed immissioni in possesso immobili da espropriare e asservire (IVA ed oneri accessori compresi)	€	17.080,00	
B9	Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)	€	18.178,00	
B10	Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 44 e succ., DPR 207/2010 (IVA ed oneri accessori compresi)	€	5.856,00	
B11	Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)	€	41.848,20	
B12	Incentivo per la progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)	€	86.000,00	
B13	Supporto alla D.L. (IVA e Oneri accessori compresi	€	45.607,02	
B14	Attività geologico/geotecniche	€	21.777,00	
B15	Attività acquisizione e gestione dati	€	47.520,16	
B16	Assistenza Legale RUP (IVA e Oneri accessori compresi)	€	38.064,00	
B17	Spese per perizia di Stima soprassuolo (IVA ed oneri accessori compresi)	€	1.866,60	
B18	Analisi e prove geotecniche (IVA compresa)	€	10.154,18	
B19	Lavori complementari per spostamento vigneti (IVA compresa)	€	195.200,00	
B20	Rilievi topografici di campagna e Lidar (IVA compresa)	€	15.860,00	
B21	Lavori di completamento	€	366.000,00	
B22	Imprevisti ed arrotondamenti	€	38.698,02	
	Totale somme a disposizione Sommano	€		6.895.416,43
	Totale	€		**12.999.994,38**

RITENUTO:

necessario procedere celermente all'esecuzione delle prestazioni in oggetto al fine di consentire nel più breve tempo possibile al collaudo e alla successiva messa in esercizio dell'opera all'affidamento diretto delle prestazioni sopraindicate, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti degli operatori economici, e con le modalità previste dall'allegato A alla DGR 1475 del 18.09.2017;

Di proseguire all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento delle prestazioni sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico con successiva verifica d'ufficio;

PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti sono state attivate e che pertanto l'affidamento viene disposto con la clausola dell'annullamento in caso di esito negativo delle stesse;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 - "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*; per le parti ancora in vigore.

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 " *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/11/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";*

decreta

1. Di approvare il nuovo Quadro Economico generale di spesa del progetto relativo ai lavori di *"Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* - id piano 999, come modificato nelle premesse;
2. Di affidare alla ditta GEOSTAT Srl , (Omissis); i rilievi topografici in campagna e Lidar per l'importo di € 13.000,00 (tredicimila) IVA esclusa;

3. Di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. n° 1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'incarico che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50.
4. di stabilire che le prestazioni in oggetto possono trovare copertura finanziaria all'interno del finanziamento in oggetto ed in particolare sulla Prenotazione di spesa n. 1620 del Capitolo 101914 dell'Esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 15.860,00;
5. di dare atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto costituisce obbligazione commerciale e deve essere eseguito entro l'esercizio finanziario corrente;
6. di stabilire che le attività di cui all'art.2 del dispositivo del presente provvedimento dovranno essere eseguite entro il 31.12.2018;
7. di approvare la richiesta di offerta protocollo regionale 86098 in data 06.03.2018 allegata al presente provvedimento (Allegato A) contenente tutte le specifiche delle prestazioni affidate;
8. di stabilire che la stipula del contratto con la ditta Geostat Srl è subordinata all'impegno di spesa;
9. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D. Lgs n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
10. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
11. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, ad esclusione dell'allegato "A" .

Marco Dorigo

Allegato *(omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 373946)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 521 del 06 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.083 Concessionario: VBN S.p.a. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 948.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.115 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 06.02.2018 della ditta VBN S.p.a., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4466 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta VBN S.p.a. (C.F. 03404720264), con sede a San Biagio di Callalta (TV), Via G. Galilei n. 45, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 11 mapp.189, per complessivi moduli medi 0.083 pari a 249000 metri cubi annui.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4466 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 4355,86 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373947)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 522 del 06 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Gastaldo Luciana - Omissis. Pratica n. 1201.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.364 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 21.06.2018 della ditta Gastaldo Luciana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4753 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gastaldo Luciana (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), Foglio 19 Mappale 158; Foglio 22 Mappale 13; Foglio 19 Mappale 138, per complessivi moduli medi 0.0001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4753 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373948)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 523 del 06 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: M.D.S. s.r.l. - Trevignano (TV). Pratica n. 1220.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.553 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 18.06.2018 della ditta M.D.S. s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4896 di repertorio del 27.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta M.D.S. s.r.l. (C.F. 03838630261), con sede a Trevignano (TV), Via Treviso n. 100, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 27 mapp.348, per complessivi moduli medi 0.00031.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.05.2011 n.4896 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.553 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4896 del 27.05.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,000317 pari a metri cubi annui 1000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 524 del 06 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00006 Concessionario: Biasi Renzo - Omissis. Pratica n. 1233.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.557 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 18.06.2018 della ditta Biasi Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4868 di repertorio del 09.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Biasi Renzo (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), foglio 22 mappali 196 e 492, per complessivi moduli medi 0.00006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2011 n.4868 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373950)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 525 del 06 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Bigal Umberto - Omissis. Pratica n. 1954.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.338 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 19.06.2018 della ditta Bigal Umberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4670 di repertorio del 28.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bigal Umberto (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 10 mapp.64, per complessivi moduli medi 0.00618.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4670 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.338 del 21.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4670 del 28.02.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00618 pari a metri cubi annui 19500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373951)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 526 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00302 Concessionario: Az. Agr. Bozzon Paolo - Omissis. Pratica n. 2071.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.441 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 19.06.2018 della ditta Az. Agr. Bozzon Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4801 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Bozzon Paolo (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ponte di Piave (TV), fg. 17 mapp.16, per complessivi moduli medi 0.00302.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4801 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373952)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 527 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi ad uso antincendio e irrigazione area verde in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00042 Concessionario: Stefanel S.p.A. - Ponte di Piave (TV). Pratica n. 2073.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.488 del 04.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 21.06.2018 della ditta Stefanel S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4844 di repertorio del 21.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Stefanel S.p.A. (C.F. 01413940261), con sede a Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 3 pozzi ad uso antincendio e irrigazione area verde nel comune di Ponte di Piave (TV), foglio 14 mappale 467 e due pozzi al foglio 2 mappale 37, per complessivi moduli medi 0.00042.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.05.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.04.2011 n.4844 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373953)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 528 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00231 Concessionario: Baesso Silvana - Omissis. Pratica n. 2374.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.360 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 19.06.2018 della ditta Baesso Silvana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4758 di repertorio del 04.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Baesso Silvana (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 8 mapp.81, per complessivi moduli medi 0.00231.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.03.2011 n.4758 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373954)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 529 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilato in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Blitz S.R.L. - Villorba (TV). Pratica n. 3457.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.483 del 22.09.2015 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 30.01.2018 della ditta Blitz S.R.L., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4194 di repertorio del 11.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Blitz S.R.L. (C.F. 04512860265), con sede a Villorba (TV), via Roma n. 141/c, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilato nel comune di Villorba (TV), fg. 3 mapp.171, per complessivi moduli medi 0.00095.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.10.2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.10.2010 n.4194 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.483 del 22.09.2015 e dell'art.1 del disciplinare n.4194 del 11.10.2010, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373955)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 530 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Societa' Agricola Rui Luigino e Danilo S.S. - Salgareda (TV). Pratica n. 3550.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.453 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 18.06.2018 della ditta Società Agricola Rui Luigino e Danilo S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4807 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Rui Luigino e Danilo S.S. (C.F. 01978790267), con sede a Salgareda (TV), Via Argine Piave n. 53, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Salgareda (TV), fg. 10 mapp.82, per complessivi moduli medi 0.00618.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4807 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.453 del 14.04.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4807 del 29.03.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00618 pari a metri cubi annui 19500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373956)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 531 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tuon Gianni - Omissis. Pratica n. 3880.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.608 del 12.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 15.06.2018 della ditta Tuon Gianni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4963 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tuon Gianni (C.F. Omissis), con sede a Omissis il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 22 mapp.774, per complessivi moduli medi 0.00095.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.07.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4963 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.608 del 12.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4963 del 16.06.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373957)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 532 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Mestriner Franco - Omissis. Pratica n. 3903.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.540 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 15.06.2018 della ditta Mestriner Franco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4909 di repertorio del 03.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mestriner Franco (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro a Zanin Maria (c.f.: Omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 21 mapp.970, per complessivi moduli medi 0.00095.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.06.2011 n.4909 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.540 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4909 del 03.06.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373958)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 533 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cescon Renzo - Omissis. Pratica n. 4197.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.547 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.06.2018 della ditta Cescon Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4915 di repertorio del 03.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cescon Renzo (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 7 mappali 24 e 81, per complessivi moduli medi 0.00095.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.06.2011 n.4915 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.547 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4915 del 03.06.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373959)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 534 del 09 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Carlesso Gianni Omissis. Pratica n. 4298.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.548 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 19.06.2018 della ditta Carlesso Gianni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4907 di repertorio del 03.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Carlesso Gianni (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 3 mapp.40, per complessivi moduli medi 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.06.2011 n.4907 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373960)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 535 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Azienda Agricola Ortogarden di Carrer Ennio - Omissis. Pratica n. 1961.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.449 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 21.06.2018 della ditta Azienda Agricola Ortogarden di Carrer Ennio , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4804 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Ortogarden di Carrer Ennio (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 9 mapp.17, per complessivi moduli medi 0.00618.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4804 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.449 del 14.04.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4804 del 29.03.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00618 pari a metri cubi annui 19500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373961)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 536 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 2049.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.281 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Keter Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4598 di repertorio del 03.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Keter Italia S.p.A. (C.F. 09090250961), con sede a Ormelle (TV), Via Ing. G. Taliercio n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-antincendio nel comune di Ormelle (TV), fg. 9 mapp.1065, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2011 n.4598 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373962)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 537 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 2050.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.336 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Keter Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4599 di repertorio del 03.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Keter Italia S.p.A. (C.F. 09090250961), con sede a Ormelle (TV), Via Ing. G. Taliercio n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio nel comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.250, per complessivi moduli medi 0.0001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2011 n.4599 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373963)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 538 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Salgareda (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Sgarbossa Tarcisio - Omissis. Pratica n. 2413.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.336 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Keter Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4599 di repertorio del 03.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Keter Italia S.p.A. (C.F. 09090250961), con sede a Ormelle (TV), Via Ing. G. Taliercio n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio nel comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.250, per complessivi moduli medi 0.0001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2011 n.4599 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373964)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 539 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario, antincendio e irriguo in Comune di Spresiano (TV) per moduli 0.00014 Concessionario: Reber S.r.l. in liquidazione - Spresiano (TV). Pratica n. 2639.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.342 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 25.05.2018 della ditta Reber s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4747 di repertorio del 09.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Reber S.r.l. in liquidazione (C.F. 00289500266), con sede a Spresiano (TV), Via D. Alighieri n. 160, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario, antincendio e irriguo nel comune di Spresiano (TV), fg. 8 mapp.130, per complessivi moduli medi 0.00014.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.03.2011 n.4747 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373965)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 540 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00346 Concessionario: Azienda Agricola De Pieri Pacifico - Omissis. Pratica n. 3186.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.362 del 24.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 21.06.2018 della ditta Azienda Agricola De Pieri Pacifico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4756 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola De Pieri Pacifico (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 19 mapp. 694 per complessivi moduli medi 0.00346.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4756 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373966)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 541 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00013 Concessionario: Keter Italia S.p.A. - Ormelle (TV). Pratica n. 3188.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.413 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 03.07.2018 della ditta Keter Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4772 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Keter Italia S.p.A. (C.F. 09090250961), con sede a Ormelle (TV), Via Ing. G. Taliercio n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel comune di Ormelle (TV), fg. 13 mapp.373, per complessivi moduli medi 0.00013.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4772 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373967)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 542 del 10 luglio 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00618 Concessionario: Baccichetto Agostino & Figli Societa' Agricola S.S. - Cimadolmo (TV). Pratica n. 3639. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.409 del 05.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 25.06.2018 della ditta Baccichetto Agostino & Figli Società Agricola S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4771 di repertorio del 14.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Baccichetto Agostino & Figli Società Agricola S.S. (C.F. 03664580267), con sede a Cimadolmo (TV), Via Roncadelle n. 57, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 20 mapp.89, per complessivi moduli medi 0.00618.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2011 n.4771 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.409 del 05.04.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4771 del 14.03.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00618 pari a metri cubi annui 19500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373968)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 543 del 11 luglio 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 15.02.2017 prot. n. 62993, integrata in data 19.06.2017 con prot. 239525, in data 19.12.2017 con prot. 529924 e in data 09.03.2018 con prot. 91549, per ottenere il rinnovo in ampliamento della concessione idraulica a uso sentiero naturalistico della lunghezza complessiva di km. 2,105 insistente su area demaniale per km. 1,572 in Comune di Pederobba e km. 0,532 in Comune di Valdobbiadene (con la realizzazione di un elementare "osservatorio" costituito da un mascheramento semplice di arbusteto naturale autoctono), comprensiva della superficie demaniale oasi "la Garzaia" di m² 68.000, in golena del fiume Piave località San Giacomo del Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba foglio 8 e Comune di Valdobbiadene foglio 20. Richiedente: Comune di PEDEROBBA Pratica P00180.
[Acque]

Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave all'Amministrazione Comunale, competente nel territorio, al fine della sua valorizzazione dal punto di vista ambientale Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data15.02.2017 prot. n. 62993, integrata in data 19.06.2017 con prot. 239525, in data 19.12.2017 con prot. 529924 e in data 09.03.2018 con prot. 91549; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 60 del 16.03.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 05.07.2018 con repertorio n. 8863.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 60 in data 16.03.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 8863 di repertorio del 05.07.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata al richiedente **Comune di PEDEROBBA** con sede in Onigo di Pederobba Piazza Case Rosse 14; C.F./P.IVA - 83001210265 01199310267, la concessione idraulica a uso sentiero naturalistico della lunghezza complessiva di km. 2,105 insistente su area demaniale per km. 1,572 in Comune di Pederobba e km. 0,532 in Comune di Valdobbiadene (con la realizzazione di un elementare "osservatorio" costituito da un mascheramento semplice di arbusteto naturale autoctono), comprensiva della superficie demaniale oasi "la Garzaia" di m² 68.000, in golena del fiume Piave località San Giacomo del

Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8863 di rep. in data 05.07.2018;

ART. 2 - La concessione avrà la **durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto,** e verso il pagamento del **canone annuo** (**2018**) di **€ 316,35** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 373969)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 544 del 11 luglio 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 20.04.2018 prot. n. 149616 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 235.843 di terreno demaniale a uso prato/erba medica, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 9 mappali 150, 140, 141B, 141, 142, 143, 147, 57B e foglio 10 mappale 352. Richiedente: Società Agricola Spagnol s.s. Pratica P00037/2.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 20.04.2018 con prot. 149616; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 129 del 14.05.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 18.06.2018 con repertorio n. 8846, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna in data 05.07.2018 al n. 1769.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 129 in data 14.05.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 8846 di repertorio del 18.06.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna in data 05.07.2018 al n. 1769;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla richiedente **Società Agricola Spagnol s.s.** con sede in Valdobbiadene Via Arcol; C.F./P.IVA - 01843340264, la concessione idraulica di m² 235.843 di terreno demaniale a uso prato/erba medica, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8846 di rep. in data 18.06.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna in data 05.07.2018 al n. 1769;

ART. 2 - La concessione avrà la **durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto,** e verso il pagamento del **canone annuo** (**2018**) di **€ 2.881,14** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 373825)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 293 del 09 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02900 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1264/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta BORTOLAN GIUSEPPE. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/38 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta BORTOLAN GIUSEPPE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.02900 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02900 pari a l/sec. 2.90;

VISTO il disciplinare n. 64 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BORTOLAN GIUSEPPE (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Monte Berico di NOVENTA VICENTINA, mod. medi 0.02900 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n. 64 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.54 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373826)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 294 del 09 luglio 2018

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00880 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: CONCERIA LAVEZZO snc, C.F. n. 01783570243 Partita IVA n. 01783570243 con sede in CHIAMPO. Pratica n.278/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di CHIAMPO a favore della ditta CONCERIA LAVEZZO snc. Istanza di rinnovo della ditta del 20.03.2017 prot. n. 112507 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 20.03.2017 della ditta CONCERIA LAVEZZO snc, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00880 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00880 pari a l/sec. 0.88;

VISTO il disciplinare n. 87 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.06.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA LAVEZZO snc (C.F. n. 01783570243 Partita IVA n. 01783570243) con sede a CHIAMPO, Via Arso il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di CHIAMPO, mod. medi 0.00880 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.06.2018 n 87 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'432.49 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373827)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 295 del 09 luglio 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE Località Scaldaferro per uso Igienico e assimilato. Pratica nVI663/BR

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e assimilato in comune di POZZOLEONE a favore della Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.01.2017 prot. n. 6962 del 10.01.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.01.2017 della Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Scaldaferro nel Comune di POZZOLEONE (mod. 0.00060) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 3880/B.5.11/2 in data 06.12.2017 dell'Autorità di Bacino del Distretto Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Parrocchia B.V.M Salus Infirmorum (C.F. n. 95013870241) con sede a POZZOLEONE, Via Vallazza è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Scaldaferro nel Comune di POZZOLEONE, Fg. N. 8 mappale n. 529 di mod. 0.00060 d'acqua ad uso Igienico e assimilato.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di

emungimento con relazione geologica e geotecnica);

- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 296 del 09 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.645/BA/P. ANNULLAMENTO DECRETO N. 128 DEL 10/04/2018.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di RIVIERA BETON SRL ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 04.08.2000 n° 7011 di Prot.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 02.08.2000, pervenuta il 04.08.2000 - prot. n° 7011, la ditta RIVIERA BETON SRL, con Sede a NERVESA DELLA BATTAGLIA in VIA FOSCARINI n. 2/A - Partita Iva 04913720266 ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Concessione preferenziale da falda sotterranea ;

VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli 0.05000 l/s;

VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;

VISTO il disciplinare n. 88 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19/06/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO che la ditta RIVIERA BETON SRL ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto;

PRESO ATTO, inoltre che il Decreto n. 128 del 10.04.2018, pari oggetto del presente atto, riporta gli estremi errati del disciplinare e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n. 128/2018 riproponendone i contenuti nel presente decreto;

decreta

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RIVIERA BETON SRL (C.F. n. 04913720266 Partita IVA n. 04913720266) con sede a NERVESA DELLA BATTAGLIA, VIA FOSCARINI il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località CAMPIGLIA DEI BERICI - di CAMPIGLIA DEI BERICI, mod. medi 0.05000 d'acqua per utilizzo Industriale.

Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/06/2018 n. 88 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4346,27 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 2173,13, versata in data 09.03.2018, a mezzo bonifico bancario , sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018 - 2020;

Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

Art. 5 - È annullato il Decreto n. 128 del 10.04.2018;

Art. 6 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;

Art. 7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 297 del 09 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08900 da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.326/BR. Annullamento decreto n. 129 del 10.04.2018.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per variante sostanziale a sanatoria a favore di GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza di rinnovo della ditta del 12.05.1998 prot. n. 4065.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 04.05.1998, pervenuta il 12.05.1998 - prot. n° 4065, la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con Sede a MEZZOCORONA in Corso IV Novembre n. 13/I - C.F. 00613760248 Partita Iva 00681300224 ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per variante sostanziale a sanatoria;

VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli 0.08900 l/s;

VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;

VISTO il disciplinare n. 92 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19/06/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO che la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

PRESO ATTO, inoltre che il Decreto n. 129 del 10/04/2018, pari oggetto del presente atto, riporta gli estremi errati del disciplinare e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n. 129/2018 riproponendone i contenuti nel presente decreto.

decreta

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. n. 00613760248 Partita IVA n. 00681300224) con sede a MEZZOCORONA, Corso IV Novembre il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Friola via Casonetto n.5 di POZZOLEONE, mod. medi 0.08900 d'acqua per utilizzo Industriale.

Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/06/2018 n. 92 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4.346,27 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 245.83, versata in data 19.03.2018, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018 - 2020;

Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

Art. 5 - È annullato il Decreto n. 129 del 10.04.2018;

Art. 6 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;

Art. 7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 298 del 09 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.013 da falda sotterranea in Comune di Noventa Vic.na (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.740/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 130 DEL 30/04/2018.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di Noventa Vic.na a favore della ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/92 del 09.08.2000. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Noventa Vic.na (mod. medi 0.013) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.013 pari a l/sec. 1.3;

VISTO il disciplinare n. 89 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19/06/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

PRESO ATTO, inoltre che il Decreto n. 130 del 10/04/2018, pari oggetto del presente atto, riporta gli estremi errati del disciplinare e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n. 130/2018 riproponendone i contenuti nel presente decreto;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS (C.F. n. 95008020240 Partita IVA n. 95008020240) con sede a NOVENTA VICENTINA, VIA FONTANA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Noventa Vic.na di Noventa Vic.na, mod. medi 0.013 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/06/2018 n. 89 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.68 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - È annullato il Decreto n. 130 del 10.04.2018;

ART 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373880)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 299 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0018 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1239/AG.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di ALONTE a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINELLO DI ZANINELLO GIUSEPPE E C SS Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1098. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINELLO DI ZANINELLO GIUSEPPE E C SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.00240 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0018 pari a l/sec. 0.18;

VISTO il disciplinare n. 63 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINELLO DI ZANINELLO GIUSEPPE E C SS (C.F. n. 00743120248 Partita IVA n. 00743120248) con sede a ALONTE, Via Monterosso il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località M.ROSSO - ALONTE di ALONTE, mod. medi 0.0018 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n. 63 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.39 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373881)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 300 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.038 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1748/AG.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta BRANZO AUGUSTO Istanza della ditta in data 29.11.2007 prot. n. 672417. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 29.11.2007 della ditta BRANZO AUGUSTO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.038 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.038 pari a l/sec. 3.80;

VISTO il disciplinare n. 44 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 06.04.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BRANZO AUGUSTO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS", il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA, mod. medi 0.038 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.04.2018 n 44 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.54 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373882)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 301 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00970 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1757/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta USAN ADRIANO E SICCHERI CLARA SS Istanza della ditta in data 04.01.2008 prot. n. 4516/43 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 04.01.2008 della ditta USAN ADRIANO E SICCHERI CLARA SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.00970 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00970 pari a l/sec. 0.97;

VISTO il disciplinare n. 66 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11/05/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta USAN ADRIANO E SICCHERI CLARA SS (Partita IVA n. 02257200242) con sede a NOVENTA VICENTINA, Via Crearo il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Crearo di NOVENTA VICENTINA, mod. medi 0.00970 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/05/2018 n 66 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.54 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373883)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 302 del 10 luglio 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI Località Via Zanella / Via Pavarano per uso Irriguo. Pratica nVI1721/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di CAMPIGLIA DEI BERICI a favore della ditta FRANZINA ANDREA T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 27.02.2017 prot. n. 79836 del 27.02.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.02.2017 della ditta FRANZINA ANDREA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Zanella / Via Pavarano nel Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (mod. 0.00470) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 2281 in data 18.10.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta FRANZINA ANDREA (OMISSIS) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Zanella / Via Pavarano nel Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, Fg. N. 11 mappale n. 89 mod. 0.00470 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);

- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373884)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 303 del 10 luglio 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di BARBARANO VICENTINO Loc. Ponte di Barbarano per uso INDUSTRIALE Ditta: GENERAL BETON TRIVENETA SPA. Pratica n. 652/BA/P.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di BARBARANO VICENTINO della ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n. 82 in data 28.02.2017 con il quale venne concesso alla ditta Calcestruzzi SpA, con sede in via G. Camozzi in Comune di Bergamo di derivare da falda sotterranea in Comune di BARBARANO VICENTINO - Loc. Ponte di Barbarano per moduli medi 0.003 (l/sec. 0.3) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTA l'istanza di subentro del 20/06/2018 (nostro prot. 239904 del 25/06/2018) della Ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. È accolta l'istanza di subentro della ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - P.I. IVA 00198080269 / C.F. 00198080269 - con sede in VIA RAFFAELLO SANZIO in Comune di CORDIGNANO (TV), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale, in Comune di BARBARANO VIC.NO - LOC. PONTE DI BARBARANO per moduli medi 0.003 (l/sec. 0.3) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Calcestruzzi SpA con Decreto di concessione n. 82 in data 28.02.2017 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 27.02.2024;

2. Con il presente Decreto la ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - P.I. IVA 00198080269 / C.F. 00198080269 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 16.01.2017 n. 2 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di €. 1.216,25 (milleduecentosedici/25) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;

6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 304 del 10 luglio 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 17'750. Ditta: AZ.AGR. PARISE LUIGI FRANCESCO GIANCARLO. Pratica n° 17_19249.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 17'750 a favore di AZ.AGR. PARISE LUIGI FRANCESCO GIANCARLO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 11.10.2017 n° 425069 di Prot.;

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 02.10.2017, pervenuta il 11.10.2017 - prot. n° 425069, la ditta AZ.AGR. PARISE LUIGI FRANCESCO GIANCARLO con sede a SANDRIGO in Via Astico n. 9 - fraz. LUPIA Partita Iva 00668800246 ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 17'750;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto,

decreta

Art. 1 - Alla ditta AZ.AGR. PARISE LUIGI FRANCESCO GIANCARLO , con sede a SANDRIGO in Via Astico n. 9 - fraz. LUPIA Partita Iva 00668800246 è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 17'750.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 03.07.2018 Rep. n° 1101, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2018, di € 30.00 (Euro trenta/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373886)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 305 del 10 luglio 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di ROMANO D'EZZELINO per uso Industriale. Ditta: GENERAL BETON TRIVENETA SPA Pratica n. 260/BR.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di ROMANO D'EZZELINO della ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.109 in data 15.03.2017 con il quale venne concesso alla ditta Calcestruzzi SpA, con sede in via G. Camozzi in Comune di Bergamo (BG) di derivare da falda sotterranea in Comune di ROMANO D'EZZELINO per moduli medi 0.005 (l/sec. 0.5) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTA l'istanza di subentro del 20/06/2018 (nostro prot. 239904 del 25/06/2018) della Ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. È accolta l'istanza di subentro della ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - P.I. IVA 00198080269 / C.F. 00198080269 con sede in VIA RAFFAELLO SANZIO in Comune di CORDIGNANO (TV), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale, in Comune di Romano D'Ezz. per moduli medi 0.005 (l/sec. 0.5) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Calcestruzzi SpA con Decreto di concessione n.109 in data 15.03.2017 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 14.03.2024;

2. Con il presente Decreto la ditta GENERAL BETON TRIVENETA SPA - P.I. IVA 00198080269 / C.F. 00198080269 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 14.02.2017 n. 15 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di €. 2432,49 (euro duemilaquattrocentotrentadue/49) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;

6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373887)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 306 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01540 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1034/TE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea per uso irriguo a favore di DE BONI FERDINANDO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 28.06.2001 n° 5950/15 di Prot.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 28.06.2001, pervenuta il 28.06.2001 - prot. n° 5950/15, la ditta DE BONI FERDINANDO, con sede a "OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Concessione preferenziale da falda sotterranea per uso irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli 0.01540 l/s;

VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;

VISTO il disciplinare n. 72 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO che la ditta DE BONI FERDINANDO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DE BONI FERDINANDO (C.F. e Partita IVA "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Pasubio di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.01540 d'acqua per utilizzo Irriguo.

Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.05.2018 n 72 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.69 per l'anno 2017, calcolato ai

sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 24.35, versata in data 26.07.2017, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018 - 2020;

Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;

Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373888)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 307 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00035 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso zootecnico ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1036/TE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di DE BONI FERDINANDO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 28.06.2001 n° 5950/17 di Prot.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 28.06.2001, pervenuta il 28.06.2001 - prot. n° 5950/17, la ditta DE BONI FERDINANDO, con Sede a "OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Concessione preferenziale da falda sotterranea ;

VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli 0.00035 l/s;

VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;

VISTO il disciplinare n. 76 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO che la ditta DE BONI FERDINANDO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DE BONI FERDINANDO (C.F. n. e Partita IVA "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Crosara di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.00035 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 76 n 11.05.2018 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.78 per l'anno 2017, calcolato ai

sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 65.39, versata in data 26.07.2017, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018 - 2020;

Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;

Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373889)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 308 del 10 luglio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03090 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.948/AG. ANNULLAMENTO DECRETO N. 153 DEL 12.04.2018.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta DINELLO GIORDANO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/385 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DINELLO GIORDANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (mod. medi 0.03090) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.03090 pari a l/sec. 3.09;

VISTO il disciplinare n. 90 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19/06/2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

PRESO ATTO, inoltre che il Decreto n. 153 del 12.04.2018, pari oggetto del presente atto, riporta gli estremi errati del disciplinare e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n. 153/2018 riproponendone i contenuti nel presente decreto

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DINELLO GIORDANO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Noventa Vic.na - Via Peraro di NOVENTA VICENTINA, mod. medi 0.03090 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/06/2018 n. 90 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.54 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

ART. 3 - È annullato il Decreto n. 153 del 12.04.2018;

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

ART. 5 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373984)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 309 del 11 luglio 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900. Ditta: PARISE LORENZO. Pratica n° 17_19244.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900 a favore di PARISE LORENZO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 11.10.2017 n° 425065 di Prot.;

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 02.10.2017, pervenuta il 11.10.2017 - prot. n° 425065, la ditta PARISE LORENZO, nato a << OMISSIS>>, residente a << OMISSIS>>, C.F. << OMISSIS>>, ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto,

decreta

Art. 1 - Alla ditta PARISE LORENZO, nato a << OMISSIS>>, residente a << OMISSIS>>, C.F. << OMISSIS>>, è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 03.07.2018 Rep. n° 1102, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2018, di € 30.00 (Euro trenta/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 373985)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 310 del 11 luglio 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena e tratto di argine in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900. Ditta: PARISE ALBERTO. Pratica n° 17_19245.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena e tratto di argine in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900 a favore di PARISE ALBERTO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 11.10.2017 n° 425069 di Prot.;

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 02.10.2017, pervenuta il 11.10.2017 - prot. n° 425069, la ditta PARISE ALBERTO, nato a << OMISSIS>>, residente a << OMISSIS>>, C.F. << OMISSIS>>, ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena e tratto di argine in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto,

decreta

Art. 1 - Alla ditta PARISE ALBERTO, nato a << OMISSIS>>, residente a << OMISSIS>>, C.F. << OMISSIS>>, è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su porzione di golena e tratto di argine in dx del T. Astico a valle del ponte SP 248 in comune di Sandrigo - superficie mq 19'900.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 03.07.2018 Rep. n° 1103, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2018, di € 30.00 (Euro trenta/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

(Codice interno: 373796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 44 del 22 maggio 2018

L.R. 24.01.1992, n. 6. "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi". Affidamento del servizio di revisione obbligatoria dell'automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA), dell'automezzo Fiat Ducato (targa BH896XJ) e della fornitura per l'acquisto di Cippato da riscaldamento per caldaia a biomasse presso COP di Sospirolo (BL) ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . Impegno di spesa a favore delle ditte Feltre Autoparco Srl CIG Z3023A84C7, Da Lan CIG ZF923A8311 e Ecodolomiti S.r.l. CIG Z8E23A83A4.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di impegno di spesa per la fornitura di beni e servizi da impiegarsi nelle attività di antincendio boschivo. Con il presente provvedimento si dispone l'impegno a favore della ditta Feltre Autoparco S.r.l. di Feltre per la revisione dell'automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA), della ditta Officina Da Lan Ugo di Santa Giustina per la revisione dell'automezzo Fiat Ducato (targa BH896XJ) e della ditta Ecodolomiti S.r.l. di Agordo per la fornitura di Cippato da riscaldamento per caldaia a biomasse presso COP di Sospirolo (BL).

Il Direttore

PREMESSO che, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, la Regione del Veneto ha emanato la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n° 6, al fine di salvaguardare il territorio dai danni causati dagli incendi boschivi;

VISTO il Piano Regionale Antincendi boschivi, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n° 43 del 30 giugno 1999, recante le linee guida della programmazione settoriale;

PREMESSO che la Regione Veneto, per interventi di prevenzione e estinzione di incendi boschivi, dispone di due automezzi che necessitano di revisione annuale, peraltro già scaduta;

PREMESSO inoltre che per il funzionamento della caldaia a biomasse da 35Kw presso il COP di Sospirolo (BL) risulta necessario provvedere all'acquisto di cippato qualità A1+;

ATTESO che con nota prot. n. 105678 del 19/03/2018 l'U.O. Protezione Civile ha autorizzato le spese oggetto del presente decreto, confermando altresì le procedure di spesa per la gestione dei centri logistici polifunzionali regionali e le tipologie ammesse così come indicato nella nota prot. n. 171980 del 03/05/2017, fra le quali sono comprese anche:

- *sostituzione o adeguamento del numero di dotazioni di sicurezza, dotazioni di protezione individuale, divise, abbigliamento tecnico e presidi sanitari di primo soccorso;*
- *il funzionamento delle squadre di pronto intervento AIB delle Unità Organizzative Forestali regionali e delle relative unità cinofile;*
- *manutenzione di sistemi e dispositivi di telecomunicazione (apparati radio ricetrasmittenti, telefonia fissa e cellulare, ecc.), monitoraggio e allarme;*
- *pagamento oneri assicurativi, canoni e concessioni ministeriali;*
- *spese varie per il funzionamento dei Centri Operativi Polifunzionali e per le attività ad essi collegate.*

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 s.m.i. e della DGR 1475/2017 è stata effettuata:

- una procedura di affidamento diretto per la revisione obbligatoria dell'automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA);
- una procedura di affidamento diretto per la revisione obbligatoria dell'automezzo Fiat Ducato (targa BH896XJ);
- una procedura di affidamento attraverso trattativa diretta tramite MePA per la fornitura di cippato di qualità A1+ per caldaia a biomasse da 35Kw del COP sita in località Cazzaghe n. 112 - Sospirolo (BL);

VISTO che la revisione dei mezzi è già scaduta, sono state individuate le autofficine autorizzate più vicine al parcheggio degli automezzi;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento tramite MePA per la fornitura del cippato è andata deserta (come da documentazione agli atti dell'ufficio), ed è stato richiesto pertanto un preventivo alla ditta Ecodolomiti S.r.l. , più vicina alla sede del Cop, che ha presentato un'offerta in data 19/04/2018 per un importo di 33,50 €/mc iva compresa;

VISTE le offerte della ditta Feltre Autoparco Srl. P.IVA 00293490256, presentata in data 09/05/2018 per un importo di € 198,49 relativa al servizio di revisione dell'automezzo Mercedes Unimog targato CC423GA, e della ditta Officina Da Lan Ugo P.IVA 00241220250, presentata in data 15/05/2018 per un importo di € 66,88, per il servizio di revisione dell'automezzo Fiat Ducato targato BH896XJ;

VERIFICATA la validità delle offerte e della regolarità contributiva delle ditte suddette mediante procedura telematica;

RITENUTO pertanto di poter affidare:

- la revisione obbligatoria automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA) a favore della ditta Feltre Autoparco Srl Via Brigata Bologna 19 - Feltre, individuata in quanto ditta più vicina abilitata alla revisione di mezzi con portata superiore ai 35ql. e in quanto la revisione è già scaduta;
- la revisione obbligatoria automezzo Fiat Ducato (targa BH896XJ) a favore della ditta Officina Da Lan Ugo in Via dei Tigli n. 32 a Santa Giustina individuata per la vicinanza alla struttura;
- la fornitura di cippato di qualità A1+ per caldaia a biomasse da 35Kw del COP sita in località Cazzaghe n. 112 - Sospirolo (BL) alla ditta Ecodolomiti S.r.l di 59 mc;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere, per la fornitura del materiale e dei servizi di revisione sopra elencati, all'impegno della somma complessiva di € 2.244,82, per l'anno 2018, a valere sul capitolo di spesa n. 100027 "Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali regionali" del Bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

RITENUTO con il presente atto di disporre che il pagamento avvenga a seguito della consegna della merce, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto, previa verifica di conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura.

VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 112/1998;

VISTA la Legge Regionale 04.02.1980, n° 6;

VISTA la Legge Regionale 24.01.1992, n° 6;

VISTA la Legge Regionale 07.01.2011, n° 1;

VISTA la DGR N. 1846/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare i servizi di:

    - revisione obbligatoria dell'automezzo Mercedes Unimog (targa CC423GA) alla ditta Feltre Autoparco Srl, Via Brigata Bologna 19 - Feltre P.IVA 00293490256, per l'importo di € 198,49 iva compresa;

- revisione obbligatoria dell'automezzo Fiat Ducato (targa BH896HJ) alla ditta Officina Da Lan Ugo, Via dei Tigli a Santa Giustina, P.IVA 00241220250, per l'importo di € 66,88 iva compresa;
- fornitura di cippato di qualità A1+ per caldaia a biomasse da 35Kw del COP sita in località Cazzaghe n. 112 - Sospirolo (BL) alla ditta Ecodolomiti S.r.l di 59 mc, P.IVA 01022780256, per un importo totale di € 1.979,45 iva compresa;

3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.244,82, per i servizi e la fornitura di cui al punto 2, sul capitolo n. 100027 "Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali regionali" del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità, così come di seguito indicato:

    - € 198,49 iva compresa a favore della ditta Feltre Autoparco Srl P.IVA 00293490256 art. 014, PdC U.1.03.02.09.001;
    - € 66,88 iva compresa a favore della ditta Officina Da Lan Ugo P.IVA 00241220250, art. 014, PdC U.1.03.02.09.001;
    - € 1.979,45 iva compresa a favore della ditta Ecodolomiti S.r.l P.IVA 01022780256, art. 002 PdC U.01.03.01.02.002 ;

4. Di attestare che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel 2018;
5. Di dare atto che alle liquidazioni di spesa si provvederà su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C e della fornitura e dei servizi, che dovranno avvenire entro 30 giorni dalla lettera d'ordine;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 373797)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 57 del 23 maggio 2018

Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di licenze software Microsoft a tempo determinato ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4304583; CIG 749517808E. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010 la somma di euro 43.579,16.= Iva compresa per l'acquisto di licenze software Microsoft a tempo determinato ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503; DGR n. 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore

Premesso che:

- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Sottolineato che:

- allo stato si ravvisa l'esigenza di aggiornare parte del software di produttività, acquisendo Licenze Microsoft Windows Server SA e Core CAL SA che danno diritto, per la durata complessiva di 24 mesi, agli aggiornamenti dei prodotti già installati presso il CED regionale (infrastruttura presente presso la sede del Vega) nonché il diritto di collegare le PDL (postazioni di lavoro) al software microsoft installato presso i server della Regione Veneto, con beneficio dell'utenza regionale interna; di seguito si riporta la tabella con l'elenco dei prodotti software da acquisire:

Prodotto	q.ta	iva esc. unitario	Tot iva esc.
WinSvrDCCore SA OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd	4	2.206,05 €	8.824,20 €
CoreCAL SA OLP NL Gov DvcCAL	300	82,28 €	24.684,00 €
WinSvrSTDCore SA OLP 16Lic NL Gov CoreLic	7	316,06 €	2.212,42 €
			35.720,62 €

Posto che:

- è stato verificato che, sul portale degli *"Acquisti in Rete della PA"* gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
- nella piattaforma Consip MEPA sono presenti le licenze software Microsoft;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *(in vigore dal 20/05/2017*, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
- tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto *(OdA)* con acquisto del bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta *(RdO)* per cui le PP.AA. possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto *(OdA)*;
- circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"* nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 *(art. 1, co. 450)*, dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 *(Legge di stabilità 2016)*, all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 *(Legge di stabilità 2017)*.

Atteso che:

- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura (quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
- l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, *"Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";*
- tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad € 40.000,00=(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.

Considerato che:

- essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a € 35.720,62 = Iva esclusa, è possibile, ai sensi di legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto *(OdA)* su piattaforma Consip MEPA;
- l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi *on line*; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- dall'indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip MEPA in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che la società Telecom Italia S.p.A. è in grado di fornire le licenze software Microsoft ad un prezzo vantaggioso confrontandole con altri fornitori.
- si è proceduto all'acquisizione del casellario informatico ANAC e del Durc, che hanno dato esito positivo, così come previsto dalla proposta di aggiornamento delle linee guida n. 4 dell'ANAC;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA all'acquisto di licenze software Microsoft per l'importo massimo di € 35.720,62 iva esclusa;

Dato atto che:

- l'offerta esposta dalla società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- è stato generato l'Ordine sul MEPA CIG 749517808E, agli atti della Direzione, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore della società Telecom Italia S.p.A e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (**Allegato A**);
- la consegna delle licenze software a tempo determinato Microsoft avverrà entro maggio 2018;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro giugno 2018 con scadenza luglio 2018 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 749517808E coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010 la somma di € 43.579,16.= Iva compresa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"- V livello "Servizi per l'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una unità eleborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più applicazioni. La voce comprende lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 - del Bilancio regionale 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
- VISTA la nota prot. n. 164579 del 4 maggio 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

decreta

1. di autorizzare l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore dell società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010, per l'acquisto di licenze software Microsoft a tempo determinato ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto, per l'importo di € 43.579,16.= IVA compresa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
2. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA n. 4304583 in data odierna (**Allegato A**) e del relativo invio alla società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per licenze software Microsoft ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto;
3. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 43.579,16= IVA compresa;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010;
5. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010, l'incarico di fornire il materiale indicato al punto 1) del presente dispositivo al prezzo di euro € 43.579,16=IVA compresa;
6. di corrispondere a favore della società Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20100 MILANO P.IVA e Cod. Fisc. 00488410010, la somma pari a € 43.579,16= Iva compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;

7. di dare atto che l'acquisizione delle licenze a tempo determinato d'uso avverrà nel mese di maggio 2018;
8. di dare atto che la fatturazione del bene avverrà entro il mese di giugno 2018;
9. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di luglio 2018;
10. di attestare la copertura della spesa pari ad € 43.579,16= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del presente dispositivo;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di € 43.579,16.=IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"- V livello "Servizi per l'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una unità eleborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più applicazioni. La voce comprende lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 - del Bilancio regionale 2018 :
13. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la compatibilità che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di finanza pubblica;
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli **Allegati B** e **C** denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 MAR 2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'**Allegato A.**

Per il Direttore f.f. Idelfo Borgo

Allegato A *(omissis)*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 23/05/2018, n. 57

ALL B AL DECRETO
N° 57 DEL 23/5 PAG. 1

Beneficiari e scadenze

Beneficiari		Scadenze				
Anagrafica	**Denominazione Soggetto**	**2018**	**2019**	**2020**	**Altri anni**	**Totale**
00093805	TELECOM ITALIA SPA	43.579,16	0,00	0,00	0,00	**43.579,16**
	Totale	**43.579,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.579,16**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 23/05/2018, n. 57

Anno 2018

Impegni							Transazione Elementare								
Impegno			Capitolo	Art.	Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2018	00005527	000	U 007200	024	Commerciale	0108	U.1.03.02.19.005	01.3	8	1030219005	3	3		43.579,16
												Totale Impegni:		43.579,16
												Totale 2018		**43.579,16**
												Totale Complessivo		**43.579,16**

ALL C AL DECRETO
N°57 DEL 23/5 PAG. 1

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO, si registra contabilità

IL DIRETTORE
Dott. Claudio Vignotto

3/07/2018

(Codice interno: 373798)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 64 del 05 giugno 2018

Acquisizione di un servizio - in modalità cloud per la durata di un anno - relativo all'utilizzo di un prodotto software per la gestione del Bilancio Consolidato regionale 2017, tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG: ZC523DED5B). Trattativa n. 508956. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta ADS - Automated Data Systems Spa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta ADS - Automated Data Systems Spa (sede legale in via della Liberazione n. 15, Cap. 40128 - Bologna, C.F./P.IVA n. 00890370372) la somma di euro 40.052,60=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di software per la durata di un anno, a seguito di procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MEPA ex artt. 36, co. 2, lett. a) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trattasi nello specifico di un prodotto software per la gestione del Bilancio Consolidato regionale relativo all'annualità 2017 (da approvare inderogabilmente entro settembre 2018). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a e 63 e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; - Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), Legge n. 208 del 28/12/2015, art.1, commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016; - Ordinativo n. 508956 su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data 05/06/2018.

Il Direttore

Premesso che:

- la Missione 01 *"servizi istituzionali, generali e di gestione"* del DEFR 2018-2020 contempla, tra le sue linee strategiche, la rivisitazione dell'intero sistema della *governance* regionale degli enti strumentali e delle società direttamente/indirettamente partecipate. Nel programma 01.03 *"gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"* si precisa, in particolare, che s'intende assicurare l'attività di *governance* delle società partecipate, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi appropriati ed idonei a garantire i flussi informativi anche verso gli organismi di controllo;
- nell'Allegato A al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25/01/2018, obiettivo 01.03.12 *"tavolo tecnico operativo di coordinamento delle strutture regionali interessate per la messa a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale del Bilancio Consolidato in tempo utile per la sua approvazione, entro settembre 2018"* sono fissati i termini di scadenza per la presentazione del Bilancio Consolidato secondo la normativa di riferimento *(Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011)*.

Atteso che:

- al fine di rispettare le tempistiche connesse all'approvazione del Bilancio Consolidato regionale relativo all'annualità 2017 *(da approvare inderogabilmente entro settembre 2018)* massimizzando le risorse disponibili, l'Area Risorse Strumentali della Regione del Veneto (di concerto con la Direzione ICT e Agenda Digitale) ha effettuato una verifica preliminare di alcune soluzioni software già presenti sul mercato. Gli aspetti su cui ci si è maggiormente focalizzati nella valutazione sono stati: completezza, tempistiche di messa in produzione, duttilità del software proposto e servizio di supporto offerto;
- la soluzione giudicata più confacente alle esigenze tecnico/operative dell'Amministrazione regionale è risultata essere quella offerta dalla ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(sede legale in via della Liberazione n. 15, Cap. 40128 - Bologna, C.F./P.IVA n. 00890370372)*, in ordine alla quale sono stati rilevati i seguenti vantaggi: 1) completezza e pronta disponibilità all'utilizzo; 2) possibilità di rapida messa in produzione in modalità *cloud*; 3) possibilità di ampia configurazione; 4) previsione, nell'ambito del servizio offerto, di attività formativa, di sostegno consulenziale oltre ad un eventuale ulteriore supporto operativo in caso di necessità.

Dato atto che:

- il prodotto software offerto dalla ditta ADS - Automated Data Systems Spa presenta soddisfacenti garanzie di poter essere messo in produzione entro le tempistiche previste per la stesura del Bilancio consolidato 2017. Esso risulta inoltre dotato delle seguenti caratteristiche specifiche: 1) produzione del Bilancio Consolidato in formato PDF e XBRL al fine del caricamento sul sito del Ministero con possibilità di accesso al prodotto da parte di utenti di

enti/società partecipate; 2) acquisizione tramite *template* delle anagrafiche degli Enti partecipati, del Piano dei Conti, dell'armonizzazione tra i Piani dei Conti di capogruppo/enti e il Piano dei Conti target di consolidamento delle strutture gerarchiche; 3) scritture di consolidamento redatte in base ai metodi previsti dai principi contabili, memorizzate in classi di consolidamento e distinte in base alla tipologia; 4) possibilità di storicizzare i dati con visione per singolo anno; 5) adeguato servizio di formazione/affiancamento in fase di avviamento; 6) adeguata assistenza e manutenzione comprensiva degli adeguamenti normativi;

- alla luce di quanto sopra, con nota Prot. n. 159855 del 02/05/2018 (agli atti) l'Area Risorse Strumentali della Regione del Veneto ha proposto l'esperimento di una trattativa diretta sul MePA finalizzata all'utilizzo dell'applicativo di cui sopra, in modalità SaaS *(in cloud)*, per la durata di un anno;
- a fronte di tale richiesta, si è reso necessario acquisire in via d'urgenza il servizio (in modalità cloud) per l'utilizzo dello specifico prodotto software sopra descritto per la durata di un anno, previa verifica dell'assenza, sul portale degli *"Acquisti in Rete della PA"* gestito dalla Consip S.p.A., di alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro attivi inerenti il prodotto da acquisire.

Sottolineato che:

- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA. In particolare, l'art. 37, co. 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa) possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA esclusa), nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;
- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto la soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente previsto per le Regioni dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 *(art. 1, co. 450)*, dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 *(Legge di stabilità 2016)*, art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 *(Legge di stabilità 2017)*.

Evidenziato altresì che:

- tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo operatore economico *(cd. trattativa diretta)*, possibile ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 co. 2, lett. a che rimanda all'affidamento diretto. Detta procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde (nel caso specifico) alla fattispecie normativa della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 *(per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni/servizi)*;
- tale procedura si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta a un unico operatore economico. Similmente alla RdO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema secondo le consuete modalità di formalizzazione previste dalla piattaforma MePA gestita da Consip Spa.

Considerato che:

- in considerazione di quanto descritto in premessa, in data 31/05/2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta su MePA per l'acquisto del prodotto sw in oggetto, rivolgendosi alla ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(C.F./P.IVA n. 00890370372)*, individuata in piattaforma a seguito delle verifiche succitate come soggetto dotato di adeguate professionalità/serietà nel settore di competenza nonché dotato di adeguata affidabilità tecnico/operativa. Entro la data fissata del 05/06/2018 *(ore 18:00)* la ditta interpellata ha presentato un'offerta per un importo di € 32.830,00= (IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale;
- per quanto sopra detto, è stato perfezionato in data 05/06/2018 su piattaforma Consip MePA l'Ordinativo identificato con numero 508956 (**Allegato A**) con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(C.F./P.IVA n. 00890370372)*, per l'acquisizione della fornitura del servizio, in modalità cloud e per la durata di un anno, di utilizzo del software: "*trd1805_sw_bilancio consolidato"*, a fronte di un prezzo offerto di € 32.830,00=(IVA al 22% esclusa);
- si provvede pertanto alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e s'impegna, a favore dell'impresa predetta, la somma di € 40.052,60=(IVA inclusa) sul capitolo n. 7200 *"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica - acquisto di beni e servizi"* a carico del bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: art. 12 *"Utilizzo di beni di terzi"*- V livello *"Licenze d'uso per software"* - P.d.C. U.1.03.02.07.006) con pagamento a 30 gg DF come di seguito dettagliato:

gestione ordinaria: art. 12 *"Utilizzo di beni di terzi"- V livello "Licenze d'uso per software"* - P.d.C. U.1.03.02.07.006	Capitolo n 7200
Beneficiaria: ADS - Automated Data Systems Spa (con sede legale in via della Liberazione n. 15, Cap. 40128 - Bologna, C.F./P.IVA n. 00890370372)	*"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"*
Importo 2018 - compresa IVA al 22%	€ 40.052,60= (Pagamento anticipato a 30 gg DF, con emissione di una unica fattura)

Dato atto infine che:

- il presente incarico genera impegni di spesa corrente;
- con nota dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico (pervenuta con prot. n. 164579 del 04/05/2018) è stato disposto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 della Legge Regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., tutte le funzioni direttoriali siano svolte (a far data dal 01/05/2018 e sino al perfezionamento della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale) dall'ing. Idelfo Borgo, titolare della U.O. Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche della medesima Struttura;
- l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, pur sussistendo le condizioni per l'applicazione eventuale della fattispecie di cui all'art. 32, co. 8, ultimo capoverso, del medesimo decreto;
- di dare atto che la spesa di cui si si dispone l'impegno con il presente atto non concerne tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 *(c.d. nuovo Codice Appalti)*, artt. 36, co. 2, lett. a e 63, così come modificato/integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *(in vigore dal 20/05/2017)*;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 *(art. 1, co. 450)*, la Legge n. 208 del 28/12/2015 *(Legge di Stabilità 2016)*, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016*;*
- VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
- VISTA la nota dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico pervenuta con prot. n. 164579 del 04/05/2018;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'*"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"*) e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Missione 01 *"servizi istituzionali, generali e di gestione"* del DEFR 2018-2020;
- VISTO l'All. A al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25/01/2018, ob. 01.03.12;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la nota Prot. n. 159855 del 02/05/2018 dell'Area Risorse Strumentali (agli atti);
- VISTO l'Ordinativo n. 508956, perfezionato in data 05/06/2018 su piattaforma Consip MePA a favore della ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(C.F./P.IVA n. 00890370372)*, **Allegato A,** con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
- VISTI l'**Allegato B**, denominato *"Allegato T1: Beneficiari e scadenze"* e l'**Allegato C**, denominato *"Allegato T2: Registrazioni contabili"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- VISTA la DGR n. 81/2018 *"Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020"*.

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di un servizio in modalità cloud, per la durata di un anno, del prodotto software per la gestione del Bilancio Consolidato regionale 2017 *(da approvare entro settembre 2018)*. Si dà atto che l'acquisizione del servizio è stata effettuata mediante trattativa diretta n. 508956 su piattaforma Consip MePA, ai sensi dell'36, co. 2, lett. a) e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con stipula del relativo contratto disposta tramite MePA e Buono d'Ordine generato automaticamente dalla piattaforma;
3. di aggiudicare la procedura di cui al punto 2) alla ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(sede legale in via della Liberazione n. 15, Cap. 40128 - Bologna, C.F./P.IVA n. 00890370372)* e di conferire alla stessa l'incarico di fornire le prestazioni in oggetto per il prezzo complessivo di € 40.052,60=(IVA al 22% inclusa) ed alle condizioni riportate nel

relativo ordine approvato in allegato al presente atto **(Allegato A)**;

4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 40.052,60=(IVA al 22% inclusa) necessaria alla fornitura del servizio in oggetto, a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica della prestazione offerta rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione Regionale;
5. di corrispondere a favore della ditta ADS - Automated Data Systems Spa *(C.F./P.IVA n. 00890370372)* la somma di € 40.052,60=(IVA al 22% inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
6. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - numero *Protocollo INPS_9647366* (agli atti); b) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 *(bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);*
7. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di € 40.052,60=(IVA inclusa) sul capitolo n. 7200 *"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"* a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: art. 12 *"Utilizzo di beni di terzi"* - V livello *"Licenze d'uso per software"* - P.d.C. U.1.03.02.07.006) con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:

gestione ordinaria: art. 12 *"Utilizzo di beni di terzi"- V livello "Licenze d'uso per software"* - P.d.C. U.1.03.02.07.006	Capitolo n 7200
Beneficiaria: ADS - Automated Data Systems Spa (con sede legale in via della Liberazione n. 15, Cap. 40128 - Bologna, C.F./P.IVA n. 00890370372)	*"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"*
Importo 2018 - compresa IVA al 22%	€ 40.052,60= (Pagamento anticipato a 30 gg DF, con emissione di un'unica fattura)

8. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto precedente del presente dispositivo avverrà entro il 31/08/2018 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/07/2018;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale. Si dà atto infatti che l'ordine di fornitura del servizio è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
10. di attestare che il pagamento, il quale verrà effettuato nell'annualità 2018, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica *(art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)*;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
12. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con il presente provvedimento *(art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)*;
13. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. *Idelfo Borgo*, Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
14. di approvare ed allegare al presente decreto l'**Allegato B** e l'**Allegato C**, denominati rispettivamente T1 *"Beneficiari e scadenze"* e T2 *"Registrazioni contabili"* prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si si dispone non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
17. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione *"Bandi di Gara e Contratti"*;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'**Allegato A**.

Per il Direttore f.f. Idelfo Borgo

Allegato A *(omissis)*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 05/06/2018, n. 64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

Beneficiari e scadenze

Beneficiari		Scadenze				
Anagrafica	**Denominazione Soggetto**	**2018**	**2019**	**2020**	**Altri anni**	**Totale**
00169725	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	40.052,60	0,00	0,00	0,00	**40.052,60**
	Totale	**40.052,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.052,60**

ALL B AL DECRETO
N°64 DEL 5/6/18 PAG. 1

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 05/06/2018, n. 64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Anno 2018

Impegni								Transazione Elementare								
Impegno			Capitolo	Art.	Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2018	00005835	000	U 007200	012	Commerciale	0108	U.1.03.02.07.006	01.3	8	1030207006	3	3		40.052,60
											Totale Impegni:			40.052,60
											Totale 2018			**40.052,60**
											Totale Complessivo			**40.052,60**

ALL C AL DECRETO
N°64 DEL 5/6/18 PAG. 1

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
U.O. RAGIONERIA

VISTO, si registra in contabilità

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Chiara Bagatin

25/06/2018

IL DIRETTORE
Dott. [illegible]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 373939)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 154 del 11 luglio 2018

Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi con le richieste di iscrizione pervenute entro il 10 luglio 2018. DGR n. 2390 del 4 agosto 2009 e DGR n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede ad aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che aderiscono alla Carta dei Servizi con le richieste pervenute entro la data del 10 luglio 2018 con il relativo aggiornamento degli Elenchi sezione luoghi della cultura e sezione strutture ricettive.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi, sezione "Ville luoghi della cultura" con Villa Correr Pisani con sede a Montebelluna (TV) come specificato nell'Allegato A;

2. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi sezione "Ville che ospitano una struttura ricettiva" con Villa "Cà dei Frati" ora Padovani con sede a Pastrengo (VR) come specificato nell'Allegato B;

3. di prevedere che le Ville Venete iscritte nell'Elenco regionale delle Ville iscritte alla Carta dei Servizi avranno la priorità nell'essere considerate all'interno degli itinerari turistici e di far parte del circuito di promozione turistica realizzato dalla Regione del Veneto;

4. di notificare il presente decreto ai proprietari delle Ville Venete di nuova iscrizione e per conoscenza all'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV);

5. di aggiornare gli elenchi delle ville venete iscritte alla Carta dei Servizi pubblicati nelle pagine del sito istituzionale all'indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/ville-venete;

6. di disporre che il dispositivo e gli Allegati A e B del presente decreto siano pubblicati sul BURVET.

Claudio De Donatis

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A) al Decreto n. 154 del 11 luglio 2018

Ville "Luoghi della cultura"

N°	Catalogo IRVV	Denominazione villa	Via	Civico	CAP	Comune	Località	Provincia
1	IRVV A0500004129	Villa Correr, Pisani	Anassilide	5	31044	Montebelluna		TV

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B) al Decreto n. 154 del 11 luglio 2018

Ville struttura ricettiva

N°	Catalogo IRVV	Denominazione villa	Via	Civico	CAP	Comune	Località	Provincia
1	0004638	Villa “Cà dei Frati” ora Padovani	Via Piovezzano Vecchia	48	37010	Pastrengo		VR

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Codice interno: 373793)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 89 del 13 giugno 2018

Impegno di spesa a favore della società Reed Exhibitions Ltd (UK) (IVA n. GB 232400420) per acquisizione spazio espositivo alla manifestazione fieristica "WTM" di Londra, 5-7 novembre 2018. CIG: 7518889F79. Piano turistico annuale di promozione turistica 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018 e n. 457 del 10 aprile 2018.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo per la partecipazione alla manifestazione fieristica"WTM2018" di Londra, borsa internazione del turismo focalizzata sul business e incontri B2B tra l'offerta turistica veneta e la domanda internazionale. Impegno di spesa euro 110.736,72. Nota preventivo prot. RV n. 212025 del 5 giugno 2018.

Il Direttore

PREMESSO che con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2018, che prevede nell'ambito delle azioni verticali sui mercati turistici la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate nelle aree di intervento sul mercato inglese;

PREMESSO che con provvedimento n. 457 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "WTM" di Londra , 5-7 novembre 2018, autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;

CONSIDERATO che la manifestazione fieristica "WTM 2018" di Londra rappresenta un importante luogo di incontro tra l'offerta turistica veneta e la domanda degli operatori del settore turismo del mercato inglese e internazionale mediante lo svolgimento di incontri B2B e che, pertanto, la Regione del Veneto partecipa con 35 imprese turistiche venete ai fini della promo-commercializzazione dell'offerta turistica del Veneto in uno dei mercati più significativi per il turismo verso il Veneto;

CONSIDERATO che per far fronte alla richiesta di adesione alla succitata manifestazione fieristica da parte degli operatori turistici del Veneto, nonché alla realizzazione di aree tematiche promozionali dedicate alla città di Venezia, alle Ville venete e alla degustazione di tipicità tradizionali quali il gelato veneto, si è ritenuto opportuno aumentare lo spazio espositivo rispetto alla passata edizione, acquisendo un'area di 182 mq (area nuda con 4 lati aperti) nell'ambito della fiera World Travel Market di Londra per un importo di £ 79.260,60 pari a euro 90.835,50, IVA esclusa, calcolato in base al cambio più alto del quadrimestre precedente, giusta nota preventivo prot. RV n.212025 del 5 giugno 2018 della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), organizzatore esclusivo della manifestazione WTM di Londra;

CONSIDERATO che l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a Reed Exhibitions Ltd ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si ritiene di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, la somma di euro 19.901,22, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo soggetto a reverse charge, giusta nota preventivo della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK);

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii. all'impegno della spesa di euro 90.835,50 a favore della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), che sarà imputato al capitolo di spesa 101891 dell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, che offre la necessaria disponibilità;

RITENUTO, altresì, di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate la somma di euro 19.901,22, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo soggetto a reverse charge, giusta nota preventivo della

società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), ai sensi del decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, che sarà imputato al capitolo di spesa 101891 dell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, che offre la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;

VISTO il D.lgs n. 118 del 23.06.2011 come corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/UE e ss.mm.ii.;

VISTE le leggi regionali n. 39 del 29 novembre 2001; n. 1 del 7 gennaio 2011; n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";

VISTE le deliberazioni n. 247 del 6 marzo 2018 e 457 del 10 aprile 2018, nonché la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire uno spazio espositivo di 182 mq alla manifestazione fieristica WTM di Londra, dal 5 al 7 novembre 2018, per una spesa complessiva di £ 79.260,60 pari a euro 90.835,50, IVA esclusa, calcolato in base al cambio più alto del quadrimestre precedente, giusta nota preventivo prot. RV n. 212025 del 5 giugno 2018e D.G.R. n. 457 del 10 aprile 2018;
3. di impegnare, per l'acquisizione dell'area espositiva di cui al punto 2. giusta nota preventivo della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK) (CIG:7518889F79):

   - l'importo di € 90.835,50, al netto di IVA, a favore della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK) VAT n. GB 232400420;
   - l'importo di € 19.901,22, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sull'importo soggetto a reverse charge, , a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, CF e P. IVA 80008200281;

   sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018-2020 - esercizio finanziario 2018 - che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il seguente atto costituisce debito commerciale;
5. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 3) del dispositivo del presente provvedimento avvenga a favore dei soggetti beneficiari indicati a seguito di presentazione di regolare fattura da trasmettere alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto relativo all'acquisizione dello spazio espositivo, sottoscritto in data 20 aprile 2018 e pervenuto con nota preventivo prot. RV n. 212025 del 5 giugno 2018;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266;
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK);

10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 13/06/2018, n. 89

Beneficiari e scadenze

Beneficiari		Scadenze				
Anagrafica	**Denominazione Soggetto**	**2018**	**2019**	**2020**	**Altri anni**	**Totale**
00071576	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.901,22	0,00	0,00	0,00	**19.901,22**
00157151	REED EXHIBITIONS LTD	90.835,50	0,00	0,00	0,00	**90.835,50**
	Totale	**110.736,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.736,72**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 13/06/2018, n. 89

Anno 2018

Impegni							Transazione Elementare									
Impegno			Capitolo		Art.	Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2018	00006176	000	U	101891	026	Commerciale	0701	U.1.03.02.02.005	04.7	8	1030202005	3	3		110.736,72
												Totale Impegni:			110.736,72
												Totale 2018			**110.736,72**
												Totale Complessivo			**110.736,72**

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

(Codice interno: 374055)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 12 del 10 maggio 2018

Controllo e vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a modificare ed integrare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà approvato con D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017, al fine di consentirne una più agevole compilazione da parte delle Fondazioni interessate.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017 sono state approvate nuove modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile;
- con la succitata D.G.R. è stato, in particolare, approvato un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che tutte le Fondazioni, iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato nell'anno precedente a quello di riferimento, devono far pervenire alla scrivente Direzione entro il 31 luglio di ogni anno;
- detto modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico), ove previsti e deve attestare, per le Fondazioni, la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l'ambito territoriale regionale;
- con la D.G.R. sopra richiamata è stato, altresì, autorizzato il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali (ora denominata Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali) a provvedere, con propri successivi decreti, all'eventuale modifica/integrazione e adeguamento del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà approvato dalla deliberazione medesima;
- la scrivente Direzione ha provveduto, come stabilito dalla D.G.R. n. 602/2017, ad effettuare un monitoraggio sugli effetti delle nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione stessa relativamente all'esercizio dell'attività di controllo per l'anno 2017;
- verificati gli esiti del monitoraggio effettuato e tenuto conto delle segnalazioni pervenute da numerose Fondazioni, con il presente provvedimento si intende apportare alcune modifiche ed integrazioni al modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà approvato con la D.G.R. n. 602/2017, al fine di renderne più agevole la compilazione da parte degli Enti interessati, approvando, di conseguenza, un nuovo modello **(Allegato A)**;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO l'art. 25 del Codice Civile;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017;
- VISTO il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante **(Allegato A)**;

decreta

1. di approvare, in virtù del punto 5) del deliberato della D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017, un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
2. di stabilire che il modello di cui al punto 1) sostituisce quello approvato dalla D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017;
3. di stabilire che resta fermo il termine del 31 luglio di ogni anno per la trasmissione del modello di cui al punto 1) da parte delle Fondazioni interessate;

4. di trasmettere il presente decreto, unitamente all'Allegato A) dello stesso, alle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato nell'anno precedente a quello di riferimento;
5. di disporre l'inserimento nel sito internet della Regione del Veneto del presente decreto e della modulistica allegata allo stesso;
6. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 12 del 10.05.2018

Controllo sulle Fondazioni per l'anno 2018

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa da più dichiaranti
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

I/Le sottoscritti/e:

1).....

c.f.……

in qualità di legale rappresentante della Fondazione .....

avente sede legale a……..in via……n.…..…..

c.f. ……PEC dell'Ente……..

Tel. ……..…….Fax……

e

2) .....

c.f. .....

in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico della Fondazione (se previsti) ……....…….....…….....

……

consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

D I C H I A R A N O Q U A N T O S E G U E

(barrare con una X)

1) La Fondazione opera conformemente agli scopi statutari ❑ SI ❑ NO

2) La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione del Veneto ❑ SI ❑ NO

3) La Fondazione nel **2017** ha svolto regolarmente l'attività attuativa degli scopi statutari?

❑ SI ❑ NO

Se sì indicare sinteticamente le attività svolte; se no indicare i motivi della mancata attività:
……..
……...
……..
……..
……..

4) **In relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017**:

lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (od organo equivalente) in data…… **(INSERIRE LA DATA)**

con il parere dell'organo di revisione contabile (se previsto):

❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE **(barrare con una X)**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) **Crediti per versamento quote**……..

B) **Immobilizzazioni**:
- Immobilizzazioni immateriali……
- Immobilizzazioni materiali…….
- Immobilizzazioni finanziarie……..

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI Euro……...……...……..

C) **Attivo circolante**:
- Rimanenze……..
- Crediti…….....
- Attività finanziarie non immobilizzate……...
- Disponibilità liquide……...

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE Euro……...……..…….....

D) **Ratei e Risconti attivi**…….……...

TOTALE ATTIVO Euro…….……

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

- Patrimonio iniziale (o fondo di dotazione) della Fondazione …… composto da:
  - ❑ Depositi monetari
  - ❑ Beni immobili
  - ❑ Beni mobili registrati
  - ❑ Altro

  di cui Fondo patrimoniale di garanzia **(per le sole Fondazioni alle quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato in base alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e alla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017)**.....
- Patrimonio vincolato.....
- Patrimonio libero .....

TOTALE PATRIMONIO NETTO Euro.....

B) Fondi per rischi e oneri……
C) Trattamento di fine rapporto……..
D) Debiti .....
E) Ratei e risconti passivi .....

TOTALE PASSIVO Euro .....

Allegato A al Decreto n. 12 del 10.05.2018 pag. 3/3

IN ORDINE AL RENDICONTO GESTIONALE:

ONERI

Oneri da attività tipiche.....
Oneri promozionali e di raccolta fondi.....
Oneri da attività accessorie.....
Oneri finanziari e patrimoniali.....
Oneri di supporto generali .....
Imposte e tasse .....

TOTALE ONERI Euro .....

PROVENTI E RICAVI

Proventi e ricavi da attività tipiche .....
Proventi da raccolta fondi .....
Proventi da attività accessorie .....
Proventi finanziari e patrimoniali .....

TOTALE PROVENTI E RICAVI Euro .....

RISULTATO GESTIONALE: .....

UTILE Euro.....….

PERDITA Euro .....

5) di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.)

LUOGO E DATA FIRMA DEI DICHIARANTI

_____ _____

_____

N.B.
La presente dichiarazione deve essere trasmessa in forma chiara e leggibile entro il 31 luglio 2018, unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità del dichiarante o di entrambi i dichiaranti in corso di validità, a: Regione del Veneto, Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, via fax al n. 041/2795710, oppure mediante PEC all'indirizzo entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it con il seguente oggetto:
"CONTROLLO FONDAZIONI - ANNO 2018 - (indicare la denominazione della Fondazione)".
Non saranno valutate le dichiarazioni trasmesse in forma parziale, incomplete o non chiaramente leggibili.

(Codice interno: 374056)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 16 del 17 maggio 2018

"Associazione Musicale Francesco Manzato", con sede legale in Treviso. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 18 luglio 2017 dall'Ente in oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 696 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 234 del 9 novembre 2012 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Musicale Francesco Manzato", con sede legale in Treviso, costituta in data 8 ottobre 2008, con atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 70170 stessa data, e approvato lo statuto di cui all'atto a rogito del medesimo notaio rep. n. 78613 del 6 luglio 2012;
- l'Assemblea dell'Associazione in data 18 luglio 2017 approvava un nuovo Statuto, cosi come risultante dall'atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 111565 stessa data;
- con documentata istanza pervenuta alla scrivente Amministrazione il 20 dicembre 2017, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 18 luglio 2017;
- con nota di questa Direzione del 10 gennaio 2018, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 17 febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 19 marzo 2018, pervenuta nella stessa data, l'Associazione trasmetteva la documenta integrativa di cui alla sopra citata comunicazione regionale del 10 gennaio 2018;
- con nota del 3 aprile 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n.134 del 14 febbraio 2017;

Tutto ciò premesso:

- VISTO il Decreto n. 234 del 9 novembre 2012;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 111565 del 18 luglio 2017;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente pervenuta a questa Amministrazione il 20 dicembre 2017, prot. reg. n. 534151 del 21 dicembre 2017;
- RICHIAMATA la nota di questa Direzione prot. n. 8409 del 10 gennaio 2018;
- VISTA la nota dell'Associazione del 19 marzo 2018, pervenuta nella stessa data, prot. reg. n.105462;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 124993 del 3 aprile 2018;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 18 luglio 2017 dall'Assemblea dell' "Associazione Musicale Francesco Manzato", con sede legale in Treviso, codice fiscale 04258520263, così come risultante dall'atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, n. 111565 di repertorio stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 696 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);

3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 374057)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 17 del 17 maggio 2018

Fondazione Scuola Materna A. Zille e G.Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello - frazione Selva del Montello (TV). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, per l'impossibilità a perseguire lo scopo statutario a causa di irreversibili difficoltà finanziarie, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 5 marzo 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 868 del 19 aprile 1995 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla odierna Fondazione Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto, già IPAB Asilo Infantile A. Zille e G. Sernagiotto, con sede legale in Volpago del Montello - frazione Selva del Montello (TV), di origine testamentaria ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 25 giugno 1953, n. 596;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 84 del 3 agosto 2004 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2004, atto a rogito del dott. Andrea Marchio, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 23030, concernenti l'organizzazione dell'Ente;
- la Fondazione ha lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente i bambini poveri d'ambo i sessi della frazione di Selva del Montello, dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale secondo programmi propri della Scuola Materna e nei limiti consentiti dalla tenera età dei bimbi stessi;
- successivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 5 marzo 2018, giusta verbale a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 87596, di proporre all'Amministrazione Regionale l'estinzione dell'Ente;
- tale decisione del Consiglio di Amministrazione, come evidenziato nel verbale sopra richiamato, veniva motivata con l'impossibilità a raggiungere lo scopo statutario a causa di irreversibili difficoltà finanziarie, dovute all'aumento del costo del personale, ai costosi adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai contributi statali e regionali non definiti nel loro ammontare ed erogati con grandi ritardi e all'insufficiente contributo comunale. Nel succitato verbale veniva, altresì, messo in rilievo che tale situazione non solo avrebbe impedito alla Fondazione di realizzare gli interventi straordinari, ma anche non avrebbe permesso alla stessa di assicurare l'ordinaria gestione istituzionale, con la conseguenza della chiusura dell'attività scolastica;
- con istanza pervenuta in data 23 marzo 2018 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota del 3 aprile 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 5 marzo 2018 evidenzia l'impossibilità a perseguire lo scopo statutario per le irreversibili difficoltà economiche, come motivato nel relativo verbale;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 596;
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 868 del 19 aprile 1995;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Marchio, notaio in Montebelluna (TV), datato 12 luglio 2004, rep. n. 23030;

- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 84 del 3 agosto 2004;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 5 marzo 2018, rep. n. 87596;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 23 marzo 2018 (prot. reg. n. 114625 del 26 marzo 2018), nonché la documentazione allegata;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 124988 del 3 aprile 2018;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della Fondazione in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Fondazione "*In caso di estinzione della Scuola il patrimonio e le eventuali giacenze patrimoniali, residuate dalla liquidazione delle passività, saranno devolute ad Enti similari di Selva del Montello per perseguire finalità educative e religiose dei bambini e dei ragazzi*";

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, giusta verbale del 5 marzo 2018, sopra richiamato, ha proposto che "*i beni residui della Fondazione con il mandato di gestire la Scuola Materna della Parrocchia siano devoluti alla Parrocchia San Silvestro Papa, c.f. 83001750260, con sede in Volpago di Montello, frazione Selva*", proponendo, altresì, il nominativo di un liquidatore;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione Scuola Materna A. Zille e G. Sernagiotto, con sede legale in Volpago di Montello, frazione Selva del Montello (TV), c.f. n. 00513450262, iscritta al n. 270 (TV/480) del Registro regionale delle Persone Giuridiche, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 5 marzo 2018, a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 87596;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 270 (TV/480) del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Treviso, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 374058)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 54 del 28 maggio 2018

Fondazione "Coniugi Ottavio e Maria Novello Angelelli - Alessandro e Bruna Turina", con sede legale in Vicenza. Apporvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 29 gennaio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 5537 del 2 ottobre 1991 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Coniugi Ottavio Angelelli - Maria Novello Angelelli", con sede legale in Vicenza;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 294 del 23 ottobre 1998 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione già IPAB "Premio Coniugi Alessandro e Bruna Turina", con sede legale in Vicenza;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 194/41.03 del 25 luglio 2003 si approvava l'atto di fusione per incorporazione tra le due Fondazioni sopra indicate, atto a rogito del dott. Ottaviano Giarolo, notaio in Vicenza, datato 19 settembre 2002, rep. n. 190008, approvando, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione risultante dal succitato atto notarile a seguito della fusione, ora denominata "Coniugi Ottavio e Maria Novello Angelelli - Alessandro e Bruna Turina;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 26 del 6 aprile 2004 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11 settembre 2003, atto a rogito del dott. Ottaviano Giarolo, notaio in Vicenza, rep. n. 200709, riguardanti la composizione e le modalità di nomina dei membri del Consiglio stesso;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 29 gennaio 2018, atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, rep. n. 2704, ulteriori modifiche statutarie concernenti la riduzione dei componenti il Consiglio stesso da n. 7 a n. 5; nello statuto così modificato veniva indicata anche la nuova sede legale della Fondazione, sempre in Vicenza;
- con istanza pervenuta in data 27 marzo 2018, integrata con successiva nota pervenuta in data 4 aprile 2018, il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale di approvare le suddette modifiche statutarie;
- con nota del 9 aprile 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione ha lo scopo di attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate e la protezione, sotto il profilo fisico e morale, dell'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza, provvedendo all'elargizione di premi annuali, in misura non superiore a venti, a favore di persone e famiglie bisognose e residenti nel Comune di Vicenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5537 del 2 ottobre 1991;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 294 del 23 ottobre 1998;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Ottaviano Giarolo, notaio in Vicenza, datato 19 settembre 2002, rep. n. 190008;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe istituzionali e Controllo Atti n. 194/41.03 del 25 luglio 2003;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Ottaviano Giarolo, notaio in Vicenza, datato 11 settembre 2003, rep. n. 200709;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe istituzionali e Controllo Atti n. 26 del 6 aprile 2004;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, datato 29 gennaio 2018, rep. n. 2704;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 27 marzo 2018 (prot. reg. n. 117087 stessa data) e la successiva integrazione pervenuta in data 4 aprile 2018 (prot. reg. n. 127836 del 5 aprile 2018), nonché la documentazione allegata alle stesse;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 132727 del 9 aprile 2018;

- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 29 gennaio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Coniugi Ottavio e Maria Novello Angelelli - Alessandro e Bruna Turina", con sede legale in Vicenza, c.f. n. 95021820246, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 29 gennaio 2018, atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, rep. n. 2704, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 174 (VI/435) del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 374059)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 59 del 05 giugno 2018

Fondazione "ABC Study on Heart Disease Foundation ONLUS", abbreviabile con "ABC STudy Foundation ONLUS", con sede legale in Conegliano (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 10 aprile 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito della dott.ssa Chiara Ferretto, notaio in Farra di Soligo (TV), in data 10 aprile 2018, rep. n. 1366, veniva costituita la Fondazione "ABC Study on Heart Disease Foundation ONLUS", abbreviabile con "ABC Study Foundation ONLUS", con sede legale in Conegliano (TV), avente finalità di solidarietà sociale, svolgendo, in generale, la ricerca scientifica e specialmente quella di interesse sociale, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della malattia cardio-vascolare in generale e della malattia coronarica;
- con documentata istanza pervenuta in data 11 maggio 2018 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota del 15 maggio 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione non ha fini di lucro, opera nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta dall'art. 4 dell'atto costitutivo e da certificazione bancaria del 9 maggio 2018, allegata all'istanza di riconoscimento. Il 50% del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 14 maggio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Chiara Ferretto, notaio in Farra di Soligo (TV), datato 10 aprile 2018, rep. n. 1366;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 11 maggio 2018 (prot. reg. n. 173849 stessa data) e la documentazione allegata alla medesima;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 177846 del 15 maggio 2018;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 14 maggio 2018;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. **947** del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione "ABC Study on Heart Disease Foundation ONLUS", abbreviabile con "ABC Study Foundation ONLUS", con sede legale in Conegliano (TV), c.f. n. 91046000260, costituita con atto a rogito della dott.ssa Chiara Ferretto, notaio in Farra di Soligo (TV), datato 10 aprile 2018, rep. n. 1366;

2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 374060)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 60 del 05 giugno 2018

"Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona", per brevità "Teatro Stabile di Verona", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 18 aprile 2018 dalla Fondazione in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 156 del 16 ottobre 2006 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - G.A.T.", per brevità "Teatro Stabile di Verona", con sede legale in Verona, costituita a seguito della trasformazione della società a responsabilità limitata "Atlantide - Teatro di Verona s.r.l.", atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 29 novembre 2004, rep. n. 60348, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 15 dicembre 2005, rep. n. 61557;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 69 del 9 giugno 2008 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo della Fondazione in data 7 aprile 2008, atto a rogito del succitato notaio, rep. n. 64295, concernenti una più compiuta articolazione dello scopo e delle attività dell'Ente, nonché aspetti organizzativi dello stesso;
- il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente datata 20 dicembre 2017, apportava modifiche statutarie in data 18 aprile 2018, atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 74107, riguardanti alcune precisazioni sulle attività dell'Ente, ora denominato "Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona", per brevità "Teatro Stabile di Verona", nonché l'organizzazione dello stesso, in particolare la composizione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- con documentata istanza pervenuta in data 20 marzo 2018, integrata con successiva nota pervenuta in data 7 maggio 2018, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di approvare le suddette modifiche statutarie;
- con nota dell'11 maggio 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la cultura e l'arte nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni e la formazione professionale di chi intende impegnarsi nell'attività teatrale e dello spettacolo, perseguendo la promozione delle arti visive in genere, ovvero dell'arte della fotografia, della grafica, della pittura, della videoarte, della scultura, dell'architettura, della letteratura e dell'editoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datati 29 novembre 2004, rep. n. 60348 e 15 dicembre 2005, rep. n. 61557;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 156 del 16 ottobre 2006;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 7 aprile 2008, rep. n. 64295;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 69 del 9 giugno 2008;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 18 aprile 2018, rep. n. 74107;
- VISTE l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 20 marzo 2018 (prot. reg. n. 108880 del 21 marzo 2018) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 7 maggio 2018 (prot. reg. n. 168016 dell'8 maggio 2018), nonché la documentazione allegata alle stesse;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 174748 dell'11 maggio 2018;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 31 maggio 2018 (prot. reg. n. 204453 del 1° giugno 2018);

- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 18 aprile 2018 dalla Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona", per brevità "Teatro Stabile di Verona", con sede legale in Verona, c.f. n. 03231850235, deliberate dall'Ente in data 18 aprile 2018, atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 74107, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 377 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 374894)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 735 del 20 luglio 2018

Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2017-2018. Riapertura del termine per la presentazione delle domande. (L.R. 19/01/2001, n. 1).

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga del termine per la compilazione del modulo web della domanda di "Buono-Scuola" in oggetto dal 25 luglio 2018 al 2 agosto 2018 (ore 12,00) per i richiedenti e dal 25 luglio 2018 al 7 agosto 2018 (ore 12,00) per le Istituzioni scolastiche e Formative Accreditate.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle Scuole Statali e Paritarie";

VISTA la DGR n. 445 del 10 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'anno scolastico-formativo 2017-2018, destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale;

VISTO che, per quanto qui interessa, la citata Deliberazione ha disposto che i richiedenti dovevano compilare il modulo web della domanda entro il termine delle ore 12,00 del 31 maggio 2018;

VISTE le segnalazioni pervenute da alcune famiglie che hanno lamentato una carenza informativa, da parte delle Istituzioni Scolastiche, nella comunicazione dei termini previsti dal Bando per la compilazione della domanda del contributo di cui all'oggetto;

RITENUTO peraltro, opportuno favorire l'accesso al "Buono-Scuola" ad un più ampio numero possibile di famiglie, con il presente atto si riapre il termine per la compilazione del modulo web di domanda dal 25 luglio 2018 al 2 agosto 2018, ore 12,00 per i richiedenti e dal 25 luglio 2018 al 7 agosto 2018 ore 12,00 per le Istituzioni Scolastiche e Formative;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 integrata e modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

decreta

1. di riaprire il termine perentorio per la compilazione del modulo web di domanda di "Buono-Scuola", per l'anno 2017-2018, dal 25 luglio 2018 al 2 agosto 2018 alle ore 12,00 per i richiedenti e 25 luglio 2018 al 7 agosto 2018 alle ore 12,00 per le Istituzioni Scolastiche e Formative Accreditate;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 373942)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 595 del 10 luglio 2018

L.R. 19/2002 e sm.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ITALMODA DI ANTONELLA TISATO (codice Ente 3707 e codice accreditamento A0447) in seguito a rinuncia.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento dell'Ente ITALMODA DI ANTONELLA TISATO e se ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accrediati. Prot. Regionale n. 245782 del 28/06/2018.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0447, l'Organismo di Formazione ITALMODA DI ANTONELLA TISATO (Codice Fiscale (*omissis*), Codice Ente 3707), avente sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIA PRATO SANTO, 4/A - 37126 VERONA (VR);
- Visto il DDR n. 416 del 03/08/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo all'Ente ITALMODA DI ANTONELLA TISATO di cui al punto precedente;
- Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 245782 del 28/06/2018, con la quale l'Organismo di Formazione ITALMODA DI ANTONELLA TISATO comunicava la rinuncia all'iscrizione nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
- Ritenuto di prendere atto della rinuncia di cui al punto precedente e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DGR n. 2120/2015;
- Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 416/2017;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione ITALMODA DI ANTONELLA TISATO (Codice Fiscale (*omissis*), Codice Ente 3707, Codice Accreditamento A0447), avente sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIA PRATO SANTO, 4/A - 37126 VERONA (VR);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013**;**
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 373943)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 596 del 10 luglio 2018

L.R. 19/2002 e sm.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito della Formazione Superiore in capo all'Ente ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA (codice Ente 72 e codice accreditamento A0217) in seguito a rinuncia.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per dell'ambito della Formazione Superiore dell'Ente ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA e se ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accrediati. Prot. Regionale n. 244732 del 28/06/2018.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0217, l'Organismo di Formazione ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA (Codice Fiscale 80008130280, Codice Ente 72), avente sede legale e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua e della Formazione Superiore in VIA SETTE MARTIRI, 33 - 35143 PADOVA (PD);
- Visto il DDR n. 367 del 11/07/2017 di sospensione dell'accreditamento per ambedue gli ambiti di accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo all'Ente ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA di cui al punto precedente;
- Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 244732 del 28/06/2018, con la quale l'Organismo di Formazione ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA comunicava la rinuncia all'ambito della Formazione Superiore ed integrava della documentazione per l'ambito della Formazione Continua;
- Considerato che viene demandato ad altro atto la definizione del procedimento di adeguamento per il rimanente ambito della Formazione Continua;
- Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito della Formazione Superiore e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito della Formazione Superiore in capo all'Ente ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DGR n. 2120/2015;
- Visti i DDDR n. 1242/03, e n. 367/2017;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito della Formazione Superiore in capo all'Organismo di Formazione ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA (Codice Fiscale 80008130280, Codice Ente 72), avente sede legale e sede operativa accreditata in VIA SETTE MARTIRI, 33 - 35143 PADOVA (PD);
2. di demandare a successivo atto la definizione della procedura di adeguamento ex DGR n. 2120/2015 per l'ambito della Formazione Continua;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013**;**
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 373944)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 597 del 10 luglio 2018

L.R. 19/2002 e sm.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624) e contestuale cancellazione dell'Ene accreditato per gli ambiti della Formazione Superiore e della Formazione Continua MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Note per la trasparenza: Il presente provvedimento dispne in seguito a fusione per incorportazione l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente incorporante MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624) e la contestuale cancellazione dell'Ente incorporato MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355). Istanza di accreditamento di MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL prot. reg. n. 84531 del 05/03/2018.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";

- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;

- Considerato che risulta essere iscritto nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati l'OdF: MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355) con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua e della Formazione Superiore in VIA VERDI, 22 - VICENZA (VI);

- Vista la domanda di accreditamento presentata dall'Ente di Formazione MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) per l'ambito della Formazione Continua con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa in VIA TRIESTE, 47 - PADOVA (PD);

- Visto in particolare l'atto di fusione per incorporazione - registrato al n. 17.742 di Repertorio e n. 6.116 di Raccolta ratificato presso lo Studio del Notaio G. Nai di Milano in data 26 giugno 2018 - tra l'Ente incorporante MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) e l'Ente incorporato MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355);

- Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;

- Visti, altresì, i resoconti della verifica in loco effettuata in data 03/07/2018 presso la sede operativa succitata da cui risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;

- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;

- Vista la DGR n. 2120/2015;

- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua, al numero A0659, l'Ente MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa in VIA TRIESTE, 47 - PADOVA (PD);

2. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'OdF MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355) con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua e della Formazione Superiore in VIA VERDI, 22 - VICENZA (VI);

3. di far subentrare l'Organismo di Formazione MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) nella titolarità delle attività già approvate e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355);

4. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati presenti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;

6. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 373945)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 599 del 10 luglio 2018

L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238/2015 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)". Iscrizione dell'ambito della Formazione Continua per l'Organismo di Formazione gia' accreditato per la Formazione Superiore e per l'Orientamento nonche' ai Servizi per il Lavoro: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105). Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai Servizi per il Lavoro e per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA e conferma, altresi', l'iscrizione a seguito di verifica relativa al mantenimento dei requisiti di accreditamento, per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento ai sensi della L.R. n. 19/02 e dei Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/2009 art. 25. Istanza di accreditamento prot. reg. n. 15299 del 15/01/2017.

Il Direttore

- Viste la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" art. 25;

- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;

- Visto che nell'elenco di cui al punto precedente risulta essere accreditato l'Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105) con sede legale in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD) e una sede operativa accredita per l'ambito dell'Orientamento in RIVIERA TITO LIVIO, 6 - PADOVA (PD) ed un'altra accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD);

- Considerato che l'Ente in oggetto è anche iscritto nell'Elenco regionale degli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro (codice accreditamento L168) con sede legale ed operativa in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD);

- Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105) per la sede operativa di VIA UGO BASSI, 1 - PADOVA (PD);

- Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;

- Visti, altresì, i resoconti delle verifiche in loco effettuate, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 28/06/2018 dai funzionari incaricati dalla Regione del Veneto sia presso la nuova sede operativa dell'Ente che presso quelle già accreditate alla Formazione ed ai Servizi per il Lavoro da cui risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dai modelli di accreditamento;

- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 3/2009 e n. 54/2012;

- Viste la DD.G.R. n. 2238/2011, n. 2120/2015 e n. 1147/2015;

- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di accreditare per l'ambito della Formazione Continua la sede operativa di VIA UGO BASSI, 1 - PADOVA (PD) in capo all'Organismo di Formazione l'Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105 codice accreditamento A0306) con sede legale in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD);

2. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105 codice accreditamento A0306) con sede legale in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD) e una sede operativa accredita per l'ambito dell'Orientamento in RIVIERA TITO LIVIO, 6 - PADOVA (PD) ed un'altra accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD);

3. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro dell'Organismo UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice fiscale 80006480281 e codice Ente n. 2105 codice accreditamento L168) con sede legale ed operativa in VIA VIII FEBBRAIO, 2 - PADOVA (PD);

4. di rinnovare l'obbligo, per l'Organismo di Formazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;

6. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 373877)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 600 del 10 luglio 2018

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3" e s.m.i. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO (C.F. 01843260231, codice ente: L029).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO (C.F. 01843260231, codice ente: L029) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati. Note protocolli regionali n. 120402 del 29/03/2018 e n. 213429 del 06/06/2018.

Il Direttore

- Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti;
- Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di accreditamento;
- Visto il DDR 575 del 29/05/2012 con cui l'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO (c.f. 01843260231, codice ente: L029) è stato accreditato ai servizi per il lavoro;
- Vista la nota prot. reg. n. 120402 del 29/03/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 28/05/2018, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
- Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 120402 del 29/03/2018 citata, e che il gestionale SIA risulta aggiornato al 18/09/2015 - data dell'ultima istanza approvata;
- Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca dell'accreditamento (art. 7, comma 7.d) per mancato esercizio dell'attività di cui all'accreditamento per la durata e validità dell'accreditamento prevista all'art.6;
- Vista la nota prot. reg. n. 213429 del 06/06/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO (c.f. 01843260231, codice ente: L029), assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
- Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 213429 del 06/06/2018;
- Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 213429 del 06/06/2018 con la revoca dell'accreditamento dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO (c.f. 01843260231, codice ente: L029) che comporta l'impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
- Visto il D.Lgs. n. 276/2003;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;

- Visti i DDDR n. 219/2012, n. 575/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;

decreta

1. di revocare, ai sensi dell'art 7, lettera d, di cui all'allegato A alla DGR 2238/2011 come modificata dalla DGR 1656/2016, l'accreditamento dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO (c.f. 01843260231, codice ente: L029) e conseguentemente di cancellare lo stesso dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO (c.f. 01843260231, codice ente: L029) il quale non potrà presentare una nuova domanda di accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento di revoca né partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi i 36 mesi dal provvedimento di revoca - ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7 commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Pier Angelo Turri

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 373938)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 78 del 03 luglio 2018
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 28 maggio 2013 con la quale veniva nominato il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

PRESO ATTO che il mandato quinquennale dell'attuale Collegio è venuto a scadenza il 28 maggio 2018 e durerà in *prorogatio* fino al 12 luglio 2018;

VISTI gli articoli 21, 22 e 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, recanti disposizioni per l'istituzione e la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto nelle quali si prevede che i tre componenti del Collegio vengano estratti a sorte da un elenco di candidati secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

VISTA le deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 13 febbraio 2013 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha attuato quanto disposto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in ordine all'istituzione e alla disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto;

PRESO ATTO che le modalità di estrazione dei nominativi sono state stabilite nella citata deliberazione n. 10 del 13 febbraio 2013;

PRESO ATTO che l'elenco da cui estrarre a sorte i nominativi dei revisori è stato aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 6 giugno 2018 e rettificato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 50 del 14 giugno 2018;

PRESO ATTO che il Segretario generale del Consiglio regionale, ha estratto i nominativi dei seguenti consiglieri:

- Ruzzante Piero (Gruppo Misto);
- Valdegamberi Stefano (Gruppo Misto);
- Bartelle Patrizia (Gruppo Movimento 5 stelle);

PRESO ATTO che i citati consiglieri hanno rispettivamente estratto i seguenti numeri:

- il Consigliere Piero Ruzzante ha estratto il n. 41 corrispondente a Leone Michelina;
- il Consigliere Stefano Valdegamberi ha estratto il n. 13 corrispondente a Callegaro Achille;
- la Consigliera Patrizia Bartelle ha estratto il n. 85 corrispondente a Zoccatelli Gabriella;

PRESO ATTO infine che è stata verificata, per mezzo dell'apertura delle buste, la presenza nell'urna di tutti i numeri d'ordine presenti nell'elenco;

delibera

1) di nominare quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto i signori:

- Leone Michelina, nata a Venezia il 30 dicembre 1954;
- Callegaro Achille, nato a Campagna Lupia (VE) il 22 aprile 1947;
- Zoccatelli Gabriella, nata a Belluno l'8 luglio 1958;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 373775)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 946 del 06 luglio 2018

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia per la Coesione Territoriale per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, del Programma complementare di azione e coesione sulla *governance* nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, approva lo schema di accordo tra Regione del Veneto e Agenzia per la Coesione Territoriale per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi a detto Programma e dà mandato al Direttore della Struttura regionale competente, Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, di procedere agli adempimenti formali necessari al perfezionamento e sottoscrizione dell'accordo stesso.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Programma complementare di azione e coesione sulla *governance* nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 (di seguito "PAC CTE") è stato approvato con delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017.

La proposta di attivare un Programma complementare alla politica regionale di coesione è stata formulata dal Ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno nel marzo 2017 dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni nel febbraio 2017. La finalità generale è quella di rafforzare la *governance* nazionale multilivello dei Programmi CTE, così come definita nell'Intesa sancita il 14 aprile 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (di seguito "Intesa"), attribuendovi anche un sostegno finanziario con risorse nazionali.

Gli obiettivi del PAC CTE sono infatti:

- rafforzare il presidio nazionale di vigilanza e coordinamento dei Programmi CTE;
- completare e rafforzare la capacità progettuale nell'ambito dell'obiettivo CTE della Politica di Coesione dell'Unione Europea;
- assicurare il funzionamento della segreteria tecnica del Gruppo di coordinamento strategico CTE, organo previsto dall'Intesa del 14 aprile 2016;
- supportare l'attività dei Comitati nazionali e dei *National Contact Point*, nel caso in cui i fondi di assistenza tecnica messi a disposizione dai Programmi siano insufficienti;
- assicurare la partecipazione dell'Italia ai Gruppi di revisori (*Group of Auditors*);
- supportare il funzionamento della Commissione mista, organo tecnico previsto dall'Intesa del 14 aprile 2016 per la validazione dei controllori di alcuni Programmi CTE;
- garantire la corretta gestione del circuito finanziario, comprese le funzioni connesse all'erogazione del cofinanziamento nazionale ai partner italiani per i Programmi CTE transnazionali e interregionali con Autorità di Gestione estera, per il Programma transnazionale Adrion e per il Programma transfrontaliero Italia - Francia Alcotra.

L'Allegato I al PAC CTE presenta il sistema di gestione e controllo per l'attuazione dello stesso, con la descrizione della struttura organizzativa e la definizione delle responsabilità. L'esecuzione del Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito "Agenzia"), con sede a Roma, istituita ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, in coerenza con l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono stati individuati i seguenti Uffici all'interno della stessa Agenzia per la Coesione Territoriale:

- Unità di gestione - Ufficio 5 - UdG;
- Unità di pagamento - Ufficio 1 - UdP;
- Unità di controllo - Ufficio 7 - UdC.

Le risorse assegnate al PAC CTE sono a carico del Fondo di Rotazione nazionale per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1987; l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria del Programma è pari a 12 milioni di euro; la durata è dal 14 aprile 2016 al 31 dicembre 2023.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il PAC CTE finanzierà sia azioni di supporto che azioni di sistema, articolate in 5 linee di attività, a cui si aggiunge un'attività trasversale di *Project Management*.

La Linea di attività 2 "Attività dei Comitati nazionali e dei *National Contact Point*" dispone di un budget complessivo di 3,5 milioni di euro, stanziati per supportare le Amministrazioni pubbliche co-presidenti dei Comitati nazionali o le Amministrazioni presso le quali siano istituiti i *National Contact Point* dei programmi CTE.

La Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, in base a quanto stabilito dalla citata Intesa, è stata individuata quale co-presidente del Comitato nazionale e *National Contact Point* del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020; il ruolo di vice-presidenza del Comitato nazionale è assegnato alla Regione Piemonte. La Linea di attività 2 del PAC CTE stabilisce, all'Azione 9, uno stanziamento di Euro 349.412,00 a favore della Regione del Veneto per l'espletamento delle attività di co-presidente del Comitato nazionale e *National Contact Point*. Le attività - da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023 - ed il relativo finanziamento debbono costituire oggetto di specifico accordo fra la Regione del Veneto e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, redatto ai sensi dell' art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., il cui schema è contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Regione del Veneto ha selezionato le attività da realizzare entro il 31 dicembre 2023 ed ha redatto - sul modello predisposto dall'Agenzia - il "piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del punto di contatto nazionale" che è stato ammesso a finanziamento dall'Unità di gestione dell'Agenzia con nota prot. n. 8086 del 18 giugno 2018; tale documento, **Allegato A1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contiene anche la descrizione delle attività in capo alla Regione Piemonte, vice-presidente, nonché le correlate risorse finanziarie concordate con quest'ultima, per un importo pari a Euro 100.000,00 in totale. Per il dettaglio tecnico delle modalità di svolgimento di tali attività si rinvia ad un apposito decreto che verrà predisposto a cura della Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie europee.

Per l'utilizzo dei fondi del PAC CTE sono stati istituiti i seguenti specifici capitoli a valere sul bilancio regionale di previsione 2018-2020: capitolo 103594 - "redditi da lavoro dipendente"; capitolo 103595 "imposte e tasse (IRAP)"; capitolo 103599 - "acquisto di beni e servizi".

Inoltre, la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, in rappresentanza della Regione del Veneto, è candidata a diventare uno dei componenti tecnici regionali del Comitato congiunto per l'attuazione della Linea 5 "Progettualità strategiche e studi" del PAC CTE. La componente statale del suddetto Comitato è composta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Le candidature delle Regioni sono state concordate in sede di Coordinamento tecnico CTE, nella riunione del 6 dicembre 2017, e trasmesse formalmente alla componente statale con nota prot. n. 5517 del 15 febbraio 2018 della Regione Friuli Venezia Giulia, coordinatore delle Regioni. Una volta formalmente costituitosi, il Comitato congiunto metterà in atto azioni di raccordo tra la CTE ed altre attività di cooperazione internazionale, preferibilmente negli ambiti di intervento delle Strategie macroregionali dell'UE, anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove progettualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., in particolare l'art. 15 sugli accordi tra pubbliche amministrazioni;
Vista la Legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017 che approva il Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, allegato alla citata Delibera;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'approvazione del Programma complementare di azione e coesione sulla *governance* nazionale dei programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020;
3. di individuare nella Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee la Struttura regionale beneficiaria e competente per l'attuazione della Linea di attività 2 "attività dei Comitati nazionali e dei *National Contact Point*" del PAC CTE;
4. di approvare, al fine di disciplinare termini e contenuti dell'attuazione della Linea di attività 2 del PAC CTE e i derivanti obblighi, lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia per la Coesione Territoriale riportato in **Allegato A** e l'allegato "piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del punto di contatto nazionale", **Allegato A1**, al presente provvedimento del quale costituiscono parti integranti e sostanziali;
5. di dare atto che lo schema di accordo di cui al precedente punto 4. sarà perfezionato e sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di ogni ulteriore e conseguente atto, compresa l'adozione del decreto contenente il dettaglio tecnico delle modalità di svolgimento delle attività in capo alla Regione Piemonte;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il seguito amministrativo di competenza;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; essendo l'attività oggetto dell'accordo di cui al punto 4 interamente finanziata con risorse a carico del Fondo di Rotazione nazionale per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1987, giusta Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 946 del 06 luglio 2018

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Agenzia per la Coesione Territoriale

REGIONE DEL VENETO

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

ff61f229

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (nel prosieguo: PAC CTE)

Tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. _____), rappresentata da _____, (di seguito "Unità di Gestione "), presso questo domiciliata, in _____

e

la Regione del Veneto (C.F _____) rappresentata da _____ Dirigente del_____con sede legale a _____, _____ (di seguito "Beneficiario") a ciò autorizzato con DGR n. _____ del _____

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
c) il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (di seguito "CTE");
d) il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");

g) il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";

h) le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;

i) l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;

j) Vista le posizioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome n. 14/165/CR10/CE del 18 dicembre 2014 e n. 16/68/CR6b/C3 del 5 maggio 2016 concernenti le candidature regionali alla presidenza e/o vice-presidenza dei Comitati Nazionali dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea;

k) l'Intesa n. 66/CSR sul documento concernente la governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 aprile 2016 (di seguito "Intesa");

l) la Delibera C.I.P.E. n. 53 del 7 luglio 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 8 novembre 2017, Registro 1 – Foglio 1417 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017, con la quale è stato approvato il "Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" ed il relativo allegato 1 "Descrizione del sistema di gestione e controllo";

ff61f229

m) la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

CONSIDERATO CHE

a) in base a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, ed in continuità con il passato, per il periodo 2014-2020 è stata confermata l'attività del Gruppo di Coordinamento Strategico per la CTE e la creazione dei Comitati nazionali di accompagnamento per ciascuno dei programmi interregionali e transnazionali ai quali partecipa l'Italia, nonché per il programma transfrontaliero Italia-Croazia;
b) l'Intesa del 14 aprile 2016 ha, tra l'altro, previsto l'istituzione di Comitati nazionali di accompagnamento all'attuazione e coordinamento della partecipazione italiana ai programmi richiamati al punto a), presieduti congiuntamente dall'amministrazione centrale competente e dalla Regione designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che ha altresì individuato una Regione vice-presidente per ciascun Comitato nazionale dei citati programmi;
c) alla Regione co-presidente del Comitato Nazionale spettano le funzioni di coordinamento tecnico per il funzionamento dei Comitati nazionali (da aggiungere, se del caso, "nonché di gestione del "National Contact Point" previsto dal programma);
d) il PAC CTE ha previsto il finanziamento della Linea di attività 2 al fine di "Supportare le attività dei Comitati nazionali di accompagnamento dei programmi CTE e quelle dei National Contact point, o di altro simile organismo individuato dai programmi;
e) è stato trasmesso, con nota prot. n. 200348 del 30/05/2018 il Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma Interreg Central Europe (di seguito "Piano di attività"), corrispondente all'azione 9 della Linea di attività 2 del PAC CTE;
f) l'Unità di Gestione del PAC CTE ha eseguito l'istruttoria del Piano di attività con esito positivo;
g) l'Unità di Gestione , verificata la coerenza con gli obiettivi del PAC CTE e la conformità ai criteri di selezione, ha approvato ed ammesso a finanziamento il suddetto Piano di attività con nota protocollo n. 8086 del 18/06/2018.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto della stessa, il Piano di attività (allegato), i cui contenuti sono definiti e possono essere aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 2
Amministrazione Beneficiaria

È individuata, ai sensi dell'art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Amministrazione Beneficiaria, la Regione del Veneto (nel prosieguo "Beneficiario"), co-presidente del Comitato nazionale del programma Interreg Central Europe.

Art. 3
Oggetto

Il presente Accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Piano di attività finalizzato al supporto delle attività del Comitato Nazionale e (ove previsto) del National Contact Point nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PAC CTE.
Il presente Accordo definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4
Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'Accordo

Le attività, indicate dettagliatamente nel Piano di attività, dovranno essere avviate dal Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e le relative spese saranno eleggibili a partire dal 14 aprile 2016.
Le azioni del Piano di attività dovranno essere portate materialmente a termine, e le relative spese concluse e quietanzate, entro il 31 dicembre 2023, mentre la presentazione della Domanda di rimborso finale delle spese dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2024, ovvero in diversa data

ff61f229

eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del Piano di attività, con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo.

Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nel Piano di attività, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo.

Nel Piano di attività sono ricomprese anche le spese della Regione Piemonte, vice-presidente del Comitato Nazionale del programma Interreg Central Europe (nel prosieguo "Regione vice-presidente) per un importo complessivo di 100.000,00 euro, secondo la disaggregazione per anno/attività/voce di spesa prevista nel Piano di attività presentato dalla Regione del Veneto, Beneficiario, ed eventuali successivi aggiornamenti e riprogrammazioni.

Art.5

Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Beneficiario si obbliga a:

a assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Piano di attività, i necessari raccordi con l'Unità di Gestione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall' Unità di Gestione;

b assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1299/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;

c rispettare le indicazioni del PAC CTE in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;

d assicurare che le proprie procedure interne siano conformi ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Gestione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e così come previsto dalla manualistica del PAC CTE per il Beneficiario;

e dare piena attuazione al Piano di attività provvedendo a rendicontare anche le spese sostenute dalla Regione vice-presidente, nel rispetto del relativo cronoprogramma;

f adottare il sistema informativo del Programma, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014, messo a disposizione dall'Unità di Gestione, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la

valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di Gestione;

g fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE;

h adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'Unità di Gestione;

i caricare, sul sistema informativo del Programma, i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli da parte dell'Unità di Controllo, sulla base delle istruzioni fornite dall'Unità di Gestione e contenute nella connessa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE;

j predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di Gestione, contenute nella relativa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo del Programma i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli amministrativi di I livello;

k inoltrare, con cadenza almeno bimestrale e tramite il sistema informativo e gestionale istituito dall'Unità di Gestione, così come specificatamente indicato nel successivo art. 8 del presente Accordo, le Domande di rimborso con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento ed i documenti giustificativi appropriati, anche per le spese sostenute dalla Regione vice-presidente;

l fornire, con cadenza annuale o ogni qualvolta lo richieda l'Unità di Gestione, una previsione dell'ammontare delle spese di cui al successivo art. 8, che verranno presentate per l'esercizio in corso e per quello successivo;

m facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di Gestione, dell'Unità di Controllo, dell'Unità di Pagamento e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso il Beneficiario stesso e/o presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;

n garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PAC CTE e nel Piano di attività

assicurando l'inserimento dei dati nel sistema informativo e gestionale del PAC CTE, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità di Gestione;

o garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni annuali sullo stato di avanzamento del Piano di attività, che l'Unità di Gestione riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

p informare tempestivamente l'Unità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell'Unità di Gestione e dell'Unità di Pagamento del PAC CTE, garantendone al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;

q garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Unità di Gestione, l'Unità di controllo e l'Unità di Pagamento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;

r garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo 140 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

s comunicare all'Unità di Gestione le eventuali irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Unità di Gestione secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Art. 6
Obblighi in capo all'Unità di Gestione

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l' Unità di Gestione si obbliga a:

a garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

b assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Unità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;

c fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per il PAC CTE e della relativa manualistica per il Beneficiario;

d informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PAC CTE che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;

e informare il Beneficiario nel caso di inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2;

f rimborsare al Beneficiario le spese regolarmente rendicontate entro 90 gg dall'approvazione della Domanda di rimborso;

g assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Unità di Gestione dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 7
Procedura di trasferimento delle risorse al Beneficiario

Il Beneficiario, ai fini del pagamento dei giustificativi di spesa emessi nei confronti propri e della Regione vice-presidente, provvede all'inserimento sul Sistema Informativo del PAC CTE dei documenti richiesti dal SIGECO del Programma e invia la "Richiesta Trasferimento Fondi" (RTF) a mezzo posta elettronica all'indirizzo area.programmi.uf1@agenziacoesione.gov.it e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica dell'Unità di Gestione: adg.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it.

L'Unità di Pagamento, espletate le verifiche di competenza, emette la Disposizione di Pagamento dal Conto di Contabilità Speciale del Programma all'apposito conto dedicato del Beneficiario.

I trasferimenti successivi al primo saranno disposti tenuto conto di quanto eventualmente già trasferito e del livello delle spese rendicontate raggiunto dal Beneficiario, ferme restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui al Piano di attività, e nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.

Ricevute le somme per il rimborso delle spese sostenute, il Beneficiario provvede al pagamento delle relative spese e alla successiva rendicontazione (art. 8) sul sistema informativo del PAC CTE.

Il Beneficiario provvede altresì al rimborso delle spese sostenute dalla Regione vicepresidente.

Art. 8

Procedura di rendicontazione della spesa

Il Beneficiario, secondo le indicazioni fornite dall'Unità di Gestione, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del PAC CTE ed implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, inclusi gli atti di spesa e di pagamento della Regione vice-presidente, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del Reg (UE) n. 1301/2013 da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell'Unità di Gestione.

Il Beneficiario, dopo aver caricato nel sistema informativo del PAC CTE le spese effettivamente sostenute e quietanzate, provvederà alla presentazione della Domanda di rimborso delle spese che hanno superato positivamente i controlli di I livello, incluse quelle sostenute dalla Regione vice-presidente, così come previsto dall'art. 5 lettera e) del presente Accordo e dal Piano di attività allegato.

Il Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare bimestralmente, tramite il sistema informativo, la Domanda di Rimborso comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo i controlli di I livello sul 100% della spesa di cui al comma precedente. La Domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nella Descrizione delle funzioni e delle procedure del PAC CTE e dalla relativa manualistica per il Beneficiario.

Art. 9
Variazioni del progetto

Il Beneficiario può proporre variazioni al Piano di attività che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Unità di Gestione solo se superiori al 20% della macro voce di spesa.

L'Unità di Gestione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Piano di attività che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, previo accordo con il Beneficiario.

Le modifiche al Piano di attività non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 10
Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata.

A tal fine il Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Unità di Gestione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte ed a restituire le somme indebitamente ricevute.
Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 11
Risoluzione di controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12
Risoluzione per inadempimento

L'Unità di Gestione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora l'Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Unità di Gestione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 13
Diritto di recesso

Entrambe le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 14

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Piano di attività, tutte le comunicazioni con l'Agenzia per la Coesione Territoriale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

a) Accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;

c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 15
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 16
Efficacia

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, secondo le modalità previste dall'art. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia per la Coesione Territoriale
Ufficio 5 di Staff - Unità di Gestione del Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020

Dott. _____

Per la Regione del Veneto

*Dott*_____

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO_1 alct.ALCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0008086.18-06-2018

Agenzia per la Coesione Territoriale

REGIONE DEL VENETO giunta regionale

PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE SULLA GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE) 2014-2020

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA' PLURIENNALI

TITOLO DEL PIANO

PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE E DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

VERSIONE DEFINITIVA DEL 30/05/2018

00951d08

1. Anagrafica soggetto proponente

Soggetto proponente	REGIONE DEL VENETO – Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee
Nominativo Referente	Anna Flavia ZUCCON
Sede	Venezia
Indirizzo	Dorsoduro, 3494/A
Telefono	041 279 1495
E-mail	flavia.zuccon@regione.veneto.it rita.bertocco@regione.veneto.it anna.franco@regione.veneto.it
PEC	programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it

2. Anagrafica piano

Linea di attività	2. Attività dei Comitati nazionali e dei National Contact Point
Azione[1]	9. Regione Veneto (CN Central Europe)
Costo	€ 349.412,00
Durata (mesi)	93 (14/04/2016 - 31/12/2023)

[1] **Azione 1:** Regione Friuli Venezia Giulia (CN Italia-Croazia) € 244.200,00; **Azione 2:** Regione Lombardia (CN Spazio Alpino) € 30.000; **Azione 3:** Regione Lombardia (CN Espon) € 650.000,00; **Azione 4:** Regione Marche (CN Adrion) € 199.088,00; **Azione 5:** Regione Molise (CN Urbact) € 550.000,00; **Azione 6:** Regione Puglia (CN ENI MED) € 835.500,00; **Azione 7:** Regione Toscana (CN Interact) € 144.800,00; **Azione 8:** Regione Umbria (CN Interreg Europe) € 497.000,00; **Azione 9:** Regione Veneto (CN Central Europe) € 349.412,00.

3. Contenuti

3.1 Analisi di contesto e definizione della strategia di intervento

Descrivere l'analisi di contesto e gli obiettivi del Piano.

Il 14 aprile 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa sul documento concernente la *governance* nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (di seguito Intesa).

L'Intesa individua ruoli e funzioni delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nella CTE, in un'ottica di *governance* multilivello, in relazione alla partecipazione dell'Italia ai Comitati di Sorveglianza (*Monitoring Committee* - MC) dei Programmi. In particolare, per alcuni Programmi[2], l'Intesa ha previsto l'istituzione di Comitati nazionali di accompagnamento all'attuazione e di coordinamento della partecipazione italiana.

I Comitati nazionali sono presieduti congiuntamente dalle Amministrazioni centrali competenti e dalla Regione designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che ha individuato altresì una Regione vice-Presidente per ciascun Comitato nazionale. Alla Regione co-Presidente del Comitato nazionale sono affidate le funzioni di segreteria tecnica per il funzionamento del Comitato.

Sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013, è emersa la consapevolezza che la gestione della *governance* multilivello dei Programmi CTE richiede un elevato grado di coordinamento a livello nazionale, anche attraverso il miglioramento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni coinvolte, in modo da assicurare unitarietà di azione ed efficacia negoziale nel confronto sovra-nazionale in seno agli organi decisionali dei Programmi e tra questi e le politiche nazionali.

Nell'ambito della Programmazione 2014-2020, è stato previsto[3] e successivamente approvato dal CIPE, il 10 luglio 2017, il Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 (di seguito PAC CTE).

Il PAC CTE interviene, attraverso la Linea di attività 2, a supporto delle attività dei Comitati nazionali, in considerazione del fatto che le risorse di assistenza tecnica dei Programmi CTE non coprono la *governance* interna degli Stati partner. Assicura altresì il supporto ai *National Contact Point*, limitatamente alle azioni non ammissibili a finanziamento nell'Asse assistenza tecnica dei rispettivi Programmi.

Obiettivo generale del presente Piano, sarà pertanto quello di garantire il supporto necessario all'efficace svolgimento delle funzioni del Comitato nazionale del Programma Interreg Central Europe (a seguire Programma Central Europe o Programma) e del National Contact Point sulla base di quanto indicato nell'Intesa, nell'ambito della Linea di attività 2 del PAC CTE, nonché nel Regolamento interno del Comitato nazionale approvato il 9 febbraio 2017.
In particolare, il Piano intende fornire il supporto adeguato per:

- assicurare il funzionamento del Comitato nazionale e del National Contact Point secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento interno;

[2] Italia-Croazia, Adriatic-Ionian Alpine Space, Central Europe, MED, ESPON, Interact, Interreg Europe, URBACT, ENI-CBC Mediterranean Sea Basin.
[3] Punto 2 della Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, da finanziare a valere sulle risorse nazionali del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.

00951d08

- garantire un adeguato coinvolgimento ed una efficace informazione del CN in merito alle attività del Programma di Cooperazione;
- favorire il coordinamento delle esigenze regionali/nazionali ai fini della definizione della posizione italiana da negoziare in sede di Comitato di Sorveglianza e della gestione delle procedure scritte;
- favorire il coordinamento e/o la partecipazione ai gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche;
- la realizzazione di eventi e seminari informativi sulle iniziative dei programmi CTE a favore dei partner italiani.

3.2 Analisi delle esigenze

Descrivere i fabbisogni specifici alla base del Piano, indicando l'eventuale capitalizzazione e sviluppo di "esperienze" simili già realizzate.

Il programma di cooperazione Interreg Central Europe è stato approvato il 16.12.2014, con Decisione C (2014) 1023 della Commissione Europea.

Il territorio eleggibile del Programma comprende, per l'Italia, le seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Province Autonome di Bolzano e di Trento.

All'interno del sistema di *governance* nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato la candidatura della Regione del Veneto a svolgere la funzione di presidente del Comitato nazionale Central Europe, che implica anche il ruolo di *National Contact Point*. La Regione Vice-Presidente è il Piemonte.

La Regione del Veneto dispone attualmente di una sola risorsa umana dedicata a tempo pieno alla gestione delle attività di *National Contact Point*; la sua retribuzione è completamente a carico del Programma Central Europe sull'Asse di assistenza tecnica. Vi è un'ulteriore risorsa umana che lavora part-time sul Programma con funzioni operative. Si affiancano a queste altre tre risorse umane che svolgono la loro attività prevalente in altre materie, ma che dedicano una parte del tempo al coordinamento (funzione dirigenziale), al sistema di monitoraggio e all'attività istruttoria della Commissione mista. Si tratta di una situazione che necessita di essere rafforzata dedicando al Programma una percentuale di tempo superiore all'attuale al fine di garantire un miglioramento nella performance del gruppo di lavoro in termini di comunicazione esterna, assistenza ai beneficiari italiani e partecipazione alla *governance* nazionale/transnazionale.

Inoltre, si intende intensificare l'attività di collaborazione alla definizione della posizione italiana nel post-2020, anche con una più frequente e dinamica partecipazione agli incontri del Gruppo di Coordinamento Strategico (GCS) per la CTE ed ai Tavoli di lavoro che verranno istituiti all'interno del GCS.

Infine, nel dialogo sul futuro della Politica di Coesione post-2020, vi è l'esigenza di contribuire ad individuare una proficua modalità di coordinamento tra il sistema nazionale di gestione della CTE e quello delle strategie macroregionali che

interessano l'area di Programma (EUSAIR ed EUSALP).

3.3 Descrizione delle attività progettuali proposte

La descrizione delle attività dovrà fornire informazioni di dettaglio, coerenti con i contenuti dell'azione e della relativa linea di attività del Programma Complementare di Azione e Coesione Governance CTE - PAC. Indicare eventuali elementi di complementarietà con altri ambiti/azioni o con altre iniziative in corso o già realizzate. Specificando, pertanto, i criteri di demarcazione al fine di evitare eventuali sovrapposizioni.

Azione 9 – Regione Veneto – CN Central Europe

Attività 9.1: "Governance transnazionale e nazionale"

- Partecipazione ad attività degli organi di programma e rappresentanza della delegazione nazionale (es. riunioni del Comitato di Sorveglianza, incontri della rete dei National Contact Point, ecc…); predisposizione di contributi congiunti per la definizione della posizione italiana al Comitato di Sorveglianza e gestione delle procedure scritte
- Gestione e coordinamento dei lavori del Comitato nazionale: analisi ed elaborazione dei documenti di lavoro (es. agende, verbali, report, manuali, *factsheet*, bandi ecc…).
-
- .
- Post-2020: contributi al dibattito in corso, anche con riferimento alla possibile integrazione tra Programma Central Europe e strategie macroregionali EUSAIR ed EUSALP.
- Valutazione dei risultati dei progetti per l'identificazione di temi rilevanti a livello nazionale o per eventuali capitalizzazioni.
- .

Attività 9.2: "Comunicazione e assistenza ai beneficiari (NCP)"

- Organizzazione di eventi informativi pubblici in occasione dell'apertura dei bandi, eventi tecnici di formazione per partner e controllori di progetti approvati, eventi di diffusione dei risultati di Programma
-
- Aggiornamento del sito web del *National Contact Point* e del profilo Twitter ufficiale InterregCE_IT.
-
- Elaborazione e stampa di materiale informativo/pubblicazioni.
- Consulenza e supporto ai proponenti in fase di sviluppo e candidatura delle proposte progettuali, assistenza nella fase di implementazione e rendicontazione ai partner di progetti approvati.
-

Attività 9.3: "Valutazione e Monitoraggio"

- Monitoraggio della spesa dei partner italiani in collaborazione con MEF-IGRUE-Agenzia, estrapolazione dati dai sistemi di monitoraggio del Programma.
- Rendicontazione delle attività afferenti al presente "Piano di Attività".

Attività 9.4: "Commissione mista"

- Partecipazione ai lavori della Commissione mista e istruttoria delle istanze di convalida pervenute.

Tutte le attività precedenti, già svolte dal personale interno assegnato al *National Contact Point* e alla Regione Vice-Presidente, potranno essere supportate anche da nuovo personale e/o da una più elevata percentuale di tempo dedicato alle attività dal personale già assegnato al progetto.

3.4 Destinatari

Indicare le tipologie dei potenziali soggetti destinatari dell'intervento.

Sono destinatari dell'attività 1 tutti i membri di diritto del Comitato nazionale che, in conformità all'articolo 2 del Regolamento, sono i seguenti:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione insieme all'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la Regione del Veneto (Co-Presidente);
- la Regione Piemonte (Vice-Presidente);
- l'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- le altre Amministrazioni regionali e le Province Autonome dei territori partecipanti al Programma;
- le Amministrazioni centrali competenti sulle materie trattate dal Programma;
- le associazioni rappresentative delle autonomie locali;
- i rappresentanti del partenariato economico-sociale.

Per quanto riguarda l'attività 2, ai destinatari già individuati al punto precedente si aggiungono i beneficiari dei progetti e, più in generale, i cittadini italiani interessati al Programma Central Europe.

Sono destinatari dell'attività 3 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Unità di Gestione del PAC CTE 2014-2020.

Sono destinatari dell'attività 4 i soggetti italiani beneficiari di contributi a valere sul Programma Interreg Central Europe.

3.5 Cronoprogramma

Rappresentare graficamente la durata di tutte le attività progettuali descritte nella sezione 3.3

Attività[4]	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
	Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
9.1 Governance nazionale e transnazionale (segreteria tecnica CN)																				
9.1 Incontri (CN, MC)																				
9.2 Eventi pubblici (tecnici, informativi)																				
9.2 NCP (consulenza, assistenza, incontri di coordinamento)																				
9.3 Monitoraggio																				
9.3 Rendicontazione																				
9.4 Istruttoria istanze di convalida																				
9.4 Partecipazione agli incontri della Commissione mista																				

[4] Riportare le attività indicate nella sez. 3.3

00951d08

Attività[5]	Anno 2022				Anno 2023				Anno 20__				Anno 20__				Anno 20__			
	Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
9.1 Governance nazionale e transnazionale (segreteria tecnica CN)																				
9.1 Incontri (CN, MC)																				
9.2 Eventi pubblici (tecnici, informativi)																				
9.2 NCP (consulenza, assistenza, incontri di coordinamento)																				
9.3 Monitoraggio																				
9.3 Rendicontazione																				
9.4 Istruttoria istanze di convalida																				
9.4 Partecipazione agli incontri della Commissione mista																				

[5] Riportare le attività indicate nella sez. 3.3

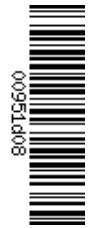

3.6 Risultati attesi e output di Progetto

Descrivere i risultati e gli output che si prevede di ottenere attraverso le attività progettuali proposte, valorizzando gli elementi di coerenza con i risultati attesi del Programma Complementare di Azione e Coesione Governance CTE - PAC e gli eventuali elementi di innovatività.

Risultati attesi

Risultati relativi all'Attività 9.1:

- Avvio e funzionamento del Comitato nazionale, approvazione del regolamento interno.
- Definizione della posizione italiana in seno al Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Central Europe.
- Partecipazione al dibattito sul Post-2020, anche in riferimento alle strategie macroregionali EUSAIR ed EUSALP.
- Disponibilità di dati sulla partecipazione italiana al Programma.

Risultati relativi all'Attività 9.2:

- Efficace funzionamento del Punto di Contatto Nazionale.
- Realizzazione di eventi e seminari formativi/informativi sulle iniziative e sui risultati del Programma Interreg Central Europe a favore dei partner italiani.

Risultati relativi all'Attività 9.3:

- Collaborazione costante con MEF-IGRUE-Agenzia.
- Rendicontazione secondo le scadenze del PAC CTE.

Risultati relativi all'Attività 9.4:

- Tempestiva istruttoria di tutte le istanze di certificazione/revoca di controllori di primo livello per partner italiani.

Principali output

Output relativi all'Attività 9.1:

- Numero riunioni MC/CN/GCS.
- Numero di pubblicazioni e studi.
- Numero di posizioni nazionali espresse nei confronti degli organi di Programma.

Output relativi all'Attività 9.2:

- Numero eventi informativi/tecnici realizzati.
- Percentuale di soddisfazione dei beneficiari italiani rispetto alle attività degli Organi nazionali di Programma

Output relativi all'Attività 9.3:

- Presenza dei dati riferiti al Programma Central Europe nel sistema di monitoraggio nazionale.
- Rendiconti.

Output relativi all'Attività 9.4:

- Numero validazioni/revoche effettuate dalla Commissione mista su

Controllori di primo livello di partner italiani partecipanti al Programma Central Europe.

3.6.1 Indicatori

Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dal Programma Complementare di Azione e Coesione Governance CTE - PAC e prevederne eventuali ulteriori di progetto ritenuti significativi.

Indicatori di output	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)
Numero di incontri a livello di area di programma (Comitati di Sorveglianza)	n.	12
Numero di incontri di coordinamento a livello nazionale/interregionale (Comitati nazionali, gruppi di lavoro ad hoc)	n.	12
Numero *infoday* a favore dei potenziali *applicant* italiani	n.	3
Numero eventi tecnici a favore dei beneficiari italiani	n.	2
Materiali divulgativi, studi, report prodotti	n.	2
Procedure scritte concluse	n.	20

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore di base 2016 (prima call)	Valore obiettivo (2023)
Numero di progetti con partner italiani finanziati dal Programma Interreg Central Europe	n.	31	100
Numero di partner italiani che partecipano al Programma Interreg Central Europe	n.	65	220
Numero di progetti con Lead partner italiani finanziati dal Programma Interreg Central Europe	n.	11	40

00951d08

4. Quadro finanziario

4.1 Budget dettagliato delle attività proposte

Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi importi (utilizzare la codificazione – codice e voce di spesa - di cui all'allegato tecnico "Note compilative Voci di spesa PF")

Attività "9.1"[6]	Codice - voce di spesa([7])	Importo (€)
Governance transnazionale e nazionale	*02.00 - Personale dipendente da destinare allo specifico progetto*	*€ 75.264,00 (RP € 43.478,00)*
	02.09 – Costi forfettizzati e spese generali	*€ 11.290,00 (RP € 6.522,00)*
	02.05 – Appalti di servizi	*€ 30.000,00*
	02.12 - IVA	*€ 6.600,00*
	02.06 - Missioni	*€ 23.000,00 (RP € 15.000,00)*
	Totale	**€ 146.154,00**

Attività "9.2"	Codice - voce di spesa	Importo (€)
NCP	*02.00 - Personale dipendente da destinare allo specifico progetto*	*60.822,00 (RP € 26.087,00)*
	02.09 – Costi forfettizzati e spese generali	*€ 9.124,00 (RP € 3.913,00)*
	02.06 - Missioni	*€ 12.000,00*
	02.07 - Convegni	*€ 38.000,00 (RP € 5.000,00)*
	02.08 - Pubblicazioni	*€ 15.000,00*
	Totale	**€ 134.946,00**

Attività "9.3"	Codice - voce di spesa	Importo (€)
Valutazione e Monitoraggio	*02.00 - Personale dipendente da destinare allo specifico progetto*	*€ 34.391,00*
	02.09 – Costi forfettizzati e spese generali	*€ 5.609,00*
	02.06 - Missioni	*€ 912,00*
	Totale	**€ 40.912,00**

Attività "9.4"	Codice - voce di spesa	Importo (€)
Commissione mista	*02.00 - Personale dipendente da destinare allo specifico progetto*	*€ 20.348,00*
	02.09 – Costi forfettizzati e spese generali	*€ 3.052,00*
	02.06 - Missioni	*€ 4.000,00*

[6] Riportare le attività indicate nella sez. 3.3

[7] Le voci di costo riportate nel presente format sono a titolo indicativo, per la corretta implementazione verificare le voci riportate nell'allegato 1 "Note compilative Voci di spesa PF"

Totale	€ 27.400,00

TOTALE GENERALE	**€ 349.412,00**

4.2 Cronogramma di spesa

Completare la tabella indicando gli importi di spesa ([8]) previsti annualmente per ciascuna attività.

Linee di attività[9]	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOT.
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
9.1 Governance transnazionale e nazionale	€ 9.800,00 RP* € 9.000,00	€ 19.004,00 RP 10.000,00	€ 53.550,00 RP 10.000,00	€ 18.950,00 RP 12.000,00	€ 14.950,00 RP € 8.000,00	€ 14.950,00 RP € 8.000,00	€ 14.950,00 RP € 8.000,00	€ 146.154,00 RP € 65.000,00
9.2 NCP	€ 11.000,00 RP € 6.000,00	€ 26.195,00 RP € 7.000,00	€ 35.950,00 RP € 7.000,00	€ 13.950,00 RP € 6.000,00	€ 29.950,00 RP € 5.000,00	€ 8.950,00 RP € 2.000,00	€ 8.950,00 RP € 2.000,00	€ 134.946,00 RP € 35.000,00
9.3 Valutazione e Monitoraggio	€ 0,00	€ 4.300,00	€ 7.412,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 40.912,00
9.4 Commissione mista	€ 0,00	€ 400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 27.400,00
TOTALE	**€ 20.800,00** **RP € 15.000,00**	**€ 49.899,00** **RP € 17.000,00**	**€ 102.312,00** **RP € 17.000,00**	**€ 45.600,00** **RP € 18.000,00**	**€ 57.600,00** **RP € 13.000,00**	**€ 36.600,00** **RP € 10.000,00**	**€ 36.600,00** **RP € 10.000,00**	**€ 349.412,00** **RP € 100.000,00**

RP* = Regione Piemonte

[8] In caso di ricorso ad opzioni di costo semplificato con "spesa" si intende il costo riferito all'annualità di competenza secondo la modalità di rendicontazione adottata.

[9] Riportare le attività indicate nella sez. 3.3

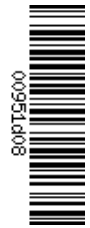

5. Gestione del progetto

5.1 Individuazione del beneficiario

Indicare la struttura che assume la responsabilità di beneficiario

Per la Regione Co-Presidente:
Regione del Veneto
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Programmazione Unitaria
Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Per la Regione Vice-Presidente:
Regione Piemonte
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei

5.2 Modalità attuative

Specificare strumenti e procedure per l'attuazione delle linee di attività: affidamenti *in house*, procedure di gara, procedure di selezione esperti esterni.

Le attività verranno svolte in prevalenza dal personale interno della Regione Co-Presidente e Vice-Presidente.

Le missioni saranno gestite dalla Regione Co-Presidente avvalendosi dell'agenzia di viaggi che ha vinto l'appalto con la Regione del Veneto nell'anno 2017 (valido fino al 31.07.2020).

Le missioni della Regione Piemonte saranno gestite dalla medesima, avvalendosi dell'agenzia di viaggi che si è aggiudicata la gara con D.D n.134/A1002B del 06/09/2017.

Verranno attivate procedure di gara per selezionare una società di consulenza a cui affidare la valutazione dei risultati dei progetti che hanno coinvolto partner italiani nel periodo 2014-2020. Ulteriori incarichi verranno conferiti per l'impaginazione e stampa di materiale divulgativo, nonché per la traduzione dello stesso (se fornito in lingua inglese dal Programma).

Per quanto riguarda l'organizzazione di convegni o altri eventi, si prevede la possibilità di affittare spazi, allestire un servizio di catering, avvalersi di appositi servizi esterni selezionati secondo le regole del codice degli appalti, reclutare esperti per singoli interventi.

5.3 Opzioni di rendicontazione dei costi

Specificare le opzioni di rendicontazione dei costi di progetto (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario), o la combinazione delle stesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67 e ss. del Regolamento UE 1303/2013 e dai Regolamenti specifici per Fondo di pertinenza. Nel caso di ricorso ad opzioni di costo semplificato (tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario) è necessario il riferimento alla metodologia approvata o alla specifica disposizione di riferimento (avviso pubblico, chiamata a progetti, nota circolare…).

Il calcolo dei costi del personale dipendente sarà determinato sulla base delle ore effettivamente lavorate sul progetto, valorizzate ad un costo medio orario calcolato in base ai parametri di cui all'art. 68.2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Tutte le altre voci di costo saranno rendicontate su base reale, ad eccezione dei costi delle spese generali di progetto (ad es: costi utenze, materiali di cancelleria, ammortamenti ecc.) calcolati sulla base di valori forfettari individuati al 15% delle spese del personale.

5.4 Organizzazione del Gruppo di lavoro

Indicare tutte le strutture dell'Amministrazione coinvolte nella progettazione, gestione e controllo dell'iniziativa progettuale, specificandone le relative funzioni nelle varie fasi del progetto.

L'Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee della Regione del Veneto si è occupata della fase progettuale e sarà responsabile di tutte le fasi di implementazione del Piano. Le risorse umane dell'Unità Organizzativa saranno impegnate in tutte le attività.

Per le attività della Commissione mista sarà coinvolta anche un'ulteriore risorsa collocata all'interno della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar, Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

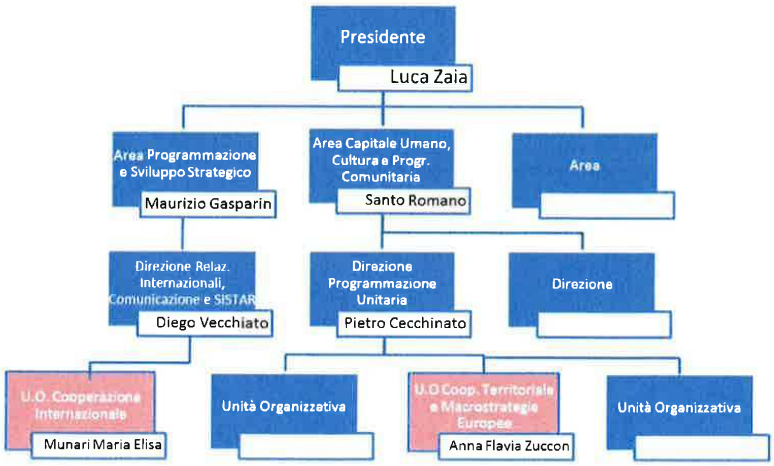

Il personale della Regione Piemonte è interamente collocato all'interno del Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei. Esso ha collaborato nella fase progettuale e collaborerà nelle attività 1 e 2 del presente Piano.

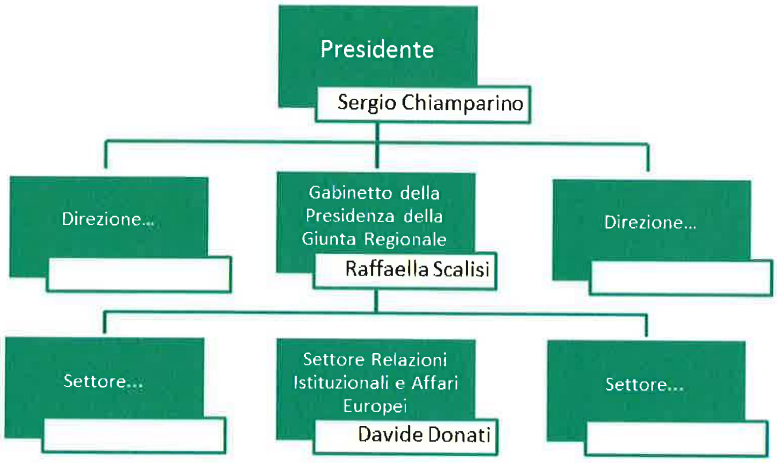

5.5 Descrizione delle risorse umane impegnate nel progetto

La descrizione dovrà fornire l'indicazione delle risorse umane (interne ed esterne) e delle relative funzioni, impegnate nell'attuazione del progetto.

1. Anna Flavia Zuccon - Dirigente Regione del Veneto, U.O. CTME (risorsa interna) – part-time sul Piano per tutte le attività
2. Rossella Riccato - D6 con PO Regione del Veneto, U.O. Cooperazione Internazionale (risorsa interna) – part-time sul Piano per le attività della Commissione mista
3. Rita Bertocco - D1 Regione del Veneto, U.O. CTME (risorsa interna) – full-time sul Programma per tutte le attività, a carico dell'assistenza tecnica del Programma fino al 2021 e, successivamente, a carico del Piano
4. Anna Franco - C1 Regione del Veneto, U.O. CTME (risorsa interna) – part-time sul Piano per tutte le attività
5. Sara Polacco – B2 Regione del Veneto, U.O. CTME (risorsa interna) – part-time sul Piano per le attività di monitoraggio
6. Davide Donati - RE SE 3 (dirigente) Regione Piemonte (risorsa interna) – part-time sul Piano per le attività 9.1 e 9.2.
7. Noemi Giordano - D3 con PO Regione Piemonte (risorsa interna) – part-time sul Piano per le attività 9.1 e 9.2.
8. Claudia Rista - D6 Regione Piemonte (risorsa interna) – part-time sul Piano per le attività 9.1 e 9.2.

Tutte le risorse, già operative all'interno del Comitato di Sorveglianza, del Comitato nazionale, del Punto di Contatto Nazionale o della Commissione mista, garantiranno un maggior coinvolgimento nelle attività del progetto in termini di tempo. Le attività saranno svolte in via prevalente dal personale della Regione del Veneto. Il personale della Regione Piemonte fornirà supporto trasversalmente sulle attività 1e 2, mentre le attività 3 e 4 verranno gestite dal solo personale della Regione del Veneto.

6 Allegati tecnici presentati

6.1 Indicare gli eventuali allegati tecnici della scheda progetto

Nessuno.

DATA
30/5/2018

FIRMA
(Pietro Cecchinato)

(Codice interno: 373776)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 947 del 06 luglio 2018

Giudizio di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (rg 2/2018) nei confronti della Regione Veneto. Accettazione rinuncia al ricorso.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare l'accettazione della rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Veneto per lì'adozione degli atti relativi all'indizione del referendum consultivo per la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, nell'ambito del disegno di legge n. 8.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 11 maggio 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto un ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzioni, con istanza di sospensione, avverso la deliberazione n. 306 del 13.03.2018, avente ad oggetto l'indizione del referendum consultivo sul progetto di legge n. B di iniziativa popolare relativo a "*Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre*". Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 e approvazione del quesito referendario.

Con deliberazione n. 721 del 28 maggio 2018, la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti la Corte costituzionale al fine di vedere accertata la propria competenza ad assumere gli atti impugnati dalla presidenza del Consiglio dei ministeri, affidando il patrocinio ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei dell'Avvocatura regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in via Confalonieri, n. 5 Roma. .

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso posta a calendario per il prossimo 17 luglio, il Consiglio dei Ministri nella seduta di 2 luglio scorso ha deliberato l'abbandono del ricorso medesimo a fronte della quale è in corso di notifica l'atto di rinuncia da parte dell'Avvocatura di Stato.

Si rende quindi opportuno, affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio senza ulteriori aggravi procedimentali e correlati oneri e adempimenti, che la resistente Regione, accetti la rinuncia al ricorso da parte dello Stato sul presupposto della notifica dell'atto di rinuncia e, dunque, nei tempi utili fare rilevare la stessa nella menzionata udienza del prossimo 17 luglio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1. di accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per conflitto di attribuzione;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico della Regione Veneto.

3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373779)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 948 del 06 luglio 2018

Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2018 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. (L.R. n. 19 del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Si approvano i criteri e le modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti anno 2018 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali (L.R. n. 19 del 29.10.2015, L.R. n. 30 del 30.12.2016 e L.R. n. 45 del 29.12.2017).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", ha previsto all'art. 2 che le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, quali Enti di area vasta, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

Successivamente è intervenuta in materia la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" la quale, all'articolo 1, delinea un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni non fondamentali, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015; in particolare, la suddetta legge regionale prevede la riallocazione in capo alla Regione di alcune funzioni non fondamentali individuate nell'Allegato A del Collegato, confermando in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le altre funzioni non fondamentali.

A partire dall'anno 2017, è stata avviata la fase transitoria verso la definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, che prevede l'adeguamento della normativa di settore e la definizione del nuovo modello organizzativo, in conformità alle scelte di riordino operate con la L.R. n. 30/2016.

Durante il predetto regime transitorio, e fino al compimento del processo in atto di riassetto normativo e organizzativo, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni già conferite alle stesse e oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della L.R. n. 30/2016.

Con la L.R. n. 45 del 29.12.2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" si è proceduto al riordino normativo nei settori del Sociale, Turismo e Agriturismo.

Ciò premesso si precisa che, per l'anno 2017, con DGR n. 716 del 29 maggio 2017 sono stati determinati i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziate a favore delle Province e della Città metropolitana di Venezia, per l'importo complessivo di €. 17.308.088,85 destinate nello specifico alla copertura dei seguenti oneri finanziari:

a. oneri relativi al personale dei Centri per l'impiego e alle relative spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 19/2015 (€. 5.500.000,00). Il riparto del finanziamento è stato disposto con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro n. 605/2017;
b. degli "altri oneri correnti", con assegnazione prioritaria delle risorse a copertura delle funzioni relative ai servizi sociali, in applicazione dell'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2015 (€. 11.808.088,85). Il riparto del finanziamento è stato disposto con provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 78/2017.

Con riferimento all'anno 2018, va evidenziato che la L.R. n. 45/2017 ha disposto:

- all'art. 46, comma 5 che agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, quantificati in €. 11.000.000,00 per l'esercizio 2018, si faccia fronte per €. 7.000.000,00, con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" (capitolo n. 102454), per €. 3.500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" (capitolo n. 103613) e per €. 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" (capitolo n. 103614), del bilancio di previsione 2018-2020;

- all'art. 54 che il personale dipendente delle Province e della Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro dalla data fissata in apposita convenzione stipulata tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le Province e la Città Metropolitana di Venezia e che, a decorrere da tale data, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite ai predetti Enti nella materia dei servizi per l'impiego. Agli oneri derivanti dall'applicazione di tale articolo, quantificati in €. 5.500.000,00 per l' esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" (capitolo 103620) del bilancio di previsione 2018-2020, al cui riparto provvederà la competente Direzione Lavoro.

Con il presente atto si provvede a determinare per l'anno 2018 i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziate a favore delle Province e della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, in particolare nell'ambito dello stanziamento di cui al Bilancio di previsione 2018-2020 (L.R. 47/2017) pari ad Euro 8.618.088,85 alla Missione 18 - Programma 01 - Titolo 1 - Capitolo n. 102454 denominato "*Fondo per l'attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n.17 - art. 1, L.R. 30/12/2016, n.30*, per la somma complessiva di Euro 8.118.088,85 destinata alla copertura dei seguenti oneri finanziari:

a. oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. n. 45/2017, quantificati in €. 7.000.000,00 per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 luglio 2018, il cui riparto sarà disposto con provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali (mentre per il periodo compreso tra l'1 agosto 2018 - data da cui decorrerà la riallocazione in capo alla Regione Veneto delle funzioni in materia di politiche sociali - e il 31 dicembre 2018 detti oneri sono quantificati in €. 4.000.000,00, ed il relativo utilizzo sarà effettuato dalla Direzione Servizi Sociali);
b. "altri oneri correnti" quantificati in €. 1.118.088,85 con assegnazione prioritaria delle risorse a copertura delle funzioni relative alla Protezione Civile e, nello specifico, a garantire il servizio di reperibilità nell'area pronto intervento relativa alla Protezione Civile; il riparto sarà disposto con provvedimento della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;

Per i riparti del 2018 di cui alle precedenti lettere a) e b) , pari a complessivi Euro 8.118.088,85 si propone di utilizzare il criterio già adottato negli anni scorsi, per il riparto del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione alle Province ai sensi della L.R. 11/2001; siffatto criterio si basa sull'attribuzione differenziata delle risorse, ossia per il 50% in relazione al dato demografico e per il 50% sulla base del dato relativo alla superficie territoriale in kmq (dati Istat riferiti al penultimo anno rispetto a quello di riferimento).

Per quanto riguarda, inoltre, la liquidazione, si propone di prevedere l'erogazione, in unica soluzione, delle risorse nell'esercizio 2018, con provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, sulla base del conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno 2017 dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, nell'ambito delle funzioni non fondamentali, nonché di apposita dichiarazione, a firma congiunta dei Direttori generali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che certifichi le spese riferite al primo semestre dell'anno 2018 e le previsioni di spesa riferite al secondo semestre del medesimo anno, da trasmettere entro il 10 agosto 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012 e, s.m.i;

VISTA la Legge 56 del 7.04.2014;

VISTA la L.R. 19 del 29.10.2015;

VISTA la L.R. n. 45 del 29.12.2017;

VISTA la L.R. n. 46 del 29.12.2017;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;

VISTA la DGR n. 10 del 5.01.2018 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2018 - 2020";

VISTO il DDR n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018 - 2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 (Direttive Bilancio 2018 - 2020);

VISTA la DGR 819 dell'8.06.2018;

VISTA la DGR n. 830 dell'8.06.2018;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e dell'Osservatorio Regionale di cui alla Legge 56/2014 in seduta congiunta in data 26.06.2018;

delibera

1. che le premesse fanno parte integrante del presente atto deliberato;
2. di determinare in Euro 8.118.088,85 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, come specificato in premessa, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102454 denominato "Fondo per l'attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti Correnti (Art. 6, L.R. 09/10/2015, n.17 - art. 1, L.R. 30/12/2016, n. 30)" per l'esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020;
3. di dare atto che la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. di approvare i criteri, come specificato in premessa, per il riparto a favore delle Province e della Città Metropolitana di Venezia per l'anno 2018 a titolo di finanziamento dell'esercizio delle funzioni non fondamentali;
5. di dare atto che, con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, sarà effettuato il riparto del finanziamento delle funzioni in materia di politiche sociali, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. n. 45/2017, pari a €. 7.000.000,00 e del finanziamento degli oneri correnti residui, pari a €.1.118.088,85, con assegnazione prioritaria delle risorse a copertura delle funzioni relative alla Protezione Civile e, nello specifico, a garantire il servizio di reperibilità nell'area pronto intervento relativa alla Protezione Civile;
6. di dare atto che con provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali si pro-cederà all'erogazione nell'esercizio corrente, in unica soluzione, delle risorse complessive, sulla base del conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno 2017 dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, nell'ambito delle funzioni non fondamentali, nonché di apposita dichiarazione, a firma congiunta dei Direttori generali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che certifichi le spese riferite al primo semestre dell'anno 2018 e le previsioni di spesa riferite al secondo semestre del medesimo anno, da trasmettere entro il 10 agosto 2018;
7. di demandare al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali secondo quanto specificato in premessa, l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373782)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 949 del 06 luglio 2018

Alienazione di un immobile di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile compreso nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni ai sensi della L.R. 7/2011- L.R. 8/1991 e L.R. 12/1991, art. 182. Incarico all'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
All'esito della procedura di asta pubblica avviata dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, un immobile di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile compreso nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni ai sensi della L.R. 7/2011 è stato provvisoriamente aggiudicato alla soc. MA.GI.A. s.n.c. di Quinto di Treviso, per l'importo di € 182.681,00. Considerato che il relativo provento, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dall'Ente strumentale, sarà introitato dalla Regione, con il presente provvedimento viene incaricato l'Ufficiale Rogante regionale a rogare il contratto di compravendita.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La DGR 108/CR del 18.10.2011 ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art. 16, L.R. 7/2011, relativa al piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale e degli enti, aziende ed organismi comunque denominati strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

La DGR 2348/2014 ha approvato un primo elenco di beni intestati ad enti strumentali ed aziende dipendenti della Regione ed ha previsto che le procedure d'asta per l'alienazione dei suddetti beni siano gestite dall'amministrazione regionale che ne incassa i proventi, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dagli Enti ed Aziende interessate per perizie di stima, attività catastali ed altre incombenze tecniche.

L'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, Ente istituito con L.R. 8/1991, è proprietario di un immobile sito in adiacenza della ex linea ferroviaria Treviso Ostiglia ricompreso nel piano di Valorizzazione e/o Alienazione dei beni non più funzionali alle esigenze strumentali, approvato con DGR 711/2017.

Con deliberazione del Comitato esecutivo, n. 19 del 25.10.2017, l'Ente Parco ha deliberato il proprio consenso all'alienazione, da parte della struttura regionale competente, dell'immobile indicato così catastalmente censito: comune di Quinto di Treviso (TV); catasto fabbricati sezione B, fg. 4, particella 276 sub. 2; catasto terreni, fg. 10, part. 1363; catasto fabbricati sezione B, fg. 4, part. 278, sub. 2.

All'esito della procedura d'asta avviata dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, il predetto cespite è stato provvisoriamente aggiudicato alla soc. MA.GI.A. s.n.c. con sede in Quinto di Treviso, per l'importo di € 182.681,00 come da verbale di gara rep. 7613 racc. 6887.

Dovendo procedere alla stipula del contratto definitivo di cessione, l'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, con nota prot. AOO_SILE/2018/1581 del 31.05.2018, ha espresso la volontà di avvalersi dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, il quale, ex art. 182, L.R. 12/1991, può rogare tutti gli atti in forma pubblica amministrativa ove sia parte la stessa Regione.

Tuttavia, poiché trattasi di Ente istituito per svolgere funzioni di interesse regionale e considerato che, come previsto dalla citata DGR 2348/2014, il prezzo dell'alienazione dell'immobile sito in Quinto di Treviso sarà introitato dalla Regione, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dall'Ente, si propone di incaricare l'Ufficiale Rogante regionale a rogare l'atto richiesto, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 182, L.R. 12/1991 che non esclude tale possibilità e considerato che nessun onere graverà sul bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del fiume Sile";

VISTA la L.R. 10.06.1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTE

- la DGR 108/CR del 18.10.2011 ""L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - Approvazione linee guida - Immobili di proprietà della Regione per il quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 L.R. 18/2006";

- la DGR 2348/2014 "L. R. 18 marzo 2011 n.7 art.16. Piano di Alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione elenco beni immobili di proprietà enti strumentali o dipendenti della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, da inserire nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione. Deliberazione 174/CR del 30/12/2013";

- la DGR 711/2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Richiesta parere alla Commissione Consiliare, art. 16, comma 3, L.R. 7/2011. Presa d'atto";

delibera

1. di dare atto che all'esito della procedura di asta pubblica avviata dalla Direzione Acquisti AA.GG. Patrimonio, l'immobile di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile compreso nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni ai sensi della L.R. 7/2011 così catastalmente censito: comune di Quinto di Treviso (TV); catasto fabbricati sezione B, fg. 4, particella 276, sub. 2; catasto terreni, fg. 10 part. 1363; catasto fabbricati sezione B, fg. 4, part. 278, sub. 2, è stato provvisoriamente aggiudicato alla soc. MA.GI.A. s.n.c. di Quinto di Treviso, per l'importo di € 182.681,00 e che il relativo provento, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dall'Ente strumentale, sarà introitato dalla Regione del Veneto;
2. di incaricare l'Ufficiale Rogante regionale a rogare l'atto di alienazione dell'immobile di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sito nel comune di Quinto di Treviso, iscrivendo il medesimo atto nel Repertorio in capo a tale Pubblico Ufficiale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373783)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 950 del 06 luglio 2018

Concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278 al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per uso istituzionale. Presa d'atto autorizzazione Consiglio di Stato e determinazioni conseguenti.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Consiglio di Stato alla concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, per uso uffici istituzionali dell'ente, e si assumono le determinazioni conseguenti, che vengono recepite nello schema di atto concessorio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Al fine di disciplinare e regolamentare l'utilizzo temporaneo per uso istituzionale da parte del TAR del Veneto dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" , sito in Venezia Cannaregio, n. 2277 - 2278, già inserito nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale, con DGR 879/2018, è stato autorizzato il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere un atto di concessione del bene appartenente al demanio culturale.

L'atto prevede in sostanza i seguenti termini: durata della concessione in anni 3, con eventuale proroga del contratto per due mesi necessari all'effettuazione del trasloco; possibilità per il Tar Veneto di richiedere una proroga di ulteriori tre mesi per giustificati motivi da comunicare a controparte, con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza del contratto; riserva della Regione di concedere una ulteriore proroga della concessione, se ancora proprietaria dell'immobile e compatibilmente con i manifestati interessi regionali; importo del canone annuo di concessione dell'immobile fissato in € 469.500,00, come verificato dall'Agenzia del Demanio con parere di congruità prot. 2018/2268/CG rilasciato nella seduta del 20.02.2018 al lordo della riduzione del 15% ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 95/2012 (spending review), e quindi pari ad un canone annuo netto di concessione di € 399.075,00 da assoggettare ad Istat al 75% nei limiti previsti dalle misure sul contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema adottato, passibile di modifiche non sostanzialinell'interesse dell'amministrazione regionale, è stato trasmesso, tramite il TAR del Veneto, agli uffici centrali del Consiglio di Stato, preposti al controllo ed al Segretario delegato per i TT.AA.RR della giustizia amministrativa, per acquisire la necessaria autorizzazione preventiva alla spesa.

Con nota 29.06.2018 prot 1857/2018, il TAR del Veneto ha rilevato l'esigenza di dover introdurre alcune modifiche, ritenute sostanziali, al testo dell'atto, allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale.

In particolare, in ordine al canone di concessione, il TAR osserva che lo schema esaminato prevedeva che l'importo congruito, inferiore rispetto a quanto fin d'ora corrisposto, tenesse conto , tra l'altro, del fatto che gli oneri della manutenzione straordinaria sull'immobile e sugli impianti necessari per ragioni di sicurezza all'esercizio della funzione svolta dal TAR del Veneto, fossero posti in capo all' utilizzatore del bene.

In merito a tale previsione, il TAR nella predetta nota ha chiesto venisse modificata la suddetta clausola prevedendo che comunque le manutenzioni straordinarie fossero poste a carico della proprietà, nella misura necessaria per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza in essere, peraltro attestate dai certificati di regolare esecuzione degli impianti eseguiti dalla Amministrazione regionale, nel corso del 2017 e del 2018, come da valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio.

Va ancora evidenziato che solo in data 02/07/2018 il MIBACT Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto con propria nota prot. 0006475-P ha trasmesso l'atto di autorizzazione alla concessione con le prescrizioni di cui all'art. 55 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 con le quali deve essere ulteriormente integrato lo schema di contratto.

Pertanto si ritiene doveroso prendere atto del nuovo schema di atto concessorio approvato dagli uffici centrali del Consiglio di Stato con le prescrizioni trasmesse dal MIBACT, **Allegato A** al presente provvedimento, in quanto non modifica gli elementi essenziali della proposta originaria, non ne modifica la durata temporanea e soddisfa pienamente entrambi gli interessi pubblici coinvolti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali";

VISTO il D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.11.2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa";

VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la DGR 108/CR del 18.10.2011 "Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare. Approvazione linee guida. Immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7, L.R. 18/2006. Provvedimento in sostituzione della DGR 62/Cr del 05.07.2011. Richiesta di pareri alla commissione consiliare (L.R. 7/2001, art. 16, comma 3)";

VISTA la DGR 1783 del 07.11.2016 "Attuazione DGR 447/2015. Integrazione dei criteri di liquidazione fissati con DGR 1874 del 23.12.2015 al fine di concludere il passaggio dei beni immobili dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa al socio Regione del Veneto entro l'anno 2016";

VISTA la DGR 413 del 06.04.2017 "DGR 1783/2016. Assegnazione dell'immobile sito in Venezia Cannaregio, 2277 - 2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani" dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa in liquidazione al socio Regione del Veneto";

VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la DGR 879 del 19.06.2018 "Contratto di concessione in uso dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio civ. 2277 - 2278 appartenente al demanio culturale, da concedere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per uso istituzionale. Autorizzazione alla stipula dell'atto"

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso **l'Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della autorizzazione alla stipula dell'atto di concessione in uso dei locali ad uso ufficio dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio, n. 2277 - 2278, pervenuta da parte degli uffici centrali del Consiglio di Stato, preposti al controllo, e del Segretario delegato per i TT.AA.RR della giustizia amministrativa nonché dell'autorizzazione trasmessa dal MIBACT pervenuta il 02/07/2018 e delle conseguenti

proposte di modifica allo schema di atto di concessione allegato alla DGR 879/2018;

3. di confermare l'autorizzazione al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere l'atto di concessione in uso dei locali ad uso ufficio dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani" in Venezia Cannaregio, n. 2277 - 2278, da concedere al Tar Veneto per uso istituzionale, secondo il nuovo schema, **Allegato A**, autorizzandolo fin d'ora ad introdurre le modifiche non sostanziali ritenute necessarie nell'interesse dell'amministrazione regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e che i relativi impegni di spesa afferenti le obbligazioni di natura contrattuale verranno assunti con Decreti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 950 del 06 luglio 2018

SCHEMA
ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE APPARTENENTE AL DEMANIO CULTURALE

Tra:

- Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, C.F.: 80007580279 e partita IVA: 02392630279, in persona di nato a il (prov.), domiciliato per le funzione presso …..a ciò autorizzato giusta DGR n del che interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, di seguito denominata anche "proprietaria/concedente",

- *da una parte*

e

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, codice fiscale: 800010140277, in persona del proprio legale rappresentante, dott. Luigi Gioacchino Giovanni CIACCIO, nato a Sciacca (Prov. AG) il 01.02.1958, domiciliato per la funzione presso la sede del TAR per il Veneto sita in Venezia, sestiere Cannaregio n.2277/2278 C.F.: CCCLGC58B01I533O, nella sua qualità di Segretario Generale del T.A.R. del Veneto,

di seguito denominato anche "concessionario",

- dall'altra parte

PREMESSO

- che a seguito della liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. la Regione del Veneto è divenuta proprietaria dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni" sito in Venezia Cannaregio, n.2277-2278, confinante a sud: Canalgrande, ad est: Rio di Noale; a nord: proprietà Castelnuovo; ad ovest:

f1d89604

proprietà Velluti; censito al NCEU del Comune di Venezia, Z.C. 1ª- Cannaregio - Partita 21385 - Foglio 12:

- Mappale n. 2330 - sub. 10 - Mappale n. 2330 - sub. 10 - Cannaregio civici 2277-2278, piano terra, Cat.C/2 cl.6, mq.343; R.C. € 1.293,16 (Locali di deposito/magazzino);
- Mappale n. 2330 - sub. 13 - Cannaregio civici 2277-2278, piani secondo e terzo, Cat. A/10 cl.6, vani 18; R.C. € 13.407,94 (Ufficio);
- Mappale n. 2330 - sub. 14 - Cannaregio civici 2277-2278, piano quarto, Cat. A/10 cl.6, vani 18,5; R.C. € 13.780,39 (Ufficio);
- Mappale n.2330 - sub.15 - Cannaregio civici 2277-2278, piano quinto, Cat. A/10 cl.6, vani 8; R.C.€ 5.959.09 (Ufficio);
- Mappale n.2330 - sub.20 - Cannaregio civici 2277-2278, piano primo, Cat. A/10 cl. 6, vani 15,5; R.C. € 11.545,73 (Ufficio);
- che l'immobile, della superficie di circa mq. 3.200, è composto di n. 4 piani più n. 2 piani "ammezzati";

si precisa che all'immobile fanno parte anche i subalterni 16, 17, 18 e 19 che identificano beni comuni non censibili alle unità immobiliari sopra indicate.

- che la parte concedente dichiara che l'immobile è dotato di classe energetica "E" come da attestato di certificazione energetica rilasciato in data 07.03.2011 a firma dell'ing. Gianluca Calace di Padova;
- che la parte concedente dichiara che nel corso del triennio 2001-2003, il Palazzo è stato oggetto di un rilevante

intervento di ristrutturazione, giusta denuncia di inizio attività del 08/02/2001, prot. 1883; autorizzazione edilizia del 31/05/2002 prot. 2002/140289; parere della Commissione di Salvaguardia del 27/08/2001, prot. 47233; pareri della Sovrintendenza per i beni Ambientali e Architettonici di Venezia "Messa a norma degli impianti, ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali" (parere positivo del 03/07/2000 prot. 06567); progetto di restauro (parere positivo del 07/11/2000, prot. 10686); variante in corso d'opera del 13/05/2002, prot. n.0003634; elaborati integrativi del 15/07/02, prot. n.06128; variante in corso d'opera del 28/10/2002, prot. 08285; lavori di restauro facciate del 28/10/2002, prot. 11663; parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia del 20/07/2000, prot. 6714;

- che la pratica relativa al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (c.d. "CPI") dell'immobile è invece tuttora in corso di istruttoria (con pratica, per quanto noto, prot. 5579 del 08.03.2012) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia per fatto del concessionario a seguito dell'apertura da parte del medesimo, in occasione dell'avvio della locazione con SVEC, di un varco di collegamento con l'attiguo Palazzo Velluti finalizzato a disporre di spazi addizionali immediatamente accessibili;
- che, conclusosi l'intervento di ristrutturazione suddetto, tra la Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. già

proprietaria dante causa della Regione del Veneto ed il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in data 24.11.2003 hanno sottoscritto un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale decorrente dalla data del 01.02.2004 ed avente la durata di anni sei più sei, sulla base di un canone annuo di € 500.000,00 oltre ad IVA;

- che il godimento dell'immobile da parte del TAR del Veneto è proseguito, dopo la scadenza dei dodici anni, configurando una situazione di detenzione qualificata dell'immobile, non assistita da contratto;
- che tale situazione si è verificata per la correlata necessità di garantire la continuità e regolarità della funzione giurisdizionale esercitata e, quindi, evitare qualsiasi forma di interruzione di servizio;
- che il bene risulta iscritto al demanio culturale della Regione del Veneto;
- che tuttavia risulta compreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni della Regione, approvato con DRR n. 711/2017;
- che pertanto è in corso la procedura per ottenere l'autorizzazione alla alienazione e conseguente passaggio al patrimonio disponibile, ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Che la Regione del Veneto in esecuzione del citato piano di alienazione intende dar corso alla alienazione del Palazzo, previa autorizzazione del competente MIBACT;
- che con verbale del 30.05.2017 e del 28.07.2017 sono state assegnate, da parte dell'Agenzia del Demanio, in uso

governativo al TAR per il Veneto delle porzioni del complesso immobiliare denominato ex convento di Santo Stefano, situato in Venezia, per destinarlo a sede degli uffici del TAR per il Veneto il cui concreto utilizzo comporta peraltro l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.

- Che il periodo occorrente alla realizzazione dei lavori di adeguamento sull'immobile assegnato ad uso governativo al TAR per il Veneto è – allo stato – stimato in tre anni;
- Che, nelle more del completamento dei lavori presso la nuova sede e dell'espletamento delle procedure di alienazione, appare necessario e opportuno il mantenimento da parte del TAR del Veneto nella disponibilità dell'immobile in questione per lo svolgimento delle funzione giurisdizionale, limitatamente al tempo necessario per il trasferimento nella sede assegnata, purché compatibile con le esigenze di vendita dell'edificio disposta dalla Regione del Veneto;
- che pertanto la concedente, in relazione alle rappresentate "esigenze di servizio" del TAR per il Veneto, è disponibile a garantire al Tar l'utilizzo del bene, nelle condizioni attuali, per il tempo strettamente funzionale al completamento dei lavori di ristrutturazione e trasferimento presso la sede assegnata, fermo restando la propria volontà di vendita;
- che la proprietaria comunque intende procedere alla vendita dell'immobile oggetto della presente concessione , determinando che la data di consegna alla Regione o al nuovo acquirente viene stabilita al 30.06.2021 con facoltà per la Regione o per

l'acquirente di prorogare al 31.08.2021 la durata della concessione secondo le predette esigenze del TAR Veneto;

- che nel caso in cui alla data del 30.06.2021 la Regione Veneto non avesse concluso la vendita dell'immobile la durata della presente concessione potrà essere prorogata al 31.08.2021;
- che la Regione si riserva l'eventuale ulteriore proroga della concessione oltre la data del 31.08.2021 se ancora proprietaria dell'immobile e compatibilmente alle sue esigenze. In caso contrario il terzo acquirente determinerà con il TAR Veneto eventuali proroghe e i tempi di rilascio dello stesso;
- che, dunque, in ragione di quanto rappresentato, il TAR del Veneto, avendo condotto lo stabile per un periodo pluriennale, bene conosce il medesimo nelle sue caratteristiche tecniche e funzionali;
- che il Tar Veneto dà atto, in proposito, del completamento dei lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione riconoscendone il pieno e soddisfacente funzionamento;
- che il canone concessorio convenuto, equiparato al canone di locazione congruito dalla Agenzia del Demanio, tiene conto di tutte le predette circostante, riconosciute di interesse pubblico;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1) PREMESSE E ALLEGATI.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) OGGETTO.

La Regione del Veneto come sopra rappresentata concede al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che accetta, l'uso dell'immobile, denominato "Palazzo Gussoni", sito ai civici n. 2277/78 del sestiere di Cannaregio in Venezia, di metri quadri 3.200. = circa (tremiladuecento), censito come in premessa indicato.

3) DURATA.

In considerazione della particolare e contingente esigenza del TAR Veneto ed in considerazione, come in premessa indicato, della prospettata messa in vendita dell'immobile da parte della concedente con successiva consegna all'eventuale acquirente terzo, è carattere della presente concessione il soddisfacimento di esigenze temporanee e contingenti. Il bene risulta oggetto di tutela, come da provvedimento in data 26.09.1952, trascritto presso la Conservatoria dei beni culturali e da successiva deliberazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto in data 28.05.2018, in corso di trascrizione.

Le parti danno atto che in data 02/07/2018 il MIBACT Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto con propria nota prot. 0006475-P ha trasmesso, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione alla concessione con le seguenti prescrizioni e condizioni:

" *1. Lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi e manutentivi sia dalle parti strutturali e sovrastrutturali,

con particolare riferimento alla conservazione degli interni di pregio e degli elementi decorativi originari. Non saranno pertanto, consentite suddivisioni degli spazi interni che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente la loro originaria articolazione architettonica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.

2. *Lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle garantite dal mantenimento dell'attuale destinazione d'uso.
3. *Lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione a concedere ed il termine di tre anni, decorrenti dalla data di concessione, per il loro conseguimento. "

In mancanza dell'osservanza di tali prescrizioni e condizioni il contratto sarà risolto di diritto.

La concessione ha la durata di anni tre con decorrenza dal 01.07.2018 e scadenza il 30.06.2021 con eventuale proroga

dell'atto di concessione per due mesi necessari all'effettuazione del trasloco in altro immobile e conseguentemente con rilascio dell'edificio sgombero da beni e persone al 31.08.2021. La durata della concessione potrà essere prorogata, a richiesta del TAR Veneto, per giustificati motivi comunicati a controparte almeno sei mesi prima della scadenza, per il tempo massimo di ulteriori tre mesi al fine di dar seguito al trasloco presso la sede assegnata.

4) CANONE DI CONCESSIONE.

Il canone di concessione dell'immobile è stato equiparato ad un canone di locazione e determinato dalla "Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative" dell'Agenzia del Demanio con parere di congruità prot. 2018/2268/CG rilasciato nella seduta del 20.02.2018 fissato in € 469.500,00 al lordo della riduzione del 15% ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 06.07.2012, n. 95 e quindi il canone netto di concessione è pari ad € 399.075,00, (trecentonovantanovemilasettantacinque) annue, fuori campo IVA in quanto attività esercitata dalla Regione del Veneto in ambito istituzionale non commerciale come per legge.

A decorrere dall'inizio del secondo anno della concessione fatto salvo quanto stabilito dalla legge in materia di contratti della Pubblica amministrazione, il canone sarà aggiornato annualmente a richiesta del concessionario, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi

nell'anno precedente con riferimento a due mesi precedenti a quello di inizio della concessione.

Nel canone di concessione sono ricomprese le attività manutentive straordinarie che restano a carico del proprietario, tenuto conto che la congruità si riferisce a bene in buono stato conservativo, conforme alle disposizioni urbanistiche, edilizie impiantistiche e di sicurezza. Le manutenzioni ordinarie saranno eseguite dal concessionario. E ciò al fine di mantenere la piena idoneità dell'immobile all'uso convenuto e al fine di evitare l'insorgere di nuove ragioni di spesa per il sopravvenire di obblighi manutentivi straordinari del bene.

Il TAR del Veneto dovrà versare il predetto canone di concessione, mediante n.4 rate trimestrali posticipate ed entro i successivi 20 giorni di ciascun trimestre, con versamento su conto della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione del Veneto acceso presso la Banca d'Italia, Sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia, con bonifico bancario da eseguirsi con valuta fissa e da accreditarsi sul c/c in essere presso (CIN: R-ABI: -CAB: / IBAN:……..) con imposta di bollo a carico del concessionario.

In caso di estinzione del suddetto rapporto bancario o di necessità di appoggio stabile dei suddetti pagamenti su nuovo rapporto bancario, la proprietaria/concedente segnalerà alla concessionaria le coordinate del nuovo rapporto bancario da accreditare.

5) DESTINAZIONE.

Il TAR Veneto attesta l'utilizzo dell'immobile quale propria sede istituzionale e per l'esercizio della propria attività, mentre la Regione Veneto conferma il rispetto delle norme applicabili sugli immobili ad uso ufficio pubblico.

Le parti si danno atto che l'immobile verrà utilizzato per un'attività di pubblico ufficio che comporta contatto diretto con il pubblico, ma che non dà luogo a riconoscimento di alcuna indennità di avviamento commerciale.

Il TAR del Veneto non potrà concedere a terzi in subconcessione locazione, comodato o quant'altro, neppure parzialmente, l'unità immobiliare.

La proprietaria potrà ispezionare o far ispezionare da propri incaricati i locali previo preavviso al concessionario ed accedere liberamente per le attività manutentive previste ~~nel presente~~ nella presente concessione nonché – sempre previo preavviso – per visite o sopralluoghi necessari per far prendere visione in bene a potenziali acquirenti.

Il Concessionario, già conduttore dell'immobile dalla data del 01.02.2004, dichiara che i locali sono adatti al proprio uso e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda, in particolare, l'impianto di depurazione, allo stato sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze, per il quale il concedente si impegna e si obbliga a renderlo pienamente adeguato.

Il concedente si impegna altresì alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile e sugli impianti che si rendessero necessari, per ragioni di sicurezza

all'esercizio della funzione svolta presso l'immobile nel rispetto delle norme in materia e compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio. Il concessionario si obbliga a riconsegnarli alla scadenza della concessione nello stesso stato con cui li ha ricevuti salvo il normale deterioramento per l'uso.

Il Tar del Veneto ha già provveduto, a propria cura e spese, ad eliminare il passaggio di collegamento con l'attiguo Palazzo Velluti, a suo tempo aperto al fine di migliorare l'espletamento delle proprie attività istituzionali e in ragione di ciò si adopererà con il Comando dei Vigili del Fuoco per la positiva definizione della pratica per il rilascio del N.O. prevenzione incendi.

Senza il preventivo consenso scritto della proprietaria il TAR del Veneto non potrà apportare alcuna aggiunta, miglioria o innovazione che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare l'immobile.

6) MANUTENZIONE.

Il TAR del Veneto si impegna ad usare i locali con diligenza ed a provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'immobile, escluse quelle dipendenti da deterioramento dovuto all'uso, essendo comunque responsabile dei danni provocati dalla negligenza nell'uso della cosa concessa in uso.

Le parti precisano che rimangono a carico della proprietaria tutte le spese che riguardano la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, come quelle derivanti da vetustà, caso fortuito o forza maggiore, nei limiti del mantenimento delle

condizioni di sicurezza delle attività svolte.

7) MODIFICHE, ADDIZIONI E MIGLIORIE.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti ed agli impianti dell'immobile, senza il preventivo consenso scritto della proprietaria/concedente.

8) ONERI ASSICURATIVI.

Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati al fabbricato, comunque riconducibili al concessionario per l'esercizio specifico della sua attività.

Il TAR del Veneto consegnerà alla proprietaria entro giorni novanta dalla sottoscrizione del presente atto di concessione copia di tale polizza.

9) VARIE.

Il TAR del Veneto è autorizzato dalla proprietaria all'installazione di cartelli e qualsivoglia altro strumento identificativo della sede, fatto salvo peraltro l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

L'eventuale relativo diniego non potrà in alcun modo essere fatto valere dalla concessionaria per ottenere una riduzione del canone di cui al precedente art. 2 o una variazione dei termini di durata dell'atto di concessione e/o delle condizioni di recesso.

f1d89604

Il TAR del Veneto dà atto che a seguito di tassativa richiesta formulata alla proprietaria da parte del Comune di Venezia, è stata autorizzata l'installazione sulla facciata esterna del Palazzo prospiciente il Canal Grande di un dispositivo di controllo del traffico acqueo e che pertanto nel corso del periodo della concessione potranno episodicamente pervenire da parte dell'Ente Comunale richieste di accesso all'immobile per dar seguito ad operazioni di manutenzione e/o controllo del dispositivo.

10) DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Non è consentita in tutto o in parte la cessione della concessione a terzi in qualsiasi forma o mezzo, senza il consenso scritto della proprietaria.

11) ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente atto di concessione dovranno essere fatte per iscritto. Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario. A tal fine e per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come segue:

il T.A.R. VENETO – Cannaregio 2277/78 – 30121 Venezia – PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it;

la proprietaria:

Regione del Veneto – Venezia, Palazzo Balbi PEC: acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it;

Ogni eventuale variazione di domicilio, come sopra indicato, dovrà essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all'altra.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le Parti stabiliscono che i dati personali verranno utilizzati ai soli fini dell'esecuzione del presente atto di concessione e per gli adempimenti di legge.

13) CLAUSOLE FINALI.

Il presente atto di concessione vale come nuovo rapporto giuridico, considerando come estinto o annullato ogni precedente altro accordo, anche verbale, eventualmente intercorso tra le parti e potrà essere modificato solo per iscritto.

Ai sensi del R.D. 18.11.1923, n° 2440, art. 16 bis, modificato dalla L. 790/1975, e dell'art. 62, R.D. 23.05.1924, n° 827, le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti l'atto di concessione sono a carico della proprietaria/concedente.

Le spese relative alla registrazione dell'atto di concessione sono a carico della proprietaria/concedente ai sensi dell'art.57, comma 7, D.P.R. 26.04.1986, n° 131.

Il presente atto di concessione è obbligatorio per la concedente, mentre lo sarà per il concessionario soltanto dopo l'approvazione dell'atto di concessione che sarà data con decreto del Segretariato Generale nel termine di giorni novanta dalla sottoscrizione del presente atto. Ove entro il termine predetto non venga emesso il decreto di approvazione, la concedente ha diritto di liberarsi da ogni impegno nelle forme di cui all'art.

114, R.D. 23.05.1924, n. 827.

14) CONTROVERSIE, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE.

In caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto di concessione ciascuna parte comunicherà all'altra per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Ai fini di comporre amichevolmente la controversia le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della contestazione e pervenire ad una composizione entro il successivo termine di giorni 30 (trenta).

Qualora la controversia non dovesse venire risolta amichevolmente, per qualsiasi controversia o disputa derivante dalla presente concessione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

15) NORME DI RINVIO.

Per quanto qui non espressamente pattuito si rimanda agli articoli del C.C. ed alle leggi speciali operanti in materia.

Il presente atto si compone di n. Pagine scritte.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia.

Addì, …

Per la proprietaria/concedente Per l'occupante/concessionario

_____ _____

Dott. Luigi G.G. Ciaccio

La proprietaria ed il Tar Veneto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342, c.c., dichiarano di approvare espressamente quanto previsto dagli artt. 3 (durata), 4 (canone), 5 (destinazione) 6 (manutenzione), 7 (modifiche, addizioni e migliorie), 8 (oneri assicurativi), 9 (varie), 13 (clausole finali), 14 (controversie, tentativo di conciliazione e foro competente).

Per la proprietaria/concedente

_____

Per l'occupante/concessionario

_____

Dott. Luigi G.G. Ciaccio

f1d89604

(Codice interno: 373759)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 951 del 06 luglio 2018

Valorizzazione e gestione del complesso denominato "ex Corte benedettina" in Comune di Legnaro (PD). Approvazione linee di indirizzo per l'affidamento in concessione all'Università degli Studi di Padova e al comune di Legnaro.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le linee di indirizzo per l'affidamento in comodato d'uso gratuito del Complesso denominato "ex Corte benedettina" in Comune di Legnaro (PD), all'Università degli Studi di Padova e al comune di Legnaro, per la sua valorizzazione e gestione in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 06.03.2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Protocollo di intesa con l'Università di Padova, il comune di Legnaro, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP, approvato con DGR 1950/2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è proprietaria dell'immobile denominato "ex Corte benedettina" sito in Legnaro (PD), la cui gestione era stata affidata alla azienda regionale Veneto Agricoltura, che ne ha curato la gestione tecnico amministrativa, la manutenzione ordinaria e le attività di valorizzazione.

Con L.R. 37/2014 l'Azienda Veneto Agricoltura è stata soppressa e posta in liquidazione ed è stata quindi istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP). Come precisato con DGR 931/2016, la gestione del bene in oggetto non è più funzionale alle attività della nuova Agenzia, la quale pertanto ha manifestato la volontà di riconsegnare, quanto prima possibile, la "Corte Benedettina" alla Regione.

Con DGR 1950/2017 è stato approvato il protocollo intesa per la valorizzazione e gestione del complesso monumentale denominato "ex Corte benedettina" in comune di Legnaro, sottoscritto in data 06.03.2018 tra Regione del Veneto, Università di Padova, comune di Legnaro e Agenzia Veneta per lo sviluppo nel settore primario, assumendo le parti reciproci impegni e obblighi, da sviluppare nei tre anni successivi.

Nell'ambito di tali impegni riportati all'art. 4 del protocollo d'intesa, le parti hanno in corso dei progetti che prevedono significativi investimenti.

In particolare l'Università ha già elaborato un progetto di fattibilità per l'utilizzo e la valorizzazione dei beni concessi che prevede investimenti per € 1.345.576,00 relativi a costi d'intervento ed € 260.000,00 per gestione annuale, a fronte di un utilizzo trentennale del cespite regionale; il progetto prevede in sintesi l'insediamento nella porzione di bene da concedere in comodato d'uso gratuito delle attività nel settore della didattica e divulgazione eventi, ricerca e trasferimento tecnologico e dei servizi connessi al sito di ristoro e foresteria, come ben specificato nel progetto di fattibilità presentato.

Sulla base di quanto sopra la Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio ha valutato positivamente il progetto trasmesso ed ha elaborato una proposta di concessione in comodato d'uso gratuito, che prevede i seguenti criteri di utilizzo:

1. Durata di 30 anni, termine ritenuto congruo per consentire di ammortizzare gli investimenti previsti calcolando un tasso annuo di rendimento di 1,5% sul valore della porzione di cespite concessa.
2. Verifica intermedia, trascorsi i primi vent'anni, atta ad accertare lo stato manutentivo dell'immobile ed il rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi previsti.
3. Diritto di recesso anticipato da parte di entrambi i soggetti.
4. Verifica sullo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria, che rimane a carico degli utilizzatori.
5. Oneri fiscali, tasse e contributi a carico dell'utilizzatore.
6. Riserva di 8 giornate gratuite per la Regione del Veneto e/o per i suoi Enti strumentali.
7. Obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e divieto di sub-concessione.

La stipula delle concessioni, consentirà di soddisfare le manifestate esigenze degli Enti coinvolti valorizzando l'immobile regionale che manterrà una destinazione pubblica a servizio della collettività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la DGR 06.12.2017, n. 1950 "Valorizzazione e gestione del complesso monumentale denominato "ex Corte benedettina" in comune di Legnaro (PD). Approvazione Protocollo di intesa e autorizzazione alla sottoscrizione".

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 06.03.2018

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le linee di indirizzo per la concessione in comodato d'uso gratuito della Corte Benedettina di Legnaro a favore di Università degli Studi di Padova e del Comune di Legnaro, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 6 marzo 2018, come segue:

    - Durata di 30 anni, termine ritenuto congruo per consentire di ammortizzare gli investimenti previsti calcolando un tasso annuo di rendimento di 1,5% sul valore della porzione di cespite concessa.
    - Verifica intermedia, trascorsi i primi vent'anni, atta ad accertare lo stato manutentivo dell'immobile ed il rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi previsti.
    - Diritto di recesso anticipato da parte di entrambi i soggetti.
    - Verifica sullo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria, che rimane a carico degli utilizzatori.
    - Oneri fiscali, tasse e contributi a carico dell'utilizzatore.
    - Riserva di 8 giornate gratuite per la Regione del Veneto e/o per i suoi Enti strumentali.
    - Obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e divieto di sub-concessione.

3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ad approvare con proprio provvedimento lo schema di concessione in comodato d'uso gratuito e a sottoscrivere il medesimo atto con l'Università degli Studi di Padova e con il comune di Legnaro per l'utilizzo e valorizzazione delle rispettive porzioni del compendio regionale sito in comune di Legnaro denominato "Ex corte Benedettina", nel rispetto delle linee di indirizzo indicate al punto 2);

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 23 comma 1, lett. d), D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373784)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 952 del 06 luglio 2018

Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 12.07.2018.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 12.07.2018 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, la presentazione del Bilancio Consolidato 2017, l'approvazione ed autorizzazione al Business Plan esercizio 2018, la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione e infine, un'informativa sul funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,83% del capitale sociale.

Con nota 01.06.2018 prot. 9713 del è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a., da tenersi presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato, 5, il 15.06.2018, alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 12.07.2018, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione Bilancio consolidato 2017;
3. Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2018;
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione: determinazioni;
5. Informativa sul funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014 avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la Dgr n. 258/2013*", l'organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata (**Allegato A**), emerge quanto segue.

La Società in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi ha applicato le disposizioni del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) ed ha attivato nel proprio sito internet l'Albo fornitori.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la Società ha adottato un proprio regolamento in data 10/03/2018 il quale recepisce i principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, al 01/01/2016 ed al 01/01/2017 esso era di n. 231 unità, mentre al 31/12/2017 ammontava a n. 243 unità. Il relativo costo è stato per il 2017 pari ad € 10.435.061,00 e per il 2016 di € 10.601.825,00. A fronte del costo del personale cessato nel 2016 di € 252.419,00 il costo del personale assunto nel 2017 è di € 385.978,00.

La Società in corso d'anno, con nota 30/11/2017 prot. 21566, comunicava che a seguito della cessazione dell'appalto di servizio di manovra presso l'Impianto Manutenzione Corrente (I.M.C.) Trenitalia di Treviso in data 30/04/2018 e affidamento del servizio da parte di Trenitalia ad altra società, il personale destinato al predetto servizio (n. 8 operai) viene ad essere in esubero

con decorrenza dal 01/05/2018. La Società ha comunicato di aver provveduto ad inserire il personale eccedente negli elenchi istituiti presso il sistema informativo unitario, come previsto dal D.M. 09.11.2017.

La Società ha rappresentato che le nuove assunzioni a tempo indeterminato, pari a 27 dipendenti, sono avvenute a seguito dell'autorizzazione regionale pervenuta con DGR 458/2016. Tale deliberazione, in deroga ai limiti di cui alla DGR 447/2015, autorizzava le suddette assunzioni in ragione del particolare settore di attività della società al fine di concorrere a realizzare quanto previsto dal D.P.C.M. 11/03/2013 (G.U. n. 148 del 26/06/2013), in particolare dal comma 3 dell'art. 1 con riguardo alla "*definizione di livelli occupazionali appropriati*".

Per quanto riguarda il costo del personale complessivo nel 2017 è stato pari a € 11.010.744,00 mentre nel 2016 era pari a € 11.844.782,00 registrando una sensibile riduzione.

In merito al superamento del limite del costo medio del personale nel triennio 2011/2013, pari ad €10.067.646,00 fatto registrare dal costo complessivo del personale del 2017, si richiama quanto sopra già rappresentato anche ai sensi della DGR 458/2016 sopracitata

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, co.co.co. o con contratti a progetto, il costo nel 2017 è stato di € 575.682,00 e nel 2009 era stato di € 395.196,00.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2017 è stato pari ad € 304.504,00 registrando una riduzione rispetto all'importo sostenuto nell'esercizio 2009, laddove era risultato pari ad € 318.468,00.

La Società ha comunicato che, come per gli anni precedenti, le spese per studi ed incarichi di consulenza sono relative a costi per servizi di consulenza fiscale, legale, amministrativa, ferroviaria, ecc.. Tali servizi sono affidati a studi e professionisti esterni in quanto l'azienda non dispone di personale con le competenze professionali necessarie.

La Società rappresenta che non sono stati sostenuti nel 2017 costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; essi erano stati di € 8.747,00 nel 2009.

Inoltre, non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni.

La Società ha comunicato di aver sostenuto un costo di € 27.988,80 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisizione di buoni taxi nell'anno 2017, mentre erano pari ad € 53.881,49 nel 2011.

Anche nel 2016 la Società ha monitorato l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, non riscontrando casi di superamento dei limiti indicati dai commi citati.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che lo stesso è stato aggiornato a seguito delle novità introdotte in materia dalla L. 190/2012.

Si propone quindi di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al rispetto delle Direttive.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.

Pertanto alla Società è stato richiesto di formulare una previsione in merito alle spese di funzionamento ai sensi della L.R. 39/2013 ed anche propedeutica alla fissazione degli obiettivi specifici da parte della Regione del Veneto ai sensi del nuovo disposto dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che: "*le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*"

A tale riguardo si segnala che con nota 31.07.2017 prot. 14231, la Società prevedeva di ridurre i costi per studi e consulenze portandoli rispettivamente ad € 290.000,00 per il 2017, 275.000,00 per il 2018 e € 260.000,00 per il 2019.

Ora, ai fini della condivisione della proposta, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, appare opportuno, nell'ottica di semplificazione ed efficienza dell'attività amministrativa, unificare detta previsione con quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art. 19, comma 5.

Si propone, pertanto, di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento della società presentata ai sensi della L.R. 39/2013 e, di fissare, quale obiettivo specifico annuale e pluriennale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6,

D.Lgs. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, il recepimento dell'obiettivo di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza ai valori indicati dalla Società con nota prot. 14231/2017 suddetta (rispettivamente € 275.000,00 per il 2018 ed € 260.000,00 per il 2019).

Si propone, in proposito, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet della Regione del Veneto.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta da: bilancio al 31.12.2017 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale (**Allegato B**), si evince che Sistemi Territoriali S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 2.325.409,00, registrando un incremento di € 472.394,00 rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente, quando era pari a € 1.853.015,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 36.318.671,00 è in diminuzione rispetto al 2016, quando era pari a € 61.143.678,00.

Tale variazione negativa va individuata principalmente nella diminuzione dei contributi in conto esercizio presenti nella voce "Altri ricavi e proventi", i quali registrano un decremento di € 23.222.664,00 e si attestano su un valore complessivo pari a € 12.208.255,00.

La voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione", registra un valore negativo di € 1.150.062,00 (era di valore positivo pari a € 1.536.184,00 nel 2016).

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in diminuzione rispetto al 2016, attestandosi su un totale di € 33.024.455,00.

Nello specifico sono diminuiti in particolare i "Costi per servizi" con un valore di bilancio di € 7.938.399,00 (rispetto ad € 31.070.123,00 del 2016), mentre i "Costi del personale" sono stati nel 2017 complessivamente pari a € 11.010.744,00 mentre nel 2016 erano pari a € 11.844.782,00.

Sono altresì diminuiti i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci i quali sono stati pari a € 2.449.729,00.

Sono stabili gli "Oneri diversi di gestione", con un valore a bilancio di € 330.736,00 e gli "Ammortamenti e svalutazioni" per complessivi € 8.037.902,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 3.294.216,00 con un incremento di € 221.960,00 rispetto all'esercizio precedente, quando tale valore era pari a € 3.072.256,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di € - 24.027,00 determinato da proventi finanziari per € 27.376,00 e da "Interessi e altri oneri finanziari" con un valore a bilancio di € -51.403,00.

L'evento eccezionale che ha influenzato significativamente il risultato d'esercizio riguarda la plusvalenza da cespite di € 1.060.000,00 realizzata con la vendita di due locomotive come da "*verbale di negoziazione per l'alienazione di materiale rotabile e componenti ricambistiche*" sottoscritto il 14/11/2017.

La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € 3.270.189,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per € - 944.780,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" con un valore di bilancio di € 60.190.281,00 determinato principalmente dalla diminuzione del valore delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da € 63.105.048,00 del 2016 a € 59.557.735,00 del 2017.

La voce "Attivo circolante" evidenzia un decremento, attestandosi su un importo di € 31.578.352,00; tale diminuzione è attribuibile ad una riduzione della voce "Rimanenze" per un importo complessivo a valere sul bilancio al 31/12/2017 di € 7.754.607,00.

Nel contempo le "Disponibilità liquide" sono passate da € 4.126.269,00 a € 7.251.080,00.

Si registra un decremento dei "Crediti", passati da € 16.867.385,00 del 2016 a € 12.615.124,00 del 2017. Al riguardo, con nota 27/06/2018 prot. 244473, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica segnala come la Società annoveri fra i crediti maturati verso la Regione del Veneto al 31/12/2017 l'importo di € 627.034,45. La Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

rappresenta nella nota suddetta come l'importo potrà essere effettivamente riconosciuto dalla Regione del Veneto solo a seguito di presentazione da parte della Società di apposita rendicontazione di spesa da trasmettere ai sensi della Convenzione rep. n. 32976 del 01/12/2016, facendo notare come la rendicontazione di spesa potrà essere presentata da Sistemi Territoriali s.p.a. solo in seguito all'emanazione del decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sarà resa operativa la proposta della Regione, giusta DGR 627/2018 di rimodulazione degli interventi di cui all'Accordo integrativo del 07/11/2014.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare è passato da € 20.600.882,00 del 2016 a € 16.525.593,00 (variazione in diminuzione di € -4.075.289,00); tale riduzione è riconducibile principalmente ad un decremento del "Totale Debiti Vs. banche" con un valore totale di bilancio di € 411.127,00 e degli "Altri Debiti" passati da € 5.412.612,00 del 2016 a € 4.979.543,00 del 2017.

Nell'anno 2017 è proseguito l'incremento del traffico passeggeri sulla linea Adria-Mestre, con un incremento dello 0,68% dei passeggeri trasportati.

Si è rilevata, invece, una diminuzione dei volumi nel servizio passeggeri affidato sulla rete Trenitalia. La diminuzione è sostanzialmente dovuta alla conclusione, nel mese di aprile 2016, del servizio sulla tratta Legnago - Padova.

Si è rilevata altresì una contrazione della produzione e dei relativi ricavi relativamente al servizio di trazione Cargo, effettuato per Trenitalia, a causa della riduzione dei servizi svolti per effetto delle dimissioni di diversi macchinisti.

Per quanto concerne la divisione navigazione interna, la Società ha provveduto alla gestione e manutenzione delle linee navigabili regionali e degli specchi acquei trasferiti.

Per quanto concerne le altre attività svolte dalla società, la stessa ha continuato la gestione della banca dati e il servizio di rilascio dei contrassegni di identificazione (targhe e badge) ai natanti circolanti nella Laguna Veneta.

Per quanto concerne l'evoluzione prevedibile della gestione, essa si ritiene sufficientemente stabile e non si prevedono particolari variazioni. Si confermano a livello generale tutti gli standard.

Nel corso dell'esercizio 2017 sono terminati i lavori di "Attrezzaggio con sistema di sicurezza e controllo della circolazione SCMT EDS (sistema di controllo marcia treno con *encoder* da segnale) della linea ferroviaria Adria-Mestre", per la tratta Adria - Piove di Sacco, a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto che ha assegnato un contributo di € 9.120.000,00 a valere sui fondi PAR FSC Veneto 2007-2013. La società aggiudicataria dei lavori ha prodotto il II° SAL al 31/05/2017 ed il III° SAL al 31/10/2017. Nell'esercizio sono stati altresì eseguiti sia interventi di livellamento e rincalzatura della tratta Piove di Sacco - Adria e della tratta Piove di Sacco - Mira Buse che alcuni risanamenti della massicciata e rifacimento di sede di passaggi a livello.

Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2017, l'organo non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio; analogamente il Revisore indipendente non esprime rilievi all'approvazione dello stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare nel suo complesso il bilancio d'esercizio 2017, **Allegato B**, che presenta un utile d'esercizio pari a € 2.325.409,12 richiamando quanto sopra indicato in relazione alla liquidazione da parte della Regione, del credito di € 627.034,45.

Relativamente alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, si concorda con la proposta di destinare € 116.270,45 a riserva legale (5,00%), mentre appare opportuna la distribuzione di un dividendo in denaro pari ad € 1.000.000,00 da distribuire al Socio Regione Veneto e conseguentemente si propone che l'importo residuo, pari ad € 1.209.138,67 sia destinato a riserva straordinaria. L'assegnazione della controllata "Ferroviaria Servizi s.r.l." sarà oggetto di apposita deliberazione da assumersi successivamente all'approvazione del progetto di legge in corso di valutazione per la separazione societaria (spin off) tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario.

Inoltre, il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - in seguito Testo Unico), all'art. 6, comma 2, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti al c. 3 art. 6 medesima legge che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

In proposito, nella documentazione di bilancio, la Società fa presente che processi e procedure interne appaiono adeguate, sulla base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in modo tale da selezionare, individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e configurano un sistema coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società. Essa sottolinea altresì come la separazione contabile tra i business gestiti dalla società consente altresì la valutazione del rischio a livello di singola attività condotta. Non vengono rilevate al momento attuale criticità rilevanti.

Per quanto attiene, inoltre, le disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016, la Società ha prodotto la Relazione sul Governo Societario, sempre inserita nell'**Allegato B,** di cui all'art. 6, comma 4, richiamata legge, nella quale la Società medesima, in relazione alla struttura e all'organizzazione in essere, considerata l'organizzazione interna aziendale e l'articolazione funzionale ritiene esistano, alle attuali condizioni di operatività le condizioni per valutare come adeguata l'organizzazione della governance aziendale anche con riferimento all'integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dal c. 3 dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) e alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B.**

Per quanto concerne la gestione delle partecipazioni, si segnala come, nel corso del 2017, sia avvenuta la cessione di Interporto di Venezia s.p.a.. mentre, nel mese di febbraio 2018, si è concretizzata la cessione della partecipazione detenuta in Interporto di Portogruaro s.p.a.. In relazione alla partecipazione in Interporto di Rovigo s.p.a. è in corso di predisposizione una procedura di vendita ad evidenza pubblica congiunta con i soci: Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, C.C.I.A.A. Venezia Rovigo Delta Lagunare. Riguardo alle controllate Nord Est Logistica s.r.l. e Veneto Logistica s.r.l. si stanno valutando possibili soluzioni alternative ai tentativi d'asta già effettuati ed andati deserti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla presentazione del Bilancio Consolidato 2016, **Allegato C**, si propone di prendere atto di quanto verrà illustrato in sede assembleare.

Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione ed autorizzazione del business plan per l'anno 2018, **Allegato D**, si rappresenta che dalla documentazione presentata dalla Società, la stessa prevede nel Budget a Valore Aggiunto del 2018 un decremento del "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, attestandosi ad un importo totale di € 25.237.000,00 rispetto agli € 27.062.000,00 del 2017.

I "Costi esterni della produzione", in previsione, sono in aumento rispetto al 2017, con un importo preventivato di € 12.223.000,00 (€ 11.615.000,00 nel 2017).

Il Valore Aggiunto è previsto in calo rispetto al 2017 (€ 15.447.000,00), con un importo stimato nel 2018 pari a € 13.014.000,00.

Il costo complessivo del personale 2018 è stimato pari a € 10.755.000,00. Nel 2017 era pari a € 11.011.000,00.

Gli Ammortamenti si prevedono nel 2018 pari a € 903.000,00 (€ 827.000,00 nel 2017).

Il Margine operativo netto risulta previsto pari a € 1.205.000,00 in calo rispetto al 2017 quando si era attestato a € 3.294.000,00.

La gestione finanziaria prevede un saldo negativo pari a € 36.000,00.

Pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a. prevede di chiudere il 2018 con un "Utile netto" pari a € 841.000,00.

Per quanto concerne le attività programmate da Sistemi Territoriali S.p.A., nel settore della navigazione, i principali interventi previsti nel 2018 sono:

- Mantenimento dei pescaggi ai fini della navigazione nelle uscite a mare del porto di Pila e del Porto di Levante;
- Trasferimento provvisorio degli uffici destinati al rilascio delle targhe per natanti circolanti nella laguna Veneta da Marghera (VE) Via Longhena, 6 a Mira (VE) - Piazza IX Martiri. Con il trasferimento si procederà alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo con gestione da remoto.

Con riferimento al settore ferroviario, nel 2018 sono previste le seguenti attività:

- Completamento dell'intervento di attrezzaggio della linea ferroviaria Adria - Mestre;
- Separazione societaria della Sistemi Territoriali s.p.a. con conferimento del ramo di azienda, relativo alla gestione delle infrastrutture, nella Ferroviaria Servizi s.r.l.;
- Ammodernamento del Parco Rotabile destinato alla tratta Rovigo - Chioggia e Rovigo Verona.

Con riferimento alla dismissione delle società partecipate si prevede:

- L'alienazione delle quote di Interporto di Rovigo s.p.a.;
- La valutazione delle possibili soluzioni per la dismissione delle controllate Nord Est Logistica e veneto Logistica s.r.l. a seguito delle aste effettuate ed andate deserte.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata, **Allegato D**.

Tutto ciò considerato si propone di autorizzare il programma di attività illustrato nella relazione allegata ed il budget per il 2018, **Allegato D**, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, nel rispetto dei limiti e delle eventuali deroghe previste per le varie tipologie di costi dalle Direttive regionali ex DGR 2101/2014, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione 2018 - 2020 e dei successivi impegni che saranno assunti dalla Giunta regionale.

Per quanto riguarda il punto 4) dell'ordine del giorno si rappresenta che l'art. 15 dello statuto della società prevede che la stessa sia amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 componenti, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

L'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea si pronunciasse in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. In data 26/06/2018 il Presidente della Società ha presentato le proprie dimissioni, per effetto delle quali viene a mancare la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare, venendosi così a concretizzare la decadenza dell'intero organo per effetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Societario. In proposito si comunica che sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, come previsto dalle direttive regionali, l'organo amministrativo della Società informerà l'assemblea sul funzionamento del sistema dei controlli adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si propone di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 24.12.2013 n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR del 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la nota di comunicazione della convocazione dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la check list prodotta per la verifica del rispetto delle Direttive regionali, **Allegato A**;

VISTA la "*Previsione in merito alle spese di funzionamento*" formulata dalla Società con nota 31.07.2017 prot. 14231;

VISTO il bilancio di esercizio al 31.12.2017, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la relazione circa i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione sul governo societario, **Allegato B**;

VISTO il Bilancio Consolidato 2017, **Allegato C**;

VISTO il Piano aziendale e Business Plan per l'anno 2018, **Allegato D**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto illustrato dalla Società, **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014;
3. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento della società presentata ai sensi della L.R. 39/2013 e, di fissare, quale obiettivo specifico annuale e pluriennale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/2016, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, il recepimento dell'obiettivo di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza ai valori indicati dalla Società con nota 31/07/2017 prot. 14231, (rispettivamente € 275.000,00 per il 2018 ed € 260.000,00 per il 2019);
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet della Regione del Veneto;
5. in merito al primo punto all'ordine del giorno, di approvare - richiamando quanto indicato in premessa relativamente alla liquidazione, da parte della Regione, del credito di € 627.034,45 - il bilancio d'esercizio 2017 nel suo complesso, **Allegato B**, che presenta un utile d'esercizio pari a € 2.325.409,12 e di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di proporre e votare la seguente proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: destinazione di € 116.270,45 a riserva legale (5,00%), distribuzione di un dividendo in denaro pari ad € 1.000.000,00 al Socio Regione Veneto e destinazione dell'importo residuo, pari ad € 1.209.138,67 a riserva straordinaria. L'assegnazione della controllata "Ferroviaria Servizi s.r.l." sarà oggetto di apposita deliberazione da assumersi successivamente all'approvazione del progetto di legge in corso di valutazione per la separazione societaria (spin off) tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario;
6. con riferimento al primo punto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) e alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B;**
7. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla presentazione del Bilancio Consolidato 2017, **Allegato C**, di prendere atto di quanto verrà illustrato in sede assembleare;
8. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di autorizzare il programma di attività illustrato nella relazione allegata ed il budget per il 2018, **Allegato D**, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, nel rispetto dei limiti e delle eventuali deroghe previste per le varie tipologie di costi dalle Direttive regionali ex DGR 2101/2014, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione 2018-2020 e dei successivi impegni che saranno assunti dalla Giunta regionale;
9. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di non procedere, stante l'avvio del procedimento di nomina da parte del Consiglio Regionale;
10. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, riguardante l'informativa ai soci da parte dell'organo amministrativo della società, in relazione al funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di prendere atto di quanto sarà illustrato;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito internet regionale.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 373761)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 953 del 06 luglio 2018

Assemblea ordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 16.07.2018 alle ore 11:30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.A., che si terrà in seconda convocazione il 16.07.2018 alle ore 11:30 e avente all'ordine del giorno la presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e le delibere conseguenti, nonché un'informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota 14206/2018 del 07/06/2018, poi rettificata dalla nota 13/06/2018 prot. 14846/2018, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Strade S.p.A. che si terrà presso la sede della Società in Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, in prima convocazione per il giorno 28.06.2018, ore 11:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16.07.2018, stesso luogo, alle ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. Varie ed eventuali.

Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Per quanto riguarda Veneto Strade S.p.A., deve ad ogni modo essere premesso che, nell'esercizio 2017, considerata la quota di minoranza di partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale, le direttive, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, devono essere intese dalla Società quali linee di indirizzo utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

Pertanto, da quanto riportato nella relazione sulla gestione, nella parte relativa al rispetto delle direttive, facente parte della documentazione di bilancio al 31/12/2017, **Allegato A**, si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

La Società, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, essendo inquadrabile come organismo di diritto pubblico, applica la disciplina del D.Lgs. 50/2016 ed ha approvato oltre a varie circolari aziendali operative in materia, apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione sotto soglia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi.

In merito alle direttive in materia di società strumentali Veneto Strade S.p.A. ha posto in essere una politica di dismissione delle proprie partecipazioni. Attualmente sussiste una partecipazione del 5% del capitale di Vi.Abilità S.p.A., società che svolge attività analoga a quella di Veneto Strade S.p.A. e che è partecipata per il 95% dalla Provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda il personale, la Società ha rappresentato di aver intrapreso le seguenti misure volte a contenere il costo del personale:

- Il blocco dello straordinario (con eccezione delle situazioni di pericolo/danno),
- Il completo definanziamento dei premi di produttività parte variabile,
- Il blocco del turn-over.

Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato la Società è passata da n. 296 dipendenti al 31/12/2010 ai n. 241 al 31/12/2017.

Anche il costo si è conseguentemente ridotto da circa € 16.800.000 del 2010 a circa € 14.514.000 del 2017.

Il calo del numero dei dipendenti a tempo indeterminato si può rilevare anche considerando che al 1° gennaio 2016 erano presenti n. 268 unità, al 1° gennaio 2017 n. 258 unità e al 31 dicembre 2017 n. 241 unità.

Nel 2017 non sono state effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, né per altro nuove assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto.

Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, o contratti a progetto nel 2017 è stato pari a € 60.000,00, nel 2016 è stato pari a € 104.892,00, mentre nel 2009 era stato di € 414.378,00.

Per quanto concerne l'altro limite stabilito dalla DGR 447/2015 in merito al contenimento delle spese per il personale, oltre appunto al limite al *turn over* per il personale a tempo indeterminato, si rappresenta che il costo complessivo del personale nel 2017 è stato pari ad € 14.574.286,45, inferiore al valore medio del costo del personale nel triennio 2011-2013 pari a € 16.016.524,00.

La Società ha adottato propri regolamenti per il reclutamento del personale, modificato da ultimo in data 5/12/2014, e per il conferimento degli incarichi (ultima modifica in data 25/1/2016).

La società ritiene di non avere eccedenze di personale ai sensi D.Lgs. 175/2016.

Per quanto riguarda le direttive in materia di contenimento delle spese di varia natura, si deve far presente che essendo Veneto Strade S.p.A. inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 196/2009, la Società deve sottostare alla più restrittiva disciplina nazionale.

La Società non ha sostenuto, nel 2017, costi per studi ed incarichi di consulenza. Pure nel 2016 erano stati pari a zero, mentre nel 2009 ammontavano a € 211.895,00.

La Società ha precisato di avvalersi di una serie di prestazioni esterne, anche a progetto, connesse all'attività della Società che non possono configurarsi come studi ed incarichi di consulenza, rivestendo piuttosto la funzione di *service* tecnici.

La Società non ha nemmeno sostenuto costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (così come per il 2016; mentre nel 2009 erano stati pari ad € 40.136,00) e nemmeno per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda il 2018, la Società prevede di sostenere costi per studi ed incarichi di consulenza per € 10.000,00 e nessun costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza.

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ad esclusione ad ogni modo delle autovetture impiegate per la vigilanza della rete viaria, nell'anno 2017 è stata di € 13.768,22, mentre nel 2011 era pari ad € 68.122,00.

Per quanto riguarda la direttiva E-III concernente l'eventuale distribuzione di un dividendo ai Soci corrispondente al risparmio di spesa derivante dalle politiche di contenimento dei costi, si rappresenta che la Società dichiara, d'intesa con i soci, di non mirare a distribuire dividendi ma a massimizzare gli interventi di manutenzione della rete viaria.

In merito alla direttiva M-V relativa al monitoraggio dell'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la Società dichiara di aver provveduto e di non aver riscontrato casi di superamento del limite.

I modelli di organizzazione ex art. 6, D.Lgs. 231/2001 sono stati aggiornati in seguito alle novità introdotte dalla L. 190/2012.

Per quanto fin qui rappresentato, si propone di prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, a cui si rinvia per una completa informazione, attestanti l'avvenuto rispetto delle direttive.

Passando ora alla trattazione degli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - in seguito Testo Unico), il quale, fra l'altro, all'art. 6, comma 2, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3, medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

In proposito, nella documentazione di bilancio, **Allegato A**, la Società fa presente che il rischio di crisi aziendale non sia un rischio di mercato, posto che la Società opera, in forza della L.R. 29/2001, in qualità di concessionario fino al 2031 per la gestione delle rete viaria individuata di interesse regionale (oltre che di concessionario per la gestione della rete viaria provinciale del bellunese fino al 2025).

Ciò rappresenta, per la Società, una pluriennale garanzia di operatività, alla quale i soci sono chiamati a concorrere con adeguati trasferimenti economici, stante l'assenza di significative fonti dirette di ricavo per la medesima.

Pertanto, secondo il Consiglio di Amministrazione, il rischio di crisi aziendale è unicamente connesso alla concreta messa a disposizione da parte dei Soci di adeguati contributi in conto esercizio. A fronte di risorse prima garantite dalle Province socie che a sua volta ricevevano adeguati fondi dallo Stato per la gestione della rete viaria trasferita ai sensi del D.Lgs.118/1998, il mancato rinnovo delle convenzioni scadute e la necessità di prevedere un contratto di servizio con la Regione che fissi puntualmente le risorse da destinare alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria pongono delle potenziali criticità alle gestione.

Lo studio di advisory, deliberato dall'Assemblea dei soci in data 24/02/2017 su proposta del socio Regione del Veneto, giusta DGR 173/2017, porta a ritenere, secondo l'organo amministrativo della Società, che nonostante la fase di passaggio in atto, Veneto Strade potrà ridefinire il proprio sistema di finanziamento strutturandolo per poter programmare le necessarie attività a beneficio della viabilità regionale.

Per quanto attiene specificatamente le disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016, la Società dà atto di aver valutato l'opportunità di attivare, in considerazione delle dimensioni e caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, gli ulteriori strumenti di governo societario espressamente previsti dalla normativa, ritenendo allo stato di non procedere ad integrazione in quanto:

a. la Società non opera in ambiti di mercato che possano comportare turbative alla libera concorrenza, essendo inquadrata come organismo di diritto pubblico soggetta alla normativa in materia di forniture di lavori, servizi, forniture;
b. sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, lo specifico incarico di Advisory ne ha valutato la rispondenza, non introducendo elementi particolari in relazione all'opportunità di istituire un ufficio di controllo interno ai sensi del D.Lgs. 175/2016;
c. la Società in data 17/01/2014 ha adottato un proprio codice etico e di comportamento, revisionato in data 14/03/2018;
d. non sono al momento stati introdotti programmi di responsabilità sociale d'impresa, che potranno essere posti in essere dopo aver individuato e definito il percorso di rilancio della Società.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, art. 6, comma 2, TU), alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, TU), **Allegato A**.

Ora, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 per quanto poi riguarda il contenimento delle spese di funzionamento per il 2017, la DGR 612/2017 di partecipazione all'assemblea del 10.05.2017 aveva stabilito *"di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2017 ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 39/2013 e di proporre agli altri soci pubblici in assemblea di fissare quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19 c. 5 e 6 del D. Lgs. n. 175/2016 l'obiettivo di costo complessivo del personale pari a € 14.522.500,00 per il 2017, a € 14.400.000,00 per il 2018 e a € 14.400.000,00 per il 2019, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e della Regione del Veneto"*.

Sulla base della documentazione di bilancio trasmessa dalla Società, si rileva che la stessa ha conseguito l'obiettivo fissato per il 2017 di sostenere un costo complessivo del personale annuo massimo pari a € 14.522.500,00, avendo sostenuto un valore a consuntivo di € 14.514.289,00, inferiore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 di € 16.016.524,00.

Tuttavia, si ritiene opportuno che anche per l'anno 2018 la Società formuli ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 39/2013 e dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, una proposta di contenimento delle spese di funzionamento della medesima attraverso una previsione di detti costi, sia per l'anno in corso che per i successivi due anni, in modo da consentire alla Giunta regionale di condividerla e di individuare obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento che siano poi realizzabili ed efficaci.

La Società ha trasmesso in data 28/06/2018, con prot. 16430/2018, la propria proposta di contenimento, **Allegato B**. Anche per il corrente esercizio 2018 Veneto Strade prevede una riduzione dei costi del personale, tenuto conto che l'esiguità del personale adibito alle attività operative su strada ha raggiunto livelli soglia.

In ogni caso la Società conferma l'obiettivo già fissato lo scorso anno per l'annualità 2018, ossia di sostenere un costo complessivo del personale pari a € 14.400.000,00. Tale previsione viene effettuata prescindendo da possibili adeguamenti/riconoscimenti automatici e non discrezionali disposti in applicazione del CCNL applicato dall'azienda (CCNL Anas). Per il 2019, a seguito del probabile ingresso di Anas spa nella Veneto Strade s.p.a., a seguito dell'accordo sottoscritto tra Anas spa e Regione del Veneto il 23/02/2018, potrà determinare nuove politiche di gestione del personale, che però sono difficilmente ipotizzabili, indi per cui viene confermato 1'obiettivo a valere sull'annualità 2019, di un costo pari a € 14.400.000,00. Per il 2020, per le medesime motivazioni, la Società conferma l'importo di 14.400.000,00.

Un'altra significativa linea di contenimento delle spese di funzionamento è relativa ai compensi degli organi amministrativi, che dagli € 149.490,00 del 2017 sono stimati in € 95.198,00 per l'esercizio 2018.

La Società ha inoltre proposto, di ridurre a € 10.000,00 nel 2018 e di azzerare per gli anni 2019 e 2020 i costi per studi e incarichi di consulenza, nonché di non sostenere alcun costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Ritenuta significativa la proposta di riduzione del costo complessivo del personale nel triennio 2018-2020, si propone di condividere detta proposta ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013 e di fornire alla Società, comunicandolo in assemblea, quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, comma 5, T.U., l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo costante di € 14.400.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e della Regione del Veneto.

Considerato quanto sopra stabilito, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Passando poi ad analizzare il bilancio al 31.12.2017 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale, **Allegato A**, si evince che Veneto Strade S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 62.719,00, in crescita rispetto all'esercizio precedente, quando lo stesso era stato pari a € 16.791,00.

L'utile dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso del 2017 ed è imputabile principalmente alle attività svolte a seguito di interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, in parte ultimati e in parte in corso di ultimazione. Inoltre, nell'anno appena concluso, è proseguita l'attività di realizzazione di nuove opere stradali con il conseguente completamento di alcune di esse. Tali opere, sia ultimate, sia in corso di realizzazione, rappresentano la proprietà così detta "gratuitamente devolvibile" della Società.

Da un'analisi delle informazioni contenute nel conto economico si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 107.430.574,00 è in aumento rispetto al 2016, quando era pari a € 60.433.624,00, principalmente a seguito dell'aumento della posta contabile "Altri ricavi e proventi" passata da € 55.904.373,00 a € 104.040.011,00; nello specifico, tale scostamento consegue in maniera preponderante all'incremento degli altri ricavi e proventi vari passati da € 2.852.553,00 a € 44.460.957,00, ma anche dei contributi in conto esercizio che hanno registrato un valore a bilancio nel 2017 di € 35.580.618,00, mentre nel 2016 quando erano pari a € 34.149.471,00.

Inoltre, si segnalano contributi in c/impianti per € 23.991.812,00, relativi a quote di contributi erogati dalla Regione del Veneto a fronte dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi del Piano Triennale che si sono concretizzati in nuove opere materiali in concessione.

I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" pari a € 2.705.996,00 sono invece lievemente diminuiti rispetto al 2016 e si riferiscono a canoni, attività di sopralluogo, trasporti eccezionali e altri ricavi delle vendite; in diminuzione sono anche le "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione", per un valore complessivo a bilancio di € 50.625,00 (€ 886.672,00 nel 2016), relativi a interventi su beni non in gestione che la Società non ha concluso alla data di chiusura dell'esercizio 2017.

Per quanto concerne, invece, i "Costi della produzione", questi ammontano a € 105.843.241,00 e risultano quasi raddoppiati rispetto al 2016 (€ 58.094.553,00).

Tali aumenti sono provocati principalmente dagli "Oneri diversi di gestione" passati da € 741.880,00 a € 42.576.513,00 e dagli "Ammortamenti e le svalutazioni" passati da € 20.517.371,00 del 2016 a € 25.588.480,00.

I "Costi per servizi" si attestano a € 21.547.713,00 e i "Costi per il personale" sono pari a € 14.514.289,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 1.587.333,00, contro i € 2.339.071,00 dell'anno precedente.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di € - 1.322.661,00, in miglioramento rispetto all'anno precedente, quando la gestione si è chiusa a € - 1.936.760,00.

La gestione straordinaria registra un saldo nullo come per l'anno precedente.

Il "Risultato prima delle imposte" è pari a € 264.672,00, mentre le "Imposte" incidono sul risultato finale per € - 201.953,00.

Per quanto concerne l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra una diminuzione delle "Immobilizzazioni" con un valore a bilancio di € 525.168.427,00 (€ 573.409.821,00 nel 2016); tale importo consegue da un lato alla riduzione delle "Immobilizzazioni immateriali" (importo a bilancio di € 585.409,00) e delle "Immobilizzazioni materiali" pari a € 524.233.161,00, nonché della sostanziale invarianza delle "Immobilizzazioni finanziarie" che si attestano su un importo di € 349.857,00.

La voce "Attivo circolante" pari a € 105.076.495,00 (€ 130.984.926,00 nel 2016) evidenzia una diminuzione rispetto al 2016; tale scostamento è attribuibile principalmente alla diminuzione dei "Crediti" passati da complessivi € 123.909.338,00 a € 96.687.934,00.

In particolare, dal bilancio si evince che i "Crediti verso Clienti" sono passati da € 30.708.599,00 a € 36.326.738,00, i "Crediti tributari" sono passati da € 16.411.455,00 a € 11.528.974,00, mentre i "Crediti verso altri" sono diminuiti da € 76.789.284,00 a € 48.832.222,00.

Sono in diminuzione le "Rimanenze", passate da € 3.134.708,00 a € 505.945,00, mentre sono in aumento le "Disponibilità liquide", passate da € 3.940.880,00 del 2016 a € 7.882.616,00 del 2017.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una riduzione dei "Debiti", il cui ammontare passa da € 99.004.480,00 a € 94.503.292,00; tale flessione è riconducibile principalmente ad un decremento dei "Debiti verso banche" il cui valore si attesta a € 63.630.984,00 (nel 2016 era pari a € 67.660.547,00) e dei "Debiti verso fornitori" con un valore totale di bilancio che passa da € 22.171.448,00 a € 17.821.939,00.

Con riferimento all'attività posta in essere nel corso del 2017, la Società segnala di aver proseguito nella realizzazione degli investimenti sia in opere stradali che in beni strumentali, nonché ha garantito la gestione, manutenzione, messa in sicurezza e vigilanza della rete stradale.

Le risorse destinate alla manutenzione globale (ordinaria, a rendicontazione e somma urgenza) nel corso dell'esercizio 2017 sono state pari a 21 milioni di euro.

Le attività di manutenzione hanno riguardato i rifacimenti del manto stradale e la messa in sicurezza della rete viaria per dare garanzia di stabilità lungo il piano viabile. Le altre attività di manutenzione svolte hanno riguardato la segnaletica orizzontale e verticale, lo sfalcio dell'erba, la potatura e pulizia del piano stradale, le attività antineve e la prevenzione del ghiaccio sul manto stradale.

Per quanto concerne i servizi offerti all'utenza nel corso del 2017, si segnalano:

- l'approntamento con cadenza annuale del Piano Neve che garantisce, nel periodo invernale, una capillare suddivisione delle tratte in sottozone a ciascuna delle quali è garantito sia il servizio preventivo antigelo che quello di sgombero neve attraverso appositi mezzi ed attrezzature;

- l'attivazione del servizio di pronto intervento mediante squadre di operatori della viabilità che intervengono in caso di segnalazione di eventuali emergenze attraverso un servizio attivo 24 ore al giorno, sia nei giorni feriali che festivi, per 365 giorni all'anno;
- l'attivazione del servizio di Infomobilità che consente all'utenza, collegandosi al sito della Società, di accertare la percorribilità di ciascuna tratta stradale, la presenza di cantieri e di ogni altra situazione che possa incidere sulla capacità di assorbimento del traffico.

La Società di Revisione, nella propria relazione al Bilancio esprime un giudizio di conformità del Bilancio al 31/12/2017 ai principi contabili e alle norme applicate, nonché dichiara che lo stesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della Società. Infine esprime un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori con il bilancio d'esercizio al 31/12/2017.

Il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio al 31/12/2017, redatta ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c., tenuto conto delle risultanze dell'attività svolta dalla società di revisione e riassunte nella propria relazione, propone all'assemblea di approvare la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2017, come redatta dagli amministratori della Società, insieme alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato A**, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 nel suo complesso e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 62.719,00, a riserva legale per € 3.135,00 e a riserva straordinaria per € 59.584,00.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che la DGR 3966/2007 aveva invitato le società regionali ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001, in considerazione dell'importanza che rivestono l'adozione e l'efficace applicazione di tali modelli organizzativi, in tema di responsabilità amministrativa per i reati commessi da soggetti apicali o sottoposti. Con la DGR 2101/2014 venivano inoltre invitate le società ad aggiornare i modelli di organizzazione previsti dall'art. 6, D.Lgs 231/2001 alle novità introdotte in materia dalla L. 190/2012.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione annuale dell'organismo di vigilanza trasmessa dalla Società, **Allegato C**, alla quale si rinvia per ogni approfondimento, in cui si dà conto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2017 dall'organismo, il quale conclude la propria relazione dichiarando di non aver accertato situazioni anomale o di non conformità tali da costituire eventi di particolare attenzione nelle aree di attività a rischio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013.";

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

VISTA le note di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Strade S.p.A.;

VISTO il bilancio di esercizio al 31.12.2017 e relativa nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione della Veneto Strade S.p.a., **Allegato A**;

VISTA la proposta di contenimento delle spese di funzionamento di cui alla nota di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 16430/2018 del 28/06/2018, **Allegato B**;

VISTA la relazione annuale dell'Organismo di vigilanza della Veneto Strade S.p.a., **Allegato C**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Veneto Strade s.p.a., di prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, attestanti l'avvenuto rispetto delle direttive fornite con DGR 2101/2014;
3. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016), **Allegato A**;
4. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2018, **Allegato B**, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013 e di fornire alla Società, comunicandolo in assemblea, quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, comma 5, T.U., l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo costante di € 14.400.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e della Regione del Veneto;
5. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto;
6. ancora in riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Veneto Strade, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, **Allegato A**, nel suo complesso e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 62.719,00, a riserva legale per € 3.135,00 e a riserva straordinaria per € 59.584,00;
7. in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione annuale dell'organismo di vigilanza trasmessa dalla Società Veneto Strade S.p.a., **Allegato C**;
8. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 373763)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 954 del 06 luglio 2018

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova per risarcimento danni da fauna selvatica (cinghiale), promosso da C. A.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 374002)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 955 del 06 luglio 2018

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da C.P.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373769)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 956 del 06 luglio 2018

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 2075/2008 avanti la Corte d'Appello di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373767)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 957 del 06 luglio 2018

Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Fallimento Costruire s.r.l. agli atti ed agli effetti del decreto ingiuntivo n. 3752/2017 ed a rinunciare agli atti del giudizio (R.G. 170/2018) di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, promosso dalla Regione Veneto avanti il Tribunale civile di Treviso, a spese compensate.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373768)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 958 del 06 luglio 2018

Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio avanti il TAR per il Veneto R.G. n. 1440/2016.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373770)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 959 del 06 luglio 2018

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373762)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 960 del 06 luglio 2018

N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 373815)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 961 del 06 luglio 2018

Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23/11/2012. Legge n. 205 del 7/12/2015. DGR n. 2683 del 18/12/2012. Finanziamento anno 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo "Ufficio OMS di Venezia" del 23/11/2012 - Legge di ratifica n. 205 del 7/12/2015 - e in attuazione della DGR n. 2683 del 18/12/2012 di relativa presa d'atto, si assegna all'Ufficio OMS di Venezia il finanziamento di euro 300.000,00 attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, finalizzato alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative riferiti all'anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In data 11 gennaio 2001 veniva firmato a Roma dal Governo italiano e dall'OMS - Ufficio Regionale per l'Europa (OMS/EURO), co-firmataria la Regione del Veneto, l'Accordo istitutivo dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo con sede a Venezia "Ufficio OMS di Venezia"; accordo ratificato dal Parlamento italiano con la Legge n. 12 del 15 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 1° giugno 2003, con validità decennale.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la collaborazione avviata, nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle diseguaglianze tra gli Stati membri e all'interno di essi, attraverso le strategie previste nella nuova politica europea denominata "Health 2020", l'OMS/EURO, il Governo Italiano e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il 23 novembre 2012 un nuovo Accordo per mantenere a Venezia l'Ufficio dell'OMS. La Giunta Regionale ha preso atto del succitato Accordo con deliberazione n. 2683 del 18 dicembre 2012.

La procedura di ratifica del nuovo Accordo, autorizzata dal Legislatore con la legge n. 205 del 7 dicembre 2015, si è conclusa il 22 febbraio 2016 a seguito del perfezionamento dello scambio delle notifiche tra le Parti; l'Accordo, in conformità all'art. 11, avrà validità fino alla data del 21 febbraio 2021, con possibilità di proroga quinquennale, come risulta da nota informativa del Ministero della Salute - Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei ed Internazionali prot. n. 1488 del 11 maggio 2017.

Dal 2016 l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo ha sede all'interno dell'area storica dell'Ospedale Civile di San Giovanni e Paolo di Venezia, adiacente alla Scuola Grande di San Marco.

L'Ufficio di Venezia costituisce parte integrante dell'Ufficio Regionale dell'OMS per l'Europa; si configura quale centro di eccellenza dell'OMS per lo studio dei determinanti sociali della salute e dell'equità in salute nonché sede di riferimento tecnico-specialistica per lo sviluppo di piani globali di investimenti per la salute e il benessere e la riduzione delle iniquità nello stato di salute della popolazione europea.

Fornisce assistenza e supporto ai responsabili politici, a livello nazionale, regionale e locale, nella formulazione di politiche e nell'attuazione di strategie e azioni sostenibili di investimenti in salute che collochino la promozione della salute al centro dello sviluppo umano, sociale ed economico, secondo il modello di politica europea per la salute, basato su valori ed evidenze, denominato "Health 2020" e l'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", piano d'azione globale dell'ONU per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti.

Sin dalla creazione dell'Ufficio veneziano dell'OMS, la Regione del Veneto, condividendone i valori, ha intrapreso con lo stesso un percorso di stretta e attiva collaborazione. L'impegno assunto è di lavorare insieme per migliorare in modo significativo la salute e il benessere di tutta la popolazione degli Stati membri, ridurre le diseguaglianze di salute, rafforzare la sanità pubblica e garantire un sistema sanitario eccellente incentrato sulla persona. Tale rapporto è teso a formulare, implementare e monitorare le strategie di investimento per la salute e lo sviluppo dei cittadini e stimolare processi orientati a creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza che mantenga e migliori il controllo della salute.

L'attuazione del nuovo Accordo del 2012 si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce il pieno coinvolgimento della Regione nel dibattito sanitario internazionale. La sfida è quella di ulteriormente aumentare il grado, già eccellente, di competitività del Sistema Socio-Sanitario regionale in rapporto ai migliori Sistemi Socio-Sanitari europei e internazionali, con l'obiettivo prioritario di individuare un modello di governance che ne garantisca la piena sostenibilità, l'equilibrio economico e finanziario della gestione mantenendo al contempo, attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate, l'alto livello qualitativo dei servizi erogati.

La collaborazione con l'Ufficio dell'OMS si realizza in diversi ambiti, con particolare attenzione al fondamentale aspetto della prevenzione della salute e della qualità dell'ambiente di vita dei cittadini veneti. La tematica è stata oggetto di approfondimento nella Conferenza "Posizionare il Veneto al Centro delle Politiche sanitarie globali ed europee" svoltasi nel dicembre 2015 a Venezia. Nel corso dell'incontro-confronto, dedicato a valutare le migliori strategie di promozione e tutela della salute, il sistema veneto di integrazione tra cure ospedaliere, territoriali e servizi sociali è stato riconosciuto dal Direttore Generale dell'OMS come "modello" di integrazione tra sanità e sociale corrispondente alle linee guida più avanzate dell'OMS.

Il proficuo dialogo e confronto consolidatosi con l'Ufficio di Venezia si è dimostrato di rilevante importanza anche per affrontare con successo il caso di contaminazione dell'acqua da PFAS registrato nel 2013 in Veneto. Le eccellenti modalità di risposta, rapide ed efficaci, che la Regione ha dato a questa emergenza sanitaria pubblica, avvalendosi anche della professionalità degli esperti tecnici dell'OMS e degli organi scientifici del Servizio Sanitario Regionale, sono state oggetto di un documento scientifico pubblicato dall'OMS per condividere con le comunità, i paesi e le regioni europee l'esperienza del Veneto e la valida strategia adottata dallo stesso per affrontare una minaccia improvvisa e grave per la salute ambientale.

In un'ottica di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche, di formazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, l'Ufficio OMS di Venezia ha rilanciato la Rete europea Regions for Health Network - RHN-WHO, assumendo all'interno della Rete le funzioni di coordinamento per ulteriormente accelerare l'azione sui determinanti sociali della salute a livello delle Regioni europee.

La Regione del Veneto, membro di RHN-WHO dal 1998, quale prima Regione italiana con un sistema sanitario in linea con i requisiti di adesione previsti dalla Rete, partecipa attivamente al network dell'OMS mettendo a disposizione dei membri la propria esperienza in materia di determinanti sociali della salute. In tal modo la Regione condivide e sostiene l'impegno dell'Ufficio OMS di Venezia a rendere RHN-WHO sempre più protagonista nel panorama europeo, con un ruolo tecnico specifico orientato a supportare i responsabili politici regionali nella formulazione e attuazione di politiche sostenibili e indirizzi operativi che consentano di tradurre in azioni concrete i principi di promozione della salute, prevenzione e contrasto alle disuguaglianze contenuti in "Health 2020" e nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La collaborazione della Regione del Veneto nella concreta attuazione del programma tecnico-scientifico dell'Ufficio OMS di Venezia trova la sua sede ideale all'interno dei lavori del Liaison Board dell'Ufficio veneziano. Tale organismo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del succitato Accordo del 2012, è composto da tre membri, con comprovata esperienza nelle aree di attività dell'Ufficio OMS, nominati dal suo Direttore Generale, e provenienti rispettivamente dal Ministero della Salute italiano, dalla Regione del Veneto e dall'Ufficio regionale OMS di Copenhagen. Il Liaison Board ha la funzione di programmare l'attività corrente dell'Ufficio e di raccogliere ed esaminare le proposte delle istituzioni ospitanti relative a nuove tematiche scientifiche di interesse prioritario a livello nazionale e regionale.

La presenza nel Board di un rappresentante della Regione costituisce altresì una preziosa opportunità per il Veneto di partecipare ai lavori di definizione della nuova strategia interna dell'Ufficio OMS di Venezia per l'attuazione del 13° Programma generale di lavoro dell'OMS 2019-2023, ancora in bozza, la cui mission è promuovere la salute, mantenere il mondo al sicuro, tutelare le fasce più deboli.

La Regione, quale membro del Board e componente dello Steering Committee dell'European Observatory on Health Systems and Policies, network la cui sede di coordinamento è stabilita presso l'Ufficio dell'OMS di Bruxelles, su invito dell'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa ha partecipato al meeting di alto livello "Health systems for prosperity and solidarity: leaving no one behind" svoltosi il 13 e il 14 giugno 2018 in Estonia, nella città di Tallinn, per celebrare i 10 anni della Carta di Tallinn "I sistemi sanitari per la salute ed il benessere economico", riflettere sui progressi compiuti e delineare probabili scenari futuri; professionisti dell'Area Sanità e Sociale hanno contribuito al dibattito, portando l'esperienza del Veneto in termini di valutazione della performance, risposta alla crisi finanziaria e approccio multisettoriale per il miglioramento della salute.

A seguito degli importanti e significativi risultati ottenuti in virtù della collaborazione attivata con l'Ufficio OMS di Venezia, il Veneto è riconosciuto come sede strategica di riferimento per la formazione di alto livello per le politiche della Salute, luogo privilegiato per conferenze internazionali dell'OMS, seminari scientifici e tecnici atti a favorire la circolazione di informazioni ed esperienze tra diversi paesi, policy-makers, esperti e professionisti del settore sanitario, qual è l'"Observatory Summer School". Si tratta di un corso formativo di alta specialità che la Regione del Veneto organizza da oltre dieci anni a Venezia, con la collaborazione dell'European Observatory. Quest'anno la Summer School, giunta alla sua dodicesima edizione, si

svolgerà nei giorni dal 22 al 28 luglio 2018 e svilupperà il tema: "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness" (Qualità dell'assistenza: migliorare l'efficacia, la sicurezza e il livello di soddisfazione).

L'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 23/11/2012 (Legge n. 205/2015), prevede a carico della Regione del Veneto il versamento a favore di OMS/EURO di un contributo annuo di euro 300.000,00 finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.

L'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con nota del 9 marzo 2018, ha presentato alla Regione del Veneto richiesta di erogazione del contributo per l'anno 2018 di euro 300.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del succitato Accordo.

Con la Legge regionale n.19/2016 è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata.

La DGR n. 326 del 21 marzo 2018 stabilisce che Azienda Zero eserciti la gestione dei flussi finanziari GSA sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta Regionale da adottarsi su proposta delle strutture dell'Area Sanità e Sociale alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti.

Premesso quanto sopra, si propone di assegnare a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia, presso l'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, il finanziamento complessivo di euro 300.000,00 nel corrente esercizio finanziario, quale contributo della Regione del Veneto finalizzato alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative relativi all'anno 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 2012, di cui alla DGR n. 2683/2012, ratificato ai sensi della Legge n. 205/2015.

Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 300.000,00 di cui sopra si provvederà con le risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalla L.R. n. 19/2016 e successivi provvedimenti attuativi.

A questo fine occorre far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7 novembre 2017, parzialmente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 29 dicembre 2017, che ha definito la ripartizione delle risorse indistinte del Fondo Sanitario Regionale previste per l'anno 2017 e 2018, dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, concernente la programmazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 21 marzo 2018.

Con quest'ultima deliberazione, in particolare, la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018, di cui alla DGR n. 1810/2017 e alla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017, di parziale modifica della precedente, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45 indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria e incaricando il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR a provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse all'Azienda Zero.

Con decreto n. 6 del 10 aprile 2018 il Direttore dell'Unità Organizzativa Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti ha disposto l'impegno e la liquidazione finalizzati all'erogazione all'Azienda Zero delle sopracitate risorse.

La copertura finanziaria del finanziamento dell'iniziativa oggetto del presente provvedimento, di importo complessivo pari a euro 300.000,00 è a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata, previste per la linea di spesa *Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo con sede a Venezia "VENICE OFFICE" - contributo annuale* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 138 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 326/2018 e dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018.

Azienda Zero provvederà all'erogazione a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia, del relativo finanziamento assegnato di euro 300.000,00 da effettuarsi in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 205 del 7/12/2015;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTA la L.R. 29/12/2017 n. 47, Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la DGR n. 2683 del 18/12/2012;

VISTA la DGR n. 1810 del 7/11/2017;

VISTA la DGR n. 2231 del 29/12/2017;

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO l'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23/11/2012;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei ed Internazionali prot. n. 1488 del 11/05/2017;

VISTA la nota dell'OMS - Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 9/03/2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l' "Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo" del 23/11/2012, la cui procedura di ratifica si è conclusa il 22 febbraio 2016 ai sensi della Legge n. 205 del 7 dicembre 2017, avrà validità fino alla data del 21 febbraio 2021, in conformità all'art. 11 dell'Accordo, con possibilità di proroga quinquennale, come risulta dalla nota informativa del Ministero della Salute - Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei ed Internazionali prot. n. 1488 del 11 maggio 2017;
3. di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23/11/2012, che prevede a favore dell'Ufficio OMS di Venezia l'assegnazione annuale di un finanziamento di euro 300.000,00 quale contributo della Regione del Veneto finalizzato alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative;
4. di assegnare a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia presso l'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, il finanziamento complessivo di euro 300.000,00 nel corrente esercizio finanziario, quale contributo della Regione del Veneto riferito all'anno 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 23/11/2012;
5. di disporre che la copertura finanziaria del finanziamento complessivo di euro 300.000,00 è a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata, previste per la linea di spesa *Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo con sede a Venezia "VENICE OFFICE" - contributo annuale* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 138 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 326/2018 e dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018;

6. di disporre che l'Azienda Zero provveda all'erogazione a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia, del finanziamento assegnato, di cui al precedente punto 4, da effettuarsi in un'unica soluzione ad esecutività del presente provvedimento (causale "Venice Office");
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373817)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 del 06 luglio 2018

European Observatory Venice Summer School 2018: "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness". Venezia, Isola di San Servolo, 22 - 28 luglio 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'evento European Observatory Venice Summer School 2018: "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness" (Qualità dell'assistenza: migliorare l'efficacia, la sicurezza e il livello di soddisfazione) organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies con la collaborazione della Regione del Veneto, che si svolgerà a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 22 al 28 luglio 2018; si approva altresì il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 25.000,00 attinto dai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2315 del 30 luglio 2004, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie) con l'obiettivo di rappresentare in ambito europeo l'esperienza e il punto di vista della Regione, contribuendo alla produzione di studi e di linee guida per la gestione, in senso globale, della sanità europea e partecipando alle scelte future del più importante consorzio europeo di istituzioni sanitarie.

L'European Observatory on Health Systems and Policies, la cui sede di coordinamento è stabilita presso l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di Bruxelles, è un partenariato che comprende, oltre alla Regione del Veneto unico partner italiano, l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa (WHO/Europe), i governi di Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito, la Commissione Europea, la Banca Mondiale, l'Unione Nazionale Francese dei Fondi di Assicurazione Sanitaria (UNCAM) e le istituzioni accademiche London School of Economics and Political Science (LSE) e London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

La sua mission è di sostenere e promuovere, attraverso un'indagine comparata e un'analisi completa e rigorosa dei sistemi sanitari locali e nazionali e delle loro dinamiche, le politiche sanitarie basate sulle evidenze, coinvolgendo direttamente i principali soggetti istituzionali, a tutti i livelli, chiamati a definire le nuove strategie di politica sanitaria.

Dall'anno 2007 l'European Observatory organizza ogni anno a Venezia, in collaborazione con la Regione del Veneto, una Summer School Europea sulle tematiche più attuali delle riforme dei sistemi sanitari.

In considerazione dei risultati delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione dei maggiori esperti europei del settore sanità, lo Steering Committee dell'European Observatory, nel corso del meeting svoltosi a Bruxelles dal 14 al 15 dicembre 2017, ha approvato la realizzazione anche nel 2018 di questo importante evento formativo/informativo e, vista l'ormai consolidata collaborazione, ha chiesto alla Regione del Veneto la disponibilità a partecipare all'organizzazione della dodicesima edizione dell'European Observatory Venice Summer School da svolgersi, sempre a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 22 al 28 luglio 2018.

La Summer School 2018 svilupperà il tema "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness" (Qualità dell'assistenza: migliorare l'efficacia, la sicurezza e il livello di soddisfazione).

L'iniziativa formativa 2018 si propone l'obiettivo di definire il concetto di base di "qualità dell'assistenza" e le sue varie dimensioni, nonché di individuare gli strumenti più adatti per misurare e confrontare la qualità, per sistematizzare e interpretare l'efficacia degli indicatori di qualità dell'assistenza, quali i percorsi basati sull'evidenza, accreditamento, audit e feedback, misure di sicurezza del paziente, rendicontazione pubblica o pay-for-quality.

Il corso, strutturato in lezioni e workshop pratici, intende presentare esperienze nazionali basate sull'evidenza, sull'utilizzo di indicatori diversi e modelli innovativi per assicurare e migliorare l'assistenza, rivedendo come tali indicatori possano essere inseriti nell'ambito di strategie nazionali per consentire ai sistemi sanitari di adempiere al loro ruolo e migliorare continuamente le loro prestazioni.

Si tratta di un'importante occasione di incontro tra policy-makers, esperti e professionisti della sanità per individuare e approfondire strategie e politiche volte a misurare, assicurare e/o migliorare la qualità delle cure a tutti i livelli: internazionale, nazionale e regionale. I partecipanti, selezionati tra coloro che hanno incarichi in Istituzioni/Organizzazioni internazionali o nazionali nonché tra professionisti della sanità - medici e non - che operano nelle Aziende Sanitarie, interessati ad approfondire la tematica della qualità delle cure, potranno condividere le loro opinioni e ottenere informazioni da importanti organizzazioni internazionali tra cui la Commissione Europea, l'OCSE e l'OMS.

E' consuetudine che, in concomitanza con lo svolgimento della Summer School, si tenga a Venezia un importante evento, ad essa correlato, che vede la partecipazione dei maggiori esperti europei ed internazionali del settore sanità, organizzato dall'Area Sanità e Sociale insieme all'European Observatory, che ne sostiene tutti i relativi costi. Il workshop di approfondimento si svolgerà a Venezia, Palazzo Cavalli Franchetti, il giorno 24 luglio 2018 e svilupperà il tema "Migliorare la qualità dell'assistenza attraverso il confronto internazionale"; sarà non solo un momento di intenso scambio di idee tra i partecipanti e di proficui dibattiti ma anche un'occasione per ricordare insieme il 20° anniversario della fondazione dell'European Observatoy, ripercorrendo le tappe più significative della collaborazione ultradecennale iniziata con la Regione del Veneto nell'anno 2004 e riflettere sulle strategie future.

Si evidenzia che la collaborazione della Regione del Veneto alla realizzazione della European Observatory Venice Summer School si inserisce nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza, aperto al confronto europeo ed internazionale, mira a promuovere occasioni di dibattito sanitario ad alto livello e di incontro tra i maggiori esperti del settore.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza dell'iniziativa e del carattere di internazionalità dei temi trattati e della qualità dei partecipanti, si propone di approvare l'evento: European Observatory Venice Summer School 2018 "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness" che si terrà a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 22 al 28 luglio 2018, organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies con la collaborazione della Regione del Veneto.

Si propone di finanziare la Summer School 2018 fino ad un importo massimo di euro 25.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a titolo di contributo alle spese complessivamente sostenute dall'European Observatory per la realizzazione dell'evento.

Tutto ciò premesso, si ritiene, di determinare in euro 25.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 derivanti dal presente provvedimento.

A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 137 relativa a quanto in oggetto e denominata "Contributo per l'organizzazione della Summer School 2018" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.

Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10 aprile 2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 25.000,00 per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 137 "Contributo per l'organizzazione della Summer School 2018" e di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale all'assegnazione del finanziamento a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio) e alla definizione delle direttive che l'Azienda Zero dovrà rispettare per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 326/2018.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 2315 del 30/7/2004;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTA la DGR n. 550 del 30/04/2018;

VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;

VISTI gli esiti della seduta dello Steering Committee dell'European Observatory on Health Systems and Policies del 14-15/12/2017;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'evento: European Observatory Venice Summer School 2018 "Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness" che si terrà a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 22 al 28 luglio 2018, organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies con la collaborazione della Regione del Veneto;
3. di finanziare l'evento European Observatory Venice Summer School 2018 fino ad un importo massimo di euro 25.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a titolo di contributo alle spese complessivamente sostenute dall'European Observatory on Health Systems and Policies per la realizzazione della suddetta iniziativa formativa;
4. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 3 si provveda a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 137 "Contributo per l'organizzazione della Summer School 2018", capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale all'assegnazione del finanziamento di cui al precedente punto 3 a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio) e alla definizione delle direttive che l'Azienda Zero dovrà rispettare per la gestione dei flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 326/2018, relativi alla linea di spesa n. 137 "Contributo per l'organizzazione della Summer School 2018" di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373819)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 963 del 06 luglio 2018

Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. - Decreto Ministero della Salute del 05.02.2015. Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Potenziamento strutture psichiatriche. Azienda ULSS n. 9. Assegnazione finanziamento e individuazione della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assegnazione del finanziamento per la realizzazione del programma di potenziamento delle strutture psichiatriche, complementare alla realizzazione della REMS veneta (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza - superamento Ospedale Psichiatrico Giudiziario), attraverso l'adeguamento del servizio psichiatrico dell'Azienda ULSS n. 9 presso l'ospedale di Legnago (VR).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 3-ter della Legge 17 febbraio 2012 n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" prevede, per il completamento del processo di superamento degli OPG già previsto dall'all. C del DPCM del 01 aprile 2008, che le Regioni e PP.AA. realizzino e gestiscano nel proprio territorio, attraverso le ASL, delle strutture sanitarie residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG.

Con Decreto del Ministero della Salute del 1° ottobre 2012 sono stati fissati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali (REMS) destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza in OPG.

Con Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012 è stata ripartita la quota per la realizzazione delle opere, e per la Regione Veneto è stato previsto il finanziamento di € 11.587.256,75.= per la realizzazione, nel proprio territorio, della struttura residenziale (REMS) e per il potenziamento delle strutture psichiatriche regionali, subordinando l'esecutività del provvedimento alla presentazione al Ministero del programma di fattibilità.

Con Delibera n. 2064 del 19.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma di fattibilità per la realizzazione della REMS e la fattibilità di un modello edilizio teorico da 40 posti letto, del costo stimato di € 11.587.000,00.=.

Con successiva Delibera n. 497 del 04.04.2014 la Giunta Regionale ha recepito la proposta presentata dall'Azienda ULSS n. 21 (ora Azienda ULSS n. 9) per la realizzazione della REMS presso il Centro Sanitario Polifunzionale "F. Stellini" in Comune di Nogara (VR), individuando altresì la stessa Azienda ULSS quale soggetto deputato allo sviluppo del modello edilizio allegato alla D.G.R. n. 2064 del 19.11.2013, dopo l'approvazione del programma da parte del Ministero della Salute.

Il programma di fattibilità per la realizzazione della REMS, nel confermare la richiesta complessiva del finanziamento di € 11.587.256,75 individuava due fasi di articolazione del percorso, la prima delle quali relativa alla "Realizzazione della REMS provvisoria/prodromica da 16 posti letto e definitiva da 40 posti letto finali presso il Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara" dell'importo complessivo di € 11.587.000,00 di cui € 11.007.650,00 finanziati con i fondi statali.

Con la citata deliberazione n. 497/2014 la Giunta Regionale si riservava, tra l'altro, di approvare la seconda fase del programma di fattibilità per la realizzazione della REMS, relativa al potenziamento dei servizi territoriali psichiatrici regionali a supporto del superamento degli OPG.

Con Decreto del Ministero della Salute del 05.02.2015 (G.U. 13.03.2015 n. 60) è stato approvato il programma di fattibilità presentato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2064 del 19.11.2013, integrato con D.G.R. n. 497 del 04.04.2014, e assegnato il finanziamento di € 11.007.650,00.= per la realizzazione della nuova REMS, rimandando ad un successivo Decreto l'assegnazione delle risorse residue, pari a € 579.606,75.= per il potenziamento delle strutture psichiatriche presenti sul territorio regionale.

Con l'entrata in funzione della REMS provvisoria, l'Azienda ULSS n. 9 ha rappresentato la necessità di adeguare il Servizio Psichiatrico inserito all'interno del Presidio Ospedaliero di Legnago al fine sia di incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi favorendo così misure alternative all'internamento, che di conformarli e renderli idonei ad ospitare temporaneamente gli ospiti della REMS stessa che ne avessero la necessità, in modo da garantire quei parametri indispensabili che ne assicurino la sicurezza e la tranquillità dei pazienti stessi e degli operatori; l'ospedale di Legnago è la struttura sanitaria

più vicina alla REMS di Nogara, distante circa 20 km, e pertanto facilmente raggiungibile.

In tal senso l'Azienda ULSS 9, stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha pertanto presentato il relativo progetto esecutivo di adeguamento e ristrutturazione del Servizio Psichiatrico, comportante una spesa prevista di € 550.000,00.

La Commissione Regionale Investimenti Tecnologie Edilizia nella seduta del 4 maggio 2018 ha espresso parere favorevole sia all'intervento che al finanziamento dello stesso utilizzando parte dei fondi ancora disponibili relativi alla seconda fase, che ammontano a € 579.606,75, previa autorizzazione della Giunta Regionale e del Ministero della Salute.

In relazione al finanziamento dell'opera previsto a carico dell'ex art. 20 della Legge 67/88, le procedure per l'approvazione, la realizzazione ed il monitoraggio dell'opera sono quelle definite nell'Accordo concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità relativo allo stesso art. 20 della legge n. 67/88, stipulato tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare il progetto in argomento e di inviare il presente atto al Ministero della Salute, conformemente a quanto previsto nella precedente deliberazione n. 497/2015 e nel DM Salute 05/02/2015.

L'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, procederà all'impegno nel bilancio regionale del finanziamento di cui al D.M. Salute 28 dicembre 2012, successivamente al Decreto di ammissione da parte dello stesso Ministero.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTO il DPCM del 01 aprile 2008;
VISTA la Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3-ter;
VISTA la D.G.R. n. 2064 del 19 novembre 2013;
VISTA la D.G.R. n. 497 del 04 aprile 2014;
VISTO il D.M. Salute del 05.02.2015;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali del 26.02.2015;

VISTA la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

delibera

1. di approvare la seconda fase del programma di superamento degli OPG relativa al potenziamento dei servizi territoriali psichiatrici a supporto del superamento degli OPG, composta dall'intervento di adeguamento del Servizio Psichiatrico presente all'interno del Presidio Ospedaliero di Legnago, del costo previsto di € 550.000,00, da realizzarsi a cura dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di finanziare per € 522.500,00 (pari al 95% del costo) la realizzazione dell'opera di cui al punto 1. utilizzando parte dei fondi ancora disponibili (€ 579.606,75) rispetto allo stanziamento complessivo (€ 11.587.000,00);
3. di trasmettere al Ministero della Salute, per i provvedimenti di competenza, il presente provvedimento;
4. di richiedere al Ministero della Salute l'ammissione a finanziamento della quota di € 522.500,00;
5. di stabilire che le procedure per l'approvazione, la realizzazione ed il monitoraggio dell'opera sono quelle definite nell'Accordo concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità finanziati con l'art. 20 della legge n. 67/88, stipulato tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373822)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 964 del 06 luglio 2018

Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities - anno 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2018 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities (Rete Europea delle Organizzazioni regionali e locali della Salute) con sede a Bruxelles (Belgio), a cui la Regione aderisce dall'anno 2011. Si assegna a EUREGHA, a titolo di quota associativa anno 2018, il finanziamento di euro 5.000,00 attinto dai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2023 del 29/11/2011; DGR n. 983 del 27/06/2017; Atto Costitutivo di EUREGHA del 27/01/2012; Nota EUREGHA del 15/12/2017;

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities (Rete Europea delle Organizzazioni regionali e locali della Salute) con sede a Bruxelles (Belgio) è stata costituita il 30 gennaio 2006; trattasi di un Network europeo rivolto ad avviare un coordinamento per l'assistenza sanitaria di qualità e per la mobilità dei pazienti attraverso la promozione di forme di collaborazione tra le Autorità sanitarie regionali e locali presenti sul territorio europeo; la Rete incoraggia e sostiene la condivisione di informazioni, di buone pratiche e di conoscenze tra i suoi membri, nel quadro delle politiche di salute pubblica e di assistenza sanitaria promosse dall'Unione Europea.

EUREGHA è un'organizzazione no profit che raggruppa Enti regionali e locali provenienti da Stati membri dell'Unione Europea; la sua mission è di creare e incentivare occasioni di dialogo tra Autorità e Organizzazioni regionali e locali da un lato e le Istituzioni dell'Unione Europea dall'altro, finalizzate all'individuazione di problematiche comuni e di soluzioni innovative che possano essere utilizzate dai singoli membri per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in ambito sanitario, con particolare riferimento al contenimento dei costi e al contestuale mantenimento di un elevato standard di prestazioni sanitarie.

Fino al 2010 EUREGHA si configurava come rete libera e informale che promuoveva una serie di attività, anche in collaborazione con altri network europei, per la realizzazione dei propri obbiettivi; successivamente ha modificato il proprio status divenendo un'organizzazione formalmente riconosciuta con un Segretariato permanente con sede a Bruxelles. Negli ultimi anni la Rete ha consolidato il proprio ruolo di interlocutore privilegiato per le Istituzioni europee e gli stakeholders internazionali del settore sanitario.

La finalità principale del Network è quella di garantire che le esigenze e le priorità delle comunità locali siano rappresentate nella politica sanitaria dell'Unione Europea; la strategia adottata punta ad accrescere il ruolo delle Regioni e delle Organizzazioni locali presso le Istituzioni Europee attraverso il consolidamento di una piattaforma comune per la discussione e lo scambio di esperienze e buone pratiche in materia di Salute pubblica e stimolando la collaborazione tra i suoi membri, le Istituzioni Europee, le Reti e le Organizzazioni Europee attive nell'ambito della Sanità pubblica.

EUREGHA realizza, a favore dei membri della Rete, attività di carattere formativo e informativo organizzando seminari tematici incentrati sulle problematiche sanitarie di maggiore attualità, visite studio presso strutture ospedaliere di eccellenza presenti sul territorio dell'Unione Europea e, soprattutto, giornate informative in occasione del lancio di bandi pubblici di finanziamento europeo in materia di salute, ricerca e innovazione. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di relazioni tra i partner della Rete e i diversi attori europei, al fine della creazione di partenariati interregionali e transfrontalieri volti alla partecipazione ai bandi europei e all'accesso ai relativi finanziamenti. In tal modo la Rete mira a creare sinergie tra le Autorità regionali e locali e gli altri attori dell'UE, quali le Istituzioni dell'Unione Europea e le altre Reti interessate alle problematiche di salute; la vision strategica di EUREGHA è quindi di lavorare insieme per sistemi sanitari più sostenibili ed efficienti.

Con deliberazione n. 2023 del 29 novembre 2011, la Giunta Regionale ha formalizzato l'adesione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA per gli anni 2011 e 2012. Con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione n. 983 del 27 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto alle attività di EUREGHA per gli anni 2013-2017.

Fin dall'inizio delle attività della Rete la Regione del Veneto ha collaborato con gli altri membri per rafforzare la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni regionali nell'attuazione della politica sanitaria dell'Unione Europea, sostenendo l'impegno di EUREGHA nell'individuare nuove strategie mirate a rafforzare la cooperazione e il dialogo delle Autorità locali con le Istituzioni Europee.

Il work plan 2018, approvato dall'Executive Board di EUREGHA durante la riunione svoltasi il 14 febbraio 2018, prevede l'incentivazione e lo sviluppo delle azioni avviate lo scorso anno. Proseguirà l'impegno della Rete a partecipare direttamente alle Joint Actions e ai progetti europei finanziati nell'ambito del Programma UE di Salute Pubblica, del Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020) e del Programma Interreg Europe, nonché a coordinare gruppi interregionali di lavoro riguardanti le aree tematiche di maggiore interesse in ambito sanitario: malattie croniche, cure integrate, eHealth, ricerca e innovazione, equità in salute, azioni contro il cancro, salute mentale, sanità transfrontaliera.

Le politiche della Rete per l'anno 2018 si incentrano su due aree prioritarie di intervento: le cure primarie e le cure integrate. L'obiettivo è di definire nuovi e innovativi strumenti per il governo della domanda di salute dei cittadini, nell'ambito di una programmazione dei servizi equa, efficiente e sostenibile, finalizzata a fornire con continuità risposte appropriate. EUREGHA intende supportare in tal modo gli Stati membri nell'adozione di piani di azione di promozione della salute, dell'equità e del benessere in grado di affrontare la sfida della carenza delle risorse con una visione sistemica e integrata, capace di affrontare con azioni complessive, interdipendenti, coordinate e coerenti, alcune tra le sfide maggiori cui sono legati gran parte dei costi in sanità, in particolare la sfida della cronicità e della long term care.

La Rete si propone inoltre di consolidare nel 2018 la collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione Europea, soprattutto per le tematiche in materia di cancro, e con il Comitato europeo delle Regioni (CdR), continuando a svolgere il ruolo di segretariato del Gruppo interregionale "Salute", istituito con decisione dell'Ufficio di Presidenza del CdR nel 2010.

Nel corso dell'Assemblea annuale di EUREGHA, tenutasi a Bruxelles il 16 maggio del corrente anno, sono state presentate le iniziative per il secondo semestre 2018. In particolare parteciperà attivamente alla realizzazione dell'European Week of Regions and Cities 2018, in programma nei giorni dall'8 all'11 ottobre 2018 a Bruxelles e incentrato sugli scenari futuri della politica di coesione dell'UE, in una prospettiva regionale e locale. Si tratta di uno tra i più importanti eventi europei nell'ambito della promozione dello sviluppo regionale, volto a sensibilizzare i responsabili decisionali dell'UE in merito al ruolo cruciale svolto dalle Regioni nell'elaborazione delle politiche europee soprattutto in materia di coesione economica, sociale e territoriale.

Sarà inoltre attivato un forum permanente sulla salute collegato allo strumento interattivo della Commissione Europea denominato "Piattaforma delle politiche sanitarie dell'UE", per stimolare le discussioni sulle principali questioni di salute pubblica, condividere conoscenze e migliori pratiche.

Il Segretariato della Rete curerà la predisposizione di policy briefs con rappresentanti delle Istituzioni dell'UE e l'organizzazione di workshop, in collaborazione con il Comitato europeo delle Regioni e con la Commissione europea, in materia di big data, ricerca e innovazione/HTA, educazione e politiche sociali, fondi strutturali. Coordinerà, inoltre, i lavori sullo stato di attuazione della Direttiva europea "Cross-Border HealthCare" del 2011, analizzando gli obiettivi raggiunti e gli scenari futuri, con un focus particolare rivolto a valutare l'eventuale opportunità di revisioni della vigente normativa. La Regione del Veneto parteciperà a questa iniziativa di approfondimento in funzione anche del suo ruolo di coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute, particolarmente attivo in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, fornendo un contributo tecnico alla discussione e portando la propria esperienza in termini di azioni regionali atte a supportare il processo di implementazione della sopra citata Direttiva.

Si evidenzia che la partecipazione del Veneto alla Rete europea EUREGHA si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.

Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con la Rete si presenta come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei, si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto, quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network, workgroup e iniziative europee.

Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo di Venezia tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati europei attivi in ambito sanitario, quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.

Tutto ciò premesso, per l'importanza che l'iniziativa riveste e al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della Regione del Veneto con EUREGHA, con il presente provvedimento si propone di approvare anche per l'anno 2018 la partecipazione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio) i cui oneri di partecipazione alla Rete ammontano per il corrente anno ad euro 5.000,00 così come comunicato con nota EUREGHA del 15 dicembre 2017.

Si ritiene di determinare in euro 5.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 derivanti dal presente provvedimento.

A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in oggetto e denominata "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.

Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10 aprile 2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 5.000,00 per l'esercizio corrente a favore del beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio), con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" e di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare in un'unica soluzione, ad esecutività della presente deliberazione, al beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities l'importo di euro 5.000,00.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTE le DDGR n. 2023 del 29/11/2011 e n. 983 del 27/06/2017;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;

VISTO l'Atto Costitutivo di EUREGHA del 27/01/2012;

VISTA la nota EUREGHA del 15/12/2017;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione per l'anno 2018 della Regione del Veneto a EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio);
3. di prendere atto che gli oneri per l'anno 2018 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto a EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio) ammontano ad euro 5.000,00=, come risulta da comunicazione di EUREGHA del 15 dicembre 2017;
4. di assegnare a favore di EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio), il finanziamento complessivo di euro 5.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a titolo di quota associativa anno 2018;
5. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 4 si provveda a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario", capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326;
6. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione, ad esecutività della presente deliberazione, al beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities l'importo di euro 5.000,00 - nota EUREGHA del 15 dicembre 2017 Invoice n. 01/003/2018/003;
7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
8. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373823)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 965 del 06 luglio 2018

Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention - anno 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2018 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie), con sede a Bruxelles (Belgio), a cui la Regione aderisce dal 2008. Si assegna a EuroHealthNet, a titolo di quota associativa anno 2018, il finanziamento di euro 2.500,00 attinto dai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 834 del 8/4/2008; DGR n. 984 del 27/06/2017; Statuto EuroHealthNet del 8/12/2004. Nota EuroHealthNet del 01/01/2018;

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, è una partnership no-profit con sede a Bruxelles (Belgio), alla quale aderiscono più di cinquanta Enti che operano a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nel campo della sanità pubblica, nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute e nella riduzione delle disuguaglianze. I suoi membri sono per la maggior parte Ministeri della Salute, Istituti nazionali di Sanità pubblica, Autorità sanitarie regionali e locali, Centri accademici e di ricerca e Agenzie e Confederazioni di servizi sanitari. La Regione del Veneto è membro di EuroHealthNet dal 2008, come formalizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 834 del 8 aprile 2008. Con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione n. 984 del 27 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione alle attività di EuroHealthNet per gli anni 2013-2017.

La sua vision è di migliorare la salute di tutta la popolazione degli Stati europei e di contribuire alla riduzione delle disuguaglianze superando i gap esistenti nell'accesso ai servizi sanitari. Trattasi di obiettivi che la Rete intende realizzare attraverso specifiche e mirate strategie sanitarie atte a promuovere politiche di investimento nella salute adeguate, eque e sostenibili in grado di agire con azioni coerenti ed efficaci sui determinanti sociali, ambientali ed economici della salute.

In tale contesto si inserisce la partecipazione di EuroHealthNet, nel ruolo di partner insieme a venticinque paesi europei, alla Joint Action Health Equity Europe per la riduzione delle ineguaglianze, coordinata dall'Italia tramite l'Istituto Superiore di Sanità.

La Rete incoraggia il lavoro dei partner proponendosi come sede ideale per lo sviluppo di progetti condivisi, lo scambio di conoscenze e competenze, il networking e le comunicazioni. Le sue attività sono strutturate su tre piattaforme distinte incentrate sulle politiche, le pratiche e la ricerca; la prima sostiene la formulazione di politiche intersettoriali e congiunte basate su buone pratiche, la seconda mira a sostenere l'attuazione di strategie e metodi per ridurre le disuguaglianze sanitarie aiutando i membri a sviluppare capacità, condividere conoscenze e partecipare a iniziative internazionali in modo da individuare sfide comuni e sviluppare nuovi approcci in sanità, la terza identifica e promuove azioni basate sull'evidenza per la salute, l'equità e il benessere.

Le piattaforme sono tra loro collaborative e interattive in modo da stimolare l'interazione tra responsabili politici, ricercatori e professionisti; l'obiettivo è di condurre a politiche, azioni e pratiche allineate e partecipate a tutti i livelli in grado di affrontare con successo le disuguaglianze sanitarie e le minacce ambientali alla salute.

Il Piano Strategico 2014-2020 di EuroHealthNet si basa sul concetto che la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario in quanto coinvolge anche gli altri settori che influiscono sulla salute stessa. In questa logica il Piano si propone di incentivare politiche di approccio intersettoriale che prevedano l'intervento, la collaborazione e il coordinamento di settori diversi dalla sanità, in particolare l'istruzione, la cultura, i trasporti, lo sport, l'agricoltura, il turismo, per realizzare iniziative in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione.

Lo scopo prioritario è quello di promuovere la consapevolezza, il dibattito informato e, soprattutto, le azioni che possono essere intraprese da decisori politici, attori istituzionali e professionisti della salute a tutti i livelli, regionali, nazionali ed europei. Il progetto è di lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile in materia di promozione della salute e di prevenzione delle malattie e per contribuire in modo significativo alla salute, all'equità e al benessere in tutti gli Stati Europei.

A tal fine la Rete ha avviato nel 2015 tavoli tecnici di lavoro con i propri membri per l'individuazione di strategie che sostengano il concetto di salute ed equità sociale in tutte le politiche e i programmi dell'UE. Attualmente sono operativi quattro Gruppi di lavoro tematici - malattie croniche, salute mentale, sistemi sanitari, invecchiamento sano e attivo - il cui ruolo specifico è di collaborare con gli esperti delle principali organizzazioni europee e internazionali in ambito sanitario per analizzare le differenze esistenti in salute nei diversi paesi europei, definire gli scenari futuri e lavorare insieme su posizioni e problematiche comuni.

Tra le attività della Rete rientra anche la promozione e l'organizzazione di visite studio, presso le istituzioni e le strutture sanitarie degli Stati membri, finanziate nell'ambito del Programma dell'UE per l'Occupazione e l'Innovazione sociale (EaSI) 2014-2020; tali visite sono finalizzate a conoscere e approfondire le diverse politiche inter-settoriali adottate dai vari governi. Realizza altresì a favore dei suoi membri attività di carattere formativo e informativo organizzando seminari tematici; da ultimo quello svoltosi a Bruxelles il 5 giugno scorso, incentrato sul tema degli investimenti strategici per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie negli Stati membri, al quale la Regione del Veneto ha partecipato in funzione anche del suo ruolo di coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute, particolarmente attivo nella tematica, fornendo un contributo tecnico alla discussione e portando la propria esperienza in termini di azioni regionali poste in essere nell'ambito del terzo programma di finanziamenti UE in materia di salute pubblica 2014-2020.

La Regione del Veneto, attraverso la sua partecipazione ormai decennale ad EuroHealthNet, ha inteso favorire l'internazionalizzazione delle strutture sanitarie del Veneto giovandosi delle iniziative promosse dalla Rete in merito alle principali tematiche sanitarie; con lo scopo di far dialogare la dimensione sanitaria territoriale e locale con la visione internazionale e multicentrica dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle altre Agenzie internazionali di settore, al fine di affrontare le principali sfide per la Salute con approcci integrati e strategie intersettoriali di promozione della salute.

Si evidenzia che la partecipazione del Veneto alla Rete europea EuroHealthNet si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.

Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con la Rete si presenta come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto, quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network, workgroup e iniziative europee.

Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo di Venezia, tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati europei attivi in ambito sanitario quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.

Tutto ciò premesso, per l'importanza che l'iniziativa riveste e al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della Regione del Veneto con EuroHealthNet, con il presente provvedimento si propone di approvare anche per l'anno 2018 la partecipazione del Veneto alla Rete EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention con sede a Bruxelles (Belgio); gli oneri di partecipazione alla Rete ammontano per il corrente anno ad euro 2.500,00 così come comunicato con nota EuroHealthNet del 1 gennaio 2018.

Si ritiene di determinare in euro 2.500,00 l'importo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 derivanti dal presente provvedimento.

A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in oggetto e denominata "Partecipazione

della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.

Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10 aprile 2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 2.500,00 per l'esercizio corrente a favore del beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention con sede a Bruxelles (Belgio), con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" e di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare in un'unica soluzione, ad esecutività della presente deliberazione, al beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention l'importo di euro 2.500,00.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTE le DDGR n. 834 del 8/4/2008 e n. 984 del 27/06/2017;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;

VISTO lo Statuto EuroHealthNet del 8/12/2004;

VISTA la nota EuroHealthNet del 01/01/2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la partecipazione per l'anno 2018 della Regione del Veneto a EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio);
3. di prendere atto che gli oneri per l'anno 2018 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto a EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio) ammontano ad euro 2.500,00=, come risulta da comunicazione di EuroHealthNet del 01/01/2018;
4. di assegnare a favore di EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio), il finanziamento complessivo di euro 2.500,00 nel corrente esercizio finanziario, a titolo di quota associativa anno 2018;
5. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 4 si provveda a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario", capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326;
6. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione, ad esecutività della presente deliberazione, al beneficiario EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention l'importo di euro 2.500,00 - nota EuroHealthNet del 01/01/2018, Invoice n. 18024 (causale "IT_VENE 18024");
7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
8. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373816)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 966 del 06 luglio 2018

Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO - anno 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2018 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete Regions for Health Network - RHN-WHO (Rete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS delle Regioni che promuovono la Salute) con sede a Copenhagen (Danimarca), a cui il Veneto partecipa dal 1998 quale prima Regione italiana con un sistema sanitario in linea con i requisiti previsti per l'adesione alla Rete. Si approva altresì il relativo finanziamento per l'anno 2018 fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Regions for Health Network - RHN-WHO è una Rete istituita nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS con sede a Copenhagen (Danimarca); fondata nel 1992 la sua mission è il miglioramento della salute e del benessere delle popolazioni e la riduzione delle diseguaglianze nella salute.

Nel corso degli anni la Rete RHN-WHO si è progressivamente ampliata giovandosi del contributo di nuovi membri e attualmente vede la partecipazione di trentacinque Regioni europee; i membri della Rete promuovono le eccellenze in salute al proprio interno scambiandosi risorse tecnico-sanitarie e buone pratiche. Questo dialogo reciproco consente la condivisione di idee, esperienze e modelli sulle strutture sanitarie, i loro processi e le competenze essenziali. Lo scopo è di costruire nuove alleanze in salute, in uno spirito di cooperazione e di solidarietà tra i membri della Rete, lavorando insieme per realizzare specifici progetti nel settore della salute a livello regionale.

La Rete promuove e sostiene lo sviluppo di politiche e strategie per il miglioramento e la riduzione delle iniquità in materia di salute, focalizzando in particolare la propria attività di studio e di ricerca sull'innovazione sanitaria e sui determinanti sociali della salute, al fine di contribuire allo sviluppo di una forte governance del settore in grado di garantire un Sistema Sanitario Regionale efficiente, efficace, equo, di qualità e sostenibile.

Tra le sue attività rientra altresì l'organizzazione di incontri, conferenze e seminari tematici rivolti a condividere know-how, creare e diffondere nuove conoscenze in ambito sanitario e monitorare le evoluzioni dei sistemi sanitari regionali. Tali attività realizzano importanti occasioni di incontro per creare una sinergia tra i partecipanti capace di condurre a nuove soluzioni progettuali e ad un arricchimento della letteratura scientifica utile ad orientare i piani e le politiche sanitarie a livello locale.

In un'ottica di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di formazione delle risorse umane, l'Ufficio OMS di Venezia ha assunto, all'interno della Rete, la funzione di coordinamento per ulteriormente accelerare l'azione sui determinanti sociali della salute a livello delle Regioni europee.

La Regione del Veneto è membro di RHN-WHO dal 1998, quale prima Regione italiana dotata di un sistema sanitario in linea con i requisiti di adesione previsti dalla Rete, come formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2038 del 2 giugno 1998. Con successive deliberazioni è stata rinnovata annualmente l'iscrizione alla Rete garantendo in tal modo la continuità della partecipazione della Regione ai programmi del network dell'OMS.

Nell'ambito della collaborazione della Regione alle attività della Rete si inserisce il contributo del Veneto nel delineare le linee di sviluppo strategico, individuate dal nuovo quadro per le politiche della salute, denominato "Health 2020" ed approvato dall'OMS nel 2012 che è orientato alla promozione della salute della popolazione e alla riduzione delle iniquità in salute, con particolare attenzione ai determinanti ambientali, sociali ed economici che condizionano i livelli di salute nei diversi Paesi dell'Unione Europea.

La Regione del Veneto collabora con la Rete anche nella realizzazione di iniziative formative e informative nel campo della "salute senza confine" in un'ottica di promozione e sviluppo, a livello europeo, delle opportunità strategiche per la cooperazione transfrontaliera.

Nell'anno 2017 una delegazione di professionisti della Sanità veneta ha partecipato alla visita studio "Cross-border health care" svoltasi in Bassa Austria dal 20 al 22 settembre, organizzata dall'Ufficio OMS di Venezia coordinatore di RHN e finalizzata a

conoscere le politiche, i programmi, i progetti della Bassa Austria riguardanti l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Durante la visita sono stati presentati alcuni progetti finanziati dalla UE quali potenziali modelli di progetto per le regioni di confine.

A Stoccolma, dal 1 al 4 novembre 2017, si è tenuta la decima edizione della Conferenza Europea di Salute Pubblica: "Sostenere comunità resilienti e sane", considerata uno tra i più prestigiosi e quotati eventi a livello europeo e apprezzata occasione di networking e creazione di dinamiche di confronto tra i principali stakeholder. Vi hanno partecipato rappresentanti di Enti, Agenzie e Centri di ricerca di alto livello, l'OMS, i Ministeri della Salute di diversi Stati europei, i più importanti Network europei, l'Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - SItI.

RHN-WHO ha coordinato alcune fondamentali sessioni di lavoro del meeting incentrate sulle seguenti tematiche: stereotipi di genere, loro influenza sulla medicina e sulla salute, obiettivi di sviluppo sostenibile, binomio ambiente e salute, ripensare gli spazi urbani.

La Regione del Veneto quale partner attivo di RHN ha accolto l'invito dell'Ufficio OMS di Venezia, responsabile tecnico delle sessioni, di far parte dello Staff OMS partecipando con propri esperti dell'Area Sanità e Sociale alle tavole rotonde, workshop, seminari e gruppi di discussione.

La Rete RHN-WHO, in collaborazione con l'Ufficio regionale per l'Europa, il Ministero della Salute della Repubblica di Slovenia e l'Istituto nazionale di sanità pubblica sloveno, ha recentemente organizzato in Slovenia, nella città di Lubiana, dal 23 al 25 aprile 2018 una Spring School di approfondimento sul presente e futuro delle cure primarie. Si è trattato di un'importante opportunità di confronto, in un'ottica internazionale, del ruolo delle cure primarie nelle strategie adottate dai Governi in materia di prevenzione e salute della popolazione. La Regione del Veneto ha partecipato all'evento dando il suo contributo e portando in materia la propria esperienza in termini di azioni e approcci multisettoriali atti a garantire alle persone il migliore stato di salute possibile in relazione alle condizioni individuali.

Dal 10 al 12 giugno 2018 si è tenuto in Svezia, nella città di Göteborg, il Meeting annuale della Rete che ha visto la partecipazione di oltre trenta Regioni della Regione Europea dell'OMS. In tale occasione i partner si sono avvalsi del supporto dei maggiori esperti in materia di Sanità pubblica per approfondire lo studio delle migliori strategie di governance regionale in ambito sanitario, implementare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, incentivare gli investimenti e la collaborazione intersettoriale per l'educazione sanitaria e la promozione della salute e del benessere dei cittadini, nonché per sviluppare condivisione e comprensione tra settori diversi sui determinanti della salute e definire comuni obiettivi di intervento. La partecipazione della Regione del Veneto alla conferenza si è rivelata un'importante opportunità di networking e un'occasione di riflessione, confronto, e scambio di conoscenze, idee, opinioni e proposte per la sanità del futuro.

Dal programma dei lavori 2018, approvato nel corso del congresso di Göteborg, emerge l'impegno di RHN-WHO a configurarsi sempre più come una rete leader, protagonista nel panorama europeo con un ruolo tecnico specifico orientato a supportare i responsabili politici regionali nella formulazione e attuazione di politiche e indirizzi operativi. Uno dei punti cardine del programma è quello di superare l'ottica parcellizzata di singole azioni di progetti settoriali arrivando ad una logica di Piani/Programmi e processi legati ad attività istituzionali che siano tra loro coerenti, coordinate, sinergiche e continuative, capaci quindi di porre al centro l'obiettivo "salute e benessere" coinvolgendo in un ruolo attivo sia il singolo, sia la collettività, in linea con i principi di promozione della salute, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze in salute contenuti in "Health 2020" e nell'"Agenda 2030" delle Nazioni Unite.

Si tratta di progetti ambiziosi che la Rete si propone di perseguire favorendo tra le Regioni partner opportunità di scambio di esperienze e condivisione di riflessioni sulle più efficaci buone pratiche di salute. L'obiettivo è la predisposizione di nuove linee guida e azioni comuni da mettere in atto per promuovere, in modo sempre più incisivo, corretti stili di vita e di benessere psicofisico tra la popolazione dei paesi della Regione europea dell'OMS.

Si evidenzia che la partecipazione del Veneto a RHN-WHO si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.

Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con RHN-WHO si presenta come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo di Venezia tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati europei attivi in ambito sanitario, quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.

Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei, si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto, quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network, workgroup e iniziative europee.

Premesso quanto sopra, per l'importanza che l'iniziativa riveste ed al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della Regione del Veneto con la Rete RHN-WHO, si propone di approvare con il presente provvedimento, anche per l'anno 2018, la partecipazione del Veneto alla Rete Regions for Health Network - RHN-WHO, con sede a Copenhagen (Danimarca).

Tutto ciò premesso, si propone di finanziare la partecipazione della Regione del Veneto a Regions for Health Network - RHN-WHO per l'anno 2018 fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a titolo di quota associativa anno 2018.

Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di cui sopra si provvederà con le risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalla L.R. n. 19/2016 e successivi provvedimenti attuativi.

A questo fine occorre far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7 novembre 2017, parzialmente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 29 dicembre 2017, che ha definito la ripartizione delle risorse indistinte del Fondo Sanitario Regionale previste per l'anno 2017 e 2018, dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, concernente la programmazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 21 marzo 2018.

Con quest'ultima deliberazione, in particolare, la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018, di cui alla DGR n. 1810/2017 e alla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017, di parziale modifica della precedente, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45 indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria e incaricando il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR a provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse all'Azienda Zero.

Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo massimo di euro 6.000,00 per il corrente esercizio, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa *Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 216 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, la cui erogazione all'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla succitata linea di spesa, la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 326/2018.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTA la L.R. 29/12/2017 n. 47, Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la DGR n. 2038 del 2/06/1998;

VISTA la DGR n. 1188 del 1/08/2017;

VISTA la DGR n. 1810 del 7/11/2017;

VISTA la DGR n. 2231 del 29/12/2017;

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO il Membership Agreement RHN-WHO del 26/11/2005;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione per l'anno 2018 della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network - RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca);
3. di finanziare la partecipazione della Regione del Veneto a Regions for Health Network - RHN-WHO anno 2018 fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 nel corrente esercizio finanziario;
4. di provvedere alla copertura finanziaria del finanziamento di cui al precedente punto 3, entro l'importo massimo di euro 6.000,00 nel corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa *Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 216 - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, la cui erogazione all'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla linea di spesa *Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario* la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 326/2018;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373818)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 967 del 06 luglio 2018

Intesa tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'Health Technology Assessement dei dispositivi medici. Repertorio atti n.157/CSR del 21 settembre 2017. Recepimento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce l'Intesa tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'Health Technology Assessement dei dispositivi medici. Repertorio atti n.157/CSR del 21 settembre 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'Health Technology Assessment (HTA) è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia, attraverso la valutazione di più dimensioni quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale-organizzativo etc. L'HTA analizza gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori sia durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l'economia e la società (definizione Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

L'HTA, sia a livello nazionale che internazionale, è riconosciuto essere lo strumento più idoneo a supportare le decisioni che riguardano le tecnologie sanitarie innovative garantendone efficacia, sicurezza e sostenibilità. Scopo dell'HTA, infatti, è supportare i decisori - politici, manager, professionisti sanitari, pazienti e cittadini - relativamente all'adozione o meno di tecnologie sanitarie.

Con numero di repertorio atti 157 del 21 settembre 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e province autonome, è stata sancita l'Intesa sul documento strategico per l'Health Technology Assessement dei dispositivi medici, definito Programma Nazionale HTA dispositivi medici (PNHTADM) **Allegato A**, parte integrante del presente atto. L'Intesa è diretta, quindi, a favorire attraverso comportamenti e azioni distinte il raggiungimento di obiettivi comuni in materia, appunto, di governo dei consumi di dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini a livello nazionale.

Tale documento strategico è stato predisposto dalla Cabina di Regia istituita con D.M. della Salute 12 marzo 2015, presso lo stesso Ministero. Esso elenca ed illustra, quali tappe del processo di HTA: l'identificazione delle necessità valutative, la selezione e prioritizzazione delle valutazioni, l'organizzazione delle attività di *assessment*, l'organizzazione delle attività di *appraisal* e l'integrazione nella decisione.

Si ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n.208, al comma 552 ha successivamente stabilito:

552. *A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:*

> *a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);*
>
> *b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology Assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;*
>
> *c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;*
>
> *d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e*

all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Rispetto alle suddette fasi del processo di HTA, il documento prevede due livelli di valutazione e di decisione, nazionale e regionale, strettamente coordinati: quindi il livello centrale ed il livello regionale definiscono le modalità con cui le attività di *Health Technology Assessment* vengono organizzate e svolte per poter disporre di un quadro ampio ed organico di informazioni utili alla selezione dei dispositivi medici, da utilizzare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa Stato/Regioni Rep.Atti n.157/CSR del 21 settembre 2017 e dunque delineare il livello regionale del processo di HTA individuando i soggetti istituzionali coinvolti e affidando loro compiti e responsabilità utili a perseguire le finalità del legislatore: tutto ciò partendo ovviamente dall'articolato sistema di *governance* dei dispositivi medici già esistente nel Veneto, connotato dalla presenza di soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, tutti con il compito di concorrere all'utilizzo sicuro, appropriato, equo e sostenibile dei dispositivi medici, che di seguito si descrive.

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 136 del 16 febbraio 2016 "Individuazione della struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie (Health Technology Assessment). Istituzione del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA). Definizione funzioni e assegnazione compiti e finanziamento. Individuazione del neo costituito Coordinamento e del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA" ha individuato la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia e in Edilizia (di seguito CRITE) quale organismo istituzionalmente titolare dell'attività di valutazione delle tecnologie con la metodologia HTA, che viene esercitata attraverso l'espressione di pareri di congruità.

Successivamente la legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", ha ridefinito l'organizzazione sanitaria regionale affidando all'Azienda Zero funzioni di controllo e governo tra le quali gli acquisti centralizzati, previa valutazione della suddetta CRITE e, di seguito, con D.G.R. n. 2024 del 6.12.2017, affidando sempre all'Azienda Zero le funzioni già in capo ai suddetti Coordinamenti CReHTA e CRUF, ovvero i servizi tecnici per la valutazione dell'HTA, oggi di competenza, in particolare della Unità Organizzativa Complessa HTA.

Altri strumenti di governo in materia di dispositivi medici, area di competenza della Direzione Farmaceutico -Protesica - Dispositivi Medici, sono rappresentati da:

- Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici (CTRDM) e Commissioni Tecniche Aziendali dei Dispositivi medici (CTADM) da ultimo disciplinate con D.G.R. n. 206 del 28 febbraio 2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei dispositivi medici istituita con D.G.R. n. 2700 del 29.12.2014. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici e delle Commissioni Tecniche Aziendali dei Dispositivi Medici. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici";
- Tavolo regionale assistenza protesica (TRAP) di cui alla D.G.R. n. 850 del 13.6.2017, con il compito di procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, in relazione alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Tavolo Tecnico della Continenza (TTC) di cui alla D.G.R. n. 611 del 29 aprile 2014 dedicato alle problematiche dell'incontinenza urinaria e fecale;
- Tavolo tecnico per l'assistenza integrativa regionale riferita al diabete di cui alla D.G.R. 488 del 14.4.2017 dedicato alle problematiche relative alla prescrizione e dispensazione a carico del SSR di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete mellito.

Ciò premesso in relazione ai punti dell'Intesa che prevedono gli interfaccia regionali delle varie fasi del processo di HTA, si propone di individuare i seguenti soggetti e compiti.

Con riferimento al Cap 2 "Prodotti attesi" del documento strategico (**Allegato A** del presente provvedimento), ove si specifica che la Cabina di Regia produce un insieme di documenti connessi all'attività di HTA da comunicare ai decisori nazionali e regionali per i livelli di rispettiva competenza, si propone di individuare nella Direzione Risorse Strumentali SSR la direzione regionale competente, la quale attraverso la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia e in Edilizia (CRITE) si avvarrà delle diverse Direzioni dell'Area Sanità e Sociale competenti per materia, nonché di Azienda Zero, per l'adozione e l'attuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Con riferimento ai Centri collaborativi regionali, più volte citati nel documento strategico quali soggetti facenti parte del Programma Nazionale HTA dispositivi medici, si propone di individuare per la Regione del Veneto, l'Azienda Zero - Unità Organizzativa Complessa HTA, la quale sulla base dei criteri di accreditamento che saranno definiti da AGENAS in attuazione della sopracitata legge n.208/2015, comma 552, presenterà domanda di ammissione all'Albo nazionale dei Centri Collaborativi

regionali, secondo le procedure predefinite nell'allegato 2 del documento strategico per l'Health Technology Assessement dei dispositivi medici di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento.

Con riferimento al Cap.3 "Segnalazione e prioritizzazione delle tecnologie da valutare con procedure HTA" del documento strategico in oggetto, ove si prevede che le proposte di valutazione delle tecnologie innovative possano essere avanzate alla Cabina di Regia, tra gli altri, dalle aziende sanitarie e dai professionisti del SSN per il tramite delle Regioni e ovviamente dalle Regioni stesse, si propone, al fine di mappare e selezionare tutte le richieste di nuove tecnologie da inviare alla CdR, di incaricare Azienda Zero di definire il sistema per la raccolta e catalogazione delle segnalazioni avanzate (flusso delle richieste di acquisto di nuove tecnologie intese come dispositivi medici ed attrezzature/tecnologie elettromedicali) attraverso:

- a definizione delle modalità di relazione tra Aziende Sanitarie e Azienda Zero per il governo e la valutazione, appunto, delle richieste di acquisto di nuove tecnologie;
- la predisposizione di una piattaforma di comunicazione *on line*.

Tale sistema dovrà prevedere l'acquisizione del parere di congruità della CRITE necessario per selezionare le richieste di nuove tecnologie da inviare - a cura di Azienda Zero, UOC HTA - alla Cabina di Regia.

La piattaforma dovrà essere idonea anche per le attività necessarie al perseguimento di tutte le altre finalità previste nel documento (es. Capitolo 8 "Monitoraggio dell'impatto del Programma Nazionale HTA dispositivi medici").

Con riferimento ai contenuti dei Capitoli 6.1 "La valutazione delle richieste di dispositivi medici nelle aziende sanitarie" e 9 "Formazione e Disseminazione" si propone di incaricare l'Azienda Zero e la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP) di cui alla D.G.R. n. 437 del 4.4.2014 di sviluppare e realizzare un programma articolato di formazione rivolto ai professionisti sanitari e ai soggetti deputati agli acquisti. La formazione dovrà riguardare, ovviamente, anche la conoscenza e l'utilizzo della piattaforma di comunicazione *on line* sopra descritta.

Si incarica, infine, l'Azienda Zero della diffusione degli esiti delle valutazioni nazionali di HTA, previo parere di congruità della CRITE, al fine di promuoverne l'utilizzo in caso di necessità di adozione o di disinvestimento dei dispositivi medici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. della Salute 12 marzo 2015 di istituzione della Cabina di regia sul Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

VISTO il decreto della "Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico" del Ministero della Salute 21.7.2015, di nomina della suddetta Cabina di regia;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTA la D.G.R. n. 136 del 16 febbraio 2016 "Individuazione della struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie (Health Technology Assessment). Istituzione del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA). Definizione funzioni e assegnazione compiti e finanziamento. Individuazione del neo costituito Coordinamento e del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA";

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la D.G.R. n. 2024 del 6.12.2017 "Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018";

VISTA la D.G.R. n. 206 del 28.2.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei dispositivi medici istituita con D.G.R. n. 2700 del 29.12.2014. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici e delle Commissioni Tecniche Aziendali dei Dispositivi Medici. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici";

VISTA la D.G.R. n. 850 del 13.6.2017 "Tavolo Regionale per l'Assistenza Protesica. Istituzione";

VISTA la D.G.R. n. 611 del 29 aprile 2014 "Istituzione del Tavolo tecnico della continenza";

VISTA la D.G.R. 488 del 14.4.2017 "Istituzione Tavolo Tecnico per l'Assistenza Integrativa Regionale (AIR) Diabete";

VISTA la D.G.R. n. 522 del 17.4.2018 "Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.). Determinazioni e definizione della composizione. (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 2492/2010, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016, DGR n. 370/2018)";

VISTA la D.G.R. n. 437 del 4.4.2014 "Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'organo e Tessuti - F.I.T.O.T. - Presa d'atto delle modifiche statutarie approvate dal C.d.A. nella seduta del 14 marzo 2014 e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione";

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2, lett. o).

delibera

1. di recepire l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per *l'Health Technology Assessement* dei dispositivi medici - repertorio atti n.157/CSR del 21 settembre 2017 - di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, al fine di favorire attraverso le azioni di seguito indicate il raggiungimento di obiettivi comuni in materia di governo dei consumi di dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini a livello nazionale;
2. di delineare, pertanto, il livello regionale del processo di HTA descritto nel suddetto documento strategico, individuando i soggetti istituzionali coinvolti e le attività utili a perseguire le finalità del legislatore, per le motivazioni in premessa descritte e come disposto ai punti seguenti;
3. di individuare, quindi, nella Direzione Risorse Strumentali SSR la direzione regionale competente, attraverso la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia e in Edilizia (CRITE), per le attività di competenza successive alla comunicazione di tutti documenti connessi all'attività di HTA da parte della Cabina di Regia istituita con D.M. della Salute 12 marzo 2015;
4. di individuare in Azienda Zero - Unità Organizzativa Complessa HTA il Centro collaborativo per la Regione Veneto ("centro collaborativo regionale" citato nel documento strategico, di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento);
5. di incaricare, al fine di mappare e selezionare le richieste di nuove tecnologie da inviare alla Cabina di Regia, di cui al punto 3., l'Azienda Zero di definire il sistema per la raccolta e catalogazione delle segnalazioni (flusso delle richieste di acquisto di nuove tecnologie intese come dispositivi medici ed attrezzature/tecnologie elettromedicali)**,** nonché per le attività necessarie al perseguimento di tutte le altre finalità previste nel documento strategico, attraverso: la definizione delle modalità di relazione tra Aziende Sanitarie e Azienda Zero per il governo e la valutazione delle richieste di acquisto di nuove tecnologie; la predisposizione di una piattaforma di comunicazione *on line*;
6. di stabilire che il sistema di cui al punto 5. dovrà prevedere l'acquisizione del parere di congruità della CRITE necessario per selezionare le richieste di nuove tecnologie da inviare - a cura di Azienda Zero, UOC HTA - alla Cabina di Regia;
7. di incaricare Azienda Zero e Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di sviluppare e realizzare un programma articolato di formazione rivolto ai professionisti sanitari e ai soggetti deputati agli acquisti, che dovrà riguardare anche la conoscenza e l'utilizzo della piattaforma di comunicazione *on line* di cui al punto 5;
8. di incaricare Azienda Zero, previo parere di congruità della CRITE, della diffusione degli esiti delle valutazioni nazionali di HTA, al fine di promuoverne l'utilizzo in caso di necessità di adozione o di disinvestimento dei dispositivi medici;
9. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'*Health Technology Assessement* dei dispositivi medici.

Rep. Atti n. 157/CSR del 21 settembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2017:

VISTA l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in questa Conferenza, intese dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;

VISTA la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e, in particolare, l'articolo 15 relativo alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie, per il quale l'Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega tra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nella messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti e comparabili;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro e, in particolare, l'articolo 16, concernente la cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie, per il quale l'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche con gli altri Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega tra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie;

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e, in particolare, l'articolo 26, che ha previsto la creazione di un modello istituzionale di HTA dei dispositivi medici, il quale prevede che il Ministero della salute, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie sull'*Health Technology Assessement*, in modo che sia promosso l'uso dei dispositivi medici costo-efficacia:

- indirizzi le proprie iniziative nel senso di migliorare la capacità del Servizio sanitario nazionale di selezionare i dispositivi medici e le tecnologie elettromedicali in relazione al valore generato nel sistema;
- al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini a livello nazionale, si debbano:

1625704d

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

a) definire le priorità, anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, attraverso l'istituzione al proprio interno di una "Cabina di regia", con il coinvolgimento delle Regioni, di Agenas e dell'Aifa;
b) fornire elementi utili per le indicazioni dei capitolati di gara per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale;
c) fornire elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per individuare prezzi di riferimento;
d) promuovere la creazione del Programma Nazionale di Health Technology Assessement dei dispositivi medici, attraverso il coordinamento di Agenas, fondato sulla creazione di una rete nazionale di collaborazione tra Regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l' HTA;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che al comma 587 dell'articolo 1, prevede che "In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011 e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo/efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

- definire le priorità ai fini assistenziali attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle Regioni, dell' Agenas e dell'Aifa, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale;
- individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo al fine delle esigenze terapeutiche più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
- istituire una rete nazionale di collaborazione tra Regioni, coordinata dall'Agenas, per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l' Health Technology Assessement (HTA), denominato Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'articolo 1, comma 552, il quale prevede che, a livello nazionale, la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto della salute sopracitato, provvede a:

- definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

1625704d

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenas e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici;
- validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA;
- curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento;

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR) concernente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera e) che menziona, tra le attività a cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN dedica particolare e prioritario impegno, l'individuazione di procedure evidence based per la valutazione del profilo costo/efficacia dell'innovazione tecnologica e dell'innovazione organizzativa in tutte le aree assistenziali, avvalendosi della Cabina di regia per l'HTA;

VISTA la nota del 9 agosto 2017, con la quale il Coordinamento della commissione salute ha inviato le osservazioni al testo da discutere in un incontro tecnico, fissato per il giorno 13 settembre 2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel corso del quale si è pervenuti alla condivisione di un testo definitivo;

VISTA la nota del 14 settembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo oggetto di intesa, tempestivamente diramato alle Regioni con richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 20 settembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha trasmesso l'assenso tecnico al testo;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in argomento;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento strategico per l'*Health Technology Assessement* dei dispositivi medici, Allegato sub A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

1625704d

ALL. A

Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici
Cabina di Regia
Documento Strategico
13/09/2017

Indice

1. **Premessa** ... 1
2. **Prodotti attesi** ... 4
3. **Segnalazione e prioritizzazione delle tecnologie da valutare con procedure di Health Tecnology Assessment** ... 4
   - ***3.1 Soggetti e tecnologie*** ... 4
   - ***3.2 Verifica preliminare*** ... 5
   - ***3.3 Definizione delle priorità nazionali di valutazione dei* dispositivi medici *– programma di lavoro*** ... 6
   - ***3.4 Valutazioni a livello Regionale*** ... 7
4. **Realizzazione di rapporti tecnici di Health Tecnology Assessment** ... 8
5. **Definizione delle raccomandazioni nazionali e regionali di utilizzo appropriato di dispositivi medici** ... 11
   - ***5.1 Appraisal*** ... 11
   - ***5.2 Diritto di riesame*** ... 12
6. **La relazione con le procedure di acquisto** ... 12
   - ***6.1 La valutazione delle richiestedi dispositivi medici nelle Aziende Sanitarie*** ... 14
7. **Funzionamento operativo della Cabina di Regia** ... 14
   - ***7.1 Gruppi di lavoro*** ... 14
8. **Monitoraggio dell'impatto del Programma Nazionale di Health Tecnology Assessment dei dispositivi medici** ... 16
9. **Formazione e Disseminazione** ... 18

Bibliografia ... 19

Allegato 1 Modulo per la segnalazione delle tecnologie ... 20

Allegato 2 Requisiti iscrizione all'Albo dei Centri Collaborativi ... 27

1. Premessa

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190[1] prevede, al comma 587 dell'art.1, che "*In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo/efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli Nazionale, regionali e delle aziende*

[1] LEGGE 23 dicembre 2014, **n. 190**. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

1625704d

accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

a) definire attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;

b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee garantendo al fine delle esigenze terapeutiche più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni, per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato "Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici".

Successivamente la Legge del 28 dicembre 2015 [2]n. 208 ha stabilito che "*A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:*

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività' di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) operanti nel Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici;

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA;

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento."

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha altresì stabilito che "*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie*

[2] **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale."

La Cabina di Regia (di seguito denominata CdR), insediatasi il 24 luglio 2015, ha inteso predisporre il presente documento strategico al fine di individuare sia gli elementi cardine del proprio operare sia un percorso operativo per il perseguimento degli obiettivi del Legislatore.

Tale percorso si è delineato a partire dalle esperienze maturate a livello nazionale, regionale, locale ma anche internazionale, tenendo conto dell'innovatività dell'iniziativa legislativa e dell'evoluzione delle iniziative per il governo dei dispositivi medici e della relativa spesa, secondo un approccio funzionale all'integrazione del "Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici" rispetto alle differenti tipologie di decisione dei diversi livelli del SSN.

Nella definizione delle modalità interpretative del ruolo che le è stato assegnato per il perseguimento degli obiettivi normativi, la CdR prende in considerazione uno scenario di medio-lungo temine, che conduce sostanzialmente al governo su scala nazionale dell'innovazione dei dispositivi medici utilizzati dal SSN, in un contesto di riferimento caratterizzato da un alto grado di coordinamento e collaborazione tra i livelli di governo centrale e regionale. In pratica, si tratta di strutturare un sistema in cui l'innovazione, nel campo dei dispositivi medici, entri nell'ambito dell'offerta standard del SSN solo attraverso un percorso che ne garantisca efficacia, sicurezza e sostenibilità.

A tal riguardo è prioritario definire le relazioni funzionali della CdR con gli attori istituzionali del sistema ed in particolare con:

- la Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del SSN (di seguito Commissione nazionale LEA) che si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi (art. 1, comma 556 e seguenti della Legge n. 208/15);
- il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 14 novembre 2014, che si occupa delle procedure centralizzate di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione;
- la Commissione permanente tariffe istituita con DM del 18 gennaio 2016, che determina la remunerazione massima di riferimento per i dispositivi ad alto costo.
- l'Istituto Superiore di Sanità, nelle sue articolazioni,.

A tale scopo si prevede che la CdR si avvalga di alcune funzionalità e strumenti metodologici già disponibili e che sviluppi via via ulteriori strumenti di supporto, ove necessari, che saranno testati fino a disporre di un sistema "a regime" con le caratteristiche di coordinamento ed unitarietà previste dalla norma.

Il presente documento si sviluppa sulla base delle relazioni istituzionali, collocando le attività della CdR in coerenza con le tappe "tradizionali" del processo di HTA che vedono, nell'ordine, i momenti di: identificazione delle necessità valutative, selezione e prioritizzazione delle valutazioni,

organizzazione delle attività di assessment, organizzazione delle attività di appraisal e integrazione nella decisione. In questo sviluppo si vogliono evidenziare i ruoli dei diversi soggetti, criteri ed elementi procedurali, sulla base della situazione di contesto e della fattibilità.

2. Prodotti attesi

Il risultato atteso complessivo delle attività definite per la CdR è costituito da un insieme di documenti appartenenti a cinque classi generali:

1. lista delle tecnologie segnalate per la valutazione;
2. lista delle tecnologie selezionate e prioritizzate per il successivo assessment;
3. rapporti di HTA per specifiche tecnologie;
4. raccomandazioni per l'utilizzo appropriato (documenti di appraisal) nell'ambito del SSN;
5. indirizzi per il coordinamento delle attività del Programma Nazionale HTA.

L'insieme dei predetti documenti è comunicato, a cura della Segreteria della CdR, ai decisori nazionali (Commissione nazionale LEA)e ai decisori regionali (Direzioni Generali degli Assessorati Regionali) e tramite questi ultimi, alle aziende sanitarie, alle centrali di acquisto e alle stazioni appaltanti afferenti al livello regionale, nonchè ad altri soggetti istituzionalmente coinvolti nella regolazione, nella ricerca o nell'acquisizione dei dispositivi medici (Tavolo soggetti aggregatori, centrali di acquisto e stazioni appaltanti non afferenti alle Regioni), quale contributo per le decisioni di rispettiva competenza. Le Regioni assicureranno l'utilizzo, nell'ambito delle rispettive competenze programmatorie e gestionali dei documenti prodotti nell'ambito del Programma Nazionale HTA.

Ciascuno di detti decisori e soggetti istituzionali assicura l'utilizzo dei predetti documenti, nell'ambito delle rispettive competenze programmatorie e gestionali.

Per la realizzazione delle attività connesse alle prime due fasi (segnalazione, prioritizzazione) la CdR assicura la piena operatività dei propri componenti e identifica specifici Gruppi di Lavoro (di seguito GdL) a supporto.

3. Segnalazione e prioritizzazione delle tecnologie da valutare con procedure HTA

3.1 Soggetti e tecnologie

Le proposte di valutazione delle tecnologie innovative nell'ambito del Programma Nazionale possono essere avanzate da:

-Ministero della Salute e organismi ad esso afferenti,

-Regioni,

-Aziende sanitarie, per il tramite delle Regioni,

-Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, per il tramite delle Regioni,

-Società scientifiche,

-Produttori e loro associazioni,

-Cittadini/Pazienti e loro associazioni.

Possono essere avanzate proposte riguardanti tecnologie sia emergenti, ovvero ancora prive della marcatura CE, che in iniziale diffusione, diffuse o presunte obsolete, per l'eventuale valutazione o rivalutazione dell'uso appropriato nel SSN.

Possono essere avanzate anche proposte relative a singoli dispositivi, che devono essere considerate con riferimento alla tecnologia che li caratterizza e a tutti i dispositivi che la utilizzano, qualora non si tratti di dispositivi di cui viene segnalata e motivata l'infungibilità.

Nel caso di dispositivi di cui viene segnalata l'infungibilità devono essere acquisite prove scientifiche rilevanti a dimostrazione. Il report dovrà successivamente essere aggiornato nel caso in cui arrivino sul mercato prodotti analoghi.

Le proposte di valutazione vengono inoltrate, attraverso apposito modulo (Allegato 1), accedendo al sistema di notifica predisposto da AGENAS e disponibile all'indirizzo http://bvts.agenas.it/, e devono documentare tutti gli elementi informativi necessari alla successiva prioritizzazione da parte della CdR.

La banca dati delle proposte è alimentata in continuo.

Parallelamente AGENAS sviluppa un sistema strutturato di notifica dei progetti di valutazione attivati e/o programmati dalle Regioni, adattando a tale scopo la funzionalità EUnetHTA POP-Database (Planned and Ongoing Projects)[3].

3.2 Verifica preliminare

La lista omnicomprensiva delle segnalazioni viene compilata semestralmente e sottoposta a verifica preliminare da parte di AGENAS, allo scopo di evitare duplicazioni e garantire l'efficienza delle successive fasi.

Per ciascuna segnalazione viene preliminarmente verificata l'esistenza di rapporti tecnici recenti e disponibili in testo completo, ovvero di progetti di valutazione in corso presso agenzie anche internazionali (EUnetHTA POP Database).

Vengono in seguito verificate le seguenti informazioni, alla luce del Manuale delle procedure di AGENAS e di ulteriori linee guida e documentazioni di riferimento.

Elemento di verifica	Descrizione	Criteri di esclusione	Criteri di inclusione

[3] http://www.eunethta.eu/search/apachesolr_search/pop%20database

Completezza informativa	La segnalazione riporta informazioni complete e pertinenti in tutti i campi strutturati della scheda di segnalazione	Mancanza di informazioni in uno o più campi	Presenza di informazioni chiare e pertinenti per ciascuno dei campi
Disponibilità di rapporti HTA pubblicati nel triennio precedente, valutazioni in corso nel network europeo	La segnalazione o la ricerca in banche dati evidenzia rapporti HTA recenti o valutazioni in corso	Disponibilità di rapporti HTA recenti	Assenza di rapporti HTA, o presenza di valutazioni parziali, o valutazioni in corso

A seguito delle attività di verifica preliminare AGENAS predispone:

1) la lista delle tecnologie da sottoporre a prioritizzazione da parte della CdR, con indicazione dell'eventuale carattere di tecnologia emergente[4];

2) la lista delle tecnologie escluse, con la relativa motivazione;

3) la lista dei report tecnici già disponibili.

AGENAS comunica le due liste contenenti le tecnologie proposte all'Istituto Superiore di Sanità che, entro i successivi 10 giorni, indica quelle che sono rilevanti per gli aspetti legati al Piano Nazionale Linee Guida (PNLG).

3.3 Definizione delle priorità nazionali di valutazione dei dispositivi medici – programma di lavoro

La prioritizzazione (*priority setting*), o definizione delle priorità, è argomento ampiamente discusso in ambito HTA a livello internazionale, in quanto tutti i sistemi hanno risorse limitate, non sufficienti a valutare la totalità delle tecnologie che vengono introdotte ed utilizzate nel sistema sanitario. Inoltre non tutte le tecnologie meritano di essere valutate, pertanto è necessario operare delle scelte di priorità sulle tecnologie da sottoporre ad assessment.

Con riferimento al Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici, la CdR considera fondamentali i principi della trasparenza, della indipendenza e dell'equità.

I seguenti criteri di prioritizzazione si applicano quindi, in maniera non gerarchica, alle tecnologie inserite nella lista delle proposte di valutazione opportunamente verificata dall'AGENAS:

1) impatto potenziale della tecnologia sul percorso assistenziale specifico cui essa è rivolta, attraverso un migliore soddisfacimento di bisogni non soddisfatti o parzialmente soddisfatti;

2) implicazioni etiche e sociali evidenti, con particolare riferimento ai benefici attesi sulla qualità di vita e sulla sostenibilità delle cure;

[4] Si fa riferimento alla definizione riportata nel Manuale delle procedure Agenas

3) potenziale impatto organizzativo della tecnologia, compreso il rischio di elevata variabilità di diffusione e/o utilizzo della tecnologia (equità);

4) potenziale impatto economico e finanziario della tecnologia (positivo o negativo);

5) rilevanza tecnica della tecnologia nel percorso assistenziale;

6) incertezza sull'efficacia comparativa pratica della tecnologia;

7) significatività epidemiologica della condizione clinica interessata (frequenza, gravità).

Le segnalazioni di una medesima tecnologia provenienti dalla Commissione nazionale LEA o da più Regioni o Province Autonome riceveranno particolare attenzione in quanto manifestano l'esigenza di un'azione coordinata di sistema e costituiscono occasione di razionalizzazione dell'impiego di risorse per la produzione di rapporti di valutazione.

Sulla base di tali criteri e della documentazione messa a disposizione dalla Segreteria la CdR produce un programma di lavoro annuale, a ciclo semestrale, in funzione delle tecnologie segnalate, che definisce le tecnologie da sottoporre a valutazione nell'ambito del Programma Nazionale, anche in relazione alle risorse disponibili. Il programma può essere modificato in corso d'anno, se necessario, in funzione dell'emergenza di situazioni di sanità pubblica.

Le tecnologie non prioritizzate nel semestre rimangono in lista nei semestri successivi, salvo che non ne venga attivata la valutazione da parte di uno o più Centri Collaborativi regionali congiuntamente, con le modalità di cui al punto 3.4.

La CdR definisce in sede di prioritizzazione:

a) i casi da assegnare ai Centri Collaborativi Regionali,

b) i casi in cui è indicata una valutazione da parte di AGENAS o dell'Istituto Superiore di Sanità o dei Centri Collaborativi diversi da quelli Regionali,

c) i casi in cui è sufficiente una valutazione regionale effettuata dal proponente secondo le modalità organizzative adottate dalle Regioni e applicando metodologie e reportistica condivise a livello nazionale.

La CdR aggiornerà il sistema di prioritizzazione in relazione agli sviluppi del Programma Nazionale e, in particolare, al coinvolgimento dei diversi Stakeholder e Gruppi di Lavoro.

3.4 Valutazioni a livello Regionale

I Centri Collaborativi regionali, in relazione alle specifiche esigenze regionali, possono effettuare valutazioni delle tecnologie presenti nella lista delle segnalazioni ma non prioritizzate dalla CdR, anche in forma coordinata. A tale scopo AGENAS garantisce il supporto alla formazione di team valutativi interregionali o misti e ne cura il coordinamento nell'ambito del Programma Nazionale. I Centri Collaborativi regionali provvedono a comunicare ad AGENAS l'interesse alla valutazione,

l'avvio della valutazione e la sua durata e trasmettono il documento finale alla CdR, per il tramite del sistema di notifica delle attività di HTA predisposto da AGENAS secondo le modalità descritte al par.4.

In fase di prima attuazione del Programma Nazionale i Centri adotteranno metodologia e format comuni, differenziati per tipologia di valutazione, secondo quanto già previsto dal Manuale delle procedure AGENAS. I format attualmente in uso da parte dei Centri Collaborativi regionali sono raccolti da AGENAS e sottoposti a validazione da parte della CdR per l'adozione nell'ambito del Programma Nazionale. Ulteriori format saranno successivamente sviluppati sulla base di best practice nazionali e internazionali. A tal fine AGENAS si avvale dell'ISS (Centro Nazionale per l'Health Tecnology Assessment) nella produzione di documenti di valutazione sui diversi modelli in utilizzo da parte dei Centri Collaborativi regionali e per la definizione degli standard per i nuovi modelli proposti.

Le tecnologie che alla scadenza semestrale risultano in valutazione da parte dei Centri Collaborativi regionali sono escluse dalla lista di prioritizzazione del semestre successivo, o saranno mantenuti per lo sviluppo di valutazioni più approfondite, nel caso in cui i Centri Collaborativi regionali abbiano realizzato prodotti rapidi che, nelle conclusioni, ne evidenzino la valenza anche per singoli ambiti (economico etc.).

Tutte le valutazioni di dispositivi medici effettuate a livello regionale, rese pubbliche o adottate internamente, sono trasmesse alla CdR che valuta se sottoporle ad appraisal nazionale ai fini della espressione di raccomandazioni nazionali.

I documenti sono raccolti da AGENAS in un database dedicato e di aperta consultazione. Non possono essere sottoposte a valutazione regionale le tecnologie prioritizzate per la valutazione nazionale, a meno che le Regioni non debbano procedere a valutazioni, anche rapide, per fornire indicazioni omogenee e coerenti con la propria programmazione (ad esempio per gare di imminente attivazione).

Nel caso in cui vi siano esigenze temporali non coerenti con la realizzazione di una valutazione di una tecnologia prioritizzata a livello nazionale, la regione interessata può avviare una sua propria valutazione. Tale attività di valutazione deve essere avviata coordinandosi con le attività a livello nazionale gestite dalla Cabina di Regia per evitare duplicazioni di attività. In tal modo le attività di valutazione regionali potranno poi divenire materiale a supporto della valutazione nazionale, che procederà comunque e i cui esiti saranno poi fatti propri anche dalle Regioni.

4. Realizzazione di rapporti tecnici di HTA

AGENAS rappresenta il braccio operativo della CdR per il coordinamento e l'implementazione delle attività di assessment.

A tale scopo AGENAS, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, supporta la CdR per la formazione dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi al Programma Nazionale per la valutazione delle tecnologie sanitarie, secondo requisiti e procedure predefinite (allegato 2).

AGENAS, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, produrrà e metterà a disposizione della Cabina di Regia una proposta relativa ai criteri di accreditamento dei Centri Collaborativi al Programma Nazionale per la valutazione delle tecnologie sanitarie, integrando le linee di indirizzo identificate (allegato 2).
In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n.208, art 1, comma 552, è predisposto e mantenuto dall' AGENAS l'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi regionali e dei soggetti pubblici e privati disponibili a collaborare al Programma Nazionale. L'ammissione all'Albo avviene su richiesta delle Regioni e dei soggetti pubblici e privati interessati.

All'Albo Nazionale possono richiedere l'accesso in qualsiasi momento i Centri Collaborativi regionali ed i soggetti pubblici e privati non iscritti che maturino i requisiti per l'ammissione dopo l'istituzione dell'Albo Nazionale.

Nella richiesta di ammissione all'Albo i Centri dovranno specificare anche la loro capacità di produrre i diversi documenti di HTA e l'expertise specifico relativo a ciascuna delle dimensioni di valutazione: aspetti tecnici, efficacia clinica, sicurezza, aspetti sociali, analisi organizzativa, analisi economica, aspetti etici.

L'iscrizione all' Albo Nazionale implica l'obbligo da parte dei Centri a contribuire alle eventuali raccolte o survey necessarie alle valutazioni attivate dal Programma Nazionale.

L'iscrizione all'Albo ha la durata di tre anni, a partire dalla data di avvio stabilita dalla CdR, e viene rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti da parte dell' AGENAS.

L'attribuzione degli incarichi di valutazione ai Centri Collaborativi è effettuata dalla CdR, per il tramite di AGENAS, mediante apposita call recante le caratteristiche della tecnologia all'attenzione, le procedure da osservare, i tempi e la remunerazione prevista, compatibile con i finanziamenti dedicati, nonché il processo di valutazione appropriato. In tale processo AGENAS può avvalersi dell'ISS (Centro Nazionale per l'Health Technology Assessment) per la definizione dei requisiti dei bandi e i criteri di valutazione delle proposte ricevute.

Nell'individuare la tipologia di documento più idonea a rispondere al quesito iniziale, si terrà conto della opportunità di effettuare valutazioni comparative tra dispositivi e approcci che hanno carattere di innovatività e meccanismi di azione differenti. In questi casi verranno richiesti rapporti di HTA che, attraverso un focus sulla condizione clinica piuttosto che sulla singola tecnologia, mettano a confronto dispositivi innovativi con diversi meccanismi di azione per la medesima finalità, al fine di fornire la base informativa necessaria a discriminare tra le innovazioni che propongono soluzioni diverse ad un medesimo problema, orientando gli investimenti ai fabbisogni.

In caso di molteplicità delle candidature per la valutazione di una medesima tecnologia, l'attribuzione è effettuata dalla Cabina di Regia tenendo conto dell'expertise specifico dei centri candidati, assicurando il principio di rotazione.

I centri affidatari non possono sottoscrivere con terzi contratti relativi all'oggetto dell'incarico, fatte salve le valutazioni multicentriche, e sono tenuti alla riservatezza, ferme restando le procedure di revisione esterna, fino a quando il rapporto di valutazione non è pubblicato.

I Centri affidatari dovranno assicurare la gestione degli interessi secondari, secondo le indicazioni normative (Piano Nazionale Anticorruzione e relative disposizioni attuative).

Nelle call è esplicitato il tipo di documento che si richiede, facendo riferimento al Manuale delle procedure HTA di AGENAS[5] e alle linee guida metodologiche EUnetHTA[6], e ad altri documenti metodologici (INAHTA, ADhopHTA, ecc) ove disponibili, che verranno utilizzate dai centri collaborativi per la produzione dei rapporti.

Per garantire la trasparenza del processo e uniformare la qualità dei prodotti, saranno resi pubblici i format per il protocollo delle diverse tipologie di report.

Prima dell'avvio della valutazione, il centro collaborativo dovrà presentare il proprio protocollo per la valutazione, che sarà reso pubblico e inserito nel database delle valutazioni, nella sezione protocolli.

Nella definizione dei protocolli i Centri Collaborativi dovranno coinvolgere gli Stakeholder interessati, secondo procedure formali e trasparenti.

Le bozze dei documenti di valutazione vengono sottoposte a *peer review* secondo una procedura centralizzata coordinata da AGENAS, successivamente la CdR approva le bozze dei documenti preventivamente alla consultazione pubblica.

Il Ministero della Salute coordina una procedura centralizzata di consultazione pubblica, della durata di 30 giorni, per ciascuna bozza di valutazione di HTA.

I contributi raccolti durante la consultazione pubblica vengono raccolti e classificati da AGENAS e inoltrati ai Centri Collaborativi, che provvedono a redigere il testo finale del documento HTA e una scheda recante i commenti e le corrispondenti motivazioni dell'accoglimento o rigetto delle eventuali modifiche proposte.

I documenti finalizzati dai Centri Collaborativi, corredati dalle suddette schede, sono sottoposti alla verifica e alla definitiva approvazione da parte della CdR (che può avvalersi, a fini istruttori, del GdL Monitoraggio) e pubblicati sui siti web del Ministero della Salute e dell'AGENAS.

[5] http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
[6] http://www.eunethta.eu/search/apachesolr_search/methodological%20guidance

5. Definizione delle raccomandazioni nazionali e regionali di utilizzo appropriato di DM

5.1 Appraisal

Per ciascuna tecnologia oggetto di valutazione indipendente (rapporto di HTA), la CdR adotta un giudizio di appraisal contenente preliminari raccomandazioni di utilizzo nell'ambito del SSN (utilizzo, non utilizzo, utilizzo in ricerca, utilizzo condizionato), basato su metodi e strumenti di appraisal scientificamente validati. La CdR si avvale allo scopo del proprio GdL "Rete nazionale di Appraisal" definito nella sezione 6.1.

Il GdL " Rete nazionale di Appraisal" esprime un giudizio motivato e strutturato, secondo metodi e criteri espliciti predefiniti, per ciascuna tecnologia segnalata e prioritizzata, per la quale sia stato realizzato un rapporto tecnico di HTA, entro i 60 giorni successivi alla finalizzazione dello stesso.

I risultati del lavoro del GdL "Rete nazionale di Appraisal" vengono revisionati ed approvati dalla CdR.

Diversi requisiti sono indispensabili perché i risultati del giudizio di appropriatezza d'uso (appraisal) vengano riconosciuti socialmente legittimi (condivisibili, adottabili nella pratica e rivedibili in funzione di nuove documentazioni di efficacia) sia dagli stakeholder che dal pubblico. Alcuni di questi requisiti sono di natura metodologica (disponibilità di metodi chiari, robusti ovvero riproducibili nelle medesime condizioni di giudizio, con attenzione agli elementi valoriali sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo), altri sono di natura procedurale (ad es. definizione preventiva di protocolli, di informazioni, ecc.).

In particolare, le raccomandazioni riguardanti l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici già sottoposti ad assessment (rapporto di HTA) e a consultazione pubblica sono elaborate a partire da una procedura esplicita di appraisal adottata dalla CdR.

La metodologia della procedura di appraisal è oggetto di approfondimento da parte del GdL "Rete nazionale di Appraisal" che provvederà a proporre alla CdR per la successiva adozione la metodologia più idonea ad informare il giudizio riguardo sia all'appropriatezza specifica che alla sostenibilità economica ed organizzativa, sulla base delle evidenze scientifiche e delle esperienze maggiormente consolidate a livello internazionale.

A seguito dell'appraisal, la CdR potrà esprimere le seguenti Raccomandazioni:

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano l'introduzione nella pratica diffusa del SSN (per efficacia non dimostrata, o elementi di sicurezza non valutati etc.);

2) L'introduzione della tecnologia in un percorso assistenziale comporterebbe benefici;

3) La tecnologia è raccomandata solo per l'utilizzo in programmi di ricerca, condotti secondo la disciplina attuale, per la produzione di ulteriori prove scientifiche. A tal fine l'Istituto Superiore di Sanità può avviare un Programma per la generazione di ulteriori evidenze;

4) L'introduzione della tecnologia nel SSN può essere ammessa subordinatamente alla raccolta contestuale di prove scientifiche sull'efficacia reale e dati di costo, previa approvazione della Cabina di Regia.

Per le tecnologie di cui vengono riconosciuti i benefici all'interno di un percorso assistenziale (si veda sopra il punto 2), può essere specificato, ove necessario, che il giudizio è riferito ad una categoria di prodotti omogenei e non ad uno specifico dispositivo, in quanto non sono state acquisite prove sufficienti ad una differenziazione tra prodotti analoghi, e di ciò si dovrà tener conto nelle procedure di acquisizione, tutelando la concorrenza tra prodotti analoghi.

Le raccomandazioni della CdR vengono pubblicate a cura del Ministero della Salute e trasmesse per i provvedimenti conseguenti a:

- Commissione nazionale LEA, Commissione permanente tariffe;
- Direzioni Regionali;
- Soggetti istituzionalmente coinvolti nei processi di acquisizione dei dispositivi medici (Tavolo dei soggetti aggregatori, centrali di acquisto, stazioni appaltanti, aziende sanitarie);
- Soggetti istituzionalmente coinvolti nella ricerca.

Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti adottano le misure necessarie alla piena e leale collaborazione al Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici e all'implementazione dei risultati delle valutazioni in sede di acquisizione / dismissione di tecnologie ed eventuale conseguente riorganizzazione dei servizi. Inoltre promuovono, ove necessario e sostenibile, la produzione di nuove documentazioni di efficacia (evidenze) nei casi di incertezza risultante dai documenti esistenti.

Adottano altresì le misure necessarie alla predisposizione delle indicazioni per l'utilizzo nei percorsi assistenziali delle tecnologie supportate / non supportate da documentazioni di efficacia che ne dimostrino la superiorità o la non inferiorità e la infungibilità rispetto alle alternative disponibili.

5.2 Diritto di riesame

Tutti gli Stakeholder interessati dalle raccomandazioni hanno diritto di chiedere un riesame per riformarne il contenuto entro i 30 gg. successivi alla loro adozione.

La CdR decide nel merito con comunicazione pubblica non ulteriormente appellabile.

6. La relazione con le procedure di acquisto

L' immissione in commercio dei dispositivi medici in Italia, così come negli altri Paesi dell'Unione Europea e dell'EFTA, è regolata dalle direttive di "nuovo approccio", che prevedono la marcatura CE come presupposto necessario e sufficiente per l'immissione sul mercato.

La normativa, per quanto concerne destinazioni d'uso, livelli di rischio associati, impatto sulla salute e pratica clinica, non predetermina criteri e categorie direttamente applicabili alle procedure di acquisto. Inoltre gli Organismi Notificati sono designati dalle Autorità Competenti nazionali per espletare le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali, attestandola con la marcatura CE, mentre le Autorità competenti degli Stati membri esercitano i compiti di sorveglianza del mercato con la preminente finalità di tutelare la salute e la sicurezza.

E' interesse del SSN promuovere l'accesso alle innovazioni efficaci e appropriate, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

L'HTA può esercitare un ruolo di supporto alle procedure di acquisto, fornendo una base informativa di partenza per l'approfondimento delle caratteristiche tecniche e dell'analisi dei costi, utili per la scelta dei prodotti per i quali avviare le procedure di acquisto.

Numerosi dispositivi medici di più recente introduzione sul mercato presentano rispetto ad analoghi prodotti già esistenti, appartenenti alla medesima categorie merceologica e utilizzati per le medesime indicazioni cliniche, caratteristiche peculiari che in taluni casi comportano costi aggiuntivi, anche rilevanti, e che in altri non diversificano il prezzo ma rendono comunque difficile un processo di acquisizione che metta realmente in competizione i diversi produttori con conseguente abbattimento dei prezzi.

In alcuni casi si tratta di caratteristiche realmente innovative che determinano maggiori benefici o minori disagi per il paziente; in altri si tratta di modifiche che non procurano vantaggi sostanziali alla salute o benessere del paziente. In questo secondo caso i prodotti possono essere raggruppati in classi omogenee, essendo sostanzialmente utilizzabili indifferentemente per le medesime finalità, in quanto producono risultati clinici sovrapponibili.

Tutto ciò rende particolarmente critiche le procedure di acquisto dei Dispositivi Medici, tanto che le differenze tra i prezzi di acquisto del medesimo prodotto che si riscontrano tra Aziende Sanitarie, o tra Regioni, sono spesso legate non a inefficienti procedure di acquisto, bensì alla differente propensione a standardizzare i fabbisogni mettendo in competizione i prodotti. Infatti, solitamente, se i singoli prodotti vengono acquistati tramite un lotto semplice (unico prodotto) la riduzione del prezzo è minima; al contrario, quanto più il lotto è complesso (più prodotti ritenuti equivalenti) tanto più gli sconti sono elevati. In questo contesto si inserisce anche il concetto di "infungibilità", che attribuisce ad un prodotto la caratteristica di insostituibilità.

I rapporti di HTA costituiscono una fonte informativa a supporto sia della definizione dei fabbisogni (in accordo alle indicazioni cliniche ed ai destinatari più appropriati), sia della definizione delle caratteristiche tecniche delle tecnologie (efficacia clinica comparativa), e quindi potenzialmente rilevanti per la scelta dei prodotti per i quali avviare le procedure di acquisto.

La CdR e i Centri Collaborativi regionali assicurano pertanto adeguata informazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori.

Le modalità di utilizzo dei rapporti di HTA nelle procedure di acquisto vengono notificate da ciascun Soggetto Aggregatore o Centrale di Acquisto alla CdR, quale ritorno informativo periodico per il monitoraggio del Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici.

6.1 La valutazione delle richieste di dispositivi medici nelle Aziende Sanitarie

L'introduzione nella pratica clinica di dispositivi medici, anche a causa della durata del loro ciclo di vita di solito limitata, è un processo molto veloce, che rende difficile intercettare tutte le nuove tecnologie. E' quindi necessario che, parallelamente all'attività di HTA esercitata dal livello centrale e dal livello regionale (CdR e Centri Regionali collaborativi), venga sviluppato un programma di formazione alla Analisi e Valutazione delle richieste di acquisto, rivolto ai professionisti sanitari e ai soggetti deputati agli acquisti e sviluppato su due livelli:

a) il livello della formulazione della richiesta di acquisto e delle relative motivazioni ;

b) il livello della autorizzazione all'acquisto, per approfondire gli elementi valutativi essenziali che devono essere presi in considerazione prima di attivare una procedura di acquisto di nuovi dispositivi.

La CdR potrà proporre modelli organizzativi e percorsi formativi avvalendosi del GdL "Metodi, Formazione e Comunicazione", finalizzati a uniformare a livello nazionale il processo di valutazione dei fabbisogni e delle richieste di acquisto.

7. Funzionamento operativo della Cabina di Regia

La CdR si dota di un calendario, almeno semestrale, delle riunioni a cadenza mensile, indicativamente previste nel secondo mercoledì di ciascun mese.

Per la migliore preparazione collegiale delle riunioni la CdR predispone inoltre un calendario, ad estensione semestrale, di brevi conference call a cadenza indicativamente quindicinale, con accesso riservato ai soli componenti della CdR e alle funzioni di segreteria. Le conference call vengono organizzate dalla segreteria della CdR presso la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero.

7.1 Gruppi di lavoro

Per la realizzazione di attività diversificate che prevedono, rispettivamente, relazioni con organismi istituzionali oppure relazioni con portatori di interessi legittimi (stakeholder di sistema) la CdR si dota di specifici Gruppi di lavoro.

In particolare, al fine di facilitare il coinvolgimento sistematico, tempestivo, responsabile e verificabile degli stakeholder, a supporto delle varie fasi del Programma Nazionale di HTA dei DM,

la CdR si dota, secondo le procedure previste dal regolamento, dei seguenti gruppi di lavoro (GdL) a supporto delle attività di seguito elencate.

1) GdL "Rete Nazionale di Appraisal", che partecipa e contribuisce attivamente alle attività descritte nella sezione 5 (Definizione delle raccomandazioni nazionali e regionali di utilizzo appropriato di DM). Si tratta di un GdL a composizione definita di volta in volta in relazione all'area tecnologica, che vede la partecipazione di esperti nominati dalla CdR e di rappresentanti degli Stakeholder, ma che opera seguendo la medesima metodologia di ordine generale per garantire uniformità di approccio.

2) GdL "Metodi, Formazione e Comunicazione", che elabora bozze di documenti e proposte sui seguenti temi:

a) utilizzo e riuso di documenti di assessment HTA prodotti dalla collaborazione internazionale alla rete EUnetHTA ma anche da altri progetti (es. AdHopHTA) oltre che da altri programmi/progetti internazionali sul tema HTA;

b) ulteriori metodi tecnici per le valutazioni, in particolare per le valutazioni di impatto degli investimenti e disinvestimenti e per l'individuazione di tecnologie cost-saving;

c) integrazione dei risultati di HTA nelle decisioni di acquisto / riorganizzazione e nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA);

d) analisi e valutazione delle richieste di acquisto di dispositivi medici, per i professionisti sanitari e i soggetti deputati;

e) modalità della valutazione di appraisal, a ulteriore supporto delle decisioni coordinate tra il livello nazionale e quello regionale (attori, approcci, metodi);

f) contributo dei diversi livelli (nazionale, regionale, locale) al programma di appraisal;

g) integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di tariffazione;

h) integrazione con le fasi di procurement informato da appraisal HTA;

i) standardizzazione dei format dei prodotti di valutazione e procedure di comunicazione;

j) programmi formativi sui temi di cui alle lettere *a)-i),* sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni e specificati per i professionisti sanitari, per i valutatori e per i decisori.

Le proposte vengono approvate dalla CdR al fine della loro implementazione.

3) GdL "Monitoraggio", che partecipa e contribuisce attivamente alle attività descritte nella sezione "8. Monitoraggio dell'impatto del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici".

Ogni GdL è coordinato da un componente della CdR, la cui sostituzione in caso di necessità è assicurata da un altro Componente della CdR. Il rilascio dei prodotti di ciascun GdL è assicurato da un Comitato formato da n.3 componenti, dei quali uno ha compiti di Coordinatore, designati dalla

CdR, che hanno il compito di portare a sintesi e rappresentare nelle sedi opportune l'operato dell'intero Gruppo di Lavoro.

Alle attività di ciascun GdL, oltre a tutti i componenti della CdR, partecipano ulteriori componenti istituzionali, identificati dalle Direzione Generale del Ministero (Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Direzione Generale della programmazione sanitaria, Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica), da AGENAS e dalle Direzioni Generali degli Assessorati Regionali competenti, con un massimo di 1 componente per ciascuna Regione o Provincia Autonoma per ciascun GdL.

Alle attività dei tre gruppi di lavoro partecipano inoltre, previa dichiarazione degli interessi secondari, i componenti del Tavolo per l'Innovazione istituito presso il Ministero della Salute, ulteriori esperti identificati dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, rappresentanti delle Società scientifiche e delle maggiori Associazioni di cittadini ad orientamento generalista (ovvero non statutariamente operanti per specifiche malattie o condizioni patologiche).

8. Monitoraggio dell'impatto del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici

Il Monitoraggio dell'impatto del Programma Nazionale riguarda l'accettabilità, l'efficacia e l'efficienza, dei *metodi* e dei *processi* adottati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal Programma, ivi comprese quella di prioritizzazione ed appraisal, e dei *risultati* ottenuti dall'intero Programma.

Monitoraggio metodi e processi

L'impatto del Programma può essere valutato mediante il coinvolgimento dei cittadini, dei professionisti e degli altri portatori di legittimi interessi, sui metodi di prioritizzazione e di appraisal applicati, nonché sui criteri di accreditamento dei Centri Collaborativi.

Infatti, esperienze di strutturazione di decisioni in condizioni molto complesse, derivate da altri ambiti produttivi (ad es. ingegneria ambientale) e che iniziano a diffondersi nell'area della salute, consentono di distinguere e di prendere in considerazione, con metodi opportuni, due tipi di elementi che caratterizzano l'attività di giudizio: l'insieme di valori (importanze relative) che il gruppo di valutatori attribuisce, inconsciamente o meno, ai criteri di ordine generale della valutazione, e l'insieme di punteggi e commenti che il medesimo gruppo di valutatori attribuisce alla tecnologia segnalata (performance) per ciascuno dei criteri di valutazione.

La distinzione tra i valori (le importanze soggettive che ogni singolo valutatore attribuisce ai diversi criteri di valutazione, importanze che sono antecedenti alla valutazione e dipendono da caratteristiche intrinseche del valutatore, quali professione e ruolo, conoscenze ed esperienze specifiche ecc.) e le performance (i punteggi ed i commenti attribuiti, per ciascun criterio, alla tecnologia in valutazione, che dipendono da caratteristiche specifiche di ciascuna tecnologia) consente di evitare confusioni, ad esempio attribuire un alto grado di valore ad una tecnologia per

cui si riconosce una buona performance riguardo ad un criterio in realtà meno importante di altri criteri, e viceversa.

La distinzione tra valori (pesi) e punteggi consente di esplorare meglio, in modo analitico, il contributo relativo di ciascuno dei criteri presi in considerazione e ha anche il vantaggio di rendere possibile l'espressione del giudizio di importanza relativa da parte di altri soggetti, in primis da parte dei cittadini, dei professionisti e degli altri portatori di legittimi interessi, facilitandone la partecipazione informata e responsabile.

In fase di prima attivazione del Programma Nazionale, i metodi menzionati, vengono applicati in via sperimentale dal "**GdL Rete Nazionale di Appraisal"** e sottoposti a validazione mediante un apposito protocollo di ricerca predisposto dal **GdL "Monitoraggio".**

Monitoraggio risultati

La CdR valuta annualmente, avvalendosi del GdL "Monitoraggio", le attività e gli impatti del Programma Nazionale HTA e produce, anche sulla base degli stessi, un piano strategico di durata triennale.

A tale scopo il GdL "Monitoraggio" elabora un sistema di indicatori per misurare:

a) l'impatto delle valutazioni HTA e delle conseguenti determinazioni nazionali per l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici;

b) l'impatto delle valutazioni HTA e delle conseguenti determinazioni specifiche regionali per l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici.

c) Il grado di introduzione della nuova tecnologia nei Servizi Sanitari Regionali, rapportato alle indicazioni del Programma Nazionale.

Il flusso informativo descritto nella sezione 3.3 è finalizzato a mappare le valutazioni di HTA effettuate a livello regionale, anche tramite la predisposizione di una piattaforma *online* di facile accesso e uso, che consenta alle Regioni di inserire gli elementi essenziali dei report di valutazione nonché le indicazioni derivate dalla documentazione esaminata.

Verrà altresì attivato un flusso informativo che consenta alle Regioni di acquisire informazioni sulla effettiva diffusione, presso le proprie strutture, dei rapporti di HTA e delle Raccomandazioni elaborate a livello nazionale e regionale. Quando applicabili, le Regioni individueranno alcuni indicatori in grado di misurare annualmente l'aderenza alle Raccomandazioni. Alle Regioni è riconosciuta la possibilità di svolgere un ruolo attivo per l'implementazione di attività incrementali rispetto a quelle già definite al livello nazionale. Le Regioni possono chiedere lo sviluppo di ulteriori sezioni della piattaforma on line rispetto a quanto previsto a livello nazionale con una possibilità di avere un ruolo da amministratori. Anche su tali sezioni rimane una visibilità per tutti gli attori autorizzati alla visione dei dati contenuti nella piattaforma con il fine di allineare le conoscenze sulle attività di HTA in corso onde evitare duplicazioni. Anche il grado di introduzione

delle nuove tecnologie dovrà essere monitorato, avvalendosi del flusso NSIS dei consumi dei dispositivi e in particolare dei codici di Repertorio, che consentono di identificare i nuovi prodotti.

9. Formazione e Disseminazione

La CdR, avvalendosi del GdL "Metodi, Formazione e Comunicazione", si dota di:

- un programma di formazione continua sul campo, aperto ai soggetti inseriti nei Gruppi di Lavoro e finalizzato a migliorare ed allineare conoscenze ed esperienze;

- un programma di disseminazione degli esiti delle valutazioni volto a promuoverne l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie per informare le decisioni in merito alla adozione e alla introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Per l'avvio del programma di formazione continua durante l'anno 2017 sono previsti due seminari della durata di un giorno, con accesso anche tramite videocomunicazione, su argomenti selezionati dalla CdR su proposta del GdL.

1625704d

Bibliografia

1. Busse, R; Orvain, J; Velasco, M; Perleth, M; Drummond, M; Gürtner, F; Jørgensen, T; Jovell, A; Malone, J; Rüther, A; Wild, C. "Best Practice in Undertaking and Reporting Health Technology Assessment". Working Group 4 Report in International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2002, 18 (2), 361-422.
2. Hussein Z. Noorani, Donald R. Husereau, Rhonda Boudreau International Journal of Technology Assessment in Health Care, 23:3 (2007), 310–315).
3. Drummond MF, et al. Schwartz JS, Jonsson B, Luce BR, Neumann PJ, Siebert U, et al. Key principles for the improved conduct of health technology Assessments for resource allocation decisions. International Journal Technology Assessment in Health Care 2008;24(3):244-58,
4. Liberati, A; Sheldon, TA; Banta, HD. "Eur-Assess Project Subgroup Report on Methodology. Methodological guidance for the Conduct of Health Technology Assessment". International Journal of Technology Assessment in Health Care. 1997, 13 (2), 186-219.
5. The Cochrane collaboration. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0 [updated March 2011]
6. CRD. Undertaking systematic reviews of research on effectiveness: CRD's guidance for those carrying out or commissioning reviews. 2001. CRD Report 4 (2nd edition).
7. http://www.eunethta.eu
8. http://www.nets.nihr.ac.uk/programmes/hta
9. http://bvts.agenas.it/

1625704d

Allegato 1 – Modulo per la segnalazione delle tecnologie[7]

I. ANAGRAFICA

Dati identificativi del segnalatore

Nome Cognome

Paese SELEZIONARE UNA NAZIONE.. Regione

SELEZIONARE UNA REGIONE..

Provincia Città

Contatto telefonico Indirizzo email

Categoria di appartenenza del segnalatore

- ☐ PRIVATO CITTADINO
- ☐ MINISTERO DELLA SALUTE
- ☐ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
- ☐ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
- ☐ AGENZIA SANITARIA REGIONALE
- ☐ UNIVERSITÀ
- ☐ SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICA
- ☐ PRODUTTORE O DISTRIBUTORE
- ☐ ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
- ☐ ASSOCIAZIONE DI PAZIENTI/CITTADINI
- ☐ ASSOCIAZIONE IMPRESE DI SETTORE
- ☐ AZIENDA SANITARIA/AZIENDA OSPEDALIERA
- ☐ IRCSS
- ☐ ALTRO

Indicare (selezionando una delle voci) se la segnalazione è stata effettuata a titolo personale (privato cittadino) o per conto di un ente/società/associazione. In quest'ultimo caso, specificare nel riquadro sottostante il nome dell'ente/società/associazione ed il ruolo ricoperto dal segnalatore (es. funzionario, presidente, membro, ecc.)

Segnalazioni per conto di ente/società/associazione

Ruolo ricoperto

Dichiarazione di eventuali interessi secondari

Indicare l'esistenza e la natura di eventuali rapporti con le altre categorie sopra indicate es. produttori, associazioni scientifiche, ecc.

[7] L'Allegato 1 potrà essere soggetto ad aggiornamento.

II.TIPO DI TECNOLOGIA

DISPOSITIVI MEDICI	DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	

Indicare la categoria di appartenenza della tecnologia segnalata

III. CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

MARCATURA CE

CERTIFICATO CE EMESSO DA ORGANISMO NOTIFICATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FABBRICANTE

APPROVAZIONE FDA

ALTRO_____

Selezionare la voce per ciascuna certificazione posseduta e l'anno in cui è stata ottenuta

IV. DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA

Denominazione	
Produttore	
Codice CND	
Classe (secondo le Direttive europee di riferimento)	
Meccanismo d'azione	

Descrivere: a) la tecnologia b) la sua durata di vita, c) le modalità di utilizzo, d) eventuali modelli differenti disponibili, e) confezionamento e accessori richiesti, specificando se di compatibilità standard, f) l'area specialistica di interesse (es. cardiologia, medicina cardiovascolare, ecc.).

Indicare se la tecnologia deve essere considerata innovativa e specificare se migliora: a) la sicurezza, b) gli esiti, c) la compliance d) gli aspetti organizzativi della gestione della malattia, e) i servizi sanitari connessi al management della malattia.

1625704d

V. PROBLEMA SANITARIO E PRATICA CLINICA

Indicare il problema sanitario, la patologia o condizione di salute o procedura per la quale può essere considerata la tecnologia e l'impatto della malattia o condizione clinica sul paziente e sulla società.

Specificare:		Note
Definizione della malattia o condizione di salute, indicare il codice secondo la classificazione internazionale delle malattie		Codice (ICD vers.)
Cause o fattori di rischio per sviluppare la malattia o condizione clinica		
Corso naturale della malattia compresi gli eventuali fattori prognostici che possono influenzare il suo corso.		
Stima della prevalenza e / o incidenza della malattia o della condizione clinica, incluso il più recente trend.		Preferibilmente dati nazionali (specificare la fonte)
Sintomi e carico della condizione di malattia per i pazienti e conseguenze per la società		Preferibilmente dati nazionali (specificare la fonte)
Aspetti del carico di malattia, ed eventualmente i stadi della malattia, influenzati dalla tecnologia.		
Popolazione destinataria della tecnologia, con la relativa motivazione,		Secondo le indicazioni autorizzate e/o ulteriori
Stima numerica della popolazione target e trend previsto.		Preferibilmente dati nazionali, trend almeno 3 anni

Indicare l' attuale gestione clinica della condizione di malattia, inclusa la diagnosi.

Specificare il percorso clinico di cura per le diverse fasi della malattia; relative linee guida per la diagnosi e la gestione (Tabella 1) e algoritmi di trattamento.

Tabella 1: linee guida rilevanti

Nome della società / organizzazione che rilascia	Data di edizione linee guida	Paesi ai quali la linea guida si applica	Sintesi delle raccomandazioni (e grado)

Descrivere eventuali questioni relative alla pratica clinica corrente, tra cui bisogni non soddisfatti, incertezza circa la pratica migliore e le variazioni nella pratica.

Indicare quale DRG (se applicabile) o ICD 9 CM è collegato all'utilizzo della tecnologia
DRG: _____
Diagnosi principale:_____
Diagnosi secondaria (se applicabile): _____

ICD 9 CM:
Intervento principale: _____
Intervento secondario (se applicabile):_____

Indicare se l'utilizzo della tecnologia non è riconosciuto dagli attuali sistemi di classificazione

Indicare le tecnologie usate nella pratica clinica rispetto alle quali la tecnologia proposta rappresenta un'alternativa o un trattamento addizionale giustificando la loro scelta e facendo riferimento ai differenti stadi o sottotipi della patologia e alle linee guida rilevanti in materia.

1625704d

VI. COMPARATORI

Indicare il/i comparatore (i) rispetto ai quali valutare la tecnologia sulla base delle alternative disponibili citate e giustificare la scelta di ogni comparatore rilevante per l'assessment, con riferimento alle linee guida in materia (includere anche eventuali tecnologie di natura diversa, es. farmaci, da quella della tecnologia segnalata), la percentuale stimata delle persone riceventi il trattamento con ciascuno dei comparatori.

Comparatore (1-n)	Descrizione	Motivo	Fonte (Linee guida, ecc)	Popolazione target (%)

Specificare se vi sono variazioni conosciute nel grado in cui i vari comparatori vengono utilizzati in paesi /regioni /setting clinici.

VII. LIVELLO DI DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA

☐ TECNOLOGIA NUOVA O EMERGENTE

☐ TECNOLOGIA IN USO (MEDIO/BASSO LIVELLO DI DIFFUSIONE)

ES.: NON ANCORA IN USO O MARCATA CE NEGLI ULTIMI 12 MESI

ES.: SUL MERCATO DA TEMPO MA NON AMPIAMENTE DIFFUSA SUL TERRITORIO

☐ TECNOLOGIA IN USO (MEDIO/ALTO LIVELLO DI DIFFUSIONE)

☐ TECNOLOGIA OBSOLETA

ES.: AMPIAMENTE DIFFUSA SUL TERRITORIO

ES.: ANCORA PRESENTE NELLE AZIENDE SANITARIE MA RITENUTA VETUSTA

Indicare le esperienze di utilizzo della tecnologia, dimensioni di uso corrente, e cambiamenti previsti nell'uso se viene introdotta la tecnologia.

- descrivere l' uso attuale della tecnologia, comprese le condizioni di salute e le popolazioni target, le finalità di utilizzo, le dimensioni di utilizzo, il setting clinico (ricovero, ambulatoriale, cure primarie), specificando se l'uso è diverso da quello originariamente autorizzato.
- descrivere come si prevede che le dimensioni di uso corrente possano cambiare in futuro (possibilmente triennio) a seguito dell'introduzione della tecnologia.
- descrivere come la pratica corrente può cambiare in seguito alla dismissione della tecnologia (solo in caso di notifica di tecnologia obsoleta)

Indicare se la tecnologia è in uso o dismessa in altri paesi e quali e il relativo regime di erogazione (rimborso pieno o condizionato, popolazione target, setting assistenziale).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

1625704d

VIII. REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA

Indicare:

- *eventuali condizioni specifiche per l'utilizzo della tecnologia, ad esempio il regime assistenziale, la presenza di servizi ancillari*
- *eventuali limitazioni dei professionisti che possono utilizzare la tecnologia*
- *eventuali esigenze di monitoraggio del paziente e di trattamenti concomitanti*
- *eventuali altre tecnologie associate all'utilizzo della tecnologia segnalata (prodotti farmaceutici, dispositivi medici e procedure), trattamenti concomitanti, test concomitanti, monitoraggio e le indagini (compilare la tabella)*

Tabella

	Descrizione	Codice
Farmaci		ATC
Dispositivi		CND
Procedure*		ICD (ove applicabile)

* Nel caso di procedure associate indicare il tipo di approccio, l'eventuale guida radiologica, ecc., il/i professionisti coinvolto/i e la durata della procedura.

IX. POTENZIALE IMPATTO SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

TECNOLOGIA AD ALTO IMPATTO

TECNOLOGIA A MEDIO IMPATTO

TECNOLOGIA AD IMPATTO INCERTO

Indicare il potenziale impatto della tecnologia specificando:

- eventuali test o indagini aggiuntivi o evitati per selezionare e/ o monitorare i pazienti
- eventuali investimenti propedeutici all'introduzione della tecnologia
- eventuali servizi da incrementare in seguito all'introduzione della tecnologia e relativa stima delle dimensioni
- eventuali tecnologie/ procedure/servizi da dismettere e le relative dimensioni riferite al Servizio sanitario nazionale
- Indicare se l'utilizzo della tecnologia richiede una variazione della tariffa della prestazione cui si riferisce
- Indicare se l'utilizzo della tecnologia comporterebbe l'aggiornamento/modifica dei LEA

X. MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Indicare le motivazioni che hanno spinto a segnalare la tecnologia (ad es. potenziali benefici o potenziali rischi legati alla diffusione della tecnologia) ed eventualmente indicare se la tecnologia è diffusa nel contesto di riferimento del segnalatore (regione o azienda sanitaria)

1625704d

XI. FONTE INFORMATIVA

Indicare in che modo il segnalatore è venuto a conoscenza dell'esistenza della tecnologia segnalata (ad es. convegno, rivista specialistica, informatore scientifico, ecc.)

XII. PROVE SCIENTIFICHE RILEVANTI SU EFFICACIA E SICUREZZA

Includere gli studi rilevanti sulla tecnologia e i suoi comparatori, specificando il livello di evidenza delle prove ed il riferimento. In caso di studi in corso indicare la data di completamento.

Tabella

Studi scientifici	Completo/in corso	Riferimento
LIVELLO I - Prove ottenute da più studi clinici controllati e/o revisioni sistematiche di studi randomizzati, HTA report		
LIVELLO II - Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato		
LIVELLO III - Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi		
LIVELLO IV - Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso controllo o loro metanalisi		
LIVELLO V - Prove ottenute da studi di casistica "serie di casi" senza gruppo di controllo		
LIVELLO VI – Prove basate sull'opinione di esperti, o comitati di esperti come indicato in linee guida o consensus conference		

XIII. PROVE SCIENTIFICHE RILEVANTI SU ASPETTI ECONOMICI

Indicare gli studi di valutazione economica comparativa (in corso o conclusi) sulla tecnologia in oggetto rispetto ai suoi comparatori.

Indicare gli studi (in corso o conclusi) sulla tecnologia in oggetto. Premere su 'aggiungi evidenze' per inserire nuove righe

XIV. NOTE DEL SEGNALATORE

Campo libero: il segnalatore può indicare ulteriori informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Allegato 2 – Requisiti iscrizione all'Albo dei Centri Collaborativi
Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Centri collaborativi del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi medici

1. Comprovata e verificabile esperienza nelle valutazioni [HTA] multidisciplinari di dispositivi medici con adeguata prospettiva organizzativa seguendo metodi sistematici stabiliti a priori ed accettati dalla comunità scientifica.
2. Presenza di una organizzazione di supporto capace di sostenere le attività.
3. Indipendenza da rapporti con produttori e/o distributori di dispositivi medici e con fonti di finanziamento dichiarate e verificabili.
4. Presenza di un processo editoriale robusto ed indipendente.
5. Mantenimento e aggiornamento per via telematica di dichiarazioni di conflitto di interesse (pecuniario e non) di ciascuno operatore, secondo modulistica da accordo AGENAS-ANAC (http://www.agenas.it/primo-piano/protocollo-intesa-anac-agenas/834-protocollo-intesa-anac-agenas).
6. Presenza di multidisciplinarità, ovvero di figure qualificate e capaci di compiere valutazione degli aspetti salienti di un tecnologia e del suo impatto comparato ad altro tipo di simile tecnologie esistenti o coeve nel SSN.

Procedura per ottenere l'iscrizione all'Albo

La procedura consiste di 6 fasi in caso di esito positivo e 8 in caso di esito negativo.

Fase 1. Inoltro della domanda

L'ente candidato redige e invia la domanda compilando l'apposito modulo corredato da un minimo di due rapporti di HTA prodotti dall'ente. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta anche solo per specifiche dimensioni di valutazione (es. aspetti etici, aspetti economici).

Fase 2. Valutazione della domanda

La CdR valuta la domanda sulla base dei requisiti menzionati

Fase 3. Valutazione esterna

La CdR richiede la valutazione della domanda a due *assessor* esterni

Fase 4. Feedback all'ente candidato

L'ente candidato è invitato a rispondere alla valutazione entro 15 giorni lavorativi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE
1625704d

Fase 5. La decisione di iscrizione all'Albo

La CdR decide sulla base di commenti e risposte pervenuti.

In caso di decisione favorevole passare alla fase 8

In caso di decisione sfavorevole si procede con le fasi 6-7

Fase 6. Consultazione pubblica (in caso di non iscrizione iniziale)

Il rapporto sulla mancata iscrizione è reso disponibile in consultazione pubblica per 15 giorni lavorativi. L'ente candidato lo riceve 3 gg lavorativi prima della pubblicazione.

Fase 7. La decisone finale (in caso di non iscrizione iniziale)

Il rapporto è mandato ad un minimo di due nuovi *assessor* esterni. Nel caso di pareri difformi da parte di esterni, ovvero di nuovo materiale reso disponibile dall'ente candidato, la CdR rivede la decisione presa.

Nel caso di non iscrizione confermata, la procedura prevede l'inoltro di una nuova domanda dopo un minimo di 12 mesi dalla decisione finale.

Fase 8. La decisione finale è resa pubblica

L'iscrizione all'Albo ha durata triennale e gli Enti iscritti sono soggetti a verifica della permanenza dei requisiti nel corso del triennio.

L'ente iscritto all'Albo può fare domanda di rinnovo a partire da 6 mesi prima della scadenza.

Adattato da: National Institute for Health and Care Excellence. Process manual for accrediting producers of guidance, advice and recommendations for practice: a guide for producers and stakeholders. NICE, 2014.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

1625704d

(Codice interno: 373820)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 968 del 06 luglio 2018

Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la sua realizzazione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018, nonché approvare il "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio" e assegnare per la sua realizzazione un finanziamento a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), per l'anno 2018. Le risorse necessarie verranno assegnate allo IOV per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Le neoplasie costituiscono una priorità che il complesso delle Istituzioni sanitarie e sociali sono chiamate ad affrontare sia per migliorare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale, che per contribuire a ridurre le diseguaglianze. L'Italia ha assunto un impegno in ambito europeo (Council of the European Union - Council conclusion on reducing the burden of cancer 10 june 2008) allo scopo di definire strategie e programmi per contrastare tale patologia.

I programmi di screening oncologici sono interventi di sanità pubblica, che consistono in un'attività sistematica di diagnosi precoce di una malattia o dei suoi precursori, basata su evidenze scientifiche, rivolta alla generalità della popolazione o a suoi sottogruppi.

A livello regionale, con la D.G.R. n. 2284 del 21/06/1996 la Regione del Veneto ha disposto l'attivazione, a favore della popolazione residente, di progetti di screening per il tumore della cervice uterina e della mammella, in conformità alle indicazioni della Commissione Oncologica Nazionale.

Con la D.G.R. n. 1200 del 03/04/1997 e successive integrazioni la Regione ha inizialmente autorizzato e finanziato 10 progetti di screening citologico e 7 progetti di screening mammografico, da attuarsi in 12 Aziende ULSS.

Con la Legge n. 388 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il legislatore statale ha inteso promuovere, anche al di fuori delle campagne di screening regionali, la diagnosi precoce del cervicocarcinoma, del cancro della mammella e del carcinoma e degli stati precancerosi del colon-retto.

In particolare, l'art. 85, comma 4 della citata legge sancisce l'erogazione, senza oneri a carico dell'assistito, delle seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle lesioni precancerose del colon retto:

a. mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
b. esame citologico cervico-vaginale (pap test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c. colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha dato indicazioni sull'applicazione dell'art. 85, comma 4 della Legge n. 388/2000 con nota prot. n. 100/SCPS/9.1009 del 22/01/2001.

Successivamente, la Regione del Veneto ha impartito disposizioni sull'attuazione dei programmi di screening, sull'applicazione delle citate disposizioni della L. n. 388/2000 e sul rapporto tra i due ambiti di prevenzione e diagnosi precoce, con note prot. n. 308 del 17/01/2000, n. 1450 del 26/01/2001, n. 48250 del 15/10/2002 e n. 96970 del 20/02/2009.

La prevenzione oncologica e la diagnosi precoce dei tumori rivolte alla popolazione sopra individuata sono imperniate, quindi, su due strumenti: gli screening oncologici previsti tra i LEA, come da ultimo DPCM del 12/01/2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 30/12/1992, n. 502", e le disposizioni

della Legge n. 388/2000.

Nella Legge Regionale n. 23 del 29/06/2012, recante "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016", la riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto tramite i programmi di screening di massa rappresenta un obiettivo della politica sanitaria regionale.

Inoltre, i programmi di screening rientrano tra le linee strategiche da adottare per la prevenzione dell'incidenza e della mortalità delle malattie non trasmissibili del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2019 e producono risultati più efficaci, consentendo un risparmio di spesa rispetto ad una politica di prevenzione individuale.

Con diversi provvedimenti di Giunta, la Regione del Veneto ha anche sostenuto interventi a favore della popolazione con interventi di diagnosi precoce, non da ultimo il Piano Regionale Prevenzione 2010-2013, approvato con la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, con il quale sono stati finanziati numerosi progetti che prevedevano, a livello regionale, azioni di diffusione delle informazioni e di orientamento della popolazione su tali tematiche, nonché di formazione continua degli operatori sanitari e di sorveglianza dei bisogni di salute degli utenti per poter valutare le criticità da affrontare prioritariamente.

Inoltre, la Regione ha promosso l'attivazione dei seguenti programmi di screening:

a. esecuzione di un pap test con cadenza triennale nei confronti delle donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e di un test HPV-DNA con cadenza quinquennale per le donne tra i 30 e i 64 anni;
b. esecuzione di una mammografia con cadenza biennale nei confronti di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni;
c. esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci con cadenza biennale nei confronti delle persone di ambo i sessi di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2019 si afferma che attraverso l'approccio della *Public Health Genomics* è possibile valutare l'implementazione di percorsi organizzati di screening per pazienti ad alto rischio di sviluppo di cancro a causa di condizioni di rischio genetico (eredo familiare) e si indica come terza strategia di sviluppo degli screening organizzati l'integrazione di professionalità per costruire e gestire percorsi di diagnosi e cura per le malattie monogeniche (mendeliane) per i quali esista evidenza di efficacia e di fattibilità e che si intende sviluppare un percorso organizzato per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica (mutazioni del BRCA1 e BRCA2) con caratteristiche di integrazione e complementarietà al percorso di screening già in essere per la prevenzione del tumore della mammella.

In linea con le Raccomandazioni Ministeriali, tra le azioni del programma S.1 "Consolidamento dell'adesione e dell'estensione dei programmi di screening per la prevenzione del carcinoma della mammella, del colon retto e della cervice uterina", il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2019, ha previsto l'estensione dell'esecuzione della mammografia all'interno dei programmi di screening aziendali alle donne di età compresa tra i 70 ed i 74 anni.

Inoltre, il programma S.3 del Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 ha l'obiettivo di sviluppare un percorso di individuazione, diagnosi, sorveglianza e profilassi per le donne con rischio elevato per carcinoma mammario ereditario, basato su strutture organizzate in rete e che preveda collaborazioni e integrazioni tra le diverse istituzioni regionali.

Alla luce delle ultime evidenze scientifiche, l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV) ha sviluppato e presentato un "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio", disponibile agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria prot. n. 222063 del 12/06/2018, che si intende approvare quale **Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Progetto ha durata biennale, con possibilità di estensione temporale ed eventualmente anche ad altri ambiti territoriali regionali, e si pone come obiettivo la verifica dell'efficacia diagnostica e della sostenibilità organizzativa ed economica di un modello di screening personalizzato (*taylored*) per le donne di età compresa tra i 45 e 46 anni, in base al profilo di rischio, in una logica di appropriatezza, qualità e utilizzo efficiente delle risorse e delle competenze professionali.

Tale iniziativa, alla cui attuazione provvederà l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. secondo l'iter previsto per le progettualità, sarà rivolta alla popolazione femminile di età compresa tra i 45 e 46 anni residente nelle Aziende ULSS 5 Polesana e ULSS 6 Euganea a cui verrà offerta una mammografia bilaterale in doppia lettura con tomosintesi e, dove necessario, ecografia e approfondimenti successivi. Verrà, inoltre, somministrato un questionario per la valutazione del rischio secondo il modello Tyrer-Cuzick, verrà effettuata la stratificazione del rischio secondo la classificazione prevista dall'Allegato E della D.G.R. n. 1693/2017, e applicato il relativo protocollo.

Considerato che per consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale dei programmi di screening sono necessarie indicazioni, procedure e protocolli uniformi basati su evidenze e analisi accurate, annualmente l'Istituto Oncologico Veneto redigerà una relazione tecnico scientifica ed una rendicontazione economico-finanziaria e, al termine dei due anni dall'avvio dell'arruolamento, una relazione di risultato sulle attività realizzate che consentirà di valutare l'eventuale proroga e o estensione

ad altri ambiti territoriali.

Nella prospettiva di potenziare ulteriormente la strategia di prevenzione secondaria del tumore al seno, basata sui programmi organizzati di screening, verificando l'efficacia diagnostica e la sostenibilità organizzativa ed economica di un modello di screening personalizzato (taylored) in base al profilo di rischio, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, avvalendosi della UOC Screening e Valutazione Impatto Ambientale di Azienda Zero, svolgerà attività di coordinamento e supervisione del Progetto Pilota, ai fini del relativo monitoraggio, della valutazione complessiva dei risultati ottenuti e di un'eventuale proroga e/o estensione del Progetto stesso.

Il Settore Sistema Informativo SSR assicurerà gli adeguamenti e l'evoluzione dell'applicativo software regionale a supporto dell'operatività connessa al presente provvedimento.

Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero che tra le

proprie funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Con proprio Decreto n. 32 del 26/02/2018, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2018, ai fini della successiva approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Regionale, in base a quanto previsto dalla citata L.R. n. 19/2017, avvenuta con la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018.

Successivamente, con il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 del Direttore della U.O. Procedure contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo adempimenti si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 a favore di Azienda Zero.

Ritenuto di finanziare il "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio", con il presente provvedimento si intende attribuire a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), che ha la gestione contabile ed amministrativa del Progetto, il finanziamento complessivo massimo di euro 100.000,00 per il corrente esercizio, per le attività del Progetto stesso riferite all'annualità 2018.

Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2018 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per la realizzazione di specifiche progettualità, non è stata prevista quella per la realizzazione dello screening sulle giovani donne, con il presente provvedimento si intende procedere alla variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018, prevedendo l'istituzione di una nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne".

Pertanto, si ritiene di procedere nel seguente modo:

- variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0141 denominata "Piano Reg Prevenzione PRP 2014-2018 (accordo conf. Stato, Regioni e prov. autonome del 07/02/2013, p.to 5 che avvia i lavori per il nuovo piano ...)" (d2) per euro 100.000,00;
- variazione in aumento sulla nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne" (d1) per euro 100.000,00.

Inoltre, con il presente provvedimento si assegna allo IOV il finanziamento complessivo massimo di euro 100.000,00 per il corrente esercizio, la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne"; natura della spesa: debito non commerciale.

Si dispone, inoltre, che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), secondo le seguenti modalità:

- il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 60.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
- il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 40.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte dello IOV, entro e non oltre il 31/01/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte.

Con il presente provvedimento si dà atto che per l'anno 2019 si provvederà alla copertura finanziaria della linea di spesa n. 0223 denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne", per un importo massimo pari ad euro 100.000,00, a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), utilizzando le risorse per i finanziamenti della GSA, che saranno

stanziate sul bilancio di previsione dell'anno di riferimento, demandando a specifico decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria l'attivazione di detto importo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 388 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);"

VISTO il DPCM del 12/01/2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 30/12/1992, n. 502";

VISTE la L.R. n. 23 del 29/06/2012, la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTO il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2019;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;

VISTE la D.G.R. n. 2284 del 21/06/1996, la D.G.R. n. 1200 del 03/04/1997, la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, la D.G.R. n. 428 del 06/04/2017, la D.G.R. n. 1693/2017, la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018;

VISTI il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018, il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 U.O. Procedure contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo adempimenti;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio", così come esposto all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Progetto di cui al punto 2) ha durata biennale, con eventuale possibilità di estensione temporale e ad altri ambiti territoriali in base ai risultati conseguiti;
4. di dare atto che annualmente l'Istituto Oncologico Veneto redigerà una relazione tecnico scientifica ed una rendicontazione economico-finanziaria e, al termine dei due anni dall'avvio dell'arruolamento, una relazione di risultato sulle attività realizzate;
5. di dare atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, avvalendosi della UOC Screening e Valutazione Impatto Ambientale di Azienda Zero, svolgerà attività di coordinamento e supervisione del Progetto Pilota, ai fini del relativo monitoraggio, della valutazione complessiva dei risultati ottenuti e di un'eventuale proroga e/o estensione del Progetto stesso;
6. di dare atto che il Settore Sistema Informativo SSR assicurerà gli adeguamenti e l'evoluzione dell'applicativo software regionale a supporto dell'operatività connessa al presente provvedimento;
7. di approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 procedendo nel seguente modo:

    - variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0141 denominata "Piano Reg Prevenzione PRP 2014-2018 (accordo conf. Stato, Regioni e prov. autonome del 07/02/2013, p.to 5 che avvia i lavori per il nuovo piano ...)" (d2) per euro 100.000,00;
    - variazione in aumento sulla nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne" (d1) per euro 100.000,00.

8. di assegnare all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV) un finanziamento massimo di euro 100.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, (*spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B*), inserite nella nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne", natura della spesa: debito non commerciale, del bilancio annuale di previsione anno

2018, che presenta la necessaria disponibilità di spesa, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326/2018 e dal Decreto n. 6/2018;

9. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), secondo le seguenti modalità:

    - il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 60.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
    - il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 40.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte dello IOV, entro e non oltre il 31/01/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte;

10. di disporre che, per l'anno 2019, si provvederà alla copertura finanziaria della linea di spesa n. 0223 denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne", per un importo massimo pari ad euro 100.000,00, a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), utilizzando le risorse per i finanziamenti della GSA, che saranno stanziate sul bilancio di previsione dell'anno di riferimento, demandando a specifico decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria l'attivazione di detto importo;
11. di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata allo IOV;
12. di incaricare l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. di avviare la realizzazione del Progetto entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo l'iter previsto per l'attuazione delle progettualità;
13. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
14. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 968 del 06 luglio 2018

Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

UOSD Radiologia Senologica
Dott. ssa Francesca Caumo

Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio

Gruppo di monitoraggio del Progetto :

Pierfranco Conte, Simone Tasso, Manuel Zorzi, Valentina Guarneri, Antonella Rastelli, Marco Montagna, Stefania Zovato, Stefania Montemezzi , Gisella Gennaro, Francesca Caumo (coordinatore),

Premessa

I programmi di screening della Regione Veneto prevedono, come da impostazione originaria dello screening, l'invito delle donne nella fascia di età 50-69 anni, l'esecuzione della mammografia e la lettura delle immagini da parte di due radiologi indipendenti (doppio cieco), e il richiamo in caso di sospetto per approfondimento di secondo livello. La selezione della popolazione avviene considerando l'età come unico fattore di rischio.

Nella comunità scientifica è in corso un ampio dibattito sulla efficacia dello screening in termini di costo/beneficio nelle diverse fasce di età della popolazione, ed in particolare nella fasce di età più giovani, cui conseguono linee guida non sempre concordanti. Nella donna giovane, l'utilizzo della mammografia come unico test diagnostico presenta dei limiti, principalmente legati alla maggiore densità radiologica della mammella che costituisce, sia un fattore di rischio (di sviluppo di tumore nel corso della vita) che un fattore di mascheramento [1-2]. La difficoltà di riconoscere una lesione nella mammella densa e lo status ormonale attivo della donna, può comportare un ritardo diagnostico, con identificazione di tumori grandi a prognosi peggiore. L'utilizzo del test mammografico, conoscendo già i suoi limiti, pone, in questa fascia d'età anche il problema del rischio derivante dall'impiego di radiazioni ionizzanti. Tuttavia, tutti gli studi pubblicati che cercano di stimare i rischi (in termini di cancri indotti dalle radiazioni) rispetto ai benefici dello screening (cancri diagnosticati) provano come i benefici siano nettamente superiori ai rischi, anche se lo screening parte dai 40 anni con mammografia annuale [3-4].

Nonostante la complessità di identificazione del test più idoneo per lo screening nelle donne giovani, esiste un movimento a livello globale per l'estensione della fascia d'età di screening, che tenga conto di altri fattori di rischio (oltre alla età), fattori che, in alcuni casi, possono essere dominanti rispetto all'età stessa. Si parla pertanto di personalizzazione dello screening, ovvero della definizione di un

ec174f28

protocollo di sorveglianza che non sia uguale per tutte le donne, ma "ritagliato su misura" (taylored) in base al profilo di rischio [5-6].

Rischio di tumore della mammella

E' opportuno ricordare che il termine "rischio" può riferirsi a campi di applicazione diversi e pertanto è sempre necessario definire l'ambito per attribuire al rischio il corretto significato. In questo Progetto, il rischio a cui ci si riferisce è quello di sviluppare un tumore della mammella nel corso della vita, al netto di rischi maggiori, quali quelli legati ad una mutazione genetica. In letteratura infatti, l'espressione "donne ad alto rischio" (di tumore della mammella) sottintende spesso le donne per le quali è stata dimostrata la presenza di una mutazione genetica di tipo BRCA1 o BRCA2 tramite un test genetico, o per le quali il test genetico non ha dato esito positivo ma ha stimato una probabilità di mutazione elevata. Il numero assoluto di donne appartenenti a questa categoria è piccolo, ma la probabilità di sviluppare un tumore della mammella è elevata (50-80%). Queste donne, normalmente identificate da un team multidisciplinare con competenze onco-genetiche, a partire da persone affette da cancro (la donna stessa e/o suoi familiari) corrispondono ai Profili 3 e 4 dell'Allegato A del Decreto della Giunta Regionale 125 (10 Nov 2017), e vengono monitorate con un controllo annuale che include la mammografia, l'ecografia e la risonanza magnetica [7]. Il Progetto, pur non rivolgendosi a questa fascia di popolazione, permetterà di intercettare le famiglie ad alto rischio partendo da persone sane, e di indirizzarle al percorso a loro dedicato.

Il Progetto sarà invece focalizzato sulla più ampia fascia di popolazione che, pur non presentando rischi genetici, ha una probabilità di sviluppare un cancro della mammella nel corso della vita superiore a quello della popolazione generale (Profili 1 e 2 dell'Allegato A del Decreto della Giunta Regionale 125; la popolazione generale è identificata dal Profilo 0) [7]. Esistono dei modelli che permettono di stimare in modo quantitativo il rischio di tumore della mammella negli anni successivi al momento di valutazione del rischio, tenendo conto di diversi fattori (età, familiarità per tumore della mammella e dell'ovaio, gravidanze, patologie benigne o iperplasia atipica della mammella, uso di terapia ormonale sostitutiva, altezza-peso (BMI), età alla menopausa, menarca, parità, età primo figlio, valutazione quantitativa densità mammella) [8-9]. La valutazione del rischio così concepita costituisce il cardine del Progetto.

Obiettivo del Progetto

VERIFICARE L'EFFICACIA DIAGNOSTICA E LA SOSTENIBILITA' ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DI UN MODELLO DI SCREENING PERSONALIZZATO PER LE DONNE NELLA FASCIA D'ETA' 45-49 ANNI.

Il Progetto prevede l'adozione di un protocollo di imaging, differenziato in base al rischio di sviluppare un tumore della mammella calcolato considerando vari fattori, e alla densità radiologica della mammella. La stratificazione del rischio permetterà di categorizzare le donne secondo i profili previsti dall'Allegato A del Decreto della Giunta Regionale 125 (10 Nov 2017), già descritti nella sezione precedente [7].

Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Il Progetto sarà indirizzato alle donne giovani (45-46 anni), per le quali non è ancora previsto un programma di diagnosi precoce organizzato, ma che possano beneficiare, secondo la legge Veronesi, di una mammografia biennale gratuita dopo i 45 anni. Poiché la mammografia presenta dei limiti ben noti nelle mammelle dense, il Progetto mira ad integrare l'imaging mammografico con l'ecografia dove necessario, aumentando le performance diagnostiche del test. Il numero di cancri attesi per il 2017 nella popolazione del Veneto tra i 45 e i 49 anni è di 495 casi, di poco inferiore ai 553 attesi per la prima fascia di screening, 50-55 anni (dato fornito dal Registro Tumori del Veneto), dato che rende l'obiettivo del Progetto ancora più rilevante in termini di programmazione sanitaria.

I risultati del Progetto potrebbero essere traslati alle fascia d'età superiori (50-74 anni) per un'ottimizzazione dei percorsi e una razionalizzazione delle risorse.

Metodo

1. Un campione di circa 10.000 donne di 45-46 anni residenti nell'ulss 6 Euganea e 5 Polesana sarà invitato attivamente a partecipare allo studio.
2. Come primo esame verrà effettuata la tomosintesi (DBT) bilaterale [10-15].
3. Le immagini di tomosintesi saranno analizzate con un software in grado di determinare in modo oggettivo la densità della mammella (volumetric breast density) [16-21]. Lo stesso software calcolerà anche la dose di radiazioni per ciascuna donna.
4. Verrà somministrato alle donne il questionario per la valutazione del rischio secondo il modello di Tyrer-Cuzik [8-9].
5. Il calcolo del rischio (lifetime risk) rispetto alla popolazione generale verrà effettuato in tempo reale, tenendo conto di tutti i fattori di rischio previsti dal modello (età, familiarità per tumore della mammella e dell'ovaio, gravidanze, patologie benigne o iperplasia atipica della mammella, uso di terapia ormonale sostitutiva, altezza-peso (BMI), età alla menopausa, menarca, parità, età primo figlio, valutazione quantitativa densità mammella).
6. La stratificazione del rischio seguirà la classificazione prevista dall'Allegato A al Decreto della Giunta Regionale 125 del 10 Nov 2017 [7]:
   - Profilo 0: lifetime risk < 17%;
   - Profilo 1: 17% ≤ lifetime risk ≤ 30%);
   - Profilo 2: lifetime risk ≥ 30%;
   - Profili 3 e 4: alto rischio genetico.
7. Protocolli personalizzati:
   - Profilo 0: tomosintesi ogni due anni;
   - Profilo 1 e mammella adiposa: tomosintesi ogni due anni;
   - Profilo 1 e mammella densa: tomosintesi ed ecografia annuali;
   - Profilo 2 e mammella adiposa: tomosintesi ed ecografia annuali;
   - Profilo 2 e mammella densa: mammografia, ecografia e risonanza annuali;
   - Profili 3 e 4: mammografia, ecografia e risonanza annuali.

8. La valutazione del profilo di rischio verrà aggiornato ad ogni accesso della donna, con conseguente possibile re indirizzamento del percorso diagnostico successivo.
9. Gruppo di controllo: verrà chiesto al Registro Tumori il recupero dei dati relativi ai tumori diagnosticati nella fascia d'età 45-49 anni in assenza di programmi di screening organizzati.
10. Parallelamente al Progetto, al momento dell'esecuzione della prima tomosintesi alle donne verrà anche somministrato un questionario per il calcolo dello "score" di aderenza alle raccomandazioni per la prevenzione del cancro emesse dal World Cancer Research Fund (WCRF) (Range da 0 = non aderenza assoluta a 7= aderenza assoluta), già in uso allo IOV; sulla base dei risultati di tale test alle donne verranno proposte percorsi diversificati di modifica dello stile di vita da realizzarsi da parte di personale dello IOV in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Regione secondo quanto già previsto nel progetto finanziato all'interno del bando CCM 2017 [22-24].

Il disegno dello studio è schematizzato nella figura sottostante.

Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

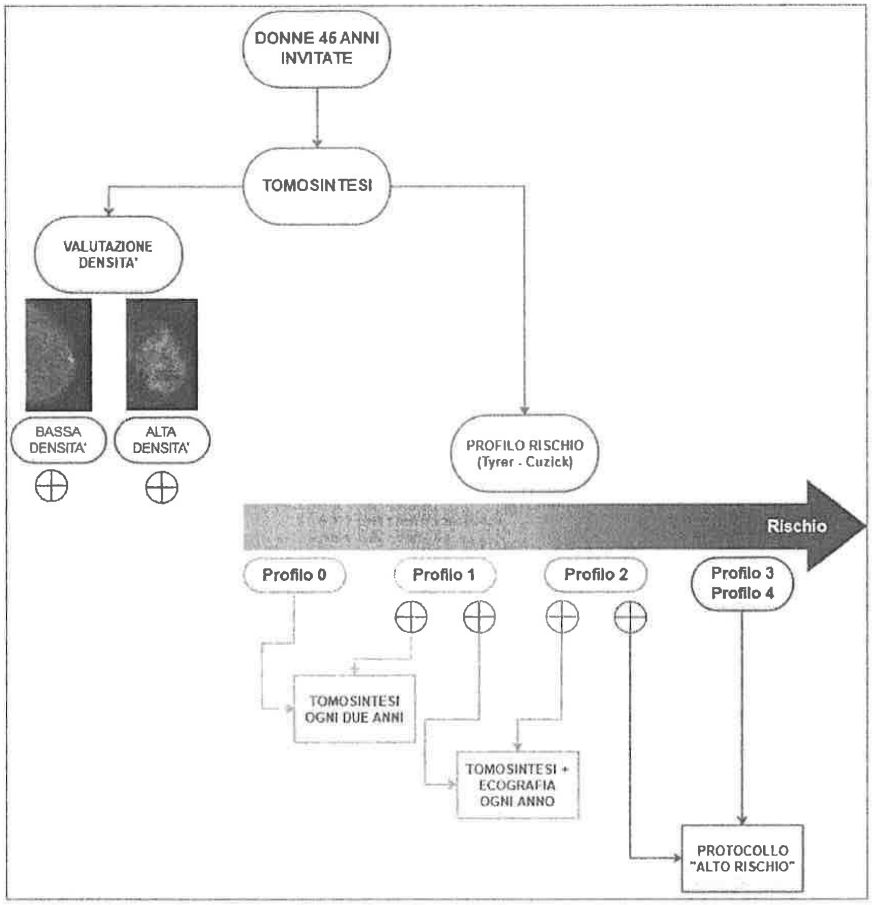

ec174f28

Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Valutazione dei risultati

L'efficacia del metodo proposto verrà valutata tramite i seguenti indicatori di performance:

- ✓ Numero di cancri diagnosticati (cancer detection rate, CDR) e loro caratteristiche biologiche e patologiche
- ✓ Tasso di richiami per approfondimento (recall rate, RR)
- ✓ Valore predittivo positivo (PPV1, PPV2, PPV3)
- ✓ Numero e tipo di cancri intervallo (tumori che si presentano tra due round di screening, round che in questo progetto avranno periodicità diversa a seconda del profilo di rischio)
- ✓ Numero e tipo di tumori di grandi dimensioni (T2) nei round successivi al primo

L'analisi della distribuzione dei profili di rischio e l'efficacia diagnostica del metodo proposto sarà affiancata ad un calcolo di sostenibilità economica del percorso, condizioni indispensabili per poterlo estendere a tutta la Regione

Il Progetto richiederà una stretta collaborazione con il Registro Tumori del Veneto e fornirà i primi risultati a due anni

Bibliografia

1. Petterson A, Graff R E, Ursin G et al (2014) Mammographic density phenotypes and risk of breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2014 May 10;106(5). pii: dju078. doi: 10.1093/jnci/dju078
2. Boyd NF, Martin LJ, Yaffe MJ et al (2011) Mammographic density and breast cancer risk: current understanding and future prospects. Breast Cancer Res. 2011;13(6):223. doi: 10.1186/bcr2942. Epub 2011 Nov 1
3. Yaffe MJ, Mainprize JG (2010) Risk of radiation-induced breast cancer from mammographic screening. Radiology 258:98-105
4. Hendrick RE (2011) Radiation doses and cancer risks from breast imaging studies. Radiology 257:246-253
5. H Bryant, V Mai (2011) Impact of age-specific recommendation changes on organized breast screening programs. Prev Med 53:141-143
6. S Moss (2011) Screening women aged 40–49 years. Prev Med 53:105-107
7. Decreto della Giunta Regionale (DGR) della Regione Veneto n° 125 del 10 Nov 2017 "Recepimento dei documenti prodotti dal Gruppo di Specialisti per la gestione delle persone ad alto rischio di tumore "Tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio e test genetico nella Regione del Veneto – Percorso operativo clinico-diagnostico per l'identificazione, diagnosi, sorveglianza e prevenzione di soggetti a rischio eredo-familiare"
8. Tyrer J, Duffy S W, Cuzick J (2004) A breast cancer prediction model incorporating familial and personal risk factors. Stat Med 23:1111-30
9. Santen R J, Boyd N F, Chlebowski R T et al (2007) Critical assessment of new risk factors for breast cancer: considerations for development of an improved risk prediction model. Endocr Relat Cancer 14:169-87
10. Skaane P, Bandos A I, Gullien R et al (2013) Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program. Radiology 267:47-56
11. Ciatto S, Houssami N, Bernardi D (2013) Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study. Lancet Oncol 14:583-589

12. Friedewald S M, Rafferty E A, Rose S L (2014) Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA 311:2495-2507
13. Skaane P, Bandos A I, Eben E B et al (2014) Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: Comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images. Radiology 271:655-663
14. Bernardi D, Macaskill P, Pellegrini M et al (2016) Breast cancer screening with tomosynthesis (3D mammography) with acquired or synthetic 2D mammography compared with 2D mammography alone (STORM-2): a population-based prospective study. Lancet Oncol 17:1105-1113
15. Caumo F, Zorzi M, Brunelli S et al (2017) Digital breast tomosynthesis with synthesized two-dimensional images versus full-field digital mammography for population screening: Outcomes from the Verona Screening Program. Radiology Dec 13:170745. doi: 10.1148/radiol.2017170745. [Epub ahead of print]
16. Kerlikowske K, Ma L, Scott C G et al (2017) Combining quantitative and qualitative breast density measures to assess breast cancer risk. Breast Cancer Res 19:97-105
17. Destounis S, Johnston L, Highnam R et al (2017) Using Volumetric breast density to quantify the potential masking risk of mammographic density. Am J Roentgenol 208:222-227
18. Morrish O W, Tucker L, Black R et al (2015) Mammographic breast density: comparison of methods for quantitative evaluation. Radiology 275:356-65
19. Ekpo EU, McEntee M F (2014) Measurement of breast density with digital breast tomosynthesis--a systematic review. Br J Radiol. 2014 Nov;87(1043):20140460. doi: 10.1259/bjr.20140460.
20. Cintolo-Gonzalez J A, Braun D, Blackford A L et al (2017) Breast cancer risk models: a comprehensive overview of existing models, validation, and clinical applications. Breast Cancer Res Treat (2017) 164:263–284
21. Brentnall A R, Harkness E F, Astley S M et al (2015) Mammographic density adds accuracy to both the Tyrer-Cuzick and Gail breast cancer risk models in a prospective UK screening cohort. Breast Cancer Res. 2015 Dec 1;17(1):147. doi: 10.1186/s13058-015-0653-5
22. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research: Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. In. Washington DC: American Institute for Cancer Research; 2007.
23. Romaguera D, Vergnaud AC, Peeters PH, van Gils CH, Chan DS, Ferrari P, Romieu I, Jenab M, Slimani N, Clavel-Chapelon F et al: Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results from the EPIC study. Am J Clin Nutr 2012, 96(1):150-163
24. Harris HR, Bergkvist L, Wolk A. Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research recommendations and breast cancer risk. Int J Cancer. 2016 Jun 1;138(11):2657-64.

(Codice interno: 373821)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 969 del 06 luglio 2018

Formazione delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Attivazione del corso di laurea triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica - Università degli Studi di Padova. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 30.12.1992, n. 502, s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad autorizzare l'avvio delle attività formative presso le strutture assistenziali di Ficarolo - Rovigo, gestite dagli Istituti Polesani SRL - Roma, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, del corso di laurea triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica attivato dall'Università degli Studi di Padova.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.

A partire dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha instaurato con le Università degli Studi di Padova e di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori mediante i corsi di diploma universitario, ora corsi di laurea, tutt'ora in essere, la cui disciplina è contenuta nel protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti il 7 luglio 2016, di cui alla DGR n. 581/2016, rinnovato per il triennio 2018-2020.

Il predetto protocollo riguarda numerosi corsi di laurea che trovano svolgimento presso le aziende sanitarie del Veneto e presso enti privati accreditati, afferenti a molteplici Professioni Sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia, Ostetrica, Tecniche di Laboratorio Sanitario biomedico, ecc. ecc.), tuttavia l'offerta formativa degli atenei veneti non esaurisce l'intera gamma delle suddette professioni per le quali la Regione esprime annualmente il relativo fabbisogno formativo al Ministero della Salute.

In particolare, con nota prot. n. 210183 del 4/06/2018 la Regione del Veneto ha reso noto al Ministero della Salute l'esigenza di aumentare il fabbisogno formativo dei professionisti sanitari del profilo di "Tecnico della riabilitazione psichiatrica" comunicando un incremento di 20 unità per un numero complessivo di 30 unità per l'a.a. 2018/2019.

In tale contesto, l'Università degli Studi di Padova, da ultimo con nota del Rettore prot. n. 222850 del 12/06/2018, ha confermato la disponibilità ad attivare un corso di laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, rappresentando tuttavia l'impossibilità di calendarizzare l'approvazione della proposta da parte degli organi accademici in tempo utile per l'inserimento di tale attivazione - per l'a.a. 2018/2019 - nella banca dati del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR). Qualora la tempistica prevista dal MIUR per l'autorizzazione all'attivazione del nuovo corso di laurea non consentisse l'immediato avvio del corso stesso, l'Ateneo ha contestualmente mantenuto fermo l'impegno alla programmazione dell'attivazione del corso per il successivo a.a. 2019/2020.

L'attività formativa - didattica e di tirocinio - potrà trovare svolgimento presso le strutture assistenziali di Ficarolo - Rovigo, gestite dagli "Istituti Polesani SRL - Roma", accreditate con DGR n. 401 del 28/03/2017, le quali costituiscono altresì un Centro di riferimento regionale per gravi disabilità (CRGD) come previsto dalla DGR n. 40 del 21/01/2013.

Considerato tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si propone di autorizzare l'avvio delle attività formative presso le strutture assistenziali di Ficarolo - Rovigo del corso di laurea triennale in Tecniche della riabilitazione psichiatrica afferente all'Università degli Studi di Padova a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

La disciplina del rapporto e le modalità di finanziamento del corso di laurea sono previste dal sopracitato protocollo d'intesa Regione del Veneto - Università degli Studi di Padova e di Verona, sottoscritto il 7 luglio 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. ad oggetto "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTA la L. n. 251/2000 recante la "*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*";

VISTA la DGR n. 581/2016 "*Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Approvazione definitiva. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 30.12.1992, n. 502 s.m.i."*

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Padova prot. n. 222850 del 12/06/2018

delibera

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto di quanto comunicato dall'Università degli Studi di Padova con nota prot. n. 222850 del 12/6/2018 relativamente all'attivazione del corso di laurea triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica;

3. di autorizzare l'avvio delle attività formative presso le strutture assistenziali di Ficarolo - Rovigo del corso di laurea triennale in Tecniche della riabilitazione psichiatrica afferente all'Università degli Studi di Padova a decorrere dall'anno accademico 2018/2019;

4. di dare atto che la disciplina del reciproco rapporto e le modalità attinenti al finanziamento dell'attività formativa riguardante l'attivazione del corso di cui al punto 2. sono previste nel protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, sottoscritto il 7 luglio 2016, analogamente a tutti i corsi di studio delle Professioni Sanitarie ricompresi nel rapporto convenzionale;

5. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373771)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 971 del 06 luglio 2018

Costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio dell'applicazione e semplificazione delle procedure di gestione del potenziale viticolo veneto.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti organizzazioni professionali agricole e delle centrali cooperative componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999) e della filiera produttiva vitivinicola per la predisposizione della revisione procedure di gestione del potenziale viticolo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013 l'Unione europea ha istituito il "sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", che a partire dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il "regime transitorio dei diritti di impianto" e con i regolamenti delegato n. 2015/560 e di esecuzione n. 2015/561, ora sostituiti rispettivamente dai regolamenti n. 2018/273 e n. 2018/274.

Detto sistema mantiene sostanzialmente la definizione di quote di superfici autorizzate alla produzione di uve da vino per ciascuna impresa viticola, vietandone il trasferimento tra imprese e stabilendo la possibilità per ciascuno stato membro di prevedere un aumento del potenziale viticolo nazionale fino ad un massimo dell'1% ogni anno rispetto alla superficie totale nazionale; il sistema continua a basarsi sullo schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale viticolo, come previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 1308/2013.

L'Italia con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, da ultimo modificato con il Decreto 13 febbraio 2018 n. 935, e con le circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016, n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 e n. 21923.2018 del 13 marzo 2018 ha definito l'applicazione delle disposizioni da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2016, mantiene quindi le connotazioni fondamentali già in essere relative alla catalogazione e registrazione degli impianti di vite per uva da vino mediante lo schedario viticolo.

La Regione del Veneto, con la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 ha istituito lo Schedario vitivinicolo Veneto quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore vitivinicolo regionale, in esecuzione all'allora vigente regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, affidandone ad AVEPA anche la gestione, con la deliberazione del 9 agosto 2002, n. 2275.

La Giunta regionale ha definito le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti e delle applicazioni nazionali relative al settore vitivinicolo con deliberazione 23 luglio 2003 n. 2257; successivamente ha attivato il programma straordinario di riallineamento delle superfici vitate con deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006, e successivamente con deliberazione 16 febbraio 2010 n. 291 ha adottato le linee guida per la semplificazione delle procedure di gestione potenziale viticolo e utilizzazione produzioni, in esito alle indicazioni del gruppo di lavoro per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo nel Settore primario istituito con deliberazione n. 2640 del 23 settembre 2008.

Da ultimo, con deliberazione n. 1471 del 21 settembre 2016 sono state adottate disposizioni transitorie nell'implementazione degli adempimenti previsti dal nuovo sistema delle autorizzazioni.

E' ora necessario rivedere in forma organica le procedure di gestione del potenziale viticolo, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 17 del regolamento esecutivo (UE) n. 2014/809 in merito alla gestione grafica dell'utilizzo delle superfici e agli indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell'ambito delle procedure gestione potenziale viticolo e utilizzazione produzioni definite con deliberazione n. 225 del 24 febbraio 2015.

A tale scopo, in considerazione dell'importanza che rileva per il sistema produttivo veneto il comparto vitivinicolo e dell'elevato collegamento dei diversi adempimenti cui è chiamata la filiera produttiva ai fini del controllo del potenziale e della tracciabilità delle produzioni, è opportuno costituire un gruppo tecnico coordinato dalla Direzione agroalimentare e composto da

- AVEPA,

- ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e delle centrali cooperative componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999);
- Associazione Nazionale produttori agricoli - ANPA Veneto,
- Unione Italiana Vini - U.I.V.,
- Associazione Enologi ed Enotecnici del Veneto Occidentale,
- Associazione Enologi ed Enotecnici del Veneto Centro Orientale,
- Confindustria Veneto
- Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani (Federdoc)

finalizzato a definire, per migliorare ulteriormente la rapidità e l'efficacia dell'azione amministrativa:

- la revisione delle procedure di gestione del potenziale viticolo veneto e della tenuta dello schedario viticolo veneto
- la definizione del ruolo dei Centri di assistenza agricola previsti dal D. Lgs. 165/1999 in relazione anche a quanto determinato dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dalla citata DGR n. 225/2015
- il monitoraggio del processo di riallineamento grafico dello Schedario viticolo veneto, definendo le tempistiche, nei limiti imposti da legge e individuando tutte le azioni possibili in termini procedurali per la totale copertura delle posizioni registrate.

Si precisa, che l'attività del Gruppo tecnico non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Infine si propone di fissare in 90 giorni dall'insediamento del Gruppo tecnico, il termine entro cui il medesimo terminerà i propri lavori mediante la formulazione della proposta di revisione procedure di gestione del potenziale viticolo per la successiva approvazione da parte della Giunta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTA la deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 relativa all'attuazione nella regione Veneto della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

VISTA la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto;

VISTA la deliberazione n. 225 del 24 febbraio 2015 riguardante gli indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell'ambito delle procedure gestione potenziale viticolo e utilizzazione produzioni;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti -dell'area medesima;

delibera

1. Di istituire il Gruppo tecnico di monitoraggio dell'applicazione e semplificazione delle procedure di gestione del potenziale viticolo veneto con le seguenti linee di indirizzo:

    - la revisione delle procedure di gestione del potenziale viticolo veneto e della tenuta dello schedario viticolo veneto
    - la definizione del ruolo dei Centri di assistenza agricola previsti dal D. Lgs. 165/1999 in relazione anche a quanto determinato dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dalla citata DGR n. 225/2015
    - il monitoraggio del processo di riallineamento grafico dello Schedario viticolo veneto, definendo le tempistiche, nei limiti imposti da legge e individuando tutte le azioni possibili in termini procedurali per la totale copertura delle posizioni registrate

2. di prevedere che il Gruppo tecnico di cui al punto 1 sia composto, oltre che dal direttore della Direzione Agroalimentare, dai rappresentanti di:

    - AVEPA
    - ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e delle centrali cooperative componenti il tavolo verde (Lr n. 32/1999)
    - Associazione Nazionale produttori agricoli - ANPA Veneto
    - Unione Italiana Vini - U.I.V.
    - Associazione Enologi ed Enotecnici del Veneto Occidentale
    - Associazione Enologi ed Enotecnici del Veneto Centro Orientale
    - Confindustria Veneto;
    - Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani (Federdoc)

3. Di incaricare la Direzione Agroalimentare:

    - del coordinamento del Gruppo tecnico
    - di interpellare le organizzazioni interessate per la individuazione dei componenti
    - di nominare con proprio atto i componenti
    - di integrare la composizione a seconda delle tematiche trattate e delle esigenze conseguenti;

4. di stabilire che l'attività del Gruppo non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso;
5. di fissare in 90 giorni dall'insediamento, che si intenderà effettuato alla prima riunione ufficiale, il termine entro cui il gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1. formulerà la proposta di revisione procedure di gestione del potenziale viticolo per la successiva approvazione da parte della Giunta;
6. di dare mandato alla Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373765)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 974 del 06 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "AUTO E MOTO D'EPOCA" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 24 ottobre - 27 ottobre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica "AUTO E MOTO D'EPOCA" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 24 ottobre - 27 ottobre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica "AUTO E MOTO D'EPOCA" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 24 ottobre - 27 ottobre 2019, relativamente alla istanza presentata da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

Tale manifestazione ha la finalità di promuovere le auto e moto d'epoca come fenomeno di costume e cultura, e nel contempo offrire opportunità di scambi di informazioni e conoscenze per il recupero ed il restauro delle auto e per il reperimento di ricambi originali.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da GEO S.p.A.:

   "AUTO E MOTO D'EPOCA" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 24 ottobre - 27 ottobre 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373774)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 975 del 06 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "FIERA CAMPIONARIA" - 100^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 11 maggio - 19 maggio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA CAMPIONARIA" - 100^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 11 maggio - 19 maggio 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA CAMPIONARIA" - 100^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 11 maggio - 19 maggio 2019, relativamente alla istanza presentata da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018.

Tale manifestazione ha la finalità di promuovere la variegata offerta merceologica nei molteplici settori rappresentanti in fiera.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da GEO S.p.A.:

   "FIERA CAMPIONARIA" - 100^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 11 maggio - 19 maggio 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373777)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 976 del 06 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "FLORMART - Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi" - 70^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 18 settembre - 20 settembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FLORMART - Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi" - 70^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 18 settembre - 20 settembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FLORMART - Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi" - 70^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 18 settembre - 20 settembre 2019, relativamente alla istanza presentata da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018.

Tale manifestazione ha la finalità di promuovere e valorizzare i prodotti floroviviastici presenti in fiera e, nel contempo, dare visibilità ai costruttori di impianti e attrezzature per il florovivaismo professionale.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da GEO S.p.A.:

   "FLORMART - Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi" - 70^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 18 settembre - 20 settembre 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373778)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 977 del 06 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "ITINERANDO - IL SALONE DEL TURISMO IN MOVIMENTO" - 3^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 8 febbraio - 10 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "ITINERANDO - IL SALONE DEL TURISMO IN MOVIMENTO" - 3^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 8 febbraio - 10 febbraio 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "ITINERANDO - IL SALONE DEL TURISMO IN MOVIMENTO" - 3^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 8 febbraio - 10 febbraio 2019, relativamente alla istanza presentata da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018.

Tale manifestazione, dedicata alla nautica, sport acquatici, camper e tempo libero, ha come finalità quella di offrire agli appassionati del settore una panoramica completa sulle novità e anteprime riservate alle vacanze itineranti e agli sport legati al mondo del plen-air.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136

dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da GEO S.p.A.:

   "ITINERANDO - IL SALONE DEL TURISMO IN MOVIMENTO" - 3^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 8 febbraio - 10 febbraio 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373781)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 978 del 06 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 01 novembre - 03 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 01 novembre - 03 novembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 01 novembre - 03 novembre 2019, relativamente alla istanza presentata da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018.

Tale manifestazione si propone di promuovere e valorizzare una serie di proposte tematiche dedicate ai principali settori del divertimento e del tempo libero, con particolare riferimento ai settori dello sport, del benessere, dell'hobbystica e del collezionismo.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136

dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da GEO S.p.A. in data 10 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da GEO S.p.A.:

   "TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero" - 36^ edizione - anno 2019 - Padova (PD) 01 novembre - 03 novembre 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373758)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 979 del 06 luglio 2018

"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola". Presa atto della fusione per incorporazione della "Società agricola Faccia s.s." nell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola", titolare di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO) - DGR n. 1570 del 31 luglio 2012 e successiva modifica e integrazione (DGR n. 184 del 27 febbraio 2014). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la presa d'atto della fusione per incorporazione della "Società agricola Faccia s.s." nell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola", titolare di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Porto Viro (RO) - DGR n. 1570 del 31 luglio 2012 - <<"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Porto Viro (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.>>. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Comunicazione di atto di fusione per incorporazione (protocollo regionale n. 503472 del 1° dicembre 2017); Richiesta di integrazione documentale (protocollo n. 541530 del 28 dicembre 2017); Acquisizione della documentazione (protocollo regionale n. 36858 del 30 gennaio 2018, n. 188519 del 22 maggio 2018); Notifica agli Enti interessati dell'atto di fusione (protocollo n. 58069 del 14 febbraio 2018).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi

fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con DGR n. 1570 del 31 luglio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 184 del 27 febbraio 2014) la società "Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, n. 12 - Porto Viro (RO) e operativa (sede impianto) in via Cà Giustinian, n. 14 - Comune di Porto Viro (RO),, ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 7 dicembre 2012 l'impianto di produzione di energia assentito all'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola" è entrato formalmente in esercizio.

In data 1° dicembre 2017, la medesima Società agricola ha informato agli Uffici regionali competenti l'avvenuta fusione, per incorporazione, della "Società agricola Faccia s.s." nell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola"; la prima legittima proprietaria di parte del sedime catastale sul quale insiste l'impianto termoelettrico in argomento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 453 del 2 marzo 2010, avviava i necessari endoprocedimenti finalizzati a verificare la conferma del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi utili in capo all'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola", utili all'efficacia dell'autorizzazione unica - DGR n. 1570 del 31 luglio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 184 del 27 febbraio 2014).

A seguito dell'avvenuta acquisizione della documentazione utile a concludere il procedimento amministrativo avviato dall'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola", una volta richiesto alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati il parere di competenza, dopo aver preso atto dell'assenza di comunicazioni ostative all'informativa inoltrata dalla medesima Società agricola, il responsabile del procedimento regionale ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per confermare in capo all'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola" la titolarità dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Porto Viro (RO), in quanto la Società agricola interessata ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 35858 del 30 gennaio 2018, n. 188519 del 22 maggio 2018).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1570/2012 e s. m. e i. (DGR n. 184/2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s. m. e i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. e i.";

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

PRESO ATTO che:

- con atto di fusione per incorporazione, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 il 26 gennaio 2018 al n. 1582/serie 1T, sottoscritto avanti il notaio, dott. Giorgio Gottardo di Padova, il giorno 24 gennaio 2018 al repertorio n. 620.37 e alla raccolta n. 20.624, la "Società agricola Faccia s.s." è stata fusa, per incorporazione, nell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola";

- per effetto del precedente atto notarile il terreno identificato nel Comune di Porto Viro (RO), foglio n. 19, mappale n. 122 (ora nn. 479, 540 e 541) rientra a pieno titolo nel patrimonio dell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola";
- con atti "tipo frazionamento e mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2012/103244 del 21 agosto 2012 e protocollo n. 2015/8984 del 3 febbraio 2015 l'originario mappale n. 122, foglio 19, Comune di Porto Viro, risulta soppresso, generando i mappali n. 479, 540 e 541;
- per effetto del medesimo atto notarile, altresì, il terreno identificato nel comune di Porto Viro (RO), foglio n. 19, mappale n. 460 (ora e n. 538 e 539) rientra a pieno titolo nel patrimonio dell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola";
- con atti "tipo frazionamento e mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2015/8984 del 3 febbraio 2015 l'originario mappale n. 460, foglio 19, Comune di Porto Viro, risulta soppresso, generando i mappali n. 538 e 539;

CONFERMATO che:

- con la ripetizione in atto notarile di contratto di affitto di fondo rustico con integrazione registrato con M.U.I il 30/12/2010 al n. 3518, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, sezione staccata di Chioggia in data 31/12/2010, al Registro generale n. 7530 e Registro particolare n. 4736, come da atto notarile del 29 dicembre 2010 a firma del dott. Lido Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116068 e Racc. n. 31218), risulta che l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia in Comune di Porto Viro (RO), sezione Contarina, foglio 19, mappale n. 139 sino al 11 novembre 2030;
- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato con M.U.I il 19/07/2012 al n. 1275, serie 1T,, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, sezione staccata di Chioggia, in data 23/07/2012, al Registro generale n. 3395/3396 e al Registro particolare n. 2445/2446, come da atto notarile del 18/07/2012 a firma del dott. Lido Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 118.468 e Racc. n. 32.916), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha disponibilità delle superfici interessate all'esercizio dell'impianto di rete elettrica pubblica, nonché servitù di passaggio in Comune di Porto Viro (RO), sezione Contarina, foglio 19, mappali n. 479, 540);

DATO ATTO che:

- con nota protocollo n. 74014 del 26 febbraio 2018, l'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola" ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, integrazione alla perizia di stima originaria (protocollo regionale n. 283626 del 14 giugno 2012), asseverata dall'ing. Alessandro Grandin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3349 e giurata presso l'Ufficio di Pace di san Donà di Piave (VE), elevando l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, a euro 236.796,50 (duecentotrentaseimilasettecentonovantasei/50);

DATO ATTO, altresì, che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare in capo all'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, n. 12 - Porto Viro (RO) e operativa (sede impianto) in via Cà Giustinian, n. 14 - Comune di Porto Viro (RO), l'esercizio dell'impianto termoelettrico, comprese opere e impianti connessi al medesimo, identificato ai punti nn. 2., 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 1570 del 31 luglio 2012, come integrato dalla DGR n. 184/2014;

3. di confermare, altresì, in capo a "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, l'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica identificato al punto 7. del dispositivo della DGR n. 1570 del 31 luglio 2012;

4. per effetto del contratto di affitto di fondo rustico, meglio identificato nelle premesse, di confermare che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e attrezzature di cui ai punti nn. 2., 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 1570/2012, così come integrato dalla DGR n. 184/2014 perde di efficacia e quindi decade l'11 novembre 2030, termine ultimo di validità dell'atto allegato alla documentazione di progetto;

5. di comunicare alla Società agricola istante e alla società "e-distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su

informativa dell'"Azienda Agricola Mea s.s. - società agricola";

6. di approvare l'importo di euro 236.796,50 (duecentotrentaseimilasettecentonovantasei/50) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai punti 2., 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 1570/2012, come integrato dalla DGR n. 184/2014, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373785)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 980 del 06 luglio 2018

"Tenuta di Bagnoli srl - società agricola". Voltura autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Bagnoli di Sopra (PD) - DGR n. 1 del 20 gennaio 2009. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il subentro all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e effluenti zootecnici all'azienda agricola "Tenuta di Bagnoli di Giovanni Musini" - DGR n. 1 del 20 gennaio 2008 - "Comune di Bagnoli di Sopra (PD) - <<ditta "Tenuta Bagnoli" Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica aziendale e di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D Lgs 29/12/2003, n. 387.>>. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro all'autorizzazione unica n. 448222/2017 (protocollo regionale n. 448222 del 27 ottobre 2017); Richiesta di parere ad AVEPA (protocollo regionale n. 453716 del 31 ottobre 2017); Richiesta di integrazione documentale al soggetto istante (protocollo regionale n. 458691 del 3 novembre 2017); Trasmissione documentazione integrativa (protocollo regionale n. 34053 del 29 gennaio 2018, n. 110181 del 22 marzo 2018, n. 162708 del 3 maggio 2018); Notifica alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 54738 del 12 febbraio 2018); Parere favorevole rilasciato da AVEPA -Sportello unico agricolo di Padova (protocollo regionale n. 68487 del 21 febbraio 2018).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con DGR n. 1 del 20 gennaio 2009 e s. m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 22 del 9 marzo 2012) l'azienda agricola "Tenuta Bagnoli di Giovanni Musini" (CUAA MSMGNN64C14F205W) con sede legale e operativa in via Garibaldi, 83 - Bagnoli di Sopra (PD), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 1° giugno 2009 l'impianto di produzione di energia assentito all'azienda agricola "Tenuta Bagnoli di Giovanni Musini" è entrato formalmente in esercizio.

In data 27 ottobre 2017, il titolare dell'Azienda agricola ha comunicato agli Uffici regionali competenti l'avvenuta costituzione della società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" (CUA 05085750288), con sede legale in via Garibaldi, 83 - Comune di Bagnoli di Sopra (PD), con contestuale conferimento nella medesima Società agricola della piena proprietà dell'impresa individuale di cui Giovanni Musini è unico titolare.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 453 del 2 marzo 2010, avviava i necessari endoprocedimenti finalizzati a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi utili alla voltura, a favore della società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola", dell'autorizzazione unica - DGR n. 1 del 20 gennaio 2009 e s. m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 22 del 9 marzo 2012), precedentemente rilasciata all'azienda agricola "Tenuta Bagnoli di Giovanni Musini".

A seguito dell'avvenuta acquisizione della documentazione utile a concludere il procedimento amministrativo avviato dalla società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola", una volta richiesto alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati il parere di competenza, dopo aver preso atto dell'assenza di comunicazioni ostative alla richiesta di subentro all'autorizzazione unica - DGR n. 1/2009, il responsabile del procedimento regionale ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" la titolarità dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Bagnoli di Sopra (PD), in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 34053 del 29 gennaio 2018, n. 110181 del 22 marzo 2018, n. 162708 del 3 maggio 2018);
- AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 68487 del 21 febbraio 2018, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs. n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2009 e s. m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 22 del 9 marzo 2012);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrati-va della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s. m. e i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. e i.";

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

PRESO ATTO che:

- con Atto di costituzione di società a responsabilità limitata, come da atto notarile pubblico del 20 settembre 2017, a firma della dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova (Repertorio n. 32294 e Raccolta n. 16604), il titolare dell'azienda agricola "Tenuta di Bagnoli di Giovanni Musini" ha conferito alla società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" l'attività di impresa e superfici interessate dall'impianto di produzione di energia alimentato a biogas,

PRESO ATTO, altresì, che:

- per effetto del citato Atto di conferimento la società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" subentra di pieno diritto in ogni attività o rapporto di qualsiasi genere dell'azienda agricola incorporata (Tenuta di Bagnoli di Giovanni Musini);
- con Atto di costituzione di società a responsabilità limitata, trascritto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, Ufficio provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 24 ottobre 2017, al Registro generale n. 40811 e Registro particolare n. 26323, come da atto notarile pubblico del 20 settembre 2017, a firma della dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova (Repertorio n. 32294 e Raccolta n. 16604), la società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" (CUAA 05085750288), con sede legale in via Garibaldi, 83 -Bagnoli di Sopra (PD) ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia in Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 17 , mappale n. 549;
- con atto "tipo mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. 2010/67444 dell'11 marzo 2010 l'originario mappale n. 174, foglio 17, Comune di Bagnoli di Sopra (PD), risulta essere stato soppresso, generando il mappale n. 549, stesso Comune;
- con contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 il 17 aprile 2018, al n. 6615, serie 1T e trascritto a Padova il 17 aprile 2018 (Reg. Gen. n. 14588 e n. 14589 - Reg. Part. n. 9566 e n. 9567), a firma del dott. Stefano Zanellato, notaio in Conselve - PD (repertorio n. 40.966 e raccolta n. 21.918), la medesima società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" ha la disponibilità, sino al 30 novembre 2032, delle ulteriori superfici interessate dall'impianto termoelettrico, comprese opere e impianti connesse (Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappali nn. 87, 531, n. 548, 550 e foglio 14, mappali nn. 30, 99, 199, 201);
- con atto "tipo mappale" - atto di aggiornamento, presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. 2008/338769 del 27 novembre 2008 gli originari mappali n. 173, 377 e 378, foglio 17, Comune di Bagnoli di Sopra (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 531, stesso Comune;
- con nota protocollo n. 162708 del 3 maggio 2018, la società, "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola", ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal geom. Fabio Scudellaro, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Padova al n. 2936 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 3 maggio 2018, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 164.975,43 (euro centosessantaquattromilanovecentosettantacinque/43);

CONFERMATO che:

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 il 16 maggio 2011 al n. 8485, serie 1T e trascritto in data 20 maggio 2011 al Registro generale n. 19.466 e n. 19.467 e Registro particolare n. 12.160 e n. 12.161, come da atto notarile del 23 aprile 2011 a firma del dott. Stefano Zanellato, notaio in Conselve - PD (repertorio n. 33.916 e raccolta n.- 16.766), la società "e-distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappale n. 531);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 72 % in peso, pari a 16.152 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali

ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di provenienza aziendale (28 % in peso, pari a 6.390 t/a);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di due motori endotermici (marca GE Jenbacher, modello JMS 312 GS-B.L) alimentati a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale unitaria rispettivamente di 1,302 e 1,563 MW associati a un generatore [marca STAMFORD e), modello HCl 634 H2 e)] di potenza elettrica utile complessiva di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,115 MW);

4. di autorizzare la società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola" (CUA 05085750288), con sede legale in via Garibaldi, 83 - Comune di Bagnoli di Sopra (PD) all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappali nn. 531 e foglio 14, n. 99, 199 e 201, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 370022/48.24 del 15 luglio 2008, n. 501847/48.24 del 30 settembre 2008, n. 599812/48.24 del 12 novembre 2008;

5. di autorizzare la medesima Società agricola all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra la "Cabina di trasformazione e locale tecnico" e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, ubicata in Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappale nn. 531, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 594709/48.24 del 10 novembre 2008 e n. 668150/48.24 del 16 dicembre 2008;

6. di autorizzare la società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola", meglio identificata al precedente punto 4., all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 445 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (171 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive e abitative (uffici, agriturismo, abitazione aziendale, abitazione del custode) per un totale di 274 kW impegnati;

pari a complessivi 1.723 MWh/anno (19 % della producibilità termica media impegnata, pari a 9.098 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappali nn. 531, 533, 534, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 599812/48.24 del 12 novembre 2008, n. 641689/48.24 del 2 dicembre 2008, n. 449384 del 29 settembre 2011;

7. di confermare in capo a "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, l'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea in derivazione da linea MT denominata "Anguillara" con allacciamento alla cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bagnoli", ubicata in Comune di Bagnoli di Sopra - PD, foglio 17, mappali n. 531, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 594709/48.24 del 10 novembre 2008 e n. 668150/48.24 del 16 dicembre 2008;

8. di confermare i contenuti dell'Allegato A alla DGR n. 1/2009, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) foglio 17, mappali n. 87, 531, 548, 549, 550, 551 e foglio 14, mappali nn. 30, 99, 199, 201 perdono efficacia e quindi decadono il 30 novembre 2032, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

10. di comunicare alla Società agricola istante e alla società "e-distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Tenuta di Bagnoli srl - società agricola";

11. di approvare l'importo di € 164.975,43 (euro centosessantaquattromilanovecentosettantacinque/43) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373760)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 981 del 06 luglio 2018

Rilascio del rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi "Immacolata di Lourdes" Onlus, Corso San Lorenzo 2, Pescantina (VR) - Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Onlus, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR). (C.F. 80020200236 e P.IVA 01587650233) (L.R. n. 22/2002).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento di posti letto istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Onlus, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR)
  C.F. 80020200236 e P.IVA 01587650233

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo Immacolata di Lourdes, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO:

n. 53 posti letto di primo livello assistenziale
n. 28 posti letto di secondo livello assistenziale
n. 6 posti letto di SVP

rilasciata con:

DDDR n. 69 del 5/03/2009, n. 121 del 9/04/2014, n. 5 del 21/10/2016 e n. 20 del 16/11/2016, avente scadenza il 21/10/2021

n. 6 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti e rilasciata con DDR n. 218 del 10/08/2015, avente scadenza il 10/08/2020

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 53 posti letto di primo livello assistenziale
n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
n. 6 posti letto di SVP

rilasciata con:

DDGR n. 3328 del 3/11/2009 e n. 605 del 3/05/2013, avente scadenza il 24/01/2016 e con DGR n. 675 del 15/05/2018 per la Sezione SVP.

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento e contestuale rinnovo di accreditamento per i nuovi posti letto autorizzati, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali con nota n. 529520 del 29/12/2015 e del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 354076 del 20/09/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 22, ora n. 9 Scaligera: prot. n. 463266 del 28/11/2016;
- sopralluogo effettuato il 8/02/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 97400 del 9/03/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, ora n. 9 Scaligera, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 240 del 07/10/2011 e successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012 e del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi "Immacolata di Lourdes" Onlus, Corso San Lorenzo 2, Pescantina (VR) - Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Onlus, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR) per la seguente capacità ricettiva:

- n. 53 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 28 posti letto di secondo livello assistenziale.

Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2019; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2019.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D. Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3328 del 3/11/2009;
Vista la DGR n. 605 del 3/05/2013;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 675 del 15/05/2018;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 69 del 5/03/2009;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 121 del 9/04/2014;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 10/08/2015;

Visti i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazioni e Accreditamento n. 5 del 21/10/2016 e n. 20 del 16/11/2016

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 24/01/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 605 del 3/05/2013- fino al 24/01/2019, per garantire la necessaria continuità, del Centro Servizi "Immacolata di Lourdes" Onlus, Corso San Lorenzo 2, Pescantina (VR) - Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes Onlus, Corso San Lorenzo 27 Pescantina (VR) per la capacità ricettiva n. 53 posti letto di primo livello assistenziale e n. 28 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2019; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2019.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, al Comune di Pescantina (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373766)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 982 del 06 luglio 2018

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, Este (PD), C. F. 82000470284 e P. Iva 00985760289, per seguenti unità di offerta: Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello, Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti e S.A.P.A. (L.R. n. 22/2002) - Ente Gestore Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, Este (PD).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture indicate in oggetto ed individua il soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alle rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE

- Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, 35042 Este (PD)
  C. F. 82000470284 e P. Iva 00985760289;

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA:

- Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, 35042 Este (PD);

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 142 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
- n. 10 posti letto per S.A.P.A.;
- n. 15 posti per Centro Diurno persone anziane non autosufficienti;

rilasciata con:

DDR n. 202 del 23/07/2012 e Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 243 del 14/06/2018 (scad. 23/07/2022);

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 142 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
- n. 10 posti letto per S.A.P.A.;
- n. 15 posti per Centro Diurno persone anziane non autosufficienti;

rilasciata con:

DGR 317 del 11/03/2014 (scad. 11/03/2017);

Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali con prot. n. 389407 del 13/10/2016;
- incarico di verifica conferito all'Azienda ULSS n. 17 ora Azienda ULSS 6 Euganea: prot. n. 445311 del 15/11/2016;
- sopralluogo effettuato il 16/01/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica prot. n. 0030982 del 21/02/2017, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 70530 del 21/02/2017;
- valutazione finale positiva circa la rispondenza delle strutture indicate in epigrafe alla normativa di settore, riferendo che i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:
    - per quanto attiene al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello e S.A.P.A.:" *CS - PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del Servizio*
    - per quanto attiene al Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: "*CS - PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del Servizio;*
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 17 di Monselice, ora Azienda ULSS n. 6 Euganea, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 115 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 333 del 28/11/2011, n. 225 del 8/08/2012, n. 324 del 9/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, 35042 Este (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello, S.A.P.A. e Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, denominata Fondazione Santa Tecla e ubicata a Este (PD) in via Fogolari n. 30, per la durata di n. 3 anni dalla di scadenza degli effetti della DGR n. 317 del 11/03/2014, per la capacità recettiva di seguito specificata:

- n. 142 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
- n. 10 posti letto per S.A.P.A.;
- n. 15 posti per Centro Diurno persone anziane non autosufficienti;

Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 317 del 11/03/2014;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 202 del 23/07/2012;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 243 del 14/06/2018;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza degli effetti della DGR n. 317 del 11/03/2014, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione Santa Tecla, via Fogolari n. 30, 35042 Este (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello, S.A.P.A. e Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, denominata Fondazione Santa Tecla e ubicata a Este (PD) in via Fogolari n. 30 per la seguente capacità ricettiva:
    - n. 142 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
    - n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
    - n. 10 posti letto per S.A.P.A.;
    - n. 15 posti per Centro Diurno persone anziane non autosufficienti;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di stabilire che, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:
    - per quanto attiene al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello e S.A.P.A.:" *CS - PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del Servizio";*
    - per quanto attiene al Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: "*CS - PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del Servizio";*
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS 6 Euganea, al Comune di Este (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell' Azienda ULSS 6 Euganea;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373926)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 984 del 06 luglio 2018

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - DGR n. 451 del 10 aprile 2018.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
In ottemperanza con quanto stabilito all'art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e dalla DGR n. 451 del 10 aprile 2018, si propone l' approvazione del regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), per completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego (CPI) e per rafforzarne le attività a sostegno della riforma delle politiche attive del lavoro (decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015), ha disposto il trasferimento, alle regioni o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, del personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province in servizio presso i CPI. Per il personale a tempo determinato è invece previsto il subentro nei relativi contratti di lavoro. La legge di Bilancio statale ha inoltre allocato le risorse da trasferire alle regioni per il pagamento del personale pari a 235 milioni di euro annui per i lavoratori di ruolo e pari a 16 milioni di euro per i lavoratori a tempo determinato. Le risorse sono ripartite tra le Regioni in base ad intese oggetto di approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2018.

L'art. 54 della legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 ha stabilito che il personale a tempo indeterminato dei CPI trasferito al "sistema regionale" per effetto della richiamata legislazione statale è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro, così come Veneto Lavoro è chiamato a subentrare nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

La norma citata, oltre a regolare il trasferimento del personale, detta disposizioni sull'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, funzioni riallocate in capo alla Regione dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, prevedendo che Veneto Lavoro subentri nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego a decorrere dalla data del trasferimento del personale.

Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data del 1° maggio 2018 per i dirigenti e dal 1° luglio 2018 per il rimanente personale, come fissato nella convenzione stipulata tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, convenzione prevista al comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 45/2017 più volte citato e il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 451/2018.

La Giunta regionale con la DGR n. 451 ha inoltre dettato indirizzi a Veneto Lavoro affinché l'ente possa provvedere all'adeguamento del proprio regolamento di organizzazione in ragione dei compiti che Veneto Lavoro ha assunto.

Il regolamento di organizzazione, previsto all'art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 3/2009, viene proposto dal Direttore di Veneto Lavoro, allo scopo di disciplinare l'assetto organizzativo dell'Ente e la relativa dotazione organica.

La proposta di regolamento, approvata con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 139 del 12 giugno 2018, è stata trasmessa al Direttore dell'Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria con la nota n. 3361 del 13/06/2018, registrata al protocollo regionale con il n. 225360 del 13 giugno 2018 per essere sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.

Il Titolo 1 della proposta di regolamento, composto di un articolo, spiega l'oggetto del Regolamento, cioè l'assetto organizzativo di Veneto Lavoro e il fabbisogno di personale con determinazione della dotazione organica dell'Ente.

Il Titolo 2 riguarda il fabbisogno di personale, oggetto di un Piano triennale, e la determinazione della dotazione organica, come indicato nell'Allegato A al Regolamento. Sia le assunzioni che la revisione della dotazione organica devono essere autorizzate dalla Giunta Regionale.

Il Titolo 3 riguarda l'organizzazione di Veneto Lavoro e ne indica gli organi, che sono il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Direttore ha i poteri gestionali, ed in particolare l'organizzazione dei CPI Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ente. Veneto Lavoro è articolato nella Direzione, in 4 Unità Organizzative Territoriali

(U.O.T.), 8 Unità Organizzative (U.O.), come dettagliato nell'Allegato B al Regolamento, e in eventuali Unità Organizzative di Progetto (U.O.P.), con funzioni e durata limitata. Sono descritte le prerogative dei dirigenti, il CCNL applicato, le modalità di assegnazione delle posizioni organizzative al personale della cat. D e descritte le modalità di reclutamento del personale, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Titolo 4 riguarda i principi di funzionamento dell'Ente, con particolare riferimento al livello essenziale delle prestazioni erogate e alla definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, delle carte dei servizi, dei criteri di misurazione della qualità dei servizi, delle condizioni di tutela degli utenti.

Il Titolo 5 riguarda le rappresentanze istituzionali e sociali, ed, in particolare indica le modalità organizzative dei Centri per l'impiego, sui quali Veneto Lavoro ha la direzione operativa e la responsabilità sull'organizzazione, sull'erogazione dei relativi servizi, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale. La rete dei CPI sul territorio è articolata in Unità organizzative territoriali (U.O.T.), esercitate su aggregazioni provinciali, che costituiscono dimensione minima per le aggregazioni territoriali. A capo di ciascuna U.O.T. è un dirigente, incaricato dal Direttore, con funzione di programmazione e controllo dei CPI afferenti, e che presenta un Piano delle attività territoriali. I dirigenti delle U.O.T. hanno la capacità di spesa attraverso le procedure di gestione della spesa sui capitoli di bilancio definiti con il Piano Annuale di Gestione, sui quali potranno effettuare gli impegni e le connesse liquidazioni entro le soglie di spesa che saranno definite con il Regolamento di contabilità.

Come accennato, nell'Allegato A (dotazione organica) sono riportate le risorse che nel triennio 2018-2020 Veneto Lavoro si stima avrà a disposizione anche in funzione dell'incremento della dotazione organica, una volta determinato il fabbisogno del personale. Nell'Allegato B, invece, sono riportati gli uffici e le funzioni delle Unità organizzative di cui all'art. 7 del Regolamento e di seguito gli uffici e funzioni della U.O. 8.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 2015;
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014;
VISTO l'art. 15, comma 5, lett. a) della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR n. 1673 del 19 novembre 2015;
VISTA la DGR n. 923 del 22 giugno 2016;
VISTA la DGR n. 451 del 10 aprile 2018;
VISTO il decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 139 del 12 giugno 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, contenente il regolamento organizzativo dell'ente regionale Veneto Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 984 del 06 luglio 2018**

VENETO LAVORO

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

di cui all'articolo 15, comma 5
della legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009

(testo adottato con il decreto direttoriale n. 139 del 12 giugno 2018)

eb73047d

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina:
   a) il fabbisogno di personale con determinazione della dotazione organica;
   b) l'assetto organizzativo;
   c) i principi di funzionamento.

TITOLO II FABBISOGNO DI PERSONALE E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Articolo 2
(Piano triennale dei fabbisogni di personale e dotazione organica)

1. Il Direttore approva il Piano triennale dei fabbisogni del personale, previo parere del collegio dei revisori, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e definisce all'interno del Piano la consistenza della dotazione organica del personale di Veneto Lavoro.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la dotazione organica del personale di Veneto Lavoro verrà determinata dal primo Piano Triennale dei fabbisogni di personale secondo quanto previsto dalla tabella di sintesi economica contenuta nell'allegato A al presente regolamento.
3. La copertura dei posti della dotazione organica è condizionata dalla capacità di spesa per il personale definita nel bilancio di previsione pluriennale.
4. Le assunzioni sono soggette ad autorizzazione della Giunta Regionale o di altro organo da essa definito.

Articolo 3
(Revisione della dotazione organica)

1. Il Direttore, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, può procedere alla rimodulazione dei fabbisogni di personale definiti nel Piano triennale e di ridefinizione della consistenza della dotazione organica.
2. Contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione annuale e del programma annuale di attività, il Direttore sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta di rimodulazione della programmazione dei fabbisogni di personale e di revisione della consistenza della dotazione organica.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 4
(Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione di Veneto Lavoro è ispirata ai seguenti principi:
   a) responsabilità, orientamento al risultato ed alla soddisfazione dell'utente da parte dei dirigenti;
   b) sviluppo della professionalità, integrazione delle competenze ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane;
   c) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
   d) valutazione della performance organizzativa e individuale.

Articolo 5
(Organi dell'Ente)

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 2009 sono organi di Veneto Lavoro:
   a) il Direttore;
   b) Il Collegio dei revisori.

Articolo 6
(Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali di Veneto Lavoro nonché di curare la corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali. A tal fine al Direttore sono attribuiti tutti i poteri gestionali di Veneto Lavoro, di cui è anche il legale rappresentante.
2. Il Direttore provvede tra l'altro alla:
   a) direzione, all'indirizzo ed al coordinamento delle strutture;
   b) definizione e verifica dei livelli di qualità dei servizi;
   c) predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
   d) predisposizione del programma annuale di attività;
   e) presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
   f) stipula di contratti e convenzioni che non siano stati attribuiti ai dirigenti;
   g) definizione dell'organizzazione dei Centri per l'impiego.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte temporaneamente da un dirigente, da esso individuato.
4. Il Direttore attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti necessari all'espletamento delle attività nei limiti delle risorse assegnate.

Articolo 7
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente nonché ogni altra prerogativa presente nella normativa vigente.

Articolo 8
(Articolazione organizzativa)

1. L'organizzazione di Veneto Lavoro è articolata in Direzione, Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.) , Unità Organizzative (U.O.) ed eventuali Unità Organizzative di Progetto (U.O.P.):
   a) Direzione;
   b) 4 U.O.T.;
   c) U.O.1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti;
   d) U.O.2 Personale;
   e) U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto;
   f) U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro;
   g) U.O.5 AT Gestione Fondi Europei;
   h) U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese;
   i) U.O.7 Veneto Welfare;
   j) U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro.
2. Gli uffici, le articolazioni e le funzioni delle U.O.T. e delle U.O. sono specificate nell'allegato B al presente regolamento.
3. A ciascuna U.O.T. o U.O. è preposto un dirigente. Incarichi di specifica responsabilità possono essere conferiti al personale di categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.
4. E' possibile attribuire incarichi di direzione ad interim di U.O.T. o U.O., il cui vertice risulti vacante, ai dirigenti dell'Ente.
5. L'articolazione organizzativa delle U.O.T. e delle U.O. definita dall'allegato B, può essere modificata con provvedimento del Direttore su proposta dei rispettivi responsabili in

correlazione all'approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

6. Il Direttore, con proprio atto, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire U.O.P., per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero per la durata del progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione o di gestione.

Articolo 9
(Funzioni dirigenziali)

1. Il personale dirigente svolge funzioni di responsabile di U.O.T. o U.O. o funzioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale.
2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal programma annuale definito con il Direttore.
3. Al personale dirigente, responsabile di U.O.T. o U.O., spettano la gestione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie ed economiche assegnate, anche con capacità di impegnare l'amministrazione verso i terzi, nei limiti dell'incarico ricevuto.
4. Ai dirigenti, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, competono in particolare:
   a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
   b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
   c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
   d) l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;
   e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore.

Articolo 10
(Affidamento incarichi di livello dirigenziale e direttivo)

1. Gli incarichi di responsabilità delle U.O.T., delle U.O. e di responsabilità di specifici progetti sono conferiti dal Direttore al personale di ruolo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Possono altresì essere attribuiti con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tenuto conto anche della disciplina regionale di cui alla L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.
2. Con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente, gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, per la durata minima di tre anni e massima di cinque anni, fatta salva diversa previsione di legge o la minore durata del progetto.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 a persone esterne all'Ente o a personale regionale o degli enti strumentali della Regione in posizioni funzionali per l'acceso alla dirigenza, non possono superare il limite del 10% della dotazione dirigenziale.
4. Gli incarichi di dirigente possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.
5. La retribuzione di posizione e quella di risultato dei dirigenti come disciplinate dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente tempo per tempo, sono parametrate, in relazione alla pesatura prevista dal sistema di valutazione, a quelle dei dirigenti della Regione del Veneto con incarico di Unità Organizzativa "A" per le U.O.T. o di Unità Organizzativa "B" per le U.O. e le U.O.P.
6. I dirigenti delle Province collocati nei ruoli di Veneto Lavoro per effetto dell'art. 54 della Legge regionale n. 45/2017 mantengono il trattamento retributivo precedente, se più vantaggioso, attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam.

Articolo 11
(Personale)

1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.
2. Per la realizzazione di attività progettuali temporanee, l'Ente può avvalersi di personale assunto con le forme contrattuali flessibili più idonee. Tale ricorso a personale esterno è soggetto ad autorizzazione della Giunta regionale.
3. Per specifiche esigenze di servizio Veneto Lavoro può avvalersi di personale della Regione in posizione di comando o distacco. Tale personale è da ritenersi in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 2.

Articolo 12
(Incarichi nell'area delle posizioni organizzative)

1. Nell'ambito del personale della cat. D possono essere attribuiti incarichi nell'area delle posizioni organizzative, secondo il trattamento economico regolato dal CCNL di comparto.
2. Gli incarichi nell'area delle Posizioni Organizzative vengono assegnati dai dirigenti di ciascuna Unità Organizzativa e dai dirigenti preposti alle Unità Organizzative Territoriali, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Direttore.
3. La pesatura delle posizioni, anche ai fini della definizione della connessa retribuzione, è disposta dal sistema di valutazione permanente, nel rispetto delle relazioni sindacali vigenti.

Articolo 13
(Reclutamento del personale)

1. Veneto Lavoro provvede alle assunzioni tramite procedure selettive, in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Le procedure di selezione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Direttore, con riferimento ai principi della disciplina della Regione, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente.
3. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene:
   a) per concorso per titoli ed esami;
   b) per corso-concorso.
4. Le modalità e le tecniche di selezione sono, in ogni caso, intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.
5. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere: a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso; b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione.

Articolo 14
(Affidamento di consulenze esterne)

1. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedano il ricorso a specifiche competenze professionali non riscontrabili all'interno di Veneto Lavoro, è data facoltà al Direttore di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base della specifica e comprovata competenza professionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Ente, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. L'Ente, qualora lo richiedano specifiche esigenze e ciò non sia in contrasto con le finalità ed i compiti attribuitigli, può avvalersi della consulenza di università, istituti di ricerca ovvero

società, enti o soggetti qualificati, previa stipula di apposita convenzione, anche a titolo oneroso.

Articolo 15
(Incarichi professionali per il personale)

1. Il Direttore può autorizzare i dipendenti di Veneto Lavoro a svolgere incarichi professionali presso altre amministrazioni pubbliche o presso strutture private, ferma sempre la necessità che non sussista incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e non sussista conflitto di interesse con le funzioni istituzionali di Veneto Lavoro.
2. L'esercizio delle prestazioni professionali sarà disciplinato con apposito provvedimento del Direttore in conformità ai principi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

TITOLO IV PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 16
(Principi di funzionamento)

1. Il funzionamento di Veneto Lavoro si basa sui seguenti principi:
   a) trasparenza ed economicità della gestione amministrativa;
   b) programmazione, metodica di budget e sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità nella gestione contabile e finanziaria;
   c) qualità ed attenzione al cliente nella prestazione dei servizi.
2. In conformità ai principi di cui al comma precedente, l'Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi, con apposito regolamento proposto dal Direttore ed approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 17
(Trasparenza dei servizi)

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
2. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Ente ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e consente di rendere visibile e controllabile dell'esterno il proprio operato e permette la conoscibilità esterna dell'azione amministrativa.
3. L'Ente garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di quanto previsto dal presente articolo, deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini.

Articolo 18
(Qualità dei servizi)

1. L'Ente definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.
2. Le azioni previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione della performance, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata.

TITOLO V RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E SOCIALI

Articolo 19
(Modalità organizzative dei Centri per l'impiego)

1. Veneto Lavoro ha la direzione operativa e la responsabilità sull'organizzazione dei Centri per l'Impiego (CPI) e sull'erogazione dei relativi servizi, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale.
2. Veneto Lavoro articola la rete dei CPI sul territorio attraverso l'istituzione di Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.).
3. La U.O.T. viene esercitata su aggregazioni provinciali; tale livello viene inteso quale dimensione minima per le aggregazioni territoriali, nella quale esercitare il coordinamento territoriale per le azioni di programmazione e controllo; con provvedimento del Direttore potranno essere definite altre dimensioni minime per i raggruppamenti territoriali in relazione alla programmazione territoriale prevista a livello regionale.
4. Le aggregazioni territoriali di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione della Giunta regionale o di organo da questa individuato.
5. La U.O.T. è oggetto di specifico incarico al Dirigente, conferito dal Direttore di Veneto Lavoro con cui si assegna la funzione di programmazione e controllo dei CPI afferenti.
6. Il raccordo con la Pianificazione annuale delle attività di Veneto Lavoro avviene attraverso il Piano delle attività territoriali e la relazione conclusiva delle attività territoriali, proposti dal Dirigente della U.O.T e approvati dal Direttore dell'Ente.
7. Ciascuna U.O.T. potrà proporre l'individuazione di "punti di contatto per il lavoro", che dovranno essere oggetto di apposita convenzione di Veneto Lavoro con i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito territoriale di riferimento.

Articolo 20
(Relazioni sindacali)

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle reciproche responsabilità, Veneto Lavoro riconosce il valore delle relazioni sindacali in quanto orientate a favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo professionale e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla collettività.
2. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dal C.C.N.L. Funzioni Locali, ritiene opportuna la stipula, con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva decentrata, di un un apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dal medesimo C.C.N.L.
3. Il protocollo sulle relazioni sindacali di cui al precedente comma disciplina le modalità di accesso delle organizzazioni sindacali alle deliberazioni dell'Ente, al fine di favorire l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto della legislazione in materia di riservatezza.

Articolo 21
(Gestione economico finanziaria)

1. Ai dirigenti preposti alle U.O.T. viene attribuita la capacità di spesa attraverso le procedure di gestione della spesa sui capitoli di bilancio definiti con il Piano Annuale di Gestione, sui quali potranno effettuare gli impegni e le connesse liquidazioni entro le soglie di spesa che saranno definite con il Regolamento di contabilità.

Articolo 22
(Norma finale)

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto in casi analoghi dalla normativa della Regione del Veneto nonché dalla normativa statale vigente in materia.

Allegato A
Risorse per la definizione della Dotazione Organica

Risorse disponibili nel triennio 2018 – 2020 (*)

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
24.402.554,00 €	25.572.554,00 €	25.572.554,00 €

(*) Risorse stimate derivanti dai trasferimenti statali e dal Bilancio di Previsione regionale 2018-2020, compresi gli oneri di funzionamento.

Allegato B
Uffici e funzioni delle Unità Organizzative di cui all'articolo 8, comma 1:
Direzione, 4 U.O.T., U.O.1, U.O.2, U.O.3, U.O.4, U.O.5, U.O.6, U.O.7, U.O.8

Direzione	- Segreteria di direzione; - Coordinamento direzioni; - Relazioni Esterne e Comunicazione istituzionale; - Ufficio Legale.
4 U.O.T. **Unità Organizzativa Territoriale**	**Programmazione e Amministrazione CPI** - Programmazione e controllo CPI, Customer Satisfaction; - Organizzazione del Personale CPI, Segreteria, Amministrazione e Gestione economica.
	Servizi Territoriali CPI - Collocamento mirato; - Orientamento specialistico e contrasto alla dispersione scolastica; - Servizi alle Imprese e D/O.
	Gestione Servizi CPI - Funzioni previste dal D.Lgs. n. 150/2015 e dalla L.R. n. 3/2009 e s.m.i. (compreso la rete Eures).
U.O.1 **Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti**	- Protocollo e Centralino; - Gestione Approvvigionamenti Contratti e Controlli interni; - Trasparenza Anticorruzione Privacy e Accesso agli atti; - Comunicazione Interna ed Esterna e Customer Satisfaction; - Bilancio e gestione Finanziaria; - Rendicontazione.
U.O.2 **Personale**	- Gestione del Personale, contratti di lavoro e relazioni sindacali; - Gestione selezione del personale e mobilità (art.34 bis); - OIV e gestione Performance, Formazione, Sicurezza.
U.O.3 **Sistema Informativo Lavoro Veneto**	- Progettazione dei sistemi informativi; - Programmazione e controllo Portale CLV; - Gestione Centro Servizi SILV; - Servizi e progetti di Business Intelligence; - Programmazione e controllo sistemi interni e servizi tecnici.
U.O.4 **Osservatorio regionale Mercato del Lavoro**	- Pianificazione attività e disseminazione; - Documentazione editing e pubblicazione; - Monitoraggio mercato del lavoro;

	- Monitoraggio delle crisi aziendali; - Monitoraggio delle politiche regionali del lavoro; - Ricerche sul mercato del lavoro; - Progetti in collaborazione; - Gestione area public user file.
U.O.5 **AT Gestione Fondi Europei**	- AT programmazione e gestione dei fondi strutturali FSE; - AT Fondi Immigrazione e Sociale, AT sede Bruxelles RV.
U.O.6 **Unità di Crisi e servizi alle Imprese**	- AT Gestione Tavoli delle crisi; - Supporto alla reindustrializzazione e riconversione; - Monitoraggio e analisi.
U.O.7 **Veneto Welfare**	- Osservatorio Welfare; - Promozione sistema regionale di welfare; - Accreditamento servizi di welfare;

U.O.8
Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro
	Servizi di sistema
	- Programmazione e controllo servizi CPI:
	  - Processi e procedure;
	  - Programmazione servizi alle persone e alle imprese;
	  - Monitoraggio servizi alle persone (disoccupati, misure di politica attiva, transizione al lavoro, disoccupati di lunga durata), servizi alle imprese (vacancy acquisite e intermediazioni) e soddisfazione utenti: persone e imprese.
	- Servizi di Assistenza utenti e CPI:
	  - Contact Center:
	    - Servizio di primo livello: accesso al sistema dei servizi e delle politiche;
	    - Servizio di secondo livello: COVeneto, ARS, Verifiche PA, Disabili, Tirocini;
	    - Test applicazioni.
	- Sviluppo e gestione progetti:
	  - Progettazione, coordinamento, gestione.

	Servizi a gestione regionale
	- Servizi portale CLV:
	  - Servizi informativi: operatori, politiche attive, tirocini, occasioni di lavoro, eventi, programmi;
	  - Servizi di Orientamento on line;
	  - Servizi per la ricerca e selezione on line (base e avanzata);
	  - Servizi per informazione sul mdl on line (geografia del lavoro);

eb73047d

	- Servizi per l'accesso al web recruiting e personal branding; - Servizi di business intelligence; - Sviluppo e gestione comunicazione verso cittadini, imprese e intermediari: fiere, eventi, social. - Coordinamento Servizi legali: - Assistenza al sistema pubblico dei servizi per il lavoro. - Coordinamento Servizi per l'inclusione e l'integrazione: - Svantaggiati, Migranti per ragioni economiche; - Disabili e Collocamento mirato. - Coordinamento Servizi per l'Impresa: - Incontro D/O: Servizio base, Servizio avanzato. - Coordinamento Servizi in Convenzione: - Servizi per l'Autoimpiego in convenzione con CCIAA e Altri; - Servizi in convenzione con Comuni, CCIAA, ULSS.

eb73047d

(Codice interno: 373901)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 986 del 06 luglio 2018

Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. Disposizioni per il proseguo della gestione in ambito informatico. (Legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 7; L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, c. 2, lett. g; D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione dello schema di Accordo fra la Regione Toscana e la Regione del Veneto per la l'acquisizione del servizio di hosting informatico per i dati dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica Regionale del Veneto. Inoltre, si danno disposizioni per l'acquisizione sul libero mercato del corrispondente service tecnico-informatico di gestione e supporto.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 7 della legge 11.01.1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" dispone che il Ministero della Pubblica Istruzione - ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (Anagrafe) diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.

L'anagrafe, articolata per regioni, costituisce pertanto lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel corrispondente settore scolastico.

Con successivo decreto ministeriale 16 giugno 1999 è stato approvato lo schema generale del progetto dell'Anagrafe e l'attivazione di un sistema telematico per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli enti interessati.

Tale progetto prevedeva che ogni Regione: i) venisse connessa con il Sistema Informativo del MIUR per lo scambio dei dati comuni, al fine di mantenere costantemente allineate le informazioni presenti a livello regionale e nazionale, ii) definisse le ulteriori informazioni di interesse regionale, iii) predisponesse, di concerto con il MIUR, l'impianto della relativa parte d'archivio e iv) gestisse la funzione nel rispetto degli standard stabiliti a livello nazionale.

In tale contesto le Province e i Comuni erano chiamati a collaborare alla realizzazione ed all'aggiornamento del patrimonio informativo, secondo modalità concordate con le Regioni medesime.

In attuazione di tale progetto, con deliberazione 21 marzo 2000, n. 996, la Giunta regionale ha fatto propri gli obiettivi dell'art. 7 della legge 23/1996 per la realizzazione della Anagrafe e ha dato mandato al Dirigente Regionale competente per materia di individuare, d'intesa con il Dirigente della Direzione Regionale Sistema Informatico, la forma organizzativa più idonea per la sua realizzazione al livello locale.

A seguito della istituzione del nuovo assetto organizzativo delle strutture regionali, di cui alle deliberazioni n. 2974 dell'11 ottobre 2005 e n. 3154 del 18 ottobre 2005, con provvedimento n. 3609 del 22 novembre 2005 la Giunta Regionale ha assegnato la competenza sulla materia dell'edilizia scolastica alla Direzione Lavori Pubblici, nell'ambito dell'omologa Segreteria.

Con successivi provvedimenti n. 1157 del 18 aprile 2006 e n. 1460 del 16 maggio 2006, la Giunta regionale ha quindi incaricato dell'attuazione della prima fase del progetto relativa all'acquisizione dei dati, rispettivamente:

- le Province e i Comuni capoluogo, in relazione al patrimonio edilizio di competenza;
- appositi rilevatori individuati direttamente dalla Regione, secondo procedura concorsuale, per il restante patrimonio di edilizia scolastica.

Nell'ambito di tale iniziativa, la Regione del Veneto, da parte sua, ha coordinato la raccolta dei dati previsti e curato l'alimentazione del proprio database mediante l'applicativo messo a disposizione dal MIUR. Tale fase di raccolta e memorizzazione dei dati si è protratta per tutto il 2007.

Per quanto riguarda la successiva fase operativa sull'impiego dell'Anagrafe, tuttavia, furono riscontrate da parte degli operatori di numerose Regioni, ivi compresa la Regione del Veneto, considerevoli difficoltà nell'utilizzo dell'infrastruttura informatica

messa a disposizione dal MIUR, soprattutto per l'aggiornamento e la reportistica necessaria ad un'approfondita conoscenza del patrimonio edilizio regionale.

Nel frattempo, il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana aveva sviluppato un proprio modello gestionale ed un apposito prodotto software, con specifiche tali da consentire una più agile gestione del database dell'Anagrafe, il cui sviluppo e gestione era stato affidato alla Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 3174 del 14 dicembre 2010, al fine di dare piena attuazione, anche nella Regione del Veneto, al nodo regionale dell'Anagrafe, valutato che le modalità di gestione sviluppate dalla Regione Toscana rispondevano pienamente alle proprie necessità di programmazione del settore, fu ritenuto opportuno utilizzare la piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Toscana, trasferendo in essa i dati raccolti e già inseriti nel database nazionale.

La convenzione sottoscritta al suddetto fine il 20 dicembre 2010, prevedeva in particolare, per un periodo di 3 anni, l'uso gratuito della piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Toscana ed un corrispettivo, preventivato nell'importo massimo di Euro 19.998,00 per l'effettuazione, da parte di personale della Provincia di Pisa, delle operazioni di attivazione del sistema, di caricamento dei dati e di formazione del personale della Regione, delle Province e dei Comuni del Veneto.

Tale collaborazione è quindi regolarmente proseguita garantendo il periodico aggiornamento, da parte degli Enti locali, dei dati del Veneto e la loro regolare trasmissione al MIUR.

Nel frattempo, il 6 febbraio 2014, veniva sottoscritto l'accordo Rep. n. 11/CU tra Governo, Regioni ed Enti locali per il definitivo superamento dell'architettura informatica di sistema delineata col precedente progetto, per passare ad un più efficiente sistema di Anagrafe basato su un nodo centrale sito presso il MIUR (Nodo SNAES) e su nodi regionali (Nodi ARES) costituenti le articolazioni delle anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

Considerata quindi la necessità di garantire la continuità del servizio dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica del Veneto, anche al fine del regolare espletamento delle funzioni poste in capo alla Regione con il sopra citato Accordo del 6 febbraio 2014, riscontrato il buon funzionamento, in tutti gli anni di utilizzo, della piattaforma tecnologica resa disponibile dalla Regione Toscana che ha assicurato la possibilità di regolare trasmissione al MIUR dei dati previsti, tenuto conto delle esigenze di utilizzo delle funzionalità dell'Anagrafe e delle professionalità presenti presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, cui era stata nel frattempo demandata la relativa attività di gestione a seguito del nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 26 settembre 2016 , si era ritenuto di approvare con D.G.R. n. 1993 del 6 dicembre 2016, il nuovo disciplinare con la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe per un ulteriore anno - il 2017 - ulteriormente prorogabile sino al 2020.

Tale collaborazione si è regolarmente svolta per l'intero anno 2017. Tuttavia, pur a fronte della necessità di non interrompere tale funzione per gli anni successivi, la Provincia di Pisa non si è resa più disponibile a svolgere i compiti sino ad ora tenuti per il mantenimento dell'infrastruttura informatica di base e per lo scambio dei dati tra nodi locali ARES e nodo centrale del SNAES.

Si rende ora, pertanto, indispensabile garantire la continuità della funzione sin qui descritta, intervenendo direttamente mediante l'acquisizione sul libero mercato delle funzioni di natura informatica già svolte dalla Provincia di Pisa.

Per quanto riguarda invece la funzione di hosting svolta dalla Regione Toscana a favore dei dati della Regione del Veneto, si prende atto della possibilità di continuare con le precedenti modalità già descritte nella scaduta convenzione sottoscritta in data 19 dicembre 2016.

Occorre anche precisare che nel frattempo la Giunta regionale con proprio atto n. 60 del 26 gennaio 2018 ha assegnato la competenza in materia di edilizia scolastica, comprensiva della gestione del Nodo ARES dell'Anagrafe, alla Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di nuova istituzione, sottraendola alla precedente Unità Organizzativa Edilizia.

L'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica ha provveduto conseguentemente a stimare i costi complessivi di quanto occorre, pervenendo alla somma di 17.836,00 euro comprensivi di i.v.a., somma che si prevede di impegnare al capitolo di spesa n. 7200 del bilancio di previsione per il corrente anno 2018.

Per tali motivazioni, si propone col presente provvedimento di autorizzare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica:

- a sottoscrivere una analoga convenzione con la Regione Toscana per lo svolgimento della funzione di hosting informatico del database ARES del Veneto, di cui qui si allega lo schema (**Allegato A**), da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- ad approvvigionarsi, con ricorso al libero mercato, del necessario servizio di supporto tecnico-informatico sino ad oggi svolto dalla Provincia di Pisa, nel rispetto della normativa per i contratti della pubblica amministrazione e con ricorso, in considerazione dell'importo preventivato, all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Si propone, pertanto, di individuare il limite di spesa di 17.836,00 euro relativo ad entrambe le funzioni di hosting informatico e service tecnico-informatico di gestione e supporto, imputandone l'importo sul capitolo di spesa 7200 denominato "Spese per il sistema informativo regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica - acquisto di beni e servizi" del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018.

A tale scopo risulta già avviata da parte della medesima struttura la verifica di capacità all'operazione contabile di impegno, giusta nota n. 233046 del 19/06/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale, titolare del citato capitolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare l'articolo 7;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettere g) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1993 del 6 dicembre 2016;

VISTA nota della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 233046 del 19/06/2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 596 dell'8 maggio 2018 in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di condividere quanto riferito in premessa;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica - degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana per la fornitura di hosting informatico il cui schema si approva all'**Allegato A** del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della medesima struttura all'acquisizione del servizio di supporto tecnico informatico dando atto che la struttura ha stabilito di procedere secondo l'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
4. di determinare in 17.836,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, entro il corrente esercizio 2018, disponendone la copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7200 denominato "Spese per il sistema informativo regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica - acquisto di beni e servizi" del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;
5. di dare atto che la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, alla quale è stata assegnata l'autorizzazione di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo capitolo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 06 luglio 2018

Convenzione fra la Regione del Veneto e la Regione Toscana per la gestione condivisa il servizio di comodato d'uso della piattaforma relativa all'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES).

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 69 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

- in base al suddetto presupposto, nell'ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Toscana hanno identificato la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in cui applicare il riuso del sistema informatico in quanto le attività svolte dai competenti uffici delle diverse regioni di Italia presentano significative similitudine e possibilità di cooperazione;

- il modello gestionale toscano è già stato acquisito da numerose Regioni italiane e si è affermato come modello a livello nazionale;

- tale collaborazione favorisce lo scambio di buone pratiche e la cooperazione sinergica dei partecipanti e, quindi, la qualificazione e lo sviluppo del sistema e ciò rappresenta una valorizzazione dell'attività sperimentale promossa dalla Regione Toscana;

- la Regione del Veneto nell'ambito della precedente convenzione di riuso con la Regione Toscana, ha optato per l'utilizzo in comodato d'uso la piattaforma ARES direttamente presso il data center "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;

- il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'istituzione ed il funzionamento di un nuovo Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES);

- il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi;

- in attesa che il MIUR proceda alla realizzazione del sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale e alla revisione dell'architettura informatica della nuova Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, è fondamentale garantire la continuità dei servizi erogati dalle anagrafi regionali dell'edilizia scolastica;

- tra la Regione Toscana, la Regione del Veneto vengono definiti gli accordi operativi per la gestione condivisa relativa all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica contenuti nel "Prospetto tecnico economico";

TUTTO CIO' PREMESSO

- La Regione Veneto, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia, codice fiscale: 80007580279, rappresentata, in esecuzione della d.G.R. n. _____ del _____ dal Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;

- La Regione Toscana, con sede a Firenze in Piazza Duomo n.10, codice fiscale 01386030488, rappresentata da ____ in qualità di _____;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Parti dell'Accordo

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo:
   - le premesse:
   - il "Prospetto tecnico economico";

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo tra la Regione Toscana, proprietaria della piattaforma per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, e la Regione del Veneto ("le parti") è la gestione condivisa e in particolare l'utilizzo in comodato d'uso della piattaforma ARES direttamente presso il data center "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala.

2. La collaborazione tra le parti prevede lo sviluppo di sinergie operative e la condivisione delle seguenti attività necessarie per il funzionamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica: Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;

Articolo 3 – Modalità d'attuazione

1. Al fine di favorire economie di scala, la Regione del Veneto, in accordo con la Regione Toscana, utilizza in comodato d'uso la piattaforma direttamente presso il *datacenter* "*Tuscany Internet eXchange*" (TIX) della Regione Toscana.

2. La Regione Toscana garantisce l'erogazione dei servizi relativi alla piattaforma per la durata del presente Accordo presso il *datacenter* "TIX", assicurando la conservazione dei dati con le opportune misure di sicurezza.

3. Nel "Prospetto economico" è definito l'importo che la Regione del Veneto trasferisce alla Regione Toscana quale rimborso per le spese relative ai servizi previsti dal "Prospetto tecnico economico".

Articolo 4 – Diritti, doveri e obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente atto.

2. I prodotti non possono essere ceduti a terzi né utilizzati a fini commerciali.

Articolo 5 – Responsabilità

1. La Regione del Veneto dichiara di aver effettuato tutte le verifiche relative alle attività previste nel presente Accordo ritenendole idonee a soddisfare le proprie esigenze.

2. La Regione del Veneto solleva la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti ed indiretti, materiali e immateriali, che l'Amministrazione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto del presente Accordo.

Articolo 6 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di anni uno dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con l'accordo delle parti.

2. Il presente Accordo s'intenderà sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione del Veneto quale ultimo firmatario.

Per la Regione Toscana

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della U.O. Edilizia Pubblica
Ing. Luciano Macropodio

Allegato

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO

Descrizioni dei servizi
A - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana - Messa a disposizione per la Regione del Veneto di una infrastruttura tecnologica di tipo IaaS formata da server virtuali sui quali sono distribuiti i vari sistemi informativi relativi all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica di sua competenza.

Costi e riparto tra Amministrazioni
I costi per le attività di cui al "Prospetto tecnico" sono quantificati in un importo di € 1.000,00 per la durata del presente Accordo (1 anno) sulla base di una previsione di oneri sostenuti dalla Regione Toscana per l'attività di *hosting*.

L'importo di € 1.000,00 verrà erogato a seguito della sottoscrizione della convenzione.

La Regione Toscana metterà a disposizione della Regione del Veneto i report sull'andamento del servizio di hosting secondo modalità e contenuti previsti dal *datacenter* "*Tuscany Internet eXchange*".

° ° °

[Documento sottoscritto dalle parti con firma digitale]

4e80912d

(Codice interno: 373899)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 987 del 06 luglio 2018

Approvazione della convenzione con la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, la Camera di Commercio Treviso - Belluno con l'adesione dell'EBAV per l'attuazione del Progetto Plurisettoriale Bando per la partecipazione a Fiere internazionali. Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data attuazione al Progetto n. 3 Plurisettoriale, previsto dal Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, approvato con DGR n. 664 del 15.05.2018. Si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, alla Camera di Commercio Treviso - Belluno e l'EBAV, affidando alla Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare la gestione del Bando rivolto alle PMI e alle imprese artigiane per la partecipazione a Fiere internazionali.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: *"Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete"* prevede che la Regione del Veneto - al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero - sostenga la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

La citata Legge regionale n. 48/2017, all'articolo 3, dispone altresì che i Programmi possano essere attuati mediante accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni.

Con DGR n. 185 del 20 febbraio 2018 è stato approvato l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, sottoscritto in data 24 aprile 2018.

Con DGR n. 664 del 15 maggio 2018 è stato approvato il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, nell'ambito del quale è inserito il seguente progetto:

PROGRAMMA				DIRETTIVE
prog.	settore / area	finanziamento regionale	quote aziendali	prescrizioni / collaborazioni
3	PLURISETTORIALE Bando per la partecipazione a Fiere Internazionali	300.000,00	300.000,00	Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di partecipazione aziendale, fino a un massimo di euro 2.500,00 per le fiere internazionali all'estero e di euro 1.500,00 per le fiere internazionali in Italia, ammettendo le sole spese documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi. Sarà data priorità alle aziende che: 1) appartengano ad un consorzio all'export o rete di impresa; 2) siano micro-imprese o imprese artigiane; 3) partecipino per la prima volta alla fiera per la quale chiedono il contributo regionale; 4) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni alcun contributo pubblico; 5) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni contributi regionali di qualsiasi tipo; 6) prevedano di partecipare a fiere in ambito extra U.E. Sarà inoltre considerata prioritaria la partecipazione alle seguenti fiere: settore Orafo: Jewellery & Gem Fair (Hong Kong); settore Costruzioni: Big Five (Dubai); settore Mobile: Worldwide (Mosca).

Con la sopra richiamata DGR n. 664/2018 veniva dato atto dell'interesse manifestato dall''EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) a collaborare con la Regione, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nelle sue azioni per la promozione delle imprese artigiane a supporto dei loro processi di internazionalizzazione, e della disponibilità del predetto Ente a mettere a disposizione risorse aggiuntive per l'importo complessivo di € 300.000,00 da riservare al sostegno per la partecipazione delle loro aderenti a fiere internazionali.
Con nota del 26 giugno 2018 (Prot. R.V. n. 241565 del 26.06.2018) EBAV ha formalizzato la volontà di cofinanziare il citato Progetto per l'importo di € 300.000,00, per cui con il seguente provvedimento si provvede ad aggiornare il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, relativamente al Progetto 3, come riportato nel seguente prospetto:

PROGRAMMA					DIRETTIVE
prog.	settore / area	finanziamento regionale	finanziamento EBAV	quote aziendali	prescrizioni / collaborazioni
3	PLURISETTORIALE Bando per la partecipazione a Fiere Internazionali	300.000,00	300.000,00	600.000,00	Finanziamento massimo pari al 50% delle spese di partecipazione aziendale, fino a un massimo di euro 2.500,00 per le fiere internazionali all'estero e di euro 1.500,00 per le fiere internazionali in Italia, ammettendo le sole spese documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi. Sarà data priorità alle aziende che: 1) appartengano ad un consorzio all'export o rete di impresa; 2) siano micro-imprese o imprese artigiane; 3) partecipino per la prima volta alla fiera per la quale chiedono il contributo regionale; 4) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni alcun contributo pubblico; 5) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni contributi regionali di qualsiasi tipo; 6) prevedano di partecipare a fiere in ambito extra U.E. Sarà inoltre considerata prioritaria la partecipazione alle seguenti fiere: settore Orafo: Jewellery & Gem Fair (Hong Kong); settore Costruzioni: Big Five (Dubai); settore Mobile: Worldwide (Mosca). Alle imprese artigiane, con priorità alle imprese versanti EBAV, verrà riservata la quota corrispondente al contributo EBAV.

Richiamato l'accordo di Programma sottoscritto in data 24 aprile 2018, al fine di dare attuazione al sopra indicato Progetto si propone di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, la Camera di Commercio Treviso - Belluno e l'EBAV, di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti, ed in particolare, si individua nella Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare il soggetto attuatore del Bando e l'impegno di EBAV a trasferire al soggetto attuatore la somma di € 300.000,00 a titolo di cofinanziamento.
Il soggetto attuatore, Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, provvederà all'indizione del Bando in argomento, i cui criteri essenziali non derogabili, sono individuati nell'**Allegato A1 "Schema degli elementi essenziali del Bando per Partecipazione a Fiere internazionali",** che costituirà parte integrante ed essenziale della predetta Convenzione. Il soggetto attuatore potrà peraltro apportare le eventuali necessarie integrazione al Bando, nel rispetto della normativa e regole proprie delle Camere di Commercio.

In ordine all'aspetto finanziario, gli oneri a carico della Regione, per l'importo massimo di € 300.000,00, alla cui assunzione di impegno di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, saranno imputati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del Bilancio di previsione 2018-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;

VISTA la D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare di cui alla L.R. n. 48/2017";

VISTA la D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018 "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A** e **A1** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, con le attualizzazioni in premessa descritte, il Progetto n. 3 di cui alla D.G.R. n. 664/2018:

PROGRAMMA					DIRETTIVE
prog.	settore / area	finanziamento regionale	finanziamento EBAV	quote aziendali	prescrizioni / collaborazioni
3	PLURISETTORIALE Bando per la partecipazione a Fiere Internazionali	300.000,00	300.000,00	600.000,00	Finanziamento massimo pari al 50% delle spese di partecipazione aziendale, fino a un massimo di euro 2.500,00 per le fiere internazionali all'estero e di euro 1.500,00 per le fiere internazionali in Italia, ammettendo le sole spese documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi. Sarà data priorità alle aziende che: 1) appartengano ad un consorzio all'export o rete di impresa; 2) siano micro-imprese o imprese artigiane; 3) partecipino per la prima volta alla fiera per la quale chiedono il contributo regionale; 4) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni alcun contributo pubblico; 5) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni contributi regionali di qualsiasi tipo; 6) prevedano di partecipare a fiere in ambito extra U.E. Sarà inoltre considerata prioritaria la partecipazione alle seguenti fiere: settore Orafo: Jewellery & Gem Fair (Hong Kong); settore Costruzioni: Big Five (Dubai); settore Mobile: Worldwide (Mosca). Alle imprese artigiane, con priorità alle imprese versanti EBAV, verrà riservata la quota corrispondente al contributo EBAV.

3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, la Camera di Commercio Treviso - Belluno e l'EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) di cui all'**Allegato A,** con la quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti per la gestione operativa e finanziaria del Bando

di cui al punto 2;

4. di approvare l'**Allegato A1 "Schema degli elementi essenziali del Bando per Partecipazione a Fiere internazionali"** con il quale vengono individuati i criteri essenziali, non derogabili, ai quali dovrà attenersi la Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare nella sua qualità di soggetto attuatore del Bando, e che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui al punto 3;

5. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 3 sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato, e che la stessa, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

6. di dare atto che il Progetto di cui al punto 2) sarà finanziato con risorse regionali pari a € 300.000,00 e risorse EBAV pari a € 300.000,00 trasferite direttamente dai due soggetti (Regione ed EBAV) alla disponibilità della Camera di Commercio di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare;

7. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni, alla cui assunzione di impegno di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del Bilancio di previsione 2018-2020;

8. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 987 del 06 luglio 2018

CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELL'AMBITO DEL "BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI"
ANNO 2018

TRA

LA REGIONE del VENETO

E

LE CAMERE DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO-DELTA LAGUNARE E TREVISO-BELLUNO

CON L'ADESIONE DI

EBAV (ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO)

1de39051

Premesso che:

L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" prevede che la Regione del Veneto – al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero – sostenga la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

Con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso – Belluno e Venezia – Rovigo – Delta Lagunare", si è provveduto ad avviare il percorso previsto dall'art. 3, co. 2, lettera a), della L.R. 29 dicembre 2017, n. 48, per l'attuazione del Programma di interventi in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete, anche delegando alle CCIAA l'attuazione degli interventi di promozione e internazionalizzazione delle imprese venete, sulla base di specifiche convenzioni.

In data 19 marzo 2018 Confartigianato Veneto, C.N.A. Veneto, Casartigiani, CGIL, CISL, UIL, parti costituenti dell'EBAV hanno convenuto che l'EBAV destini ad azioni di co-finanziamento del Programma promozionale 2018 della Regione del Veneto la somma di euro 300.000,00 a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane, rinviando a successiva convenzione con la Regione del Veneto le conseguenti modalità attuative.

Con D.G.R. 664 del 15 maggio 2018 è stato approvato il "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018", allocando da parte della Regione del Veneto la somma di € 300.000,00 al Bando previsto dal Progetto n. 3. La stessa D.G.R. ha previsto che qualora prima dell'approvazione del citato Bando per il sostegno alla partecipazione aziendale a Fiere internazionali si rendessero disponibili ulteriori risorse a titolo di contributo EBAV, sarà conseguentemente incrementato il finanziamento di tale Bando, riservando le risorse aggiuntive a titolo di contributo EBAV alle aziende artigiane, con priorità alle imprese artigiane versanti EBAV.

Con D.G.R. _____ è stata approvata la presente Convenzione tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare e Treviso-Belluno con l'adesione di EBAV, nonché il "Bando per la partecipazione a fiere internazionali" individuato come Progetto n. 3 nel Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, con ciò rendendo possibile l'attuazione, da parte della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, del citato "Bando per la partecipazione a fiere internazionali".

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

- la Regione del Veneto – Giunta Regionale - codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall' articolo 3, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, per dare esecuzione alla D.G.R. 664 del 15 maggio 2018 e alla DGR…… del……..

E

- la Camera di Commercio Venezia – Rovigo - Delta Lagunare - Codice Fiscale e P.I. 04303000279– rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia (VE), San Marco, 2032 –pec: cciaadl@legalmail.it.

E

- la Camera di Commercio Treviso-Belluno - Codice Fiscale e P.I. 04787880261 – rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, (C.F. _____), domiciliato per la carica in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.

E L'ADESIONE DELL'

- l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, successivamente denominato EBAV, P.I. 03420030276 rappresentata dal Presidente _____, nato a_____ il _____ (C.F._____), domiciliato per la carica in_____ – pec:_____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione definisce la titolarità all'attuazione del Progetto n. 3 di cui alla D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018 e alla conseguente adozione del "Bando per la partecipazione a fiere internazionali", secondo lo schema di Bando di cui all'Allegato A) alla presente convenzione, i criteri e modalità di erogazione del finanziamento regionale di € 300.000,00 e del cofinanziamento da parte di EBAV di € 300.000,00.

ART. 2

Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del Bando di cui all'art.1 è la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, alla quale sia la Regione del Veneto che l'EBAV si impegnano a trasferire le risorse di cui all'art. 1.

ART. 3

Finanziamento regionale

La Regione del Veneto erogherà a titolo di contributo alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare la somma di cui all'articolo 1 entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali risparmi sulla quota regionale saranno rimborsati alla Regione a conclusione delle attività previste, comunque non oltre il 15 dicembre 2019.

ART. 4

Cofinaziamento EBAV

EBAV si impegna a trasferire la somma di € 300.000,00 a favore della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, indicata dalla Regione del Veneto quale soggetto gestore del Progetto n. 3, prima dell' adozione da parte camerale del Bando già citato. Alle imprese artigiane versanti EBAV nel Bando viene riservata la somma complessiva di € 300.000,00 (pari al contributo EBAV). Eventuali risparmi su tale quota saranno rimborsati all'EBAV. Nel Bando vengono inoltre favorite con un punteggio premiale le aggregazioni tra imprese artigiane e le imprese artigiane nel loro complesso. EBAV provvederà, per le sole imprese oggetto di contribuzione su fondi EBAV, a verificare la regolarità contributiva delle singole imprese artigiane richiedenti il contributo informando la Camera di Commercio.

ART. 5

Modalità di attuazione

Le domande di cui al citato Bando, adottato secondo lo schema di cui allegato A), saranno presentate da parte delle imprese, o dal capofila in caso di aggregazione tra imprese, alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare e sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione da parte di una commissione di nomina Camerale, che dovrà prevedere quale componente esterno almeno un esperto indicato da EBAV. Le risultanze del Bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sul sito istituzionale delle Camere di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare e di Treviso-Belluno, dell'Amministrazione Regionale e di EBAV. La liquidazione ai beneficiari del contributo concesso avverrà nei termini previsti dal Bando direttamente da parte della Camera individuata.

ART. 6

Oneri della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare si impegna a:

1. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
2. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione;
3. permettere il libero accesso del personale regionale per motivi di controllo, a documenti, atti e quanto ritenuto necessario, anche dei terzi partecipanti al Programma Promozionale Progetto n. 3 "Bando per la partecipazione a fiere internazionali";
4. tenere costantemente informata la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della Regione del Veneto sullo stato di attuazione delle singole attività, sulle eventuali criticità riscontrate nella loro attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti terzi coinvolti;
5. chiedere ai soggetti partecipanti dichiarazione che i contributi pubblici complessivamente ricevuti rispettivamente per ogni partecipazione fieristica a beneficio di ciascuna azienda partecipante non hanno superato il 50% delle spese ammesse e rendicontate;
6. dare compiuta attuazione alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) N. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013;
7. registrare i beneficiari dei contributi al "Registro nazionale degli Aiuti di Stato" di cui al regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, secondo le direttive del decreto del 28 luglio 2017 del Direttore della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.
8. dare compiuta attuazione alle norme in materia di "Amministrazione trasparente" del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli art. 23, 26 e 27.

9. pubblicare il bando di cui all'art. 1 nel proprio sito garantendo la possibilità di partecipazione allo stesso a tutte le aziende venete del settore secondario senza limiti territoriali;
10. considerare l'eventuale possesso del rating di legalità dal parte dell'impresa, ai sensi dell' art. 5-ter del Decreto legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.
11. assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
12. dare compiuta attuazione a quanto previsto con DGR. n. 690 del 21 maggio 2018 in applicazione della L.R. 11 maggio 2018 n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale", adottando la modulistica di cui alla citata D.G.R. n. 690/2018.
13. relazionare alla Regione del Veneto, a conclusione di tutte le partecipazioni fieristiche, indicando il numero di domande pervenute, quelle accolte, finanziate ed attuate nonché inviare un report sul grado di soddisfazione da parte delle aziende partecipanti.

ART. 7

Attività di comunicazione e diffusione

Le azioni e le opportunità di cui alla presente convenzione dovranno essere adeguatamente divulgate. Gli interventi di comunicazione, diffusione e promozione dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo degli Enti finanziatori e delle Camera di Commercio cooperanti all'iniziativa.

Le Camere di Commercio richiederanno direttamente alla Direzione Regionale competente l'uso dei loghi regionali, impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e a farli utilizzare obbligatoriamente anche ai soggetti terzi in occasione delle partecipazioni fieristiche.

ART. 8

Durata e registrazione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, sino al completamento degli interventi previsti, alla rendicontazione alla Regione da parte camerale e alla sua accettazione da parte regionale.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso secondo le modalità previste dalla legge con spese a carico della parte richiedente.

ART. 9

Sottoscrizione

La convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Venezia, ……

REGIONE DEL VENETO	ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO
---	---
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA- ROVIGO - DELTA LAGUNARE	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO
---	---

1de39051

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR nr. 987 del 06 luglio 2018

REGIONE DEL VENETO

Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI bellezza e impresa

SCHEMA
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
DEL BANDO

PER "PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI"

Attuazione degli interventi di promozione economica per anno 2018
di cui alla L.R. n. 48/2017 e alla D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018

4cc37ee8

Art. 1
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente da:
   a) imprese artigiane[1];
   b) micro / piccole / medie imprese[2;]
   appartenenti al Settore Secondario ed aventi sede in Veneto[3.]
2. Non sono pertanto ammissibili domande per iniziative riferite ai Settori: Primario (agricoltura - pesca), Turismo, Commercio e Servizi (compreso il trasporto).

Art. 2
STANZIAMENTO

1. Le risorse complessive destinate ammontano complessivamente a euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 quale finanziamento regionale ed euro 300.000,00 quale cofinanziamento EBAV.
2. La quota di cofinanziamento EBAV è riservato alle imprese artigiane aderenti a EBAV [4].

Art. 3
INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le iniziative riguardanti la partecipazione a Fiere internazionali sia all'estero sia in Italia.
2. È ammessa la presentazione della domanda per un massimo di due partecipazioni fieristiche.
3. Qualora la domanda sia riferita alla partecipazione a n. 2 manifestazioni fieristiche, l'impresa dovrà indicare nella domanda il corrispondete livello di priorità (1 o 2) che la stessa attribuisce all'iniziativa proposta. La mancata indicazione di priorità comporterà la valutazione di entrambe le proposte con priorità 2.

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, dovrà essere inviata esclusivamente utilizzando la modulistica prevista [a cura CCIAA].
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa, allegando copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.
3. La richiesta di contributo dovrà essere inoltrate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [a cura CCIAA]. Essa sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Al fine dell'identificazione del Bando di riferimento, nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: Domanda per la partecipazione al Bando per l'attuazione degli interventi di promozione economica anno 2018 – Partecipazione a fiere internazionali.

---

[1] Per la definizione di Impresa Artigiana vedasi: Legge-Quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 (in G.U. 24 agosto 1985, n. 189) e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

[3] Sede legale o unità operative prevalente.

[4] Iscritte all'Albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del Registro delle Imprese gestito dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. L'invio della domanda potrà avvenire anche per il tramite delle Associazioni di categoria, nonché del capofila per le aggregazioni d'imprese (Consorzi, A.T.I. ecc.) e Reti di Impresa.
6. Non saranno valutate domande incomplete.
7. La domanda dovrà essere presentata nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo.

Art. 5
REGIME *"DE MINIMIS"*

1. Le imprese partecipanti al Bando dovranno rispettare il regime "de minimis" di cui al Regolamento CE 1407/2013 in conformità al Regolamento UE n. 651/2014. Detti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati in fase di presentazione della domanda, nonché posseduti in fase di erogazione del contributo.

Art. 6
TEMPISTICHE

1. Sono ammesse a contributo le partecipazioni a Fiere che si svolgano tra il 1 settembre 2018 e il 31 agosto 2019.

Art. 7
FINANZIAMENTO

1. L'ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l'eventuale allestimento, con un massimo ad impresa di euro 2.500,00 per partecipazioni fieristiche internazionali all'estero ed euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere internazionali in Italia.
2. Le spese per la partecipazione fieristica potranno essere assunte/sostenute anche prima dell'ammissione al contributo purché l'iniziativa venga attuata nel periodo di cui all'art. 6.

Art. 8
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA

1. La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione composta da tre commissari nominati dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo- Delta Lagunare, di cui uno su indicazione di EBAV, e da un Segretario.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo- Delta Lagunare approverà la graduatoria (valida sino al 31/12/2018) dei progetti ammessi a finanziamento.
3. Per la formulazione delle graduatorie (una per le imprese aderenti a EBAV e una per le altre imprese) ai progetti valutati ammissibili saranno attribuiti, anche cumulativamente, i seguenti punteggi di priorità:

	Descrizione priorità	punti
A	impresa appartenente ad un consorzio export	7
B	impresa appartenente a una rete di impresa	7
C	impresa artigiana o "micro" impresa	6
D	impresa che non mai partecipato alla fiera per la quale si chiede il contributo	5
E	azienda non beneficiaria di alcun contributo pubblico nell'ultimo triennio finanziario	7

F	impresa non beneficiaria di alcun contributo regionale nell'ultimo triennio finanziario	4
G	partecipazione alla Fiera: Jewellery & Gem Fair (Hong Kong) – Settore Orafo	5
H	partecipazione alla Fiera: Big Five (Dubai) – Settore Costruzioni	5
I	partecipazione alla Fiera: Worldwide (Mosca) – Settore Mobile	5
L	impresa con rating d'impresa attribuito (ove sia possibile la richiesta)	3
M	partecipazione a Fiera internazionale in ambito extra U.E. (diversa da G-H-I)	2
N	partecipazione a Fiera internazionale in ambito U.E. (Italia esclusa)	1

A parità di punteggio il contributo sarà assegnato all'impresa che per prima ha presentato la domanda (fa fede la pec di invio).

4. I progetti ammessi nelle graduatorie saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Per le domande che prevedono la partecipazione a n. 2 manifestazioni fieristiche, la seconda partecipazione – indicata nella domanda con priorità 2 (vd. Art. 3) sarà oggetto di separata valutazione ai fini della predisposizione di distinta/e graduatoria/e. I progetti inseriti in questa/e graduatoria/e saranno finanziabili solo nel caso le risorse destinate non fossero completamente utilizzate per la concessione di contributi per le iniziative inserite nelle graduatorie di cui al precedente punto 3, e comunque nel rispetto del riparto a seconda della fonte di finanziamento.

Art. 9
FONDI NON ASSEGNATI

1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate tramite lo scorrimento delle graduatorie nel rispetto del riparto dei fondi a seconda delle fonti di finanziamento.
2. I fondi resi disponibili dal contributo EBAV (€ 300.000,00) sono riservati alla imprese versanti EBAV. In caso l'erogazione complessiva alle aziende versanti EBAV risultasse inferiore a 300.000,00 euro la differenza sarà rimborsata all'EBAV.
3. È fatto obbligo di comunicare tempestivamente tramite PEC la non esecuzione del progetto.

Art. 10
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo a favore delle imprese ammesse avverrà direttamente alle imprese beneficiarie da parte della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare su presentazione, anche tramite le Associazioni di categoria, il Capofila per le aggregazioni di imprese e Reti di imprese, di copia della fattura di acquisto degli spazi espositivi (per una somma almeno doppia al contributo da erogarsi) e dichiarazione di avvenuta partecipazione alla fiera.
2. La richiesta di erogazione del contributo, completa degli allegati, dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 31 agosto 2019.

Art. 11
VIGILANZA

1. La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare e la Regione del Veneto si riservano la facoltà di visite in loco durante la realizzazione dei progetti e di ispezioni in fase di erogazione del contributo.

Art. 12
UFFICI COMPETENTI
[a cura CCIAA]

Indirizzo:	
Dirigente camerale responsabile	
Funzionario camerale responsabile:	
Incaricato camerale dell'istruttoria:	

(Codice interno: 373904)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 del 06 luglio 2018

Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche, attività ad esse collegate ed eventi promozionali, a supporto dell'offerta turistica e agroalimentare da effettuarsi nel 2018 e nei primi mesi del 2019 nei mercati di interesse per il turismo veneto. Piano Turistico Annuale 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Programma Promozionale settore Primario anno 2018. D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data esecuzione a quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2018 - approvando un programma di iniziative per le principali Aree Mercato dallo stesso individuate. Si prevede la partecipazione e realizzazione delle seguenti attività all'estero: - ITW - Italian Travel Workshop by Comitel (Parigi, 24 settembre 2018 e Mosca, 11 marzo 2019); - Ferien Messe (Vienna, 10-13 gennaio 2019). Si prevede la partecipazione e realizzazione delle seguenti attività in Italia: - BIKE-Experience (Galzignago Terme, 7-9 settembre 2018); - Dolomiti Show (Longarone, 6-7 ottobre 2018); - Tiramisù Word Cup (Treviso, 1-4 novembre 2018); - ART Cities Exchange (Roma, 18-21 novembre 2018); - Ristampa brochure "Immagina veneto" in lingua inglese, russa, cinese con il nuovo logo "Veneto: the land of Venice". Viene prevista inoltre, in attuazione al Programma Promozionale del settore primario anno 2018, la partecipazione a "WINE South America" a Bento Gonçalves - Rio Grande do Sul (24-26 settembre 2018). Importo di spesa complessivo per le iniziative € 340.700,00

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.

Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.

In funzione degli attuali stanziamenti di competenza sui capitoli di spesa afferenti al PTA 2018, con il presente provvedimento si procede pertanto ad autorizzare la partecipazione ad una ulteriore serie di manifestazioni fieristiche ritenute di notevole importanza per la promozione dell'offerta turistica nei mercati nazionali e internazionali, nonché all'approvazione di iniziative promozionali da attuarsi nella secondo semestre 2018 e nei primi tre mesi del 2019.

Le manifestazioni fieristiche e gli eventi individuati all'estero sono i seguenti:

- ITW- Italian Travel Workshop by Comitel (Parigi, 24 settembre 2018 e Mosca, 11 marzo 2019);
- Ferien Messe (Vienna, 10-13 gennaio 2019).

Viene altresì prevista, quale azione contemplata dal PTA, la ristampa della brochure "Immagina veneto" in lingua inglese, russa, cinese con il nuovo logo "Veneto: the land of Venice".

Le manifestazioni fieristiche e gli eventi individuati in Italia sono i seguenti:

- BIKE-Experience (Galzignago Terme, 7-9 settembre 2018);
- Dolomiti Show (Longarone, 6-7 ottobre 2018);
- Tiramisù Word Cup (Treviso, 1-4 novembre 2018);
- ART Cities Exchange (Roma, 18-21 novembre 2018).

Si procede pertanto alla descrizione degli eventi, manifestazioni e attività previsti.

I mercati dell'Europa rappresentano tuttora la quota più importante e consolidata nel tempo di turisti esteri che soggiornano in Veneto, che necessita di essere presidiata attraverso adeguate azioni di promozione e marketing da un lato e di adeguamento qualitativo dell'offerta turistica alle peculiarità della relativa domanda dall'altro. La Regione del Veneto ha partecipato negli scorsi anni con successo ad alcune edizioni dell'Italian Travel Workshop (ITW), un evento B2B organizzato in esclusiva dalla Società Comitel che si svolge il giorno precedente ad alcune importanti fiere turistiche internazionali. Si propone di partecipare all'ITW previsto per il giorno 24 settembre 2018 a Parigi (giorno antecedente la manifestazione "TOP RESA") e ripetere la partecipazione all'ITW in programma a Mosca l'11 marzo 2019 (giorno antecedente la MITT). In ambedue le iniziative, oltre all'area attrezzata per gli operatori veneti, vi sarà un infodesk personalizzato per la promozione istituzionale del turismo veneto, l'organizzazione di un incontro con la stampa, nonché un momento conviviale con gli operatori turistici con prodotti tipici veneti. Per la partecipazione regionale alle due le iniziative si prevede, in base ai preventivi presentati, una spesa complessiva di € 48.000,00 (IVA compresa).

Tra i mercati turistici di interesse per il prodotto turistico Veneto previsti nella programmazione regionale, vi è l'Austria, dove si svolge la "Ferien Messe", la più importante manifestazione fieristica che si tiene a Vienna, dal 10 al 13 gennaio 2019. Alla Fiera partecipano più di 750 espositori ed è visitata da un pubblico che sfiora le 150 mila presenze. E' una fiera infatti rivolta principalmente al pubblico, per la quale si propone la partecipazione regionale con uno stand di circa 200 mq per la presentazione delle opportunità turistiche del Veneto, presentazione che avverrà in collaborazione con i Consorzi di promozione turistica e le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute. In base al listino prezzi di "Reed Messe Wien GmbH", con sede a Vienna, si prevede una spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una superficie espositiva a isola di 200 mq, per i servizi tecnici e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori, servizi per i quali "Reed Messe Wien GmbH" risulta essere esclusivista. Per la realizzazione dell'allestimento e delle attività collaterali di animazione all'interno dello stand, in base ai dati storici per iniziative simili, si prevede una spesa complessiva di € 60.000,00.

Il Veneto è una regione ad alta vocazione cicloturistica, con un numero sempre maggiore di turisti che desiderano scoprire il territorio veneto ricercando la dimensione lenta, ludica e leggera della vacanza, con un elevato ritorno economico per gli operatori del turismo sempre più numerosi che offrono prodotti appositamente ideati per questa tipologia di turista. La Regione si è infatti dotata di un progetto complessivo denominato "Veneto Bike", nell'ambito del quale sono stati strategicamente individuati per il turista slow, provvedendo anche alla segnaletica stradale, quattro itinerari con percorrenza settimanale e sette escursioni giornaliere per oltre mille chilometri di percorsi. Formula che è stata, poi, promossa anche in una versione più sportiva per gli appassionati di mountain bike e di road bike sui sentieri e sui tracciati delle grandi corse ciclistiche. Da rilevare che forte interesse al settore viene espresso da Enti e Gruppi di Azione Locale che si inseriscono con le loro iniziative nella Rete Escursionistica Veneta. Da tre anni la Regione è impegnata nella promozione delle proprie opportunità turistiche in questo settore anche attraverso la partecipazione a "Bike Experience", un'iniziativa di pubblico che si svolge nel cuore del Parco dei Colli Euganei a Galzignago Terme. Durante questo evento, che quest'anno si svolgerà dal 7 al 9 settembre, le principali case internazionali produttrici di bicicletta mettono a disposizione biciclette di varia tipologia per dei "test drive" su cinque percorsi con diverse difficoltà. L'iniziativa è molto seguita dagli appassionati di cicloturismo provenienti dal Veneto e dalle Regioni confinanti e rappresenta un'importante occasione per promuovere gli itinerari cicloturistici. La Fiera di Padova, in qualità di organizzatore esclusivo della manifestazione, ha proposto uno spazio allestito all'interno del Bike Village, situato nel centro di Galzignago dove saranno presenti gli stand delle aziende leader produttrici del settore e che rappresenterà il cuore della manifestazione, per un importo di € 20.000,00 (IVA compresa). Si propone pertanto di confermare la presenza regionale alla citata iniziativa per una spesa complessiva € 20.000,00.

Quest'anno si svolgerà a Longarone la prima edizione di "Dolomiti Show", manifestazione organizzata da Longarone Fiere S.r.l. per promuovere "una montagna da vivere tutto l'anno", contenitore di eventi e proposte per la valorizzazione delle principali peculiarità delle Dolomiti venete con l'obiettivo di proporre un'offerta integrata, attraverso una presentazione d'insieme delle risorse del territorio, per il potenziamento trasversale turistico-sportivo della montagna veneta. Rappresenta la prima manifestazione specifica per la promozione turistica della montagna che viene realizzata nel Veneto. La società Longarone Fiere S.r.l. ha proposto alla Regione del Veneto, con nota del 15/06/2018 (prot. R.V. n. 230102 del 18/06/2018) un'area attrezzata per realizzare un Workshop tra buyers e sellers per la contrattazione di prodotti turistici e un'area allestita di circa 30 mq per la promozione turistica regionale e i necessari servizi tecnici per un importo complessivo di € 36.600,00 (IVA compresa). Si propone di aderire alla proposta per l'importo richiesto, prevedendo per la realizzazione del Workshop la partecipazione di selezionati buyers invitati al "Buy Veneto" in programma negli stessi giorni a Venezia.

Oltre alla presenza nelle manifestazioni internazionali sopra indicate si ritiene utile mantenere anche una promozione del territorio veneto all'interno della Regione, rivolta al cosiddetto "turismo di vicinanza", caratterizzato da visite nell'arco dei 100 chilometri e che necessita di un costante afflusso di aggiornate informazioni per motivare la scelta del turista. Come avvenuto in altre occasioni, si propone di utilizzare eventi di grande afflusso di persone e di forte richiamo mediatico per aggiornare e dare informazioni sulle possibilità turistiche regionali attraverso l'acquisizione di spazi informativi. Nel mese di novembre si svolgerà in Veneto la seconda edizione del Campionato Mondiale di Tiramisù, iniziativa che nella precedente edizione ha

suscitato un grandissimo interesse a livello internazionale per l'argomento e che, oltre al richiamo mediatico, ha attratto in Veneto migliaia di appassionati della gastronomia. Nelle varie sedi dell'iniziativa, e in particolare nella sede di Treviso dove si svolgerà la finale del Concorso amatoriale, si prevede pertanto di riproporre la presenza di un mini-stand per la promozione e diffusione di materiale turistico regionale. Gli organizzatori della manifestazione, la Società TWISSWN - The Indipedent Tourism Company Srls, per la presenza nelle aree da loro gestite quali sedi della manifestazione, ha presentato, con nota dell'8 giugno 2018 (prot. R.V. n. 219670 dell'11/06/2018), una proposta per l'acquisizione dell'area allestita con un preventivo di spesa, comprensivo dei servizi necessari, di € 20.000,00 (IVA compresa).

A Roma, dal 19 al 20 novembre 2018, presso il "The Church Village", si terrà, organizzata per conto di Federalberghi dalla Società "Comitel & Partners s.r.l.", la 20^ edizione di "Art Cities Exchange", la più grande fiera B2B turistica dedicata alle Città d'arte. All'evento parteciperanno buyers selezionati e specializzati in meeting, incentive e leisure provenienti dall'Europa, dal Nord America e dall'Asia.

Si ritiene di poter aderire alla iniziativa con l'obiettivo di promuovere il settore delle Città d'Arte del Veneto anche con riferimento alle iniziative del Progetto di Eccellenza "Ville, Castelli e Giardini storici". In attuazione del Progetto indicato, il Consorzio Città d'arte ha infatti realizzato proposte turistiche che potranno essere presentate alla manifestazione di Roma. Le Associazioni che riuniscono le Ville e le dimore storiche del Veneto che hanno partecipazione alla realizzazione del citato Progetto potranno collaborare con il Consorzio Città d'Arte per l'individuazione dei dieci operatori che saranno presenti in rappresentanza del Veneto.

La società organizzatrice ha proposto alla Regione del Veneto con nota del 4 giugno 2018 (prot. R.V. n. 335287 del 04/06/2018 la messa a disposizione di un desk info-point attrezzato all'interno della sede dell'evento per la distribuzione del materiale promozionale, una pagina istituzionale all'interno del catalogo della manifestazione e l'accredito agli incontri B2B per un massimo di 10 operatori veneti, per un importo di € 18.000,00 (IVAcompresa).

Con il presente provvedimento si propone, inoltre, in attuazione di quanto previsto anche al punto 4.3 del PTA, la ristampa di un congruo numero della brochure "Immagina veneto" in lingua inglese, russa, cinese da distribuire in occasione delle manifestazioni all'estero alle quali partecipa la Regione, riportante il nuovo logo turistico "Veneto: the land of Venice" approvato con D.G.R. n. 2078 del 14/12/2017, per un costo complessivo di € 20.000,00.

Con provvedimento n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Programma Promozionale del settore Primario 2018.

Con riferimento al richiamato Programma Promozionale e agli attuali stanziamenti di competenza, e in particolare al punto 5, lettera a) "Iniziative promozionali in Italia e all'estero", si propone la partecipazione alla manifestazione "Wine South America". La manifestazione è organizzata dalla Fiera di Verona, attraverso la controllata "Milanez&Milaneze S.A.", ed è in programma dal 26 al 29 settembre 2018 a Bento Gonçalves, nello stato di Rio Grande do Sul in Brasile. Sono 250 gli espositori previsti, tra cantine, esportatori, distributori, rappresentanti, produttori di macchinari per la vitivinicoltura, accessori per il consumo e aziende fornitrici di servizi specializzati. Saranno presenti anche spazi riservati all'olio di oliva e ad uno dei prodotti simbolo del Sud America: il caffè. I principali Paesi partecipanti saranno Italia, Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Portogallo, Francia, Germania, Spagna, Nuova Zelanda, Sudafrica, Stati Uniti, Australia e Slovenia. Oltre agli incontri B2B, Wine South America ha in calendario eventi di presentazione di nuove tecnologie, degustazioni enogastronomiche e cooking show di prodotti regionali. Per le aziende italiane, "Wine South America" rappresenta l'opportunità di aprire o espandere in tutta l'America latina i propri mercati. Secondo un'analisi di Vinitaly/Nomisma Wine Monitor, infatti, le esportazioni italiane di vino in Brasile sono tornate a crescere in maniera consistente nel 2017, con un incremento del 27,6% e con un fatturato di 325 milioni di euro. L'export del vino italiano, quinto player in un paese dominato dal vino cileno, argentino, portoghese e francese, lo scorso anno ha registrato un aumento del +48,6% (+59,4% gli spumanti) per un valore che ha sfiorato i 35 milioni di euro e un market share del 10,6 % . Oggi il Brasile, al pari di altri Paesi sudamericani presenti all'evento, rappresenta una piazza strategica per l'export Veneto: la prevista crescita del PIL brasiliano ad un tasso del 2% annuo da qui al 2020 e una relativa discesa dell'inflazione e della disoccupazione costituiscono presupposti per un incremento delle importazioni a partire dal 2018. Si propone pertanto, di prevedere la partecipazione regionale alla manifestazione. La Società Milanez & Milanese S.A. del Gruppo Veronafiere ha inviato, in qualità di ente organizzatore in esclusiva della manifestazione, un preventivo per un'area espositiva allestita di 144 mq e per i servizi accessori per complessivi € 48.700,00 (IVA compresa). Lo stand sarà utilizzato per la presentazione dell'offerta vinicola DOC del Veneto, con programmi di degustazioni e presentazione all'interno dello stand. La gestione di tali iniziative all'interno dello stand avverrà in collaborazione con l'Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc in virtù della Convenzione-quadro, approvata con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014, sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e tutt'ora in corso di validità, con un costo presunto di € 24.400,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) per l'organizzazione di attività di promozione delle produzioni vitivinicole venete, che comprendono il coordinamento, le spese per la spedizione dei vini, di noleggio di bicchieri e di attrezzature finalizzate alle degustazioni.

La spesa per la partecipazione regionale alle manifestazioni sopra indicate e per la ristampa della brochure "Immagina Veneto", pari a complessivi € 340.700,00, è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, come da documentazione in suoi atti, congrua in quanto in linea con i costi di mercato e con il livello della spesa storica, sia per l'acquisizione degli spazi espositivi che per la realizzazione dei relativi stands, nonché per la realizzazione delle altre due iniziative promozionali previste.

Si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione delle attività sopra descritte, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017.

In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 340.700,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2018-2020 per € 179.600,00 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)", per € 73.100,00 sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980 n. 16)" e per € 88.000,00 sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (L.R. 27 aprile 2015, n. 6 art. 32)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la Legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Programma Promozionale del settore primario per l'anno 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 con la quale sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, art 32, c.2, lett. f. bis;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, con riferimento al Piano Turistico Annuale 2018, di cui alla D.G.R. n. 247/2018, la pianificazione e programmazione operativa della partecipazione istituzionale alle seguenti manifestazioni fieristiche:

    a. ITW - Italian Travel Workshop by Comitel (Parigi, 24 settembre 2018 e Mosca, 11 marzo 2019) per un importo di € 48.000,00 (IVA compresa);
    b. Ferien Messe (Vienna, 10-13 gennaio 2019) per un importo di € 105.000,00 (IVA compresa).
    c. BIKE-Experience (Galzignago Terme, 7-9 settembre 2018) per un importo di € 20.000,00 (IVA compresa)
    d. Dolomiti Show (Longarone, 6-7 ottobre 2018) per un importo di € 36.600,00 (IVA compresa);
    e. Tiramisù Word Cup (Treviso, 1-4 novembre 2018) per un importo di € 20.000,00 (IVA compresa);
    f. ART Cities Exchange (Roma, 18-21 novembre 2018) per un importo di € 18.000,00 (IVA compresa);

3. di approvare la ristampa della brochure "Immagina veneto" in lingua inglese, russa, cinese con il nuovo logo "Veneto: the land of Venice" per un importo di € 20.000,00 (IVA compresa);
4. di approvare, con riferimento al Programma Promozionale del settore primario 2018, di cui alla D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018, la partecipazione istituzionale alla manifestazione "Wine South America" (Bento Goncalves - Brasile, 26-29 settembre 2018) per un importo di € 73.100,00 (IVA compresa) di cui € 48.700,00 alla società organizzatrice ed € 24.400,00 a favore dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC;
5. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura delle aree preallestite e dei servizi tecnici necessari per la partecipazione alle iniziative di cui ai precedenti punti 2 e 4, secondo l'art. 63, punto 2, comma b), del D.lgs n. 50/2016;
6. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura dell'allestimento istituzionale alla Ferien Messe di Vienna di cui al precedente punto 2, lettera b), secondo l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017;
7. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere per la collaborazione con l'Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc nell'ambito della manifestazione "Wine South America" di cui al precedente punto 4, secondo l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017;
8. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura del servizio di ristampa di cui al punto 3, secondo l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017;
9. di determinare in € 340.700,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 179.600,00 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)", per € 73.100,00 sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980 n. 16)" e per € 88.000,00 sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (L.R. 27 aprile 2015, n. 6 art. 32)" del bilancio di previsione 2018-2020;
10. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 9, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373908)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 991 del 06 luglio 2018

Proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma fino al 31 dicembre 2018 la durata dell'incarico dell'attuale Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento ordinario della Comunità montana nonché del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia", la quale, all'articolo 12, individua nella Comunità montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso.

Le considerazioni di carattere giuridico-amministrativo che hanno portato la Giunta regionale a commissariare la Comunità montana della Lessinia sono principalmente da ricondurre al quadro di incertezza che gravava, e grava tuttora, sulle decisioni di riassetto organizzativo dell'ente ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2012 e sulla conseguente non conformità dei preesistenti organi di governo con l'attuale quadro normativo.

Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale aveva individuato pertanto quale Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia, l'avvocato Marco Pezzetti, fissando la durata del commissariamento in 180 giorni, eventualmente prorogabili sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative legate alla necessità di completare gli adempimenti affidati attraverso l'incarico.

Con successiva deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, preso anche atto dell'indisponibilità del nominato Commissario a proseguire ulteriormente il suo mandato, la Giunta regionale, onde poter assicurare il funzionamento dell'Ente, nonché la necessaria continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, ha provveduto a nominare Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia, a decorrere dal 18 maggio 2015 e per i successivi 120 giorni, il Dott. Stefano Sisto - Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, affidando allo stesso gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, ed in particolare per l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento sia della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente, sia del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prorogare il termine iniziale di cui alla deliberazione n. 793/2015 e in particolare, con gli ultimi due provvedimenti deliberativi n. 392 del 28 marzo 2017 e n. 2127 del 19/12/2017 è stato nominato e prorogato al 30/06/2018 un nuovo Commissario nella persona dell'ing. Stefano Angelini.

Ora, preso atto delle iniziative legislative in corso riguardanti le leggi regionali n. 40/2012 e n. 12/1990 e considerata la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente e la continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, si rende indispensabile la prosecuzione della gestione commissariale della Comunità montana della Lessinia, preso atto della complessità dell'ente

Comunità montana a cui è affidata anche la gestione del Parco della Lessinia e la necessità di concretizzare l'individuazione delle più idonee soluzioni di mediazione fra enti comunali che consentano di addivenire ad un assetto organizzativo efficace del futuro ente o più enti di governo sovracomunale.

Per quanto sopra si ritiene di confermare il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2014 e da ultimo esteso al 30 giugno 2018, per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2018.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603/2014, per l'esercizio delle funzioni commissariali, nel periodo previsto al Commissario straordinario, che si si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana, si propone possa essergli riconosciuto, analogamente a quanto già disposto con le precedenti citate deliberazioni, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 6;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'Istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (articolo 7 comma 1)";

VISTE la deliberazioni della Giunta regionale n. 793 del 14 maggio 2015, n. 1208 del 15 settembre 2015, n. 70 del 27 gennaio 2016, n. 2300 del 30 dicembre 2016, n. 392 del 28 marzo 2017 e n. 2127 del 19 dicembre 2017;

VISTO l' articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell' Area medesima.

delibera

1. di confermare fino al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge regionale n. 40/2012, il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2006/2014 e da ultimo esteso al 30/06/2018 con deliberazione n. 2127/2017;

2. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire:

- il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/2012;

- il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della legge regionale n. 12/1990, ivi inclusa l'adozione di atti urgenti e necessari alla salvaguardia del territorio;

3. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Dirigente della Direzione Turismo di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione;

6. di notificare il presente provvedimento alla Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla Provincia di Verona;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373907)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 992 del 06 luglio 2018

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Autorizzazione all'adesione al Contratto Quadro Consip, lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", per l'acquisizione di servizi informatici per lo sviluppo del nuovo sito web del Programma.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'adesione della Regione del Veneto al Contratto Quadro, lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", stipulato tra Consip S.p.A. e il raggruppamento di imprese Almaviva S.p.A., Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A e Pwc Advisory S.p.A. per l'acquisizione dei servizi informatici attinenti allo sviluppo del nuovo sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, in coerenza con la Strategia di comunicazione, di cui alla precedente deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017. L'attività sarà finanziata con i fondi stanziati per l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma.

L'Assessore Federico Caner di concerto con il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Nell'ambito del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 dicembre 2013, comprendente il Regolamento (UE) 1303/2013 sulla definizione delle norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) 1299/2013 specifico per l'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE, è stato istituito il Programma di Cooperazione fra Italia e Croazia (di seguito, "Programma") rientrante nella componente transfrontaliera dedicata alla promozione dello sviluppo regionale integrato fra Stati membri aventi frontiere terrestri o marittime comuni, con dotazione FESR pari a € 201.357.220,00, come stabilito dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014.

Il Programma prevede una quota di co-finanziamento nazionale di almeno il 15% della dotazione finanziaria. Pertanto, la dotazione complessiva stimata del Programma è di € 236.890.849,00.

Per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 28 gennaio 2015, che dispone per i programmi di Cooperazione territoriale europea che il cofinanziamento nazionale sia pari al 15% della spesa totale. Per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nazionale (FDR); nei casi in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi ultimi. Nessun onere finanziario è chiesto a carico del bilancio regionale quale cofinanziamento al Programma.

Per ciascun Programma Operativo, è prevista la designazione di un'Autorità di Gestione, che, in base all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è l'organo responsabile del funzionamento del programma. Il ruolo di Autorità di Gestione per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è affidato all'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, incardinata presso la Direzione Programmazione Unitaria, designata con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Il Programma è stato adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018.

Tra gli Assi prioritari ricompresi nel Programma, l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al supporto all'attuazione del Programma, ad assicurare un adeguato sistema di gestione e controllo dello stesso e a garantire il supporto ai beneficiari per la realizzazione dei progetti.

Ai fini dell'attuazione dell'Asse 5, in base a quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre 2017, sono stati redatti, da ciascun Ente coordinatore per le attività di competenza, alcuni progetti per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica del Programma, ed in particolare il progetto "*PRO_MAN - Programme management*" inerente le attività in capo all'Autorità di Gestione, progetti successivamente approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma, con procedura scritta n. 1/2018, indetta ai sensi dell'art. 7, co. 1 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, e conclusasi il 12 febbraio 2018. Dell'approvazione di tali progetti si è dato atto con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 13 del 26 febbraio 2018.

Nell'ambito delle attività di Assistenza Tecnica è ricompresa l'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma, che costituisce il quadro di riferimento e detta le linee guida per le attività di comunicazione da realizzarsi all'interno dello specifico Programma, in conformità agli artt. 115-117 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Strategia, approvata dal Comitato di Sorveglianza nell'incontro del 13-14 dicembre 2016, prevede, per il periodo 2016-2023, un budget totale pari a 1.600.000,00 €, IVA compresa, da finanziarsi interamente con i fondi stanziati per l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma.

La Giunta regionale ha preso atto della Strategia di comunicazione con deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017, fornendo una serie di disposizioni tra cui l'autorizzazione all'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione, per un importo massimo di 838.500,00 € (IVA esclusa), per la realizzazione delle attività previste dalla Strategia stessa per il periodo 2017-2020, tramite l'indizione di una gara d'appalto di rilevanza comunitaria a procedura aperta.

Tale pacchetto di servizi per la comunicazione include tra le varie tipologie di attività previste le seguenti, così come definite nella citata DGR n. 689/2017 ai punti rispettivamente b) e c),:

1. l'ideazione e sviluppo del nuovo sito web di Programma, gestione e manutenzione del sito, servizio *cloud*, sviluppo di strumenti di comunicazione collegati al sito web;
2. supporto alla elaborazione dei contenuti per il sito web, alla gestione dei *social network*, al coinvolgimento degli *stakeholders*, campagna *social*, produzione di documenti e materiali per il sito web.

Successivamente all'adozione della DGR n. 689/2017, nel corso della predisposizione dei documenti per l'indizione del bando di gara per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, è stata conclusa la procedura di gara, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 163/2006, "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni", come da bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 599 del 24 maggio 2013 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24 maggio 2013.

In particolare, il 4 agosto 2017 Consip S.p.A. ha concluso l'affidamento del lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", comprendente servizi di sviluppo (progettazione e rifacimento di portali e siti web), servizi di manutenzione correttiva e adeguativa, servizi di gestione (*content management*) e servizi di supporto specialistico. Il relativo Contratto Quadro è stato stipulato tra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario, composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. (di seguito "Contratto Quadro Consip").

Atteso che i servizi ricompresi nel lotto 4 del Contratto Quadro Consip coincidono con quelli indicati ai sopracitati punti 1), 2) del pacchetto di servizi per la comunicazione, di cui alla citata DGR n. 689/2017, e stante l'obbligo, per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, da parte della Pubblica Amministrazione, di ricorrere all'utilizzo delle convenzioni Consip ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice degli Appalti") e conformemente al par. 4 delle "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di *e-procurement*", Allegato B della DGR n. 1475/2017, si è valutato di avvalersi del suddetto Contratto Quadro Consip, scorporando conseguentemente le pertinenti succitate attività dal novero dei servizi inizialmente compresi del pacchetto comunicazione, di cui alla deliberazione n. 689/2017.

Al fine di aderire al predetto Contratto quadro, la Direzione ICT e Agenda Digitale, per la competenza specifica in materia informatica e di attuazione dell'Agenda Digitale, e la UO AdG Italia-Croazia per definizione dei contenuti, espressi in coerenza con la Strategia di comunicazione del Programma hanno elaborato congiuntamente il Piano dei fabbisogni, per le attività riconducibili al suddetto lotto 4. La Giunta regionale ha, in particolare, approvato con deliberazione n. 597 dell'8 maggio 2018 il Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per la Direzione ICT e Agenda Digitale, che comprende l'adesione alla Convenzione Consip per la realizzazione del sito web di Programma in questione.

Il Piano dei fabbisogni è stato quindi inviato, con nota della Direzione ICT e Agenda Digitale del 19 giugno 2018 (prot. n. 0233007), al RTI aggiudicatario della suddetta gara Consip. A fronte di tale documento è stato quindi redatto, da parte del RTI, un Progetto dei fabbisogni, di cui alla nota dello stesso RTI del 25 giugno 2018 (prot. n. 240151), corredato da una stima dei costi sulla base dei parametri fissati dal Contratto Quadro Consip, pari ad un importo massimo di € 303.966,55 (IVA compresa) corrispondente ad un importo, di € 249.152,91 (IVA esclusa) per una durata fino a giugno 2022 dalla sottoscrizione del Contratto esecutivo.

Si valuti, inoltre, che tra gli oneri economici da considerare con l'adesione al contratto quadro in oggetto c'è anche il contributo dovuto a Consip S.p.a., in attuazione dell'art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi dell'art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012. Tale contributo risulta pari, nel caso specifico, al 8 per mille del contratto di fornitura (contratto esecutivo) per un importo complessivo - una tantum - stimato in massimo € 1.993,22. Si precisa che i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1

dic. 2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972.

La spesa per il servizio sopra descritto sarà interamente finanziata, in coerenza con il piano finanziario del citato progetto "*PRO_MAN - Programme management*" inerente le attività di Assistenza Tecnica del Programma in capo all'Autorità di Gestione, mediante i fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma sui seguenti capitoli, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali:

- n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
- n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)";
- 102671/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
- 102672/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".

La suddetta spesa sarà impegnata con atti del Direttore ICT e Agenda Digitale, il quale sarà opportunamente delegato ad operare sui medesimi capitoli di Programma.

Si dà atto, ai fini del monitoraggio della spesa disposto dalla L.R. 1/2011, che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni in quanto costituisce onere conseguente all'adesione dell'Amministrazione regionale al Contratto Quadro Consip per il lotto 4.

Precisato quanto sopra, considerato che le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le Strutture regionali, Direzione ICT e Agenda Digitale e Direzione Programmazione Unitaria - U.O. AdG Italia-Croazia e che il Progetto dei fabbisogni e la conseguente spesa prospettata sono stati valutati adeguati, si ritiene opportuno procedere con l'utilizzo del Contratto Quadro Consip per i servizi, di cui al lotto 4, per le attività previste dalla Strategia di comunicazione, di cui ai suddetti punti 1) e 2), autorizzando la Direzione ICT e Agenda Digitale alla stipula e gestione del relativo Contratto esecutivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all' Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia poi modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi;
- VISTA la legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA la procedura di gara, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 163/2006 "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni", come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 599 del 24 maggio 2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie

Speciale n. 60 del 24 maggio 2013;
- VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità e della Regione" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 16 maggio 2017 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Presa d'atto della Strategia di comunicazione del Programma e autorizzazione a procedere con le attività necessarie alla sua attuazione nonché con quelle necessarie all'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di *e-procurement* (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016)";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre 2017 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020): presa d'atto della modifica del Programma, ai sensi dell'art. 110 par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, e determinazioni in merito all'attuazione dell'Asse 5 Assistenza Tecnica";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 dell'8 maggio 2018 "Direzione ICT e Agenda Digitale: approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D. Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216, comma 3 e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014";
- VISTO il decreto del Segretariato Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
- VISTO il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 13 del 26 febbraio 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza in merito all'approvazione dei progetti relativi alle attività dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica";
- VISTI il Piano dei fabbisogni, di cui alla nota della Direzione ICT e Agenda Digitale del 19 giugno 2018 (prot. n. 0233007), e il Progetto dei fabbisogni di cui alla nota del 25 giugno 2018 (prot. n. 240151), del Raggruppamento temporaneo Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A., aggiudicatario del Lotto 4 della "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni";

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'utilizzo del Contratto Quadro Consip "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, Lotto 4", per la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, come descritto nelle premesse, per un importo massimo di spesa pari a € 249.152,91, IVA esclusa, corrispondente a € 303.966,55, IVA inclusa;

3. di autorizzare, pertanto, l'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione del nuovo sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, come descritto nelle premesse, al raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., con sede in via di Casal Boccone n. 188/190, 00137 Roma, partita IVA n. 08450891000, Almaware S.r.l. con socio unico con sede in via di Casal Boccone n. 188/190, 00137 Roma, partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede in via Umberto Saba n. 11, 00144 Roma, partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., con sede in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, partita IVA n. 03230150967, per le annualità 2018-2022;

4. di dare atto che, tra gli oneri economici da considerare con l'adesione al Contratto Quadro di cui al punto 2 del presente dispositivo, ulteriori rispetto a quelli sopra determinati, figura il contributo dovuto a Consip S.p.A. in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 177/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012. Tale contributo è pari, nel caso specifico, al 8 per mille del contratto di fornitura (contratto esecutivo) per un importo complessivo - una tantum - stimato in massimo € 1.993,22;

5. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa, ivi

inclusa la sottoscrizione del relativo Contratto esecutivo per il lotto 4 con il raggruppamento aggiudicatario del relativo Contratto Quadro e l'assunzione dei correlati impegni di spesa agli importi di cui ai punti 2 e 4;

6. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

7. dare atto che le spese relative, di cui ai precedenti punti 2 e 4, determinate nell'importo massimo di € 305.959,77, valore totale al lordo di IVA, saranno a carico dei fondi stanziati per l'Assistenza Tecnica del Programma, alla cui assunzione provvederà, in coerenza con il piano finanziario del progetto "*PRO_MAN - Programme management*" inerente le attività di Assistenza Tecnica del Programma in capo all'Autorità di Gestione, con propri successivi atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, sui seguenti capitoli di spesa:

   - n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
   - n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)";
   - 102671/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
   - 102672/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373894)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 995 del 06 luglio 2018

POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto: Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci". Approvazione dello schema di accordo tra MiSE, MEF e Regione del Veneto e dello schema di convenzione tra MiSE-DGIAI e Regione del Veneto.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede all'approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto, per l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese denominata "Sezione speciale Regione Veneto" e all'approvazione dello schema di Convenzione di delega al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (Mi-SE-DGIAI) delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il 17/12/2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo programmatorio 2014-2020. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Relativamente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione europea ha, altresì, adottato: il Regolamento (UE) n. 480/2014 di integrazione dello stesso; il Regolamento (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; il Regolamento (UE) n. 1011/2014 statuente le modalità di esecuzione per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.

L'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562, come modificato con Decisione (2018) 598 final, del 08 febbraio 2018, stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea.

La Giunta regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato, con DGR/CR n. 77 del 17/06/2014, la proposta di Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 42 del 10/07/2014.

Il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.

Successivamente con DGR n. 2289 del 30/12/2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020 ed è stata designata l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020. Il SI.GE.CO. è stato da ultimo modificato con DDR della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 08.02.2018.

La nuova programmazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto si concentra su sette Assi prioritari che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 finalizzati all'attuazione della Strategia Europa 2020.

In particolare, l'Asse prioritario 3 del POR FESR 2014-2020 ha quale obiettivo tematico, "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e, tra gli obiettivi specifici, il "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura".

Nello specifico, l'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 recante titolo "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3), contempla il supporto dell'attività imprenditoriale con interventi di garanzia, controga-ranzia e riassicurazione sia per operazioni di supporto alla liquidità che per finanziamenti a medio-lungo termine, tanto a valere su singole operazioni quanto su portafogli di garanzie.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante i cui obiettivi sono:

- valutare la ratio di uno specifico strumento finanziario rispetto all'analisi dei fallimenti di mercato
- fornire all'Autorità di Gestione un'organica base decisionale basata su evidenze analitiche
- garantire che le risorse dei Fondi SIE dedicate allo specifico strumento finanziario siano assolutamente coerenti con gli obiettivi dei Fondi stessi e del Programma Operativo, oltre che conformi alle regole della sana e corretta gestione finanziaria.

Nel corso dell'incontro del Comitato di Sorveglianza (CdS), tenutosi il 19/04/2018, l'Autorità di Gestione del POR FESR (AdG) e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi hanno presentato i risultati conclusivi della valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR 2014-2020, cui è seguita, da parte del CdS, la contestuale approvazione dei criteri di sele-zione delle operazioni, relativi all'Azione sopra descritta i quali prevedono la costituzione di una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia denominata "Sezione speciale Regione Veneto".

Pertanto, l'attuazione dello strumento finanziario, mediante l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si basa sulle motivazioni della valutazione ex ante che ha fornito evidenza al fatto che è necessario prevedere strumenti che facilitino le condizioni di accesso al credito, esercitino la leva allo sviluppo mediante la garanzia di importi adeguati, prevedano condizioni di esercizio non troppo onerose, estendano l'operatività della garanzia pubblica e aumentino la fiducia e la partecipazione delle imprese.

Pare opportuno evidenziare gli interventi normativi del legislatore statale che hanno istituito e reso operativo il Fondo di garanzia. In particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede il finanziamento di un fondo di garanzia costituito Mediocredito Centrale S.p.a per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Con decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005 sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, (Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro.

Inoltre, il precitato decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999 prevede, all'articolo 13, la costituzione di un apposito Comitato cui è affidata l'amministrazione del Fondo e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico - MiSE) approvi le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale contenute nelle disposizioni operative del Fondo adottate dal Comitato stesso; all'articolo 9, che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora MiSE), sentito il Ministro per le politiche agricole: 1) approvi la delibera con cui il Comitato di cui all'articolo 13 del decreto stesso stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. 2) effettui controlli sull'attività gestionale del Fondo.

Con decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei Conti, ufficio di controllo atti MiSE-MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 432, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Inoltre, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su porta-fogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da Regioni o Province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012".

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giu-gno 2017, n. 135, sono state approvate, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Si precisa poi che il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Nell'ambito del PON IC, il MiSE ha previsto, per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica della rendicontazione delle spese, come descritte nella relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa.

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (MiSE - DGIAI) è stata designata quale Autorità di Gestione del "PON Imprese e competitività" 2014-2020, programma attuato anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria con l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Alla luce di quanto finora evidenziato, è stato, pertanto, predisposto lo schema di Accordo, di cui all'**Allegato A** costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto, per l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese denominata "Sezione speciale Regione Veneto". Si tratta ora di approvare il predetto schema di Ac-cordo per il quale si ritiene di demandare al Direttore pro-tempore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi la relativa sottoscrizione.

Si precisa, altresì, che la istituenda Sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia si inserisce nell'ambito di un processo di riforma che ha per oggetto lo stesso impianto del Fondo. Il cardine della riforma è il sistema di valutazione; si passa da alcuni indici di bilancio ad un modello più in linea con quello dei rating bancari. Per questa ragione, le misure di copertura del Fondo saranno definite in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita. Inoltre, la riforma introduce nuove forme di intervento del Fondo come la riassicurazione e le operazioni a rischio tripartito. Il nuovo assetto concede, quindi, alle Regioni nuove possibilità per finanziare l'incremento di copertura rispetto alle ordinarie misure applicate, a livello nazionale, dal Fondo di garanzia, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità. A tutt'oggi la riforma è in fase di sperimentazione in relazione ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 69 del 2013 (Finanziamenti Nuova Sabatini). Ne consegue che, una vol-ta a regime la riforma con la pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle disposizioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 marzo 2017 recante "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia", l'Accordo, di cui trattasi, dovrà essere aggiornato ed ade-guato al nuovo quadro normativo.

Si rappresenta che l'art. 15 della Legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'attività deve essere funzionalizzata cioè intesa al perseguimento di pubblici interessi.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 "lo Stato membro o l'Autorità di Gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un Organismo Intermedio mediante un accordo scritto (...)". Inoltre, l'Allegato XIII al medesimo Regolamento richiede che l'Autorità di Gestione del POR FESR proceda alla verifica dei requisiti di idoneità e di capacità dell'Organismo Intermedio a svolgere i compiti delegati.

Parimenti, le linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" chiariscono che "l'Amministrazione titolare del Programma Operativo, può, inoltre, individuare e delegare uno o più Organismi Intermedi, che assumano determinati compiti dell'Autorità di Gestione e/o dell'Autorità di Certificazione ovvero la gestione di parte di un Programma Operativo" e che "l'Autorità di Gestione, prima dell'affidamento delle funzioni, effettua un controllo preventivo sull'Organismo Intermedio al fine di accertare la relativa capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega. Il controllo viene effettuato verificando la capacità e le competenze degli Organismi Intermedi a svolgere le attività delegate. Una volta conclusa tale attività, qualora venga accertata, da parte dell'Autorità delegante, la sussistenza in capo all'Organismo Intermedio delle competenze richieste viene redatto in forma scritta un atto di delega nel quale vengono definite le funzioni delegate nonché gli obblighi e le responsabilità in capo alle parti sulla base dell'accordo sottoscritto".

In considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sopra illustrata, nonché in ragione della decisione assunta dal CdS nella riunione del 19/04/2018 in riferimento all'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020, si dà atto che è stato individuato il MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020.

Si tratta, ora, di procedere all'approvazione dello schema di convenzione di Delega tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, di cui all'**Allegato B** costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Si precisa che il SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 dovrà essere aggiornato e adeguato in conseguenza all'attivazione del MiSE-DGIAI in qualità di Organismo Intermedio demandando all'AdG del POR FESR 2014-2020 i connessi adempimenti.

Inoltre, si demanda alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 il controllo preventivo atto a verificare la capacità e la competenza del MiSE-DGIAI ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega e la sottoscrizione della convenzione di delega stessa (e quindi la formale designazione MISE-DGIAI quale Organismo Intermedio), una volta esperiti i suddetti controlli.

L'Autorità di Gestione, in quanto responsabile dell'attuazione del POR FESR 2014-2020, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate al MiSE-DGIAI e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle stesse per il tramite della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Con riferimento al trasferimento al MiSE delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020, si stabilisce che la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, disporrà l'impegno, a favore del Ministero stesso, delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all'art. 3 dello schema di Accordo di cui trattasi.

Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le Strutture regionali, Direzione Programmazione Unitaria e Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il Reg. (UE) n. 1301/2013;
- VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013;
- VISTO il Reg. (UE) n. 480/2014;
- VISTO il Reg. (UE) n. 821/2014;
- VISTO il Reg. (UE) n. 1011/2014;
- VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562, come modificato con Decisione (2018) 598 final, del 08 febbraio 2018;
- VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015;
- VISTA la Legge n. 241/1990;
- VISTA la Legge n. 662/1996;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248;
  VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012;

- VISTO il Decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012;
- VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013;
- VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016;
- VISTO L'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562;
- VISTA LR n. 26/2011;
- VISTA la DGR/CR n. 77 del 17/06/2014, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 10/07/2014;
- VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
- VISTA la DGR n. 2289 del 30/12/2016;
- VISTO il DDR della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 08.02.2018;
- VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto, per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese denominata "Sezione speciale Regione Veneto";
3. di demandare al Direttore pro-tempore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico -Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MiSE-DGIAI) è stato individuato dal Comitato di Sorveglianza quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione e attuazione dell'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";
5. di approvare lo schema di Convenzione di Delega tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di demandare la sottoscrizione della Convenzione di delega, di cui al precedente punto 5, e la formale designazione del MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio, al Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria in quanto responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 una volta esperito il controllo preventivo atto a verificare la capacità e la competenza del MiSE-DGIAI ad assumere gli impegni derivanti dalla Convenzione di delega;
7. di dare atto che l'Autorità di Gestione, in quanto responsabile dell'attuazione del POR FESR 2014-2020, assicurerà la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate al MiSE-DGIAI, individuato quale Organismo Intermedio, e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le stesse per il tramite della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi;
8. di demandare all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 gli adempimenti connessi alle modifiche del SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
9. di stabilire che il trasferimento al MiSE delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 avverrà secondo le modalità di cui all'art. 3 dello schema di Accordo di cui al precedente punto 2;
10. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, ciascuna per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 995 del 06 luglio 2018

Ministro dello Sviluppo Economico Ministro dell'Economia e delle finanze REGIONE DEL VENETO POR

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE VENETO PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – "Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da…….., nato a ……. il ……, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di ……, come da deliberazione della Giunta regionale n…… del……;

VISTI

1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;

4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

5) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

6) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

7) la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la quale all'articolo 9, comma 2, prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi;

8) la deliberazione/CR n. 77 del 17 giugno 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di POR FESR 2014-2020, successivamente trasmessa al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014;

9) la decisione della Commissione europea C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 di approvazione del POR FESR Veneto 2014-2020;

10) la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n 1148 del 1° settembre 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR Veneto 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015;

11) la deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, di approvazione del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) e del relativo piano di azione del POR FESR Veneto 2014-2020, la quale attribuisce l'attuazione dell'Azione 3.6.1 alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi in qualità di Struttura responsabile di azione;

12) i criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 19 aprile 2018 dal

Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020,

PREMESSO CHE:

a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od

organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";

f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";

g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;

j) l'azione 3.6.1. "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR Veneto 2014-2020, prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico 2 "Competitività dei Sistemi produttivi" (OT 3), contempla il supporto dell'attività imprenditoriale con interventi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione, sia per operazioni di supporto alla liquidità che per finanziamenti a medio-lungo termine, tanto a valere su singole operazioni quanto su portafogli di garanzie;

k) la Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR in data 19 aprile 2018 la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR 2014-2020;

l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n. ….. del ….. ……. ……. è stato approvato lo schema del presente accordo,

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.
(Normativa e premesse)

1. Le disposizioni normative e le sopra richiamate premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

b) "*decreto fund raising*": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

c) "*disposizioni operative*": le vigenti "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*", adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) "*Fondo*": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

e) "*Gestore*": il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione Centrale in conformità con l'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

f) "*Organismo Intermedio*": il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 della *Regione*, ai sensi

dell'articolo 2, *sub)* 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

g) "*Parti*": il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;

h) "*PMI*": le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;

i) "*Professionisti*": i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

j) "*Regione*": la Regione Veneto, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR Veneto 2014-2020, ovvero da Struttura responsabile di azione da essa delegata;

k) "*Sezione speciale Regione Veneto*": la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*, che sottoscrive il presente Accordo;

l) "*soggetti beneficiari*": le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede principale e/o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.
(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto fund raising, una *sezione speciale*, denominata "Sezione speciale *Regione Veneto*".

2. La Sezione speciale Regione *Veneto* è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla Sezione speciale Regione *Veneto* affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo totale di euro 15.000.000,00, rinvenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020, di cui euro 5.000.000,00 sull'annualità 2018, euro 5.000.000,00 sull'annualità 2019 ed euro 5.000.000,00 sull'annualità 2020, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. La prima quota dei contributi di cui al comma 3, pari a euro 5.000.000,00, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo*

Intermedio, al medesimo Ministero sul conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato "MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

6. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l'operatività della Sezione speciale Regione *Veneto*, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale Regione *Veneto* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione* (www.regione.veneto.it).

7. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre Parti con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale* Regione *Veneto* può essere integrata, in qualsiasi momento, con risorse comunitarie e regionali, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti*.

Art. 4.
(Modalità di intervento)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative, gli interventi della Sezione speciale Regione Veneto sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Sezione speciale Regione Veneto interviene finanziando la maggiore copertura della "garanzia diretta" rispetto alle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del Fondo, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 5.
(Operazioni finanziarie ammissibili *all'intervento della* Sezione speciale Regione Veneto)

1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale Regione Veneto sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, aventi durata inferiore a 36 mesi, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale Regione Veneto, gli investimenti o i progetti di cui al comma l, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti

alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della Regione.

Art. 6.
(Misure di copertura della Sezione speciale Regione Veneto)

1. La *Sezione speciale* Regione *Veneto* interviene finanziando, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, l'incremento della misura della "garanzia diretta" rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi delle disposizioni operative, fino alla misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria.

Art. 7.
(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale* Regione *Veneto*, il Gestore opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale* Regione *Veneto* e del Fondo, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, può deliberare, su proposta del Gestore, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale* Regione *Veneto* in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 8.
(Gestione della Sezione speciale Regione Veneto)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale* Regione *Veneto,* il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale* Regione *Veneto*.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 9.
(Compensi per la gestione)

1. Per la gestione della *Sezione speciale* Regione *Veneto* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale* Regione *Veneto* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Art. 10.
(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale* Regione *Veneto* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale massima di copertura di cui all'articolo 6 e, comunque, nel limite dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale* Regione *Veneto* copre l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario.

2. Nel caso in cui le disponibilità della *Sezione speciale* Regione *Veneto* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo.*

Art. 11.
(Attività di monitoraggio della Sezione speciale Regione Veneto)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione,* attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale* Regione *Veneto,* mediante la trasmissione di report sull'operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico e Autorità di Gestione.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione speciale* Regione *Veneto*, alle sofferenze e alle perdite.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale *Organismo intermedio*, trasmette alla *Regione* i dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal POR FESR Veneto 2014-2020, sulla base di un tracciato record e di una cadenza condivisi dalle *Parti*.

Art. 12.
(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicemb

re 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 13.
(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale* Regione *Veneto* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 65, par. 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, ovvero in altri strumenti finanziari, così come previsto dall'articolo 45 del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Alla scadenza del periodo di cui al punto 1, gli importi che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi, al netto delle perdite liquidate e tenuto conto degli impegni per le garanzie ancora in essere, saranno oggetto di valutazione da parte della *Regione* e potranno costituire oggetto di un nuovo Accordo.

Art. 14.
(Revisione dell'Accordo)

1. Le Parti si riservono di modificare le clausole del presente Accordo una volta entrata in vigore, con la pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle disposizioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, la riforma del Fondo e, comunque, qualora si rendessero necessarie modifiche e integrazioni delle disposizioni contenute nell'Accordo.

Art. 15.
(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Il presente accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.

per il Ministero dello sviluppo economico .....

per il Ministero dell'economia e delle finanze .....

per la Regione del Veneto ……..……

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 995 del 06 luglio 2018

Ministro dello Sviluppo Economico REGIONE DEL VENETO POR

SCHEMA DI CONVENZIONE DI DELEGA

Delega al Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", nell'ambito dell'Asse III "Competitività dei sistemi produttivi" del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto

TRA

la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia - Dorsoduro 3494/A, n. 7, codice fiscale 80007580279, che interviene nel presente atto in persona di ……. nato a …….. il …….., nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria e quale responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020

E

il Ministero dello Sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Carlo Sappino, nella sua qualità di Direttore generale pro-tempore della Direzione per gli incentivi alle imprese (di seguito MiSE-DGIAI), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del Ministero dello Sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
- in particolare, l'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che *"lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un* programma operativo a un organismo intermedio mediante un *accordo scritto […]*";

- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562, come modificato con Decisione (2018) 598 final, del 08 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- la DGR/CR n. 77 del 17/06/2014 che ha approvato la proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DGR n. 42 del 10/07/2014;
- la Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- la DGR n. 1148 del 01/09/2015 di presa d'atto Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015 della Commissione europea;
- i criteri di selezione dell'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto "Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19/04/2018, ai sensi dell'art. 110 comma 2, lettera a) e lettera e) del Regolamento UE 1303/2013;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese "*l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali* finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero*"*;

CONSIDERATO CHE

1. l'Asse prioritario 3 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ha, quale obiettivo tematico, "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e, tra gli obiettivi specifici, "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura";
2. la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

3. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 Meuro;
4. il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da Regioni o Province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
5. con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno 2017, n. 135, sono state approvate, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
6. la Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013, in data 19/04/2018 ha presentato al Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario da attivare nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020 per l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui ai precedenti punti;
7. in conseguenza a quanto sopra, il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione delle operazioni dell'Azione3.6.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
8. l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, istituisce la Sezione speciale Regione Veneto del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse pari a 15 Meuro a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (in seguito anche "Accordo");

9. lo strumento finanziario istituito è attuato in base alla valutazione ex ante di cui al precedente punto 7 in quanto essa ha fornito evidenza che è necessario prevedere strumenti che facilitino le condizioni di accesso, esercitino la leva allo sviluppo mediante la garanzia di importi adeguati, prevedano condizioni di esercizio non troppo onerose, estendano l'operatività della garanzia pubblica, e aumentino la fiducia e la partecipazione delle imprese;
10. il MiSE-DGIAI quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, ha già previsto, nell'ambito dello stesso Programma, per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
11. la Regione ritiene, pertanto, opportuno delegare, nell'ambito dell'Azione 3.6.1del POR FESR 2014/2020, le funzioni attinenti le fasi di selezione di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e l'erogazione dei contributi al MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio (di seguito OI) per la gestione del citato strumento finanziario che opera tramite il Soggetto gestore da esso incaricato;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di delega.

Art. 2
Oggetto

1. Con il presente atto vengono identificate e disciplinate le funzioni che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (di seguito AdG), ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, delega al MiSE-DGIAI, quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del predetto Programma, restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell'OI.
2. L'attivazione della Sezione speciale Regione Veneto è condizionata al versamento delle risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della presente Convenzione.
3. Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento relativamente alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, di seguito denominata "Sezione speciale Regione Veneto" ed ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti

citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3
Funzioni delegate

1. L'AdG, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all'articolo 2 con gli esiti della valutazione ex ante di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative alla gestione e attuazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, della Sezione speciale Regione Veneto nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite nell'Accordo richiamato nelle premesse.
2. Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume la delega delle seguenti funzioni, nell'ambito dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal SI.GE.CO. del POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 conformemente ai principi di sana gestione finanziaria di cui all'art. 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 1303/2013:
   a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013;
   b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
   c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
   d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'operazione ammessa a contributo;
   e) attestazione all'AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.
3. Il MiSE-DGIAI, quale OI, svolge le funzioni delegate dall'AdG sotto la supervisione della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
4. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 con riferimento all'Azione 3.6.1.

Art. 4
Obblighi dell'Organismo intermedio

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 3, è tenuto a:

a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR della Regione del Veneto 2014/2020, un efficace raccordo con l'AdG e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'AdG stessa;

b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del SI.GE.CO. del POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 comunicandone ogni eventuale modifica all'AdG;

c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli, nonché nel rispetto della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n.1303/2013;

d) assicurare che le operazioni della Sezione speciale Regione Veneto siano selezionate dal Soggetto gestore, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) collaborare con l'AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dalla Parte III, Titolo III, Capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

g) custodire la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

h) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse del POR FESR 2014-2020 alla Banca Dati Unitaria, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione;

i) trasmettere i dati necessari secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato, da parte dell'Autorità di certificazione;

j) garantire che l'AdG riceva, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative alle funzioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

k) trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Soggetto gestore in relazione all'intervento di competenza;

l) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020, e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

m) collaborare con l'AdG e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi alla pianificazione ed all'aggiornamento degli obiettivi di spesa e di risultato;

n) prestare ogni necessaria collaborazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi di spesa annuali e dei target intermedi e finali di risultato, anche adottando le necessarie misure correttive indicate dall'AdG;

o) collaborare nello svolgimento dell'attività di audit e di supervisione esercitata dall'Amministrazione regionale, assicurando prontamente la messa in opera delle pertinenti azioni correttive e/o migliorative richieste (follow-up);

p) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all'articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

q) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;

r) osservare le disposizioni in materia di comunicazione di irregolarità e frodi di cui al SI.GE.CO del POR FESR 2014-2020 e alle Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi;

s) garantire ogni tempestiva informazione alla Amministrazione regionale in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;

t) adottare un sistema informatico conforme a quanto prescritto dall'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il MiSE-DGIAI, nello svolgimento delle funzioni delegate, opera conformemente a quanto disciplinato nel Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, le cui disposizioni integrano il Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente a specifici aspetti inerenti gli strumenti finanziari.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MiSE-DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi,

definiti all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una adeguata pista di controllo. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico (ed il Soggetto gestore da esso incaricato) agirà nel rispetto delle modalità di controllo, verifica, rendicontazione ed erogazione dei contributi previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014/2020, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, per quanto compatibili con quanto previsto nel SI.GE.CO. del POR FESR 2014/2020 della Regione del Veneto.

Art. 5
Attività e funzioni della Regione del Veneto

1. Ai sensi dell'art 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG è titolare dell'attività di coordinamento e responsabile dell'attuazione, efficacia ed efficienza del POR FESR 2014-2020. In particolare, sono di competenza dell'AdG le attività di monitoraggio, sorveglianza, comunicazione, valutazione e trasmissione delle comunicazioni in materia di irregolarità/frodi agli organi nazionali e comunitari. Svolge, inoltre, tutte le attività e funzioni espressamente previste dai Regolamenti comunitari.
2. Spetta alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi:

- supervisionare le attività delegate all'OI effettuando i controlli previsti dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 nella sezione dedicata;
- acquisire dall'OI, per il successivo inoltro all'AdG, le informazioni utili alla predisposizione della documentazione e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle Istituzioni statali e regionali competenti;
- portare a conoscenza dell'OI informazioni utili in merito all'attuazione del POR, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni delegate.

3. Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si rinvia al SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020.

Art. 6
Dotazione finanziaria

1. Alla Sezione speciale Regione Veneto di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse dell'Azione 3.6.1 del POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020, pari a 15 Meuro.
2. I contributi sono versati nella Sezione speciale dalla Regione, in conformità con le disposizioni di cui all'Accordo richiamato nelle premesse.
3. La dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto può essere incrementata o ridotta, in funzione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo richiamato nelle premesse.

Art. 7
Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione della medesima e fino alla chiusura del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento (UE) 1303/2013, quindi fino alla data di accettazione da parte della Commissione europea dei conti del periodo contabile finale, oppure fino alla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva alla precedente.

Art. 8
Modifiche

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti, formalizzate mediante atto scritto e approvate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito della gestione dello strumento agevolativo Fondo di garanzia per le PMI, è il MiSE-DGIAI il quale assicura che il trattamento medesimo avvenga secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, dal decreto legislativo 196/2003 e ss. mm. ii..

Art. 10
Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

Art. 11
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti e alle norme imperative in esse contenute e, in particolare in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, nonché al POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 e a tutti i documenti a questo connessi.

La presente convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.

per la Regione del Veneto ……
per il Ministero dello Sviluppo Economico ……

(Codice interno: 373896)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 997 del 06 luglio 2018

Avvio delle attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti. L.R. n. 25/1998, artt. 11 e 12.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene avviato l'iter amministrativo per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti con l'istituzione di un Gruppo di lavoro interno all'Amministrazione regionale, l'individuazione di un Comitato tecnico scientifico di coordinamento, e l'autorizzazione alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica all'indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi tecnici specialistici necessari alla redazione ed alla fase comunicativa del Piano.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La previsione normativa per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti è contenuta nella L. R. n. 25/98. La norma prevede sia la procedura per la formazione del Piano (art. 12) che la sua modalità approvativa a cura del Consiglio regionale (art. 11). Il Piano è definito come strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale, nonché dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità e favorisca, in particolare, quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

Il Piano Regionale dei Trasporti attualmente vigente risale al 1990 ed ovviamente è riconducibile ad un quadro di programmazione e a linee di sviluppo di una regione profondamente diversa da quella di oggi, sia sotto il profilo sociale che economico. Per questo motivo, già con delibera n. 1671 del 5 luglio 2005, la Giunta Regionale adottò il Secondo Piano Regionale dei Trasporti, documento che però non fu mai definitivamente approvato dal Consiglio Regionale. A tredici anni di distanza, si pone ora la necessità di riavviare il progetto di pianificazione in precedenza interrotto, sviluppando un approfondimento complessivo che necessariamente dovrà tener conto sia dell'evoluzione economica che ha caratterizzato, nel frattempo, il tessuto produttivo regionale, sia degli scenari che si prospettano con il progresso delle tecnologie informatiche, le cui incidenze sono e saranno sempre più determinanti su scala regionale. Il compimento del processo di internazionalizzazione attuato mediante il disegno, oramai avanzato, della connettività con i principali mercati internazionali sta trasformando il Veneto in una piattaforma logistica internazionale, collegata saldamente attraverso tutte le modalità di trasporto. A riprova delle rilevantissime modifiche intervenute ed in corso di continua evoluzione, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni specifici riferimenti a settori nell'ambito dei trasporti e delle infrastrutture. Gli scenari di crescita del traffico portuale, sia nella modalità merci che passeggeri, hanno assunto dimensioni difficilmente prospettabili al momento di entrata in vigore del Piano dei Trasporti del 1990. La stessa promozione del sistema aeroportuale veneziano in *hub* intercontinentale, assieme agli scali di Milano e Roma, la sua progressiva estensione in senso regionale, ed il disegno di connessione alla rete ferroviaria principale sono una realtà ampiamente consolidata negli ultimi anni. Ancora maggiore l'impatto delle infrastrutture su strada, con la soluzione al problema "storico" del nodo di Mestre attuato con la realizzazione del "Passante autostradale", e naturalmente lo sviluppo del grande cantiere della "Superstrada Pedemontana veneta" che comporterà una progressiva trasformazione della configurazione dei traffici nell'area pedemontana del Veneto, la più significativa per la presenza di attività manifatturiere.

Oltre alla valutazione degli interventi infrastrutturali da ritenersi necessari, il nuovo Piano Regionale dei Trasporti dovrà tener conto soprattutto dell'impatto apportato dagli orientamenti europei, destinati a condizionare in modo sempre più significativo la domanda e l'offerta di mobilità. Si profila centrale, sotto questo aspetto, ad esempio, il peso dell'evoluzione tecnologica nel campo dei carburanti *green* ed il massiccio investimento che l'UE sta promuovendo nella ricerca per lo sviluppo delle nuove batterie elettriche nei mezzi privati; a questo, si somma una politica statale fortemente orientata verso l'utilizzo di metano, gpl e la diffusione di impianti LNG, assieme alle promettenti sperimentazioni sull'idrogeno. Sul lato merci è matura la tecnologia sulla gestione informatica delle merci pericolose, ma soprattutto si sono consolidate fortemente le *expertise* degli interporti di Padova e Verona sullo scenario continentale, assestandosi tra i principali nodi europei nella gestione dei trasporto ferroviario combinato. Promettenti sono, sotto questo aspetto, anche i risultati acquisiti dall'Agenzia delle Dogane in tema di gestione informatica dei flussi, un elemento che diventerà sempre più centrale nella logistica del futuro. Il Piano, infine, dovrà capitalizzare i grandi sforzi che la Regione ha compiuto, specie negli ultimi anni, sul tema del trasporto pubblico locale, prevedendo nuovi e più performanti *standard* del servizio, da rendere ancora una volta maggiormente accessibile grazie alla diffusione di tecnologie informatiche.

A fronte di tali scenari, pur sinteticamente sopra descritti, si tratta ora di intervenire in un settore caratterizzato da un numero elevato di variabili, tutte significative ed in continua evoluzione, sostituendo ad una mera pianificazione di singoli interventi una strategia complessiva a supporto di una politica regionale sui trasporti che consenta il miglior utilizzo delle infrastrutture

esistenti, la realizzazione delle ulteriori infrastrutture necessarie, il miglioramento delle condizioni di trasporto sia privato che del pubblico servizio e, trasversalmente, il raggiungimento di adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, di risparmio energetico e di sicurezza; il tutto con un orizzonte temporale del Piano dell'ordine dei 10 anni (anni 2020 - 2030).

Il modello individuato per il raggiungimento di questi obiettivi non può prescindere dal diretto coordinamento regionale delle attività promosse dal Piano, di modo da garantire la più ampia connessione con i documenti di pianificazione di livello sovraordinato, comunitario e nazionale, e trasversale tra le diverse materie regionali, e soprattutto il costante confronto tra i diversi strumenti di programmazione regionali vigenti (Piano Regionale di Sviluppo, PTRC e Piano paesaggistico, Piano della qualità dell'aria, Piano di tutela delle acque, Strategie EUSALP ed EUSAIR, DEFR, etc.). Per queste ragioni, si ritiene che la "cabina di regia " per il coordinamento interno debba prevedere la presenza delle strutture interessate dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quali la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica e la Direzione Pianificazione Territoriale.

Si propone, pertanto, che il Gruppo di lavoro interno - "Cabina di regia" - per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti sia così costituito:

- Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, coordinatore;
- Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, vice coordinatore e Responsabile del procedimento;
- Direttore della UO Logistica ed Ispettorati di porto, vice coordinatore e Responsabile dell'esecuzione dei contratti;
- Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
- Direttore della UO Pianificazione Territoriale strategica e cartografia;
- Direttore della UO Infrastrutture Strade e Concessioni;
- Direttore della UO Mobilità e Trasporti;
- Funzionario titolare di PO cui sono assegnate funzioni per la redazione del Piano,

oltre che dal personale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che potrà essere individuato con specifico provvedimento del Direttore di Area.

Si ritiene peraltro opportuno che il Gruppo di lavoro regionale sia supportato da un *board* capace di fornire le indicazioni necessarie a garantire un elevato livello scientifico del Piano rispetto agli orientamenti maturati dalla più recente bibliografia internazionale di settore. La complessità della redazione del Piano non consente infatti, se non per elementi parziali, di prevedere un unico organismo di indirizzo rispetto alle materie afferenti il Piano stesso. Preferibile appare pertanto l'organizzazione delle attività mediante un costante confronto tra il Gruppo multidisciplinare di lavoro interno, a cui restano incardinate le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, e quello di esperti esterni di alto profilo, in grado di comprendere i fenomeni, individuare la rete dei soggetti potenzialmente interessati, e in definitiva garantire la necessaria relazione con la ricerca e le più recenti *best practices* di settore. Il *board* tecnico scientifico, necessariamente snello e comprendente competenze di alto livello sulle discipline relative alle infrastrutture di trasporto, pianificazione ed economia dei trasporti e pianificazione territoriale, sarà nominato dalla Giunta regionale con successivo atto deliberativo. Si ritiene di precisare sin d'ora che ciascun componente del Comitato avrà diritto ad un gettone per singola seduta, oltre che al rimborso delle spese sostenute e documentate, ai sensi della vigente normativa regionale in materia. Per tale attività si stima complessivamente un costo massimo, calcolato in ragione del periodo di redazione del Piano e della necessità di periodiche riunioni del Comitato, pari ad €. 8.000,00.

Sotto il profilo operativo, il lavoro di redazione del Piano dovrà essere supportato da operatori economici di elevata esperienza nel settore, secondo specifiche professionalità che si ritiene di dover individuare con il presente provvedimento. La settorialità della materia e la specificità delle indagini necessarie determinano infatti il ricorso ad esperti del settore trasportistico con specifiche professionalità ed esperienze non rinvenibili all'interno della Amministrazione Regionale. Ciò rende necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche all'esterno dell'Amministrazione, in base a quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici in materia di servizi.

Nel dettaglio, l'attività si articolerà nella predisposizione dei documenti di studio preparatori, suddivisi in dossier di analisi preliminare, nel documento di Piano vero e proprio, ed in un quaderno di sintesi organizzato come una raccolta dei singoli punti trattati, indicando la situazione attuale, gli obiettivi previsti, e la *policy* da perseguire per il loro raggiungimento. La redazione del Piano verrà affiancata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica introdotta dalla Direttiva Europea 41 (2002) CE ed oggetto di applicazione come stabilito dalla D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 e dalle sue successive modificazioni. Tale adempimento sarà in particolare caratterizzato da un complesso procedimento di confronto con i soggetti portatori d'interesse e successiva integrazione delle proposte da essi rappresentate.

Pertanto, con il presente provvedimento, si intende autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica all'indizione delle procedure di gara, previste dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento esterno delle attività necessarie alla redazione ed alla fase comunicativa del Piano Regionale dei Trasporti. Al fine di quantificare il numero di giornate/lavoro ed i costi di indagine mediante rilevazioni settoriali in relazione alle singole specifiche tematiche di cui si ritiene il Gruppo di lavoro regionale abbia necessità di supporto, anche prendendo spunto da esperienze recenti, sono stati individuati i seguenti

settori di approfondimento ed i relativi costi stimati, al netto dell'IVA:

	Contenuto del servizio richiesto	Importo stimato (euro) al netto IVA e oneri previdenziali
1	Il servizio prevede l'attività di aggiornamento della banca dati regionale VISUM con le informazioni ricavate dai sistemi informativi attivi in ambito regionale (Rete di monitoraggio SIRSE, Sistemi di monitoraggio provinciali e dei centri urbani etc.) e da fonti esterne (Fonti Autostrade, Porti, Interporti, Trenitalia e Sistemi Territoriali spa, etc.). Oltre all'imputazione del dato e all'integrazione del modello di rete già presente, dovrà essere aggiornata la metodologia per il monitoraggio del traffico sulla rete regionale, in modo da renderla utilizzabile per la definizione delle tendenze e delle dinamiche della domanda di trasporto sia merci che passeggeri. Per quanto riguarda in particolare il tema delle merci dovranno essere analizzati i flussi riferiti ai principali generatori ed attrattori di traffico interni ed esterni alla Regione, ed inoltre verificata la situazione dei carichi sulle principali infrastrutture della rete.	32.000,00
2	Il servizio prevede l'attività di supporto tecnico operativo alla Struttura di Piano per i seguenti punti: a) valutazione dell'offerta delle infrastrutture di trasporto con relativo aggiornamento delle schede dello stato attuale degli investimenti e di quelli programmati, nonché revisione delle infrastrutture regionali previste dai precedenti strumenti di pianificazione; b) aggiornamento del dato di utilizzo delle infrastrutture e analisi delle criticità del sistema di trasporto attuale; c) definizione degli scenari di progetto e degli obiettivi da raggiungere nella fase di pianificazione; d) redazione del documento di Piano mediante l'integrazione del quadro conoscitivo delle infrastrutture di trasporto con gli altri documenti specialistici. Oltre ai punti sopraddetti, il servizio comprende inoltre l'attività di supporto alla stesura dei documenti di Piano e relativi elaborati grafici, inclusi gli aggiornamenti che si renderanno necessari nella fase di Valutazione Ambientale Strategica.	49.000,00
3	Il servizio prevede l'attività di raccolta, analisi ed organizzazione delle norme sui trasporti a livello comunitario, nazionale e regionale. Tale operazione appare necessaria al fine di meglio contestualizzare il Piano con gli obiettivi macro strategici sovraregionali. A questo studio va affiancata la definizione del quadro d'insieme della pianificazione regionale sui vari settori che incidono nella programmazione del Piano Regionale dei Trasporti: Piano Regionale di Sviluppo, Ptrc, Ptp, Defr, Piano di Tutela dell'Atmosfera, etc. Dopo la conclusione della fase cognitiva l'attività dovrà proseguire sviluppando le relazioni tra il quadro emerso e i principali indicatori economici e demografici del Veneto nello scenario 2020-2030. In questa fase dovranno essere evidenziati gli impatti generati dalle norme sui trasporti (in particolare le limitazioni "sovranazionali") rispetto allo scenario veneto, tenendo conto degli sviluppi che stanno assumendo aspetti fondamentali quali la tecnologia, l'innovazione e le fonti rinnovabili.	18.000,00
4	Scopo dell'indagine è quello di integrare il quadro conoscitivo del nuovo Piano Regionale dei Trasporti con una analisi mirata a comprendere l'evoluzione e le prospettive dell'approccio sociale alla mobilità pubblica e privata in conseguenza dei cambiamenti socio economici e territoriali, valutando le conseguenze in termini di diritto al trasporto e agli effetti sulla domanda di mobilità. Lo studio dovrà mettere in luce la portata che i grandi cambiamenti sociali concorrono a generare - anche in Veneto - nell'offerta e nella domanda di trasporto. Parte integrante dell'analisi sarà la traduzione del tema dei comportamenti nelle dinamiche di internalizzazione delle esternalità negative del trasporto, valutate secondo alcune specifiche metodologie di contabilità ambientale.	12.000,00
5	Lo studio, a valle delle valutazioni sui flussi di traffico, prenderà in considerazione l'assetto oramai consolidato del sistema dei corridoi plurimodali europei, il ruolo dei poli attrattori e generatori di traffico merci, ed il loro rapporto con i mercati di riferimento della regione. Saranno prese in considerazione le dotazioni infrastrutturali e le diverse caratterizzazioni dei poli logistici, i loro programmi di sviluppo in relazione al mutato assetto economico internazionale, e l'ipotesi di definire una strategia per associare la crescita del ruolo della logistica delle merci e la sostenibilità dell'intero apparato produttivo. Punto centrale sarà il tema della specializzazione dei poli logistici, gli scenari della loro possibile integrazione nella prospettiva della creazione di un "sistema" sempre maggiormente in grado di sostenere l'urto con la concorrenza internazionale, e gli strumenti per sostenere la sua crescita, sia infrastrutturali che gestionali. In questo contesto dovranno essere definiti il ruolo del trasporto marittimo e della navigazione interna, il rilancio della navigazione per finalità turistiche e la crocieristica. Parte del documento dovrà inoltre essere dedicata al sistema aeroportuale veneto e alla pianificazione di quegli strumenti che appaiono necessari alla sua crescita e al suo consolidamento, specie a supporto dell'economia turistica.	37.000,00
6	Lo studio dovrà affrontare in particolare: a) i caratteri del servizio TPL su gomma, ferro e per vie d'acqua, del contesto normativo, e definizione dello stato del TPL a livello regionale, anche a seguito del mutato contesto dell'organizzazione del servizio; b) l'aggiornamento del quadro di riferimento in ordine alla determinazione delle tariffe e all'integrazione tariffaria sia interaziendale che intermodale; c) il nuovo contesto dell'integrazione dei servizi ferro/gomma/acqua e le prospettive della loro razionalizzazione,	37.000,00

	individuando modalità e metodi per migliorarne l'efficienza e la sostenibilità economica; d) il tema del monitoraggio dei servizi e della definizione degli standard quali-quantitativi del modello di trasporto regionale costitutivi del nuovo target di riferimento. L'attività dovrà concludersi con l'individuazione delle linee guida che saranno successivamente sviluppate nel Piano del Trasporto Pubblico Locale.	
7	Attività di comunicazione. Presentazione delle linee guida del Piano, incontri di coordinamento con gli stakeholder e presentazione dei risultati raggiunti.	4.000,00
8	Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano	50.344,00

Si rileva che i servizi descritti non risultano tra quelli oggetto di convenzioni Consip o dei Soggetti aggregatori regionali attualmente attive, né risultano rinvenibili nel catalogo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ad eccezione del servizio Attività di comunicazione del Piano (7), per l'affidamento del quale si procederà mediante procedura tramite RdO sul MEPA tra i fornitori abilitati. Va inoltre precisato che i servizi sopra individuati sono caratterizzati da un'ampia diversità sia rispetto alla natura delle prestazioni da acquisire sul mercato che alle caratteristiche degli operatori economici: ciò comporta la necessità di predisporre modalità distinte di acquisizione dei servizi nel mercato. Va garantita, al pari, la necessità di indire procedure di affidamento in grado di consentire una adeguata partecipazione da parte di contraenti in grado di essere portatori di un alto profilo tecnico e scientifico e di esperienze dirette sul tema della pianificazione trasportistica e le sue conseguenze sociali ed economiche.

Per questo motivo occorre stabilire che la procedura utilizzata per l'individuazione degli Operatori Economici cui affidare tutti gli incarichi, tranne per il caso del ricorso al Mepa, sarà quella della procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti riferita ai contratti sotto soglia. La procedura si svolgerà previa pubblicazione di avviso, e secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e altresì secondo le indicazioni operative fornite dalla DGR n. 1475 del 18.9.2017. In relazione alle caratteristiche di ripetitività e prive di un peculiare contenuto innovativo, così come previsto dall'art. 95 c. 4 lett. c) del Codice dei Contratti, per le procedure identificate dai numeri 1, 3, 4 e 8, si propone il ricorso al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", mentre per i servizi identificati dai numeri 2, 5 e 6, il criterio dell'aggiudicazione proposto è quello della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità-prezzo con attribuzione di 30 punti all'offerta economica e di 70 punti all'offerta tecnica. Si ritiene, a tal proposito, di valorizzare nell'ambito dei criteri di selezione delle offerte tecniche, laddove possibile in relazione all'oggetto dell'affidamento, l'attenzione verso l'approccio dell'innovazione, l'anticipazione di futuri modelli di mobilità, tratti anche da *best practices* internazionali, l'esperienza della ricerca a livello internazionale maturata dai soggetti selezionati ed infine la misurazione dei tempi dedicati per la redazione degli elaborati e l'assistenza alla Stazione appaltante.

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, si precisa che i servizi in questione non sono soggetti alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al medesimo decreto legislativo.

Sotto il profilo finanziario va ricordato che con Legge Regionale n. 20 del 25 maggio 2018 (Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018 - 2020), sono state apportate variazioni agli stanziamenti di spesa relativi alla Missione 10, Programma 01, e con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 8.6.2018 sono state apportate le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione. Tale procedimento ha consentito l'adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa, avvenuto con Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 83 del 18/06/2018, a valere sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)", per complessivi € 300.000,00, con l'attribuzione di € 150.000,00 nell'annualità 2018, ed € 150.000,00 nell'annualità 2019. Pertanto, le fasi di attività del Piano dovranno articolarsi nel biennio 2018 - 2019 secondo le disponibilità finanziarie sopra riportate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la COM (2011) 144 (Libro bianco dell'Unione Europea sui trasporti al 2050);

Visto il Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica del 2016;

Visto il D. Lgs n. 169/2016 di riforma alla L. n. 84/1994 "Riorganizzazione della disciplina sui porti";

Visto il Piano regionale dei trasporti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990;

Vista la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12 disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Dgr n. 1475/2017;

Vista Direttiva Europea 41 (2002) CE relativa alle linee guida sull'applicazione della Valutazione Ambientale strategica e le disposizioni operative contenute nella Dgr n. 1646 del 7 agosto 2012 e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. g), della L.R. 54/2012 e s.m.i.;

Visti i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016;

Vista L.R. n. 20 del 25 maggio 2018 e la successiva Dgr n. 779 del 8.6.2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di costituire il Gruppo di lavoro (Cabina di regia) regionale per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti, come di seguito riportato:

    - Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, coordinatore;
    - Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, vice coordinatore e Responsabile del procedimento;
    - Direttore della U.O. Logistica ed Ispettorati di porto, vice coordinatore e Responsabile dell'esecuzione dei contratti;
    - Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
    - Direttore della UO Pianificazione Territoriale strategica e cartografia;
    - Direttore della UO Infrastrutture Strade e Concessioni;
    - Direttore della UO Mobilità e Trasporti;
    - Funzionario titolare di PO cui sono assegnate funzioni per la redazione del Piano,

    oltre che dal personale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che potrà essere individuato con specifico provvedimento del Direttore di Area.

3. di dare atto che, secondo quanto indicato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, si darà corso all'indizione della procedura di gara da espletarsi mediante la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti per l'affidamento esterno dei seguenti servizi:

	Contenuto del servizio richiesto	**Importo stimato (euro) al netto IVA e oneri previdenziali**
1	Il servizio prevede l'attività di aggiornamento della banca dati regionale VISUM con le informazioni ricavate dai sistemi informativi attivi in ambito regionale (Rete di monitoraggio SIRSE, Sistemi di monitoraggio provinciali e dei centri urbani etc.) e da fonti esterne (Fonti Autostrade, Porti, Interporti, Trenitalia e Sistemi Territoriali spa etc.). Oltre all'imputazione del dato e all'integrazione del modello di rete già presente, dovrà essere aggiornata la metodologia per il monitoraggio del traffico sulla rete regionale, in modo da renderla utilizzabile per la definizione delle tendenze e delle dinamiche della domanda di trasporto sia merci che passeggeri. Per quanto riguarda in particolare il tema delle merci dovranno essere analizzati i flussi riferiti ai principali generatori ed attrattori di traffico interni ed esterni alla Regione, ed inoltre verificata la situazione dei carichi sulle principali infrastrutture della rete.	32.000,00
2	Il servizio prevede l'attività di supporto tecnico operativo alla Struttura di Piano per i seguenti punti: a) valutazione dell'offerta delle infrastrutture di trasporto con relativo aggiornamento delle schede dello stato	49.000,00

	attuale degli investimenti e di quelli programmati, nonché revisione delle infrastrutture regionali previste dai precedenti strumenti di pianificazione; b) aggiornamento del dato di utilizzo delle infrastrutture e analisi delle criticità del sistema di trasporto attuale; c) definizione degli scenari di progetto e degli obiettivi da raggiungere nella fase di pianificazione; d) redazione del documento di Piano mediante l'integrazione del quadro conoscitivo delle infrastrutture di trasporto con gli altri documenti specialistici. Oltre ai punti sopraddetti, il servizio comprende inoltre l'attività di supporto alla stesura dei documenti di Piano e relativi elaborati grafici, inclusi gli aggiornamenti che si renderanno necessari nella fase di Valutazione Ambientale Strategica.	
3	Il servizio prevede l'attività di raccolta, analisi ed organizzazione delle norme sui trasporti a livello comunitario, nazionale e regionale. Tale operazione appare necessaria al fine di meglio contestualizzare il Piano con gli obiettivi macro strategici sovraregionali. A questo studio va affiancata la definizione del quadro d'insieme della pianificazione regionale sui vari settori che incidono nella programmazione del Piano Regionale dei Trasporti: Piano Regionale di Sviluppo, Ptrc, Ptp, Defr, Piano di Tutela dell'Atmosfera, etc. Dopo la conclusione della fase cognitiva l'attività dovrà proseguire sviluppando le relazioni tra il quadro emerso e i principali indicatori economici e demografici del Veneto nello scenario 2020-2030. In questa fase dovranno essere evidenziati gli impatti generati dalle norme sui trasporti (in particolare le limitazioni "sovranazionali") rispetto allo scenario veneto, tenendo conto degli sviluppi che stanno assumendo aspetti fondamentali quali la tecnologia, l'innovazione e le fonti rinnovabili.	18.000,00
4	Scopo dell'indagine è quello di integrare il quadro conoscitivo del nuovo Piano Regionale dei Trasporti con una analisi mirata a comprendere l'evoluzione e le prospettive dell'approccio sociale alla mobilità pubblica e privata in conseguenza dei cambiamenti socio economici e territoriali, valutando le conseguenze in termini di diritto al trasporto e agli effetti sulla domanda di mobilità. Lo studio dovrà mettere in luce la portata che i grandi cambiamenti sociali concorrono a generare - anche in Veneto - nell'offerta e nella domanda di trasporto. Parte integrante dell'analisi sarà la traduzione del tema dei comportamenti nelle dinamiche di internalizzazione delle esternalità negative del trasporto, valutate secondo alcune specifiche metodologie di contabilità ambientale.	12.000,00
5	Lo studio, a valle delle valutazioni sui flussi di traffico, prenderà in considerazione l'assetto oramai consolidato del sistema dei corridoi plurimodali europei, il ruolo dei poli attrattori e generatori di traffico merci, ed il loro rapporto con i mercati di riferimento della regione. Saranno prese in considerazione le dotazioni infrastrutturali e le diverse caratterizzazioni dei poli logistici, i loro programmi di sviluppo in relazione al mutato assetto economico internazionale, e l'ipotesi di definire una strategia per associare la crescita del ruolo della logistica delle merci e la sostenibilità dell'intero apparato produttivo. Punto centrale sarà il tema della specializzazione dei poli logistici, gli scenari della loro possibile integrazione nella prospettiva della creazione di un "sistema" sempre maggiormente in grado di sostenere l'urto con la concorrenza internazionale, e gli strumenti per sostenere la sua crescita, sia infrastrutturali che gestionali. In questo contesto dovranno essere definiti il ruolo del trasporto marittimo e della navigazione interna, il rilancio della navigazione per finalità turistiche e la crocieristica. Parte del documento dovrà inoltre essere dedicata al sistema aeroportuale veneto e alla pianificazione di quegli strumenti che appaiono necessari alla sua crescita e al suo consolidamento, specie a supporto dell'economia turistica.	37.000,00
6	Lo studio dovrà affrontare in particolare: a) i caratteri del servizio TPL su gomma, ferro e per vie d'acqua, del contesto normativo, e definizione dello stato del TPL a livello regionale, anche a seguito del mutato contesto dell'organizzazione del servizio; b) l'aggiornamento del quadro di riferimento in ordine alla determinazione delle tariffe e all'integrazione tariffaria sia interaziendale che intermodale; c) il nuovo contesto dell'integrazione dei servizi ferro/gomma/acqua e le prospettive della loro razionalizzazione, individuando modalità e metodi per migliorarne l'efficienza e la sostenibilità economica; d) il tema del monitoraggio dei servizi e della definizione degli standard quali-quantitativi del modello di trasporto regionale costitutivi del nuovo target di riferimento. L'attività dovrà concludersi con l'individuazione delle linee guida che saranno successivamente sviluppate nel Piano del Trasporto Pubblico Locale.	37.000,00
7	Attività di comunicazione. Presentazione delle linee guida del Piano, incontri di coordinamento con gli stakeholder e presentazione dei risultati raggiunti.	4.000,00
8	Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano.	50.344,00

4. di dare atto che, secondo quanto indicato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, unicamente per i servizi identificati dal numero progressivo 2, 5 e 6, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, attribuendo un peso pari a 70/100 per l'offerta tecnica e pari a 30/100 per l'offerta economica, mentre per i servizi n. 1, 3, 4 e 8, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta con il prezzo più basso;
5. di dare atto che non sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.P.A. offerte attive, né risultano presenti convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 o convenzioni dei Soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 aventi ad

oggetto servizi comparabili con quelli di cui al precedente punto 3, fatta eccezione per il servizio "Attività di comunicazione";

6. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo, che curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, tra cui l'approvazione degli avvisi, capitolato tecnico, disciplinare di gara e relativa modulistica, schema di contratto;
7. di individuare quale Responsabile dell'esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 10.2 c. e) delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui viene demandata l'esecuzione delle successive fasi di gara e la gestione del servizio, inclusa la liquidazione della spesa;
8. di dare atto che, per i motivi descritti in premessa e secondo quanto indicato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica procederà all'indizione della gara d'appalto da espletarsi mediante RdO sul MEPA tra i fornitori abilitati, per l'affidamento esterno del seguente servizio:

Contenuto del servizio richiesto	Importo stimato (euro)
Attività di comunicazione. Presentazione delle linee guida del Piano, incontri di coordinamento con gli stakeholder e presentazione dei risultati raggiunti	4.000,00

9. di dare atto che la competente Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha attestato la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 100710 recante "Spese per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)";
10. di delegare il Direttore della Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica a procedere con successivi provvedimenti, individuati i beneficiari, agli impegni di spesa e alle liquidazioni sul capitolo del bilancio regionale n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)" per gli esercizi 2018 e 2019;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno in forza del presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373902)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 998 del 06 luglio 2018

Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" dell'11 luglio 2018. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni dell'11 luglio 2018, alle ore 15.30, che si terrà presso la sede del Teatro Goldoni di Venezia, con all'ordine del giorno: 1. Verbale della seduta del 27.04.2018; 2. Ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avente ad oggetto "Invito al Teatro Stabile del Veneto a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. M. 27 luglio 2017". Relazione; 3. Risultato economico spettacoli stagioni teatrali 2017/2018 Teatri Goldoni e Verdi anno 2018; 4. Quantificazione contributo FUS 2018; 5. Ipotesi aggiornamento Bilancio preventivo 2018; 6. Stagioni teatrali 2018/2019; 7. Varie ed eventuali

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 24.01.1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.

L'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori e ordinari e l'art. 7 dello Statuto stesso prevede che l'Assemblea dei Soci deliberi sul Bilancio preventivo.

Con nota del 19.06.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al numero 233569, il Presidente dell'Associazione ha convocato l'Assemblea dei Soci, che si terrà presso la sede del Teatro Goldoni di Venezia l'11 luglio 2018, alle ore 15.30 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbale della seduta del 27.04.2018;
2. Ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avente ad oggetto "Invito al Teatro Stabile del Veneto a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. M. 27 luglio 2017". Relazione;
3. Risultato economico spettacoli stagioni teatrali 2017/2018 Teatri Goldoni e Verdi anno 2018;
4. Quantificazione contributo FUS 2018;
5. Ipotesi aggiornamento Bilancio preventivo 2018;
6. Stagioni teatrali 2018/2019;
7. Varie ed eventuali.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della seduta del 27.04.2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e trasmesso con la succitata nota, nella quale è stato approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto della relazione che verrà presentata in sede di assemblea relativamente al ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento della nota MiBACT avente ad oggetto "Invio al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017".

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del risultato economico delle stagioni teatrali 2017 e 2018 del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova.

In relazione al punto 4 all'ordine del giorno di prendere atto di quanto verrà riferito in merito alla quantificazione del contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2018 a favore del Teatro Stabile.

In relazione al punto 5 all'ordine del giorno, di prendere atto dell'ipotesi di aggiornamento del Bilancio preventivo 2018, già approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 22 gennaio 2018, riservandosi di assumere eventuali decisioni in merito ad essa, previa valutazione della stessa.

In relazione al punto 6 all'ordine del giorno, di prendere atto del programma proposto per le stagioni teatrali 2018/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 9 del 24.01.1992;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163";

Visto lo Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;

Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei soci del Presidente dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 19.06.2018 acquisita al protocollo regionale il 19.06.2018 al numero 233569, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Visto il verbale della Assemblea dei Soci dell'Associazione del 27.04.2018 trasmessa alla Direzione Beni Attività culturali e Sport con la nota succitata;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

1. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni per il giorno 11 luglio 2018 con il seguente ordine del giorno:

    1. Verbale della seduta del 27.04.2018;
    2. Ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avente ad oggetto "Invito al Teatro Stabile del Veneto a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. M. 27 luglio 2017". Relazione;
    3. Risultato economico spettacoli stagioni teatrali 2017/2018 Teatri Goldoni e Verdi anno 2018;
    4. Quantificazione contributo FUS 2018;
    5. Ipotesi aggiornamento Bilancio preventivo 2018;
    6. Stagioni teatrali 2018/2019;
    7. Varie ed eventuali.

3. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci dell'Associazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione;

4. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto del verbale della seduta del 27.04.2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e trasmesso con la nota di convocazione del 19.06.2018 acquisita al protocollo regionale in pari data al numero 233569, nella quale è stato approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017;

5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto della relazione relativa al ricorso avanti TAR Lazio per l'annullamento della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avente ad oggetto "Invio al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017";

6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto del risultato economico delle stagioni teatrali 2017 e 2018 del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova anno 2018;

7. per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà riferito in merito alla quantificazione del contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2018 a favore del Teatro Stabile;

8. per il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto dell'ipotesi di aggiornamento del Bilancio preventivo 2018, già approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 22 gennaio 2018, riservandosi di assumere eventuali decisioni in merito ad essa, previa valutazione della stessa;

9. per il sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto del programma proposto per le stagioni teatrali 2018/2019;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373891)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 999 del 06 luglio 2018

Presa d'atto del bilancio consuntivo per l'anno 2017 e del bilancio preventivo per l'anno 2018 e assegnazione della quota di partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona per l'anno 2018. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 28

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio in partecipazione della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona. Con la presente deliberazione si assegna la quota partecipativa per l'esercizio finanziario 2018 a favore della Fondazione medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 28 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona ed a compiere tutti i necessari adempimenti conseguenti. La Fondazione opera nel campo della produzione, formazione e promozione della cultura teatrale sul territorio e dell'ospitalità di spettacoli teatrali, impegnandosi in iniziative di alto valore culturale in tali ambiti e vantando importanti collaborazioni. La Regione del Veneto è presente in qualità di socio in partecipazione nel Consiglio direttivo della Fondazione così come previsto dalla succitata Legge regionale.

La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 45.000,00 la quota di partecipazione a favore della Fondazione.

La Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona ha provveduto ad inviare alla Regione del Veneto il bilancio preventivo per l'anno 2018, che presenta un saldo in pareggio, con il parere positivo dell'Assemblea dei Soci della Fondazione riunitasi in data 26/01/2018, e il bilancio consuntivo 2017, approvato dal Consiglio direttivo in data 26/04/2018, corredato dalla relazione del Revisore dei conti, che evidenzia un risultato positivo di Euro 2.070,82.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di prendere atto del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018 e di assegnare, a favore della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, la quota di partecipazione per l'esercizio 2018 pari ad Euro 45.000,00, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio regionale di previsione 2018-2020;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del bilancio regionale di previsione 2018-2020;

VISTI il bilancio consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018 inviati dalla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, con note rispettivamente del 20/04/2018 e del 13/06/2018, acquisite al protocollo regionale rispettivamente il 23/04/2018 prot. n. 150834 e il 13/06/2018 prot. n. 225327, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del bilancio consuntivo per il 2017 e del bilancio preventivo per il 2018 della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
3. di assegnare alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona la somma di Euro 45.000,00 quale quota di partecipazione per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 12/01/2009 n. 1;
4. di determinare in Euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101232 del bilancio regionale di previsione 2018 - 2020 "Partecipazione alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona (art. 28, L. r. 12.01.2009, n. 1)", con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373893)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1000 del 06 luglio 2018

Prima mappatura per la definizione delle discipline sportive tradizionali venete. Art. 18, comma 2, legge regionale n. 8/2015. DGR n. 58/CR del 28/05/2018.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Regione sostiene e promuove la pratica sportiva, ed in particolare anche quella legata alle tradizioni culturali e popolari radicate e diffuse nel proprio territorio. Con il presente provvedimento, sulla base di una specifica indagine condotta dagli Uffici competenti, si intende approvare un primo elenco di discipline sportive tipiche del patrimonio culturale veneto.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", stabilisce all'art. 18 che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca le discipline sportive tradizionali, come espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare nel territorio veneto.

L'individuazione di tali discipline sportive e la successiva promozione e diffusione rappresenta per la Regione del Veneto un importante obiettivo da conseguire al fine di mantenere vive le tradizioni venete tra le nuove generazioni anche attraverso i giochi e gli sport.

Al riguardo la Convenzione di Parigi, adottata da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) il 17 ottobre 2003, costituisce un importante riferimento per garantire la tutela e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. A tale proposito, con risoluzione n. 21/2005, l'UNESCO, ha considerato i giochi e gli sport tradizionali parte significativa del patrimonio culturale immateriale da proteggere e promuovere.

Pertanto, al fine di individuare le discipline sportive tradizionali venete che possono essere destinatarie dei contributi regionali previsti dalla L.R. n. 8/2015, è stata realizzata un'indagine conoscitiva su scala regionale, in collaborazione con i principali enti a vario titolo interessati alla promozione delle discipline sportive tradizionali presenti in Veneto, tra cui la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali - F.I.G. e S.T., l'Associazione Giochi Antichi - A.G.A. di Verona ed esponenti di società remiere rappresentative della realtà sportiva veneziana.

L'indagine ha consentito di effettuare una prima mappatura delle discipline sportive tradizionali i cui esiti sono contenuti nell'**Allegato A** "Indagine per l'individuazione delle discipline sportive tradizionali venete", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale sono stati individuati, tra gli altri aspetti, anche gli specifici criteri adottati per le finalità di cui sopra.

Per ciascuna disciplina sportiva, l'indagine è stata condotta con riferimento ai seguenti elementi di valutazione:

- l'origine veneta, per identificare la nascita della disciplina nel territorio veneto;
- la storicità nel Veneto, per definire l'evoluzione nel tempo di ciascuna disciplina nel territorio veneto;
- il radicamento nel territorio veneto, intendendo con ciò evidenziare l'appartenenza alla cultura e tradizione veneta;
- la diffusione nel territorio veneto, per evidenziare il coinvolgimento territoriale di persone e comunità di gioco.

Inoltre, le discipline in parola devono comportare un'attività motoria e consistere nello svolgimento di una competizione, a squadre o con singoli concorrenti, nel rispetto di specifiche regole del gioco.

La predetta valutazione ha consentito di individuare due categorie di discipline sportive tradizionali:

- "Discipline sportive tradizionali venete" che si contraddistinguono per la contemporanea presenza dei predetti requisiti ed in particolare per le origini venete certe;
- "Discipline sportive tradizionali" che, pur non avendo origini venete certe, sono egualmente meritevoli di considerazione, atteso il loro radicamento e/o diffusione nel territorio veneto.

L'elenco delle discipline sportive tradizionali venete, risultate meritevoli di interesse riguardo alle finalità perseguite dall'art. 18 della L.R. n. 8/2015, è contenuto nell'**Allegato B** "Elenco delle discipline sportive tradizionali venete", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi come "elenco aperto", aggiornabile e/o modificabile in qualsiasi

momento, qualora dovessero emergere nuovi elementi di giudizio.

Nel merito si è favorevolmente espressa la III^ Commissione consiliare, nella seduta del 27 giugno 2018.

Tutto ciò premesso, si ritiene di approvare i predetti **Allegati A** e **B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il presente provvedimento volto all'individuazione delle discipline sportive tradizionali venete previa definizione dei relativi criteri, non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare l'art. 18, comma 2;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 58 / CR del 28 maggio 2018;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dalla III^ Commissione consiliare, nella seduta del 27 giugno 2018 e comunicato con nota in data 29 giugno 2018 prot. n. 0015832;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'"Indagine per l'individuazione delle discipline sportive tradizionali venete" di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'"Elenco delle discipline sportive tradizionali venete" di cui all'**Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'elenco di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, deve intendersi come "elenco aperto", aggiornabile e/o modificabile in qualsiasi momento, qualora dovessero successivamente emergere nuovi elementi di giudizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1000 del 06 luglio 2018

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, n. 8
"Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"
(Art. 18 "Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete")

INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE

defbc481

INDICE

Premesse	Pag.....4
Criteri e modalità adottate per l'individuazione	Pag.....5
Individuazione delle discipline sportive tradizionali venete	Pag.....5
Analisi delle discipline sportive tradizionali venete	Pag.....5
Discipline sportive tradizionali venete - Schede sintetiche	Pag.....7
Sport marinari e acquatici	Pag.....7
Voga alla veneta	Pag.....7
Bisse	Pag.....8
Vela al terzo	Pag.....8
Birillistica	Pag.....10
Borella	Pag.....10
Burea S'Gepera	Pag.....10
Soni	Pag.....11
Spacciare	Pag.....12
Giochi sferici	Pag.....13
Tò Vegna	Pag.....13
Balina	Pag.....13
Altre discipline	Pag.....15
S-Cianco	Pag.....15
Tiro alla fune	Pag.....15
Tiro con la Balestra	Pag.....16
Freccette	Pag.....16
Senturel	Pag.....17
Carrettini	Pag.....17
Discipline sportive tradizionali venete - Schede di dettaglio	Pag.....18
Voga alla veneta	Pag.....19
Bisse	Pag.....33
Vela al terzo	Pag.....36
Borella	Pag.....39
Burea S'Gepera	Pag.....41
Soni	Pag.....43
Spacciare	Pag.....45
Tò Vegna	Pag.....47
Balina	Pag.....49
S-Cianco	Pag.....51
Tiro alla fune	Pag.....53
Tiro con la Balestra	Pag.....57
Freccette	Pag.....68
Senturel	Pag.....87
Carrettini	Pag.....89

defbc481

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, n. 8

"Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"
(Art. 18 "Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete")

PREMESSE

Nel Veneto esiste un gran numero di giochi e sport rappresentativi dei valori storico – culturali della tradizione popolare veneta.

Certamente la più conosciuta, anche a livello internazionale, è la voga alla veneta nata, diffusa e praticata prevalentemente nella Laguna di Venezia e, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1999, n. 5, la Regione del Veneto ha garantito il proprio sostegno finanziario per la salvaguardia e diffusione della disciplina.

Al riguardo, costituisce importante riferimento la Convenzione di Parigi adottata da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) il 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nel quale possono essere ricomprese anche le discipline sportive tradizionali. Tale convenzione, entrata in vigore il 20 aprile 2006 e ratificata l'anno successivo anche dall'Italia, tutela il patrimonio immateriale inteso come riflesso della vitalità dei popoli, risultato dell'incontro di diverse culture, vettore di sviluppo sostenibile per le comunità, gli individui e i territori che di tale patrimonio sono insieme creatori e custodi.

Nel 2015, la L.R. n. 8 dell'11 maggio, ha introdotto una nuova organica disciplina generale in materia di attività motoria e sportiva, comprensiva anche della promozione degli sport tradizionali.

In particolare l'art. 18 della L.R. n. 8/2015 stabilisce quanto segue:

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive tradizionali destinatarie dei benefici.

A tale articolo di legge è collegata una specifica linea di spesa che può essere attivata dalla Giunta regionale in occasione della predisposizione degli strumenti di pianificazione pluriennale ed annuale con l'assegnazione di contributi per il sostegno alle relative attività.

Al fine degli adempimenti previsti al comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 8/2015, è stata condotta un'indagine conoscitiva su scala regionale, in collaborazione con i principali enti a vario titolo interessati alla promozione delle discipline sportive tradizionali presenti in Veneto, tra cui la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G. e S.T.), l'Associazione Giochi Antichi (A.G.A.) di Verona ed esponenti delle società remiere rappresentative della realtà sportiva veneziana.

La F.I.G. e S.T. è una Disciplina Sportiva Associata affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) avente una diramazione periferica regionale anche in Veneto e alla quale sono a loro volta affiliate varie società ed associazioni sportive venete che praticano alcune discipline sportive tradizionali.

L'A.G.A. con sede a Verona è viceversa un'associazione fondata da un gruppo di appassionati delle tradizioni culturali popolari ed è diventata nel corso degli anni una realtà del gioco tradizionale italiano con relazioni e attività a carattere internazionale. Promuove la valorizzazione e la salvaguardia delle "comunità" di gioco tradizionale.

Le discipline sportive tradizionali venete che saranno di seguito individuate, consentiranno alle comunità ludiche operanti nel territorio di mantenere in vita tradizioni, memoria storica, peculiarità ambientali e creatività sociale evitando, in taluni casi, il rischio di estinzione.

CRITERI E MODALITA' ADOTTATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE "DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE"

Come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 8/2015, ai fini dell'individuazione delle "Discipline sportive tradizionali venete", sono stati considerati i seguenti elementi di valutazione:

- origine veneta;
- storicità nel Veneto;
- radicamento nel territorio veneto;
- diffusione nel territorio veneto.

L'origine veneta, nel seguito indicata con il titolo "VENETA", intende indicare la nascita della disciplina nel territorio veneto.
La storicità nel Veneto, nel seguito indicata con il titolo "STORICA", intende indicare l'antichità delle rispettive origini e l'evoluzione nel tempo in territorio veneto.
Il radicamento nel territorio veneto, nel seguito indicato con il titolo "RADICATA", intende evidenziare l'appartenenza alla cultura e tradizione veneta.
La diffusione nel territorio veneto, nel seguito indicata con il titolo "DIFFUSA", intende evidenziare il coinvolgimento territoriale di persone e di comunità di gioco.

Inoltre, poiché la norma fa esplicito riferimento a "*discipline sportive*", si è ritenuto di considerare i seguenti ulteriori requisiti:

- deve comportare un'attività motoria;
- deve consistere nello svolgimento di una competizione, a squadre o con singoli concorrenti, con specifiche regole del gioco.

In ogni caso non deve essere inquadrata in specifiche Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate riconosciute, dal C.O.N.I., ad eccezione di F.I.G. e S.T. quale Ente sportivo di riferimento.

I predetti elementi permettono di verificare l'attinenza o meno della disciplina ludico – sportiva alla tradizione, alla cultura ed alla storia della civiltà veneta, nonché l'effettivo "radicamento" nel tessuto culturale della Regione.

INDIVIDUAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE

L'indagine ha consentito di individuare un elenco di discipline sportive a vario titolo praticate nel territorio veneto, aventi le peculiarità di seguito riportate:

- Sport marinari e acquatici ("Voga alla Veneta", "Bisse" e "Vela al Terzo");
- Birillistica ("Borella", "Burea S'Gepera", "Soni", "Spacciare");
- Giochi sferici ("Tò Vegna", "Balina");
- Altre discipline ("S-Cianco", "Tiro alla fune", "Freccette", "Tiro con la balestra", "Senturel" e "Carrettini").

Sulla base di predetti criteri è stato possibile definire la seguente griglia di classificazione delle discipline sportive tradizionali:

- VENETA – STORICA – RADICATA – DIFFUSA : "Voga alla veneta" e "Bisse";
- STORICA – RADICATA – DIFFUSA : "Vela al terzo", "S-Cianco", "Tiro alla fune", "Freccette";
- STORICA – RADICATA : "Borella", "Soni", "Tò Vegna", "Balina", "Tiro con la balestra";
- RADICATA – DIFFUSA : "Spacciare";
- RADICATA : "Burea S'Gepera", "Senturel", "Carrettini".

Si può pertanto concludere con la seguente suddivisione:

1. "Voga alla Veneta", disciplina sportiva "principe" nel territorio, strettamente e inequivocabilmente legata alla tradizione ed alla storia della cultura e della civiltà veneta, in quanto nata e sviluppatasi nel territorio lagunare veneziano, alla quale si affianca la disciplina delle "Bisse" quale sua versione esportata nel Lago di Garda;
2. Altre discipline tradizionali che hanno maturato a vario titolo storicità, radicamento e diffusione nel territorio regionale, tra cui: "Vela al terzo", "Borella", "Burea S'Gepera", "Soni", "Spacciare", "Senturel", "Tò Vegna", "Balina", "S-Cianco", "Tiro alla fune", "Tiro con la balestra", "Freccette" e "Carrettini";

Per quanto sopra esposto, le discipline di cui al punto 1 possono considerarsi "Discipline sportive tradizionali venete**",** mentre quelle di cui al punto 2 sono classificabili come "Discipline sportive tradizionali**"**, tutte comunque meritevoli di considerazione ai fini del sostegno anche economico da parte della Regione come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 8/2015.

Per completezza di indagine, si evidenzia che sono state analizzate ulteriori discipline sportive tradizionali per le quali si è rilevata l'assenza di legami con la cultura veneta, sia per origine, sia per radicamento nel territorio, e che pertanto non sono state prese in considerazione ai fini dello studio di dettaglio. Rientrano tra queste le seguenti discipline: "Tiro con la Fionda", "Ruzzolone, buzzica, rutolone", "Lancio della Ruzzola", "Rulletto", "Forma, Pizza, Formaggio", "Piastrelle, piastre, palet, bianchette", "Trottola o Strummolo", "Morra", "Boccia alla lunga, Boccia su strada o Road bowl", "Fiolet", "Tsan", "Rebatta" e "Calcio storico fiorentino (calcio in livrea o in costume)".

Di seguito sono riportate apposite schede sintetiche e di dettaglio per ciascuna disciplina considerata.

DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE
SCHEDE SINTETICHE

SPORT MARINARI E ACQUATICI

VOGA ALLA VENETA

Origini e cenni storici

La voga alla veneta ha origini antiche che derivano dalla particolare condizione idrogeologica della nostra laguna. Non c'è infatti riscontro che questo tipo di vogata, assolutamente originale, venga praticata altrove, se non importata da qualche raro appassionato. Vogare in piedi per vedere chiaramente dove ci fosse sufficiente fondale, nell'intrico di canali, palùi e barene della laguna veneta era una necessità come anche l'uso di barche dal fondo piatto, senza chiglia, abbastanza leggere da essere condotte anche da un solo vogatore, magari con l'aiuto di una vela al terzo (vela di forma trapezoidale tipica nelle nostre zone) decorata a vivaci colori. La voga alla veneta è indissolubilmente legata alla storia veneta. La tradizione fa risalire al V° secolo i primi insediamenti urbani in laguna, a seguito delle invasioni degli Unni e la successiva distruzione dei centri romani di Altino, Aquileia e Padova.

La gondola, il sandolo, la maschereta, la caorlina, il puparino, il gondolino, la veneta e la batela sono le barche più usate nella voga alla veneta: tutte rigorosamente in legno e a fondo piatto per poter navigare in laguna con pochi centimetri d'acqua.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Fino al 1975, anno della 1^ Vogalonga, le remiere si contavano sulle dita di una mano. Ora se ne contano quasi una cinquantina, la maggior parte delle quali aventi sede in Venezia, altre in terraferma, nella provincia di Venezia, Treviso e Padova, ed alcune al di fuori del territorio veneto (Pavia e Toscolano Maderno in provincia di Brescia).

Ogni anno, da aprile a settembre, si svolgono a Venezia e nella laguna più di 120 regate nello stile della voga alla veneta, oltre alla famosissima Regata Storica.

La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, ha sostenuto ed incentivato la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare, con specifica Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta", ora abrogata con l'approvazione della Legge regionale 11 Maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Regole del gioco

Competizioni di velocità con imbarcazioni tipiche veneziane

Esito dell'indagine: VENETA – STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 1.

Fonte dati: internet www.vogaveneta.it

BISSE

Origini e cenni storici

Le Bisse sono imbarcazione a remi a fondo piatto la cui struttura è sostanzialmente rimasta la stessa nel corso del tempo: lo scafo a fondo piatto per incontrare minor resistenza sull'acqua, ospita quattro vogatori che remano in piedi con una tecnica che mira ad amalgamare sincronismo, equilibrio e ritmo dei movimenti, leggeri e potenti al tempo stesso. Le Bisse tramandano un'antica tradizione le cui origini risalgono all'epoca della Repubblica Veneta che si estese fino al Garda fra il 1405 ed il 1796. Manifestazioni veneziane vennero ripetute sulle acque del lago, e fra queste "La Regata delle Bisse" trovò grande interesse e suscitò forte passione. Si ritiene che la prima Regata di Bisse sul Garda ebbe luogo nel 1548: le cronache del tempo narrano che si tenne a Salò un "Palio" per salutare l'arrivo del "Clarissimus Provvisore" Stefano Tiepolo. La tradizione delle Bisse poco a poco andò scemando e soltanto agli inizi del secolo XX ha luogo una rinascita di interesse e passione; la tradizione venne ripristinata fra gli anni che vanno dal 1924 al 1938 e personaggi di grande fama si avvicinarono e sostennero la pratica remiera. La seconda guerra mondiale costrinse le Bisse ad un nuovo periodo di silenzio, fino al 1967 quanto la pratica remiera riprese sul lago.
Nel 1968 venne fondata la "Lega Bisse del Garda", che da allora continua ad accrescere il proprio impegno dando vita ogni anno al tradizionale Palio intitolato "Bandiera del Lago".

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

La Lega Bisse del Garda riunisce, sovrintende e coordina tutte le Bisse del Lago di Garda, venne fondata dai gruppi sportivi di Lazise, Garda, Gargnano e Bardolino ai quali si sono successivamente aggregati altri gruppi del Lago di Garda e del Lago d'Iseo.

Regole del gioco

Trattasi di competizioni remiere. Le regate possono essere di bandiera il cui è, mediamente, di 1400 metri **e** comunque non inferiore ai 1300 metri e non superiore a 1500 metri con tre giri di boa. Su ogni linea le boe devono essere tante quante le imbarcazioni partecipanti e comunque non superiori a sei. Se le barche partecipanti sono più di sei, vengono divise in gruppi. La distanza minima fra ogni boa deve essere di 25 metri.

Esito dell'indagine: VENETA – STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 2.

Fonte dati: internet

VELA AL TERZO

Origini e cenni storici

La vela al terzo è tipica dell'Adriatico. La vela latina era largamente diffusa fino al 1700 nell'Adriatico tra la marineria minore ed assumeva una forma triangolare. Successivamente, con un passaggio lento e graduale, si arriva alla forma trapezoidale tipica della vela terzo. Le più antiche testimonianze sono presenti nel bassorilievo nella facciata della chiesa di S. Maria del Giglio a Venezia (1680). Progressivamente questo tipo di imbarcazione è andato via via sparendo a causa dell'avvento del motore. Solo grazie all'iniziativa di alcuni abitanti della laguna, tale disciplina è stata mantenuta viva grazia al recupero ed il restauro di scafi e armi antichi.
L'uso di questo tipo di "propulsione" nella laguna veneta era tipico delle imbarcazioni dei pescatori, che avevano il fondo piatto per potersi muovere agevolmente nei fondali bassi tipici delle acque interne.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Dagli inizi del 1900 ha sempre più preso piede l'uso della vela al terzo con fini di diporto e tempo libero, finché verso gli anni 70 sono sorte associazioni di appassionati e l'uso della vela al terzo ha assunto sempre più connotazione di attività ludico sportiva. Il numero di praticanti è aumentato in maniera costante e la pratica si è diffusa presso gli iscritti alle società remiere. È presente nel territorio lagunare una specifica associazione, denominata "vela al terzo", che organizza specifiche manifestazioni riservate alla specialità. La vela al terzo è diffusa in tutta la laguna veneta e nella sfascia costiera, dalle foci del Po sino al golfo di Trieste.

Regole del gioco

Stante il tipo di attività non è ipotizzabile parlare di regole del gioco. Vengono peraltro organizzate competizioni – regate – nelle quali i vari equipaggi si sfidano. L'Associazione Vela al terzo organizza sino a 9 regate all'anno riservate ai praticanti, alle quali si iscrivono centinaia di appassionati.
Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 3.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Fonte dati: internet

defbc481

BIRILLISTICA

BORELLA

Origini e cenni storici

È il gioco tradizionale per eccellenza dei contadini della marca trevigiana, sia per il materiale, legno di acero campestre (òpio) un tempo diffusissimo nelle siepi e come sostegno per le viti, sia anche per i luoghi in cui veniva praticato ossia nei cortili delle case di campagna, nelle osterie o tra i filari delle viti.

Sull'antichità della diffusione della "*borella*" esistono varie testimonianze che risalgono alla fine del 1500 nel trevigiano, nonché articoli e citazioni recenti che testimoniano la pratica del gioco anche nelle province di Venezia e Padova. Progressivamente il gioco si è come dissolto nel nulla. Sopravvive ancora in qualche circolo anziani nel trevigiano.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Nel Veneto è presente con una comunità ludica a Casale sul Sile (TV) ed altre comunità della zona.

Regole del gioco

La "borella" si giocava con una grossa boccia di òpio, del peso da 0,5 a 1 kg in base alla lunghezza della pedana e tre birilli di legno alti circa 70 cm, chiamati "sòni". L'obiettivo era quello di colpire al volo i tre birilli messi in fila. Il giocatore che abbatte tutti e tre i "sòni" (birilli) con una sola palla fa "San Martin" (espressione che si usa per indicare che tutto è stato distrutto dopo una grandinata), se invece ne abbatte due fa "Gambarèl".

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 4.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

BUREA S'GEPERA

Origini e cenni storici

Gioco popolare molto in uso nel trevigiano fino a qualche decennio fa. E' stato recuperato dal Gruppo Alpini Ponte della Priula del Comune di Susegana (TV).

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

E' presente una comunità ludica nella provincia di Treviso località Ponte della Priula.

Regole del gioco

Il gioco consiste nell'abbattere dei birilli (denominati "Burea") di forma cilindrica disposti a "T" rovesciata (sul lato perpendicolare alla direzione di tiro sono disposti i 5 birilli gialli; parallelamente e in ordine sono disposti i birilli giallo, verde e rosso) e disposti su un supporto in ferro alto 40 cm. I birilli vengono abbattuti lanciando un disco in ferro (denominato "S' Gepera") di diametro 76 mm, spessore 9 mm e peso variabile dai 320 ai 350 g. I 9 birilli, alti 25 cm, sono identificati da vari colori (giallo , verde e rosso) ai quali corrispondono i vari punteggi.

Esito dell'indagine: RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 5.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi.

SONI

Origini e cenni storici

La tradizione dei giochi dei birilli di montagna spesso viene portata avanti dalle associazioni di alpini. Questo gioco ha origini misteriose e per giocarci sono indispensabili un buon occhio e una buona mira. Il soni, per la modalità di gioco e per gli "attrezzi" usati, ricorda altri tre giochi: birilli, piastrelle e baccalin. Un gioco simile lo troviamo anche tra le province di Padova e Treviso dove per l'appunto i birilli da abbattere sono detti "zoni". *Ludus ad zonos, Ludus zonorum* è testimoniato a Venezia nel 1271 e 1290 dalla lapide secentesca presso le chiovere di San Rocco. Giuseppe Maria Mitelli, autore di un libro fondamentale per la storia del gioco, illustra nel 1702, con la didascalia "zun", un gioco con uomini intenti a giocare a birilli.

Nel dizionario etimologico del dialetto veronese (M. Bondardo Cfp San Zeno, 1988) si legge che la parola "soni" o "zoni" deriva dalla voce latina *cionu(s),* la quale deriva a sua volta dal greco *kìon, -ònos* che significa colonna, probabilmente per la forma dei birilli, che ricorda effettivamente una colonna in miniatura.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Come il gioco della burea s'gepera di Ponte della Priula, anche il gioco veronese dei Soni viene praticato da una associazione di alpini, e più in particolare dal Gruppo Alpini Bosco Chiesanuova. Bosco Chiesanuova è un comune di tradizione cimbra situato sui Monti Lessini a un'altitudine di circa 1200 m, terra in passato vocata all'alpeggio e alla produzione del carbone bianco, e che oggi è divenuta uno dei più importanti centri turistici della Lessinia. I "Soni" si giocano tuttora nella frazione di Arzarè e nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo.

Regole del gioco

Lo scopo del gioco del Soni e abbattere dei birilli con delle piastrelle metalliche. I birilli (di legno) sono 4, sono alti 34 cm e posti su dei supporti a circa 20 cm da terra. Anche le piastrelle (dette "siele") sono 4 e hanno un diametro di 8 cm e uno spessore di 1 cm. I birilli devono cadere su colpo diretto della piastra lanciata e ciascuno ha un punteggio proprio: rispettivamente 1, 4, 2, 3 punti. Ogni giocatore ha a disposizione 4 piastre per ogni turno di lancio, che tira da una distanza di 12 metri . Vince chi nei 5 turni di lancio totalizza il maggior numero di punti.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 6.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

SPACCIARE

Origini e cenni storici

Esiste un volume, scritto nel 1974, dal Sig. Carlo Albanese, dove si narra la cronologica successione di tutte le fasi agonistiche e le tappe più significative del gioco dei birilli, dai primi rudimentali birillistici a quelli più organizzati.
Dalla nascita della Federazione Birillistica Trevigiana (1948), fino a quella dell'Unione Interregionale denominata ENAL (1964), si accorparono e diedero il via, con la provincia di Mantova, al primo campionato interregionale, nel 1970. Il 25 Marzo 1979 si costituì la Federazione Autonoma Birillistica Italiana (F.A.B.I.) associata al C.S.A.IN. e al CONI.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Attualmente tra Treviso, Conegliano e Pordenone esistono 27 società che disputano il Campionato Italiano.

Regole del gioco

Il giocatore, da una distanza di 13 m e posizionato sulla pedana, deve abbattere i birilli colpendoli, o in pieno, oppure toccando la parte superiore di un cavalletto. Se la piastra dovesse prima toccare terra, il birillo non può essere considerato abbattuto.
Si gioca su campi fissi per gare ufficiali o su campi mobili per gare di propaganda m. 16 x 2.
I materiali utilizzati sono i seguenti:

- Cavalletto in ferro a forma di T capovolta (larghezza cm. 82,50 x cm. 82,50, alto da terra cm 42/45, superficie per appoggiare i birilli di cm. 10 con nicchie da cm. 7 di diametro e una profondità di mm. 2;
- Nove birilli (7 gialli - 1 verde - 1 rosso);
- Dieci piastre di ferro temperato dal peso di g. 330 - diametro cm. 7,5 e uno spessore di mm. 0,9;
- Pedana di lancio con puntale in ferro.

Esito dell'indagine: RADICATA - DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 7.

Fonte dati: Associazione *Giochi Antichi*

GIOCHI SFERICI

TO' VEGNA

Origini e cenni storici

I giochi sferistici erano i più diffusi nel nostro paese prima dell'introduzione del gioco del calcio. Tra questi il gioco del "Tò, Vegna" altrimenti denominato "dugo della bala", antico gioco di strada.
Il Tò Vegna è un gioco tipico del bellunese. Le conoscenze relative alle origini di questo gioco sono sempre state di pareri diversi: alcuni ritenevano che fosse stato introdotto una cinquantina di anni fa, altri affermavano che fosse giunto negli anni venti per iniziativa di paesani ritornati dal Belgio dopo la prima guerra mondiale. Di fatto, grazie ad una ricerca operata su documenti custoditi nell'archivio storico del paese di Mel (BL), si può affermare invece che le sue origini risalgano almeno al 1600. Ne sono a testimonianza, alcuni verbali risalenti a quell'epoca relativi a disordini e tafferugli, generati da incomprensioni durante il gioco della palla e terminati davanti ai giudici. Una volta questo gioco si svolgeva soprattutto la domenica, dopo la messa e continuava fino al tramonto.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

A tutt'oggi è praticato nel bellunese con una comunità ludica a Farra di Mel (BL) che organizza vari eventi nel corso dell'anno. Presente nell'ambito della manifestazione veronese "Tocatì".

Regole del gioco

Si gioca con una palla di gomma compatta di diametro 52-55 cm, in un campo lungo 34 metri, diviso in due, tra due squadre composte da uno ad un massimo di cinque giocatori. Il punteggio è simile a quello del tennis (15-30-40-gioco).

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 8.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

BALINA

Origini e cenni storici

Pare che il gioco della *Balina* (pallina) sia arrivato in Veneto al seguito delle truppe piemontesi e francesi durante le guerre d'Indipendenza (1848-1866). È tornato alla ribalta in seguito alla crisi energetica del 1973 quando, a causa delle ristrettezze economiche, la popolazione aveva riscoperto il piacere di passare le domeniche in piazza a giocare.
E' conosciuto da pochissime persone di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Anche nelle pubblicazioni specialistiche sui giochi sferistici si afferma che a Verona non viene praticato più nessun gioco di questo tipo. Questo fa aumentare ulteriormente il valore di questi giocatori, veri e propri paladini di una tradizione popolare in pericolo di estinzione.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Si pratica quasi esclusivamente nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Regole del gioco

Si gioca in un campo di forma rettangolare e, come in molti giochi di piazza, uno dei due lati lunghi può essere costituito da un caseggiato o da un muro. Il campo è lungo circa 18/20 metri e largo 7/9 metri. Le squadre sono composte dai 3 ai 6 giocatori ciascuna. L'incontro consiste in 4 giochi e termina quando una delle due squadre arriva per prima a quota 4. Il punteggio del singolo gioco è di 15 – 30 – 40 – gioco).

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 9.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

ALTRE DISCIPLINE

S-CIANCO

Origini e cenni storici

Le prime testimonianze certe risalgono alla XI-XII dinastia egizia (2205-1778 a.c.). Il gioco è conosciuto in Italia con il nome Lippa, nel Veneto vanta tradizioni antichissime con testimonianze lapidee durante la Repubblica Serenissima e assume nomi diversi a seconda del luogo: a Venezia "m*assa e pindolo*", a Padova "t*osca e pindol*", a Vicenza "*concio*", a Verona "s-*cianco*". Il reperto più importante in Italia è stato scoperto negli anni 90 a Bovolone (VR), datato intorno al XVI secolo, ora custodito dalla Sovraintendenza Archeologica di Verona.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

Nella provincia di Verona, lo s-cianco è una pratica ludico-sportiva tradizionale particolarmente diffusa. Ogni anno, l'Associazione Giochi Antiche promuove, in collaborazione con il Comune Verona e di altri comuni della provincia veronese, i Campionati veronesi di s-cianco, a cui partecipano una ventina di squadre della città e della provincia, nonché istituti scolastici, segnale che questo gioco si sta sempre più radicando come consuetudine del territorio veneto.

Regole del gioco

Il gioco della lippa presuppone l'utilizzo di due bastoni: una mazza con la quale si percuote un fusello di legno, appuntito alle due estremità, detto lippa. Colpendo una delle due punte della lippa posta sul terreno di gioco si fa schizzare verso l'alto e la si colpisce al volo in modo da allontanarla il più possibile. Metodologia e dimensioni degli attrezzi di gioco variano a seconda dei luoghi in cui è praticato, inserendosi completamente nella cultura del territorio.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 10.

Fonte dati: Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e Associazione Giochi Antichi

TIRO ALLA FUNE

Origini e cenni storici

Il tiro alla fune trae le sue remote origini da cerimonie rituali, documentate in paesi molto lontani quali Birmania, Borneo, Corea, Nuova Zelanda, Congo e le Americhe. La documentazione del tiro alla fune come sport risale ad un'iscrizione egiziana del 2500 a.C. . Negli antichi giochi olimpici, il tiro alla fune era praticato sia come attività sportiva autonoma, sia come pratica di allenamento per altre discipline.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

In Veneto sono presenti almeno una decina di associazioni sportive nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Belluno. Il Veneto ospitato varie attività agonistiche.

Regole del gioco

E' una sfida a squadre composte dal 8 giocatori ciascuna, detti tiratori, con l'obiettivo di trascinare gli avversari oltre la linea di centro segnata sul terreno.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 11.

Fonte dati: Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

TIRO CON LA BALESTRA

Origini e cenni storici
Nel Dogado Veneto il "*Tiro con la balestra*" fu riconosciuto utile *ymo necessariu.* Si è sviluppato nel veneziano nel XII-XIII sec. , e veniva utilizzato nei campi di battaglia dagli schieramenti degli arcieri. Nella legislazione veneziana della fine del 1200 le balestre venivano utilizzate nelle imbarcazioni per difesa.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto
L'attività viene promossa dalla Compagnia Balestrieri Palio della Marciliana di Chioggia, la quale organizza un Palio, ogni anno, nella terza domenica di giugno. Inoltre partecipa al campionato nazionale organizzato dalla Lega Italiana Tiro alla Balestra (LITAB) ed organizza altre attività promozionali.

Regole del gioco
Trattasi di gare di precisione.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 12.

Fonte dati: Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

FRECCETTE

Origini e cenni storici

Difficile risalire con esattezza alle origini di questo gioco, che risulta essere praticato a livello internazionale. Le origini paiono attribuibili al medioevo come da riscontri in terra anglosassone.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto
In Veneto è presente una trentina di associazioni affiliate alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con circa 1.200 praticanti.

Regole del gioco
Tramite delle freccette, i giocatori devono colpire il bersaglio composto da più anelli che attribuisco punti diversi a seconda della vicinanza al centro.

Esito dell'indagine: STORICA – RADICATA – DIFFUSA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 13.

Fonte dati: Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

SENTUREL

Origini e cenni storici

Gioco praticato nel veronese, consiste in una singolare gara di bocce giocata lungo le strade del paese e delle contrade. Un tempo, dopo aver sorteggiato le squadre, si partiva dalla chiesa e si giocava avanzando ogni volta il tratto corrispondente ad una giocata, superando per quanto possibile anche salite sfruttando gli slarghi che si aprono ai lati della strada. Lungo il percorso, in piccole nicchie praticate nei muri di cinta era stato ricavato un nascondiglio per le bottiglie di vino, che accompagnavano immancabilmente il gioco. Il cibo e il vino sono due elementi indissolubilmente legati al gioco: le partite infatti possono durare svariate ore, per questo è indispensabile giocare nei pressi di osterie e taverne che assicurino un adeguato "rifornimento" di libagioni.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

E' presente una comunità ludica nella provincia di Verona a San Zeno di Montagna.

Regole del gioco

Il gioco del senturel consiste in una grande gara di bocce. I giocatori di una squadra lanciano a turno la propria boccia, alternandosi con i giocatori della squadra avversaria. L'obiettivo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile con il maggior numero di bocce ad una boccia di dimensioni più piccole, detta boccino, lanciata solitamente dal primo giocatore. In pratica è un gioco del tutto identico al gioco delle bocce, ma viene praticato sulle strade ed è "itinerante", ossia non esiste un campo ben definito, ma si continua a giocare seguendo il corso delle strade del paese.

Esito dell'indagine: RADICATA

Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 14.

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

CARRETTINI

Origini e cenni storici

Dall'invenzione della ruota in poi, le forme di carri e carretti utilizzati come mezzi di trasporto hanno assunto varie forme. Tuttavia anche questa invenzione tecnologica nei trasporti ha avuto anche risvolti di tipo ludico – sportivo. I giochi su carrettini risalgono alla civiltà greca e romana.

Radicamento e diffusione nel territorio veneto

In Veneto è presente una comunità ludica nel Comune di Verona (frazione Novaglie) che organizza eventi durante l'anno e partecipa a manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio regionale.

Regole del gioco

Il carrettino è costituito da un asse di legno su cui sono montati degli assali, uno mobile, fissato centralmente, e uno fisso attaccato alla parte posteriore. Il gioco si attua in gare di velocità su strada.
Per ulteriori approfondimenti vedi allegata SCHEDA 15.

Esito dell'indagine: RADICATA

Fonte dati: Associazione Giochi Antichi

DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE
SCHEDE DI DETTAGLIO

defbc481

SCHEDA 1

DENOMINAZIONE: Voga alla veneta

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Veneziane risalenti al V° secolo

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: prevalentemente laguna di Venezia, altre province del Veneto e al di fuori del territorio regionale;
- SOCIETA': 50 circoli remieri;
- PRATICANTI: dato non disponibile;
- EVENTI: circa 120 manifestazioni remiere all'anno.

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: competizioni di velocità con imbarcazioni tipiche veneziane;
- NUMERO DI GIOCATORI: individuale o squadra;
- MATERIALI DI GIOCO: imbarcazioni e remi;
- TERRENO DI GIOCO: specchi acquei;
- OBIETTIVO: arrivare prima degli altri concorrenti.

VOGA ALLA VENETA

La tecnica della cosiddetta **Voga alla Veneta** ha origini antiche che derivano dalla particolare condizione idrogeologica della nostra laguna. Non c'è infatti riscontro che questo tipo di vogata, assolutamente originale, venga praticata altrove, se non importata da qualche raro appassionato.

Vogare in piedi per vedere chiaramente dove ci fosse sufficiente fondale, nell'intrico di canali, palùi e barene della laguna veneta era una necessità come anche l'uso di barche dal fondo piatto, senza chiglia, abbastanza leggere da essere condotte anche da un solo vogatore magari con l'aiuto di una vela al terzo (vela di forma trapezoidale tipica delle nostre zone) decorata a vivaci colori.

defbc481

La voga con i due remi incrociati detta "**ala valesana**", che si praticava e tuttora si pratica nelle barene e nella valli da pesca, era impraticabile negli stretti spazi come i canali di Venezia a causa del traffico di barche. I vogatori affinarono pertanto una tecnica particolare di voga ad un remo per fare a meno anche del timone, facilitati in questo dalla realizzazione di barche dalla forma asimmetrica.

Anche la forcola che si conosce oggi è l'evoluzione di scalmiere aperte progettate per poter rapidamente estrarre il remo in caso di necessità. Per il fatto di coinvolgere sia le braccia che le gambe, le caviglie e il busto lo sport della Voga alla Veneta è uno degli sport più completi.

Le tre immagini sopra riportate danno l'idea della sequenza dei principali movimenti che il vogatore esegue quando voga. Nel caso particolare si tratta del modo di vogare una gondola da parte di un solo gondoliere. L'inclinazione della linea d'orizzonte dà l'idea dell'asimmetria della gondola stessa, cosa che permette, assieme all'abilità del gondoliere, di far avanzare l'imbarcazione in linea retta senza bisogno del timone.

CENNI STORICI

La voga veneta è indissolubilmente legata alla storia veneta. La tradizione fa risalire al V secolo i primi insediamenti urbani in laguna, a seguito delle invasioni degli Unni e la successiva distruzione dei centri romani di Altino, Aquileia e Padova.

La migrazione probabilmente avvenne durante il secolo successivo con la discesa dei Longobardi che a differenza degli Unni contribuirono profondamente al mutamento di situazioni politiche e sociali attuate con un controllo territoriale e via via con una vera organizzazione statale.

Una nota lettera di Cassiodoro ai tribuni marittimi della Venezia, scritta nel 537-538 ed un passo della compilazione del 940-950 *Administrando Imperio* di Costantino VII Porfirogenito, sostengono come in epoche precedenti le isole lagunari fossero praticamente disabitate, ma comunque frequentate da pescatori stanziali e mercanti di sale. Ed un passo di Gaio Sollio Sidonio Apollinare mostra come già dal V secolo si svolgesse un attivissimo commercio nelle lagune e nei fiumi limitrofi probabilmente risaliti con battelli di medie dimensioni chiamati cursoie.

La vecchia circoscrizione augustea nota come *Venetia et Histria* dipendente dall'Esarcato di Ravenna a poco a poco si riduce ai confini lagunari provocando di volta in volta nuove migrazioni verso le lagune: nel 568-569 furono invase dai Longobardi il Friuli, Treviso, Vicenza e Verona; nel 601 Padova, nel 639 Altino e Oderzo. Nel 670 il duca friulano Lupo interrompe il collegamento con l'Istria (ancora bizantina) impadronendosi del passaggio fra Grado e terraferma. Liutprando estende il dominio Longobardo fino a Comacchio, separando a sud la provincia dalle terre dell'esarcato di Ravenna.

L'isolamento delle lagune costringeva gli abitanti all'alternativa dello spostamento verso il mare, unica via aperta. I terreni ricchi di salso e inadatti alla coltivazione ed una pesca di sussistenza dovettero spingere gli abitanti a scegliere il commercio. L'architettura navale dovette in un primo tempo essere importata direttamente dalle province romane, anche se ben presto il particolare ambiente dovette imporre quelle forme e quelle tecniche di voga sopravvissute fino ad oggi.

L'assenza allora di un accentuato moto ondoso, i ridotti fondali, velme, barene, ecc. imposero il fondo piatto, senza chiglia, di facile manutenzione che in caso di emergenza permette di mettere agevolmente in secco la barca sui litorali sabbiosi. La necessità di poter vedere bene dove ci fosse fondale sufficiente a navigare, costrinse a vogare in piedi in avanti. Da questi primi moduli costruttivi e dal probabile incontro con le tecniche abruzzesi e dalmate dovette prendere invece forma la marineria veneziana maggiore.

BARCHE TRADIZIONALI

La **gondola** ovviamente, ma anche il **sandolo**, la **mascareta**, la **caorlina**, il **pupparino**, il **gondolino**, la **veneta**, la **batela**, sono le barche più usate nella voga alla veneta: tutte rigorosamente in legno e a fondo piatto per poter navigare senza problemi in laguna anche con pochi centimetri d'acqua.
Là dove altre barche sono in difficoltà o addirittura incagliate, loro filano via eleganti e silenziose spinte solo dalla forza del vogatore.
Seppur più raramente, dato il peso e le dimensioni, si possono vedere spinte a remi anche la **sampierota**, il **topo**, il **burcio** e la **peata**.

Il nome **gondola** sembra derivare dal greco antico concula che significa arca o cassa. Come in molti casi l'etimologia del nome non è certa, infatti gli studiosi di Venezia e gli storici hanno elaborato anche altre ipotesi sulla provenienza del nome gondola: quella che si riporta è probabilmente la più vicina alla realtà.

Cosa certa invece, è che la gondola sia l'unico esempio al mondo di imbarcazione asimmetrica a scafo singolo; cioè la parte sinistra in senso longitudinale è infatti più larga di quella destra. Tale asimmetria è dovuta al fatto che la gondola è stata progettata per essere condotta da un unico rematore che, oltre alla spinta in avanti deve controllare anche gli spostamenti laterali. Ecco perché la gondola, che come tutte le barche lagunari ha il fondo piatto, è anche priva di timone: la particolarissima forma della forcola, il lungo remo e una tecnica di voga raffinata, permettono ad un solo gondoliere di condurre un'imbarcazione lunga circa 11 metri e pesante 4 quintali in modo straordinariamente elegante.

Altra particolarità costruttiva è evidente quando la si osserva di lato: A differenza di ogni altra imbarcazione nella gondola, solo i 3/5 della lunghezza (circa 6,60 metri su 11) risultano immersi! Anche questa particolarità ha ovviamente una sua spiegazione. Con una parte immersa così ridotta diventa molto più agevole manovrare negli stretti canali di Venezia anche con la gondola carica.

Disegni e dipinti anche molto antichi ci presentano una gondola dalle dimensioni variabili, un po' più corta e larga di quelle attuali e sovente dotata di una capottina per proteggere dal sole, dalla pioggia e dagli spruzzi i passeggeri. I pittori veneziani e i cronisti ci raccontano che dal 16º al 18º secolo la gondola venne diffusamente usata come mezzo di trasporto per passeggeri di tutte le classi sociali ma furono soprattutto i nobili e l'alta borghesia a trasformarla in un simbolo di potere ed agiatezza economica.

Lo sfarzo ed il lusso con cui erano addobbate le gondole divenne tale che il Senato della Serenissima per cercare di porre un limite emise un'ordinanza che imponeva sanzioni pecuniarie per le gondole troppo riccamente allestite. Le ordinanze si rivelarono inutili, dal momento che la maggior parte dei possessori di gondole preferiva pagare le multe piuttosto che diminuire lo sfarzo delle proprie imbarcazioni.

Successivamente il Magistrato alle Pompe impose, con l'ennesima ordinanza, che tutte le gondole fossero dipinte in nero, colore che oggi è quello della totalità delle gondole con l'eccezione di quelle da regata. La gondola tradizionale ha una lunghezza di 10,87 metri, una larghezza di circa 1,5 metri e pesa circa 4 quintali. Per costruirla occorrono 280 pezzi di 8 tipi di legno diversi che devono essere accuratamente stagionati per garantire un'imbarcazione di qualità.

Gli squeri, cantieri dove vengono costruite le gondole, un tempo erano molto diffusi a Venezia, come diffusi erano i remeri, gli artigiani che costruiscono i remi (da cui il nome) e le forcole.

Al giorno d'oggi l'attività di squerariol è molto limitata, tanto che gli squeri in attività si contano sulle dita di una mano. La gondola da regata viene costruita, a differenza di quella tradizionale, in compensato marino; è più lunga, più stretta e leggera e viene dipinta in vivaci colori. Derivato dalla gondola da regata ed usato esclusivamente per la **Regata Storica**, è il **gondolino**: ancora più agile della gondola e difficilissimo da governare.

Il **sandolo** è probabilmente l'imbarcazione più diffusa nella laguna di Venezia.

E' una barca di dimensioni relativamente contenute (circa 9 metri), solida e capiente adibita a diversi usi dalla pesca, al diporto o trasporto di persone o carichi non troppo gravosi.

La sua versatilità e diffusione hanno fatto si che esistano diverse varianti di sandolo che a seconda degli usi e della zona utilizzo hanno preso nomi diversi: la mascareta, il sandolo s'ciopon, il sandolo da barcariol, il sandolo buranelo sono fra i più conosciuti.

Ci sono anche molti sandoli dotati di un pozzetto per l'alloggiamento di un motore fuoribordo, che se da un lato tradisce l'utilizzo tradizionale dell'imbarcazione, andare a remi, dall'altro si fa apprezzare per il risparmio di fatica soprattutto quando la barca è carica.
Nella fotografia si vede un sandolo buranelo dipinto in nero ed adibito al trasporto di turisti come alternativa alla più classica gondola.

Il **sandolo** ha una lunghezza di circa 9 metri, una larghezza di 1,20 metri e pesa circa 2,4 quintali.

La **caorlina** è un'imbarcazione che, come la gondola, conserva intatte le sue forme originali come si può vedere da antiche stampe del sedicesimo secolo, e come allora viene vogata da uno o più rematori.
Il nome fa supporre che sia originaria di Caorle, antica cittadina di pescatori sorta vicino alla foce del Livenza ed oggi rinomata località turistica.
Un tempo la caorlina era adibita al trasporto di merci e materiali, per la notevole capacità di carico e velocità, e per un particolare tipo di pesca, ancor oggi praticata, detta a seragia. Gli ortolani delle isole della laguna di Venezia partivano al mattino di buon ora per per andare al mercato di Rialto e fra loro c'era sempre una gara perchè chi arrivava primo aveva il vantaggio di prendersi il posto migliore per vendere la propria merce.

La principale caratteristica della caorlina è nella forma della prua e della poppa, allungate verso l'alto ed esattamente uguali. Un tempo molto note per la loro qualità, erano le caorline costruite a Treviso da cantieri sorti lungo il fiume Sile ed oggi praticamente scomparsi o riconvertiti a costruire altri tipi di barche.

Il pupparino è un'altra delle molteplici imbarcazioni che solcano le acque della laguna veneta e dei canali di Venezia.

E' un'imbarcazione da diporto, usata un tempo come barca de casada in alternativa alla gondola e come quest'ultima è di forma asimmetrica. Il nome pupparin deriva dalla forma della poppa su cui il rematore sale per vogare ed è una delle barche più usate nelle regate ad uno o due vogatori.

Il pupparino ha una lunghezza di 10,20 metri, una larghezza di 1,25 metri e pesa circa 2 quintali. Quello presentato qui a lato fa parte della dotazione del Gruppo Sportivo Voga Veneta - Mestre.

LE REMIERE

Fino al 1975, anno della 1ª Vogalonga, si contavano sulle dita di una mano. Il dopoguerra e l'inizio di un benessere diffuso avevano spinto i Veneziani e gli abitanti della terraferma ad abbandonare le fatiche della voga per un più comodo ma anche costoso motore fuoribordo da montare sulle prime barche in plastica o sulle tradizionali barche venete opportunamente modificate nella poppa.

Il successo della Vogalonga, aiutato probabilmente anche dalla crisi energetica degli anni '70 (ricordate le "domeniche a piedi" tornate di moda proprio alla fine degli anni '90 seppur per altri motivi) hanno fatto riscoprire il piacere di andare a remi ed in molti casi anche a vela.

Da qui in avanti è stato tutto un fiorire o rifiorire di Società Remiere tanto che all'inizio del 2001, se ne contano in attività oltre 30 fra grandi, piccole e piccolissime, nella sola Venezia.

Il fenomeno si è esteso a macchia d'olio non solo in terraferma, come ci si potrebbe aspettare, ma anche nel resto d'Italia e soprattutto all'estero. Basti pensare che si trovano gruppi di vogatori alla veneta anche in Germania, negli Stati Uniti e perfino in Australia ed Estremo Oriente.

All'edizione 2010 della Vogalonga erano iscritte molte più imbarcazioni dall'estero che non da Venezia o dall'Italia anche se la maggior parte di queste sono imbarcazioni che poco o niente hanno a che vedere con la voga alla veneta (o voga in piedi come si tenderebbe oggi a dire).

Il rifiorire della **voga alla veneta** ha dato inoltre un'iniezione di vitalità anche ai pochi squeri e remeri rimasti in attività e questo non può essere che un bene.

Amissi del Piovego - Via San Massimo, 137 - 35129 Padova - Tel. e fax 049/8722256
Associazione Canottieri Giudecca - Fond. Ponte Longo 259 - 30133 Giudecca (Ve) - Tel.041/5287409
Associazione Remiera Euganea - via Argine Destro 1, 35043 Monselice (PD). tel./fax 0429/781480
Associazione Remiera Pellestrina - Sest. Zennari 792/A - Pellestrina (Ve)
Associazione Remiere Punta San Giobbe - Cannaregio 3161 - 30121 Venezia
Associazione Remiera Settemari - Cannaregio 4701 - 30131 Venezia - 041/5206708
Associazione Remiera Vogaepara - San Mauro, 58 - 30012 Burano (Ve) Tel. 041/735018
A.S.D. Dielleffe Sport Mare Venezia - via Sernaglia 10/a 30171 Mestre-Venezia
A.S.D. Remiera Toscolano Maderno - Via Benamati - Toscolano Maderno Brescia Lago di Garda
Canottieri Sile - Via Tezzone 17 - Treviso - Tel./Fax 0422/545879
Circolo Canottieri Diadora - Via Sandro Gallo, 136/b - 30126 Lido di Venezia - Tel./Fax 041/5265742
Circolo dipendenti CA.RI.VE. - Sezione voga - Via Ticozzi 5 - 30172 Venezia-Mestre - tel. 041/5292939 - fax 041/5310363
Circolo Remiero "El Bisato" - Via Squero - 35041 Battaglia Terme (Pd)
Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta - San Polo 2241 - 30125 Venezia - Fax: +39 041 71 30 47 - Base Nautica del Coordinamento: Sacca San Biagio, Isola di Sacca Fisola, Venezia
Remiera-Club Ponte dei Sartori - Cannaregio 3161 - 30121 Venezia
Club Vogatori Pavesi - Via Trinchera, 1 - 37100 Pavia
Comitato Vogalonga - Tel. 041 521 0544
Gruppo Remiero Leobisso da Mojan - Via Rosmini 8, 31021 Mogliano V.to (Tv)
Gruppo Remiero Meolo - Via Chiesa 1 - 30020 Meolo (Ve) - Tel. 0421/61574
Gruppo Remiero Murano - Sacca San Mattia - 30141 Murano (Ve) - Tel. 041/5274298 - 041/739153
Gruppo Remiero Rivierasco Mira - Oriago - Piazza Vecchia di Mira - 30034 Mira (Ve) - Tel.041/5675386 - Fax

041/420464
Gruppo Sportivo S.Polo dei Nomboli - S.Polo 1252 - 30125 Venezia - Tel. 041/524.1715
Gruppo Sportivo Riviera del Brenta - Via Moranzani 52 - 30176 Malcontenta (Ve) - Tel./Fax 041/5470384
Gruppo Sportivo Tre Archi - Cannaregio 995/A - 31021 Venezia - Tel. e Fax 041/5246152
G. S. Voga Veneta Mestre - Punta di S.Giuliano - 30170 Mestre (VE) - Tel. e Fax 041/5312.659
Pax in aqua - Ass.ne per la lotta al moto ondoso - Castello 3869 - 30122 Venezia - Tel. 041/522.2717
Polisportiva Portosecco - Via Sandro Gallo 136/B - 30126 Lido di Venezia
Polisportiva S.Girolamo - Cannaregio 3006 - 30121 Venezia - Tel.041/524.0339
Rari Nantes Patavium 1905 - Via decorati al valor civile, 2 - 35100 Padova - Tel./ Fax: 049/687511
Remiera Canottieri Cannaregio - Cannaregio 3161 - 30122 Venezia
Remiera Euganea Monselice - Monselice (Pd)
Remiera Casteo - S.Elena - Campo Chiesa - 30122 Venezia
Remiera S.Giacomo dell'Orio - S.Croce 1666 - 30135 Venezia
Scuola Padovana di Voga alla Veneta V. Zonca - Golena del Bastione dell'Arena , via Garibaldi n. 41 . 35131 Padova - Tel. 348/3138300 - Fax 049/8753291
Soc. Canottieri Virtus Lagunare - Fond. Colleoni 16 - 30141 Murano (Ve) - Tel.041/739824
Società Canottieri Bucintoro - Dorsoduro 15 - 30123 Venezia - Tel. 041/522.2055 - 041/520.5630
Società Canottieri Mestre - Punta San Giuliano C.P. 3131 - 30170 Mestre - Tel. 041/531.7887 - 041/531.2440
Società Canottieri F. Querini - Castello 6576/B-C 30122 - Venezia - Tel./Fax 041/522.2039
Società Canottieri Treporti - Lio Grando Lung. San Felice - 30100 Punta Sabbioni (Ve)
Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati - Castello 1514 - 30122 Venezia - Tel.Fax 041/5286813
Società Remiera Canottieri Cannaregio - Cannaregio 3161 - 30121 Venezia - Tel. 041/720.539
Società Remiera Cavallino -Via G. Faitema 25 - Cavallino (Ve) - Tel. 041/537.0992 - Fax 041/968.001
Società Remiera Serenissima - S.Polo 1650 - Calle dei Botteri - 30125 Venezia - Tel. 041/524.0137
U.S. Remiera Francescana - Castello 2737/F - 30122 Venezia - Tel. 041/522.9527
U.S. Remiera S. Erasmo - Piazza Chiesa - 30141 S.Erasmo (Ve) - Tel./Fax 041/521.2638
Voga Concordiese - Via Roma, 76 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve)
Voga Veneta Lido - Via Malamocco, 80- 30126 Lido di Venezia Tel. 041 770451

REGATE E MANIFESTAZIONI REMIERE

Ogni anno da aprile a settembre si svolgono a Venezia e nella laguna, più di 120 regate nello stile detto voga veneta, oltre alla famosissima Regata Storica della prima domenica di settembre. La maggior parte di queste regate si svolgono per iniziativa dei numerosi circoli remieri e otto sono promosse dal Comune di Venezia con lo scopo di mantenere e diffondere una pratica sportiva che trae le sue origini dalla natura stessa della città e dal suo territorio.

Queste regate diventano così veicolo di conoscenza e rispetto dell'ambiente lagunare e riscoperta della cultura marinara della città. Molte di queste regate coincidono con feste e sagre tradizionali nelle quali, un tempo, la competizione rappresentava un'occasione non solo di autentica gloria popolare ma anche istituzionale. Storici e studiosi fanno risalire la prima regata ufficiale alla decisione di premiare la prima delle imbarcazioni del corteo della Festa delle Marie che sarebbe arrivata a S. Pietro di Castello ma ci riportano anche notizia di regate originali e stravaganti, come ad esempio quella in cui, nel 1502, i regatanti parteciparono completamenti nudi e cosparsi di olio oppure quella di due peate con 50 rematori che si cimentarono da San Marco al Lido.

Più realisticamente si può pensare che le prime regate fossero le quotidiane gare fra i contadini delle isole della laguna che andavano al mercato a Venezia per vendere la loro merce: chi prima arrivava aveva l'ovvio vantaggio di ottenere il posto migliore.

(Parte dei commenti ed informazioni sono tratte da un pieghevole illustrato edito dall'Assessorato al Turismo del Comune di Venezia, altre da comunicazioni di organizzatori o appassionati.)

Regata di Mestre
Caorline a sei remi. Ultima domenica di aprile.
E' l'unica regata oltre alla Storica e alla Laguna-Brenta, che viene disputata su caorline a sei remi. Le imbarcazioni devono percorrere il Canal Salso, via d'acqua che collega Venezia alla terraferma fin dai tempi antichi.

Festa del Capiteo
Qualsiasi tipo di imbarcazione a remi. Seconda (o terza) domenica di aprile.
E' una manifestazione organizzata dai Gruppi Sportivi Tre Archi di Venezia e Voga Veneta di Mestre per rendere omaggio alla statua della Madonna Nera collocata all'interno di un capitello lungo il Canal Salso.

La Gardalonga
E' una manifestazione remiera non competitiva che si svolge la prima domenica di maggio a Toscolano Maderno sul Lago di Garda. Il percorso si snoda nel golfo di Salò: la partenza è situata nel golfo di Maderno; costeggiando la sponda, si raggiunge Gardone Riviera e Salò, da qui si inverte la rotta e, passando per Portese, si raggiunge l'Isola del Garda; dopo aver circumnavigato l'isola si fa ritorno a Maderno seguendo il percorso all'inverso.

Vogalonga
Qualsiasi tipo di imbarcazione a remi. Normalmente la seconda domenica di maggio.
Non si tratta di una regata nel vero senso dalle parola, piuttosto di una maratona remiera di 32 Km. aperta ad ogni tipo di imbarcazione a remi senza vincitori nè vinti. Alla Vogalonga (nel 1997 si è svolta la 23sima edizione), partecipano normalmente un migliaio di barche con oltre 3.000 vogatori che arrivano a Venezia da ogni parte del mondo. La partenza viene data in Bacino San Marco alle 9 del mattino con l'ormai classico colpo di cannone seguito dall'alza remi e dal grido per Venezia e per San Marco. Da qui le barche passeranno davanti a Sant'Erasmo dirigendo poi su Burano, Murano, Fondamente Nove, percorreranno il Canale di Cannaregio e il Canal Grande, per tagliare il traguardo posto all'altezza della Chiesa della Salute.

Regata della Sensa
Gondole a quattro remi. Terza domenica di maggio.
E' una regata nella quale i vogatori si misurano su gondole a quattro remi. Il percorso, secondo antica tradizione, inizia in Bacino San Marco e si conclude davanti al Tempio di S. Nicolò del Lido.
Questa regata fa parte delle celebrazioni per l'annuale ed antica Festa dea Sensa (Festa dell'Ascensione), durante la quale il Doge a bordo del Bucintoro, con un solenne corteo di barche usciva in mare aperto per la cerimonia dello Sposalizio del Mare. In questi giorni di festa, in Piazza San Marco venivano allestiti una sorta di padiglioni (o stands diremmo oggi) per ospitare innumerevoli espositori e folle di compratori che arrivavano attratti dalla qualità dei prodotti dell'artigianato veneziano (soprattutto vetri e merletti) ma anche da spezie ed altri prodotti provenienti dai mercati dell'Oriente.

Palio Remiero delle Contrade di Cavallino – Treporti
Manifestazione remiera molto partecipata in cui si disputano 4 regate di 4 imbarcazioni ciascuna: giovanissimi (sotto 15 anni) su mascarete, donne (su mascarete), uomini su caorline e campioni su gondole a due remi.

Regata di Sant'Erasmo
Mascarete a due remi (per le donne) e pupparini a due remi. Prima domenica di giugno.
E' la prima regata della stagione riservata alle donne che si misurano sulle mascarete a due remi. La regata si svolge lungo i canali che costeggiano l'isola di Sant'Erasmo.

Palio delle Repubbliche Marinare
Galeoni a otto vogatori con timoniere. Solitamente ultima domenica di maggio.
Analogamente alla Vogalonga non si tratta di una regata nel vero senso della parola. Il Palio delle Repubbliche Marinare è una manifestazione che ricorda le lotte fra le quattro Repubbliche Marinare (Amalfi, Genova, Pisa e Venezia) e si svolge ciclicamente in ognuna di queste città. Nel 1997 il Palio si è svolto ad Amalfi. L'edizione 1998 Si è svolta a Pisa ed ha visto per la quarta volta consecutiva l'affermazione del galeone di Amalfi. Al secondo posto Venezia, poi Genova ed infine i padroni di casa. Nel 1999 la manifestazione si è svolta a Venezia in una bella e calda domenica di maggio. Contrariamente a tutti i pronostici, che vedevano favorito l'armo di Amalfi, la vittoria è andata a Genova, al secondo posto si sono classificati i padroni di casa, poi Amalfi e quindi Pisa. Complessivamente la vittoria è arrisa per 6 volte ad Amalfi, 7 volte a Genova, 5 a Pisa e 26 a Venezia. L'11 settembre 1999 il Palio delle Repubbliche Marinare si svolgerà in forma straordinaria nel Principato di Monaco per i festeggiamenti del 50° anniversario di regno del Principe Ranieri. L'ultimo Palio del secolo (e del millennio) si è svolto nel 2000 a Genova.

Laguna – Brenta
Caorline a sei remi. Seconda domenica di giugno.
E' una tradizionale remata, la prima edizione risale al 1984, che si svolge a Fusina, nello specchio d'acqua antistante il camping. La manifestazione a cui partecipano i più forti regatanti del momento è organizzata dal G.S. Voga Riviera del Brenta che ha sede a Malcontenta in località Moranzani.

Regata delle scaule
Terzo fine settimana di giugno E' una regata compresa nelle manifestazioni del Palio della Marciliana, organizzato ogni anno dalle cinque contrade della città di Chioggia. Il Palio è ispirato alla Guerra di Chioggia che si combattè fra veneziani e genovesi dal 1378 al 1381, durante la quale Chioggia fu quasi rasa al suolo.

Regata di SS. Giovanni e Paolo
Pupparini a due remi e gondole a un remo (giovani). Ultima domenica di giugno.

Questa regata è nata per mantenere la passione della voga fra i giovani sotto i 25 anni. Si devono cimentare nella difficile tecnica di voga delle gondole ad un remo. Il percorso di regata inizia a Murano, costeggia le Fondamente Nuove e termina all'altezza del Ponte dei Mendicanti.

Festa delle Marie
Regata esclusivamente femminile su mascarete. Ultima domenica di giugno.
La regata si svolge a S.Pietro di Castello per ricordare un avvenimento del 942, sotto il dogado di Pietro Candiano III. Anticamente i matrimoni a Venezia si celebravano nella chiesa di S.Pietro di Castello il 31 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza della traslazione del corpo di di S.Marco a Venezia. Le novisse (promesse spose) si radunavano in chiesa con i loro corredi e lì aspettavano gli sposi e i parenti. Il 31 gennaio del 942 un gruppo di pirati, probabilmente Narentani, con uno stratagemma entrò in chiesa e rapì le novisse e i loro corredi. Il Doge Candiano III organizzò prontamente l'inseguimento dei pirati che furono raggiunti ed uccisi presso Caorle il 2 febbraio. A ricordo di ciò a Caorle esiste tutt'ora un canale detto "delle Donzelle". Una volta tornato a Venezia il Doge decretò che il 2 febbraio di ogni anno 12 ragazze povere di Venezia fossero sposate a spese della Serenissima nella chiesa di S. Pietro e portate in corteo lungo il Canal Grande con 2 imbarcazioni a 50 vogatori. Non si conosce il motivo esatto, ma successivamente le 2 imbarcazioni iniziarono a gareggiare fra loro tanto che anni dopo (circa il 1300) venne deciso di premiare la prima che arrivava in chiesa.

Regata di Murano
Pupparini a un remo (per le donne e i giovanissimi) e gondole a un remo (per i campioni). Prima domenica di luglio. Regata riservata ad imbarcazioni ad un solo remo, in cui i regatanti dimostrano la loro grande abilità nel condurre le loro barche. Le regate si svolgono nello specchio di laguna fra Murano e Venezia e nei canali interni di Murano stessa.

Regata del Redentore
Pupparini e gondole a due remi . Terza domenica di luglio.
La regata fa parte delle celebrazioni per la Festa del Redentore. Si svolge lungo il canale della Giudecca con partenza ed arrivo davanti al Tempio votivo e può essere quindi seguita dalle fondamente della Giudecca e delle Zattere.

Regata di Pellestrina
Mascarete a due remi (per le donne) e pupparini a due remi. Prima domenica di agosto.
Regata che si svolge in occasione della festa della Madonna dell'Apparizione, molto sentita dalla popolazione della zona. Si svolge lungo la costa dal lato della laguna dell'isola di Pellestrina, striscia di terra che chiude la laguna a sud di Venezia.

Regata Storica
Gondolini a due remi, Caorline a 6 remi e Mascarete a due remi (per le donne). Prima domenica di settembre
La Regata Storica ricorda l'arrivo a Venezia di Caterina Cornaro - Regina di Cipro. Il 1841 viene considerato dagli storici l'anno di nascita delle moderne regate, allorchè la Congregazione Municipale di Venezia chiese alle autorità cittadine che annualmente sia organizzata una regata lungo il Canal Grande a cura e spese del Comune, con barche uguali per tutti e premi in denaro per i primi quattro classificati (bandierati). Nel 1899, sotto il Podestà Grimani, la manifestazione prende il nome di Grande Regata Storica. Nel 1920 il Comitato Cittadino per Venezia, una sorta di ufficio per il turismo, stabilisce che la prima domenica di settembre si svolga in Canal Grande la Regata Storica Reale. La regata su gondolini è comunque solo una parte di una manifestazione sfarzosa che rappresenta "una presenza di Venezia antica nella Venezia moderna e non un tuffo nel passato per far rivivere un'epoca che non c'è più . . . (G.Marangoni - Storico)".

Corteo Riviera Fiorita
Imbarcazioni storiche e tradizionali a remi. Normalmente la seconda domenica di settembre
Il Corteo acqueo chiamato Riviera Fiorita, che si snoda lungo La Brenta da Stra a Malcontenta, rievoca l'incontro fra il Doge Alvise Mocenigo ed Enrico III Re di Francia avvenuto a Stra nel 1574. Il Re ed il Doge discesero il fiume verso Venezia su una bissona pavesata a festa, preceduta e seguita da decine di altre imbarcazioni. Alla manifestazione partecipano imbarcazioni a remi addobbate per l'occasione con rematori e figuranti in costumi dell'epoca che fanno rivivere i fasti e gli splendori della Serenissima.

Regata di Burano
Mascarete a due remi (per le donne) e gondole a due remi. Terza domenica di settembre.
Questa regata viene considerata la rivincita della Storica. Si svolge nello specchio di laguna davanti all'isola di Burano con partenza dalla estrema punta nord dell'isola di Sant'Erasmo.

FESTE TRADIZIONALI VENEZIANE

Si elencano di seguito le feste e le sagre tradizionali che si svolgono a Venezia o in terraferma, a cui è stata fatta coincidere una regata o manifestazione remiera.

Oltre alle conosciutissime **Feste della Sensa**, **del Redentore** e della **Madonna della Salute** si svolgono molte altre manifestazioni, organizzate per perpetuare nel tempo il ricordo di un avvenimento legato alla vita del territorio oltre che alle glorie ormai lontane della Serenissima.

La **Festa della Sensa** è una delle principali festività veneziane che si teneva il giorno dell'Ascensione di Cristo in cielo (da cui **Sensa** in veneziano). Si commemorano due importanti eventi nella vita della Repubblica Serenissima. Il primo risale al maggio dell'anno 1000 quando la flotta Veneziana comandata dal doge Pietro Orseolo II soccorse le popolazioni della Dalmazia minacciate di invasione da parte degli Slavi. Il secondo evento risalente al 1177riguarda la firma di un trattato di pace fra il papato (allora era papa Alessandro III) e l'imperatore Federico Barbarossa avvenuto a Venezia sotto il dogado di Sebastiano Ziani. L'importanza dell'evento è stata tale che a Venezia si cominciò la tradizione dello **Sposalizio del Mare**.

Il Doge a bordo di una imbarcazione di rappresentanza (solo molto più tardi sul Bucintoro) da San Marco arrivava fino a San Pietro di Castello dove era atteso dal Vescovo per ricevere la benedizione. A completamento del rito il Doge sulla sua imbarcazione arrivava fino alle bocche del porto (oggi San Nicolò del Lido) e lanciava nelle acque un anello d'oro a simboleggiare il legame fra la Serenissima e il Mare. I festeggiamenti duravano 15 giorni durante i quali in **Piazza San Marco** arrivavano mercanti soprattutto dall'Oriente per esporre le loro merci.

Ai giorni nostri la Festa della Sensa si è ovviamente trasformata separando l'aspetto religioso da quello puramente storico / rievocativo. In Bacino San Marco si radunano numerose imbarcazioni a remi in rappresentanza delle remiere e accompagnano il sindaco e altre autorità civili e religiose che a bordo della ***Serenissima*** raggiungono la bocca di porto di San Nicolò; qui avviene il tradizionale lancio dell'anello a conferma dello speciale rapporto esistente fra la città e il mare. Presso la chiesa di di San Nicolò si svolge per tutto il giorno il **mercatino della Sensa** e nel pomeriggio le manifestazioni si concludono con la regata dei campioni su gondole a quattro remi.

La **Festa del Redentore** ricorda ogni anno ai Veneziani e al mondo il flagello che verso la fine del 1500 colpì l'intera Europa: la peste!. Dal 1575 al 1577 il morbo portò alla morte molte migliaia di persone di tutti i ceti sociali; gli storici parlano, nella sola Venezia, di oltre 50.000 vittime in meno di 2 anni, tra cui forse la più illustre fu il pittore **Tiziano Vecellio morto nel 1576** quasi centenario. Il contagio era arrivato in città quasi certamente con le navi che giungevano dall'Oriente dove la Serenissima aveva ancora il predominio dei traffici commerciali. All'epoca le pestilenze erano considerate un *male sacro*, una sorta di punizione divina, fu così che il 21 settembre del 1576 il Senato Veneziano approvò la proposta del Doge Alvise Mocenigo di fare un voto solenne per invocare la fine della pestilenza e la salvezza della città. Sarebbe stato costruito un tempio "*che i successori anderanno solennemente a visitare . . . a perpetua memoria del beneficio ricevuto*". Fu deciso, dopo inevitabili ed interminabili discussioni, che il Tempio dedicato al Cristo Redentore sarebbe stato costruito sull'isola della Giudecca dove sorgeva la chiesetta di S.Maria degli Angeli; il 3 maggio del 1577 con funzione solenne fu posta la prima pietra del nuovo Tempio.

La terza domenica di luglio dello stesso anno il **Doge Sebastiano Venier** proclamò finalmente la Serenissima libera dal contagio pestilenziale. In pochi giorni fu costruita una chiesa provvisoria in legno per celebrare la fine della peste e fu realizzato un ponte di barche per collegare la Giudecca con la riva opposta affinchè il corteo guidato dal Doge potesse raggiungere la chiesa per le solenni funzioni di ringraziamento.

Dobbiamo l'aspetto del **Tempio del Redentore** alla genialità e all'arte di **Andrea Palladio** a cui fu affidato il compito della progettazione. Il Tempio fu ultimato e consacrato nel 1592 a soli 15 anni dalla posa della prima pietra!

I festeggiamenti non sono limitati al Tempio del Redentore ma si estendono, secondo una tradizione di oltre 400 anni a tutta Venezia, con numerose manifestazioni in campi e campielli. La **Regata del Redentore** è infatti solo una di queste manifestazioni anche se, assieme ai fuochi d'artificio, la più spettacolare per le migliaia di persone che ogni anno vi assistono. La notte dei fuochi è una tradizione recente, introdotta nel 1978, per dare un'impronta moderna alla festa antica.

Madonna della Salute: ogni anno, il 21 di novembre si svolgono a Venezia le celebrazioni per ricordare la fine della terribile pestilenza diffusasi in tutta Europa e descritta con molta efficacia da Alessandro Manzoni nei suoi "Promessi Sposi". Il 22 ottobre 1630 il Doge Nicoletto Contarini pronunciò in San Marco il voto solenne del Senato della Serenissima, di costruire una nuova grande chiesa per ottenere dalla Vergine Maria la cessazione della pestilenza.
Già nell'agosto precedente moltissimi Veneziani si erano trasferiti in campagna nella speranza di sfuggire al terribile morbo. Gli storici riportano la notizia secondo cui nel solo mese di novembre del 1630 oltre 14.000 persone morirono di peste. Il 2 aprile 1631 morì anche il Doge Contarini che non riuscì a presenziare alla posa della prima pietra del nuovo tempio perchè già malato gravemente.

In un anno e mezzo, tanto durò la pestilenza, morirono di peste più di 46.000 persone: oltre un quarto della popolazione di Venezia!
La Chiesa della Salute che è considerata il capolavoro dell'architettura barocca veneziana, fu progettata e costruita da Baldassarre Longhena dal 1631 al 1681. Di pianta ottagonale, con le facciate arricchite da numerose statue di marmo, è sormontata da un'enorme cupola emisferica e sembra poggiata su un'ampia scalinata che la slancia verso l'alto creando un riuscito effetto scenografico.

Festa del Capiteo: Il capitello di cui vi narriamo in breve la storia è situato lungo il Canale di San Secondo, a circa metà strada fra San Giuliano a Mestre e la punta di San Giobbe a Venezia. Non si conosce esattamente in che anno sia stato costruito ma sembra sia dovuto ad un voto fatto da un soldato tornato vivo dalla prima Guerra Mondiale. A causa dell'azione dell'acqua salata le briccole su cui poggiava il capitello, sono marcite facendolo finire in acqua. Essendo costruito in legno, fu trovato per caso da un barcaiolo mentre galleggiava portato dalla corrente. Nel 1979 grazie ad un accordo fra i Gruppi Sportivi Voga Veneta di Mestre e Tre Archi di Venezia è stato restaurato e al suo interno è stata collocata un'icona della Madonna Nera, venerata dai Veneziani. Ogni anno, normalmente la terza domenica di maggio, tutte le barche delle società remiere di Venezia, estuario e terraferma si raccolgono attorno al Capiteo per ascoltare la S.Messa e ricevere la benedizione.

Festa delle Marie: Nell'ambito dei festeggiamenti per il Carnevale di Venezia si è svolto lungo il Canal Grande, da San Giacomo dell'Orio a San Marco un corteo di barche a remi delle remiere con a bordo le ragazze che hanno partecipato alla Festa delle Marie. La festa ricorda un episodio avvenuto agli albori della storia di Venezia quando un gruppo di pirati narentani cercò di rapire le giovani donne che in corteo partendo dalla zona dell'arsenale stavano andando a sposarsi a San Nicolò del Lido (vulgo "San Nicoletto"). Una spedizione prontamente organizzata dal doge Pietro Candiano raggiunse i pirati nei pressi di Caorle e liberò le fanciulle rapite. Da allora in poi per molti anni la Serenissima impose alle famiglie patrizie di provvedere ogni anno alla dote di dodici ragazze povere in previsione del matrimonio. A queste ragazze venne dato simbolicamente il nome di "Marie".

CALENDARIO DELLA STAGIONE REMIERA 2016

Regate Comunali

Maggio 2016

8 Maggio: Regata dea Sensa Ore 9.45 - Donne su mascarete a 2 remi, ore 11.00 - Uomini su gondole a 4 remi;
22 Maggio: Regata de Mestre Ore 17.00 - Donne su gondole a 4 remi, ore 18.00 - Uomini su caorline;

Giugno 2016

5 Giugno: Regata de Sant'Erasmo Ore 16.30 - Giovanissimi su pupparini a 2 remi, ore 17.15 - Donne su mascarete a 2 remi, ore 18.00 - Uomini su pupparini a 2 remi;

26 Giugno: san Giovanni e Paolo Ore 17.30 - Uomini su pupparini a 2 remi, ore 18.15 Giovani su gondole a 1 remo;

Luglio 2016

3 Luglio: Regata de Muràn Ore 17.00 - Giovanissimi su pupparini a 1 remo, ore 17.45 - Donne su pupparini a 1 remo, ore 18.30 - Uomini su gondole a 1 remo;

10 Luglio: Regata de Malamocco Ore 16.30 - Uomini su caorline, ore 17.15 - Donne su Mascarete a 2 remi;

17 Luglio: Regata del Redentòr Ore 16.00 - Giovanissimi su pupparini a 2 remi, ore 16.45 - Uomini su pupparini a 2 remi, ore 17.30 - Uomini su gondole a 2 remi;

Agosto 2016

7 Agosto: Regata de Pellestrina Ore 16.00 - Giovanissimi su pupparini a 2 remi, ore 16.45 - Donne su mascarete a 2 remi, ore 17.30 - Uomini su pupparini a 2 remi;

Settembre 2016

4 Settembre: Regata Storica ore 16.50 - Giovanissimi su pupparini a 2 remi, ore 17.10 - Donne su mascarete a 2 remi, ore 17.40 - Uomini su caorline, ore 18.10 - Uomini su gondolini;

18 Settembre: Regata de Buràn Ore 16.00 - Giovanissimi su pupparini a 2 remi, ore 16.45 - Donne su pupparini a 2 remi, ore 17.30 - Uomini su gondole a 2 remi.

GLOSSARIO DELLA VOGA ALLA VENETA

A premando: Voce che indica la direzione a sinistra impressa alla barca. Vedi prémer. Cascàr a premando: tendere maggiormente a sinistra. Vegnìr a premando: venire verso sinistra. Ciamàr a premando: vogare in modo da voltare la barca a sinistra.

A stagando: Voce che indica la direzione a destra impressa alla barca. Vedi stalir. Cascar a stagando: tendere maggiormente a destra. Vegnir a stagando: venire verso destra. Ciamar a stagando: vogare in modo da voltare la barca a destra.

Andar a contraria: Vogare contro corrente. Rafforzativo: a contrarion. Si dice anche andar a contraria de vento, col medesimo significato. Vedi contraria.

Andar a seconda: Seguire la corrente. Rafforzativo: a secondon. Si dice anche andar a seconda de vento col medesimo significato. Vedi seconda.

Aqua stanca: Stato di quiete dell'acqua tra il calare e il crescere della marea, o viceversa.

Asta: Di prua o di poppa. Trave su cui si fissa il fasciame, all'una o all'altra estremità della barca.

Aver el vento in forcola: Voce che indica il vogare con il vento che soffia contro il bordo della barca su cui è fissata la propria forcola. Poichè generalmente le barche tendono a disporsi con la prua al vento, questa voce denota una condizione nella quale il vogatore, per mantenere la direzione deve contrastare la tendenza della barca facendo quindi più fatica.

Balotina: Barca a più vogatori che un tempo precedeva le regate per allontanare gli spettatori che intralciassero il percorso colpendoli con balote di gesso, da cui il nome. Banda pope . Il fianco destro della barca. Vogar banda pope: voce che per estensione indica i vogatori che come il poppiere vogano a destra. Vedi vogar a lai.

Banda prova: Il fianco sinistro della barca. Vedi prova. Vogar banda prova: voce che per estensione indica il vogatore che rema con il remo a sinistra, il provier.

Bandiera: Drappo triangolare che costituisce il premio per il regatante: rossa per il primo, bianca per il secondo, verde per il terzo e blu per il quarto. Andar o vegnir o esser in bandiera: risultare fra i primi quattro classificati in una regata. Vedi bandierà, vodo.

Bandierà: Regatante vincitore o comunque classificato fra i primi quattro di una regata. Vedi bandiera, vodo.

Bataizzo: In termini di regata le onde piccole e continue che possono a volte agitare il campo di gara. Propriamente l'agitazione del mare dopo la tempesta. Si dice anche sbataizza.

Bissona : Barca da parata, addobbata riccamente, usata per i cortei delle regate.

Bollatura : Controllo che un tempo si eseguiva sulle barche da regata, per verificarne la rispondenza alle misure prescritte.

Campo: Tratto di laguna o canale dove si corre la regata. Vogar al campo: mantenere la propria barca fuori della fila formatasi dopo la cavata (v.), non accontentarsi della posizione conquistata. Posizione difficile perchè chi voga al campo ha maggior percorso da fare e al paleto (v.) o gira al largo o gira per ultimo. Butarse al campo: tentare il sorpasso. In altro senso campo è anche la distanza fra due piane (v.), una delle sentine (v.) di una barca.

Casada (da): Di proprietà o a servizio di famiglia patrizia. Barca de casada, gondolier de casada.

Cascar in forcola: Terminare la vogata con il busto che si inclina troppo verso la forcola, senza l'appoggio della gamba anteriore. E' un errore da dilettante.

Cascar sui brazzi o a spalla: Si dice quando la barca devia dalla sua direzione, aumentando la fatica di chi ha il remo all'interno della curva. Aver la barca sui brazzi: vogare nelle predette condizioni. tegnirse la barca sui brazzi: vogare in modo che la barca cada sempre a se stessi. Tecnica adottata dai poppieri per alleviare la fatica del compagno.

Cavalo del gondolin: Asse di legno sagomata, fissata a destra sul bordo interno del gondolino (e della mascareta) per l'eventuale appoggio laterale del proviere.

Cavata: La partenza della regata. Il primo tratto di percorso che si corre alla massima velocità possibile per conquistare una buona posizione. Vogar in cavata: vogare al massimo, quasi solo di braccia.

Caveto: Tratto di corda teso tra il collo della forcola e la barca, e ritorto con una penola (v.), usato perchè la forcola non rischi di muoversi durante la regata.

Ceresèr o Zaresèr: Ciliegio, legno frequentemente usato per la costruzione delle forcole.

Cevente o sevente o cressente: La marea crescente. Il contrario di dosana. (v.)

Cinturin: Asse di legno che da prua a poppa lega tutti i sanconi (v.) l'uno con l'altro, per irrigidire l'ossatura della barca.

Colma de aqua: Altezza massima della marea. Il contrario di magra de aqua. (v.)

Contraria: La corrente sfavorevole Vedi andar a contraria.

Corba: L'insieme di due sanconi (v.) con una piana. (v.)

Cordin: Fune che viene tesa nell'acqua, sulla line di partenza, alla quale si attaccano i regatanti per formare l'allineamento. Una volta si diceva spagheto. Lassar el cordin: partire.

Corso: Corteo di barche.

Cortelo: Assicella, generalmente di faggio, aggiunta lateralmente alla pala del remo. Tirar i corteli: affilare, alleggerire la pala del remo. Vedi tirar el remo. In altro senso mettere la barca in cortelo significa sollevarne un fianco facendola poggiare sull'altro e fissandola con morali (v.), così che il fondo sia perpendicolare al terreno.

Dar impasso: Tagliare la strada, darsi addosso uno con l'altro. Danneggiare, disturbare. Destrigarse. In termini di regata vale liberarsi, distrigarsi. Gerimo cussì intressai (v.) da non esser più boni da destrigarse: eravamo così avviluppati da non essere più capaci di liberarci.

Disnàr: Tradizionale pranzo fra i regatanti, il giovedì prima della regata.

Dosana: La marea calante. Il contrario di cevente. (v.)

Faghèr: Faggio. Vedi stela de faghèr. Falca o mazza. Tavola fissata sul bordo superiore del fasciame delle barche per aumentarne l'altezza e la resistenza agli urti.

Far bordaggio: Abbordare un'altra barca, scontrarsi con il fianco. Voce analoga a dar impasso. (v.)

Far manco: Si dice della corrente, per indicare dove ha minor forza. Ai pali l'aqua fa manco: lungo il bordo del canale l'acqua ha minor forza. Vedi far più, filo de aqua, molente.

Far più: Esatto contrario di far manco.

Fero: Ornamento in metallo per la prua o la poppa delle gondole o delle barche in genere.

Filo de aqua: Percorso scelto dal regatante esperto in quanto la seconda (v.) è più forte o la contraria (v.) è più debole. Vedi far manco, molente.

Frontarse: Puntare il piede sulla pedana e caricare la gamba per preparare la remata.

Galton: Parte del remo dove la pala si restringe per formare il giron. Giron. E' la parte mezzana del remo, quella che nella vogata si appoggia sul morso della forcola.

Gondoletta: Termine usato per indicare il gondolino.

Grignada: Indica una scorrettezza che il regatante può cercare di compiere quando stia per essere superato. Consiste nel puntare il proprio remo sotto la prua dell'avversario facendo leva per fargli perdere il controllo o sbilanciarlo.

defbc481

Immusonarse: Voce che indica l'abbassarsi della prua della barca quando il vogatore perde le forze. Il contrario di tirar el colo. (v.)

Impenolar: Fissare qualcosa con cunei di legno. In termini di regata fissare le forcole. Vedi penola.

Incassonarse: Eccessivo sprofondarsi della barca nell'acqua, prodotto dalla vogata troppo pesante dei vogatori e soprattutto del poppiere.

Intressarse: Finire di traverso.

Lai: Lato, entrabi i bordi della barca. Nella gondola o altra barca si intende il fianco destro. Lai de pope: la parte di poppa di una barca. Vegnir a lai: abbordare una barca. Ligarse a lai: legarsi a fianco di una barca. Tegnir la barca a lai: tenere la barca sbandata sul fianco destro. Cascar a lai de mezo o a lai de roverso: si dice quando una barca di forma asimmetrica, che dovrebbe sbandarsi naturalmente a destra, per errore di costruzione sbanda addirittura a sinistra. Lai de mezo: il fianco sinistro della barca. Vogar a lai: vogare a fianco di un'altra barca, ma la voce indica anche chi, nelle barche a più vogatori, voga banda pope (v.) con l'esclusione del poppiere. Forcola da lai: indica le forcole banda pope, esclusa quella poppiera.

Levar via: Vogare, allontanarsi. Figurato: sbrigarsi.

Ligàr: Legare. Si dice pipiù che altro del morso della forcola quando impedisce la libera manovra del remo. Voce analoga a piçegar.

Machina: Palco eretto in volta del Canal Grande, tra Cà Foscari e Cà Balbi, che costituisce l'arrivo della regata e il luogo della premiazione. Vi trovano posto la giuria, le massime autorità cittadine e ospiti illustri. Esser el primo a rivàr a la machina: vincere la regata.

Magnar el remo: Spingere la propria barca sul remo di quella che precede per farla rallentare e superarle. E' una scorrettezza opposta alla grignada. (v.)

Magra de aqua: Altezza minima della marea. Il contrario di colma de aqua.

Molente: Si dice della corrente quando, specie lungo il bordo del canale, ha minor forza di quanta ne abbia nel mezzo o addirittura ha direzione contraria. Vedi: far manco, filo de aqua.

Moral: Il puntello che sostiene la barca messa in cortelo. (v.)

Morso: Incavo della forcola dove si appoggia il remo.

Morto de aqua: Fase mensile della marea, corrispondente al primo o all'ultimo quarto di luna, nella quale la differenza fra minima e massima è molto ridotta.

Mosse: Il luogo di partenza della regate.

Nerva: Tavola che poggia sulle teste dei sanconi (v.), per irrobustire la barca.

Nogàro: Impostazione per la forcola, predisposta nella nerva. (v.)

Noghéra: Noce. Il legno più pregiato per la costruzione delle forcole.

Nominanza o nominagia: Soprannome che spesso viene dato ai regatanti.

Numero de aqua: Posizione tirata a sorte della posizione di partenza. E' importante perchè può favorire o meno la conquista del filo de aqua (v.) Tirar o piàr el numero de aqua: pescare a sorte la propria posizione di partenza.

Pagiol: Pagliolo. Tavola che appoggia sulle piane (v.) di una barca. Pagiolà: pagliolato, l'insieme dei paglioli.

Paleto:Palo piantato in mezzo al Canal Grande all'altezza dellla ferrovia, attorno al quale i regatanti girano per iniziare la via del ritorno alla machina. (v.) Più in generale è qualsiasi cosa indichi la svolta del percorso.

Penola: Cuneo di legno usato per fissare la forcola alla barca. Vedi impenolar.

Perer: Pero. Legno usato per la costruzione delle forcole.

Piana: La parte più bassa dell'ossatura della barca. Travetti sui quali si fissa il fondo o la carena della barca.

Piçegar: Pizzicare. In termini di regata lo si usa nello stesso senso di ligàr. (v.)

Pontapie: Pedana per l'appoggio del piede posteriore durante la voga. Si dice anche taparin o tapo.

Pope: Poppa della barca. Per estensione si intende il vogatore di poppa e il gondoliere. Montar in pope: salire in barca Vedi banda pope.

Popiér
Il vogatore di poppa della barca, quello che voga a destra. Vedi banda pope.

Porcheto
Maialino. Oltre alla bandiera (v.) il premio assegnato al quarto classificato della Regata Storica. Ciapàr o portar via el porcheto: arrivare quarti nella regata.

Prèmer: Vogare con forza, portare la barca a sinistra. Vedi a premando.

Prova: Prua della barca. Vedi banda prova.

Proviér: Il vogatore di prua della barca, quello che voga a sinistra. Vedi banda prova.

Re del Remo: Chi vince la Regata Storica 5 volte consecutive.

Remér: Costruttore di remi e forcole.

Rispetarse: Indica l'obbligo dei regatanti a non tentare sorpassi al giro del paleto (v.) o per ordini della giuria.

Ruzo: Rumore, ronzio o brusio. L'urlo della folla quando i regatanti entrano nel Canal Grande o si avvicinano al traguardo.

Sanconi: Le ordinate verticali della barca.

Seca: Secca, fondale basso. Vedi vogar sora el palùo.

Seconda: La corrente favorevole. Andar a seconda. (v.)

Sentina: Tratto del fondo della barca fra due piane (v.) dove si raccoglie l'acqua piovana o quella che filtra in barca. Nelle barche a più vogatori è il vogatore più vicino al popier.

Seo: Sego. Grasso animale usato per proteggere le forcole e i remi. In regata non viene usato per evitare che i remi scivolino dalla forcola.

Seragia: Sistema di pesca adottato in laguna. Consiste di chiudere un tratto di barena durante l'alta marea, con una rete sostenuta da paletti. Al momento della bassa marea il pesce rimane imprigionato in pochi centimetri d'acqua e viene preso facilmente.

Siàda: Movimento del remo per fermare la barca. Vedi siàr.

Siàr: Fermare la barca mettendo il remo davanti alla forcola.

Smergar: Si dice quando il remo si immerge troppo. Anche detto trar avanti o ficarse soto.

Socheto: Parte terminale della prua o della poppa della gondola. Vogar a socheto: vogare in fila serrata, molto vicini.

Soraosso: Aggiunta che si fa su giron (v.) del remo quando è consumato o per rinforzarlo.

Soratapo: Pedanetta che si aggiunge al pontapie (v.) per aumentare l'inclinazione o l'altezza. Serve di appoggio nella cavata. (v.)

Sotocorbolo: Tratto di legno sagomato incassato fra due o tre sanconi (v.), posto sotto ad ogni nogàro (v.) ad una certa distanza dalla nerva (v.), necessario per bloccare il piede della forcola.

Spagheto: Vedi cordin.

Squerariol: Costruttore di barche. Vedi squero.

Squero: Cantiere dove costruiscono le barche.

Stalìr: Portare la barca verso destra, compiendo il ritorno della vogata con la pala del remo sotto il pelo dell'acqua, in pressione. La successione del prémer (v.) e dello stalìr è la tecnica per la vogata a un remo. Vedi a stagando.

Stela de faghér: Tavola per la costruzione dei remi da regata, pregiatissimo ed oggi praticamente introvabile. Deve il suo nome (scheggia di faggio) al procedimento con cui viene ricavata.

Taparìn: Vedi pontapie.

Tapo: Vedi pontapie.

Tirar aqua: La voce indica sia il modo di usare il remo come fosse una pagaia sia la scia troppo marcata della barca quando, vogata pesantemente, si incassona. (v.)

Tirar el colo: Voce che indica l'alzarsi della prua della barca quando viene vogata con forza dal suo vogatore. Il contrario di immusonarse. (v.)

Tirar el remo: Affinare il remo, alleggerirlo dal giron (v.) alla pala.

Tocada: L'asse o la trave che solleva dal terreno il fondo o il fianco dell'imbarcazione tirata in secco nello squero. (v.)

Trar sotto: Si dice del remo che per difetto di fabbricazione non si lascia spalare bene.

Trasto: Asse di traverso alla barca, e fissata sui lati per darle robustezza e per sedersi. La gondola ne ha 5.

Tresso: Vedi trasto.

Todo: Si dice del regatante che non ha preso la bandiera. (v.)

Vogada de passo: Vogata più lunga e distesa che si prende dopo la cavata (v.), una volta conquistata la posizione.

Vogadura: La parte del remo che si appoggia sulla forcola.

Vogar in tagio: Impalare poco il remo, vogare con poca fatica.

Vogar in zenziva: Vogare rasentando il bordo di un canale, dove il fondo risale e forma la gengiva, appunto, della barena o del palùo. (v. vogar sora palùo)

Vogar sora palùo: Vogare fuori di un canale, dove il fondale è basso e paludoso. E' un ottimo allenamento per imparare a non alzare troppo le braccia vogando quando la barca diventa più pesante.

Vogar sul remo: Vogare troppo vicino ad un'altra barca, scontrandosi con i remi.

Volta del Canal: La curva del Canal Grande all'altezza di Cà Foscari dove viene messa la machina.

SCHEDA 2

DENOMINAZIONE: Bisse

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI:

Le origini risalgono all'epoca della Repubblica Veneta che si estese fino al Garda fra il 1405 ed il 1796

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: Nel lago di Garda (VR)
- SOCIETA': Lega delle Bisse che raggruppa gruppi sportivi vari di paesi rivieraschi del Lago di Garda.
- PRATICANTI: un centinaio compresi i dirigenti
- EVENTI: Campionato del Garda

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: competizioni di velocità con imbarcazioni
- NUMERO DI GIOCATORI: a squadre con 4 vogatori
  MATERIALI DI GIOCO: imbarcazioni a remi a fondo piatto
- TERRENO DI GIOCO: specchi d'acqua
- OBIETTIVO: arrivare prima degli altri concorrenti

BISSE

Comunità ludica: A.S.D. Lega Bisse del Garda (Province di Brescia e Verona)
Gioco: *Bisse*, imbarcazione a remi a fondo piatto.
Famiglia di appartenenza: giochi d'acqua
Territorio: il lago di Garda è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km². Cerniera fra tre regioni, Lombardia (provincia di Brescia), Veneto (provincia di Verona) e Trentino-Alto Adige (provincia di Trento), è posto in parallelo all'Adige, da cui è diviso dal massiccio del Monte Baldo. A settentrione si presenta stretto a imbuto mentre a meridione si allarga, circondato da colline moreniche che rendono più dolce il paesaggio. La parte settentrionale del lago è situata in una depressione che si insinua all'interno delle Alpi, mentre la parte meridionale occupa un'area dell'alta Pianura Padana: si distinguono quindi un tratto vallivo ed uno pedemontano, il primo di forma stretta e allungata, il secondo ampio e semicircolare.

A sud del lago di Garda, tra Verona, Mantova e Brescia, si sviluppa un grande anfiteatro morenico, ovvero un susseguirsi di cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti, in alcuni casi palustri, originatisi grazie all'azione di trasporto e di deposito del grande ghiacciaio del Garda. La morfologia delle colline è dolce e dalle linee delicate; dai punti più alti è possibile avere la percezione dei rapporti che legano le colline con le montagne oltre che della forma circolare ad anfiteatro degli andamenti collinari, i quali sembrano abbracciare la parte meridionale del lago. Queste zone, abitate sin dalla preistoria, sono ambienti di grande pregio naturalistico, con vegetazione tipica del clima mediterraneo come l'olivo, la vite, le agavi e altre piante, che crescono rigogliose grazie al microclima creato dal bacino del Garda, che rende l'inverno particolarmente mite.

Descrizione del gioco:

・Storicità: le attuali imbarcazioni chiamate *Bisse* tramandano un'antica tradizione le cui origini risalgono all'epoca della Repubblica Veneta che si estese fino al Garda fra il 1405 ed il 1796. Manifestazioni veneziane vennero ripetute sulle acque del lago, e fra queste "La Regata delle Bisse" trovò grande interesse e suscitò forte passione. Si ritiene che la prima Regata di Bisse sul Garda ebbe luogo nel 1548: le cronache del tempo narrano che si tenne a Salò un "Palio" per salutare l'arrivo del "Clarissimus Provvisore" Stefano Tiepolo. La tradizione delle *Bisse* poco a poco andò scemando e soltanto agli inizi del secolo XX ha luogo una rinascita di interesse e passione; la tradizione venne ripristinata fra gli anni che vanno dal 1924 al 1938 e personaggi di grande fama si avvicinarono e sostennero la pratica remiera. La seconda guerra mondiale costrinse le *Bisse* ad un nuovo periodo di silenzio, fino al 1967 quando Alfonsino Pachera, Umberto e Gaetano Rossetti di Lazise con la
collaborazione di Andrea Castellani e Gianni Badinelli di Gargnano, il Conte degli Albertini di Garda ed il conte Cesare Maria Coccoli di Bardolino, ripresero la pratica remiera sul lago.
Già in quell'anno le *Bisse* gardesane parteciparono alla Regata Storica a Venezia e nel 1968 venne fondata la "Lega Bisse del Garda", che da allora continua ad accrescere il proprio impegno dando vita ogni anno al tradizionale Palio intitolato "Bandiera del Lago". La Lega Bisse del Garda riunisce, sovrintende e coordina tutte le *Bisse* del Lago di Garda, venne
fondata dai gruppi sportivi di Lazise, Garda, Gargnano e Bardolino ai quali si sono successivamente aggregati altri gruppi del Lago di Garda e del Lago d'Iseo.

・Regole: la Bandiera del Lago si disputa durante le otto gare con acquisizione di un punteggio in base alla classifica. Le regate vengono suddivise in tre batterie (in base ai punteggi acquisiti) e l'obiettivo è quello di conquistare la "Bandiera del lago". Esiste un regolamento di stazza riguardante le imbarcazione e c'è un apposito regolamento di regata.
In regata la boa deve essere girata a sinistra (in senso antiorario) e ogni imbarcazione deve obbligatoriamente virare la boa corrispondente al proprio numero d'acqua. La partenza e l'arrivo devono essere fatti sulle rispettive boe. L'arrivo è ritenuto valido anche se l'imbarcazione termina la gara con l'armo incompleto.

・Spazio di gioco: le *Bisse* sono praticate nel Lago di Garda e Lago d'Iseo. Le regate possono essere di bandiera (Campionato Bandiera del Lago) o di promozione. Il percorso delle regate di bandiera è, mediamente, di 1400 metri e comunque non inferiore ai 1300 metri e non superiore a 1500 metri con tre giri di boa. Su ogni linea le boe devono essere tante quante le imbarcazioni partecipanti e comunque non superiori a sei. Se le barche partecipanti sono più di sei, vengono divise in gruppi. La distanza minima fra ogni boa dovrà essere di 25 metri.

・Racconto della comunità: la struttura delle imbarcazioni è sostanzialmente rimasta la stessa nel corso del tempo: lo scafo a fondo piatto per incontrare minor resistenza sull'acqua, ospita quattro vogatori che remano in piedi con una tecnica che mira ad amalgamare sincronismo, equilibrio e ritmo dei movimenti, leggeri e potenti al tempo stesso.

・Materiali da gioco e artigianalità: la barca deve essere in legno dipinto di bianco con due fasce dei colori sociali, una sui nervi e l'altra immediatamente sotto. Il nome della bissa, situato a prua, deve essere di colore blu come la scritta "Lega Bisse del Garda". L'intero armo, inoltre, deve indossare lo stesso abbigliamento, diverso per le sfilate a terra e in
acqua e per la regata.

• Condizione attuale e prospettive future (rischio di estinzione): attualmente prendono parte al campionato del Garda 96 rematori (12 donne e 84 uomini) con un età che va dai 16 ai 62 anni.

Curiosità: Gabriele d'Annunzio fu uno fra i più accesi sostenitori delle *Bisse* ed ancor oggi si può ammirare presso il Museo di Lazise il bellissimo trofeo che commissionò allo scultore Colbertaldo. Il trofeo è stato esposto al Vittoriale degli Italiani, in occasione del 150° anniversario della nascita del poeta Gabriele d'Annunzio, nell'estate del 2013, grazie ad una collaborazione tra la Lega Bisse del Garda, il Comune di Lazise e il Vittoriale degli italiani.

Calendario della manifestazione: il Palio "Bandiera del Lago" inizia generalmente dopo la prima metà di giugno, è composto da otto gare e vede impegnate imbarcazioni di numerosi comuni lacustri del Garda e d'Iseo coinvolgendo più di un centinaio di persone tra atleti e dirigenti sportivi.

www.legabissedelgarda.org

SCHEDA 3

DENOMINAZIONE: Vela al Terzo

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI:

Vela tipica dell'adriatico diffusasi come "Vela al Terzo" in laguna a partire dal Settecento

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: Laguna di Venezia
- SOCIETA': circoli velici vari
- PRATICANTI: 1000
- EVENTI: regate

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: Competizione velica
- NUMERO DI GIOCATORI:
- MATERIALI DI GIOCO: Imbarcazione a vela
- TERRENO DI GIOCO: Mare aperto / Laguna
- OBIETTIVO: -----

VELA AL TERZO

Nel corso dei secoli le forme di scafi e vele sulla laguna si sono andate raffinando e perfezionando - l'esempio più famoso oggi è la gondola, che un solo uomo può manovrare con un remo nel modo forse più efficiente possibile, com'è stato provato da un calcolo delle energie spese. Si è dimostrato che il consumo di calorie del gondoliere per spingere una gondola con sei persone a bordo corrisponde a quello di una persona che cammini per una strada piana a passo moderato.

Gli ultimi cinquant'anni hanno visto un graduale allontanarsi delle imbarcazioni lagunari dalle forme tradizionali, a causa dell'avvento del motore, che esige scafi pensati in modo diverso, e delle scoperte di nuovi materiali che si sono rapidamente sostituiti al fasciame in legno.

Esisteva tuttavia attorno agli anni cinquanta un forte nucleo di abitanti della laguna che volevano resistere ai cambiamenti e decisero di mantenere vive le antiche tradizioni attraverso il recupero e il restauro di scafi e armi antichi,

l'insegnamento delle tecniche di voga e di vela e la partecipazione a convegni e seminari dedicati alle marinerie tradizionali.

Rispetto ad altre località marine, Venezia è stata in questo favorita dalla natura della sua laguna, che per essere ben navigata richiede barche a fondo piatto e che si presta moltissimo al diporto, con i suoi cinquanta chilometri di lunghezza per dieci di larghezza, con le sue acque amichevoli e con le trentaquattro isole, in gran parte abbandonate, che costituiscono ottime mete per gite di un giorno.

La vela al terzo, tipica dell'Adriatico, è caratterizzata dalla forma trapezoidale. Il lato più corto, rivolto a prua, è chiamato "colonna" o "da terra", e quello opposto "ventàme" o "di fuori". Il lato superiore, "di sopra", e quello inferiore, "di sotto", sono inferiti a dei legni chiamati "antenne".

I tipi di imbarcazioni per la vela al terzo vanno dal nobile topo da pesca, fornito di ponte, al topo da diporto o topo veneziano, attraverso la sampierota (barca per la pesca minore, così chiamata dall'isola di San Pietro in Volta) e la topetta, il bragozzo e bragagna, mitiche rappresentanti della pesca chioggiotta, fino al leggero sandolo e all'agilissima mascaretta.

Le vele sono strettamente al terzo, secondo la tradizione impostasi in laguna a partire dal Settecento e mai spodestata dall'armo cosiddetto "marconi". Grazie al suo grande timone "a calumo", risultano velicamente molto meglio equilibrate e in grado di risalire il vento.

Deve il suo nome al fatto che l'antenna superiore che sostiene la vela (il pico o antenea de sora) è fissato all'albero a un terzo circa della sua lunghezza (partendo da prua).

Molto si è discusso nei secoli scorsi e molto si discute ancora sulla forma ideale della vela al terzo: variano l'angolo di penna, gli allunamenti, il centro velico, la lunghezza del da tera o colona (la parte verticale anteriore della vela) e ancora altri parametri.

Ci sono almeno una dozzina di regate all'anno per barche al terzo. Il numero complessivo di partecipanti oltrepassa i duecento. Ed è veramente un colpo d'occhio spettacolare assistere alla partenza di una regata, con sessanta-settanta vele colorate che si disputano i primi posti alla linea di partenza! Inoltre si tengono anche alcune veleggiate sociali non competitive.

CENNI STORICI

È noto come nel '600 la vela latina fosse largamente diffusa in Adriatico nella marineria minore e come contemporaneamente fosse in uso anche la vela quadra, nella forma alta e stretta presente fino al '700. Tali vele venivano spesso variamente impiegate e ne abbiamo svariate rappresentazioni con posizioni diverse dell'antenna o del pennone superiore, in modo da sfruttare meglio il vento.

Si è quindi giunti per fasi successive alla realizzazione della vela al terzo con un lento e graduale passaggio – probabilmente sviluppatosi nella marineria minore tra il XVII ed il XVIII secolo – parallelamente a quanto avvenuto sulle navi maggiori per la vela di mezzana, originariamente latina, divenuta poi randa di tipo assiale, per fasi successive. Le più antiche testimonianze relative all'impiego di questo tipo di vela sono il noto bassorilievo nella facciata della chiesa di S. Maria del Giglio a Venezia (1680) ed gli atti notarili di P. F. Benedettini conservati a Rimini, pressoché contemporanei. La trasformazione molto probabilmente iniziata in alto Adriatico si è poi estesa sino ad arrivare in Dalmazia e lungo la costa marchigiana, diffondendosi poi in Egeo, parzialmente in Puglia e anche nel mar Tirreno.

In Grecia tale tipo di vela è denominato a bratzera, dal nome della piccola imbarcazione tradizionale, tipica della sponda orientale dell'Adriatico, che spesso incrociava i trehandiri o i perame provenienti dall'Egeo. I vantaggi che hanno portato ad una rapida diffusione della vela "al terzo" in un ambiente così restio alle novità, si possono sintetizzare in una migliore manovrabilità rispetto a quelle precedenti, nella conseguente diminuzione di uomini necessari alla sua manovra e nella sua ottima compatibilità con gli scafi a fondo piatto o a pescaggio minimo. Sulle barche da pesca – fino al tramonto della vela – è risultata caratteristica la sua colorazione che era eseguita con la spugna e con colori facilmente reperibili,

ricavati dalle terre. Questo trattamento, oltre a preservare il tessuto, consentiva di rendere identificabile da lontano l'imbarcazione e anche di riconoscere di notte le linee dei matafioni; usanza che ha dato il via alla fine del '800 ad una vera e propria araldica tra i pescatori.

Anticamente l'utilizzo di questo tipo di vela era definito come armo a trabaccolo e solo nel tardo '700 si è arrivati all'attuale denominazione. Rappresenta il più naturale passaggio dalle più antiche vele quadrate e latine sino a giungere alla vela assiale, la marconi, espressione moderna della vela, in uso oggi sui moderni yachts.

SCHEDA 4

DENOMINAZIONE: Borella

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Gioco contadino per eccellenza della Marca trevigiana. La prima documentazione risale al '500

RADICAMENTO E DIFFUZIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: nella provincia trevigiana (TV)
- SOCIETA': 4 comunità ludiche
- PRATICANTI: alcune decine di persone
- EVENTI: sfide

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di precisione
- NUMERO DI GIOCATORI: individuale
  MATERIALI DI GIOCO: grossa boccia in legno di acero campestre (òpio) dal peso che varia da 500 grammi 1 kg. e i Birilli (detti "Soni") alti 60 cm.
- TERRENO DI GIOCO: simile al campo di bocce della lunghezza di circa 20 mt
- OBIETTIVO: abbattere i birilli disposti in verticale rispetto al punto di lancio della boccia

BORELLA

Comunità ludica: Gruppo Amici della Borella (Casale sul Sile – TV).
Gioco: *Borella*
Famiglia di appartenenza: birilli
Territorio: il territorio di Casale sul Sile è totalmente pianeggiante ed è caratterizzato da suoli argillosi e impermeabili che favoriscono la rete idrica superficiale: numerosi i fossi e i canali di scolo, quali il rio Serva, il Bigonzo, il Servetto e il Riolo. Il verificarsi di violente precipitazioni può provocare allagamenti di varia entità. Il fiume principale è ovviamente il Sile che scorre proprio presso il centro della cittadina. Nei dintorni di Casale sorsero numerose ville di patrizi veneziani: da ricordare villa Cornaro-Gabbianelli (fine XV secolo), villa Mantovani-Orsetti, villa Canossa (XVII secolo) e villa Bembo-Caliari (prima del XVII secolo).
Descrizione del gioco

- Storicità: la *Borella* era il gioco contadino per eccellenza della Marca Trevigiana, sia per il materiale (legno di acero campestre "òpio" un tempo diffusissimo nelle siepi e come sostegno per le viti), sia per i termini utilizzati, ed anche per i luoghi in cui era praticato: nei cortili delle case di campagna o tra i filari delle viti, oltreché ovviamente all'osteria.
  Qualcuno lo paragona al moderno gioco del bowling, ma per chi conosce la Borella –anche detta Borèa o Burèa- ricollega ad essa un fascino rustico fatto di cose sane e ben ancorate alla propria realtà e alla propria storia. Come si evince da G. De Pieri, Casier e Dosson, ieri e oggi, II ed., s.l., 1977, p. 17, la prima documentazione scritta risale alla fine del '500:
  "Durante la visita pastorale del 1592 un fabbriciere di Casier, interrogato sul comportamento del parroco Giacomo Antonelli, dichiarava: «… questo nostro prete zuoga a carte, e ogni zuogo pubblicamente con gran scandalo del populo, et anco l'havemo ripreso; l'ho visto anco zugar alla borella … »".
- Regole: il gioco consiste nel lanciare da una distanza di sedici metri la boccia per colpire i tre birilli messi in fila uno dietro l'altro per il lato lungo , dopo aver fatto rimbalzare a terra la boccia. Chi abbatte tutti e tre i "sòni" (birilli) con una sola palla fa "*San Martin*" (espressione che si usa per indicare che tutto è stato distrutto dopo una grandinata). Chi abbatte due sòni fa *"Gambarèl"* ossia quando un *sòn* fa lo sgambetto – o *sgambarèa* – ad un altro. È un gioco che richiede resistenza, prestanza fisica e allenamento perché tirare una boccia di questo peso richiede saper conciliare forza ed abilità. Ai fini del punteggio, i birilli valgono sempre un punto, sia che se ne abbatta uno o più, ma ci si può accordare per altri punteggi prima della partita.
- Spazio di gioco: la distanza di lancio è di circa 16 m dal primo birillo. Gli altri birilli sono posizionati a 1,35 metri l'uno dall'altro e a 1,5 metri dalla fine del campo.
- Materiali da gioco e artigianalità: la *Borella* si gioca con una grossa boccia di legno di "òpio" acero campestre, il cui peso varia da 500 grammi a un chilogrammo, e tre birilli in legno alti circa 60 cm chiamati sòni, posizionati su un trave in modo che siano rialzati da terra.
- Condizione attuale e prospettive future (rischio di estinzione): attualmente il gioco, a Casale sul Sile, è portato avanti da una quindicina di giocatori, tutti uomini che hanno dai 60 ai 75 anni.

Calendario della manifestazione: si gioca ogni mercoledì e venerdì a partire dalle 20.30.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 5

DENOMINAZIONE: Burea S'Gepera

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Gioco praticato fino a qualche decennio fa nel trevigiano

RADICAMENTO E DIFFUZIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: nel trevigiano
- SOCIETA': Gruppo Alpini Ponte della Priula (TV)
- PRATICANTI: -
- EVENTI: sfide

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di precisione
  NUMERO DI GIOCATORI: individuale
  MATERIALI DI GIOCO: disco in ferro (denominato Sgepera) e birilli di forma cilindrica
- TERRENO DI GIOCO: simile al campo di bocce
- OBIETTIVO: abbattere i birilli

BUREA S'GEPERA

(Gruppo Alpini Ponte della Priula)
REGOLAMENTO E DESCRIZIONE
Il gioco consiste nell'abbattere dei birilli di forma cilindrica disposti a "T" rovesciata (sul lato perpendicolare alla direzione di tiro sono disposti i 5 birilli gialli; parallelamente e in ordine sono disposti i birilli giallo, verde e rosso) e disposti su un supporto in ferro alto 40 cm. Tali birilli verranno abbattuti lanciando un disco in ferro (chiamato sgepera, da cui il secondo nome del gioco) di diametro 76 mm, spessore 9 mm e peso variabile dai 320 ai 350 g. I 9 birilli, alti 25 cm, sono identificati da vari colori (giallo , verde e rosso) ai quali corrispondono i vari punteggi.
Tirando il disco da una distanza di 13 m, se si abbatte solamente il birillo rosso si totalizzano 8 punti, per il verde sono 6 punti, mentre per il singolo birillo giallo sono 2 punti. Nel caso venissero abbattuti più birilli contemporaneamente, il punteggio sarà la somma di ogni singolo birillo (con valore di un punto), a prescindere dal colore dello stesso.

RIEPILOGO PUNTEGGI
-Birillo rosso 8 punti
-Birillo verde 6 punti
-Birillo giallo 2 punti
-Più birilli = n° birilli x 1 punto

STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNIT À LUDICA
Gioco del trevigiano recuperato dal Gruppo Alpini Ponte della Priola di Treviso che veniva giocato nella provincia fino a qualche decennio fa.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 6

DENOMINAZIONE: Soni

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Origini "misteriose", ma con testimonianze risalenti alla fine del 1200 nel veneziano

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRIORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: nella provincia di Verona
  COMUNITA' LUDICHE: Gruppo Alpini Bosco Chiesanuova (VR)
- PRATICANTI: -
- EVENTI: sfide

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di precisione
  NUMERO DI GIOCATORI: individuale
  MATERIALI DI GIOCO: piastra metallica (denominata "Siele) e birilli di legno
- TERRENO DI GIOCO: simile al campo di bocce
- OBIETTIVO: abbattere i birilli

SONI

REGOLAMENTO E DESCRIZIONE

Lo scopo del gioco del Soni e abbattere dei birilli con delle piastrelle metalliche. I birilli (di legno) sono 4, sono alti 34 cm e posti su dei supporti a circa 20 cm da terra. Anche le piastrelle (dette "siele") sono 4 e hanno un diametro di 8 cm e uno spessore di 1 cm. I birilli devono cadere su colpo diretto della piastra lanciata e ciascuno ha un punteggio proprio: rispettivamente 1, 4, 2, 3 punti. Ogni giocatore ha a disposizione 4 piastre per ogni turno di lancio, che tira da una distanza di 12 metri . Vince chi nei 5 turni di lancio totalizza il maggior numero di punti.

STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LUDICA

La tradizione dei giochi dei birilli di montagna spesso viene portata avanti dalle associazioni di alpini. Come il gioco della burea s'gepera di Ponte della Priula, anche il gioco veronese dei Soni viene praticato da una

associazione di alpini, e più in particolare dal Gruppo Alpini Bosco Chiesanuova. Bosco Chiesanuova è un comune di tradizione cimbra situato sui Monti Lessini a un'altitudine di circa 1200m, terra in passato vocata all'alpeggio e alla produzione del carbone bianco, e che oggi è divenuta uno dei più importanti centri turistici della Lessinia. I "Soni" si giocano tuttora nella frazione di Arzarè e nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo.
La Lessinia è una zona geografica situata per la maggior parte nella provincia di Verona e, parzialmente in quelle di Vicenza e di Trento.
L'economia s'incentra soprattutto sull'allevamento, sulla produzione casearia e sull'estrazione e la lavorazione del Marmo rosso e della Pietra della Lessinia.
Una parte del territorio lessinico costituisce il Parco naturale regionale della Lessinia che occupa un'area di oltre 10.000 ettari.

CURIOSITÀ
Questo gioco ha origini misteriose e per giocarci sono indispensabili un buon occhio e una buona mira. Il soni, per la modalità di gioco e per gli "attrezzi" usati, ricorda altri tre giochi: birilli, piastrelle e baccalin. Un gioco simile lo troviamo anche tra le province di Padova e Treviso dove per l'appunto i birilli da abbattere sono detti"zoni". *Ludus ad zonos, Ludus zonorum* è testimoniato a Venezia nel 1271 e 1290 dalla lapide secentesca presso le chiovere di San Rocco. Giuseppe Maria Mitelli, autore di un libro fondamentale per la storia del gioco, illustra nel 1702, con la didascalia "zun" ,un gioco con uomini intenti a giocare a birilli.
Nel dizionario etimologico del dialetto veronese (M. Bondardo Cfp San Zeno, 1988) si legge che la parola "soni" o "zoni" deriva dalla voce latina *cionu(s),* la quale deriva a sua volta dal greco *kìon, -ònos* che significa colonna, probabilmente per la forma dei birilli, che ricorda effettivamente una colonna in miniatura.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 7

DENOMINAZIONE: Spacciare

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Le origini coincido almeno con la nascita della Federazione Birillistica Trevigina (1948).

RADICAMENTO E DIFFUZIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: nel veneziano e nel trevigiano
- COMUNITA' LUDICHE: 27 società
- PRATICANTI: -
- EVENTI: campionati

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di precisione
  NUMERO DI GIOCATORI: individuale
  MATERIALI DI GIOCO: piastra di ferro e birilli
- TERRENO DI GIOCO: simile al campo di bocce. Campi fisse per gare ufficiali e campi mobili
- OBIETTIVO: abbattere i birilli

SPACCIARE

(A.S.D. birillistica le tre province di Noale)
REGOLAMENTO E DESCRIZIONE
Il giocatore, da una distanza di 13 m e posizionato sulla pedana, deve abbattere i birilli colpendoli, o in pieno, oppure toccando la parte superiore del cavalletto. Se la piastra dovesse prima toccare terra, il birillo non può essere considerato abbattuto.
I cinque birilli gialli frontali hanno il seguente punteggio:
Un solo birillo vale 1 punto (se abbattuti singolarmente o assieme ad altri)
Due birilli valgono 2 punti
Tre birilli valgono 6 punti
Quattro birilli valgono 8 punti
Cinque birilli valgono 10 punti

I quattro birilli: 2 gialli - 1 verde - 1 rosso, allineati verticalmente al giocatore, posizionati sul cavalletto, hanno il seguente punteggio:
i gialli valgono un punto comunque abbattuti
il verde sei punti da solo - assieme ad altri un punto
il rosso otto punti da solo - assieme ad altri un punto
Attrezzature:
・Campi fissi per gare ufficiali
・Campi mobili per gare di propaganda m. 16 x 2
・Cavalletto in ferro a forma di T capovolta (Larg. 82,50 x 82,50 alto da terra cm 42/45, superficie per appoggiare i birilli di cm 10 con nicchie da cm 7 di diametro e una profondità di mm 2 .
・Nove birilli (7 gialli - 1 verde - 1 rosso)
・Dieci piastre di ferro temperato dal peso di gr 330 - diametro cm 7,5 e uno spessore di mm 0,9
・Pedana di lancio con puntale in ferro .
STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LUDICA
Esiste un volume, scritto nel 1974, dal Sig. Carlo Albanese, dove si narra la cronologica successione di tutte le fasi agonistiche e le tappe più significative del gioco dei birilli, dai primi rudimentali birillistici a quelli più organizzati.
Dalla nascita della Federazione Birillistica Trevigiana (1948), fino a quella dell'Unione Interregionale denominata ENAL (1964), si accorparono e diedero il via, con la provincia di Mantova, al primo campionato interregionale, nel 1970.
Il 25 Marzo 1979 si costituì la Federazione Autonoma Birillistica Italiana (F.A.B.I.) associata al C.S.A.IN. e al CONI.
Attualmente tra Treviso, Conegliano e Pordenone esistono 27 società che disputano il Campionato Italiano.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 8

DENOMINAZIONE: Tò Vegna

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Si suppone che le origini possano risalire almeno al 1600, come da documenti presenti presso l'archivio storico di Mel (BL)

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: Bellunese
- COMUNITA' LUDICHE: CRAL di Farra di Mel
- PRATICANTI: circa 40 persone
- EVENTI: ritrovi occasioni e tornei

REGOLE DEL GIOCO

- **TIPO DI GIOCO**: a squadre simile al tennis
- **NUMERO DI GIOCATORI**: da uno a cinque per squadra
- **MATERIALI DI GIOCO**: pallina del diametro di cm 5
- **TERRENO DI GIOCO**: simile al campo di tennis
- **OBIETTIVO**: fare punto come nel tennis

TÒ VEGNA

(Cral Farrese)
REGOLAMENTO E DESCRIZIONE
Il Tò Vegna è una variante del gioco della palla, esso viene praticato in strada. Si gioca con una pallina, del diametro di 5 cm, detta "*bàla*", di gomma compatta, che permette un buon rimbalzo. La palla può essere colpita solo con alcune parti del corpo ed in particolare con gli avambracci (dalle mani ai gomiti) e le gambe (dai piedi alle ginocchia). Si fronteggiano due squadre e le situazioni di gioco sono simili a quelli del tennis. Il campo da gioco è diviso in due da una linea virtuale detta "*medho*" (mezzo), inoltre sono presenti altre due linee virtuali che vengono spostate dall'arbitro, chiamato *Sior*, a seconda delle situazioni di gioco. Le linee virtuali si chiamano *"cazhe"* (cacce) e sono rappresentate da un legnetto lungo circa 20 cm. Solitamente le squadre sono composte da uno ad un massimo di cinque giocatori. Si fa punto se gli avversari colpiscono la palla con parti del corpo diverse da avambracci e gambe, in tutte le situazioni di *"falo"* (fallo) e quando la

pallina tocca la “cazha” (caccia). I punti vengono calcolati come nel gioco del tennis, ovvero “15-30-40-gioco”.

STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LUDICA

Il Tò Vegna è un gioco tipico del bellunese, chiamato in passato anche “La Bala”.

Le conoscenze relative alle origini di questo gioco sono sempre state di pareri diversi: alcuni ritenevano che fosse stato introdotto una cinquantina di anni fa, altri affermavano che fosse giunto negli anni Venti per iniziativa di paesani ritornati dal Belgio dopo la prima guerra mondiale. Di fatto, grazie ad una ricerca operata su documenti custoditi nell'archivio storico del paese di Mel, si può affermare invece che le sue origini risalgano almeno al 1600. Ne sono a testimonianza, per esempio, alcuni verbali risalenti a quell'epoca relativi a disordini e tafferugli, generati da incomprensioni durante il gioco della palla e terminati davanti ai giudici. Una volta questo gioco si svolgeva soprattutto la domenica, dopo la messa e continuava fino al tramonto. Al giorno d'oggi il Tò Vegna si gioca in ritrovi occasionali o in tornei organizzati dal C.R.A.L. Farrese durante l’anno. Grazie al lavoro dell'associazione culturale il gioco del Tò Vegna è praticato attualmente da circa 40
persone.

CURIOSITÀ

Il nome Tò Vegna deriva dal rituale botta e risposta che precede la battuta della palla: chi batte avverte *“Tò” (prendi)*, chi riceve se è pronto risponde *“Vegna” (vieni).*

In questo gioco è di fondamentale importanza la velocità nelle reazioni più che la velocità negli spostamenti ed anche una buona coordinazione. Gli schemi motori fondamentali consistono nel calcolo delle traiettorie e nella percezione spaziale.

Nel Tò Vegna vengono utilizzate come sponde le case presenti sui lati del campo da gioco. E’ preferibile che quest' ultimo sia lateralmente delimitato da due file di case (vicolo o strettoia) ma è possibile giocare anche su campi delimitati da una sola fila, come ne è esempio il campo a Farra di Mel. In origine quest’ultimo era delimitato da due file di case, ma, in seguito a modifiche apportate nella piazza, una di esse è stata abbattuta, lasciando così i giocatori privi di una parte fondamentale del campo.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 9

DENOMINAZIONE: Balina

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Arrivato in Veneto al seguito delle truppe piemontesi e francesi durante le Guerre d'Indipendenza (1848-1866).

RADICAMENTO E DIFFUZIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: nella provincia di Verona
- SOCIETA': una comunità ludica a Valeggio sul Mincio (VR)
- PRATICANTI: decina di persone
- EVENTI: sfide

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco a squadre, simile al tennis, che consiste nel colpire la palla con le mani
- NUMERO DI GIOCATORI: 3 o 6 giocatori per squadra
- MATERIALI DI GIOCO: palla
- TERRENO DI GIOCO: campo di gioco rettangolare
- OBIETTIVO: vincere il match conquistando 4 giochi (punteggio 15-30-40-gioco)

BALINA

Comunità ludica: Gruppo Noi (Santa Lucia ai Monti, Valeggio sul Mincio - VR)
Gioco: *Balina*, una delle molteplici varianti della palla elastica con cui ne condivide anche la storia.
Famiglia di appartenenza: sferistica
Territorio: circondata dalle colline moreniche e attraversata dal fiume Mincio, Santa Lucia ai Monti è una frazione di Valeggio sul Mincio, nella provincia di Verona e al confine con la provincia di Mantova. Situato in zona tranquilla, tra vigneti e pescheti, si trova a soli dieci minuti dal Lago di Garda e offre itinerari poco impegnativi per avventurarsi, in bicicletta o a cavallo, lungo le strade del vino Custoza alla riscoperta dei sapori e della tradizione.
Descrizione del gioco
・Storicità: pare che il gioco della *Balina* (pallina) sia arrivato in Veneto al seguito delle truppe piemontesi e francesi durante le guerre d'Indipendenza. Veniva praticato nelle zone dell'Ovest Veronese e nei dintorni (Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda), nel Mantovano e nel Bresciano. Attualmente questa modalità di gioco si pratica quasi esclusivamente nel Comune di Valeggio sul Mincio, nella Parrocchia di Santa Lucia ai Monti e precisamente nello spazio "Noi". Il gioco è tornato alla ribalta in seguito alla crisi energetica del 1973 quando, a causa delle ristrettezze economiche, la popolazione aveva riscoperto il piacere di passare le domeniche in piazza a giocare.

・Regole: le squadre sono composte dai 3 ai 6 giocatori ciascuna. L'incontro consiste in 4 giochi e termina quando una delle due squadre arriva per prima a quota 4. Il punteggio del singolo gioco è di 15 - 30 - 40 - gioco a modalità con vantaggio (ad esempio, se si arriva 40 pari, il punteggio ritorna a 30 e si prosegue fino al gioco).
Il gioco inizia con la battuta eseguita dalla linea di fondo. Il battitore deve avviare la palla colpendola con la mano aperta o con il pugno in modo da farla cadere oltre la linea di mezzo. Nelle fasi del gioco si può colpire la pallina al volo oppure dopo un rimbalzo e per colpire è valido tutto l'avambraccio. Se la pallina colpisce altre parti del corpo o viene colpita con entrambe le mani, è considerato fallo. Anche se la palla non supera la linea mediana in battuta, viene toccata due volte consecutivamente dalla stessa squadra o esce lateralmente o sul fondo, si commette fallo. Per ogni fallo si assegnano 15 punti alla squadra avversaria.
Il gioco si può praticare in due versioni:
- "a cordino": con corda o rete sulla mediana del campo. Lo scopo del gioco è quello di far passare la palla sopra la rete in modo da creare difficoltà all'avversario nel doverla ribattere;
- "a cacce": in campo libero. In una prima fase di gioco si realizzano due mete (che vengono segnate sulla linea laterale), quindi si inverte la posizione delle squadre in campo e si prosegue giocando per la conquista delle stesse mete (cacce).
・Spazio di gioco: la *Balina* si gioca in un campo di forma rettangolare e, come in molti giochi di piazza, uno dei due lati lunghi può essere costituito da un caseggiato o da un muro. Il campo è lungo circa 18/20 metri e largo 7/9 metri.
・Racconto della comunità: ogni domenica mattina un discreto gruppo di uomini (circa 15) si ritrova nei pressi della chiesa di Santa Lucia ai Monti per riproporre vecchie e nuove sfide in tale gioco. Ci sono pochi giovani, perché la domenica mattina preferiscono dormire e anche perché non è mai stata fatta una vera campagna di promozione per coinvolgerli. In passato la *Balina* si giocava anche in modalità "in sala" per il fatto che veniva praticata in una vera e propria sala, quella che oggi è stata trasformata nel Ristorante Mazzi in Località Mazzi a Valeggio sul Mincio.
・Materiali da gioco e artigianalità: una volta si giocava con la palla fatta con un pezzo di stoffa e gli elastici, oggi si usano le palle da tennis dalle quali viene tolta la copertura in feltro, rimane così l'interno composto da una sfera di gomma. Se si gioca in modalità "cordino", occorre anche una corda per la rete.
・Condizione attuale e prospettive future (rischio di estinzione): il gioco della *Balina* è conosciuto da pochissime persone di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Anche nelle pubblicazioni specialistiche sui giochi sferistici si afferma che a Verona non viene praticato più nessun gioco di questo tipo. Questo fa aumentare ulteriormente il valore di questi giocatori, veri e propri paladini di una tradizione popolare in pericolo di estinzione.
Curiosità: si gioca per stare insieme e perciò spesso si accosta il gioco a una colazione fatta a base di salumi e vino come ulteriore momento di socializzazione. Tra i giocatori più forti si ricordano Augusto Vicentini, "Mara", il signor Renzo di Malavicina, "Caccia" e Cesare Pressini.
Calendario della manifestazione: ogni domenica mattina.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 10

DENOMINAZIONE: S-Cianco

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI: antico Egitto, in Veneto vi sono testimonianze risalenti alla Repubblica Serenissima

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: Verona (S-Cianco), Vicenza (Concio), Belluno (Mazza e Pindol), Venezia (Mazza e Pindolo) e Padova (Tosca e Pindol)
- SOCIETA': circa 20 (S-Cianco)
- TESSERATI: dato non disponibile
- EVENTI: campionato veronese di s-cianco, tornei in provincia di Vicenza, di Verona e vari eventi in occasione di Feste Popolari in comuni delle province venete.

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di abilità con bastone
- NUMERO DI GIOCATORI: individuale o squadra
- MATERIALI DI GIOCO: mazza (bastone di battuta), lippa e base
- TERRENO DI GIOCO: superficie pianeggiante
- OBIETTIVO: colpire la lippa col bastone cercando di mandarla il più lontano possibile

S-CIANCO

Le prime testimonianze certe risalgono alla XI-XII dinastia egizia (2205-1778 a.c.). Il gioco è conosciuto in Italia con il nome Lippa, nel Veneto vanta tradizioni antichissime con testimonianze lapidee durante la Repubblica Serenissima e assume nomi diversi a seconda del luogo: a Venezia "massa e pindolo", a Padova "tosca e pindol", a Vicenza "concio", a Verona "s-cianco". Il reperto più importante in Italia è stato scoperto negli anni 90 a Bovolone (VR), datato intorno al XVI secolo, ora custodito dalla Sovraintendenza Archeologica di Verona.

REGOLE DEL GIOCO

Regole fondamentali:

Il battitore è eliminato (e quindi il suo turno di battuta non porta punteggio alla squadra) se:

- la lippa in qualunque fase del gioco, tocca la mare o si ferma all'interno dell'area piccola;
- il bastone (tenuto dal battitore), in qualunque fase del gioco, tocca terra;
- la lippa , nelle fasi di attacco del battitore, viene preso al volo dai difensori.

Terminata la fase di attacco con i tre colpi di allontanamento della lippa, l'attaccante dichiara la misura, in "maneghi" – bastoni , della distanza che intercorre dal punto in cui si è fermato la lippa all'area piccola.

La squadra in difesa può accettare o meno la misura. Nel caso accetti, l'attaccante prende tanti punti quanto il numero dei "maneghi" - bastoni dichiarati. In caso di contestazione, si verifica usando il "manego" - bastone come misuratore. Se il numero dei "maneghi" - bastoni è pari o superiore a quello dichiarato, l'attaccante raddoppia i punti, se inferiore viene eliminato e non acquisisce alcun punteggio. Quando tutti i quattro giocatori della squadra in attacco hanno effettuato il loro turno di battuta, si invertono i ruoli e attacca la squadra che era in difesa.

La partita è fatta da uno (minimo) a più turni di attacco/difesa. Vince la squadra che durante i propri turni in attacco ha complessivamente totalizzato il maggior numero di "maneghi" (punti) . La squadra in difesa deve sempre usare protezioni per il viso.

Esistono due sistemi di gioco:

A. Lippa con solo battuta:
il giocatore dopo aver battuto la lippa misura la distanza raggiunta dalla base al punto di arrivo con lo stesso bastone di battuta (cm 50); tante misure intere tanti punti: il numero di battute a disposizione del giocatore varia secondo le varianti locali, ma è sempre dichiarato all'inizio di gara generalmente sono 10 battute nelle gare di singolo e 5 per ogni giocatore in caso di gare a squadra.
La somma delle "misure" guadagnate nelle varie battute valide costituisce il punteggio totale del giocatore o della squadra; vince che acquisisce maggiori punti.

B. Lippa battuta con avversari alla "presa":
dopo che il giocatore ha battuto la lippa, l'avversario (o tutti i componenti la squadra avversaria) cerca di arrestare la lippa, prima che tocchi terra, con le mani o più sovente con cappelli o straccio o palette di legno. Se l'avversario riesce a prendere la lippa '•brucia1' la battuta al giocatore riducendo cosi il numero dei tiri validi; se invece la lippa tocca terra, la battuta è valida e si misura.
Della versione B) esiste anche una variante molto interessante detta "con rilancio o servizio" tipica della zona piemontese. Le regole sono perfettamente simili al gioco dello Tsan alle quali si fa rinvio.

MATERIALE

mazza – bastone cilindrico di legno lungo dai 40 ai 50 cm e dai 2,5 ai 2,8 cm di circonferenza.
lippa – bastoncello di legno a forma di fuso lungo dai 10 ai 12 cm dello stesso diametro della mazza.
base – tavolozza rettangolare di cm 50 x 30.

defbc481

SCHEDA 11

DENOMINAZIONE: Tiro alla Fune

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Antichissime risalenti al 2500 avanti Cristo in Egitto

DIFFUSIONE E RADICAMENTO NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: province di Padova, Treviso, Venezia e Belluno
- SOCIETA': almeno una decina
- PRATICANTI: 160
- EVENTI: vari eventi a livello agonistico

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: gioco di forza
- NUMERO DI GIOCATORI: suddivisi in squadre di 8 unità a seconda del peso complessivo della squadra
- MATERIALI DI GIOCO: corda di canapa di circonferenza non meno di 10 cm. (100 mm.), o più di 12,5 cm. (125 mm) e deve essere libera da nodi o altri appigli per le mani e una padana di legno
- TERRENO DI GIOCO: su prato o in palestra
- OBIETTIVO: trascinare la squadra avversaria oltre la linea di centro segnata sul terreno

TIRO ALLA FUNE

1. Lo sport del Tiro alla Fune è praticato da squadre suddivise per categorie e per classi di peso. Tutti possono praticare questo sport sia uomini che donne;

2. L'età minima per prendere parte a gare di Tiro alla Fune è fissata in 15 anni compiuti;

3. Ogni squadra di tiratori è composta da 8 membri che tireranno dall'inizio di una gara, La gara si considera iniziata quando le squadre sono nella posizione di tiro sotto la diretta supervisione del giudice di gara;

4. Ogni squadra può disporre di una riserva che potrà essere utilizzata per sostituire uno qualsiasi dei tiratori della squadra. La sostituzione può avvenire solo una volta e può essere fatta per ragioni tattiche o per infortunio. La riserva deve essere di peso uguale o Inferiore al tiratore da rimpiazzare e deve essere autorizzata dal Capo degli Arbitri;

defbc481

5. Nel caso di un nuovo infortunio la squadra può continuare a gareggiare con soli 7 tiratori. La squadra che rimane con meno di 7 tiratori non può continuare la gara stessa.
6. Ogni squadra può avere un proprio allenatore che diriga le tirate;
7. Ogni componente la squadra dovrà indossare abiti sportivi consistenti in pantaloncini, maglie sportive in cotone o jersey e calzini fino al ginocchio. Le protezioni contro l'usura dei vestiti e il danneggiamento dell'epidermide devono essere approvati dai giudici. Le cinture protettive sono ammesse solo se indossate sopra gli abiti sportivi. La protezione contro l'usura della maglia del capocorda è ammessa se non supera un massimo di 5 centimetri e deve essere posta sotto la maglia nella zona dove la corda avvolge il corpo.
8. E' ammesso l'uso di resine per facilitare la presa sulla corda ma l'uso è ristretto alle sole mani;
9. La pesatura deve essere eseguita con i tiratori in pantaloncini senza gli scarponcini da gara;
10. Gli scarponcini dei competitori devono avere la suola, il tacco, e i lati perfettamente lisci senza puntali o piastre metalliche sotto le suole; è solo permessa applicare una piastra liscia sotto il tacco con uno spessore massimo di 6,5 mm.;
11. La corda di gara deve avere una circonferenza di almeno 10 cm e una lunghezza non inferiore a 33,5 metri. I nastri adesivi o marcature della fune devono essere fissati in modo tale che il giudice possa regolarli se la corda si allunghi o restringa. I nastri o marcatura saranno posti 1 al centro della corda, 2 a quattro metri dal centro in entrambi i lati, 2 a cinque metri dal centro in entrambi i lati. I nastri devono essere di tre colori diversi;
12. L'area di tiro deve essere piana, coperta d'erba con una linea al centro del terreno di gara; per quanto riguarda le gare indoor deve essere fatta di materiale adatto a sostenere sufficiente frizione delle scarpe sportive da gara;
13. All'inizio della gara il primo tiratore afferrerà la corda il più vicino possibile alla marcatura, la corda non potrà essere passata attraverso nessuna parte del corpo;
14. Ogni giocatore deve tenere la corda con entrambi le mani con le palme rivolte verso l'alto e la corda passerà tra il corpo e la parte superiore del braccio dello stesso tiratore: ogni altra presa che ostacoli il libero movimento della corda è infrazione alle regole;
15. Il tiratore alla fine della corda sarà chiamato uomo ancora, la corda passerà lungo il corpo diagonalmente attraverso la schiena e sopra la spalla opposta da dietro a davanti, il rimanente della corda passerà sotto l'ascella in direzione all'indietro ed esterno. Il capocorda afferrerà poi la parte diritta della fune con entrambi le mani con le palme rivolte in alto e braccia estese in avanti.
16. Durante la gara non è ammesso compiere queste infrazioni:
– sitting, sedersi
– leaning, toccare il terreno con parti del corpo all'infuori dei piedi
– locking, ostacolare il movimento libero della corda con tenute non regolamentari
– grip, utilizzo di prese diverse da quelle ammesse
– propping, tenere la corda in posizione diversa da quanto richiesto dalla norma
– position, sedersi su un piede o su un arto e non estendere i piedi in avanti
– climbing, arrotolare la corda alle mani
– rowing, sedersi sul terreno mentre i piedi si muovono all'indietro
– anchor, il capocorda assume posizioni diverse dalla norma
– trainer, se l'allenatore parla con la squadra mentre sta tirando
– inactivity, viene decretato nel caso in cui le due squadre si impegnano senza successo ottenendo uno stallo
– footholds, quando un tiratore predispone tacche sul terrone di gara prima che sia dato il comando di partenza
17. Una squadra si deve considerare squalificata quando riceve 2 avvisi di infrazione nel corso di una stessa tirata. E' infrazione anche se un tiratore offende;
18. Una tirata dura in media tre minuti;

defbc481

19. Una gara a punti è costituita di tanti match ed ogni matches consiste in due tirate; viene concesso un ragionevole tempo di riposo tra le due tirate che non può superare i 6 minuti massimi.

20. Prima di iniziare la gara si procederà con sorteggio alla scelta del campo, dopo la prima tirata le squadre cambieranno lato, se fosse necessaria una terza tirata per sorteggio verrà deciso il lato del campo;

21. Vince una tirata la squadra che avrà tirato per prima uno dei lati marcati oltre la linea di centro segnata sul terreno oppure per squalifica della squadra avversaria;

22. Il match è costituito da 2 tirate, la squadra vincente due tirate acquisirà 3 punti; le squadre vincenti ognuna una tirata avranno 1 punto ciascuno. Nel caso di semifinali o finali i punteggi saranno assegnati così: la squadra che vince il match con due tirate avrà 3 punti, la squadra che vince dopo lo spareggio avrà 2 punti e l'avversaria 1 punto;

23. I giudici per ogni incontro sono tre, 1 giudice capo e 2 giudici laterali. Il giudice in carica nel dare un avviso lo indicherà con il comune codice dei segnali nominando la squadra e aggiungendo" primo avviso" o "ultimo avviso" la decisione del giudice o dei giudici sarà finale e per sempre;

24. I giudici laterali agiranno tutte le volte sotto la direziono del giudice in carica, durante le irate prenderanno posto sul lato opposto al giudice in carica e segnaleranno le opportune infrazioni usando i segnali codificati;

25. Il termine di una tirata sarà segnalata dal giudice in carica fischiando e puntando la mano verso la squadra vincente;

BREVI CENNI SULL'ORIGINE DEL TIRO ALLA FUNE

Il tiro alla fune, come praticamente tutti gli altri sport, trae le sue remote origini da cerimonie rituali, documentate in paesi molto lontani: Birmania, Borneo, Corea, Nuova Zelanda, Congo e le Americhe. Connesso alla simbologia delle «forze contrastanti» (bene-male; vita-morte, luce-ombra, il principio maschile e quello femminile, il cielo e la terra, yang e ying, insomma l'espressione del dualismo della complementarietà universale), era praticato in occasione di cerimonie propiziatrici di buon tempo e di abbondante raccolto, e di cerimonie funebri.

La documentazione del tiro alla fune come sport risale ad un'iscrizione egiziana del 2.500 a.C. sulla tomba di Mezera-Ku in Sakkara. Negli antichi giochi olimpici (500 a.C. il tiro alla fune era praticato sia come attività sportiva autonoma, sia come pratica di allenamento per altre discipline. Nel XII secolo era praticato alla corte degli imperatori cinesi, mentre nel XII e XIV secolo risulta presente in Mongolia e Turchia; in Europa occidentale è documentato intorno al Mille resoconti di competizioni in Scandinavia (dove tuttora questo sport è popolare) e Germania lo citano come «prova di forza».

Nel XV e XVI secolo appare in Francia (jouer a tirer la corde) ed in Gran Bretagna (tug of war) ed è in questo periodo che nasce una prima regolamentazione selezionando gli atleti tra giovani di ugual peso. Il tiro alla fune come sport organizzato nasce in Europa verso la fine del secolo scorso: prima a livello di singoli Clubs, poi come Associazioni e Federazioni di Clubs. In Gran Bretagna nel 1880 è fondata la Amateur Athletic Association, che comprendeva le discipline del salto, lancio del peso e, appunto del tiro alla fune.

Le regole non erano però chiare e precise e tra i vari paesi non esistevano regolamenti uniformi, a cominciare dal numero dei componenti della squadra, che variava da 4 a 8. Il tiro alla fune fu sport olimpico per circa 50 anni (1870-1920); in seguito fu cancellato da una delibera presa a maggioranza dal Comitato Olimpico Internazionale quando si stabilì di ridurre il numero degli sport partecipanti. Se n'ebbe come conseguenza un'interruzione dell'attività internazionale, anche se in molti Stati la disciplina continuò, seguita da un largo numero di appassionati.

Ogni singola Associazione Nazionale sviluppò una propria indipendente organizzazione: nel 1933 venne fondata la Federazione svedese, cui fece seguito nel 1958 quella inglese e nel 1959 l'olandese. Si ebbe così una ripresa dell'attività internazionale. Nel 1960, George Hutton della Federazione Inglese, prese l'iniziativa di organizzare una Federazione Internazionale, che potè attuare grazie alla collaborazione della Federazione Svedese, dando così vita alla Tug of War International Federation (TWIF). Nel 1964 in Svezia si ebbero, ancora in forma sperimentale, i primi

campionati europei della categoria 720 kg (i «massimi»); ma il vero rilancio internazionale del gioco si ebbe l'anno successivo.

Nel 1965, infatti, la Federazione Internazionale patrocinò i «Giochi del Baltico» a Malmoe (Svezia) con la partecipazione della Danimarca, Gran Bretagna, Olanda e Svezia; in tale occasione furono adottate le stesse regole che vigevano per il tiro alla fune quando era uno dei giochi olimpici; in seguito le regole furono modificate, senza però intaccare la struttura fondamentale. In quello stesso anno si ebbe il primo effettivo e riuscito campionato europeo al Crystal Palace di Londra.

Nel 1968, i campionati furono estesi alla categoria 640 kg («medi») e nel 1979 ai 560 kg («leggeri»); nel 1986 si tennero i primi campionati femminili mondiali (distinti in due categorie, 560 kg e 520 kg). Nel 1975, quando oltre a diverse federazioni di paesi europei si erano affiliate quelle di Stati extra europei, si tenne il primo campionato del mondo.

Sia i campionati mondiali che quelli europei, nella categoria dei massimi (720 kg) furono monopolio dell'Inghilterra sino al 1983; nei medi, furono vincitori anche il Galles (1969, 1977), l'Irlanda del Nord (1970), l'Eire (1982, 1984 e 1987), la Svizzera (1981, 1983, 1985) e la Svezia (1973); nella categoria 560 kg vinsero l'Inghilterra (1979, 1984, 1988), l'Eire (1986 e 1987) e la Svizzera (1982, 1985).

Nella categoria 720 kg l'Eire interruppe la serie vittoriosa dell'Inghilterra nel 1984, bissando nel 1985; il titolo mondiale passò nel 1986 all'Olanda e nel 1988 all'Eire; quello europeo all'Inghilterra nel 1987 e alla Svizzera in questo 1989.

Per ragioni finanziarie, i campionati mondiali e quelli europei si alternano ogni anno. I campionati femminili sono stati sempre vinti in entrambe le categorie dalla Svezia.

defbc481

SCHEDA 12

DENOMINAZIONE: Tiro con la Balestra

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Antiche. in Veneto nel XII-XIII sec. Diffuso in tutto il mondo

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO:

- **ZONE IN CUI VIENE PRATICATO**: Venezia (Chioggia)
- SOCIETA': **1 comunità (Compagnia Balestrieri Palio della Marciliana)**
- PRATICANTI: **33**
- EVENTI: rievocazione storica in Chioggia – Palio della Marciliana e Palio delle Balestre grosse – partecipazione a campionati, altri eventi

REGOLE DEL GIOCO

- **TIPO DI GIOCO:** gioco di abilità e precisione
- **NUMERO DI GIOCATORI: a squadre**
- **MATERIALI DI GIOCO:** balestra e bersaglio
- **TERRENO DI GIOCO:** campo di gara
- **OBIETTIVO:** di precisione nel centrare il bersaglio

TIRO ON LA BALESTRA

PRIMO REGOLAMENTO TECNICO PER IL TIRO CON LA BALESTRA E REGOLAMENTI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI GARA

Le balestre possono essere di qualsiasi foggia e materiale purché storicamente verosimili; in particolare gli archi possono essere di qualsiasi materiale, anche moderno, purché di foggia simile all'antico ed opportunamente mascherato.

Le balestre potranno essere fornite di sistemi di mira solo se la tipologia di tali sistemi è documentata per l'epoca di riferimento della balestra e del balestriere al tiro.

E' necessaria la presenza di una sicura efficiente che impedisca lo sgancio fortuito.

Può essere usato ogni tipo di ausilio al caricamento purché storicamente documentato per le balestre da imbraccio.

La balestra deve essere imbracciata dal tiratore senza l'ausilio di appoggi.

I dardi devono essere in legno, simili per disegno a quelli d'epoca, e non possono avere punte a lame taglienti o munite di barbe. Devono essere conservati in appositi contenitori (faretre o altro contenitore storicamente attendibile) in maniera tale da non costituire pericolo o intralcio.

E' ammessa la effettuazione di dimostrazioni di tiro e gare in abito contemporaneo purché i balestrieri indossino un abbigliamento sobrio, adatto alla attività sportiva e recante i distintivi della propria squadra.

Nelle Manifestazioni o gare o esibizioni in abito storico è possibile: indossare armi ornamentali (spade, pugnali e altro) purché di foggia consona e portati in maniera tale da non essere d'impaccio o pericolosi; l'abbigliamento dovrà essere storicamente verosimile anche in accordo al modello di balestra utilizzata, e non dovrà creare impaccio durante il tiro.

Ogni partecipante, per accedere al campo di tiro, dovrà essere autorizzato dal Maestro di Campo che controllerà attrezzatura, abbigliamento e accessori e potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere sistemazioni e/o variazioni o non consentire l'accesso.

Ogni partecipante dovrà essere coperto da propria Assicurazione RCT, pena la esclusione dalla attività di tiro e l'obbligo di allontanarsi dal campo di gara. Il Maestro di Campo si accerterà della ottemperanza all'obbligo.

Ogni compagnia dovrà nominare un Capitano, che sarà il responsabile della regolarità assicurativa e del comportamento dei propri iscritti e che è l'unico autorizzato a raccogliere o presentare rimostranze.

I Capitani, prima dell'inizio della gara, dovranno fornire al Maestro di Campo l'elenco dei propri iscritti.

L'ordine dei tiri sarà deciso dal Maestro di Campo, sentiti i Capitani.

Norme di comportamento in campo:

E' fatto obbligo di:

1. raggiungere la linea di tiro solo su ordine del Maestro di Campo
2. caricare sulla linea di tiro e solo dopo l'ordine del Maestro di Campo
3. caricare tenendo la balestra in orizzontale puntata verso i bersagli
4. tirare solo dopo l'ordine del Maestro di Campo
5. abbandonare la linea di tiro solo con la balestra scarica
6. non attardarsi sulla linea di tiro

E' vietato:

1. entrare in campo senza l'autorizzazione del Maestro di Campo
2. usare oggetti moderni in campo (orologi, oggetti in plastica, telefoni, telecamere, bottiglie, lattine, ecc.)
3. fumare
4. ubriacarsi

E' il Maestro di Campo che dà l'ordine di recuperare i dardi; sono i capitani che supervisionano l'operazione di recupero e segnano, di comune accordo, il punteggio; in caso di disaccordo è il Maestro di Campo che decide.

In caso d'inconvenienti tecnici (inceppamento, rotture ecc.) il balestriere deve richiedere l'intervento del Maestro di Campo, il quale valutata la situazione darà le opportune direttive.

In caso di caduta del dardo, NON si potrà raccoglierlo, se non dopo la fine dei tiri, ma si potrà tirare un altro dardo se quello caduto è raggiungibile dalla linea di tiro senza abbandonare la stessa; in caso contrario sarà considerato come tirato.

Tutti i partecipanti devono tenere un atteggiamento decoroso e rispettoso dei luoghi e delle persone presenti.

Il mancato rispetto delle norme su riportate sarà punito dal Maestro di Campo con il richiamo e/o l'allontanamento dal campo a suo insindacabile giudizio.

GARA AD ELIMINAZIONE CON TIRO AGLI ANELLI

A disposizione portabersagli da arceria sui quali verranno posti in sequenza dei cerchi metallici di diametro di 30 cm per la prima volè,di 20 cm per la seconda,di 10 cm per la terza e un cerchietto di 6 cm per la finale. Al centro dei bersagli farà riferimento sempre un bollino rosso di circa 6 cm.
Ogni tiratore avrà a disposizione 3 verrette; passerà il turno chi metterà una verretta all'interno del cerchio metallico previsto dal turno. Se in finale ci saranno più tiratori nel cerchio di 6 cm. alla stessa distanza dal centro del cerchio,essi avranno a disposizione un solo tiro sul medesimo bersaglio di 6 cm.. Anche in tal caso la classifica sarà formata in base alla distanza dal centro di questa unico verretta.

GARA AD ELIMINAZIONE CON IL TIRO ALLA CELATA

A disposizione portabersagli da arceria su cui saranno poste tre sagome di legno rappresentanti una celata (elmo) con visiera tagliata a **T**. Nella parte superiore orizzontale della T sarà individuato un punto centrale per riferimento dei Giudici.
Ogni tiratore avrà 3 verrette a disposizione delle quali una deve essere scagliata nella **T** per passare il primo turno.
Per il secondo turno,la parte superiore orizzontale della **T** avrà punteggio 10 e la parte restante verticale avrà punteggio 5.
Sempre con tre verrette a disposizione i tiratori cercheranno di fare maggior punteggio possibile.

Tra i punteggi uguali lo spareggio verrà effettuato con una sola verretta da infilare nella parte superiore orizzontale della **T**. Di più verrette in bersaglio vince la più vicina al segno centrale; il secondo e terzo posto saranno attribuiti in base alla distanza dal punto di centro individuato.

DESCRIZIONE CAMPO DI TIRO PER BALESTRA STORICA DA BRACCIO

Vedi ALL. 1

Lo schema di campo di tiro per la Balestra Storica da Braccio-specialità sportiva della Federazione F.I.G. e S.T./C.O.N.I.- di cui all'allegato 1 è uno schema generale che deve essere adattato alle variabili e reali situazioni del terreno.
Ferma restando la distanza di tiro per questo modello di campo, che si è individuata in m.25 tra la linea di tiro e la linea del bersaglio, i principi a cui deve ispirarsi la individuazione e delimitazione del campo di tiro sono i seguenti:

1. L'area di sicurezza INACCESSIBILE a chiunque in corso di esercizio del tiro è individuata da un tronco di cono – denominato Cono di Sicurezza – avente per altezza la distanza di tiro, per base minore la linea con le postazioni di tiro (m.3 per 3 tiratori) e per base maggiore la linea dei bersagli che dovrà essere al minimo 3 volte la base minore. Avendo disponibilità di spazio, il Cono di Sicurezza riferito allo schema generale di cui all'All.1 dovrà ampliarsi fino ad un massimo di 20 m. dal bersaglio centrale mantenendo inalterata la lunghezza della base minore. Sul terreno

detta area potrà essere individuata da picchetti e nastro bianco/rosso o altro che segnali efficacemente e delimiti la zona interdetta. L'accesso alla linea di tiro da parte dei tiratori potrà avvenire solo posteriormente dalla zona di attesa. L'accesso al Cono di Sicurezza sarà permesso dal Maestro di Campo o Giudici di Campo SOLO a linea di tiro sgombra e tiratori con balestre scariche a corda NON tesa. Il tiro sarà SEMPRE comandato dal Maestro di Campo o Giudici di Campo solo dopo verificata sgombra l'area all'interno del Cono di Sicurezza e zone posteriori ai bersagli.

2. Perpendicolari alla base maggiore del Cono di Sicurezza si individueranno sul terreno due linee di Limite Zona Interdetta al Pubblico all'interno delle quali non dovrà di norma essere previsto l'accesso del pubblico. L'accesso nell'area suddetta sarà possibile al personale designato di servizio ed ai preposti al controllo del tiro. Non sarà accessibile neppure ai tiratori in attesa o che hanno effettuato il tiro.
3. Il bersaglio sarà posto mediamente con il centro a m. 1,30 dal terreno e su supporto da arceria o comunque di buona solidità tale da non permettere la fuoriuscita posteriore delle verrette.
4. Il campo di tiro dovrà possibilmente-compatibilmente con le caratteristiche del terreno- essere orientato in modo da avere dietro la linea bersagli degli ostacoli verticali quali staccionate, mura prive di finestre, terrapieni di almeno m.2,50 di altezza o rete battifreccia adeguata; sempre compatibilmente con le caratteristiche del terreno si dovranno sfruttare al massimo possibile ostacoli naturali o artificiali esistenti per delimitare le zone di sicurezza e di interdizione al pubblico (fossi, fossetti, muri, recinzioni e quanto altro).
5. In caso che posteriormente alla linea bersagli non esista alcuna protezione, similmente a quanto previsto per il tiro con l'arco, sarà prevista una zona interdetta e come tale delimitata da picchetti e nastro bianco-rosso o altro ausilio idoneo per segnalare la non accessibilità alla zona. Il comando di effettuazione del tiro potrà essere dato dal Maestro di Campo o Giudici solo dopo aver verificato che la zona anzidetta è sgombra da persone. Il limite di detta zona dalla postazione di tiro sarà di circa m.90 per tutta la larghezza della linea dei bersagli.
6. Le norme qui stabilite potranno essere integrate o modificate nell'ambito della Commissione Nazionale di Specialità ed approvate dai competenti organi Federali.
7. Per la attività di tiro effettuata in ambiente chiuso o in cui comunque i tiratori possono trovarsi fino ad un massimo di m.5 fuori dall'ambiente stesso (palestre, corridoi, tunnel e simili) è sufficiente che sia inibito l'accesso alla zona di attesa da persone non facenti parte della o delle società affiliate FIGeST e che il restante spazio sia chiuso o con accesso interdetto lateralmente e in zona bersagli.
8. La Polizza infortuni e RCT NON subordina la copertura assicurativa alla omologazione del Campo di Tiro. Ne consegue che, fermo l'obbligo di osservare la normativa sulla sicurezza comunicata alla FIGeST, i Tesserati sono comunque coperti dalla garanzia durante la attività di tiro, evitando sempre e comunque situazioni e comportamenti che possano configurare il determinarsi di una colpa grave.

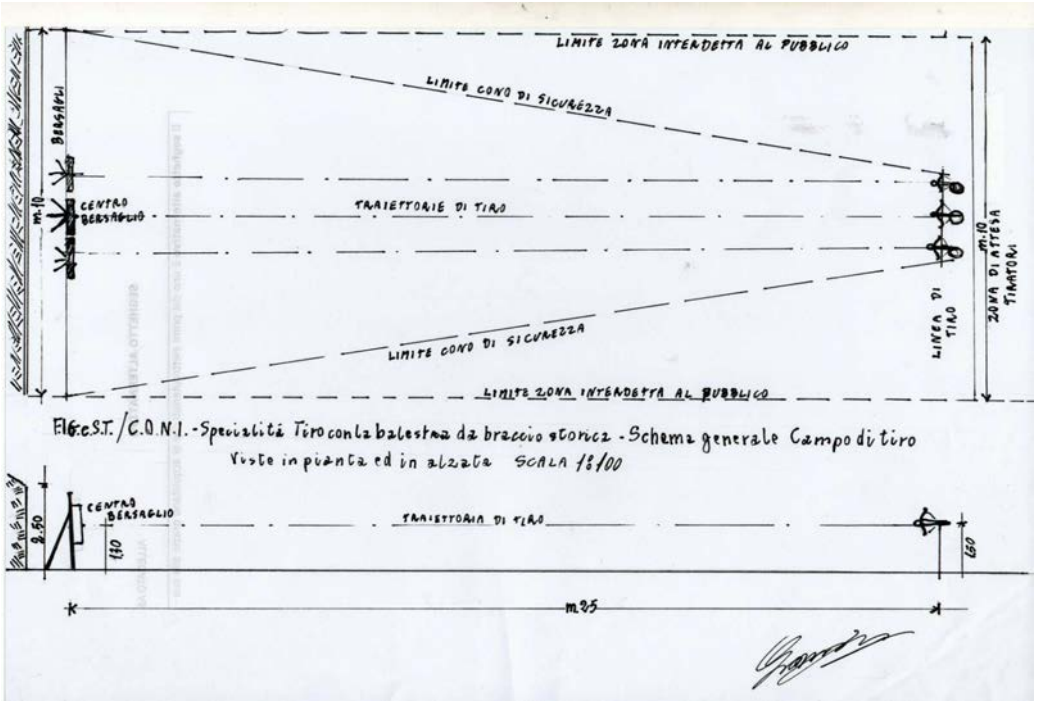
LIMITE ZONA INTERDETTA AL PUBBLICO
LIMITE CONO DI SICUREZZA
BERSAGLI
m.10
CENTRO BERSAGLIO
TRAIETTORIE DI TIRO
LINEA DI TIRO
m.10
ZONA DI ATTESA TIRATORI
LIMITE CONO DI SICUREZZA
LIMITE ZONA INTERDETTA AL PUBBLICO
Fig. C.S.T. / C.O.N.I. - Specialità Tiro con la balestra da braccio storica - Schema generale Campo di tiro
Viste in pianta ed in alzata SCALA 1:100
CENTRO BERSAGLIO
TRAIETTORIA DI TIRO
2,50
1,60
1,60
m.25

Balestrieri

Palio della Marciliana ed il Palio delle balestre grosse

La terza domenica di giugno il culmine della manifestazione è la disputa del Palio delle balestre grosse. L'uso della balestra è documentato a Clugia sino dalla metà del XIII secolo, e nella Marciliana i balestrieri delle contrade hanno voluto rivivere quell'antica disciplina che nel medioevo era tenuta in grande considerazione, tanto che il governo della città istituì, sull'esempio di Venezia, il palio delle balestre. Accadeva due volte l'anno, a Natale e nelle feste di maggio. Il Comune offriva premi ai migliori tiratori che consistevano in un "balestro fulcitum croco" da tre ducati e mezzo e di una pezza di panno scarlatto.

I balestrieri delle cinque contrade di Chioggia si contendono il Palio la domenica pomeriggio in una prova che vede i tiratori di ogni contrada scagliare la propria verretta (freccia) o "pilotto", termine medievale veneto, verso un bersaglio detto corniolo distante 36 metri e con un centro bianco di 3 cm di diametro.

Viene utilizzata una balestra grossa da banco, anticamente chiamata da posta, perché impiegata dalle postazioni sui merli della mura. Permetteva un tiro più mirato e potente.

Ogni verretta viene contraddistinta con un nome o segno di riconoscimento che ne individui sicuramente il balestriere. Le balestre sono caricate alla presenza del Podestà, così come descritto negli antichi statuti. I balestrieri di contrada hanno un tiro a testa; la somma dei centri di ogni balestriere decreta la contrada vincitrice e ne assegna il Palio.

Delle balestre e dei balestrieri a Venexia e Clugia intorno al Trecento

La balestra a Venezia

Nel Dogado Veneto il tiro con la balestra fu riconosciuto *utile ymo necessarium* (Giovanni Diacono, Cronache, pag. 142)

Probabilmente l'uso della balestra si è sviluppato a Venezia dal secolo XII°, consolidandosi nel successivo al quale in effetti risalgono le prime testimonianze documentarie.

Il successo di quest'arma rispetto all'arco và imputato alle diverse condizioni d'impiego.

Nei campi di battaglia gli schieramenti degli arcieri in file compatte con le loro scariche fermavano anche le cariche di cavalleria corazzata, a bordo di una nave non era possibile effettuare quegli schieramenti, ed oltretutto per poter scoccare dovevano allontanarsi dalla murata esponendosi al tiro avversario.

Non dovendo affrontare cariche di cavalleria, potendo usare come appoggio e protezione durante il caricamento il parapetto della nave, la lentezza della balestra non costituiva come in campo aperto un limite tattico, tanto che sempre più spesso l'esito delle battaglie navali veniva deciso dai Balestrieri.

Nelle legislazione veneziana di fine duecento riguardante quante e quali armi dovessero essere imbarcate, si prescrivevano due tipi di balestra: una con caricamento a staffa (*de strevo* o *strepa*), l'altra a martinetto o torno *(de torno vel de pesarola).* Ogni balestra a staffa doveva avere di corredo 150 frecce, l'altra cinquanta, probabilmente perché aveva meno rapidità di tiro.

Già nel 1290 si fa obbligo di imbarcare un uomo capace di riparare le balestre

La costruzione e manutenzione di una balestra richiedeva manodopera altamente specializzata, specialmente quelle di corno, e questo sicuramente pesava sul suo costo. Per tale motivo a Venezia nel primo 200 era possibile prendere balestre a noleggio, pratica consueta per il "patronus" della nave che aveva l'obbligo di imbarcare tali armi.

Con la diffusione dell'uso dell'arma, grazie anche allo sviluppo della metallurgia che permise la sostituzione dell'arco in corno con quello d'acciaio abbassando i costi di produzione, scomparve la pratica del noleggio.

Sopra ogni galera di mercato vi dovevano essere fra i balestrieri giovani nobili che avessero passato i vent'anni, dapprima in numero di quattro, poi in numero maggiore. Erano chiamati *balestrieri da pope* perché mangiavano alla mensa del capitano, solitamente posta a poppa della nave, mentre i balestrieri popolari si chiamavano *a media galia.*

La balestra a Clugia

Negli statuti e capitolari di Chioggia del 1272 – 1279, al n. CIII nell'elencare quante e quali armi debbono portare con se i marinai a bordo delle navi, è fatto obbligo di imbarcare due balestre con cento dardi (quadrellos) ciascuna.

Il Comune di Clugia doveva tenere costantemente armate due scaule, ciascuna con quattro uomini da remo e due balestrieri; dette barche servivano anche per scortare i messi del Doge ed altre personalità della Signoria a sud sino a Cavarzere, a nord sino a Poveglia

Lo storico trecentesco Rolandino, nella sua Cronaca (liber VIII) raccontando gli eventi susseguitisi alla crociata bandita da papa Alessandro IV° il 20 dicembre 1255 contro Ezzelino da Romano, parla dell'armata che nel marzo del 1256 partì dalla torre delle Bebe per liberare Padova, capitanata dal veneziano Marco Badoero e formata, oltre che da armati di Monselice, Cittadella, dal Marchese d'Este, da fuoriusciti veronesi e vicentini e da cavalieri friulani, anche da fanti e da un migliaio di **balestrieri di Venezia e di Chioggia**, determinanti nella presa di Padova..*"gli arcoballisti tiravano molto spesso le quadrella e così fitte che quelli di dentro non osavano affacciarsi alle mura per difendere la città".*

L'importanza di poter disporre di esperti balestrieri in gran numero venne dimostrato nella guerra contro Ferrara, nel 1308, quando Chioggia fu la base logistica della spedizione ed il governo veneziano dispose un ripetuto invio di balestrieri in Chioggia. Per tale ragione tutto il territorio fu impegnato a raccogliere "pennas pro impennare quadrellos".

Negli statuti e nelle riformanze di Clugia si fa spesso riferimento all'organizzazione per la difesa della città, con riferimenti alle nomine per il comando delle torri o castelli disseminati nel territorio o sull'età massima delle sopraguardie e **dei custodi alle poste**. (Deliberazione del Maggior consiglio del 3 maggio 1315 n. 238).

La balestra da posta (da postazione o appostamento), oggi conosciuta come da banco, si distingueva da quella manesca per la maggior dimensione e potenza, per cui la necessità di impiegare nel caricamento meccanismi particolari ed ingombranti quali il martinetto (croco) o il mulinello, e quella di avere un punto dove appoggiarla sia per il suo peso che per poter meglio sostenerne il rinculo.

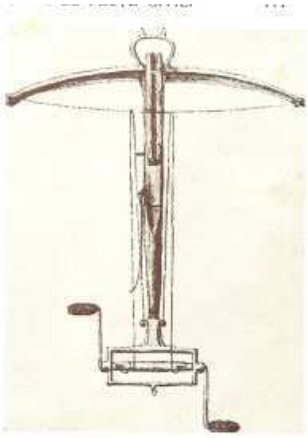

BALESTRA USATA DAI VENEZIANI NELLA GUERRA DI CHIOGGIA.
(Disegno del Grevenbroch).

Il disegno del Grevenbroch riproduce una ***balestra da posta*** con meccanismo a mulinello o torno che si ritiene impiegata dai veneziani nella Guerra di Chioggia, guerra che vede nell'episodio della presa della città un impiego massiccio di balestrieri sia da parte veneziana che genovese.

Passi tratti da "Cronica de la guerra da Veniciani a Zenovesi di Daniele di Chinazzo, che descrivono la presa della città da parte dei genovesi nell'agosto del 1379.

7 agosto 1379 … *Dubitandose la Segnoria de Veniexia de quella armada de Genovesi, al tempo ch'i fe' serar el porto de Veniexia e 'l porto de Malamocho cum la bastia, i fe' anchora serar el porto de Chioxa, xoè la bocha del canal che andava a la terra, in questo muodo, ch'i fe' far j grosso bastion de groxi maxeli su la secha a presso el canal che andava in Chioxa, cum una grossa chocha in mexo el canal per mezo la dita bastia imbataiada et investida de gradixi e cuori, e fornida la dita chocha et bastion da asa' bombarde e* ***balestrieri*** *con grosse pallade atraverso el chanal per dinanci la dita chocha, per muodo ch'el dito canal era forte asay, et continuo bombardava insembre le galie de Genovexi con dita chocha e bastion,* ***et*** *era* ***ben fornida Chioxa de balestrieri*** *e asai soldaria…*

Per la diffusione che aveva l'impiego della balestra era fondamentale tenere esercitati i balestrieri, perché, ricorda il Torsello, *i buoni tirator tendono balestre forti e lanciano proiettili lontano provocando danni e paura nel nemico; esattamente il contrario è l'effetto dei balestrieri inetti poiché l'efficacia dei loro colpi rende più audace il nemico..*

Una Parte del Maggior consiglio di Venezia del 1318, lamentando che i giovani non si addestravano più alla balestra, obbligava i capicontrada ad annotare tutti gli uomini dai 16 ai 35 anni raccogliendoli per contrada e dividendoli per dozzine distinguendo i nobili dai popolari. Ogni dozzina aveva il suo capo, ed i nobili in un giorno feriale e i popolari in uno festivo erano obbligati "ire ad ballistandum". I drappelli di balestrieri con il loro capo contrada avevano quindi l'obbligo di portarsi continuamente ai bersagli per tenersi costantemente in esercizio. Nobili e popolani, poveri e ricchi, giovani e maturi, in città e nei presidi tutti erano balestrieri e formavano la nazione armata.

Fin dal 1229 nei luoghi più spaziosi delle città s'erano istituiti bersagli: uno a Venezia, al lido di San Nicolò, a Murano, a Mazzorbo e a Torcello, mentre analogo provvedimento fu preso per Chioggia.

Per tutto il Trecento i decreti dei Dieci ordinavano che *ballestrierius ludus fiat per contractas..,* ed era fatto obbligo ad ogni capo contrada di sorvegliare, riattare o rimuovere i bersagli. Essendo disattesa tale disposizione poiché gli

"*inquisitores super ballistis*" non percepivano salario, il 13 marzo 1350 il Consiglio dei Dieci dovette deliberare di assegnare loro un salario ed il diritto di portare le armi.

Per stimolare maggiormente i cittadini ad esercitarsi al tiro fu istituito il Palio delle Balestre.

Le gare si svolgevano due volte all'anno: a Venezia a Pasqua e Natale, a Clugia nelle feste di maggio e a Natale.

Era così sentita la gara del Palio che per frenare la baldanza dei balestrieri, eccitati dall′emozione di partecipare alla competizione, i Signori di Notte ed i Capicontrada vigilavano affinché l'ordine fosse mantenuto, e veniva proibita anche ogni vendita di vino. I giovani balestrieri troppo bollenti e chiassosi venivano puniti con multe, anche perché capitava che con le balestre lanciassero pallottole di terracotta rompendo i vetri delle finestre, uccidessero galline, colombi ed altri volatili.

Il Comune di Clugia ai migliori tiratori offriva premi che consistevano in un *Balestro fulcitum croco* (Archivio Antico Chioggia cod. 3° c.40t) del prezzo di tre ducati e mezzo e di una pezza di panno scarlatto.

Nel 1407 il valore dei premi fu portato a sedici ducati per invogliare sempre più i clugiensi ad esercitarsi a quel gioco *Quod est salus Clugie.*

Chi si iscriveva per il tiro doveva avere la propria balestra (A. A. C., cod. 3° c. 92), se tirava con la balestra d'altri il premio gli veniva annullato: la balestra doveva venir caricata dal tiratore in presenza del Podestà.

A chi aveva fatto il miglior tiro andava il primo premio che consisteva in sette braccia di panno scarlatto; il secondo premio una balestra con turcasso, il terzo nel tavolaccio.

Una parte del 1393 dava facoltà di avocare al Comune i premi quando fossero riscontrati degli inganni nelle gare. Tale disposizione fu però annullata nel 1407 considerando che ciò dava motivo ai concorrenti di astenersi dalle gare: si deliberò pertanto che il primo premio andasse a chi avesse gareggiato senza commettere frodi.

Una ducale del doge Steno del 1402 avvisa i clugiensi che vogliono partecipare alle gare di Venezia di iscriversi alla cancelleria del Comune di Clugia per risparmiare le spese d'iscrizione a Venezia.

Sorse però la questione se far partecipare o meno i balestrieri forestieri al palio. Le antiche disposizioni non facevano alcun riferimento esplicito a tale partecipazione, ed alla eventuale vittoria, di cittadini non clugiensi o comunque non veneziani. Per questo dirimendo ogni dubbio nel 1414 il Maggior consiglio cittadino stabilì delimitare la partecipazione al palio di forestieri e, in ogni caso, di escludere per gli stessi forestieri la possibilità di vincita sul campo di qualsiasi premio.

Ecco la riproduzione della deliberazione e la sua trascrizione e traduzione

defbc481

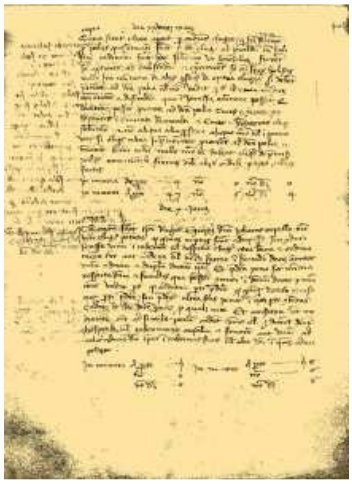

DIE XXVIIII MAII MCCCCXIIII

Quia sicut clare apparet per ordines Clugie qui facti fuerunt pro paliis que annuatim fiunt per comune Clugie ad proiciendum cum balistis ordinatum fuerit hoc solummodo ut homines Clugie fierent se aptiores ad balistandum et exercitarent se cumsuis balistis, nulla facta mentione de aliis personis de extra Clugia si debent proicere ad dicta palia vel non, vadit pars, ad removendum omnen errorem et discordiam, que in premissis occurrere possent, quod de cetero possint proicere ad dicta palia cives et abitatores habitantes in civitate Rivoalti et cives et abitatores Clugie solummodo et non aliqua alia personam❑❑❑❑❑❑ aliquo modo vel ingenio. Verum, si aliquis ultra supra nominatos proicerent ad dicta palia et habuerint bonum ictum, nullo modo habere debeat aliquod de premissis paliis, remanentibis firmis amnibus aliis ordinibus pro ipsis paliis factis.

In minori de parte 4 non 0 non sinceri 0

In Maiori de parte47 non 6 non sinceri 4 (A.A.C. vol. 27. Liber consiliorum post bellum II, c. 40)

TRADUZIONE

29 MAGGIO 1414

Poiché, come appare chiaramente dalle ordinanze di Chioggia che furono fatte riguardo ai palii che ogni anno si fanno dal Comune di Chioggia per il tiro con le balestre, poiché fu ordinato che soltanto gli uomini di Chioggia divengano più abili nel tiro e si esercitino con le loro balestre, senza che sia fatta alcuna menzione su altre persone forestiere se debbano o meno cioè partecipare a detti palii, viene messo a votazione che, per rimuovere ogni erronea interpretazione e discordia che possano sorgere a riguardo, che in futuro possano partecipare ai detti palii i cittadini e gli abitanti di Venezia e di Chioggia soltanto e nessun altro e in nessun modo e per nessuna ragione. Ma se qualcuno oltre alle sunnominate persone partecipasse al detto palio e ottenesse buoni tiri, in nessun modo debba conseguire qualche premio riguardo ai predetti palii, tenendo per ferme le altre disposizioni emanate sugli stessi palii.

Nel Minor consiglio a favore 4 contrati 0 astenuti 0

Nel Maggior consiglio a favore 47 contrati 6 astenuti 4

www.marciliana.com

defbc481

SCHEDA 13

DENOMINAZIONE: Freccette

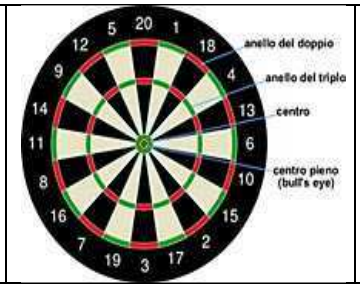

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

incerte con testimonianze che risalgono a XIV sec. in Inghilterra. E' praticato in tutto il mondo.

RADICAMENTO IN VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: in tutto il VENETO
  SOCIETA': 28
- PRATICANTI: 1.200 circa
- EVENTI: attività varia

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: competizioni di precisione
  NUMERO DI GIOCATORI: individuale o squadra
  MATERIALI DI GIOCO: bersaglio graduato e freccette
- TERRENO DI GIOCO: pedana
- OBIETTIVO: colpire il bersaglio al centro

FRECCETTE

Disciplina riconosciuta dalla FIGeST, federazione riconosciuta dal CONI a praticare l'attività delle freccette ed allo svolgimento di campionati. Nel territorio veneto è presente altresì la Federazione Italiana Gioco Freccette (**F.I.G.F.)**, affiliata a Centri Sportivi Aziendali e Industriali (**C.S.A.IN. -** Ente di Promozione Sportiva della Confindustria riconosciuto dal CONI) che organizza tornei a carattere promozionale.

L'attività delle freccette si suddivide in due sezioni:

- Soft, consistente del dark elettronico che viene praticato con freccette a punta di plastica con bersaglio elettronico e il punteggio viene calcolato elettronicamente;

- Steel, consistente nel dart tradizionale che viene praticato con freccette a punta metallica con bersaglio in sughero e il punteggio viene calcolato manualmente.

REGOLE DI GIOCO

REGOLAMENTO-GENERALE

REGOLAMENTO SEZIONE DART ELETTRONICO

1. Disposizioni Generali Sezione Elettronico
1.A Condizioni tecnico - sportive
1.B Definizioni
1.C Licenza di gara e sua validità

2. Regolamento Campionato di dart Elettronico
2D Modalità di gioco nelle varie Serie
2E Classificazione dei giocatori
2F Formazione delle squadre
2G Date degli incontri
2H Preparazione del gioco
2J Inizio del gioco
2K Decorso del gioco
2L Conclusione del gioco
2M Mancata presentazione
2N Irregolarità e Falli
2P Criteri di compilazione delle classifiche
2Q Finali
2R Posizione dei giocatori Promozione e Retrocessione

3. Regolamento Tornei di dart Elettronico
3T Inizio del gioco
3U Conteggio dei punti
3V Irregolarità e Falli
3W Direzione del Torneo

REGOLAMENTO SEZIONE STEEL

4. Disposizioni Generali Sezione Steel
4.A Descrizione del gioco, Campo di gara e terminologica
4.B Definizioni
4.C Licenza di gara e sua validità

5. Campionato a squadre di dart Sezione Steel
5A Classificazione dei giocatori
5B Composizione dei Gironi
5C Composizione delle squadre
5D Date degli incontri
5E Preparazione del gioco
5F Inizio del gioco
5G Decorso del gioco
5H Conclusione del gioco
5J Abbigliamento
5K Mancata presentazione
5L Irregolarità e Falli
5M Criteri di compilazione delle classifiche
5N Finali e qualificazioni

6. Regolamento Tornei Singoli di dart Sezione Steel
6A Inizio del gioco
6B Conteggio dei punti
6C Abbigliamento
6D Irregolarità e Falli
6E Direzione del Torneo

REGOLAMENTO SEZIONE DART ELETTRONICO

1. DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICO

1A Condizioni tecnico – sportive

1A1 L'attività della Fidart è ammessa su apparecchiature Sportive omologate dalla E.D.U. European Dart Union e riconosciute dalla Commissione Sezione Freccette. Attualmente sono riconosciute le seguenti marche:

ARACHNID Doppi e Tripli 10mm
CYBERDINE DART con marchio EDU
MERIT Skorpion, Merkur
NOVOMATIC Classicdart, New Dart, Novo Sport Dart II
VALLEY Löwen
RADIKAL DARTS

1A2 Board
È la superficie sulla quale è inserito il cerchio (diviso in spicchi) dell'apparecchiatura sportiva; la sua superficie è costellata da piccoli fori, nei quali rimangono fissate le freccette lanciate dalla mano del giocatore. Il Board deve essere illuminato con una lampadina di almeno 40 Watt. Le freccette lanciate nello anello stretto esterno valgono doppio, quelle nello anello stretto medio valgono triplo, quelle lanciate nel Bull blu valgono 25 punti, nel Bull's Eye rosso valgono 50 punti. Le freccette che vanno a fissarsi nell'anello esterno nero o addirittura accanto all'apparecchiatura totalizzano zero punti. Queste freccette non possono essere rilanciate.
1A3 Freccette
I giocatori possono utilizzare le proprie freccette, purché corrispondano ai seguenti requisiti:
a) devono avere punte elastiche in materiale plastico che consentano di rimanere fissate ai fori del board.
b) il peso massimo della singola freccetta non può superare i 20 grammi.
c) non possono superare i 16 cm di lunghezza.
1A4 Startline
La distanza tra il board e la linea di partenza (startline) deve essere di mt.2,37: l'altezza da terra al centro del Bull's Eye deve essere mt. 1,73; risulterà pertanto una diagonale di mt. 2,934 con la Startline. In caso di dubbi (terreno non livellato) sarà determinante soltanto la lunghezza della diagonale. Eventuali correzioni devono essere apportate prima che il gioco abbia inizio. Reclami presentati successivamente non saranno presi in considerazione.
Durante il lancio, il giocatore non deve toccare ne superare la startline. È consentito curvasi sopra tale linea. Anche il lancio effettuato lungo la linea, intesa in senso prolungato, è da ritenersi valido.
1A5 Zona di gara
È lo spazio necessario per un regolare svolgimento della gara tra due giocatori. Durante lo svolgimento del gioco, nella zona di gara potranno trovarsi unicamente il giocatore che sta effettuando il lancio ed eventualmente un membro della direzione del torneo (arbitro). Il suo avversario dovrà rimanere arretrato di almeno m 1,5 (eccezioni mancanza di spazio). Nella zona di gara vige il divieto assoluto di bere, mangiare, telefonare e fumare. Al giocatore impegnato nel gioco è vietato allontanarsi dalla zona di gara.

1B Definizioni
1B1 Throw
Con questo termine si indica la serie di tre lanci di freccette, dalla mano del giocatore, verso il board.
1B2 Leg
Un leg é composto da più lanci ed é la più piccola unità di misura nel corso di un match. Ogni due legs vinti, il giocatore somma per la propria squadra un Set e due Legs.
1B3 Set
Con il termine Set si intende l'incontro di due giocatori nel corso di un match. Un Set é costituito da un massimo di 3 leg.
1B4 Match
Con il termine match si intende un gioco di squadra completo, nel corso del quale si incontrano le due squadre. Un match del campionato é composto di 16 Singoli ed un Team finale.

1C Licenza di gara e sua validità
1C1 La licenza di gara è il documento che identifica il giocatore ed e valida solo con la foto o con un documento di identità. La sua validità permette ai giocatori di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione Freccette Figest (Campionati a squadre, Tornei Nazionali, ecc), nonchè a tutte le manifestazioni organizzate dall'E.D.U. (European Dart Union) e dalla IDF (International Dart Federation)
1C2 I duplicati di licenze di gara , sono da richiedere per iscritto alla Segreteria Sezione Freccette e hanno un costo di Euro 5,00 da versare contestualmente alla Segreteria.
1C3 La licenza di gara è valida solo con la contromarca annuale che verrà inviata al tesserato dopo il versamento della quota relativa. La contromarca annuale è valida per un intero anno sportivo cioè dal 01. Febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

1.C4 Ogni ASD regolarmente iscritta alla Sezione Freccette Figest procederà al tesseramento dei giocatori .
1.C5 E' consentito il tesseramento di ragazzi a partire dall'età di 13 anni . In questo caso il ragazzo deve avere il regolare certificato di idoneità sportiva . Dai 14 anni in poi il certificato non serve.

2. R E G O L A M E N T O C A M P I O N A T O D I D A R T E L E T T R O N I C O
2D Modalità di gioco nelle varie Serie
Serie Elite (interregionale) 501 Double Out
Serie Master (provinciale) 501 Master Out
Serie Amatori (di zona) 501 Single Out
Serie Mixed (di zona) 301 Single Out

2E Classificazione dei giocatori
2E1 I giocatori, per partecipare a tutti tornei ufficiali validi per il titolo di campione Nazionale o Europeo o far parte della Squadra Nazionale, devono essere membri della Figest, essere cittadini Italiani o essere in possesso di deroga concessa esclusivamente dalla Segreteria Sezione Freccette. Ogni giocatore deve avere un domicilio stabile in Italia.
2E2 I giocatori possono giocare solo con la squadra nella quale sono iscritti per il campionato in corso. A tale scopo devono firmare personalmente il modulo d'iscrizione.
2E3 La partecipazione, da parte di un atleta tesserato alla Sezione Freccette Figest, a manifestazioni e/o eventi organizzati da associazioni non affiliate Figest comporterà la sospensione della tessera dell'atleta per il periodo minimo di anni uno, e lo stesso non potrà avvalersi, per tutto il periodo della sospensione, dei diritti della quota associativa e di eventuali rimborsi spese.
2E4 I giocatori non possono cambiare squadra nel corso di un campionato. Il trasferimento ad altra squadra è possibile soltanto ad inizio iscrizione per il campionato successivo. Se un Giocatore volesse passare ad altra ASD in periodo intermedio dell´anno lo potrà fare solo dietro semplice nulla osta rilasciato dalla ASD iniziale e dovrà essere data comunicazione contestuale sia alla Segreteria Sezione Freccette che alla nuova ASD.
2E5 Giocatori nuovi o giocatori provenienti da altri campionati, verranno classificati dalla Segreteria Sezione Freccette in base alla qualità di gioco o alla Categoria. La Segreteria si riserva il diritto di classificare ove necessario Giocatori in base ai risultati o alla loro reale qualità di gioco.

2F Formazione delle squadre
2F1 In una squadra è possibile iscrivere al massimo otto giocatori. Non verranno accettati nomi di squadre che vanno contro l`etica e la morale.
2F2 Iscrizioni di giocatori sono possibili fino al termine dei gironi di andata.
2F3 Classificazione
Serie Elite Giocatori di categoria A-B-C-D
Serie Master Giocatori di categoria B-C-D
Serie Amatori Giocatori di categoria C-D
Serie Mixed Giocatori di categoria D - Massimo 1 giocatrice di categoria C
2F4 Nella Serie Mixed una donna / uomo devono sempre giocare i loro set assegnati in tutte le partite del Campionato
2F5 Iscrizioni che non corrispondano a questa classificazione, verranno ordinate immediatamente nella Serie superiore.
2F6 La Segreteria Sezione Freccette si riserva il diritto di modificare, ove necessario, le Serie di campionato o di riorganizzarle. Per questo può essere utilizzata la classifica dell'ultimo campionato o possono essere fissati giochi eliminatori.
2F7 All'iscrizione della squadra, ogni giocatore rimane nella categoria raggiunta, indipendentemente dalla Serie della squadra con la quale viene tesserato.
2F8 Un giocatore che non gioca per uno o più campionati rimane nella propria categoria raggiunta.

2G Date degli incontri
2G1 le date degli incontri stabiliti sul calendario sono vincolanti e devono essere rispettate.

2G2 Eventuali variazioni alle date indicate sul calendario sono possibili solo in casi eccezionali e o di forza maggiore, previo accordo tra i due capitani e con il consenso della Segreteria Sezione Freccette. Il match rinviato deve essere disputato entro 5 giorni effettivi di gioco dopo della regolare data d'incontro.
2G3 Le due ultime partite del campionato non possono essere rinviate.
2G4 Gli incontri devono essere disputati dal Lunedì al Venerdì. Incontri che verranno disputati dopo il termine del campionato non saranno più ritenuti validi per la classifica generale.

2H Preparazione del gioco
2H1 Quindici minuti prima dell'inizio ufficiale del Match l'apparecchiatura sportiva, dove si disputerà l'incontro, deve essere riservata alla squadra ospite. Se sul luogo di gioco ci sono due apparecchi, si deve giocare su tutti e due.
2H2 Il foglio della relazione (programma di gara) deve essere compilato in stampatello, in ogni sua parte, prima che abbia inizio il match e possono essere registrati solo i giocatori presenti. I giocatori di riserva possono essere registrati al momento del cambiamento. Un match può essere disputato solo con un minimo di quattro giocatori. (vedi art.2M1)
2H3 Nel caso mancasse la licenza di gara, il giocatore dovrà presentare un documento di identità, patente o passaporto. La Segreteria controllerà successivamente se l'iscrizione è avvenuta regolarmente. In caso contrario la sua squadra perderà i Set - Legs vinti di quel Giocatore che andranno a favore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare può ritenere punibile l'irregolarità per motivi non sportivi.

2J Inizio del gioco
2J1 Un match di campionato é composto di 16 Singoli ed un Team Finale (Set N.17) . Tutti Set singoli verranno giocati al meglio di 2 legs vinti (2:0 - 2:1). Tutti gli accoppiamenti del programma di gara devono essere disputati regolarmente in ordine progressivo.
2J2 Durante la disputa dei 16 singoli del match, si possono sostituire due giocatori per i rimanenti incontri, dalle riserve. La sostituzione può essere effettuata solo una volta per giocatore e non nel corso di un singolo set. I giocatori sostituiti non possono essere più riammessi nei 16 singoli del match. La sostituzione deve essere annotata sulla relazione di gioco. Nella Serie Mixed, premesso che una donna / uomo deve sempre giocare, la sua sostituzione potrà essere fatto solo con un'altra donna / uomo della squadra.
Nella formazione dei doppi sarà possibile inserire anche giocatori già sostituiti ma solo se segnati sul referto di gara. I giocatori di riserva possono essere registrati al momento del cambiamento.
2J3 Nel caso di gruppi misti (es Elite/Master oppure Master/Amatori) i singoli set tra avversari di diverse serie dovranno essere disputati come segue : l'apparecchiatura dovrà essere impostata secondo la chiusura della serie più alta e il giocatore della serie più bassa, per chiudere, dovrà conficcare la freccia di chiusura nel settore corretto (anche se ovviamente l'apparecchiatura non darà il leg chiuso) , quindi l'ultima freccia lanciata dal giocatore di serie inferiore se conficcata nel settore esatto costituirà la chiusura del leg. Nel caso di gruppo misto di serie Amatori e Mixed i set saranno giocati con 501 S.O.
2J4 Ogni giocatore chiamato deve presentarsi immediatamente sulla linea di gioco. Entrambi i capitani di squadra devono controllare, sulla base del programma di gara, che i nomi chiamati corrispondano alle iscrizioni. Se un giocatore, dopo essere stato chiamato una seconda volta, non si presenta entro 5 minuti alla Startline, il set verrà assegnato all´avversario (0:1 set - 0:2 Legs).
2J5 Prima dell´inizio del gioco, entrambi i giocatori devono controllare che sia inserita la variante di gioco richiesta con le giuste opzioni.
2J6 Darà inizio al gioco il giocatore della squadra di casa mentre il giocatore della squadra ospite inizierà il secondo leg. Nel caso fosse necessario disputare un terzo leg, l'ordine di partenza sarà deciso con un tiro verso il Bull´Eye.
Qualora la freccetta, con il tiro verso il Bull, dovesse cadere dal bersaglio, il giocatore dovrà ripetere il lancio. Se la distanza dal Bull's Eye dovesse essere uguale o se entrambi i giocatori dovessero colpire il Bull (blu) o entrambi il Bull's Eye (rosso); il lancio dovrà essere ripetuto. Le distanze all'interno del Bull o del Bull's Eys non contano. La freccetta che è fissata nel Bull o nel Bull's Eye, deve essere estratta solo su richiesta dell'avversario.

2J7 Il Team finale (Set N.17) verrà giocato su 4 Posizioni League : 1 coppia a scelta dalla squadra di casa contro 1 coppia a scelta della squadra ospite, giocheranno un leg. Poi giocheranno un'altro leg l'altra coppia formata della squadra di casa contro l'altra coppia della squadra ospite. In caso di vittoria di tutte e due le coppie di una stessa squadra, si assegna un set (2 a 0) per la vincente. In caso di pareggio giocheranno le due coppie vincenti il decisivo 3° leg, l'ordine di partenza sarà deciso con un tiro verso il Bull´Eye. Alla squadra che vincerà il 17° set sarà assegnato un punto/classifica addizionale.

2K Decorso del gioco

2K1 Tutte le freccette lanciate in direzione dell'apparecchiatura sportiva sono considerate valide, indipendentemente dal fatto che i punti siano stati registrati o meno. Se l'apparecchiatura non registra i punti di una freccetta conficcata nel bersaglio, gli stessi non potranno essere conteggiati premendo la freccetta manualmente. Se il giocatore lo ritiene necessario può rinunciare al lancio di una o più frecce (max. tre per turno) premendo il tasto relativo.

2K2 Prima di lanciare le freccette, ogni giocatore deve controllare che l'apparecchiatura sportiva indichi la sua posizione. Se un giocatore effettua un lancio mentre l'apparecchio indica la posizione dell'avversario, la/le freccetta/e sarà/nno ritenuta/e lanciata/e; il giocatore ha diritto di mettere l'apparecchio sulla sua posizione e di lanciare le rimanenti freccette. Se con i lanci sbagliati il punteggio dell'avversario fosse cambiato, lo stesso può decidere se accettare il nuovo punteggio – o di riportare l´apparecchio al punteggio da lui raggiunto.

2K3 Ogni giocatore deve accettare il punteggio indicato dall'apparecchiatura sportiva, anche se sbagliato rispetto ai settori raggiunti. L'eccezione sussiste solo in chiusura di un legs, se la freccetta è conficcata nel settore esatto, anche se l'apparecchio segna un punteggio diverso, il leg è da considerarsi vinto.

2K4 Se un giocatore supera il punteggio richiesto in chiusura di leg, e lancia comunque le rimanenti freccette, quelle/a freccette/a verranno detratte dal turno successivo (lancio non consentito). Nel caso che il giocatore dovesse terminare il legs con le freccette tolte nel giro precedente, la vittoria del legs stesso, viene assegnata all'avversario.

Non sono considerate "lancio non consentito" le freccette lanciate dopo la chiusura del leg.

2K5 Nel caso in cui un'apparecchiatura sportiva dovesse avere un limite di dieci giri e i giocatori non riuscissero a chiudere il leg, sarà necessario continuare il gioco ad apparecchio spento, nel qual caso solo le freccette che rimangono fissate al board, sono ritenute valide. Oppure si può ripartire e riportare manualmente al punteggio raggiunto fino a quel momento. In ogni caso il leg sarà concluso quando uno dei due giocatori raggiungerà lo zero.

2K6 Qualora un'apparecchiatura sportiva dovesse indicare costantemente punteggi errati, il match dovrà essere interrotto e dovrà essere informata la Segreteria Sezione Freccette, che fisserà la nuova data per il recupero del match sospeso.

2L Conclusione del gioco

2L1 Dopo l'ultimo abbinamento, i capitani delle due squadre dovranno controllare che il risultato sia stato registrato correttamente e confermarlo con la propria firma.

2L2 Il capitano della squadra vincitrice del Match dovrà inviare il referto di gara, tramite fax o E-Mail alla Segreteria Sezione Freccette, entro e non oltre 48 ore dal termine del match. In caso contrario, la squadra vincente sarà penalizzata di 4 set e 8 legs.

2M Mancata presentazione

2M1 Se una squadra non si presenta entro 30 minuti dall'ora ufficiale d'inizio del match, (o con meno di quattro giocatori), verrà penalizzata di 2,5 Punti, 8 Set e 16 Legs sulla classifica generale, a meno che non esistano reali cause di forza maggiore. In ogni caso il match dovrà essere recuperato entro 5 giorni effettivi di gioco. Le due squadre sono obbligate a concordare una nuova data per il match da disputare e comunicarlo, entro 24 ore, alla Segreteria Sezione Freccette. Altrimenti sarà la Segreteria Sezione Freccette a fissare una nuova data per l'incontro. Se la nuova data non venisse rispettata, si applicherà, l'art. 2M2 del regolamento.

2M2 Qualora una squadra, (o tutte e due) non si presentasse per motivi non sportivi, o il risultato del match venisse manipolato la (le) stessa (e) sarà/nno squalificate immediatamente, e tolta(e) dalla classifica con effetto retroattivo.

Se una squadra si ritira nel girone di ritorno verranno ritenuti validi per la classifica i risultati conseguiti nel girone di andata. Su tutte le squadre ritirate / squalificate non verrà applicata la retrocessione della categoria. Queste squadre non hanno alcun diritto a ricevere contributi spese o restituzione del tesseramento effettuato.

2N Irregolarità - Falli

2N1 Un giocatore, che si accorge di un'irregolarità, dovrà comunicarlo esclusivamente al suo capitano di squadra, il quale deve trovarsi nelle immediate vicinanze del luogo di gioco per tutta la durata del match.

2N2 Le irregolarità devono e possono essere rivendicate solo dai capitani di squadra.

a) Comportamento sviante mentre l'avversario effettua il lancio
b) Ripetuto superamento della linea di partenza
c) Rallentamento intenzionale del gioco
d) Uso indebito dell'apparecchiatura sportiva o comportamento non sportivo
e) Uso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici durante il gioco

Nel caso venga riconosciuta una irregolarità, i capitani delle squadre dovranno avvertire il giocatore interessato e se questo dovesse persistere nel suo comportamento, verrà penalizzato con la perdita del set a favore dell'avversario.

2N3 Nel caso in cui un componente della squadra o un loro sostenitore dovesse tenere un comportamento non sportivo, disturbando un giocatore della squadra avversaria durante la gara, i capitani delle due squadre dovranno richiamare le persone interessate; qualora l'irregolarità dovesse essere ripetuta, il giocatore avversario, indipendentemente dal punteggio, vincerà il set col punteggio: set 1:0 - legs 2:0.

2N4 Controversie di ogni genere dovranno essere comunicate alla Commissione disciplinare Sezione Freccette, tramite l´invio entro 48 ore di Lettera Raccomandata. La quale valuterà il caso e prenderà i dovuti provvedimenti.

2N5 Nel caso venissero confermate sanzioni disciplinari nei confronti di giocatori o squadre, gli stessi potranno essere squalificati per il campionato in corso o, in casi molti gravi, anche per periodi superiori. Nel qual caso, giocatori e squadre perderanno ogni titolo sportivo conquistato. Squadre o giocatori squalificate verranno ritirate senza la promozione e retrocessione dal campionato con effetto retroattivo e non hanno nessun diritto ad un contributo spese o restituzione del tesseramento effettuato.

2N6 Ogni giocatore di una squadra sospesa ha la possibilità di giustificarsi davanti alla commissione d'appello e di chiedere l'annullamento della sospensione.

2P Criteri di compilazione delle classifiche

1. Per un match vinto la squadra si aggiudica massimo 5 punti;
2. In secondo luogo vanno considerati i set;
3. A parità di punti e set, la posizione in classifica sarà determinata dai legs vinti;
4. Ad ulteriore parità , saranno gli scontri diretti tra le due squadre a stabilire la posizione in classifica.

2Q Finale

2Q1 Se un giocatore con residenza in una Provincia diversa e non confinante con quella di gioco della squadra nella quale è iscritto, non disputa almeno quattro match nel campionato, non potrà partecipare né alla Finale Provinciale né alla Finale Nazionale.

2Q2 Qualora una squadra abbia la disponibilità di solo tre giocatori alla finale, (solo ed esclusivamente per la Finale) ha la possibilità di giocare con tre giocatori (specificando che nel caso la squadra sia inserita in un gruppo di Round Robin, la stessa dovrà iniziare e finire il Round Robin con tre giocatori). Non è più possibile iscrivere giocatori per la Finale. Se una squadra non e presente al primo Match alla Finale verrà tolto dal gruppo anche se la squadra sarebbe presente per il 2°Match

2Q3 Le squadre qualificate, per poter essere ammesse alla finale, devono confermare, tramite fax alla Segreteria Sezione Freccette, la propria adesione. Se, nonostante la conferma alla Finale, una squadra non si presentasse alla finale, non avrà diritto a nessun contributo spese.

2R Posizione dei giocatori al termine dell'anno sportivo

2R1 Al termine dell'anno Sportivo verrà effettuata le promozione e retrocessione in base a quanto stabilito prima dell´inizio del campionato stesso. Questo vale anche per i giocatori/giocatrici che hanno acquisito la promozione sulla Finale Nazionale del Singolo/Doppio (Campione e vicecampione di ogni categoria).

2R2 La nuova posizione di categoria dei giocatori é fissata secondo la seguente tabella al termine dell'anno sportivo.

2R3 Le Donne della C+ che hanno ottenuto la categoria B possono giocare solo nella Serie Elite ed Master senza ottenere la promozione e retrocessione.

Categoria Giocatore	Serie Elite			Serie Master			Serie Amatori			Serie Mixed	
	0	Ret	Pro	0	Ret	Pro	0	Ret	Pro	0	Pro
Giocat. D	C	C	C	C	C	C	C	D	C	D	C
Giocat. C	B	B	B	B	C	B	C	D	B		
Giocat. B	A	B	A	B	C	A					
Giocat. A	A	B	A								
Femm Cat C+	C	C	C	C	C	C	C	D	C	D	C
Femm Cat D	C	C	C	C	C	C	C	D	C	D	C

0 = rimane stessa Serie --- Ret = Retrocessione --- Pro = Promozione

3. R E G O L A M E N T O T O R N E I D I D A R T E L E T T R O N I C O

3T Inizio del gioco

3T1 I giocatori, per partecipare a tutti tornei ufficiali validi per il titolo di campione Nazionale o Europeo o far parte della Squadra Nazionale, devono essere membri della Figest, essere cittadini Italiani o essere in possesso di deroga concessa esclusivamente dalla Segreteria Sezione Freccette. Ogni giocatore deve avere un domicilio stabile in Italia.

3T2 Ogni giocatore é tenuto, dopo essere stato chiamato dalla direzione del torneo, a portarsi immediatamente alla Startline dell'apparecchiatura indicata nell'annuncio stesso. Qualora ritardasse di oltre 5 minuti dopo la seconda chiamata, avrà perso il gioco a favore dell´avversario. I giocatori non possono abbandonare la zona di gara prima della conclusione del gioco.

3T3 Prima dell´inizio del gioco, entrambi i giocatori devono controllare che sia inserita la variante di gioco richiesta con le giuste opzioni. Qualora sia stato premuto un tasto sbagliato, si dovrà riiniziare il leg.

3T4 Il diritto ad iniziare il gioco viene stabilito con il lancio di una freccetta da parte di ogni giocatore al Bull´s Eye.

Darà inizio al gioco quel giocatore la cui freccetta si sia fissata nel Bull's Eye o nel settore più vicino ad esso. Se entrambi i giocatori colpiscono il Bull's Eye rosso o entrambi il Bull blu, il lancio dovrà essere ripetuto. Le distanze all'interno del Bull's o Bull's Eye non contano. Una freccetta fissata nel Bull o Bull´s Eye deve essere estratta solo su richiesta dell'avversario. L´avversario darà inizio al 2° leg. L'eventuale 3° leg, inizierà il giocatore che ha iniziato il primo leg.

3T5 Durante il lancio, il giocatore non deve toccare ne superare la startline. È consentito curvasi sopra tale linea.

Anche il lancio effettuato lungo la linea, intesa in senso prolungato, è da ritenersi valido.

3T6 Prima di lanciare le freccette, ogni giocatore deve controllare che l'apparecchiatura sportiva indichi la sua posizione. Se un giocatore effettua un lancio mentre l'apparecchio indica la posizione dell'avversario, la/le freccetta/e sarà/nno ritenuta/e lanciata/e; il giocatore ha diritto di mettere l'apparecchio sulla sua posizione e di lanciare le rimanenti freccette.

Se, con i lanci sbagliati, il punteggio dell'avversario fosse cambiato, lo stesso può decidere se accettare il nuovo punteggio o riportare l´apparecchio al punteggio da lui raggiunto.

3T7 Tutte le freccette lanciate in direzione dell'apparecchiatura sportiva sono considerate valide, indipendentemente dal fatto´ che i punti siano stati registrati o meno. Se l'apparecchiatura non registra i punti di una freccetta conficcata nel bersaglio, gli stessi non potranno essere conteggiati

premendo la freccetta manualmente. Se il giocatore lo ritenga necessario può rinunciare al lancio di una o più frecce (max. tre per turno) premendo il tasto relativo.
3T8 Se un giocatore supera il punteggio richiesto in chiusura di leg, e lancia comunque le rimanenti freccette, quelle/a freccette/a verranno detratte dal turno successivo (lancio non consentito). Nel caso che il giocatore dovesse terminare il legs con le freccette tolte nel giro precedente, la vittoria del legs stesso, viene assegnata all'avversario.
Non sono considerate "lancio non consentito" le freccette lanciate dopo la chiusura del legs.
3T9 Nel caso in cui un'apparecchiatura sportiva dovesse avere un limite di dieci giri e i giocatori non riuscissero a chiudere il leg, sarà necessario continuare il gioco ad apparecchio spento, nel qual caso solo le freccette che rimangono fissate al board, sono ritenute valide. Oppure si può ripartire e riportare il manualmente al punteggio raggiunto fino a quel momento. In ogni caso il leg sarà concluso quando uno dei due giocatori raggiungerà lo zero.

3U Conteggio dei punti
3U1 Ogni giocatore deve accettare il punteggio indicato dall'apparecchiatura sportiva, anche se sbagliato rispetto ai settori raggiunti. L'eccezione sussiste solo in chiusura di un leg, se la freccetta conficcata é nel settore esatto,anche se l'apparecchio segna un punteggio diverso, il leg è da considerarsi vinto.
3U2 Se una apparecchiatura sportiva dovesse indicare costantemente punteggi errati, si deve informare immediatamente la direzione di Torneo.

3V Irregolarità e falli
3V1 I giocatori che, durante il gioco, si accorgessero di irregolarità, dovranno rivolgersi immediatamente alla direzione del torneo.

a) Comportamento sviante mentre l'avversario effettua il lancio
b) Ripetuto superamento della Startline
c) Rallentamento intenzionale del gioco
d) Uso indebito dell'apparecchiatura sportiva o comportamento non sportivo
e) Uso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici durante il gioco.

3V2 Nel caso che venga riconosciuta l'irregolarità dalla Direzione del Torneo, il giocatore può incorrere, nelle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale, perdita del Leg, perdita del Set o espulsione dal torneo in corso. In casi molti gravi, la Direzione del Torneo, può inviare un rapporto scritto alla Commissione Disciplinare Sezione Freccette con proposta di squalifica.

4W D I R E Z I O N E D E L T O R N E O
La Direzione del Torneo ha potere decisionale in merito a tutte le controversie sorte durante la disputa del torneo. Le direttive e le decisioni della direzione del Torneo dovranno insindacabilmente essere accettate. Eventuali lamentele sulla Direzione del Torneo dovranno essere spedite per lettera alla Commissione disciplinare Sezione Freccette.
Con l'iscrizione il/la giocatore/ice accetta insindacabilmente il Regolamento.
Diritti riservati alla Commissione Freccette per eventuali cambiamenti.

R E G O L A M E N T O S E Z I O N E S T E E L

4.D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I S E Z I O N E S T E E L

4.A Descrizione del gioco, Campo di gara e terminologica
Il Gioco delle freccette consiste nel lanciare verso un bersaglio di Freccette, stabilizzati nel volo da alette, in modo che la punta degli stessi, vada a colpire varie porzioni del bersaglio stesso.
4.A1 Bersaglio: Disegno del bersaglio con spiegazione dei settori e dei punti.
Le freccette lanciate nello anello stretto esterno valgono doppio, quelle nello anello stretto medio valgono triplo, quelle lanciate nel Bull verde valgono 25 punti, nel Bull's Eye rosso valgono 50 punti. Le freccette che vanno a fissarsi nell' anello esterno nero totalizzano zero punti. Queste freccette non possono essere rilanciate

4.A2 Distanza: La distanza tra il Bersaglio e la linea di Tiro deve essere di mt.2,37: l'altezza da terra al centro del Bull's Eye deve essere mt. 1,73; risulterà pertanto una diagonale di mt. 2,93 con la linea di tiro. In caso di dubbi (terreno non livellato) sarà determinante soltanto la lunghezza della diagonale.

4.A3 Freccette: I giocatori possono utilizzare le proprie freccette, purché corrispondano ai seguenti requisiti:

a) devono essere composte di una punta in metallo che consentano di rimanere fissate ai fori del Bersaglio;
b) il peso massimo della singola freccetta non può superare i 50 grammi.
c) la lunghezza deve essere inferiore a 30,5 cm;

4.A4 Pedana di gioco: E' composta da: Pannello di supporto del Bersaglio , Illuminatore, Pannello per Segnapunti, Linea di tiro , Spazio libero per il lancio .

Le pedane di gioco devono essere installate in locali in cui vige il divieto di fumare . Le pedane devono essere installate in zone al chiuso ,o comunque la riparo dall'influenza di correnti d'aria esterne ,che possano deviare la traiettoria della freccetta

Il pannello di supporto del bersaglio: è generalmente in legno ed avente misure minime di 90cm di larghezza e 100 cm di altezza . Al centro viene agganciato il bersaglio tramite una vite di fissaggio o altro sistema equivalente . Attorno al bersaglio può essere collocato uno spessore in gomma ,a protezione del pannello in legno quando la freccetta colpisce all'esterno del bersaglio stesso. Il centro del bersaglio deve essere posto ad una altezza di 173 cm da terra .

Illuminazione: composta da una o più fonti di luce artificiale diretta sul bersaglio, e di intensità sufficiente ad una corretta visibilità . In genere deve essere pari o superiore a quella prodotta da una lampadina ad incandescenza di 100 watt di potenza o due da 40w ciascuna.

Pannello per Segnapunti : è generalmente in legno ed avente misure minime di 30 cm di larghezza e 45 cm di altezza . Questo pannello deve essere adatto a poter supportare un blocco di fogli formato A3, per l'annotazione dei punteggi realizzati durante una partita . Viene posto a lato del bersaglio ed ad una altezza di circa 125 cm da terra in modo che il foglio dei punteggi sia visibile ad altezza d'uomo. Il pannello segnapunti può essere anche elettronico , a led con sottrazione automatica denominato " game on ".

Linea di Tiro:questo può essere in legno o metallo leggero, di dimensioni da 3 a 4 cm di altezza e 70 cm di larghezza . Deve essere fissata a terra ad una distanza di 237,0 cm dalla perpendicolare del centro del bersaglio. La linea di tiro non può essere calpestata né superata durante la fase di lancio delle freccette .

Opzionalmente può essere realizzata dal bordo di una tavola in legno che copre lo spazio tra bersaglio e la linea di tiro stessa . In altri casi si può utilizzare un adesivo che temporaneamente svolge la funzione di linea di tiro. Utilizzare un tappeto in gomma o moquette per coprire lo spazio fino al bersaglio .

Spazio libero per il lancio: è lo spazio di 30 cm ai due lati oltre la linea di tiro fino alla perpendicolare del bersaglio e lo spazio di 90 cm dietro alla linea di tiro alle spalle di chi lancia le freccette. Questa zona non deve essere occupata dal giocatore in attesa mentre l'avversario è in fase di lancio delle freccette e durante il ritorno in posizione di attesa .

Eventuali correzioni devono essere apportate prima che il gioco abbia inizio. Reclami presentati successivamente non saranno presi in considerazione.

4.A5 Zona di gara: È lo spazio necessario per un regolare svolgimento della gara tra due giocatori. Durante lo svolgimento del gioco, nella zona di gara potranno trovarsi unicamente il giocatore che sta effettuando il lancio ed eventualmente un membro della direzione del torneo (arbitro). Durante lo svolgimento dell'incontro al giocatore
impegnato nel gioco è vietato allontanarsi dalla zona di gara. Solo dietro richiesta all'arbitro, è permesso di lasciare temporaneamente la zona di gara, per necessità fisiologiche e/o mediche , per le riparazioni tecniche alle attrezzature tipo freccette , pedana , bersaglio, ecc. Nella zona di gara vige il divieto assoluto di bere, mangiare, fumare e l´uso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici durante il gioco.

4.A6 Annotazione dei Punteggi : L´annotazione dei punteggi avviene su: supporto cartaceo ; panello in materiale plastico, lavagna ; segnapunti " game on" In tutti i casi, il calcolo dei punti deve

essere fatto mentalmente dall'arbitro. Nel caso del game on, inserendo la somma dei punti fatti il punteggio viene aggiornato automaticamente. La scrittura avviene tramite pastello cerato, o con pennarello nero. E' consentito anche l'utilizzo di lavagne normali con scrittura a gesso, anche se non consigliate. La larghezza della linea deve essere ampia per migliorare la visibilità. Per esempio non vanno bene le penne a sfera **.** Le squadre iscritti al Campionato o Torneo devono avere nelle loro sedi le opportune lavagne per segnare i punti a mano , ben visibili e appositamente in regola per l'arbitraggio ; devono inoltre essere munite di appositi pennarelli , gessi o quant'altro serva a scrive sulle apposite superfici.
Dimensioni del pannello o lavagna: L'area totale occupata è la stessa di un foglio formato A3. In tutti i casi , dalla distanza di circa 3 metri , il giocatore deve poter leggere :

- il suo nome e l'iniziale del cognome, per individuare la colonna dei punteggi a lui attribuiti;
- il numero dei legs vinti;
- la colonna dei punti realizzati e la colonna dei punti restanti per la chiusura.

Per questo l'arbitro ha l'obbligo di scrivere i numeri in modo che siano alti circa 3 cm e con buona calligrafia per la leggibilità.
Per quanto riguarda i pannelli game on, le misure sono prestabilite dal fornitore. Per ogni eventuale chiarimento su annotazioni punteggi contattare il responsabile provinciale o regionale della specialità freccette.
4.A7 Arbitraggio delle partite: Il giocatore di freccette è anche arbitro. Durante gli eventi sportivi di rilievo, vengono determinati dalla direzione di gara per le partite iniziali e per quelle finali.
In tutti i casi normali, sono arbitri per l'incontro successivo coloro che hanno perso l'incontro. Devono annotare i punteggi e verificare il corretto svolgimento dell'incontro. Restano in piedi di fianco al bersaglio, di spalle o al massimo di lato verso il giocatore senza guardarlo in faccia o in modo da arrecare disturbo a chi tira. Durante il lancio resta immobile ed in silenzio a meno che non venga richiesto dal giocatore di controllare la posizione della freccia o di avere aiuto per il conteggio dei punti . Vigilano sul corretto e regolare andamento dell'incontro.

Sarà comunque stabilita a inizio torneo la formula di selezione arbitri , se saranno i giocatori perdenti o vincenti dell'incontro ad arbitrare l'incontro successivo ; tale decisione verrà comunicata a tutti mediante comunicato scritto sul tabellone gara.

Il giocatore in qualsiasi momento può chiedere la sostituzione dell'arbitro , questo vale anche per il Arbitro assegnato chiedendo ad un componente della sua squadra o della squadra avversaria la disponibilità a sostituirlo.

4.B Definizioni
4.B1 Termini e vocaboli usati nella pratica sportiva
4.B2 Lancio: con questo termine si indica la serie di tre lanci di freccette, dalla mano del giocatore,verso il bersaglio.
4.B3 Leg: Un leg é composto da più lanci ed é la più piccola unità di misura nel corso di un match. Entrambi i giocatori tirano alternativamente con le mani le tre freccette a disposizione ed il punteggio realizzato viene sottratto al precedente . Vince chi per primo azzera il punteggio con la corretta combinazione di chiusura.
4.B4 Set: Con il termine Set si intende l'incontro di due giocatori nel corso di un match. Un Set é costituito da più leg.
4.B5 Incontro (Match): Con il termine match si intende un gioco di squadra completo , nel corso del quale si incontrano le due squadre.
4.B6 Tiro Partita (Game Shot) E' il tiro che porta a ZERO il punteggio del giocatore e che determina la vittoria della partita (leg) deve essere obbligatoriamente un doppio o il centro rosso "bull".
4.B7 Bye: Indicazione di un incontro non disputato per mancanza o non presentazione di un giocatore o squadra, con conseguente avanzamento automatico alla fase successiva del giocatore o della squadra presente.

4.B8 SEMI-BULL (Bull o Outer Bull) - BULL (Bull's Eye o Center Bull)
Semi Bull E' la parte centrale del bersaglio di colore VERDE e vale 25 punti. Bull E' la parte centrale del bersaglio di colore ROSSO e vale 50 punti . E' considerato il DOPPIO della zona verde. Valido per la chiusura se il giocatore ha 50 punti rimanenti.
4.B9 Giocatore (Player) - Squadra (Team)
E' la persona fisica che pratica lo sport delle freccette . Squadra (Team) e il Raggruppamento di minimo 4 Giocatori per partecipare a campionati e/o gare in squadra .

4.C Licenza di gara e sua validità
4.C1 La licenza di gara è il documento che identifica il giocatore ed e valida solo con la foto o con un documento di identità. La sua validità permette ai giocatori di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione Freccette Figest (Campionati a squadre, Tornei Nazionali, ecc), nonchè a tutte le manifestazioni organizzate dall'E.D.U. (European Dart Union) e dalla IDF (International Dart Federation).
4.C2 Ogni ASD regolarmente iscritta alla Sezione Freccetta Figest procederà al tesseramento dei giocatori .
4.C3 E' consentito il tesseramento di ragazzi a partire dall'età di 13 anni . In questo caso il ragazzo deve avere il regolare certificato di idoneità sportiva . Dai 14 anni in poi il certificato non serve.
4.C4 I duplicati di licenze di gara , sono da richiedere per iscritto alla Segreteria Sezione Freccette e hanno un costo di Euro 5,00 da versare contestualmente alla Segreteria.
4.C5 La licenza di gara è valida solo con la contromarca annuale che verrà inviata al tesserato dopo il versamento della quota relativa. La contromarca annuale è valida per un intero anno sportivo cioè dal 01. Febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

5. C A M P I O N A T O A S Q U A D R E D I D A R T S E Z I O N E S T E E L

5.A Classificazione dei giocatori
5.A1 Tutela dei tesserati : I tesserati "steel" e"soft" possono giocare in entrambe le specialità, in tornei e campionati.
E' fatto salvo che i giocatori di "steel" possano giocare in categoria A e B del "soft"; i giocatori di "soft" possono giocare a " steel" solo facendo parte della categoria A e B "soft". Nel caso in cui un giocatore di "soft" decida di giocare a "steel" il giocatore passerà direttamente alla categoria "soft" B o A. Resta comunque la possibilità a tutti i giocatori di "soft" di partecipare al campionato italiano di singolo e doppio " steel" senza che perdano il diritto a giocare in categorie inferiori " soft".
5.A2 I giocatori, per partecipare a tutti tornei ufficiali validi per il titolo di campione Nazionale o Europeo o far parte della Squadra Nazionale, devono essere membri della Figest, essere cittadini Italiani o essere in possesso di deroga concessa esclusivamente dalla Segreteria Sezione Freccette. Ogni giocatore deve avere un domicilio stabile in Italia.
5.A3 I giocatori possono giocare solo con la squadra nella quale sono iscritti per il campionato in corso. A tale scopo devono firmare personalmente il modulo d'iscrizione.
5.A4 La partecipazione, da parte di un atleta tesserato alla Sezione Freccette Figest, a manifestazioni e/o eventi organizzati da associazioni non affiliate Figest comporterà la sospensione della tessera dell'atleta per il periodo minimo di anni uno, e lo stesso non potrà avvalersi, per tutto il periodo della sospensione, dei diritti della quota associativa e di eventuali rimborsi spese.
5.A5 I giocatori non possono cambiare squadra nel corso di un campionato. Il trasferimento ad altra squadra è possibile soltanto ad inizio iscrizione per il campionato successivo. Se un Giocatore volesse passare ad altra ASD in periodo intermedio dell´anno lo potrà fare solo dietro semplice nulla osta rilasciato dalla ASD iniziale e dovrà essere data comunicazione contestuale sia alla segreteria Sez. Freccette che alla nuova ASD.
Giocatori nuovi o giocatori provenienti da altri campionati, verranno classificati dalla Segreteria Sezione Freccette in base alla qualità di gioco o alla Categoria. La Commissione Freccette si riserva il diritto di classificare ove necessario Giocatori in base ai risultati o alla loro reale qualità di gioco.

5.B Composizione dei Gironi

5.B1 I gironi del campionato nazionale a squadre , verranno svolti a livello regionale/provinciale. Le informazioni sulle squadre partecipanti al campionato provinciale verranno comunicate alla Segreteria Sezione Freccette , che con un programma già in uso stilerà le date degli incontri , che potranno essere aggiustati in fase di conferma dal consiglio provinciale. L'utilizzo dei sistemi di aggiornamento classifica previsti dalla Segreteria Sezione Freccette è obbligatorio, ogni gruppo potrà individuare un responsabile che si occuperà di inviare tempestivamente i fogli gara alla Segreteria Sezione Freccette. Non è previsto un limite alle squadre per girone.

5.C Composizione delle Squadre

5.C1 Ogni ASD può iscrivere più squadre al campionato , la lista dei giocatori della squadra deve essere comunicata prima dell'inizio del campionato. Un giocatore una volta iscritto nella lista di gioco non può cambiare squadra per tutto il corso del campionato .Il numero di iscritti per squadra non ha limite purchè in campionato si inseriscano non più di 8 giocatori per match. Non verranno accettati nomi di squadre che vanno contro l`etica e la morale. Ogni squadra deve avere in nome diverso

5.C2 L´iscrizione dei giocatori nelle squadre sono possibili fino al termine dei gironi di andata.

5.C3 Premesso che l'attività sportiva di soft dart e di steel dart deve essere esercitata in locali pubblici con la qualifica di "ufficiali", si ricorda che i locali ufficiali per lo steel dart DEVONO essere diversi dai locali ufficiali del soft dart e viceversa.

5.D Date degli incontri

5.D1 Le date degli incontri stabilite sul calendario sono vincolanti e devono essere rispettate. Nel caso in cui si rendesse necessario, lo svolgimento di una gara di campionato nella stessa giornata e orario, di più squadre nella stessa sede di gioco , le gare dovranno essere disputate in sale di gioco diverse .

5.D2 Eventuali variazioni alle date indicate sul calendario sono possibili solo in casi eccezionali e o di forza maggiore, previo accordo tra i due capitani e con il consenso della Segreteria Sezione Freccette. Il match rinviato deve essere disputato entro 5 giorni effettivi di gioco dopo della regolare data d'incontro.

5.D3 Le due ultime partite del campionato non possono essere rinviate.

5.D4 Gli incontri devono essere disputati dal Lunedì al Venerdì. Incontri che verranno disputati dopo il termine del campionato non saranno più ritenuti validi per la classifica generale.

5.E Preparazione del gioco

5.E1 Quindici minuti prima dell'inizio ufficiale del Match, le Pedane dove si disputerà l'incontro devono essere riservata alla squadra ospite.

5.E2 Le gare si svolgeranno su 2 pedane in contemporanea , secondo la sequenza del foglio gara. Gli arbitraggi verranno combinati dal foglio gara , gli arbitri saranno di entrambe le squadre . nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di un arbitro , un elemento della stessa squadra di appartenenza ne prenderà il posto.

5.E3 Il foglio della relazione (programma di gara) deve essere compilato in stampatello, in ogni sua parte, prima che abbia inizio il match e possono essere registrati solo i giocatori presenti. I giocatori di riserva possono essere registrati al momento del cambiamento. Un match può essere disputato solo con un minimo di quattro giocatori.
(vedi art.5K1)

5.E4 Nel caso mancasse la licenza di gara, il giocatore dovrà presentare un documento di identità, patente o passaporto. La Segreteria controllerà successivamente se l'iscrizione è avvenuta regolarmente. In caso contrario la sua squadra perderà i Set - Legs vinti di quel Giocatore che andranno a favore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare può ritenere punibile l'irregolarità per motivi non sportivi.

5.F Inizio del gioco Campionato a squadre

5.F1 Un match di campionato é composto di 16 Singoli ed un Team Finale (Set N.17) Tutti gli accoppiamenti del programma di gara devono essere disputati regolarmente in ordine progressivo. Tutte le freccette lanciate in direzione dell'apparecchiatura sportiva sono considerate valide.
5.F2 Durante la disputa dei 16 singoli del match, si possono sostituire due giocatori per i rimanenti incontri, dalle riserve. La sostituzione può essere effettuata solo una volta per giocatore e non nel corso di un singolo set. I giocatori sostituiti non possono essere più riammessi nei 16 singoli del match. La sostituzione deve essere annotata sulla relazione di gioco.
Nella formazione dei doppi sarà possibile inserire anche giocatori già sostituiti ma solo se segnati sul referto di gara. I giocatori di riserva possono essere registrati al momento del cambiamento.
5.F3 Ogni giocatore chiamato deve presentarsi immediatamente sulla linea di gioco. Entrambi i capitani di squadra devono controllare, sulla base del programma di gara, che i nomi chiamati corrispondano alle iscrizioni. Se un giocatore, dopo essere stato chiamato una seconda volta, non si presenta entro 5 minuti il set verrà assegnato all´avversario.
5.F4 Prima dell´inizio del gioco, sono concessi al massimo due turni di lancio (sei frecce) di allenamento . Saluto.
Prima del via definitivo alla gara , i giocatori si salutano con una stretta di mano ed entrambi salutano anche l'arbitro con le stesse modalità .
5.F5 Il diritto ad iniziare il gioco viene stabilito con il lancio di una freccetta da parte di ogni giocatore al Bull´s Eye.
Darà inizio al gioco quel giocatore la cui freccetta si sia fissata nel Bull's Eye o nel settore più vicino ad esso. Se entrambi i giocatori colpiscono il Bull's Eye rosso o entrambi il Bull blu, il lancio dovrà essere ripetuto. Le distanze all'interno del Bull's o Bull's Eye non contano. Una freccetta fissata nel Bull o Bull´s Eye deve essere estratta solo su richiesta dell'avversario. L´avversario darà inizio al 2° leg. Il 3° leg, inizierà il giocatore che ha iniziato il primo leg.

5.G Decorso del gioco
5.G1 Alternativamente i due giocatori lanciano le frecce , il totale dei punti viene annunciato a voce dall'arbitro e annotato sul foglio . Il giocatore recupera le frecce ed esce dalla zona di tiro lateralmente senza procurare disturbo all'avversario e si pone dietro la zona di esclusione . In caso di errore nella annotazione del punteggio , il giocatore deve avvisare l'arbitro e far eseguire le opportune correzioni prima che inizi il turno successivo. Nessun reclamo può essere accettato dopo questa fase .
5.G2 Si svolgeranno 16 incontri individuali totali, risultanti dalle possibili combinazioni dei 4 giocatori di una squadra contro i 4 giocatori dell'altra , più a fine gara si effettueranno 2 doppi ,nel caso di vittoria dei doppi uno per parte , si effettuerà un doppio di spareggio fra i due doppi vincenti .Le combinazioni dei singoli e dei doppi verranno date dal foglio gara una volta inserita la lista giocatori Si giocheranno 3 leg per ogni incontro di singolo , i possibili esiti saranno 3 a 0 o 2 a 1.
5.G3 Gli incontri di doppio si terranno a leg secco (1 solo leg); L'esito degli incontri di doppio, sia che si giochi il doppio di spareggio o no, darà alla squadra vincente un solo punto-leg .
5.G4 Il totale dei leg da conteggiare sarà pertanto 49 , così da non permettere eventuale risultato di pareggio. Questo agevolerà gli incontri ad eliminazione diretta delle fasi finali.
5.G5 La partita verrà vinta dalla squadra che totalizzerà il maggior numero di leg. A ogni vittoria verranno assegnati 2 punti .
5.G6 Ogni squadra deciderà come segnare i punti , su tabella a mano o su game on , la squadra avversaria deve attenersi alla decisione.
5.G7 Il giocatore in qualsiasi momento può chiedere la sostituzione dell'arbitro .
5.G8 E' fatto obbligo ai giocatori di indossare la divisa di gioco , maglietta o camicia con indicato l'ASD di appartenenza.

5.H Conclusione del gioco
5.H1 Dopo l'ultimo abbinamento, i capitani delle due squadre dovranno controllare che il risultato sia stato registrato correttamente e confermarlo con la propria firma.
5.H2 Il capitano della squadra vincitrice del Match dovrà inviare il referto di gara, tramite fax o E-Mail alla Segreteria Sezione Freccette , entro e non oltre 48 ore dal termine del match. In caso contrario, la squadra vincente sarà penalizzata di 4 set e 8 legs.
5.J Abbigliamento

5.J1 L'abbigliamento per le gare nazionali comprese le finali a squadre, dovrà essere decoroso. Non sono ammessi pantaloncini corti ,ciabatte ,sandali o altre scarpe aperte .Si potranno utilizzare jeans ed è obbligo della divisa da gioco , ove si evidenzi il nome della squadra o ASD di appartenenza. Non copricapo se non previsto per motivi religiosi ,non apparecchi elettronici quali auricolari ,cuffie telefoni, lettori mp3 o simili. Le squadre della stessa ASD possono avere la divisa uguale.

5.K Mancata presentazione

5.K1 Se una squadra non si presenta entro 30 minuti dall'ora ufficiale d'inizio del match, (o con meno di quattro giocatori), verrà penalizzata di 2,5 Punti, 8 Set e 16 Legs sulla classifica generale, a meno che non esistano reali cause di forza maggiore. In ogni caso il match dovrà essere recuperato entro 5 giorni effettivi di gioco. Le due squadre sono obbligate a concordare una nuova data per il match da disputare e comunicarlo, entro 24 ore, alla Segreteria Sezione Freccette . Altrimenti sarà la Segreteria Sezione Freccette a fissare una nuova data per l'incontro. Se la nuova data non venisse rispettata, si applicherà, l'art. 5K2 del regolamento.

5.K2 Qualora una squadra, (o tutte e due) non si presentasse per motivi non sportivi, o il risultato del match venisse manipolato la (le) stessa (e) sarà/nno squalificate immediatamente, e tolta(e) dalla classifica con effetto retroattivo.

Se una squadra si ritira nel girone di ritorno verranno ritenuti validi per la classifica i risultati conseguiti nel girone di andata. Su tutte le squadre ritirate / squalificate non verrà applicata la retrocessione della categoria. Queste squadre non hanno alcun diritto a ricevere contributi spese o restituzione del tesseramento effettuato.

5.L Irregolarità - Falli

5L1 Un giocatore, che si accorge di un'irregolarità, dovrà comunicarlo esclusivamente al suo capitano di squadra, il quale deve trovarsi nelle immediate vicinanze del luogo di gioco per tutta la durata del match.

5L2 Le irregolarità devono e possono essere rivendicate solo dai capitani di squadra.

a) Comportamento sviante mentre l'avversario effettua il lancio
b) Ripetuto superamento della linea di tiro
c) Rallentamento intenzionale del gioco
d) Uso indebito dell'apparecchiatura sportiva o comportamento non sportivo
e) Uso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici durante il gioco

5.L3 La mancanza della divisa da gioco , implica che l'atleta non possa giocare la partita . E' obbligo dei componenti della squadra avversaria segnalare al capitano del giocatore la non possibilità a svolgere l'incontro.

5.L4 Nel caso venga riconosciuta una irregolarità, i capitani delle squadre dovranno avvertire il giocatore interessato e se questo dovesse persistere nel suo comportamento, verrà penalizzato con la perdita del set a favore dell'avversario.

5.L5 Nel caso in cui un componente della squadra o un loro sostenitore dovesse tenere un comportamento non sportivo, disturbando un giocatore della squadra avversaria durante la gara, i capitani delle due squadre dovranno richiamare le persone interessate; qualora l'irregolarità dovesse essere ripetuta, il giocatore avversario, indipendentemente dal punteggio, vincerà il Set (Legs 3-0)

5.L6 Controversie di ogni genere dovranno essere comunicate alla Commissione disciplinare Sezione Freccette, tramite l´invio entro 48 ore di Lettera Raccomandata. La quale valuterà il caso e prenderà i dovuti provvedimenti.

5.L7 Nel caso venissero confermate sanzioni disciplinari nei confronti di giocatori o squadre, gli stessi potranno essere squalificati per il campionato in corso o, in casi molti gravi, anche per periodi superiori. Nel qual caso, giocatori e squadre perderanno ogni titolo sportivo conquistato. Squadre o giocatori squalificate verranno ritirate senza la promozione e retrocessione dal campionato con effetto retroattivo e non hanno nessun diritto ad un contributo spese o restituzione del tesseramento effettuato.

5.L8 Ogni giocatore di una squadra sospesa ha la possibilità di giustificarsi davanti alla commissione d'appello e di chiedere l'annullamento della sospensione.

5.M Criteri di compilazione delle classifiche

1) La classifica del Campionato verrà data dalla somma dei punti;
2) In secondo luogo vanno considerati i legs;
3) A parità di punti e leg, saranno gli scontri diretti tra le due squadre a stabilire la posizione in classifica.

5.N Finale e Qualificazioni

5.N1 I giocatori per poter partecipare alle finali regionali o nazionale a squadre , devono aver effettuato almeno il 20 % degli incontri previsti dai fogli gara , dell'intero girone del campionato provinciale di appartenenza. Esempio: Se ci fossero 6 squadre , quindi 5 partite di andata e 5 di ritorno , essendoci 16 incontri per ogni partita , gli incontri totali del girone saranno 160 . Giocando con il foglio gara a 4 giocatori ed essendoci per ogni giocatore un totale di incontri nell'intero campionato di (160/4) 40 ; il 20% di 40 saranno 8 incontri. In questo caso ogni giocatore per poter partecipare alle finali dovrà fare almeno 8 incontri da 3 leg . Attenzione il leg finale di doppio non viene calcolato.

5.N2 Qualora una squadra abbia la disponibilità di solo tre giocatori alla finale, (solo ed esclusivamente per la Finale) ha la possibilità di giocare con tre giocatori (specificando che nel caso la squadra sia inserita in un gruppo di Round Robin, la stessa dovrà iniziare e finire il Round Robin con tre giocatori). Non è più possibile iscrivere giocatori per la Finale. Se una squadra non e presente al primo Match alla Finale verrà tolto dal gruppo anche se la squadra sarebbe presente per il 2°Match

5.N3 Le squadre qualificate, per poter essere ammesse alla finale, devono confermare, tramite fax alla Segreteria Sezione Freccette, la propria adesione. Se, nonostante la conferma alla Finale, una squadra non si presentasse alla finale, non avrà diritto a nessun contributo spese.

5.N4 Le ASD che si occuperanno dell' organizzazione delle finali avranno a loro carico le spese di organizzazione sede da gioco , trasporto pedane e montaggio incluso. Le pedane da gioco , i game-on lavagne e centri saranno messi a disposizione dalla federazione. Il luogo deve permettere il corretto svolgimento delle partite ed e deve essere ampia a permettere il posizionamento di almeno 20 pedane di gioco.16 per le gare e 4 per riscaldamento

5.N5 Le Finali Nazionali a squadre , prevedono tabelloni prestabiliti , con possibilità di gironi all'italiana o a eliminazione diretta, in base al numero delle squadre partecipanti. Si esclude la possibilità del doppio KO. Il termine delle gare deve essere consono alla possibilità di rientro per tutti gli atleti in orari normali

5.N6 L'arbitraggio delle finali verrà svolto con game on per le fase preliminari, con tabella a mano per quarti di finale e semifinale, con tabella a mano e game on per la finale. Non verranno stabilite pause pranzo o cena , ogni squadra dovrà organizzarsi in base al tabellone di gioco.

5.N7 Per ogni girone verranno qualificate per le finali nazionali a squadre , le squadre con il seguente criterio:
girone a 4 squadre – 2 qualificate; girone a 5/6 squadre – 3 qualificate
girone a 7/8 squadre – 4 qualificate; girone a 9/10 squadre – 5 qualificate
Il campionato nazionale a squadre si svolgerà a livello provinciale , qualificando per le finali nazionali , le squadre come sopra riportato.

5.N8 La regione che effettua campionati in più provincie , potrà svolgere una finale regionale fra le squadre non qualificate delle provincie partecipanti , la cui vincitrice avrà il diritto a giocare la fase finale del campionato nazionale a squadre.

5.N9 La regione o provincia che ospiterà le finali a squadre , potrà qualificare una ulteriore squadra (wild card). La definizione della wild card sarà data da una finale provinciale o regionale da giocare fra le squadre non qualificate il Venerdì nella sede delle finali nazionali.

6. R E G O L A M E N T O T O R N E I S I N G O L I D I D A R T S E Z I O N E S T E E L

6A Inizio del gioco

6.A1 I giocatori, per partecipare a tutti tornei ufficiali validi per il titolo di campione Nazionale o Europeo o far parte della Squadra Nazionale, devono essere membri della Figest, essere cittadini Italiani o essere in possesso di deroga concessa esclusivamente dalla Segreteria Sezione Freccette. Ogni giocatore deve avere un domicilio stabile in Italia.

6.A2 Ogni giocatore é tenuto, dopo essere stato chiamato dalla direzione del torneo, a portarsi immediatamente sulla Pedana di gioco. Qualora ritardasse di oltre 5 minuti dopo il secondo avviso, avrà perso il gioco a favore dell´avversario. I giocatori non possono abbandonare la zona di gara prima della conclusione del gioco.
6.A3 Prima dell´inizio del gioco, sono concessi al massimo due turni di lancio (sei frecce) di allenamento . Saluto.
Prima del via definitivo alla gara , i giocatori si salutano con una stretta di mano ed entrambi salutano anche l'arbitro con le stesse modalità .
6.A4 Eventuali correzioni sulla Pedana, Panello di supporto Bersaglio, Illuminatore,Segnapunti, Linea di tiro, spazio libero per il lancio deve essere apportate prima che il gioco abbia inizio. Reclami presentati successivamente non saranno presi in considerazione.
6.A5 Il diritto ad iniziare il gioco viene stabilito con il lancio di una freccetta da parte di ogni giocatore al Bull´s Eye.
Darà inizio al gioco quel giocatore la cui freccetta si sia fissata nel Bull's Eye o nel settore più vicino ad esso. Se entrambi i giocatori colpiscono il Bull's Eye rosso o entrambi il Bull blu, il lancio dovrà essere ripetuto. Le distanze all'interno del Bull's o Bull's Eye non contano. Una freccetta fissata nel Bull o Bull´s Eye deve essere estratta solo su richiesta dell'avversario. L´avversario darà inizio al 2° leg. L'eventuale 3° leg, inizierà il giocatore che ha iniziato il primo leg.

6.B Conteggio dei punti
6.B1 Tutte le freccette lanciate in direzione del bersaglio sono considerate valide. La freccetta avrà valore solamente se la punta penetra o tocca la faccia del bersaglio all´ interno del filo esterno del doppio fino al completamento del tiro e finché il punteggio non venga chiamato e registrato sulla tabella segnapunti.
6.B2 Il conteggio viene conteggiato dal lato del filo del segmento in cui la punta della freccetta penetra o tocca la faccia del bersaglio. Il giocatore può solamente togliere le freccette da bersaglio dopo che il punteggio e registrato dall´Arbitro .Ogni protesta al relativo punteggio ottenuto non può essere fatto dopo il recupero delle freccette.

6.C Abbigliamento
6.C1 Tutti giocatori che partecipano ad un Torneo ufficiale devono indossare la divisa di gioco. Non sono ammessi pantaloncini corti ,ciabatte ,sandali o altre scarpe aperte .

6.D Irregolarità e falli
6.D1 I giocatori che, durante il gioco, si accorgessero di irregolarità, dovranno rivolgersi immediatamente alla Arbitro o alla direzione del torneo.
a) Comportamento sviante mentre l'avversario effettua il lancio
b) Ripetuto superamento della linea di tiro
c) Rallentamento intenzionale del gioco
d) Uso indebito dell'apparecchiatura sportiva o comportamento non sportivo
e) Uso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici durante il gioco.
6.D2 La mancanza della divisa da gioco , implica che l'atleta non possa giocare la partita .
6.D3 Nel caso che venga riconosciuta l'irregolarità dalla Direzione del Torneo, il giocatore può incorrere, nelle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale, perdita del Leg, perdita del Set o espulsione dal torneo in corso. In casi molti gravi, la Direzione del Torneo, può inviare un rapporto scritto alla Commissione Disciplinare Freccette con proposta di squalifica.

6E Direzione del torneo
La Direzione del Torneo ha potere decisionale in merito a tutte le controversie sorte durante la disputa del torneo. Le direttive e le decisioni della direzione del Torneo dovranno insindacabilmente essere accettate. Eventuali lamentele sulla Direzione del Torneo dovranno essere spedite per lettera alla Commissione disciplinare della Sezione Freccette.
Con l'iscrizione il/la giocatore/ice accetta insindacabilmente il Regolamento.
Diritti riservati alla Commissione Sez. Freccette per eventuali cambiamenti.

ORIGINI

Charles Garner segretario della National Darts Association e **Lady Hart Dyke** - Febbraio 1938

La **Regina Elisabetta**, in seguito la Regina Madre, 1936

Una partita a 301 in un pub di Londra, Novembre 1937

Difficile risalire con esattezza alle origini di questo gioco, anche se la parola Dart e Darting appaiano già nel "Oxford English Dictionary" del 1314 non però con significato che diamo noi oggi, e cioè freccette. Un altro riferimento alla parola Dart risulta dai documenti storici del 1532. Tra gli usuali scambi di doni di fine anno la regina Anne Boleyn, regalò al consorte King Henry VIII una serie di darts finemente ornamentati, che venivano usati per cacciare. Un'altra delle popolari leggende afferma che i primi colonizzatori Inglesi i "Padri Pellegrini" sul famoso viaggio del 1620 con la nave "Mayflower" si dilettassero a passare il tempo giocando a freccette. Questo va senz'altro in contrasto con le loro abitudini puritane ed inoltre il rollio della nave rendeva quanto meno precario lo svolgersi del gioco. Inoltre sull' "English Historical Review" del 1904 che descrive i vari viaggi del "Mayflower" non vi è traccia del gioco delle freccette. Malgrado ciò, Edmund Carl Hady, uno storico delle freccette ,che vive in Pennsylvania, asserisce che i Padri Pellegrini indulgevano in una specie di tiro al bersaglio usando la base di una botte di legno e delle piccole frecce.

Parrebbe che il sig. Hady abbia cosi svelato cosa fecero i Padri Pellegrini durante il famoso viaggio, o perlomeno ha supportato la leggenda. L'invenzione della polvere da sparo salvò le freccette dal divenire un importante arma da guerra o da caccia. Ciononostante durante il conflitto mondiale del 1915/18 i piloti della RAF si munivano di freccette quando andavano a caccia di dirigibili Zepplin. Fu però alla fine del secolo scorso nel 1896, che apparve il bersaglio numerato così come lo conosciamo noi, per opera di Brian Gamlin un falegname di Bury (Lancashire), che però morì prima di poter brevettare il tutto. Tuttavia Edmund Carl Hady crede che Gamlin non completò la numerazione e comunque fu aiutato da almeno tre persone, per cui non meriterebbe poi tutta questa gloria postuma.

L'anno più importante nella storia delle freccette è stato senza dubbio il 1908, l'anno della leggendaria sentenza "Foot Anakin". La legge allora in vigore in Inghilterra diceva che i giochi d'azzardo erano vietati nei PUB, ed il signor Foot Anakin gestore di un locale di Leeds era stato denunciato per aver organizzato un gioco d'azzardo detto "Darts". Il processo si svolse presso il tribunale di Leeds, ed il sig. Foot preparò una memoria difensiva a dir poco inusuale, il giorno del processo si presentò in aula con un set di freccette ed un " Yorkshire Dart Board" (senza tripli e senza anello esterno del bull). Foot ottenne il permesso di sistemare il bersaglio nell'aula e si accinse a dimostrare che il gioco delle freccette era senz'altro di abilità. Nell'atmosfera austera della sala Foot centrò tre volte lo spicchio del 20, poi chiese al collegio giudicante di provare e fare altrettanto. Nessuno si fece avanti così il giudice ordinò ad un giovane messo di tentare l'impresa. Povero ragazzo mancò il bersaglio con le prime due freccette e la terza era ben lontana dal venti. A questo punto mentre il giudice meditava il sig. Foot mise tre freccette sul doppio venti!
"Potete farlo di nuovo, Sig. Anakin? chiese il giudice
"Si ", rispose Foot

Ritornò alla postazione e centrò di nuovo 3 volte lo spicchio del venti. A quel punto tra la meraviglia della gente risuonano le storiche parole del giudice:
"Questo non è un gioco d'azzardo"
E la causa venne così archiviata.
Il primo 180 di cui si ha traccia è del 1902 a farlo fu un certo John Reader, che lavorava come assistente in una impresa di Pompe Funebri. La partita si svolse in un Pub del Sussex chiamato " The Highbury Tavern" Nello stesso anno anche Poul Adams fece un 180 a Glasgow presso il Pub "Portland Wine Vaults, di lui non ci è dato sapere cosa facesse. Tutti e due gli eventi vennero registrati dal "Lancashire Weekly News" del 14 Settembre 1902, una copia della quale finì in mano a Eddie Norman, segretario del "Bristol Darts Organisation".
Interessante è la storia di come si è venuti a chiamare "Oche" la linea di tiro, ed anche come si è arrivati alla misura di tiro. Pare che nel 1908 la Birreria di "S. Hokey & Sons" molto conosciuta nel Devon, Dorset e Cornovaglia, consegnasse la birra in casse di legno della misura di 3 piede (0,91cm.). In alcuni Pub di Portsmouth venne l'idea di usare tre casse messe in fila dal muro come demarcazione della linea di tiro, ecco perchè la frase "Toe to the Oche". Nel 1911 la Birreria venne venduta e divenne "Petrie Brewers" i nuovi proprietari introdussero un nuovo tipo di casse per la consegna che misuravano 2 piedi (0,61 cm.). I pub si adeguarono usando 4 casse e riducendo casi la linea di tiro ad un più consono 8 piedi (2,44 m.) che resistette sino ai nostri giorni, difatti il torneo "News Of The World" cessato 5 anni fà usò sempre quella misura. Ma si deve al consiglio direttivo della "World Darts Federation" se la misura attuale di 7ft. 9 1/4in. (2,37m.) è in vigore, difatti la loro proposta fu votata durante l'assemblea generale del 1977 mettendo cosi d'accordo sia quelli che volevano mantenere i 2,44m. sia i giocatori dello Yorkshire che stranamente usavano (e volevano imporre) la misura di 2,29m. Pare che invece non ci sia mai stato nessuna contestazione per quanto riguarda l'altezza che è sempre stata universalmente 5ft. 8in. (1,73m.)

SCHEDA 14

DENOMINAZIONE: Senturel

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

Tradizione veronese

RADICAMENTO E DIFFUZIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: San Zeno di Montagna (VR)
- SOCIETA': Associazione "Amici del senturel" di San Zeno di Montagna
- PRATICANTI: 30 giocatori
- EVENTI: sfide nell'ambito di feste paesane

REGOLE DEL GIOCO

- TIPO DI GIOCO: simile alle bocce e viene praticato nelle strade ed è "itinerante"
  NUMERO DI GIOCATORI: gioco a squadre
  MATERIALI DI GIOCO: bocce
- TERRENO DI GIOCO: lungo le strade del paese
- OBIETTIVO: gioco di precisione - avvicinarsi al boccino

SENTUREL

REGOLAMENTO E DESCRIZIONE

Il gioco del Senturel consiste in una grande gara di bocce. I giocatori di una squadra lanciano a turno la propria boccia, alternandosi con i giocatori della squadra avversaria. L'obiettivo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile con il maggior numero di bocce ad una boccia di dimensioni più piccole, detta boccino, lanciata solitamente dal primo giocatore. In pratica è un gioco del tutto identico al gioco delle bocce, ma viene praticato sulle strade ed è "itinerante", ossia non esiste un campo ben definito, ma si continua a giocare seguendo il corso delle strade del paese.

STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LUDICA

Il Gruppo del senturel di San Zeno di Montagna è un gruppo di circa 30 giocatori che, oltre a praticare il gioco durante il tempo libero della settimana, ogni anno organizza una intera giornata dedicata a questa attività per vie e piazzali non asfaltati del comune, solitamente il giorno seguente alla festa della domenica della Cintura, la prima domenica di settembre. Il Senturel consiste in una singolare gara di bocce giocata lungo le strade del paese e delle contrade. Un tempo, dopo aver sorteggiato le squadre, si partiva dalla chiesa e si giocava avanzando ogni volta il tratto corrispondente ad una giocata, superando per quanto possibile anche salite sfruttando gli slarghi che si aprono ai lati della strada. Lungo il percorso, in piccole nicchie praticate nei muri di cinta era stato ricavato un nascondiglio per le bottiglie di vino, che accompagnavano immancabilmente il gioco. Il cibo e il vino sono due elementi indissolubilmente legati al gioco: le partite infatti possono durare svariate ore, per questo è indispensabile giocare nei pressi di osterie e taverne che assicurino un adeguato "rifornimento" di libagioni.

CURIOSITÀ

San Zeno di Montagna è un comune di 1.367 abitanti che sovrasta il Lago di Garda, nella zona del Monte Baldo, ed è un luogo rinomato per vacanze estive di tutto riposo ed aria fresca. Il comune è conosciuto per la produzione di castagne, alle quali ogni anno viene dedicata una festa all'interno della quale viene organizzato una sorta di palio delle contrade. Nel corso dell'anno la vita del tranquillo paese di montagna è rallegrata da varie feste di carattere religioso o legate alle attività tradizionali, l'allevamento o l'agricoltura. A queste, negli ultimi decenni, si sono aggiunte le manifestazioni legate all'attività turistica.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 - www.associazionegiochiantichi.it

SCHEDA 15

DENOMINAZIONE: Carrettini

SCHEDA TECNICA

ORIGINI E CENNI STORICI

I giochi su carrettini risalgono alla civiltà greca e romana.

RADICAMENTO E DIFFUSIONE NEL TERRITORIO VENETO

- ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: provincia di Verona
- SOCIETA': è presente una comunità ludica (Carrettini a sfere Novaglie)
- PRATICANTI: 130 persone
- EVENTI: sfide

REGOLE DEL GIOCO

- **TIPO DI GIOCO**: di velocità
- **NUMERO DI GIOCATORI**: individuale

  MATERIALI DI GIOCO: carrettini a sfere
- **TERRENO DI GIOCO**: le strade in discesa
- **OBIETTIVO**: competizione

CARRETTINI

REGOLAMENTO E DESCRIZIONE

Il gioco dei carrettini solitamente consiste in una gara composta da prove singole a cronometro, nelle quali si terrà conto del miglior tempo di ognuno per poter accedere poi alle eliminatorie ed infine alla finale.

I carrettini a sfera devono avere misure massime di 110 cm di lunghezza, 70 cm di larghezza e deve pesare non più 13,5 kg. Anche i cuscinetti devono avere delle misure massime, cioè 9 cm per quelli anteriori e 12 cm per quelli posteriori. I cuscinetti a sfere in acciaio vanno montati direttamente sugli assi anteriori e posteriori in legno che fungono da perno per gli stessi; devono essere aperti lateralmente e non possono essere sagomati o modificati con torniture o aggiunte di materiali metallici. Le sfere devono scorrere sull'acciaio del cuscinetto senza alcuna pellicola interposta, non è consentito inserire un cuscinetto all'interno dell'altro, il cuscinetto infatti deve essere singolo. Il carretto deve essere composto da telaio, da volante, da assi anteriore e posteriore e da leve dei freni tutto in legno. Le uniche parti metalliche permesse sono le parti necessarie per l'assemblaggio. Inoltre, è fondamentale che il carrettino non abbia all'esterno della sagoma spigoli o profili pericolosi.

Il gioco a Verona è organizzato in un campionato con una cinquantina di iscritti con età dai 18 ai 60 anni.

STORIA E TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LUDICA

Il gruppo Gran Premio Novaglie è un gruppo di amici che si divertono a correre con i *caretini* in giro per la provincia veronese. Da molti anni tutti i ragazzi della zona di Novaglie, paese delle colline veronesi, si divertono con i loro *caretini a sfere*. Questo può far archiviare i carrettini tra i giochi tradizionali, ma per i membri dell'associazione è molto di più, è un modo per mantenere il contatto con il passato e per portare avanti quelle passioni che ormai non si vedono più. I ragazzini di qualche tempo indietro nei paesi di collina, come Novaglie, amavano accostarsi alla corsa della vita, sempre in discesa, con i *caretini*. Il G. P. Novaglie dal 1999 svolge un'opera di diffusione della pratica dei caretini a sfere e ad oggi conta più di 130 partecipanti.

CURIOSITÀ

Da anni, generazioni di ragazzi, che siano nati e cresciuti in un paese, in una città o in una frazione dove esista una discesa, hanno giocato, hanno corso, si sono divertiti con il loro "carrettino". Le prime testimonianze di questo gioco si hanno addirittura da reperti romani, che mostrano come i bambini utilizzassero per giocare dei rudimentali carretti in legno con ruote piene. L'utilizzo dei cuscinetti a sfera iniziò durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, quando era molto semplice reperirli tra i rottami sparsi un po' ovunque.

Esistono ancora molte testimonianze e cari ricordi di quando da ragazzini ci si divertiva con i *caretini a sfere*.

Nei giorni estivi dove il rumore delle cicale assordavano le colline, appena si sentiva il noto rumore dei carrettini, tutti partivano da casa e d'improvviso la piazza deserta si animava. Cominciavano così le corse e il ricordo dell'ebrezza della prima discesa rimane incancellabile nei ricordi. Si improvvisava il coraggio per vincere la paura e con la voglia di vincere si aguzzavano gli intelletti con delle vere e proprie invenzioni, come quando dalle ruote di legno, confezionate con rami di legno duro e dette "*siele*", si provava ad adoperare la ruota della carrucola, che però affondava nel terreno.

I *caretini* di una volta, fatti rigorosamente di legno, a differenza di quelli attuali disponevano di tre ruote costituite da cuscinetti a sfera, una davanti e due dietro, un manubrio fissato con perno e un asse posteriore con le estremità sagomate per infilarvi a pressione i due cuscinetti. Il guidatore stava in ginocchio o letteralmente disteso sulla tavola rettangolare, con le mani sul manubrio, e si lanciava lungo le discese spingendosi con i piedi.

Associazione Giochi Antichi – via Castello san Felice, 9 37128 Verona – 045 8309162 –

www.associazionegiochiantichi.it

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1000 del 06 luglio 2018**

Elenco delle discipline sportive tradizionali venete

nr	Denominazione	Tipologia	Sintesi gioco	Fonte	Origini e storia	Radicamento e diffusione nel territorio veneto				ESITO DELL'INDAGINE
						Zone di diffusione	Comunità	Praticanti	Eventi	
DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI VENETE										
1	**Voga alla Veneta**	Sport marinari e acquatici	Imbarcazioni a remi	Sito Voga	V° secolo in concomitanza dei primi insediamenti urbani in laguna di Venezia	Venezia - Padova -Treviso - Verona	50	N.D.	120 ca.	VENETA-STORICA-RADICATA-DIFFUSA
2	**Bisse**	Sport marinari e acquatici	Imbarcazioni a remi	AGA	Epoca della Repubblica Veneta che si estese fino al lago Garda ed oltre fra il 1405 ed il 1796	Verona (Lago di Garda)	varie	100	Eventi vari	VENETA-STORICA-RADICATA-DIFFUSA
DISCIPLINE SPORTIVE TRADIZIONALI										
3	**Vela al Terzo**	Sport marinari e acquatici	Imbarcazioni a vela	Assoc. vela al terzo	E' tipica dell'Adriatico. A partire dal 1700 nella laguna di Venezia	Venezia	varie	1000	Eventi vari	STORICA-RADICATA-DIFFUSA
4	**S-Cianco**	Altre discipline	Mazza, Lippa e Base	FIGEST AGA	Antico Egitto, In Veneto vi sono testimonianze risalenti alla Repubblica Serenissima	Verona, Vicenza, Belluno, Venezia e Padova	20	N.D.	Campionato veronese s-cianco e tornei in provincia Vicenza	STORICA-RADICATA-DIFFUSA
5	**Tiro alla fune**	Altre discipline	Corda	FIGEST	Antico Egitto (2500 a.c.)	Padova -Treviso - Venezia - Belluno	10	160	vari eventi a livello agonistico	STORICA-RADICATA-DIFFUSA
6	**Freccette**	Altre discipline	Freccette e bersaglio	FIGEST	Incerte con testimonianze che risalgono al XIV sec. Inghilterra	in tutto il Veneto	30	1.200	attività varia	STORICA-RADICATA-DIFFUSA
7	**Borella**	Birillistica	Bocce e birilli	AGA	Gioco contadino per eccellenza della Marca trevigiana. La prima documentazione risale al 1500	Nel trevigiano	4	50	attività varia	STORICA-RADICATA
8	**Soni**	Birillistica	Piastra metallica e Birilli	AGA	Origini "misteriose", ma con testimonianze risalenti alla fine del 1200 nel veneziano	Veronese (Bosco Chiesa Nuova)	1	N.D.	sfide	STORICA-RADICATA
9	**Tò Vegna**	Giochi sferici	Pallina	AGA	1600 come da documenti presenti nell'archivio storico di Mel (BL)	Belluno	1	40	ritrovi occasionali e tornei	STORICA-RADICATA
10	**Balina**	Giochi sferici	Pallina	AGA	Arrivato in Veneto a seguito delle truppe piemontesi e francesi durante le guerre d'Indipendenza (1848-1866)	Verona (Valeggio sul Mincio)	1	20	sfide	STORICA-RADICATA
11	**Tiro con la balestra**	Altre discipline	Balestra e bersaglio	FIGEST	Antiche, in Veneto nel XII-XIII sec.	Chioggia (VE)	1	33	Rievocazioni storiche in Chioggia, partecipazione a campionati, eventi vari	STORICA-RADICATA
12	**Spacciare**	Birillistica	Piastra di ferro e Birilli	AGA	Le testimonianze coincidono almeno con la nascita della Federazione Birillistica Trevigina (1948)	Treviso - Venezia	27	N.D.	Campionati italiani	RADICATA-DIFFUSA
13	**Burea S'Gepera**	Birillistica	Disco in ferro e birilli	AGA	Gioco praticato fino a qualche decennio fa nel trevigiano. Recuperato da Gruppo Alpini di Ponte della Priula	Treviso (Ponte della Priula)	1	N.D.	sfide	RADICATA
14	**Senturel**	Altre discipline	Bocce su strada	AGA	Tradizione veronese	Verona (San Zeno di Montagna)	1	30	sfide	RADICATA
15	**Carrettini**	Altre discipline	Carrettini a sfere	AGA	I giochi su carrettini risalgono alla civiltà greca e romana	Verona	1	130	qualche iniziativa	RADICATA

076a5c2a

(Codice interno: 373897)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1002 del 06 luglio 2018

Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 13 luglio 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare alla riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto convocata per il 13 luglio 2018 alle ore 11,00 presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni a Padova con all'ordine del giorno: 1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 28 marzo 2018; 2. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello; 3. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Violino di Fila; 4. Proposta di rideterminazione della dotazione organica - istituzione di una nuova posizione con qualifica di quadro; 5. Approvazione della 53^ Stagione concertistica 2018/2019; 6. Varie ed eventuali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.

L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nella regione.

La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

Il Presidente della Fondazione, con nota del 21.06.2018, acquisita al protocollo regionale il 26.06.2018 al n. 241476, ha convocato il Consiglio Generale, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 13 luglio 2018, alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 28 marzo 2018;
2. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello;
3. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Violino di Fila;
4. Proposta di rideterminazione della dotazione organica - istituzione di una nuova posizione con qualifica di quadro;
5. Approvazione della 53^ Stagione concertistica 2018/2019;
6. Varie ed eventuali.

Al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della riunione del Consiglio Generale del 28.03.2018 durante la quale è stato approvato il Bilancio consuntivo 2017.

In relazione al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle delibere di assunzione a tempo indeterminato dei vincitori dei Concorsi internazionali dei ruoli di Primo Violoncello e di Violino di Fila, la cui indizione era stata approvata dal Consiglio Generale nella riunione del 1° marzo 2018.

In relazione al punto quattro dell'ordine del giorno si propone di prendere atto della proposta di rideterminazione della dotazione organica che prevede l'istituzione di una nuova posizione con qualifica di quadro.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno di approvare la 53^ Stagione concertistica 2018/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Vista la nota del 21.06.2018 del Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, acquisita al protocollo regionale al n. 241476 del 26.06.2018, di convocazione del Consiglio Generale;

Visto il verbale della riunione del Consiglio Generale del 28.03.2018, trasmesso dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con la succitata nota e acquisito agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto della convocazione del Consiglio Generale da parte del Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il giorno 13.07.2018 alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 28 marzo 2018;
2. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello;
3. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Violino di Fila;
4. Proposta di rideterminazione della dotazione organica - istituzione di una nuova posizione con qualifica di quadro;
5. Approvazione della 53^ Stagione concertistica 2018/2019;
6. Varie ed eventuali.

3. di prendere atto che al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

4. per il primo punto all'ordine del giorno di prendere atto del verbale della riunione del Consiglio Generale del 28 marzo 2018 durante la quale è stato approvato il Bilancio consuntivo 2017 ed è stata approvata l'indizione di due concorsi per Primo Violoncello e per Violino di Fila;

5. per il secondo punto all'ordine del giorno di prendere atto della Delibera di assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello;

6. per il terzo punto all'ordine del giorno di prendere atto della Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso Internazionale del ruolo di Violino di Fila;

7. per il quarto punto all'ordine del giorno di prendere atto della proposta di rideterminazione della dotazione organica con l'istituzione di una nuova posizione nella qualifica di quadro;

8. per il quinto punto all'ordine del giorno di approvare la 53^ Stagione concertistica 2018/2019;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373903)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1003 del 06 luglio 2018

Autorizzazione alla prosecuzione del progetto di ricerca scientifica avviato con D.G.R. n. 2036/2015 e approvazione dello schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e l'Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - DICAM. Art. 15, Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza il progetto di ricerca scientifica intitolato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini" da svolgersi in collaborazione con l'Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - DICAM. Il progetto, che prosegue e sviluppa la ricerca avviata con D.G.R. n. 2036/2015, è finalizzato all'elaborazione di modelli ed algoritmi per nuove matrici ambientali e alla verifica, integrazione e implementazione di nuove funzionalità, al fine di disporre di ulteriori sussidi operativi di supporto per la valutazione di incidenza in merito ai fattori di perturbazione. Legge 241/1990 e ss.mm.ii., art. 15. DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., art. 5. D.G.R. 2036/2015.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il progetto di ricerca scientifica intitolato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza", approvato con D.G.R. n. 2036 del 23/12/2015 e concluso nell'ottobre 2017, ha dato avvio a un percorso di studio per la modellazione in ambiente GIS (*Geographic Information System*) del comportamento di alcuni fattori perturbativi sulle matrici ambientali. In tale contesto sono stati sviluppati alcuni applicativi "open source", basati su algoritmi consolidati e scientificamente accreditati, per le matrici ambientali a cui fanno riferimento i seguenti temi: fiumi, laghi, dispersione atmosferica, dispersione in falda, rumore. Si tratta di una famiglia di "plugin" per QGIS, denominata ENVIFATE, organizzati in moduli, uno per matrice, che ne garantisce maggiore flessibilità nell'applicazione. Tale costruzione, infatti, consente di reiterare i singoli moduli nello spazio e nel tempo allo scopo di fornire mappe georiferite e risultati temporalmente relazionati, propedeutici alle diverse valutazioni ambientali. Ad oggi ENVIFATE, già usufruibile gratuitamente dai canali ordinari dei "plugin" per QGIS, rappresenta un concreto sussidio a supporto della redazione dello studio e della stessa valutazione da parte dell'autorità competente, sopperendo all'incertezza e alla soggettività nell'esame degli effetti dei fattori di perturbazione, allo stato attuale limitatamente alle sole suddette matrici.

Con l'intento di poter mettere a disposizione di utenti ed Amministrazioni pubbliche, coinvolti a vario livello nei diversi processi di valutazione ambientale (VINCA, VAS e VIA), uno strumento il più completo possibile, mediante il quale effettuare un'analisi preventiva e standardizzata per la determinazione delle aree potenzialmente perturbabili, si rileva l'interesse regionale a proseguire il suddetto progetto di ricerca provvedendo all'elaborazione di modelli ed algoritmi per ulteriori matrici ambientali (relativi ai seguenti temi: inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini) e all'integrazione ed implementazione di nuove funzionalità dei moduli precedentemente sviluppati.

La prosecuzione del progetto di ricerca per i nuovi aspetti si inserisce nel percorso intrapreso con la D.G.R. 2036/2015 volto sia a garantire una più efficace ed efficiente azione amministrativa in materia di valutazione di incidenza per l'intero territorio regionale (art. 5, c. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.) sia a superare situazioni di contenzioso in merito alla corretta applicazione della valutazione di incidenza anche con riguardo alle tipologie di esclusione (come il caso EU Pilot 6730/14/ENVI, ancora pendente, testimonia) evitando di incorrere in violazioni della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 66/2018 e n. 38/2015). Altresì un siffatto strumento di analisi renderà più agevoli le verifiche di sussistenza delle condizioni di non necessità di valutazione di incidenza previste al n. 23 del par. 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, con un conseguente contenimento dei costi e delle risorse impiegate a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di valutazione di incidenza.

Quanto sopra sarà nuovamente attuato mediante un accordo di collaborazione e ricerca in attività istituzionale con il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - DICAM dell'Università di Trento, in considerazione della comprovata qualificazione ed esperienza in materia e dei risultati ottenuti nell'espletamento del progetto approvato con la D.G.R. n. 2036/2015. A tal proposito, su richiesta di questa amministrazione avanzata con nota prot.204848 del 1.06.2018, il Dipartimento ha manifestato il proprio interesse e assenso alla collaborazione in argomento con nota prot. reg. 222439 del

12.06.2018.

Si evidenzia che in occasione dell'avvio dell'iniziale ricerca, questa amministrazione, al fine di individuare il partner istituzionale del progetto maggiormente rispondente alle esigenze, aveva avviato un'indagine esplorativa, consultando numerosi enti pubblici di ricerca (tra cui ARPAV, ISPRA, CNR, Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Padova), dei quali l'Università di Trento aveva manifestato fin da subito concreto interesse. In considerazione che l'Università di Trento ha inoltre sviluppato ufficialmente molti applicativi per i software geografici di interesse per il progetto in parola, quali GRASS e QGIS, ed ha padronanza dei sistemi informativi e dei codici finora sviluppati, indispensabili per la prosecuzione e conclusione del progetto, si ritiene di confermarlo quale partner istituzionale anche per la presente collaborazione.

Il presente progetto di ricerca scientifica si concluderà a fine 2018, secondo il dettaglio riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, mentre le condizioni e le modalità operative del rapporto di collaborazione tra la Regione e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM dell'Università di Trento sono disciplinate nello schema di accordo istituzionale, costituente **Allegato B** alla presente delibera, che dovrà essere sottoscritto nei termini di legge dalle Parti coinvolte.

La collaborazione e ricerca in attività istituzionale per il progetto in questione è attivata ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e soddisfa le condizioni per l'instaurarsi di tale genere di accordi (cfr. delibera Anac n. 918 del 31.08.2016), di seguito richiamate:

- la cooperazione è retta unicamente da esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità istituzionali e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
- alla base dell'accordo si rileva una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo;
- il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.

Per quanto riguarda la prima condizione, l'interesse pubblico alla presente proposta di collaborazione va riferito al miglioramento del processo di valutazione ambientale incardinabile, principalmente, nei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e, per le parti specifiche dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, di valutazione di incidenza (VINCA). La cooperazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Trento, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, è rivolta al conseguimento di un sistema standardizzato per la modellazione in ambiente GIS (*Geographic Information System*) del comportamento di alcuni fattori perturbativi nelle matrici ambientali e la sua distribuzione a titolo gratuito in forma di "plugin" per QGIS. Un siffatto strumento rappresenta un sussidio operativo congruo con l'evoluzione tecnologica del momento e utilizzabile da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono essere coinvolti nei predetti procedimenti di valutazione ambientale.

La seconda condizione è soddisfatta dalla presente collaborazione il cui disciplinare assegna a ciascuna parte specifici ruoli e responsabilità. L'Università di Trento sarà prevalentemente impegnata nel reclutamento del personale per l'analisi e lo sviluppo dei modelli in ambiente GIS per le ulteriori matrici ambientali oggetto della prosecuzione della ricerca scientifica; la Regione del Veneto, al di là del coordinamento ed indirizzo delle singole attività di ciascuna fase operativa, darà il suo contributo per gli aspetti relativi all'interconnessione con i database ambientali di proprietà o di cui dispone specifico accesso, compresi quelli dell'infrastruttura dati territoriali, e alle attività di testing dell'applicativo su situazioni reali o comunque contestualizzate alle realtà ambientali del territorio regionale.

La terza condizione è garantita dai termini dell'accordo in base al quale la Regione finanzia il progetto esclusivamente mediante il ristoro delle spese che verranno sostenute dall'Università per lo svolgimento delle attività previste e, in particolare, per l'assunzione di personale destinato alla ricerca.

La quarta condizione è anch'essa soddisfatta in quanto la presente collaborazione non ostacola la libera circolazione dei servizi e non altera la libera concorrenza, in quanto le attività valutative e scientifiche, già sperimentate con il precedente accordo e che si intendono proseguire con il presente, si caratterizzano per la specificità ed unicità del know how messo a disposizione dall'Università di Trento - DICAM, e non si configurano come acquisizione di un servizio.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistono i presupposti tecnici, amministrativi e giuridici per proseguire la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Trento - DICAM. L'accordo di collaborazione di cui all'**Allegato B** è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti per lo svolgimento in comune delle attività descritte nel Progetto di cui all'**Allegato A**.

Il costo totale per le attività rese dal Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM per l'attuazione del presente progetto è stimato nell'importo massimo di 35.000 euro, ogni onere incluso, che questa amministrazione intende finanziare interamente, anche mediante l'erogazione di un anticipo, successivamente alla stipula dell'accordo, fino ad un importo massimo del 50% del finanziamento stanziato, a favore dell'avvio del progetto e a copertura delle spese per lo svolgimento delle attività del gruppo A. Allo scopo è disposta la prenotazione ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, del predetto importo sul capitolo 102528 "Spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" - trasferimenti correnti (D.P.R. 08/09/1997, N. 357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, N.39)" del bilancio relativo all'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità (DSGP n. 1 del 11/01/2018). Tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011.

Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni è autorizzato a sottoscrivere l'accordo di collaborazione con l'Università di Trento e a regolare i rapporti con i soggetti coinvolti promuovendo tutte le azioni ritenute necessarie per la corretta attuazione del progetto in argomento, nonché a provvedere con proprio atto all'impegno di spesa e alla liquidazione, quest'ultima sulla base della rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività e del conseguimento dei risultati previsti dal Progetto, conformemente alle modalità e alle condizioni previste nell'accordo.

L'accordo di collaborazione e ricerca in attività istituzionale, da sottoscriversi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., decorrerà dalla stipula e cesserà il 31.12.2018, salvo proroga per giustificato motivo da concordarsi tra le parti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 39/2001, Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

VISTE la L.R. n. 46 del 29.12.2017 (Legge di stabilità regionale 2018) e la L.R. n. 47 del 29.12.2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);

VISTA la D.G.R. n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 11/01/2018, n. 1 concernente il Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;

VISTA la L.R. 1/2011;

VISTA l'Informativa della G.R. n. 12 del 21.06.2011;

VISTI gli attuali assetti organizzativi della Giunta Regionale come definita con i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ("amministrazione trasparente");

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il progetto di ricerca scientifica denominato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini", che prosegue e sviluppa la ricerca avviata con D.G.R. n. 2036/2015, finalizzato all'elaborazione di modelli ed algoritmi per nuove matrici ambientali e alla verifica, integrazione e implementazione di nuove funzionalità, contenuto nell'**Allegato A;**
3. di realizzare il progetto mediante un accordo di collaborazione istituzionale da sottoscriversi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM dell'Università di Trento, con finanziamento a carico della Regione, il cui schema è contenuto nell'**Allegato B**;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni della sottoscrizione del suddetto accordo e di autorizzarlo ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria per il buon esito del progetto e nell'interesse dell'amministrazione regionale;
5. di determinare in euro 35.000,00, ogni onere incluso, l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione per l'attuazione complessiva del Progetto e a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM dell'Università di Trento;
6. di finanziare la spesa di cui al punto 5 prevedendo, altresì, la corresponsione di un anticipo fino ad un importo massimo del 50% di quanto stanziato, a favore dell'avvio del Progetto;
7. di dare atto che il progetto si concluderà entro l'anno 2018;
8. di prenotare ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, l'importo di euro 35.000,00 sul capitolo 102528 "Spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" - trasferimenti correnti (D.P.R. 08/09/1997, N. 357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, N.39)" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020;
9. di dare atto che la Direzione Commissioni Valutazioni, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che il debito è di natura non commerciale;
11. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno che verrà assunto con successivo atto dirigenziale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni di provvedere all'impegno di spesa previsto al punto 11, da perfezionarsi entro il corrente anno, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. e del par. 5 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", nonché della verifica delle attività svolte;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1003 del 06 luglio 2018

PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA

Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini

Premessa

Il presente progetto definisce obiettivi, modalità, condizioni e termini per la realizzazione della attività di studio e ricerca prevista dall'accordo di collaborazione e ricerca in attività istituzionale tra Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM dell'Università di Trento.
Con tale intento, nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione per la disciplina della procedura di valutazione di incidenza, si intende sviluppare ulteriori sussidi operativi che permettano una più efficace ed efficiente azione amministrativa, volta a superare alcune delle criticità recentemente evidenziate sia con il caso EU Pilot 6730/14/ENVI in merito alla corretta applicazione della valutazione di incidenza e sia con le sentenze della Corte Costituzionale n. 66/2018 e n. 38/2015 a riguardo dell'esenzione di alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale in violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.
Al tempo stesso si renderà possibile una concreta riduzione dei casi nei quali risulterebbe necessario confutare il giudizio espresso nello studio per la valutazione di incidenza mediante l'esecuzione di un monitoraggio, con conseguenti economie di cui possono trarre vantaggio tutti i soggetti coinvolti nella procedura di valutazione di incidenza.

Obiettivi

L'attività di studio e ricerca prevista dal progetto ha lo scopo di definire alcuni standard metodologici e applicativi per uniformare l'esame e la trattazione degli effetti dei fattori di perturbazione nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, proseguendo ciò che è già stato sviluppato durante la prima fase del progetto denominato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza", attraverso l'elaborazione di modelli ed algoritmi per nuove matrici ambientali e la verifica, integrazione e implementazione di nuove funzionalità riguardo ai moduli precedentemente sviluppati nel plugin per il software QGIS.
L'attività di ricerca scientifica e tecnica permetterà di analizzare e di approfondire i metodi utilizzabili per definire il dettaglio degli effetti, e relativa valutazione, per le numerose e diverse attività già nella fase della pianificazione di settore delle medesime e, diversamente da quanto accade nella prassi attuale, agevolando l'utente finale nella procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi attuativi della suddetta pianificazione al solo riscontro delle validità delle precedenti valutazioni. Questi metodi per eseguire le analisi, inoltre potranno essere adattati alle diverse programmazioni in atto da parte della stessa Regione o di chiunque ravvisi l'opportunità di redigere strumenti di indirizzo sia pianificatori che operativi, quali le linee guida.
Al termine di tale attività di ricerca, dovranno essere forniti dati, documenti e prodotti informatici per permettere all'Amministrazione regionale di consentire l'applicabilità e la fruibilità immediata per tutti gli utenti e per tutte le amministrazioni cui compete la valutazione di incidenza.

Quadro normativo di riferimento

I fattori di perturbazione, di cui all'allegato B della D.G.R. n. 1400/2017, corrispondono a un elenco codificato elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di esecuzione della Commissione n. 484/2011. L'elenco rappresenta le minacce, le pressioni e le attività conseguenti ad attività umane e a processi naturali che possono avere un'influenza nella conservazione e nella gestione dei siti della rete Natura 2000; per tale motivo lo stesso è utilizzato per provvedere agli obblighi di rendicontazione fissati dall'art. 17 della direttiva 92/43/Cee.
Tale elenco risponde ad un sistema proprio di classificazione organizzato in 17 categorie e di seguito rappresentate: "A: Agricoltura", "B: Selvicoltura, foreste", "C: Attività mineraria ed estrattiva - produzione

di energia", "D: Trasporti, reti di comunicazione e di servizio", "E: Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "F: Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale", "G: Disturbo ed interferenze causati dall'uomo", "H: Inquinamento", "I: Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente modificati", "J: Modifiche agli ecosistemi", "K: Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi naturali)", "L: Eventi geologici, catastrofi naturali", "M: Cambiamenti climatici", "X: Nessuna minaccia e pressione", "XO: Minacce e pressioni provenienti da un altro Stato membro dell'UE", "XE: Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio UE", "U: Minaccia o pressione sconosciuta".
L'esame dei suddetti fattori è riportato nello studio per la valutazione di incidenza al paragrafo 2.2 della Selezione Preliminare e, per ciascuno di quelli ritenuti possibili, vanno forniti i valori, quando pertinente, dei seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine-intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.
Solamente per le situazioni codificate con le lettere H e I l'area di massima influenza non corrisponde con la superficie in cui direttamente si realizza la pressione, minaccia o attività e pertanto tale area d'influenza va calcolata sulla base di modelli o sulla base dei limiti imposti dalla vigente normativa ambientale, considerando la situazione peggiore in ragione del principio di precauzione. Altresì, in riferimento a questi, va evidenziato che a seconda del fattore di cui alle lettere A-G e J che li può determinare (sia direttamente che indirettamente), è atteso un differente dominio spaziale e temporale in funzione delle modalità di accadimento caratteristiche per ciascun fattore e della intrinseca variabilità delle condizioni preesistenti.
Per i fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U è prevista la misura dei parametri solamente nel caso in cui questi hanno determinato l'elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello studio per la valutazione di incidenza e, per questi fattori, l'area di influenza corrisponde al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate.

Descrizione delle attività
Il presente progetto si inserisce all'interno di un percorso di studio iniziato nel 2016 a seguito della DGR n. 2036 del 23.12.2015, relativo alla disamina dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/UE da impiegarsi nell'ambito della Valutazione di incidenza che ha portato allo sviluppo di una famiglia di plugin di QGIS denominata "Envifate" e per la quale si richiede l'implementazione di nuovi moduli relativi a nuove matrici ambientali e fattori di trasporto dei contaminanti non ancora presi in considerazione e l'integrazione dei moduli esistenti con nuove funzionalità. All'interno del progetto è prevista altresì un'approfondita fase di test in cui si dovranno verificare i risultati prodotti dagli algoritmi implementati attraverso una comparazione statistica con dati di confronto forniti dalla Regione Veneto.
In dettaglio sono qui di seguito riportati gruppi di attività previste dal presente progetto:

GRUPPO	DESCRIZIONE
A	Indagine per la realizzazione di nuovi moduli del plugin Envifate
B	Aggiornamento e implementazione
C	Connessione a database regionali
D	Applicazione e test di controllo

Le attività del gruppo A "Indagine per la realizzazione di nuovi moduli del plugin Envifate" prevedono lo studio delle basi modellistiche per le varie tematiche ambientali sottoelencate, la selezione e l'adattamento dei modelli migliori e infine la realizzazione dei seguenti nuovi moduli:

A1. Inquinamento luminoso:
Sviluppo di un modulo che permetta la valutazione dell'impatto ambientale in termini di inquinamento luminoso, attraverso la simulazione e la predizione dell'effetto singolo o cumulato di nuove sorgenti luminose.

A2. Inquinamento termico:
Sviluppo di un modulo in grado di simulare l'inquinamento termico in ambiente acquatico di primo tipo, ovvero quello che agisce a scala locale e che causa variazioni di temperatura, e dei parametri chimico-fisici ad essa collegati.

A3. Rumore in acqua:
Estensione del modulo inquinamento acustico in ambiente acquatico, in grado quindi di simulare la propagazione del suono nel mezzo liquido.

A4. Dinamica inquinanti nel suolo:
Sviluppo di un nuovo modulo con cui separare le componenti di ruscellamento, infiltrazione e volatilizzazione per un generico inquinante disperso nel suolo, e calcolare le componenti di ruscellamento e volatilizzazione (la componente di infiltrazione già presente in ENVIFATE con il modulo Leaching).

A5. Dispersione di sedimenti marini:
Definizione di un modello deterministico, sulla base del Manuale ISPRA "La modellistica matematica nella valutazione degli aspetti fisici legati alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere" e sviluppo di un modulo in grado di simulare il trasporto di sedimenti marini a seguito di interventi che prevedano movimentazione del fondale.

Le attività del gruppo B "Aggiornamento e implementazione" prevedono l'integrazione di funzionalità ai tool sviluppati con il progetto di cui alla D.G.R. n. 2036/2015 ed elencate nei seguenti punti:

B1. Automazione dei nomi dei file in uscita secondo fattori standard e produzione automatica file di proiezione automatica sulla base dei dati in ingresso e della selezione del sistema di riferimento geografico di lavoro.
B2. Modulo di inserimento della sorgente inquinante codificato secondo nomenclatura regionale che permette di scegliere quali moduli lanciare sulla base della natura stessa della sorgente inquinante.
B3. Routine cicliche dei calcoli su vettori di variabili pre-costituiti.
B4. Implementazione della possibilità di calcolo del modulo inquinamento acustico con sorgenti di rumore multiple
B5. Correzione di bug e integrazione di funzionalità minori "on demand" sui singoli moduli
B6. Integrazione e correzione elementi dell'interfaccia grafica.

Le attività del gruppo C "Connessione a database regionali" prevedono lo sviluppo di un modulo di connessione specifico a database regionali sviluppati con tecnologia PostgreSQL/Postgis per il caricamento diretto di dati ambientali da utilizzare come dati di input nei diversi moduli Envifate

Le attività del gruppo D "Applicazione e test di controllo" prevedono l'applicazione dei moduli ENVIFATE su situazioni reali o comunque contestualizzate alle realtà ambientali della Regione Veneto, con dati di controllo verificati, in modo da comparare i risultati simulati dei moduli Envifate con i dati reali, effettuare analisi statistiche di verifica di qualità e calibrare i diversi modelli attraverso l'esecuzione di analisi di accuratezza.

Per ciascuno dei moduli sviluppati e per quei moduli modificati significativamente nel corso di questo progetto dovrà essere fornita un'accurata documentazione con i seguenti argomenti:

1. campo di applicabilità;
2. principali elementi che limitano l'applicazione del metodo e tipologie di errori attesi;
3. parametri di base indispensabili per il calcolo;
4. specifiche e procedure degli algoritmi utilizzati per la simulazione;
5. tutorial di utilizzo del modulo;
6. bibliografia di base per la verifica scientifica del risultato;

In particolare le attività A, B e D vedranno un significativo coinvolgimento di diversi ricercatori del DICAM con competenze multidisciplinari a supporto del lavoro.

Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca
L'attività di studio e ricerca sarà svolta dal Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM dell'Università di Trento, anche attraverso l'ausilio di personale reclutato mediante l'affidamento di assegno di ricerca con la specificità del presente progetto. La modalità di svolgimento sarà sempre concordata con la struttura regionale cui spetta la supervisione del progetto e con cui provvedere alla

definizione della scala di priorità dei fattori di perturbazione da trattare in ragione dei parametri fissati dal D.lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii, e dei modelli previsionali già sviluppati dalle Agenzie per l'Ambiente per i quali vi è una pertinente rispondenza per il dimensionamento spaziale e temporale dei fattori di perturbazione considerati.

Report e elaborati previsti
Per il presente progetto di ricerca scientifica e tecnica dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
- report finale del progetto sulle attività svolte, le criticità riscontrate, le analisi di accuratezza eseguite, i risultati e gli errori riscontrati, la bibliografica utilizzata;
- pacchetto compresso del codice prodotto;
- tutorial e dati di esempio per ciascun modulo sviluppato;
- documentazione tecnica di ciascun modulo sviluppato;
- documentazione tecnica di utilizzo, manutenzione, installazione e gestione del plugin Envifate e degli eventuali repository ove il plugin è conservato.

La documentazione dovrà essere fornita in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), inoltrata a mezzo PEC ovvero acquisita per posta ordinaria su supporto digitale (CD o DVD).

Cronoprogramma
Le attività riportate nel paragrafo "Descrizione delle attività" saranno realizzate in un'unica fase operativa entro il 31/12/2018.
Qualora, prima della scadenza sopraindicata, risultasse opportuno o necessario per il miglior esito della ricerca o sia suggerito dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti una diversa scansione temporale, potrà essere concessa una proroga di almeno dodici mesi, previa verifica della fattibilità tecnica e amministrativa.

Costo del progetto
Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente progetto di ricerca scientifica, si identificano quali costi sostenibili le seguenti voci: personale a contratto, borse di studio o assegni di ricerca, servizi esterni, missioni e organizzazione convegni/seminari o eventuale materiale inventariabile, di consumo e spese di funzionamento.
Il costo totale per la realizzazione del presente progetto è stimato nell'importo massimo di 35.000 euro, interamente finanziato dalla Regione del Veneto sulla base della ripartizione dei costi rimborsabili di seguito riportata:

Categoria di costi rimborsabili	***Ammontare massimo (euro)***
Personale non dipendente (assegno di ricerca, altro)	34.540
Missioni e formazione	460

3d0de1a7

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1003 del 06 luglio 2018

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA

"Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini". Prosecuzione ricerca avviata con D.G.R. 2036/2015.

TRA

la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata Regione del Veneto, rappresentata dal _____, in qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;

E

l'Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica con sede in Trento in _____, codice fiscale _____, di seguito Università di Trento - DICAM, rappresentata dal _____, Direttore del Dipartimento autorizzato alla stipula del presente atto con decreto/atto/deliberazione del _____ n. _____in data _____,

PREMESSO CHE

- l'art. 5, c. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i. dispone che, "*ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali*";
- con D.G.R. n. 2036/2015, è stato avviato un progetto di ricerca scientifica per lo studio di metodi standard e calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/UE da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza;
- l'obiettivo del suddetto progetto di ricerca scientifica va inquadrato nella definizione di standard metodologici e applicativi per ridurre le incertezze e la soggettività del "giudizio esperto" nell'esame e nella trattazione dei fattori di perturbazione e nello sviluppo di un sussidio operativo per il calcolo previsionale del dominio spaziale e del dominio temporale di influenza per alcuni dei fattori di perturbazione;
- il suddetto progetto di ricerca, conclusosi nell'ottobre 2017, ha sviluppato una famiglia di plugin per QGIS, denominata ENVIFATE, per la modellazione in ambiente GIS (*Geographic Information System*) del comportamento di alcuni dei fattori perturbativi nelle matrici ambientali e relativamente a: dispersione atmosferica, dispersione in falda, trasporto soluti in falda, dispersione fluviale, dispersione in laghi e bacini, inquinamento acustico;
- in riferimento alla tipologia e alla qualità dei risultati raggiunti con il predetto progetto di ricerca, sussiste l'interesse a proseguire il percorso di studio intrapreso con riguardo i fattori di perturbazione non analizzati con la D.G.R. n. 2036/2015, nonostante le procedure e le modalità operative per la valutazione di incidenza siano state recentemente aggiornate con la D.G.R. n. 1400/2017;
- il suddetto aggiornamento non ha introdotto variazioni rispetto alle precedenti disposizioni sui fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea n. 484/2011;
- viene confermato l'elenco dei fattori della Decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea n. 484/2011 e lo stesso è riportato nell'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

- la deliberazione regionale n. 1400/2017 ha introdotto il principio della misura dei parametri che descrivono il fattore (ricorrendo eventualmente alla situazione peggiore possibile e ai limiti concessi dalle norme ambientali vigenti) e quello della verifica della stima effettuata mediante monitoraggio qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, come nel caso di valutazioni basate su metodi soggettivi di previsione ovverosia su metodi non riferibili a modelli scientifici accreditati e comunque non esplicitamente documentati;
- risultano ancora sussistenti e pertinenti le motivazioni per procedere con la definizione degli standard metodologici e applicativi per il calcolo previsionale del dominio spaziale e del dominio temporale di influenza dei fattori di perturbazione non analizzati con la D.G.R. n. 2036/2015;
- le predette attività possano essere attuate mediante la prosecuzione e ulteriore sviluppo del progetto di ricerca di cui alla D.G.R. n. 2036/2015, sempre finalizzandola all'analisi comparata dei metodi di calcolo previsionale esistenti, alla definizione delle linee guida contenenti le procedure standard per l'applicazione dei vari metodi di calcolo, alla predisposizione di soluzioni applicative per i sistemi informativi geografici per la misura del dominio spazio-temporale dell'effetto;
- l'Università di Trento - DICAM ha correttamente rispettato i termini dell'accordo di collaborazione previsto dalla D.G.R. n. 2036/2015, stipulato in data 29/12/15 ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e concluso positivamente a fine anno 2017, dando dimostrazione della qualificazione ed esperienza nella materia oggetto del progetto di ricerca in oggetto;
- permane l'interesse della Regione del Veneto e dell'Università di Trento – DICAM, nelle persone del _____, a proseguire la collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca scientifica "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza", nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente di appartenenza e al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, come attestato da corrispondenza in atti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. _____ del _____ della Giunta Regionale, la prosecuzione del progetto di ricerca scientifica denominato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini" , contenuto nell'Allegato 1 al presente accordo, ed il relativo schema di accordo che disciplina il rapporto di interesse comune tra la Regione del Veneto e l'Università di Trento – DICAM ai fini della sua attuazione;
- le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità della collaborazione, nel rispetto della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le attività del Progetto approvato dai rispettivi organi, nonché di specificare gli aspetti di natura tecnico – scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo.

ART. 2
(Oggetto e finalità)

1. E' obiettivo condiviso delle Parti, nel quadro delle premesse richiamate e delle rispettive competenze e finalità istituzionali, dare vita ad un accordo di collaborazione al fine di sviluppare progetti di ricerca di

interesse comune, trasversali e sinergici, volti a realizzare attività di conoscenza scientifica per l'affinamento delle metodologie e degli strumenti di analisi a supporto della valutazione di incidenza di cui all'art. 5, c. 5, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'Università di Trento – DICAM si impegna ad eseguire in collaborazione con la Regione Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni - il Progetto di ricerca scientifica denominato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza - Inquinamento luminoso, inquinamento termico, rumore in acqua, dinamica inquinanti nel suolo, dispersione sedimenti marini" (di seguito indicato Progetto), mediante l'elaborazione di modelli ed algoritmi per nuove matrici ambientali e la verifica, integrazione e implementazione di nuove funzionalità riguardo ai moduli sviluppati nel corso del progetto approvato con D.G.R. n. 2036/2015.
3. Il Progetto di ricerca è descritto nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente Accordo e ad esso si rinvia per l'individuazione degli obiettivi, delle attività da svolgere, delle modalità di svolgimento della ricerca, dei prodotti finali richiesti e delle tempistiche di attuazione.
4. Ciascuna parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti del Progetto che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
5. Ogni modifica, su base consensuale, al presente Accordo o al Progetto necessita della forma scritta.

ART. 3
(Durata e luogo)

1. Le attività previste nel Progetto di ricerca, Allegato 1, avranno inizio a decorrere dalla stipula del presente accordo e termineranno il 31/12/2018, salvo proroga per giustificato motivo da concordarsi tra le parti.
2. Le attività di cui al Progetto saranno svolte presso le strutture dell'Università di Trento - DICAM e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, con modalità da definire tra i responsabili della ricerca.
3. Il presente accordo diventa efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione e cessa con l'approvazione della rendicontazione finale e la liquidazione del finanziamento dovuto.

ART. 4
(Obblighi delle parti e Responsabili del Progetto)

1. L'Università di Trento – DICAM si impegna a svolgere le attività indicate nel Progetto di ricerca di cui all'art. 2, nei tempi in esso indicati, mettendo a disposizione il know how accademico, le risorse tecniche, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità; la Regione del Veneto mette a disposizione le risorse tecniche, conoscitive, i data base nonché le risorse finanziarie indicate all'art. 5, necessarie per lo svolgimento delle attività di progetto.
2. I Responsabili designati dalle Parti del presente accordo per la realizzazione del Progetto sono:
   a. per l'Università di Trento, _____, responsabile dell'Unità di ricerca presso il DICAM, in qualità di responsabile scientifico del Progetto;
   b. per la Regione del Veneto, il direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, _____ _____, in qualità di coordinatore del Progetto di ricerca.
3. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico o del coordinatore del Progetto dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte.
4. Le Parti si impegnano a notificare ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto organizzativo che assuma rilevanza ai fini dell'efficacia e validità del presente Accordo.
5. Per l'attuazione dei contenuti dell'accordo le Parti si impegnano ad esperire ogni possibile procedura per dare concreta attuazione a quanto concordato e a garantire il coordinamento interistituzionale nelle forme che i responsabili del progetto decideranno di comune accordo.
6. Entro 60 giorni dalla conclusione del Progetto, l'Università di Trento – DICAM, è tenuta a presentare la seguente documentazione: a) relazione finale di sintesi delle attività svolte contenente la dichiarazione di conclusione del progetto, accompagnata dai seguenti allegati: - relazione scientifica delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti - elaborati di progetto e i prodotti informatici sviluppati; b) - rendiconto dei costi sostenuti nell'espletamento delle attività di progetto, accompagnato dalla seguente

documentazione: - elenco analitico dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento; - documentazione contabile in originale o copia conforme.

7. L'Università di Trento – DICAM e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 5
(Budget del Progetto e onere finanziario)

1. Il costo stimato del progetto è di € 35.000,00, ogni onere incluso, ed è riportato in modo analitico nell'Allegato 1 al presente Accordo. Sono consentiti scostamenti compensativi tra le voci di spesa ammissibili indicati nell'Allegato 1 nei limiti del 10% del tetto autorizzato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attività resa dall'Università di Trento - DICAM per lo svolgimento del Progetto di ricerca, la Regione del Veneto stanzia in termini di risorse proprie l'importo di € 35.000,00, ogni onere incluso.
3. Le Parti concordano che i costi indicati come personale a contratto, borse di studio o assegni di ricerca, servizi esterni, missioni e organizzazione convegni/seminari o eventuale materiale inventariabile, di consumo e spese di funzionamento sono da ritenersi ammissibili sulla base del criterio di "cassa", a condizione che siano stati effettivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto, siano afferenti ad attività svolte durante il periodo definito per lo svolgimento della ricerca, e pagati dall'Università entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività. Tali costi, affinché possano essere ammessi a rimborso, dovranno essere documentati e la relativa documentazione giustificativa riportare il riferimento al progetto di ricerca in esame, al provvedimento regionale di approvazione dell'accordo di collaborazione e finanziamento, al CUP assegnato.
4. Le spese imputabili al progetto sono sostenute dall'Università di Trento – DICAM nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. La Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione del Progetto, in caso di necessità, ulteriore personale qualificato a proprie spese.

ART. 6
(Modalità di pagamento)

1. Il finanziamento regionale erogabile, indicato nell'importo massimo all'articolo 5, verrà accreditato sul conto di _____ presso la Banca _____ n. _____ intestato all'Università di Trento, in due rate, un anticipo e un saldo, secondo le modalità indicate ai paragrafi successivi.
2. La Regione, successivamente alla stipula dell'accordo e su richiesta motivata dell'Università di Trento – DICAM, erogherà un anticipo nell'importo massimo del 50 per cento del finanziamento stanziato, a favore dell'avvio del progetto.
   L'erogazione del saldo avverrà alla conclusione del Progetto, su richiesta di pagamento presentata dall'Università di Trento – DICAM, previa presentazione della documentazione indicata al comma 6 dell'art. 4, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La Regione si impegna ad adottare gli atti di liquidazione entro 45 giorni dalla data di ricezione delle richieste di pagamento, precisando che in caso di saldo la richiesta deve essere corredata dalla documentazione soprarichiamata. In caso di documentazione incompleta o carente il termine decorre nuovamente dalla ricezione delle integrazioni. La richiesta di pagamento dovrà essere citata nella causale del pagamento.
4. L'erogazione del finanziamento di cui all'art. 5, è subordinato all'emissione del parere favorevole da parte del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni in ordine alla regolarità sulle attività svolte, al conseguimento dei risultati previsti dal Progetto e alla regolarità contabile in ordine ai costi sostenuti dichiarati.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, qualora a seguito dell'approvazione del rendiconto di progetto, lo stanziamento liquidato all'Università a titolo di anticipo non risulti impiegato nella sua interezza, l'Università dovrà provvedere al riaccredito della somma residuale non utilizzata alla Regione.
6. Ai fini fiscali, si dà atto che l'importo previsto a copertura delle spese di progetto è fuori dal campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 7
(Riunioni, relazioni e documentazione)

1. Allo scopo di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo del Progetto di ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e le sedi da definire in comune accordo da parte dei rispettivi responsabili della ricerca, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Il responsabile scientifico del Progetto, qualora emergesse la necessità di apportare delle variazioni alle attività previste dal progetto originario, di cui all'Allegato 1, fornirà una relazione illustrativa comprensiva dei seguenti elementi conoscitivi:
   - report sulle attività svolte;
   - le variazioni di attività e le motivazioni che le hanno rese necessarie rispetto al Progetto originario;
   - l'aggiornamento del programma delle attività in calendario per le attività successive.

ART. 8
(Riservatezza e utilizzazione dei dati)

1. Le Parti considerano riservato il Progetto di ricerca e reciprocamente si impegnano ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori, la piena riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito e in relazione alle attività dell'accordo.
2. La proprietà dei risultati della ricerca sarà dell'Università di Trento - DICAM e della Regione del Veneto.
3. L'Università di Trento - DICAM e la Regione del Veneto non potranno utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della collaborazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza preventiva reciproca autorizzazione e prima della conclusione del Progetto. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e successivamente al termine della ricerca. L'Università potrà sempre utilizzare i risultati della ricerca per i propri fini didattici istituzionali.
4. Nelle pubblicazioni effettuate da ambo le Parti o nella partecipazione a congressi, seminari, convegni, nei quali si intenda far uso, sempre e solo a scopi scientifici, dei risultati del Progetto, dovrà essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell'ambito del presente accordo.

ART. 9
(Responsabilità, rischi, coperture assicurative)

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.
3. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale che si trovi presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.
4. L'Università di Trento - DICAM garantisce che il personale universitario e quello impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture della Regione del Veneto, siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
5. La Regione del Veneto, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche presso le strutture dell'Università di Trento - DICAM sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
6. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente accordo, nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 10
(Risoluzione)

1. In caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi previsti dal presente accordo, l'altra Parte ha facoltà di chiedere la risoluzione.
2. In caso di inadempimento dell'Università, la Regione ha facoltà di sostituirsi ad essa e di porre in essere tutte le azioni per la conclusione del progetto, salvo l'obbligo di corrispondere il dovuto per le attività regolarmente svolte dall'Università e utilizzabili.

ART. 11

(Recesso o scioglimento)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione il gruppo di attività in corso di espletamento, in relazione alle quali è previsto il rimborso dei costi sostenuti.

ART. 12
(Controversie e diritto applicabile)

1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, non risolta concordemente, sarà devoluta al Foro territorialmente competente.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dello stesso.
4. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

ART. 13
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR – General Data Protection Regulation e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Per la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dei dati, per quanto concerne il presente articolo, è la Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia; delegato al trattamento dei dati ai sensi della D.G.R. n. 596 dell'8.05.2018, pubblicata sul BURV n. 44 dell'11.05.2018, è il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni; il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121, Venezia, casella mail di riferimento dpo@regione.veneto.it
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal GDPR.

ART. 14
(Registrazione)

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente accordo, essendo formalizzato per scambio di corrispondenza, è esente da imposta di bollo ai sensi della Tariffa All. A – Parte Seconda – Art. 24 al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ed è soggetto ad imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ART. 15
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 16
(Accettazione)

1. La sottoscrizione del presente accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento degli obblighi da essa derivanti.

Il presente accordo, composto da numero 16 articoli, è redatto in numero __ pagine più numero __ allegati.
La presente scrittura privata è formata e stipulata, a pena di nullità, con modalità elettronica e acquisizione di firma digitale o firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, lì _____

Regione del Veneto	Università di Trento
_____	_____

(Codice interno: 373898)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1004 del 06 luglio 2018

Revisione e stabilizzazione della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Autorizzazione all'acquisto di un servizio specialistico in ambito giuridico.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale intende avviare l'attività di revisione e stabilizzazione della L.R. n. 14/2009, meglio conosciuta come "Piano Casa", i cui effetti scadranno dopo il 31 dicembre 2018, per incentivare la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto edilizio urbano, recuperando i siti degradati o dismessi, favorendo il riuso degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati e la rinaturalizzazione del suolo agricolo, coordinando le disposizioni della L.R. n. 14/2009 con le norme contenute nella L.R. n. 14/2017, sul contenimento del consumo di suolo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Nel 2009, nel pieno della crisi economico-finanziaria, il Governo ha varato misure straordinarie per stimolare il rilancio dell'economia; tra queste di particolare rilievo e destinate a sostenere il settore dell'edilizia, in fortissima contrazione economica, sono state le norme per il c.d. "Piano Casa".

Nell'ambito di tale strategia la Regione del Veneto ha approvato il c.d. "Piano Casa", con legge regionale n. 14/2009, con la quale si è inteso promuovere misure a sostegno del settore edilizio, in linea con le direttive statali; una legge approvata con urgenza per dare una significativa e immediata risposta all'evidente grave crisi degli investimenti che avevano interessato l'intero settore delle costruzioni e tutto l'indotto.

Nel corso degli anni, recependo le istanze provenienti dal territorio e dalle categorie professionali operanti nel settore edilizio, la legge sul "Piano Casa" del Veneto, è stata oggetto di modifiche e integrazioni, ovvero la L.R. n. 13/2011 (c.d. secondo Piano Casa) e la L.R. n. 32/2013 (c.d. terzo Piano Casa), quest'ultima attualmente in vigore e in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018.

I benefici prodotti dall'entrata in vigore di queste leggi sono evidenti e certificati dall'interesse e dalla risposta dimostrata soprattutto dai cittadini, che hanno così potuto realizzare, nell'ambito delle disposizioni urbanistiche vigenti, migliaia di interventi di ampliamento e di riqualificazione di immobili finalizzati altresì al miglioramento della qualità abitativa e a rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente.

Una legge che ha reso e rende possibili interventi solo dove è già stato costruito, che non consuma quindi nuovo suolo, ma che incentiva la riqualificazione di vecchi edifici oramai divenuti poco appetibili dal mercato, conferendo loro nuovo valore per gli anni a venire.

Appare opportuno e significativo evidenziare che il "Piano Casa" del Veneto ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, in termini di interventi, come riscontrato dal continuo monitoraggio che la Regione del Veneto ha effettuato; risultati non paragonabili con quelli raggiunti da altre regioni, con benefici sull'occupazione degli addetti delle imprese del settore edile e dell'indotto (progettisti, artigiani, commercianti ecc.).

Oggi, dopo quasi nove anni dall'entrata in vigore della legge ed in vista della scadenza fissata al 31 dicembre 2018, in linea con i provvedimenti adottati da altre Regioni italiane, si ritiene opportuno procedere ad una messa a regime di tale prezioso strumento legislativo, per dare certezza, in primis ai cittadini, sulla possibilità di utilizzare, anche negli anni a venire, i numerosi benefici che tale normativa consente, mirando però anche a nuovi obiettivi, legati non solo alla qualità degli edifici ed al loro recupero ed efficientamento energetico, ma ampliando ed allargando la sfera di influenza anche a parti significative di quartieri urbani.

Nell'ambito di tali finalità e obiettivi risulta opportuno che la messa a regime delle precedenti norme del "Piano Casa" debba necessariamente coordinarsi e integrarsi con i contenuti della L.R. n. 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo e divenire strumento legislativo di congiunzione tra quest'ultima e la L.R. n. 11/2004 in materia di governo del territorio, un "Piano Casa Veneto" quindi che dovrà affrontare temi quali la riqualificazione del territorio, la semplificazione procedurale, la valorizzazione del tessuto edilizio urbano, il recupero dei siti degradati attraverso la demolizione di opere incongrue, l'utilizzo dei crediti edilizi quali cardini per attrarre nuovi investimenti fonte di sviluppo e crescita sociale ed economica, ma che allo

stesso tempo dovrà porre attenzione al contenimento del consumo di suolo, privilegiando gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia e energetica degli edifici, pubblici e privati, all'efficientamento degli impianti di climatizzazione, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e all'impiego di materiali da costruzione che assicurino un elevato grado di sostenibilità ambientale.

Considerata la complessità delle norme che si intendono innovare, per dare soluzione agli aspetti giuridici che potrebbero determinare delle difficoltà di applicazione della nuova legge regionale da parte dei Comuni, in particolare alle disposizioni relative all'utilizzo del "credito edilizio", e per verificare la sostenibilità giuridica degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del tessuto edilizio urbano e per gli interventi di densificazione previsti in deroga al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, si ritiene necessario acquisire un servizio giuridico specialistico a supporto dell'attività di revisione del "Piano Casa".

Per l'effettuazione degli approfondimenti giuridici sopra descritti, è richiesta una competenza in materia di diritto urbanistico, civile e amministrativo, conoscenza di leggi e regolamenti regionali in materia di edilizia e urbanistica, e studi di giurisprudenza nelle materie oggetto del "Piano Casa".

Considerata l'impossibilità di rinvenire tra il personale in servizio la professionalità ricercata, è necessario acquisire un servizio specialistico in ambito giuridico.

L'operatore economico dovrà essere pertanto in possesso di un titolo di studio universitario specialistico in materie giuridiche e dovrà aver maturato un'adeguata esperienza professionale pluriennale in materia di edilizia e urbanistica.

Per l'acquisizione del servizio specialistico come sopra descritto si autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" con una spesa massima prevista pari a euro 10.000,00, ogni onere incluso.

La copertura finanziaria della spesa sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101070 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici - acquisti di beni e servizi (art. 15, L.R. 23/04/2004, n. 11)".

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e s.m.i;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento di consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l'acquisizione di un servizio specialistico in ambito giuridico a supporto dell'attività di revisione e stabilizzazione della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni di cui alla L.R. n. 13/2011 (secondo Piano Casa) e L.R. n. 32/2013 (terzo Piano Casa)";

3. di autorizzare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di cui al punto 2) del dispositivo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

4. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisto del servizio di cui al punto 2) del dispositivo, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101070 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici - acquisti di beni e servizi (art. 15, L.R. 23/04/2004, n. 11)" del bilancio di previsione 2018-2020;

5. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 373892)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1005 del 06 luglio 2018

Recepimento e approvazione del programma attuativo della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", edizione biennale 2019/2020, condiviso e approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e relativa compartecipazione finanziaria. Art. 17 legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale recepisce e approva il programma, valevole per il biennio 2019/2020, delle iniziative inerenti la celebrazione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", istituita dall'art. 17 della LR n. 48/2012 e che si celebra il 21 marzo di ciascun anno. Il programma delle iniziative correlate alla celebrazione è stato concordato d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo ha a sua volta approvato, incaricando l'Associazione Avviso Pubblico della sua realizzazione, prevedendo un equo riparto dei costi fra Giunta e Consiglio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 ha istituito la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (d'ora in poi: "Giornata regionale") che si celebra il 21 marzo di ciascun anno, in memoria delle vittime della criminalità mafiosa e al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Come è noto, la disposizione sopra richiamata si inquadra nell'ambito della citata LR n.48/2012 recante "*Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*", grazie alla quale la Regione del Veneto ha inteso riaffermare e consolidare i valori della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendo la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e di stampo mafioso e il coordinamento delle politiche regionali in funzione di tali obiettivi valoriali. Nel corso della Giornata regionale è consegnato anche il Premio legalità e Sicurezza, parimenti istituito dal medesimo art.17 comma 4 della LR 48/2012, destinato agli operatori della sicurezza che nell'anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all'usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy.

La Regione del Veneto ha dato attuazione alla norma, approvando nel 2013 i criteri per l'attribuzione del Premio legalità e sicurezza e, nel 2015, avviando la prima sperimentazione attuativa della Giornata regionale. Contestualmente sono state poste le basi della prevista intesa tra L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito al comma 3 del medesimo art.17, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'onere di definire programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata regionale, d'intesa appunto con la Giunta regionale, che si è consolidata con l'approvazione dell'Intesa Quadro, di cui alla delibera di Giunta n. 433 del 31 marzo 2015 e alla deliberazione n. 35 del 31 maggio 2016 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Grazie al lavoro svolto, hanno già avuto luogo le celebrazioni delle scorse tre edizioni della Giornata regionale (l'ultima si è tenuta a Palazzo della Ragione, a Padova, il 21 marzo del corrente anno 2018), realizzata in collaborazione con l'Associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazioni civile contro le mafie" della quale la Regione del Veneto è socio ai sensi dell'art. 18 c. 1 della stessa L.R. 48/2012 e che, a tale scopo, mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali e la propria esperienza sui temi ai quali è statutariamente vocata.

Al proposito si sottolinea che la celebrazione del 21 marzo ha riscosso ampio e convinto consenso e partecipazione, essendo stata preparata, preceduta e seguita da iniziative collaterali che hanno previsto, in particolare, il coinvolgimento degli studenti degli istituiti secondari superiori del Veneto (a ciascuna edizione hanno preso parte oltre 700 studenti appartenenti a 14 istituti scolastici, per un totale di oltre 2000 studenti) e registrando la presenza di numerose Autorità e alti esponenti istituzionali della lotta al crimine organizzato e mafioso, ma anche di familiari delle vittime innocenti di mafia.

E' altresì importante ricordare che a livello nazionale è stata istituita, con legge dell'8 marzo 2017, n.20, l'analoga "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", che parimenti prevede iniziative di sensibilizzazione, rivolte in particolare alle giovani generazioni, sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e

sulla memoria delle vittime delle mafie.

In questo quadro si è innestata perciò anche la celebrazione della Giornata regionale, aumentandone in tal modo il valore simbolico e di partecipazione collettiva, grazie anche alla sinergia instaurata con l'Associazione "Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie", che si occupa dell'organizzazione della Giornata nazionale.

In continuità con l'esperienza positiva fin qui maturata, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha ritenuto dunque utile riproporne la formula attuativa anche per le edizioni 2019 e 2020 (anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020), condivisa anche nell'ambito del tavolo di concertazione attivato in conformità alle regole stabilite nella citata Intesa Quadro.

Il progetto, proposto dall'Associazione Avviso Pubblico in analogia e in continuità con quello appena concluso, è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con Decreto del Segretario Generale n.31 dell'11 giugno 2018, prot. n. 13930 dell'11 giugno 2018, nel quale sono descritte analiticamente le iniziative programmate collegate alla celebrazione delle due prossime edizioni 2019 e 2020 della Giornata regionale, con i relativi quadri economici, comprendendo anche il disciplinare operativo per la regolamentazione dei rapporti fra il Soggetto incaricato dell'attuazione (Avviso Pubblico) e l'amministrazione regionale, il monitoraggio delle iniziative e l'erogazione del contributo.

A quest'ultimo proposito è stato altresì concordata e confermata la compartecipazione finanziaria regionale, equamente suddivisa tra Giunta e Consiglio, per un importo analogo a quanto già concesso nelle precedenti edizioni della Giornata regionale, pari a € 30.000,00 per ciascuna edizione (per un totale di €. 60.000,00); con gli atti sopra citati il Consiglio ha già stanziato le somme relative di propria spettanza e a titolo di "saldo", a valere sui fondi del bilancio pluriennale 2019 e 2020. In ogni caso il contributo totale erogato non può superare le spese documentate effettivamente sostenute a carico di Avviso Pubblico al netto di eventuali ulteriori contributi o introiti allo scopo percepiti, e sarà revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste programmate o previamente concordate.

Il progetto approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale viene ora sottoposto alla Giunta regionale per la formale adesione e approvazione, a suggello dell'intesa raggiunta e per la necessaria eguale compartecipazione finanziaria che, tenuto conto della concreta disponibilità per il solo corrente anno 2018, sarà effettuata a cura del Direttore competente con le seguenti modalità: per l'edizione 2019 della Giornata regionale, nel corso del corrente anno 2018 è erogata la somma di € 15.000,00 a favore del soggetto attuatore in unica soluzione; per l'edizione 2020 della Giornata regionale potrà essere assegnata la somma di € 15.000,00 a favore del soggetto attuatore in unica soluzione, se vi sarà la disponibilità sul relativo capitolo del bilancio di previsione 2019-2021.

Da ultimo si ricorda che la celebrazione della Giornata regionale è particolarmente significativa anche perché, come accennato, nel corso della manifestazione è prevista la consegna del Premio "Legalità e sicurezza" istituito dal medesimo art.17 c. 4 della L.R. n. 48/2012 e regolamentato con Dgr n. 1976 del 28.10.2013; il premio consiste in un attestato di encomio attribuito con atto amministrativo consiliare agli operatori della sicurezza che si siano contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all'usura, alle truffe agli anziani e alla tutela del "Made in Italy". L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà ad informare le Autorità competenti di tale opportunità, ai fini della presentazione delle necessarie candidature.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2012 n 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";

Vista la Dgr n. 433 del 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 35 del 31 maggio 2016 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Vista la comunicazione prot. reg.le n.206016 del 01.06.2018 trasmessa da Avviso Pubblico;

Visto Decreto del n.31 dell'11 giugno 2018, prot. n. 13930 dell'11/06/2018, del Segretario Generale del Consiglio regionale;

Visto il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

Vista la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 del "Bilancio di previsione 2018-2020";

delibera

1. Di approvare unitamente alle premesse, quali parte integrante del presente provvedimento, il programma riprodotto nell'**Allegato A** "Giornata Regionale della Memoria e dell'impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie-Progetto Edizioni 2019-2020"**,** così suddiviso: "Sezione I° "Programma attuativo " contenente il piano delle iniziative, il calendario degli eventi e il quadro economico dei costi di ciascuna edizione della Giornata Regionale della Memoria; Sezione II° "Disciplinare operativo" contenente le regole e le condizioni per la gestione e il monitoraggio delle iniziative e per la erogazione del contributo, in conformità al Decreto n.31 dell'11 giugno 2018, prot. n. 13930 dell'11/06/2018 del Segretario Generale del Consiglio regionale;
2. Di compartecipare finanziariamente all'attuazione del progetto, disponendo l'attribuzione del contributo a favore dell'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", codice fiscale 94062420362, P.I. 11246740010, con sede legale nel Comune di Grugliasco (TO), Piazza Matteotti, 50, CAP 10095, nei limiti di seguito indicati:

    - Per l'edizione 2019 della Giornata regionale è messa a disposizione la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) imputata al corrente anno 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo 101846 che presenta sufficiente disponibilità;
    - Per l'edizione 2020 della Giornata regionale è prevista la compartecipazione finanziaria nel limite della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a condizione che, nell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, vi sia la disponibilità sul capitolo 101846.

3. di determinare in euro 30.000,00 (trentamila//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa corrente, a favore del beneficiario di cui al punto 2 che precede, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)", in conformità a quanto indicato al punto 2 che precede.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile, a cui è stato assegnato il capitolo indicato al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza per le risorse da imputare nell'esercizio finanziario 2018.
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di disporre che la liquidazione delle quote di contributo di cui al punto 2 che precede sia anticipata in unica soluzione, per ciascun anno, contestualmente ai relativi atti di impegno di spesa. In ogni caso il contributo totale erogato non può superare le spese documentate effettivamente sostenute a carico di Avviso Pubblico, al netto di eventuali ulteriori contributi o introiti allo scopo percepiti, e sarà revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste programmate o previamente concordate nei modi e nei termini indicati in premessa e fatte salve le cautele previste nel Disciplinare operativo.
7. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto.
8. Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1005 del 06 luglio 2018

ALLEGATO A)

GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE

PROGETTO EDIZIONI 2019 - 2020

PREMESSA

La legge regionale 48/2012 all'art.17 prevede l'istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (d'ora in poi denominata "Giornata regionale").
Per tre anni scolastici consecutivi (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), il progetto promosso dalla Regione Veneto, in collaborazione con Avviso Pubblico, ha coinvolto ogni anno 14 scuole secondarie superiori delle diverse province venete, per un totale di circa 700 studenti l'anno, i quali hanno svolto un percorso sulla conoscenza del fenomeno mafioso, approfondendo la storia di alcune vittime innocenti delle mafie. L'edizione dello scorso anno ha visto anche la collaborazione di Libera Veneto.
Ogni anno, in occasione della celebrazione della Giornata regionale, il progetto si è concluso con un evento finale, alla presenza di autorità civili e militari, nel corso del quale gli studenti partecipanti hanno presentato i loro lavori:

- il 23 marzo 2016 a Venezia, presso il Teatro Goldoni, ospite Matilde Montinaro, sorella di Antonio, poliziotto e caposcorta del giudice Giovanni Falcone;
- il 21 marzo 2017 a Vicenza, presso il Teatro Comunale, ospite l'allora Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Russo;
- il 21 marzo 2018 a Padova, presso il Palazzo della Ragione.

Nel corso delle Giornate di Vicenza e Padova si è svolta anche l'attribuzione del Premio, istituito dalla Regione Veneto, "Legalità e Sicurezza".
A Venezia e a Vicenza gli eventi hanno avuto luogo interamente all'interno di un teatro, dove si è svolta anche la lettura dei nomi delle vittime delle mafie. A Padova, dopo una prima parte tenutasi all'interno del Palazzo della Ragione, studenti e ospiti sono stati invitati ad unirsi alla manifestazione pubblica, promossa da Libera, in relazione alla contestuale celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria, in Piazza Eremitani.
Considerati i risultati positivi riscontrati al termine del progetto, si propone alla Regione Veneto di promuovere nuovamente l'organizzazione di un percorso didattico-formativo, anche per l'anno scolastico 2018/2019, nonché per il successivo anno scolastico 2019/2020.
L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a formare giovani cittadini consapevoli e responsabili, sostenerli nella ricerca dei documenti ed informazioni sul fenomeno mafioso e sugli strumenti più idonei a prevenirlo e contrastarlo, promuovere il loro protagonismo nelle diverse situazioni della vita sociale e in quelle in cui saranno chiamati ad intervenire durante la Giornata regionale: la lettura dei nomi delle vittime, la presentazione del percorso svolto, l'assunzione di responsabilità adeguate alla loro età, la partecipazione alla vita civile del proprio territorio.
In conformità a quanto previsto dalla "Intesa Quadro" tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui alla Dgr n. 433 del 31 marzo 2015, Allegato B, e in continuazione con quanto previsto dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 35 del 31 maggio 2016, la presente nota intende formulare una proposta di programmazione delle prossime edizioni del 21 marzo 2019 e del 21 marzo 2020 della Giornata regionale e delle connesse attività collaterali (valevoli per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020). Il relativo programma attuativo, che viene esposto nella seconda parte della proposta, è redatto in analogia e in continuità con le attività realizzate per la celebrazione della Giornata regionale delle scorse edizioni: sia per l'edizione 21 marzo 2019 che per l'edizione 21 marzo 2020, l'allegato A) prevede il programma di massima della cerimonia, mentre l'Allegato B) prevede i costi complessivi del progetto.

SEZIONE I – "Programma attuativo"

Giornata regionale del 21 Marzo 2019

Scuole da coinvolgere: numero, tipologia e articolazione del progetto

Il progetto prevede di coinvolgere 14 scuole secondarie di secondo grado - due per provincia - e 50 studenti per scuola (2 classi) - 100 per provincia - per un totale di circa 700 studenti, più i loro docenti. La proposta è quella di realizzare un percorso di avvicinamento alla Giornata regionale mediante lo svolgimento di due incontri di 2 ore ciascuno con gli studenti e i professori di ogni istituto aderente al progetto stesso.
Il primo incontro è finalizzato in particolare a fornire informazioni sulla presenza delle mafie in Veneto ed in Italia, sulla LR. 48/2012 e ad illustrare esperienze concrete di prevenzione e contrasto al fenomeno. Il secondo incontro prevede l'intervento di un ospite che porterà la sua testimonianza (familiare di vittima, magistrato, giornalista, etc.) Agli studenti verrà chiesto di approfondire la storia di una vittima di mafia a loro scelta, producendo un elaborato che potrà essere prodotto utilizzando diverse forme espressive (video, canzone, testo teatrale, opera artistica, etc.)

Iscrizioni

Entro il termine dell'anno scolastico precedente, agli istituti secondari di secondo grado veneti, attraverso le mail istituzionali, sarà inviato il progetto e il modulo di adesione con indicati i tempi e le modalità di iscrizione. Le scuole saranno selezionate sulla base della priorità di iscrizione (giorno e ora di arrivo del modulo). Avranno priorità le scuole che partecipano per la prima volta al progetto e sarà criterio preferenziale per la selezione la provenienza da province diverse.

Comunicazione di ammissione al progetto

Alle scuole selezionate sarà data tempestiva comunicazione, in modo da consentire a ciascuna di loro di inserire il progetto nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) e nella programmazione delle attività educative per l'anno scolastico 2018-2019.

Materiali

Nel corso del progetto saranno distribuiti specifici materiali: bibliografie, filmografie, sitografie, schede di documentazione in formato digitale e video-fotografico sul fenomeno mafioso.

Tutti i lavori realizzati dalle scuole, una volta terminato il progetto, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Veneto e di Avviso Pubblico.

Soggetti terzi da coinvolgere e gestione attuativa

Per la diffusione dell'invito alle scuole di partecipare al progetto si chiederà la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e Avviso Pubblico attiverà una specifica segreteria, che opererà in costante raccordo con gli uffici regionali competenti e come previsto dagli atti di incarico.
Per quanto concerne gli incontri con le scuole, insieme ad un rappresentante di Avviso Pubblico, si chiederà la partecipazione anche del referente regionale e di altri rappresentanti di Libera, l'associazione che ha ideato la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno. A Libera verrà chiesto di partecipare anche alla Giornata regionale.

Giornata regionale 2019: data e luogo

Considerato quanto previsto dall'articolo 17 della LR 48/2012 e tenuto conto di quanto riportato nella sopra citata "Intesa Quadro" tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che prevede

di realizzare l'evento ogni anno in una diversa città del Veneto, si propone di organizzare l'edizione 2019 della Giornata della memoria e dell'impegno in una città veneta, il 21 marzo 2019, chiedendo al Comune la possibilità di utilizzare uno spazio idoneo, possibilmente senza oneri.

Iniziativa di restituzione

Una volta realizzati i due incontri preparatori e l'evento della Giornata regionale della memoria e dell'impegno, alle scuole che hanno partecipato al progetto verrà chiesto di organizzare in autonomia una iniziativa di restituzione di quanto vissuto. Questa iniziativa si potrà organizzare a scuola o in un luogo pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali, al fine di far conoscere quanto realizzato dalle scuole durante il percorso verso la Giornata regionale e di proporre una serie di "buone pratiche" che si possono mettere in atto ad ogni livello al fine di favorire comportamenti che promuovano la pratica della cultura della cittadinanza attiva e responsabile.

Premio legalità e sicurezza

La Giornata regionale costituisce anche l'occasione per effettuare la consegna del "Premio legalità e sicurezza" di cui all'articolo 17, c. 4, della LR 48/2012, agli operatori della sicurezza che si sono distinti per il contrasto alle mafie, all'usura e alle truffe.
Il premio, attribuito con atto del Presidente del Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto con Dgr n. 1976 del 28.10.2013, sarà consegnato agli aventi diritto da un rappresentante dell'amministrazione regionale.

Parte prima

PROGRAMMA DELLA GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
CITTA' DA DEFINIRE, 21 MARZO 2019

9,00- 9,30
Accoglienza delle delegazioni di studenti e delle autorità invitate

9,30- 9,50
Saluti istituzionali (Sindaco della città ospitante, Rappresentante della Regione Veneto, Presidente di Avviso Pubblico e del Referente regionale di Libera in Veneto)

9,50-10,30
Presentazione dei lavori da parte degli studenti. Prima parte

10,30-11,00
Consegna del "Premio legalità e sicurezza"

11,00-11,40
Presentazione dei lavori da parte degli studenti. Seconda parte

11,40-12,10
Eventuale testimonianza di un ospite (es. famigliare, testimone di giustizia, magistrato, etc.)

12,10-13,15
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e chiusura della manifestazione

Parte seconda

COSTI DEL PROGETTO

Quadro economico del Progetto	
Percorso Formativo	
Compenso relatori esterni incontri di preparazione (€ 150 a incontro; 1 per istituto)	2.100,00
Rimborsi spese (benzina, autostrada, ristoro …)	4.000,00
Preparazione incontri	2.500,00
Materiali	1.600,00
Organizzazione e segreteria	4.500,00
Costi fissi 7%	1.029,00
Subtotale	15.729,00
Giornata Regionale	
Organizzazione e segreteria	4.500,00
Rimborsi spese (benzina, autostrada, ristoro …)	2.000,00
Costi fissi 7%	805,00
Organizzazione tecnica giornata regionale (affitto sala, service, personale, ecc.)	7.000,00
Subtotale	14.305,00
Totale costi previsti	**30.034,00**
Contributo Regione Veneto (*)	30.000,00
Totale entrate previste	**30.000,00**

(*) Il contributo regionale è così suddiviso: Consiglio regionale euro 15.000,00 e Giunta regionale euro 15.000,00)

2c9f253a

Giornata regionale del 21 Marzo 2020

Scuole da coinvolgere: numero, tipologia e articolazione del progetto

Il progetto prevede di coinvolgere 14 scuole secondarie di secondo grado - due per provincia - e 50 studenti per scuola (2 classi) - 100 per provincia - per un totale di circa 700 studenti, più i loro docenti. La proposta è quella di realizzare un percorso di avvicinamento alla Giornata regionale mediante lo svolgimento di due incontri di 2 ore ciascuno con gli studenti e i professori di ogni istituto aderente al progetto stesso.
Il primo incontro è finalizzato in particolare a fornire informazioni sulla presenza delle mafie in Veneto ed in Italia, sulla LR. 48/2012 e ad illustrare esperienze concrete di prevenzione e contrasto al fenomeno. Il secondo incontro prevede l'intervento di un ospite che porterà la sua testimonianza (familiare di vittima, magistrato, giornalista, etc.) Agli studenti verrà chiesto di approfondire la storia di una vittima di mafia a loro scelta, producendo un elaborato che potrà essere prodotto utilizzando diverse forme espressive (video, canzone, testo teatrale, opera artistica, etc.)

Iscrizioni

Entro il termine dell'anno scolastico precedente, agli istituti secondari di secondo grado veneti, attraverso le mail istituzionali, sarà inviato il progetto e il modulo di adesione con indicati i tempi e le modalità di iscrizione. Le scuole saranno selezionate sulla base della priorità di iscrizione (giorno e ora di arrivo del modulo). Avranno priorità le scuole che partecipano per la prima volta al progetto e sarà criterio preferenziale per la selezione la provenienza da province diverse.

Comunicazione di ammissione al progetto

Alle scuole selezionate sarà data tempestiva comunicazione, in modo da consentire a ciascuna di loro di inserire il progetto nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) e nella programmazione delle attività educative per l'anno scolastico 2019-2020.

Materiali

Nel corso del progetto saranno distribuiti specifici materiali: bibliografie, filmografie, sitografie, schede di documentazione in formato digitale e video-fotografico, sia sul fenomeno mafioso.
Tutti i lavori realizzati dalle scuole, una volta terminato il progetto, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Veneto e di Avviso Pubblico.

Soggetti terzi da coinvolgere e gestione attuativa

Per la diffusione dell'invito alle scuole di partecipare al progetto si chiederà la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e Avviso Pubblico attiverà una specifica segreteria, che opererà in costante raccordo con gli uffici regionali competenti e come previsto dagli atti di incarico.
Per quanto concerne gli incontri con le scuole, insieme ad un rappresentante di Avviso Pubblico si chiederà la partecipazione anche del referente regionale e di altri rappresentanti di Libera, l'associazione che ha ideato la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno. A Libera verrà chiesto di partecipare anche alla Giornata regionale.

Giornata regionale 2020: data e luogo

Considerato quanto previsto dall'articolo 17 della LR 48/2012 e tenuto conto di quanto riportato nella sopra citata "Intesa Quadro" tra la Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che prevede di realizzare l'evento ogni anno in una diversa città del Veneto, si propone di organizzare l'edizione 2020 della Giornata della memoria e dell'impegno in una città veneta da definire, il 21 marzo, chiedendo al Comune la possibilità di utilizzare uno spazio idoneo, possibilmente senza oneri.

Iniziativa di restituzione

Una volta realizzati i due incontri preparatori e l'evento della Giornata della memoria e dell'impegno, alle scuole che hanno partecipato al progetto verrà chiesto di organizzare in autonomia una iniziativa di restituzione di quanto vissuto. Questa iniziativa si potrà organizzare a scuola o in un luogo pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali, al fine di far conoscere quanto realizzato dalle scuole durante il percorso verso la Giornata regionale e di proporre una serie di "buone pratiche" che si possono mettere in atto ad ogni livello al fine di favorire comportamenti che promuovano la pratica della cultura della cittadinanza attiva e responsabile.

Premio Legalità e sicurezza

La Giornata regionale costituisce anche l'occasione per effettuare la consegna del "Premio legalità e sicurezza" di cui all'articolo 17, c. 4, della LR 48/2012, agli operatori della sicurezza che si sono distinti per il contrasto alle mafie, all'usura e alle truffe.
Il premio, attribuito con atto del Presidente del Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto con Dgr n. 1976 del 28.10.2013, sarà consegnato agli aventi diritto da un rappresentante dell'amministrazione regionale.

Parte prima

PROGRAMMA DELLA GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
CITTA' DA DEFINIRE, 21 MARZO 2020

9,00- 9,30
Accoglienza delle delegazioni di studenti e delle autorità invitate

9,30- 9,50
Saluti istituzionali (Sindaco della città ospitante, Rappresentante della Regione Veneto, Presidente di Avviso Pubblico e del Referente regionale di Libera in Veneto)

9,50-10,30
Presentazione dei lavori da parte degli studenti. Prima parte

10,30-11,00
Consegna del "Premio legalità e sicurezza"

11,00-11,40
Presentazione dei lavori da parte degli studenti. Seconda parte

11,40-12,10
Eventuale testimonianza di un ospite (es. famigliare, testimone di giustizia, magistrato, etc.)

12,10-13,15
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e chiusura della manifestazione

Parte seconda

COSTI DEL PROGETTO

Quadro economico del Progetto	
Percorso formativo	
Compenso relatori esterni incontri di preparazione (€ 150 a incontro; 1 per istituto)	2.100,00
Rimborsi spese (benzina, autostrada, ristoro …)	4.000,00
Preparazione incontri	2.500,00
Materiali	1.600,00
Organizzazione e segreteria	4.500,00
Costi fissi 7%	1.029,00
Subtotale	15.729,00
Giornata Regionale	
Organizzazione e segreteria	4.500,00
Rimborsi spese (benzina, autostrada, ristoro …)	2.000,00
Costi fissi 7%	805,00
Organizzazione tecnica giornata regionale (affitto sala, service, personale, ecc.)	7.000,00
Subtotale	14.305,00
Totale costi previsti	**30.034,00**
Contributo Regione Veneto (*)	30.000,00
Totale entrate previste	**30.000,00**

(*) Il contributo regionale è così suddiviso: Consiglio regionale euro 15.000,00 e Giunta regionale euro 15.000,00)

SEZIONE II – "Disciplinare operativo"

Soggetto attuatore e attribuzioni

Il progetto denominato "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48" , esposto nella Sezione I, è curato e gestito dall'associazione "Avviso Pubblico – Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie" (d'ora in poi denominato "Avviso Pubblico"), che assume il ruolo di beneficiario e referente unico nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale del Veneto (d'ora in poi detta "la Regione") in ordine all'incarico assegnato.
Avviso Pubblico è responsabile dell'organizzazione e attuazione delle iniziative previste nel progetto, opera in piena autonomia, ma in costante raccordo con la Regione e con gli uffici regionali competenti, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni da questi emanati ai fini dell'ottimale realizzazione delle iniziative stesse, come più oltre esplicitato.
Avviso Pubblico può proporre alla Regione suggerimenti o modifiche del programma e delle iniziative previste al fine di favorirne l'ottimale realizzazione - purché non comportino modifica sostanziale del progetto approvato, né spese aggiuntive a carico della Regione - ma non può darvi corso prima di averne ottenuto l'espresso accoglimento.
Avviso Pubblico è tenuto a fornire alla Regione le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della verifica e del monitoraggio semestrale delle iniziative previste, o comunque ogni qualvolta richiesto dagli uffici competenti.

Ruolo della Regione e rapporti organizzativi

La Regione, per il tramite degli uffici competenti, vigila sulla corretta attuazione delle iniziative previste monitorandone lo stato di attuazione, impartisce le necessarie direttive ad Avviso Pubblico e in costante raccordo con esso, nei modi e nelle forme ritenute più idonee ed efficaci. Può, inoltre, richiedere modifiche o correttivi marginali delle iniziative programmate anche in fase di attuazione, purché non comportino variazioni sostanziali al progetto approvato, né costi aggiuntivi a carico della Regione o di Avviso Pubblico. Qualora le iniziative coinvolgano o interessino soggetti terzi, la Regione può richiedere la convocazione di tavoli di confronto o interloquire direttamente, secondo gli accordi intercorsi con Avviso Pubblico.
Salvo diversa disposizione regionale, le comunicazioni e gli inviti ufficiali in relazione alle iniziative previste sono emanati a cura e a firma del responsabile per il progetto di Avviso Pubblico, in base al format testuale e ai contenuti comunicativi preventivamente condivisi con la Regione stessa.
Gli uffici regionali competenti possono richiedere la produzione di informazioni o documenti ritenuti utili ai fini del monitoraggio delle iniziative previste e per la loro ottimale realizzazione, fermo restando l'obbligo di informativa almeno semestrale a carico di Avviso Pubblico circa lo stato di avanzamento delle iniziative stesse.

Procedure contabili

La Regione attribuisce al soggetto attuatore la somma complessiva di euro 60.000,00 per la realizzazione del progetto, equamente suddivisa tra Giunta regionale e Consiglio regionale, che viene resa disponibile con le modalità di seguito indicate.
L'importo di euro 30.000,00 (euro 15.000,00 per l'anno scolastico 2018/2019 - edizione 2019 della Giornata regionale ed euro 15.000,00 per l'anno scolastico 2019/2020 - edizione 2020 della Giornata regionale) previsto a carico del Consiglio regionale, assegnato a favore di Avviso Pubblico per l'attuazione del progetto in parola e ripartito per annualità di riferimento, è

erogato in unica soluzione a saldo e ad avvenuta rendicontazione effettuata da Avviso Pubblico agli uffici competenti della Giunta regionale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, da produrre entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative programmate per ciascun anno scolastico di riferimento.

L'ulteriore importo di euro 30.000,00 (euro 15.000,00 per l'anno scolastico 2018/2019 (edizione 2019 della Giornata regionale) ed euro 15.000,00 per l'anno scolastico 2019/2020 (edizione 2020 della Giornata regionale) previsto a carico della Giunta regionale e ripartito per annualità di riferimento, è erogato al soggetto attuatore in unica soluzione, a titolo di acconto, per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto, secondo quanto disposto dagli organi competenti.
In ogni caso il contributo totale erogato non può superare le spese documentate effettivamente sostenute a carico di Avviso Pubblico al netto di eventuali ulteriori contributi o introiti allo scopo percepiti, e sarà revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste programmate o previamente concordate, nei modi e nei termini indicati in premessa e fatte salve le cautele più oltre previste.

Disposizioni finali

Qualora Avviso Pubblico risulti inadempiente o non ottemperi nei tempi e nei modi previsti può essere chiamato a rispondere, a termini di legge, delle eventuali perdite, danni o pregiudizi derivanti.
Tutti i dati e le informazioni personali o sensibili acquisite in attuazione del progetto sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.
I documenti e i materiali prodotti o acquisiti in attuazione del progetto sono di proprietà dell'amministrazione regionale, salvo diversa disposizione formale, potendo comunque essere resi disponibili a titolo gratuito a favore di Avviso Pubblico o anche di soggetti terzi interessati, secondo necessità e possibilità, previa formale richiesta e valutazione sull'uso che si intende farne. E' vietato a chiunque lucrare sui tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge regionale.
Inoltre, è fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7bis, comma 3, e dell'art.7 octies della Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, Gonfalone, Fascia e Stemma della Regione", come modificata con legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
La Regione del Veneto è autorizzata a dare pubblicità al Progetto e ai relativi esiti, anche a mezzo stampa e per via telematica, nonché al trattamento dei dati acquisiti in attuazione del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e succ. modif., ai fini relativi all'erogazione del contributo, alla verifica della realizzazione del Progetto nei tempi e nei modi prestabiliti e per finalità di ricerca e indagine statistica.
Infine, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale", Avviso Pubblico è tenuto a comprovare la insussistenza delle condizioni di cui all'art.1 della stessa legge regionale, mediante dichiarazione sostitutiva resa nei modi richiesti, ai sensi dell'art. 3 della medesima LR n.16/2018 e della relativa Dgr n. 690 del 21.05.2018.

2c9f253a

(Codice interno: 374839)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1033 del 17 luglio 2018

Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad approvare lo schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi in materia di politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*". DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha dettato prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali, disponendo che, nelle more dell'adozione di successivi provvedimenti legislativi in materia, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, le funzioni in materia di politiche sociali, sono: a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale; b) trasporto scolastico degli alunni con disabilità; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*", la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

L'art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

a. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
b. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità 2018*", che ha operato il riordino normativo in vari settori, in particolare in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni *ex* provinciali in capo alla Regione, rappresentando il primo passaggio procedurale previsto dall'art. 2 della LR n. 30/2016.

Per adempiere al secondo adempimento procedurale necessario per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 819 del 8 giugno 2018 di riorganizzazione diretto a definire le concrete modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

La deliberazione citata ha preso atto dell'attuale distribuzione presso le Province e la Città metropolitana di Venezia del personale regionale indicato all'Allegato A dello stesso provvedimento che è assegnato a far data dal 1 agosto 2018 alle Aziende ULSS, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale.

La deliberazione citata ha inoltre disposto l'approvazione e applicazione, in via sperimentale, del modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, demandando a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi.

Trattasi, come già ricordato, delle seguenti funzioni:

a. Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

b. Trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap*

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

c. Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità 2018*" ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L'obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell'assistenza secondo uno *standard* uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal riguardo, confermando che le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione, con il presente provvedimento si provvede ad assegnare a ciascuna azienda ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia le risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate. Tale trasferimento avviene per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS provvedono direttamente alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto, procedendo in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all'Allegato A della DGR n. 819 del 2018 all'uopo assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l'opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell'ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l'esercizio 2018. In particolare, relativamente alla fase regionale, periodo 1° agosto 2018 - 31 dicembre 2018, cosìcome previsto al predetto art. 46, co. 5, l'importo massimo degli oneri, quantificati in euro 4.000.000,00, trova copertura finanziaria per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)" e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018-2020. Per l'esercizio finanziario 2019, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all'anno scolastico 2018 - 2019 (periodo gennaio-luglio 2019). Per l'esercizio finanziario 2020, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 30, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "N*orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"*;

VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";

VISTO l'articolo 46 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*";

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""*;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 22 maggio 2018;

VISTA la DGR n. 819 del 2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, come da **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

3. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al punto 2 e indicati in premessa;

4. di approvare il riparto delle risorse alle Aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 2, riferiti all'anno scolastico 2018/2019, come da **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, rinviando a ulteriori provvedimenti il riparto relativo alle annualità successive;

5. di determinare in € 4.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 "*Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 "*Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018;

6. di determinare, per l'esercizio finanziario 2019, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 "*Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 "*Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all'anno scolastico 2018 - 2019 (periodo gennaio-luglio 2019);

7. di determinare, per l'esercizio finanziario 2020, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 "*Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 "*Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)*" del Bilancio di previsione 2018-2020;

8. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione alle aziende ULSS degli importi di cui al presente provvedimento;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore dell'Azienda Zero delle somme di cui all'**Allegato B**;

10. di precisare che i costi del personale regionale di cui all'Allegato A della DGR n. 819 del 2018 assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 e successivi;

11. di demandare alla Direzione regionale Servizi Sociali l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

12. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di spesa di cui al precedente punti 5 e 6 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1 e non riveste natura di debito commerciale

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

14. di disporre che il trasferimento delle risorse finanziarie, avvenga per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 819 DEL 8 GIUGNO 2018

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. _____ del _____;

E

Azienda ULSS ____ con sede in _____, codice fiscale _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Azienda ULSS;

Premesso che:

- la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ha disposto che le Province, ai sensi dell'articolo 131, "promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. Sono compresi in tali interventi i servizi *per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al* conseguimento di una qualifica professionale" e, ai sensi dell'articolo 138, "esercitano i compiti e le funzioni in materia di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio";
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (riforma Delrio), ha aggiornato il quadro delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Venezia, disponendo che le stesse continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017", all'articolo 1 del Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia", ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia sociale già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, come specificato all'Allegato A della legge;
- la DGR n. 949 del 23 giugno 2017, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 30 del 2016, ha dato atto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, rientranti nella materia del sociale riallocata in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e i provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale;
- la stessa DGR n. 949 del 2017 ha, inoltre, disposto l'autorizzazione all'indizione della gara mediante procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e la scuola secondaria di I e II grado e ha incaricato, per l'espletamento della procedura l'Unità Organizzativa Acquisti

Centralizzati SSR-CRAV in ragione delle funzioni alla stessa attribuite di Centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 9 del DL 24/4/2014, n. 66 convertito dalla legge 23/6/2014, n. 89, di cui alla DGR n. 1309 del 16 agosto 2016, istituita nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;

- con Decreto n. 6 del 28 febbraio 2018 il Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, ha avviato la procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito per l'anno scolastico 2018/19, rinnovabile per l'anno scolastico 2019/2020;
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018", all'art. 46, ha disposto il riordino della normativa regionale del settore delle politiche sociali contenute nella legge regionale n. 11 del 2001, ed ha riallocato tali funzioni in capo alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- la DGR n. 819 del 8 giugno 2018 ha:
  - approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, prevedendo la delega delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il Comune Capoluogo di Provincia, trattasi di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti; b) trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità;
  - assegnato alle aziende ULSS, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il personale regionale distaccato presso le Province e Città metropolitana di Venezia, come da Allegato A allo provvedimento citato a far data dal 1° agosto 2018;
- il modello organizzativo di cui alla predetta DGR n. 819 del 2018 risponde ai seguenti obiettivi:
  - assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell'erogazione degli interventi afferenti alle funzioni citate, in particolare per le direzioni scolastiche;
  - facilitare ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;
  - perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno standard uniforme sull'intero territorio regionale.

SI CONVIENE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, in attuazione della legge regionale n. 45 del 2017 e della DGR n. 819 del 2018, regola i rapporti tra Regione del Veneto e Azienda ULSS _____ (di seguito Azienda ULSS), relativi all'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti; b) trasporto scolastico degli alunni/studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

2. Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l'Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui alla DGR n. 819 del 2018.

Articolo 2 – Impegni dell'Azienda ULSS

1. Per la funzione relativa all'assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti, l'Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- espletamento delle formalità necessarie all'accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- coordinamento e monitoraggio dell'attività educativa-didattica di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere i collaborazione con la scuola e la famiglia secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (UVMD), anche in collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale;
- quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun alunno/studente sulla base del progetto individualizzato, sia nella fase che precede l'avvio dell'anno scolastico, sia per i nuovi casi in corso d'anno nei limiti del monte ore complessivo definito per ciascun lotto specifico per Provincia;
- autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale e semiresidenziale, previa valutazione UVMD;
- produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti;
- collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale per la gestione del servizio di assistenza integrativa scolastica a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale;
- intrattenere rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l'erogazione del servizio.

2. Per la funzione relativa agli interventi di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, l'Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- espletamento formalità necessarie per l'accoglimento delle richieste di trasporto scolastico;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- intrattenere rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l'erogazione del servizio.

3. Per la funzione relativa agli interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità, l'Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- ricevimento delle richieste di intervento da parte dei soggetti titolati;
- valutazione della singola situazione e definizione di progetto straordinario e temporaneo di inserimento del minore interessato in struttura protetta in appoggio alla famiglia;
- collaborazione con i Comuni per gli aspetti organizzativi e/o gestionali dei servizi di accoglienza.
- ogni altra attività necessaria a garantire l'erogazione del servizio.

4. Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, l'Azienda ULSS può valutare congiuntamente con altre aziende ULSS l'opportunità di procedere con modalità operative accentrate.

Articolo 3 – Impegni della Regione

1. La Regione del Veneto mette a disposizione il proprio personale dipendente già distaccato presso la Provincia di _____, come da elenco allegato alla DGR n. 819 del 2018, mediante assegnazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, all'Azienda ULSS, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale. L'Azienda ULSS ha la possibilità di utilizzare il predetto personale regionale distaccato, una volta assolte le incombenze prioritarie afferenti l'oggetto della presente convenzione,

anche per lo svolgimento di altre attività aziendali, considerata l'attinenza delle stesse alle funzioni regionali.
2. La Regione del Veneto provvede ad attribuire all'Azienda ULSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni oggetto della presente convenzione e provvede al trasferimento delle medesime risorse, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Articolo 4 – Monitoraggio della convenzione
1. L'attuazione della presente convenzione viene monitorata nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 83 del 9 luglio 2018.

Articolo 5 - Durata
1. La presente Convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori tre anni.

Articolo 7 - Foro competente
1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione delle presente convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.

Articolo 8 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 10 - Trattamento dei dati
1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all'articolo 1, è l'Azienda ULSS _____;
2. Responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all'articolo 1, è l'Azienda ULSS _____;
3. Sulla base del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), si conviene che l'Azienda ULSS tratta i dati personali relativi agli utenti in carico, nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 11 - Spese di bollo e di registrazione
1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte che lo richiede.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Lì _____ Lì _____

Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Azienda ULSS
Il Direttore generale

f77d20da

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018**

Riparto complessivo funzioni non fondamentali (disabili sensoriali, trasporto e minori) A.S. 2018-2019

Aziende ULSS	anno scolastico 2018/2019	settembre/dicembre 2018	gennaio/luglio 2019
Azienda ULSS 1 Dolomiti	282.690,00	116.080,00	166.610,00
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana	1.494.670,00	616.570,00	878.100,00
Azienda ULSS 3 Serenissima	1.885.510,00	777.880,00	1.107.630,00
Azienda ULSS 5 Polesana	499.330,00	205.750,00	293.580,00
Azienda ULSS 6 Euganea	1.626.180,00	670.400,00	955.780,00
Azienda ULSS 8 Berica	1.281.490,00	527.320,00	754.170,00
Azienda ULSS 9 Scaligera	2.637.130,00	1.086.000,00	1.551.130,00
Totali	**9.707.000,00**	**4.000.000,00**	**5.707.000,00**

97494e0c